

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBERINI: Sui motivi che hanno dissuaso il giovane David La Rosa dal presentare domanda di esenzione dal servizio militare (4-23793) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12742	di Asso, Canco, Castelmarte, Rezzago (Como) (4-23664) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	12748
ALESSI: Sul parere di non adeguamento del modello di sviluppo del progetto Tana Beles alle esigenze della popolazione locale, espresso dalla missione di esperti del Ministero degli esteri inviata nella zona (4-22158) (risponde Borruso, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12742	ANDREIS: Sui motivi del trasferimento da Carrara (Massa Carrara) a Pietrasanta (Lucca) dei corsi di formazione professionale per operatori di cava e scultori provenienti dai paesi in via di sviluppo (4-25367) (risponde Borruso, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12751
ANDREANI: Sui criteri di scelta delle organizzazioni internazionali non governative che operano nell'ambito della cooperazione Italia-Cile (4-25800) (risponde Borruso, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	12746	ANDREIS: Sulla presunta partecipazione di capitale iracheno nella società francese Matra, sottoscrittrice di un accordo con l'Alenia, società della Finmeccanica (4-25386) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>)	12752
ANDREIS: Per un intervento volto a garantire la tutela ambientale e paesaggistica dell'isola di Stromboli (Messina) minacciata dalla realizzazione di opere portuali (4-21344) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12747	ARNABOLDI: Sullo sfratto del Germinal di Carrara (Massa Carrara) (4-19005) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	12753
ANDREIS: Sulla sospensione delle opere di intervento sul fiume Lambro ed i suoi affluenti in territorio		ARNABOLDI: Sulla vicenda relativa alla decisione in merito al soggiorno a Prà Catinat (Torino) della classe III della scuola media statale di Cecina (Livorno) (4-24005) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12755

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

PAG.	PAG.
<p>ARNABOLDI: Per la soluzione delle aspettative occupazionali dei custodi trimestrali dei musei (4-24298) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12757</p> <p>BALZAMO: Per il mantenimento nella provincia di Bergamo, per l'anno scolastico in corso, delle attività degli psicopedagogisti già operanti nella scuola dell'obbligo e per l'istituzione, presso ogni circolo didattico di un ruolo organico di operatore psicopedagogico (4-24640) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12757</p> <p>BECCHI: Sull'opportunità di ritirare, qualora sia stato effettivamente emanato, il decreto che autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare opere irrigue nell'area dei Regi Lagni (Napoli), in attesa delle valutazioni che il Parlamento esprimerà sulla relazione della Commissione Scalfaro (4-24184) (risponde Cirino Pomicino, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>) 12758</p> <p>BECCHI: Sulla costituzione e sulla composizione della commissione d'inchiesta in merito alla collisione tra la nave traghetto <i>Moby Prince</i> e la petroliera <i>Agip Abruzzo</i> avvenuta nella rada del porto di Livorno (4-25813) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12759</p> <p>BEEBE TARANTELLI: Sul numero dei permessi accordati dai tribunali di sorveglianza ai detenuti e sul rispetto di essi da parte dei fruitori, con particolare riferimento al caso di Giuseppe Strangio (4-18240) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12759</p>	<p>BERSELLI: Sul giudizio del Governo in merito alle contrastanti decisioni assunte dai giudici nei confronti dei fratelli Pelosi arrestati nella notte del 2 ottobre 1990 a Rimini (Forlì) (4-22284) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12765</p> <p>BERSELLI: Sulle responsabilità in merito allo stato di degrado nel quale versano i locali degli uffici comunali di Serramezzana (Salerno) (4-23224) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12766</p> <p>BERSELLI: Per un intervento volto a ripristinare l'autonomia del liceo classico statale B. Rambaldi di Imola (Reggio Emilia) annesso nel 1989 al liceo scientifico Luigi Valeriani (4-24495) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12767</p> <p>BERTOLI: Per la liquidazione degli account dovuti al brigadiere Ivan Govetto, già in servizio presso la legione di Brescia, riformato per infermità dipendente da causa di servizio (4-22961) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12770</p> <p>BIASCI: Per un riesame dei provvedimenti di accorpamento della scuola elementare di Sassa a quella di Montecatini Val Cecina (Pisa) (4-24134) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12770</p> <p>BIASCI: Sulla veridicità della bocciatura per motivi di impatto ambientale, della costruzione del tratto Grosseto-Civitavecchia (Roma), dell'autostrada Livorno-Civitavecchia (4-24399) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12771</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

	PAG.		PAG.
BIONDI: Sullo stato di tensione in atto a Tempio Pausania (Sassari) fra la magistratura e l'ordine forense (4-23796) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	12771	BRUNI GIOVANNI: Per il rispetto della normativa vigente in materia di pesca « volante » (4-25176) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	12776
BONFATTI PAINI: Sull'impiego degli aerei F-104 nell'ambito dell'impegno delle forze NATO in Turchia (4-23757) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12772	CAFARELLI: Sulla mancata istituzione di corsi di lingua spagnola presso l'istituto tecnico commerciale Rosati di Foggia (4-23222) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12777
BORGOGGIO: Per l'apertura di una seconda sezione della scuola materna nel comune di Sampeyre (Cuneo) (4-24783) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12773	CAFARELLI: Sui provvedimenti che si intendono adottare per garantire la realizzazione di una diga sul torrente Celone in agro di Lucera (Foggia) (4-26118) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>)	12778
BOSELLI: Per l'eliminazione da parte delle FFSS delle barriere architettoniche sia nel materiale rotabile che nei servizi delle infrastrutture (4-23769) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>)	12774	CANNELONGA: Per una iniziativa volta all'inserimento nel piano triennale di investimenti dell'Ente ferrovie dello Stato, del finanziamento dei lavori di completamento della tratta ferroviaria Foggia-Lucera (4-24528) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>)	12779
BRESCIA: Per un intervento volto a garantire il dissequestro dei lavori finanziati con il fondo FIO nel territorio del comune di Pietrapertosa (Potenza) (4-17831) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	12775	CAPACCI: Sulle decisioni assunte dalla magistratura riminese nei confronti di Vincenzo Pirani e Pierluigi Sacilotto trovati in possesso di non lievi quantità di droghe pesanti e leggere (4-21255) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	12780
BRESCIA: Per il ripristino dell'autonomia dell'istituto professionale agrario di Garaguso Scalo (Matera) (4-23474) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12775	CAPANNA: Sui motivi della riduzione, da parte del provveditorato agli studi di Perugia, delle cattedre di sostegno nelle scuole medie superiori e per un intervento volto a garantire i diritti dei portatori di handicap (4-21398) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12781
BRESCIA: Per l'indizione di una seduta suppletiva del concorso magistrale del 15 febbraio 1991 a Potenza a favore dei concorrenti che erano assenti a causa della neve (4-24557) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12776		

PAG.	PAG.
<p>CAPECCHI: Sui provvedimenti che si intendono adottare affinché le amministrazioni militari rispettino le disposizioni della legge n. 772 del 1972 per quanto concerne i termini di sospensione di presentazione alle armi in attesa della pronuncia del ministro sulla domanda per svolgere servizio civile (4-24244) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12781</p>	<p>CIABARRI: Per la sollecita sistemazione del ponte sul fiume Adda nella frazione di San Giacomo, comune di Teglio (Sondrio) (4-18542) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 12786</p>
<p>CAPRILI: Sulla rimozione della fanghiglia dall'avamposto di Viareggio (Lucca) (4-24670) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12782</p>	<p>CIABARRI: Sull'opportunità della realizzazione del traforo Mortirolo-Stelvio (Sondrio) previsto nel programma triennale 1991-93 del piano di viabilità dell'ANAS (4-22698) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 12787</p>
<p>CASTAGNETTI PIERLUIGI: Sui motivi per i quali la famiglia del militare di leva Giorgio Baldo in servizio presso la caserma Slatoper di Sacile (Pordenone) non sia stata tempestivamente avvertita della malattia del giovane (4-25048) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12783</p>	<p>CIANCIO: Per il ripristino della presidenza della scuola media di Bussi sul Tirino (Pescara), trasformata in sezione staccata della scuola media di Popoli (4-25672) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12788</p>
<p>CERUTI: Sulle iniziative da assumere in relazione ai danni ambientali ed idrogeologici causati dai lavori di sistemazione idraulica interessanti il bosco dell'Incoronata a Foggia (4-17314) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12784</p>	<p>CIANCIO: Sulla inopportunità della ventilata nomina da parte dell'EFIM dei sindaci di Vasto e San Salvo (Chieti) nel consiglio di amministrazione della SIV (4-26446) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12789</p>
<p>CERUTI: Per l'adeguamento dell'indennità dei vicepretori (4-23310) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12785</p>	<p>CICERONE: Sulla attività estrattiva gestita dalla Società SAMA spa di Bergamo nel territorio del comune di Manoppello (Pescara) (4-23913) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12789</p>
<p>CHELLA: Sulla ditta che ha venduto al Governo italiano una partita di riso di qualità molto scadente da destinare al popolo albanese (4-25540) (risponde Borruso, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12786</p>	<p>CICONTE: Sullo stato di degrado igienico-sanitario in cui si trovano le scuole materne di via Murano e di via Casciolino a Catanzaro Lido (4-25395) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12790</p>
	<p>CILIBERTI: Per l'adozione di misure a favore del settore agricolo dell'Um-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

PAG.	PAG.
<p>bria, danneggiato dalla recente ondata di maltempo (4-25602) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 12791</p>	<p>CIMA: Per la salvaguardia della cattedrale Santa Maria di Alghero (Sassari) (4-26606) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12797</p>
<p>CIMA: Sui motivi per i quali il pretore di Belvedere Marittimo (Cosenza) non ha proceduto alla demolizione delle costruzioni edificate abusivamente sul demanio marittimo nell'Alto Tirreno cosentino e sullo stato dell'inchiesta relativa alla gestione dei fondi della ricostruzione post-terremoto (4-19087) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12791</p>	<p>COLUCCI GAETANO: Sui motivi della mancata attivazione dei corsi di laurea recentemente istituiti presso l'università degli studi di Palermo (4-20325) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12798</p>
<p>CIMA: Per un intervento volto ad impedire la realizzazione di una megadiscarica di rifiuti richiesta dalla società SMC di Torino da localizzare nel territorio del comune di Chivasso (4-20724) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12792</p>	<p>COLUCCI GAETANO: Per l'adozione di provvedimenti a favore degli agricoltori della provincia di Salerno (4-22420) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 12799</p>
<p>CIMA: Per la bonifica, da parte del comune di Roma, delle discariche abusive ed incontrollate situate nella zona del Lido di Ostia (4-22349) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12793</p>	<p>COLUCCI GAETANO: Per un intervento volto ad evitare la chiusura del conservatorio di Salerno, collocato nel fatiscente ex orfanotrofio Umberto I (4-23266) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12800</p>
<p>CIMA: Per l'adozione di provvedimenti volti a far luce sul problema delle case di riposo e più in generale sull'assistenza agli anziani in Piemonte (4-24448) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 12794</p>	<p>COLUCCI GAETANO: Per l'attuazione da parte dell'ente FFSS dei lavori per la costruzione della linea ferroviaria « a monte del Vesuvio » (Salerno) (4-23687) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12801</p>
<p>CIMA: Per un intervento volto a garantire il rientro in Italia dei tre marittimi rimasti a bordo della motonave S. Antonio sequestrata nel porto algerino di Arzew (4-24922) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12796</p>	<p>COLUCCI GAETANO: Per la costituzione della sovrintendenza scolastica per la Basilicata (4-24478) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12802</p>
	<p>COLUCCI GAETANO: Per l'accertamento dell'esistenza di un abuso di potere da parte del comune di Sarno (Salerno) in merito al rilascio della concessione edilizia per la co-</p>

PAG.	PAG.
<p>struzione di abitazioni nel vecchio convento di San Domenico per il quale è stato richiesto il vincolo alla Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali (4-26064) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12803</p> <p>COLZI: Sulla soppressione del plesso scolastico di Botteghe del circolo didattico di Fucecchio 2 previsto dal provveditorato agli studi di Firenze (4-24671) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12803</p> <p>COLZI: Per la revisione dei piani per la razionalizzazione della rete scolastica emessi dal provveditore agli studi di Firenze, con particolare riguardo alle scuole di S. Brigida e Molin del Piano, nel comune di Pontassieve (4-24855) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12804</p> <p>CORSI: Sull'opportunità di definire il ruolo dell'operatore psicopedagogico nelle scuole, istituito con legge 6 ottobre 1988, n. 426 (4-25421) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12805</p> <p>COSTA RAFFAELE: Per la sollecita realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Farigliano (Cuneo) (4-16874) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 12806</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sui provvedimenti che si intendono adottare a seguito delle irregolarità riscontrate nelle strutture del palazzo in cui ha sede il tribunale di Alba (Cuneo), terminato di costruire nella primavera del 1989 (4-17656) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12807</p>	<p>COSTA RAFFAELE: Sugli intendimenti del Governo in ordine alla utilizzazione dell'aeroporto di Levaldigi (Cuneo) (4-18778) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12809</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sulle presunte irregolarità verificatesi nello svolgimento del concorso per la nomina a ricercatore universitario ai danni dei candidati provenienti da sedi universitarie diverse da quella banditrice del concorso (4-20225) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12809</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sulla gestione della società Autostrade Meridionali, con particolare riferimento alla posizione del dottor Aldo Bidello (4-22084) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12810</p> <p>COSTA RAFFAELE: Per la sollecita definizione della pratica di equo indennizzo a favore dei genitori del carabiniere ausiliario Giorgio Faganello, ucciso in servizio (4-22805) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12811</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sulle attività svolte dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione degli enti disciolti (4-23209) (risponde Foti, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 12811</p> <p>COSTA RAFFAELE: Per un allargamento del numero degli ammessi alla scuola di specializzazione di radiologia presso la facoltà di medicina di Torino (4-25099) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12820</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sull'applicazione discriminatoria della incompatibilità</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

PAG.	PAG.
<p>per il personale della scuola con la carica di consigliere d'amministrazione di Cassa di Risparmio, con particolare riferimento alla docente Elena Fillia della provincia di Cuneo (4-25634) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12820</p> <p>CRESCO: Sulla decisione di accorpamento del liceo scientifico statale Einstein di Piove di Sacco (Padova) con l'istituto Duca d'Aosta di Padova (4-23729) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12821</p> <p>CRIPPA: Sull'assegnazione da parte della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo a due sole ONG senza esperienza in Cile, dei progetti straordinari in quel paese (4-25839) (risponde Borruso, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12822</p> <p>CRISTONI: Sulla precaria assistenza prestata al militare di leva Giorgio Baldo di Sesso (Reggio Emilia) in servizio presso la caserma V battaglia trasmissioni Rolle a Sacile (Pordenone) (4-25185) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12823</p> <p>D'ADDARIO: Sulle illegittimità riscontrate nella gestione della USL di Lanciano (Chieti) (4-17461) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 12823</p> <p>D'ADDARIO: Per il ripristino delle presidenze soppresse nelle scuole medie della provincia di Pescara (4-25178) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12825</p> <p>D'AMATO CARLO: Sulle manovre in atto nella SME, finanziaria alimentare dell'IRI, di riassetto societario</p>	<p>e di cessione di aziende del gruppo (4-25645) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12826</p> <p>DARIDA: Per eliminare la disparità di trattamento esistente tra il personale degli istituti professionali di stato a seconda che sia reclutato dal provveditorato agli studi o dagli enti locali (4-25607) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12827</p> <p>DEL DONNO: Per lo svolgimento della visita medica richiesta per il riconoscimento della causa di servizio a Luigi Rubano di Carapelle (Foggia) (4-21241) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12828</p> <p>DONATI: per il risarcimento, da parte della ditta Solvay di Rosignano (Livorno), del danno pubblico ambientale provocato dallo smaltimento dei propri rifiuti (4-22679) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12829</p> <p>DONATI: Sulla decisione di cancellazione, da parte del commissario straordinario delle FFSS, del finanziamento per il ripristino della tratta ferroviaria Firenze-San Piero a Sieve (4-23530) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12830</p> <p>DONATI: Sulla opportunità del progetto di rifacimento della strada statale n. 67 Tosco-Romagnola (4-23534) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12830</p> <p>DONATI: Per la sospensione dei lavori di ampliamento dello svincolo autostradale di Genova-Prà in località</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

	PAG.		PAG.
Piana Podestà, al fine di accertare la presenza in tale luogo di importanti reperti archeologici (4-25743) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>)	12832	serma Rolle di Sacile (Pordenone) (4-24989) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12836
DONAZZON: Sull'inopportunità del provvedimento di fusione tra la scuola media statale Giacomelli e la scuola media statale Comisso sita nel comune di Treviso (4-25291) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12833	FIANDROTTI: Sulla pronuncia del pretore di Roma avverso il quotidiano <i>Oggi giovani</i> (4-23743) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	12837
ERMELLI CUPELLI: Per la sollecita liberalizzazione del prezzo dello zucchero e la conseguente abolizione della cassa conguaglio zucchero (4-18795) (risponde Cirino Pomicino, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>)	12834	FILIPPINI ROSA: Per un intervento volto a bloccare la realizzazione della strada in località Spineto-Acqualta-Carpino nel territorio del comune di Pannarano (Benevento), al fine di tutelare il patrimonio ambientale della zona (4-21971) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12838
ERMELLI CUPELLI: Sul mancato riconoscimento delle prove di selezione realizzate presso il provveditorato agli studi di Trento per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari della provincia (4-24143) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12835	FINI: Sull'atteggiamento del Ministero di grazia e giustizia nei confronti degli imputati del processo al gruppo Ein Tirol (4-22828) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	12839
FAGNI: Per una opportuna ridefinizione dei criteri di applicazione della legge n. 426 del 1988, sulla razionalizzazione delle sedi scolastiche con riferimento alla provincia di Livorno (4-24103) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12835	FIORI: Sul mancato funzionamento della discarica di rifiuti realizzata nel comune di Tarquinia (Viterbo) (4-14675) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	12841
FERRARINI: Sulla veridicità della notizia relativa allo stato di abbandono e mancanza di assistenza in cui sarebbe stato lasciato il militare di leva Giorgio Baldo di Sesso (Reggio Emilia) in servizio presso la ca-		FIORI: Per il conferimento della medaglia d'oro alla città di Zara (Iugoslavia) (4-23800) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12842
		FIORI: Per l'estensione dei benefici economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983 anche al personale della scuola in quiescenza in data anteriore alla stipulazione del contratto di lavoro 1982-84 (4-24986) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12842

PAG.	PAG.
FUMAGALLI CARULLI: Per l'avvio di un'indagine ispettiva sul comportamento del giudice istruttore Pasquale Materì in servizio presso il tribunale di Potenza (4-18281) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12843	GUIDETTI SERRA: Sulle notizie relative al coinvolgimento di rappresentanti del consolato italiano di Bahia in un traffico di minori in Brasile (4-21412) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12849
GALLI: Per una razionalizzazione dei complessi scolastici di Maccio e di Civello nel comune di Villaguardia (Como) (4-23651) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12845	LA GANGA: Per la sostituzione del provveditore agli studi di Torino e per un intervento volto a garantire il funzionamento degli uffici gestiti dallo stesso (4-24623) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12850
GEI: Per il controllo, da parte dell'ENEL e delle aziende municipalizzate, della residenza dei propri utenti attraverso le anagrafi comunali, ai fini della determinazione del canone da applicare (4-22762) (risponde Bodrato, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 12846	LAMORTE: Sulla congruità di alcune scelte organizzative fatte dall'ENI nell'ambito del progetto di rilancio della chimica italiana (4-26100) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12851
GEI: Per garantire una corretta manutenzione della caserma M.O. Serafino Gnutti di Brescia che prossimamente rimarrà inutilizzata (4-24219) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12847	LANZINGER: Sulla conduzione delle indagini sull'istituto Villa Maria della Misericordia di Lenzina (Trento), da parte del magistrato dottor Giovanni Cassano (4-24271) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12853
GRASSI: Per l'adozione di iniziative volte a non comprimere ulteriormente l'orario di utilizzo della stazione ferroviaria di Misano Mare (Forlì) (4-23718) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12847	LEONI: Per la tempestiva disponibilità per i rappresentanti italiani presso il Parlamento Europeo della tessera di libera circolazione sulla rete ferroviaria dello Stato (4-24099) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12855
GRILLO LUIGI: Per il rinvio di un anno delle proposte di razionalizzazione della rete scolastica della scuola elementare e della scuola secondaria inferiore presentate dall'ufficio scolastico provinciale di La Spezia (4-24362) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12848	LEONI: Sui controlli effettuati sulla funzionalità e le strumentazioni di laboratorio e degli organi preposti all'esame delle qualità delle acque destinate al consumo umano (4-25268) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 12855

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

PAG.	PAG.
LEONI: Sulla sospensione dell'erogazione dei crediti agevolati previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, alle aziende ubicate nei territori del Centro-Nord (4-25457) (risponde Bodrato, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 12856	MACERATINI: Sulle iniziative che si intendono assumere al fine di eliminare i disagi dei pendolari di Priverno (Latina) causati dal disservizio sulla tratta Roma-Napoli (4-22897) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12861
LOI: Per un intervento presso l'ATI affinché ripristini i voli da e per la Sardegna annullati a causa del conflitto nel Golfo (4-24682) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12857	MACERATINI: Per la sollecita assunzione di nuovi dipendenti ausiliari presso la scuola elementare Piero della Francesca di San Giorgio di Acilia (Roma) (4-22901) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12861
LUCCHESI: Sulla soppressione della scuola materna di Sassetta (Livorno) (4-24957) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12858	MACERATINI: Per la definizione della posizione giudiziaria di Aurelio Bonomo di Centuripe (Enna), indiziato dal dicembre 1986 (4-24236) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12862
LUCCHESI: Sulle conseguenze negative che deriveranno dalla ventilata soppressione degli uffici provinciali della pretura di Cecina (Livorno) (4-25107) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12858	MACERATINI: Sull'esito del ricorso promosso alla Corte dei conti dal signor Salvatore Galvo di Arzano (Napoli) (4-24237) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 12863
LUCCHESI: Per un intervento volto a rendere più scorrevole la viabilità nel territorio del comune di Collesalveti (Livorno) (4-25204) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 12859	MACERATINI: Per il restauro della chiesa di San Silvestro a Castiglione in Teverina (Viterbo) (4-25208) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12863
LUSETTI: Per l'adozione di provvedimenti per restituire all'istituto magistrale di Piaggine (Salerno) la necessaria autonomia (4-23892) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12859	MACERATINI: Per un intervento volto a bloccare il degrado nel quale versa la cava di tufo abbandonata, sita tra la strada provinciale che conduce a Piansano (Viterbo) e quella denominata Martana (4-25252) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12864
LUSETTI: Sulla soppressione delle classi elementari nel plesso di Castagneto (Salerno) (4-24565) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12860	

PAG.	PAG.
MAGRI: Sull'affidamento in subappalto da parte delle società pubbliche Condotte d'acqua e ITALTEKNA dei lavori deliberati dal comune di Marino (Roma) (4-26027) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12864	Alba (Cuneo)-Cavallermaggiore (Cuneo), al fine di limitare i disagi degli utenti (4-24000) (risponde Ber- nini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12871
MANGIAPANE: Per un intervento presso gli uffici scolastici provinciali volto a garantire la riconferma per l'anno scolastico 1990-91 delle attività psicopedagogiche di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (4-21339) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12865	MARTINO: Sul mancato smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi stoccati provvisoriamente presso l'interporto della società Rivalta Scrivia di Tortona (Alessandria) (4-24956) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12872
MANGIAPANE: Sull'impatto ambientale del progetto relativo alla realizzazione di un approdo per natanti da diporto nella città di Messina (4-22008) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12866	MASSANO: Per la revoca del provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell'alunno Pietro Pardeo della scuola media Ruffini di Bordighera (Imperia) (4-25609) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12873
MANNA: Sulla gestione, da parte del professor Valletta, della scuola di specializzazione in odontostomatologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Napoli e sui motivi dell'incarico a questi affidato di presidente della commissione ministeriale per il concorso a posti di professore universitario (4-19056) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12867	MATTEOLI: Per un intervento presso il provveditore agli studi di Livorno volto ad individuare i criteri seguiti nell'anno scolastico 1990-91 per diminuire di 178 unità l'organico degli insegnanti elementari ed accorpare scuole di diverso ordine e grado (4-23316) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12873
MARIANETTI: Per la salvaguardia dell'insediamento archeologico sito nel comune di Alatri (Frosinone) (4-25690) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12869	MATTEOLI: Sulla legittimità del comportamento del provveditorato agli studi di Livorno nelle operazioni di utilizzazione del personale docente per l'anno scolastico 1990-1991 (4-23423) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12874
MARTINO: Per il frazionamento dei lavori previsti sulla linea ferroviaria Alessandria-Nizza Monferrato (Asti)-	MATTEOLI: Sui criteri seguiti dal provveditorato agli studi di Livorno per l'approvazione dei progetti relativi alle attività previste dall'articolo 14, commi sesto e nono della legge 20 maggio 1982, n. 270 ed alle figure professionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 agosto

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

PAG.	PAG.
<p>1988, n. 323 (4-23426) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12875</p> <p>MATTEOLI: Sul testo di un volantino redatto da obiettori di coscienza distaccati al servizio civile presso il comune di Pisa (4-23900) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12877</p> <p>MATTEOLI: Sull'opportunità di rimuovere dall'incarico l'ammiraglio Sergio Albanese a seguito delle dichiarazioni discordanti rilasciate in merito alla collisione tra il traghetto <i>Moby prince</i> e la petroliera <i>Agip Abruzzo</i> (4-25228) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12877</p> <p>MATTEOLI: Sul comportamento del comandante della capitaneria di porto di Livorno in relazione alle lettere di elogio pervenute per il personale della sicurezza della navigazione (4-25527) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12878</p> <p>MATTIOLI: Per un approfondito esame dell'incidenza ambientale dell'impianto di produzione di spugna e lingotti di titanio da realizzare nell'area industriale di Terni (4-24915) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12879</p> <p>MELELEO: Per la revoca del provvedimento che prevede l'accorpamento della scuola media statale di Botrugno (Lecce) a quella di Nociglia (4-25433) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12880</p> <p>MENSORIO: Per l'accoglimento della richiesta dell'università di Napoli di</p>	<p>autorizzare l'ammissione degli idonei alle scuole di specializzazione della I e della II facoltà di medicina e chirurgia (4-24589) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12881</p> <p>MIGLIASSO: Sulla divulgazione di un opuscolo firmato dal « Movimento per la vita » nella scuola Piero Sraffa di Orbassano (Torino) (4-23737) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12882</p> <p>MITOLO: Sulla situazione del conservatorio di musica di Bolzano, con particolare riferimento alle nomine nei comparti amministrativo e contabile (4-24472) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12883</p> <p>MONELLO: Per la sollecita concessione dei finanziamenti richiesti dalla USL n. 22 di Vittoria (Ragusa) per il riammodernamento del locale ospedale (4-18872) (risponde Cirino Pomicino, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>) 12884</p> <p>MONTECCHI: Sullo stato di salute del detenuto Prospero Gallinari (4-23515) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12884</p> <p>MOTETTA: Per un migliore collegamento ferroviario tra il bacino dell'Ossola, del Verbano e del Cusio (Novara) e Milano (4-22753) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12885</p> <p>MUNDO: Sulla gestione della giustizia amministrativa in Calabria (4-17370) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 12886</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

PAG.	PAG.
NAPOLI: Per la collocazione del latte fresco prodotto in Calabria (4-22876) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 12887	tura ospedaliera di Lonigo (Vicenza) (4-25558) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 12891
NICOTRA: Per un intervento volto a consentire alla vedova del generale Licio Giorgieri, ucciso dalle Brigate Rosse, di continuare ad usufruire dell'alloggio dell'aeronautica militare a suo tempo concesso al marito (4-22603) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12887	PARLATO: Sul sistema di discarica dei rifiuti in atto a Procida (Napoli) (4-00251) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12893
NICOTRA: Per la ristrutturazione, da parte delle FFSS, del settore del « Pool delle Palette », al fine di permetterne l'ammissione alle ditte che operano nel settore degli agrumi (4-23353) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12888	PARLATO: Per un intervento volto a salvaguardare i castelli e le torri presenti nei campi Flegrei, con particolare riferimento alla Torre dei Franchi in Napoli (4-21757) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12893
ORCIARI: Per la sollecita liquidazione delle indennità spettanti ai pescatori di Senigallia (Ancona) per il fermo pesca relativo al 1989 (4-19954) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12888	PARLATO: Sulla gestione della società Autostrade Meridionali, con particolare riferimento alla posizione del dottor Aldo Bidello (4-21867) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12894
PALMIERI: Sulle iniziative da assumere in ordine alle carenze igienico-sanitarie delle caserme, anche in relazione alle cause della morte dell'alpino Nicola Benetti (4-21573) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12889	PARLATO: Per un intervento volto ad eliminare le discriminazioni esistenti nei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli provinciali dei coordinatori amministrativi della scuola (4-21875) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12895
PALMIERI: Per l'adeguamento dell'organico del personale insegnante della scuola elementare di Debba (Vicenza) alle esigenze del tempo pieno (4-23417) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12890	PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti legislativi volti ad eliminare un trattamento discriminatorio nei confronti di alcuni ricercatori (4-23935) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12897
PALMIERI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al grave degrado in cui versa la strut-	PARLATO: Per il restauro della scuola materna di Pontenuovo a Pompei (Napoli) (4-24375) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12898

PAG.	PAG.
<p>PARLATO: Sul finanziamento di opere di irrigazione nell'area dei Regi Lagni (Napoli) (4-24559) (risponde Cirino Pomicino, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>) 12898</p>	<p>PARLATO: Sul grave stato di degrado in cui versa l'edificio che ospita l'istituto tecnico commerciale di San Giorgio a Cremano (Napoli) (4-25413) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12903</p>
<p>PARLATO: Sulla soppressione della scuola statale plesso di Statigliano, del comune di Roccaromana (Caserta) (4-24818) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12899</p>	<p>PARLATO: Sulla responsabilità in merito allo stato di fatiscenza nel quale versa la scuola media statale F. Dati di Boscoreale (Napoli) (4-25880) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12904</p>
<p>PARLATO: Per la restituzione agli studenti fuori sede dell'Università di Napoli della casa dello studente « Paoletta », da 8 anni occupata dai terremotati (4-25018) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12900</p>	<p>PARLATO: Per un intervento volto a rivedere il progetto relativo all'ammodernamento della linea ferroviaria SFMS ed all'interramento del binario in prossimità del centro direzionale di Napoli (4-25895) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12905</p>
<p>PARLATO: Per un intervento volto ad accelerare l'iter burocratico della cessione allo Stato della Reggia di Quisisana di proprietà del comune di Castellammare di Stabia (Napoli), al fine di consentire i necessari lavori di restauro (4-25069) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12901</p>	<p>PARLATO: Sul recupero nel lago di Averno (Napoli) dei relitti di quattro antiche navi romane (4-26040) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) .. 12908</p>
<p>PARLATO: Per un intervento volto a restituire alla scuola media statale Francesco De Sanctis di Napoli una decorosa sistemazione (4-25196) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12901</p>	<p>PARLATO: Sui provvedimenti adottati nei confronti dell'ufficiale comandante della capitaneria di porto di Livorno per il comportamento tenuto durante e dopo l'incidente in cui hanno perso la vita 143 persone (4-26058) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12909</p>
<p>PARLATO: Sul sequestro nel porto algerino di Arzew della motonave italiana S. Antonio M che trasportava concentrato di pomodoro avariato e sulla condizione delle 3 persone, tra cui il comandante, rimaste a bordo (4-25400) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12902</p>	<p>PATRIA: Per il risanamento della zona di Tortona (Alessandria) inquinata da depositi di sostanze tossiche (4-21827) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12909</p>
	<p>PATRIA: Sull'opportunità di distribuire i fondi ex Gescal secondo le ef-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

PAG.	PAG.
<p>fettive necessità delle varie regioni (4-22167) (risponde Cirino Pomicino, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>) 12910</p> <p>PATRIA: Sulla razionalizzazione della rete scolastica in provincia di Alessandria, con particolare riferimento alla situazione del distretto di Tortona (4-23841) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12911</p> <p>PATRIA: Per l'accoglimento da parte delle FFSS delle istanze degli enti locali interessati alla ristrutturazione della linea Cantalupo (Alessandria)-Bra-Cavallermaggiore (Cuneo) (4-23961) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12913</p> <p>PATRIA: Sulla realizzazione di un inceneritore per rifiuti tossici in località Maddalena nel comune di Sassello (Savona) (4-23962) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12914</p> <p>PELLEGATTA: Sulla mancata liquidazione degli anni di servizio e dell'equo indennizzo al tenente dei paracadutisti Roberto Talpo di Siena (4-17294) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12915</p> <p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Sergio Bassetti di Gallarate (Varese) (4-26102) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 12915</p> <p>PERANI: Sul trattamento discriminatorio da parte dell'AIMA degli allevatori in relazione ad alcuni benefici loro spettanti a seguito dell'abbattimento della produzione lattiera (4-24446) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 12915</p>	<p>PIERMARTINI: Per l'istituzione a Ladi-916spoli (Roma) di un altro circolo didattico (4-22768) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12916</p> <p>PIREDDA: Per l'adozione di provvedimenti che assicurino il regolare funzionamento della commissione ministeriale per l'accesso all'albo dei trasportatori per conto terzi (4-24131) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12916</p> <p>PIRO: Per il rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche sia nel materiale rotabile che nei servizi delle infrastrutture (4-23552) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12917</p> <p>PISICCHIO: Per la univoca regolamentazione della materia concernente l'istituto della aggregazione nei casi di comando in missione del personale militare (4-25056) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12919</p> <p>POLI BORTONE: Sull'opportunità di rivedere le disposizioni relative all'ammissione ai concorsi per l'insegnamento, al fine di evitare l'accesso ai medesimi di laureati che non hanno nel loro <i>curriculum</i> l'insegnamento specifico della classe posta a concorso (4-21824) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12920</p> <p>POLI BORTONE: Per evitare difformità da parte dei provveditori nell'attribuire punteggi per la valutazione della carriera dei docenti della scuola elementare (4-23887) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12920</p>

	PAG.		PAG.
POLI BORTONE: Sull'inopportunità dell'ipotesi del provveditorato agli studi di Lecce di accorpate il liceo scientifico di Galatina con l'istituto magistrale di Maglie (4-24252) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12921	allo stato di inquinamento del fiume stesso, di cui utilizzano le acque a scopo irriguo (4-26365) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	12925
POLI BORTONE: Sull'opportunità di evitare il declassamento della scuola media Ugo Foscolo di Collalto Sabino (Rieti) (4-24938) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12921	REBECCHI: Sulle iniziative assunte per risolvere i problemi relativi alle classi di concorso per le scuole medie inferiori e superiori (4-23467) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12932
POLI BORTONE: Sugli ufficiali e sottufficiali coinvolti nella vicenda di Ustica (Palermo) che hanno ottenuto promozioni o incarichi (4-25212) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12923	REBECCHI: Per un riesame del provvedimento di soppressione delle scuole medie Dante Alighieri e La Marmorata di Brescia (4-25543) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12933
POLI BORTONE: Per l'apertura di un'inchiesta sulle vicende denunciate nell'interrogazione n. 4-20682 (4-25724) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12923	RIGHI: Per l'adozione di provvedimenti volti al rilancio della coltivazione del noce nazionale (4-15711) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	12933
PRANDINI: Per un rapido esame delle domande presentate per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti (4-24058) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	12924	RIVERA: Per un intervento volto ad evitare il ricorso a criteri di lottizzazione nelle prossime nomine dei vertici di istituti di credito e di casse di risparmio (4-22303) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>)	12934
PROCACCI: Sulle ventilate irregolarità poste in essere presso l'assessorato caccia e pesca della provincia di Firenze nel settore della vigilanza faunistico-venatoria (4-18202) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	12925	RIVERA: Sul rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto merci su strada (4-23923) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>)	12935
RABINO: Per un intervento volto a fornire chiarimenti ai coltivatori della piana del fiume Bormida in merito		RONCHI: Sulla non partecipazione ad azioni militari nel Golfo dato il carattere difensivo delle nostre Forze Armate (4-23742) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12936

PAG.	PAG.
<p>RONCHI: Sulla partecipazione alle operazioni militari contro l'Iraq tenuto conto del carattere difensivo dell'armamento in dotazione alle nostre Forze Armate (4-23780) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12937</p> <p>RONCHI: Per l'accoglimento della domanda di obiezione di coscienza avanzata da Gianluca Lodi di Arezzo (4-23954) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12938</p> <p>RONCHI: Per l'accoglimento della domanda di obiezione di coscienza avanzata da Tommaso Barnini di Livorno (4-23955) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12939</p> <p>RONCHI: Sulle valutazioni per l'accertamento delle responsabilità inerenti la vicenda dell'esonero dalla leva di Giuliano Salvi di Zogno (Bergamo) (4-24191) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12939</p> <p>RONCHI: Per il ritiro della campagna pubblicitaria per promuovere arruolamenti nell'esercito (4-24367) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12940</p> <p>RONCHI: Per l'assunzione di iniziative internazionali volte a porre fine alle persecuzioni in Kuwait, con particolare riferimento ai palestinesi (4-25348) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12940</p> <p>RONCHI: Per il riconoscimento come obiettore di coscienza al servizio militare a Claudio Benvenuti di Firenze (4-25404) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12942</p>	<p>RONCHI: Per un intervento volto a concedere la licenza illimitata al militare di leva Lucio Rino Zecchinato (4-25575) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12942</p> <p>RONZANI: Per il ripristino del progetto originario che prevede l'accesso alla città di Cossato (Vercelli) della costruenda strada Vallemosso (4-21653) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 12943</p> <p>RONZANI: Per il ripristino di una sezione di scuola media nel comune di Rimella (Vercelli) (4-25064) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12943</p> <p>ROSSI di MONTELERA: Per l'estensione dell'aumento del 40 per cento del trattamento economico previsto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 anche ai docenti universitari che abbiano optato per il tempo pieno (4-23704) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 12944</p> <p>RUSSO FERDINANDO: Per l'adozione di iniziative volte a garantire lo svolgimento di corsi di primo soccorso anche nelle scuole (4-24281) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12944</p> <p>RUSSO FRANCO: Sull'incompatibilità dell'incarico di direttore dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e la funzione di magistrato della Corte dei conti svolta dal consigliere Mario D'Antino e sull'acquisto da parte della Corte di un immobile sito in via Talli in Roma (4-14284) (risponde</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

PAG.	PAG.
<p>Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 12945</p> <p>RUSSO FRANCO: Sul trasferimento presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia dei detenuti Pino Badanna e Romeo Santoro e sull'opportunità di chiudere i sei ospedali psichiatrici ancora esistenti (4-24770) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12947</p> <p>RUSSO SPENA: Sulla mancata pubblicazione delle motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefano e Ovidio Bompressi (4-21766) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12948</p> <p>RUSSO SPENA: Sull'affidamento in subappalto da parte delle società pubbliche Condotte d'acqua e ITALTEKNA dei lavori deliberati dal comune di Marino (Roma) (4-26295) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12948</p> <p>SANNELLA: Sull'atteggiamento dei presidi e dei provveditori agli studi rispetto alle problematiche della guerra e della pace, in riferimento ai provvedimenti assunti da alcuni presidi della provincia di Taranto (4-24114) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12950</p> <p>SANNELLA: Sul ritardo nella richiesta di iscrizione all'albo nazionale dell'ITALIMPIANTI SUD di Taranto (4-25907) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12950</p> <p>SANTORO: Per un intervento volto a rendere uniforme, l'applicazione della norma sull'incompatibilità tra</p>	<p>gli incarichi presso le Casse rurali ed artigiane e l'attività di docente (4-25808) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12951</p> <p>SARETTA: Sulla potabilità delle falde acquifere dalle quali attingono i comuni delle province di Vicenza, Treviso e Padova (4-24263) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12951</p> <p>SAVINO: Per la ripetizione della prova scritta del concorso per la scuola elementare svoltasi il 15 febbraio 1991 nelle sedi di Potenza e Matera, al fine di tutelare i candidati impossibilitati a raggiungere tali sedi a causa di forti neviccate (4-24573) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12953</p> <p>SCALIA: Per la sospensione dei lavori per la realizzazione di un complesso edilizio in località La Punta del comune di Pollice (Salerno) e per il ripristino dello stato originale dei luoghi (4-20808) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12953</p> <p>SCALIA: Sull'opportunità di costruire in una zona meno abitata la fabbrica per la produzione di titanio, prevista dall'ILVA nella zona circostante la città di Terni (4-23123) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12954</p> <p>SCALIA: Sulla situazione in atto nei territori occupati da Israele in relazione al coprifuoco imposto da quello Stato (4-23881) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 12955</p> <p>SCALIA: Per la cessazione della campagna pubblicitaria in corso per pro-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

	PAG.		PAG.
muovere arruolamenti nell'esercito (4-24366) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12957	TADDEI: Per un intervento volto ad evitare la soppressione delle scuole elementari delle frazioni di Nodica e Avane nel comune di Vecchiano (Pisa) (4-24959) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12962
SCALIA: Sul comportamento del sovrintendente ai beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia relativamente al progetto di valorizzazione turistica della Baia di Sistiana (Trieste) (4-24894) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>)	12957	TADDEI: Per l'istituzione di una cattedra di lingua inglese presso la scuola media statale G. Leopardi di Vecchiano (Pisa) (4-24960) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12962
SCOVACRICCHI: Per il rispetto dell'orario di arrivo alla stazione Termini del treno 759 Udine-Napoli e per il ripristino di una corsa notturna sulla linea Udine-Roma (4-21739) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>)	12958	TAGLIABUE: Sull'accorpamento disposto dal provveditorato agli studi di Como del plesso della scuola elementare di Bulgorello con quello di Cadorago (4-23681) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12963
SERRENTINO: Sulla situazione finanziaria della Banca nazionale del lavoro (4-26651) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>)	12959	TAMINO: Sull'esposto presentato, presso la procura della Repubblica di Pesaro (Pesaro Urbino), in merito ad eventuali irregolarità fiscali emerse nella concessione di contributi pubblici in favore dell'Ente mostra mercato antiquariato di Penabilli e sulla sparatoria avvenuta durante lo svolgimento dell'edizione dell'anno scorso della mostra stessa (4-14474) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	12964
SINESIO: Per un intervento volto a mantenere il collegamento ferroviario diretto di Agrigento con Torino, Roma e Milano (4-22746) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>)	12960	TAMINO: Sulla eventuale distribuzione anche ai militari italiani impegnati nel Golfo di farmaci sperimentali (4-23929) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>)	12965
SOSPURI: Sui ritardi nella liquidazione degli indennizzi a favore degli agricoltori, in particolare della provincia di Teramo, danneggiati dalla grandinata del gennaio 1985 (4-24393) (risponde Gorla, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	12961	TAMINO: Sull'opportunità di una revisione del piano di razionalizzazione della rete scolastica elaborato dal provveditorato agli studi di Livorno (4-24954) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	12965
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sull'assunzione della signorina Isabella Goldman alla SEAT di Torino (4-25630) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>)	12961		

PAG.	PAG.
<p>TANCREDI: Sui motivi per i quali gli aliscafi della società Alilauro in servizio tra Sorrento e Napoli e Sorrento e Capri hanno cambiato il punto di attracco al porto di Sorrento (4-20184) (risponde Facchiano, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 12966</p> <p>TASSI: Sull'assenteismo della direttrice didattica nella scuola elementare di S. Giorgio Piacentino (Piacenza) e sui metodi dalla stessa impiegati per l'utilizzo dei fondi per l'incentivazione (4-23928) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12967</p> <p>TASSI: Per l'accertamento delle responsabilità conseguenti alla nomina a supplente di Maria Luisa Groppi presso la scuola media Mazzini di Castel San Giovanni (Piacenza) (4-24074) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12968</p> <p>TEALDI: Per il finanziamento delle opere di costruzione di una diga in Valle Maira (Cuneo), al fine di risolvere il problema dell'irrigazione dei terreni agricoli (4-01652) (risponde Cirino Pomicino, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>) 12969</p> <p>TEALDI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare i disagi provocati ai lavoratori delle piccole imprese escluse, in caso di crisi, dalla concessione dei benefici della cassa integrazione (4-22431) (risponde Cirino Pomicino, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>) 12971</p> <p>TEALDI: Per il mantenimento delle sedi di tribunale attualmente in atto, in relazione alla revisione in corso delle circoscrizioni giudiziarie,</p>	<p>con particolare riferimento alla provincia di Cuneo (4-24247) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12973</p> <p>TESSARI: Sulla mancata sospensione del provvedimento di custodia cautelare nei confronti di Roberto Vianello (4-22723) (risponde Martelli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 12973</p> <p>TESTA ANTONIO: Per un intervento volto a garantire il mantenimento dell'autonomia del liceo scientifico A. Einstein di Piove di Sacco (Padova) (4-23322) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12974</p> <p>TESTA ANTONIO: Sulla mancata realizzazione presso gli stabilimenti dell'Aeritalia di Napoli della linea di assemblaggio per la costruzione di aerei ATR-42 (4-25276) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 12975</p> <p>TESTA ENRICO: Per un intervento volto a bloccare le opere portuali progettate per l'isola di Stromboli (Messina), al fine di tutelare l'ambiente naturale (4-21625) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12976</p> <p>TORCHIO: Per la restituzione alla comunità di Sabbioneta (Mantova) del « Toson d'oro », simbolo della comunità stessa e del Duca Vespasiano Gonzaga (4-26584) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali</i>) 12977</p> <p>TRETAGLIA: Per una migliore utilizzazione di un convoglio ferroviario nel tratto Carnate-Bergamo (4-23590) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 12978</p>

PAG.	PAG.
<p>TREMAGLIA: Sulla ventilata soppressione della Brigata Orobica nell'ambito del piano di ristrutturazione dell'esercito (4-23631) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12979</p> <p>TREMAGLIA: Per un intervento volto ad evitare i ripetuti scarichi abusivi di rifiuti industriali nel territorio di Azzano San Paolo (Bergamo) (4-24935) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 12980</p> <p>VALENSISE: Sull'opportunità di aprire un secondo sportello del Banco di Napoli nel comune di Caulonia (Reggio Calabria) (4-22047) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 12980</p> <p>VALENSISE: Per l'adeguamento della circolare n. 621 del 25 gennaio 1991, emanata dalla direzione generale degli istituti di previdenza, alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittima la norma che obbliga ad allegare l'atto notarile di acquisto della prima casa alla domanda di anticipazione sulla liquidazione (4-25746) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 12981</p> <p>VITI: Per l'adozione di provvedimenti volti a fugare la confusione in ordine alle competenze, alle iniziative ed ad altri aspetti formali dei rap-</p>	<p>porti fra l'IPAS e l'IPC di Matera (4-24033) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12982</p> <p>VITI: Per un intervento volto a prevedere prove suppletive del concorso magistrale per la provincia di Potenza, stante l'impossibilità di una parte dei concorrenti di parteciparvi a causa delle pessime condizioni atmosferiche (4-24636) (risponde Misasi, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 12982</p> <p>VITI: Sull'opportunità di ripristinare a Potenza il distretto militare completo di tutti i suoi organi nonché di semplificare le procedure inerenti il servizio di leva (4-25475) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12983</p> <p>VIVIANI: Sui provvedimenti che si intende adottare per evitare che i militari continuino ad essere utilizzati per pulire i servizi igienici usati dai profughi albanesi (4-24774) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12984</p> <p>ZOPPI: Sul giudizio del Governo in relazione ai provvedimenti assunti a carico dell'ufficiale medico Alberto Rossi, a seguito delle sue segnalazioni circa le carenze igienico-sanitarie dell'ospedale militare di Livorno (4-19258) (risponde Rognoni, <i>Ministro della difesa</i>) 12984</p>

ALBERINI e DE CARLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giovane David La Rosa nato a Civitavecchia il 28 novembre 1971 ed ivi residente, iscritto al n. 201 della lista di leva di mare della classe 1971 della Capitaneria di porto di Civitavecchia, nel febbraio 1990 ha ottenuto il nulla osta militare per l'arruolamento ausiliario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per espletare il servizio di leva in qualità di A.V.V.A.;

nell'agosto del 1990 l'ufficio di leva della Capitaneria di porto comunicava all'interessato che essendo risultato eccedente alle esigenze del Corpo dei VV.FF., veniva restituito alla disponibilità della FF.AA. e pertanto veniva arruolato il 24 ottobre 1990 nel VI battaglione di La Spezia, e successivamente imbarcato il 19 novembre 1990 sulla nave Intrepido a Taranto;

il padre è deceduto nel novembre 1987 lasciando in precarie condizioni la famiglia composta oltre che dalla moglie e dal giovane in questione, da due ragazze ancora in minore età;

una volta arruolato gli è stata più volte differita dai superiori la possibilità di presentare formale domanda di esenzione dal servizio o quanto meno di avvicinamento alla città di residenza, e ciò in contrasto con quanto stabilito dalla nuova normativa secondo la quale il militare deve prestare il proprio servizio nella propria regione o in località non superiore ai 350 Km. dal luogo di residenza —:

se risultino al Governo i motivi che hanno dissuaso il giovane dal presentare

domanda di esenzione e in via subordinata di avvicinamento al luogo di residenza.

(4-23793)

RISPOSTA. — *Non risulta che il militare David La Rosa abbia avanzato istanza per l'esenzione dal servizio militare né presso la capitaneria di porto d'iscrizione né presso il centro di reclutamento. Soltanto in epoca successiva il giovane invocava il beneficio dell'avvicinamento e non appena completata la pratica con la documentazione necessaria, l'amministrazione ha provveduto a destinare il militare ad un ente della sede di Roma, località vicinore, tenendo conto della categoria assegnata, al luogo di residenza.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

ALESSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il progetto Tana Beles, in Etiopia, rappresenta, come ha riconosciuto la stampa di tutto il mondo, uno dei grandi successi della cooperazione italiana;

la direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri, nel suo ultimo comitato direzionale, ha deciso un nuovo stanziamento di circa 100 miliardi in quattro anni per il progetto Tana Beles;

l'EPRP, il movimento di opposizione etiopico, in passato resosi protagonista di ben 5 sequestri nella zona del progetto, contesta ora lo snaturamento del programma e chiede l'adeguamento del modello di sviluppo alle esigenze della popolazione locale —:

come mai il Ministero degli esteri abbia stabilito l'anno scorso di prendersi un anno di tempo per intervenire sul modello di sviluppo, non abbia dato corso all'impegno assunto e abbia manifestato quest'anno la stessa intenzione con un inutile spreco di risorse e con una colpevole presa di distanza dai cittadini etiopici insediati nel Tana Beles;

se sia concepibile che una missione di « esperti » del Ministero degli esteri, di ben 23 persone, recatasi per cinque giorni nella zona — anche in questo caso con un inammissibile spreco di risorse — possa concludersi in sostanza con un'unica decisione, contraria al rispetto dei più elementari diritti umani: quella di « spostare » in altre zone dell'Etiopia 20 degli 80 mila insediati nel Tana Beles;

se gli « esperti » della direzione generale della cooperazione non mirino, in realtà, a destabilizzare il progetto Tana Beles per dimostrare, davanti al fallimento di altre iniziative analoghe, l'impossibilità obiettiva e assoluta di ottenere successi nel campo della cooperazione quando si opera in aree difficili;

come mai le valutazioni di tali « esperti » siano sostanzialmente negative e contrastino con quelle del sottosegretario Agnelli, che ha visitato l'area del progetto riportandone un'ottima impressione, come ha ricordato anche nell'ultima riunione del comitato direzionale. (4-22158)

RISPOSTA. — Nel dicembre 1989, a quattro anni dall'avvio dell'intervento italiano nel Tana Beles — a fronte di finanziamenti dell'ordine di 400 miliardi di lire destinati dall'aiuto pubblico italiano in soccorso degli 80 mila etiopi reinsediati in tale zona — il progetto appariva in avanzato stato di realizzazione, ma non ancora autosostenibile. Pertanto il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo se da un lato ritenne opportuno non creare soluzioni di continuità alle attività in corso nell'area e approvò proposte di finanziamento del valore complessivo di circa 30 miliardi di lire, dall'altro, avvalendosi delle strutture di supporto già

disponibili, decise la costituzione di un apposito gruppo di lavoro incaricato di effettuare uno studio sulle prospettive di sviluppo che detto intervento poteva offrire.

Mentre le attività nel Beles proseguivano sulla base delle proposte di finanziamento approvate e dei conseguenti atti aggiuntivi da stipulare con la Salini costruttori SpA (impresa), con lo studio ingegner G. Pietrangeli (progettista e direttore dei lavori) e con l'ONG (organismo non governativo) CICS (che curava la componente di assistenza sanitaria) — lo studio, iniziato nel marzo 1990, è stato completato ed è risultato pienamente rispondente ai termini di riferimento richiesti. Nella prima settimana del settembre 1990 una delegazione della DGCS si recò ad Addis Abeba e poté discutere con quelle autorità sia il riassetto del complesso delle iniziative prioritarie della cooperazione italo-etioptica, suscettibili di essere finanziate nel triennio 1990-1992, sia, più in particolare, a seguito di un'approfondita discussione sugli esiti dello studio appena effettuato, le linee generali verso cui l'intervento nella valle del Beles doveva essere ricondotto.

Le due delegazioni, infatti, pur convenendo sul fatto che la fase di emergenza dell'intervento nel Beles era ormai conclusa, rispondendo ai suoi obiettivi umanitari (impedire che 80 mila persone si venissero a trovare in pericolo di vita), dovettero riconoscere che l'intervento non era ancora in condizioni di autosostenibilità ed incorreva in perdite finanziarie ed economiche. Era quindi indispensabile, per assicurare la sopravvivenza dell'iniziativa, che il Governo italiano non interrompesse la sua opera di assistenza.

Le due delegazioni convennero inoltre che il modello di gestione applicato (Unione delle cooperative di produzione) doveva essere rivisto e che, pertanto, adeguate strategie e più appropriati modelli di conduzione dovevano essere applicati per permettere il raggiungimento dell'autosostenibilità dell'iniziativa. Per consentire la riuscita del progetto — nonché una prospettiva di progressivo disimpegno finanziario da parte della cooperazione italiana nell'arco di tre/quattro anni — dovevano poter essere introdotti alcuni sostanziali cambiamenti, che avrebbero ricon-

dotto il progetto Beles in linea con la nuova politica economica lanciata dal governo etiopico (che aveva di recente riconosciuto il fallimento della politica economica pianificata centralmente, perseguita negli ultimi quindici anni, e decretato il ritorno a una economia mista orientata dal mercato).

I due principi di base concordati con la delegazione etiopica sono così riassumibili:

il nuovo progetto avrebbe dovuto individuare i modi più opportuni per ridurre l'eccessiva pressione demografica determinatasi nell'area (lo sbilanciamento tra il numero di persone trasferite nella zona e le risorse naturali sfruttabili costituiva uno dei principali fattori limitanti da affrontare e risolvere); qualsiasi soluzione individuata avrebbe dovuto essere preliminarmente confrontata con la popolazione, alla quale comunque avrebbe dovuto essere lasciata e garantita ogni libertà di scelta;

sarebbe stato introdotto un nuovo modello di priorità basato sulla conduzione privata dei terreni, al fine di garantire sia la partecipazione diretta della popolazione che la sostenibilità del progetto. In tale contesto, il progetto avrebbe dovuto promuovere la costituzione di piccole e medie aziende familiari e di medie aziende commerciali con tecnologia appropriata (intermedia) allo scopo di assicurare adeguati livelli di produzione (e quindi di reddito) commisurati all'alta densità di popolazione e di garantire un uso ottimale delle risorse infrastrutturali e tecnologiche già presenti nell'area.

Avendo preso tali decisioni a conclusione dell'analisi congiunta sugli esiti dello studio eseguito dalla DGCS, le due delegazioni convennero sulla necessità di avviare una fase preparatoria, della durata di 12 mesi (o meno, se possibile), per progettare con maggiore dettaglio la vera e propria fase di sviluppo (tre anni dal 1991 al 1994). Nel corso di tale attività preparatoria — che è stata svolta in contemporanea alla conclusione della campagna agricola 1990 ed all'avvio di quella 1991 secondo i termini contrattuali e l'impostazione capital-intensiva data finora all'intervento — sarebbero state prese alcune misure immediate:

abbandono, seppure in maniera graduale, del modello di gestione fondato sull'unione delle cooperative, dal momento che, per i principi sopra ricordati, un nuovo modello di gestione deve identificarsi ed applicarsi durante la fase preparatoria;

interruzione dei lavori infrastrutturali di carattere urbano e completamento di quelli a finalità rurale ancora in corso, applicando tecniche realizzative ad alta intensità di mano d'opera;

conduzione di un'indagine conoscitiva volta a verificare i bisogni e le motivazioni della popolazione, in modo da permettere l'avvio di una fase di sviluppo mirata su tali indicazioni di base; due differenti opzioni sarebbero state prospettate nel corso delle interviste: da un lato la distribuzione delle terre in proprietà alle unità familiari, dall'altro, per coloro che la preferissero, la possibilità di lasciare liberamente e volontariamente la zona.

Sempre durante la fase preparatoria, dovevano inoltre svolgersi le seguenti azioni ed attività:

introduzione di incentivi monetari per i differenti lavori, accompagnata da specifiche misure per garantire la remunerazione anche di quanti fossero rimasti esclusi dai lavori agricoli;

potenziamento delle attività di conservazione dei suoli e riorientamento di tutte le tecniche di esecuzione verso la massima utilizzazione della mano d'opera esistente nell'area (labour intensive);

formulazione di un progetto di sviluppo che avrebbe dovuto avere inizio non più tardi del settembre 1991, al completamento della fase preparatoria. Tale progetto avrebbe dovuto riorganizzare il comprensorio in base al nuovo modello di proprietà dei suoli; avrebbe dovuto essere il risultato dell'attività di formulazione congiunta delle strutture tecniche italo-etiopeiche e sarebbe stato quindi sottoposto all'approvazione delle rispettive istituzioni responsabili.

Per quanto riguarda le risorse impiegate dal punto di vista finanziario, sia nel corso del 1989/1990, sia nel 1990/1991, il livello

medio annuo degli stanziamenti è stato ridotto dagli 80 miliardi medi annui del periodo 1986/1989 ai 30 miliardi medi annui del periodo 1989/1991, limitando gli interventi alla sola conduzione delle rispettive campagne agricole, alla manutenzione delle infrastrutture già realizzate e al completamento funzionale delle infrastrutture ancora in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda gli interessi e le aspirazioni dei cittadini etiopici insediati nel Tana Beles appare evidente, dalle azioni intraprese, l'orientamento della direzione generale a tener conto di tali esigenze. Infatti essa ha rapidamente effettuato interviste dirette nei vari villaggi del Beles e, avendo constatato l'esistenza di un diffuso disagio ed estraneità delle popolazioni reinsediate rispetto all'intervento in corso ed al modello gestionale applicato, si è principalmente preoccupata di incentrare i negoziati con le autorità etiopiche sulla ricerca congiunta di un nuovo modello gestionale basato essenzialmente sulla scelta libera e volontaria delle popolazioni. Mette conto precisare che il gruppo di esperti che si è recato in Etiopia dal 19 al 29 aprile 1990 per effettuare le verifiche di terreno e i sopralluoghi tecnici nell'area del Beles era composto, oltre che da un capogruppo, da un economista, da un agronomo, da un ingegnere e da un nutrizionista; alla missione si è accompagnata una fase di studio che è durata oltre tre mesi, affidata al suddetto gruppo di lavoro integrato da un funzionario dell'Istituto nazionale per la nutrizione, da un sociologo rurale e da un economista.

La supervisione scientifica dello studio è stata assicurata da due accademici, ordinari rispettivamente di Agronomia e coltivazioni erbacee presso la facoltà di scienze agrarie di Perugia e di Economia e politica agraria nel dipartimento di economia agraria dell'università di Roma La Sapienza.

Gli esperti complessivamente coinvolti per assicurare la piena operatività del gruppo di lavoro sono stati dunque non più di dieci, di cui solo cinque hanno effettuato il sopralluogo nell'area dell'intervento. La composizione del gruppo, marcatamente interdisciplinare, è stata accuratamente studiata per tenere conto della diversità delle competenze

specifiche necessarie ad esaminare in tempi brevi le prospettive di sviluppo di un intervento di dimensioni rilevanti quanto a risorse impiegate e di grande complessità tecnica ed operativa.

Le risorse impiegate dalla DGCS per effettuare lo studio appaiono pertanto del tutto adeguate, così come di alto livello professionale è la composizione del gruppo di lavoro che ha coadiuvato la DGCS nel raggiungere le conclusioni operative che sono state poi proposte alle autorità etiopiche e da esse ufficialmente condivise. Scopo prioritario dello studio era quello di individuare quali fossero le reali prospettive di miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita della popolazione residente nonché di autonomia finanziaria e gestionale delle attività oggi sostenute da un più che consistente apporto esterno.

Nel testo finale dell'accordo-quadro sottoscritto a conclusione del comitato di verifica del settembre scorso ad Addis Abeba si è ottenuto che la volontarietà e la libertà di scelta delle popolazioni rispetto ai cambiamenti di indirizzo e di modello gestionale auspicati siano non soltanto garantiti, ma costituiscano l'elemento preponderante da considerare nel progettare le future azioni di cooperazione mirate all'autosostentamento.

Le soluzioni di massima individuate ed il loro accoglimento da parte etiopica dovrebbero di per se stesse fare stato dell'impegno profuso dalle strutture tecniche della DGCS. Nonostante i notevoli fattori limitanti già ricordati (sbilanciamento tra pressione demografica e risorse naturali, bassa qualità dei terreni, eccessivo apporto tecnologico, preponderante approccio operativo e gestionale ad alta intensità di capitale, estraneità delle popolazioni insediate rispetto alle scelte di fondo, ai processi produttivi, al quadro istituzionale e alla libertà di residenza, isolamento dell'area di intervento rispetto a tradizionale tessuto di distribuzione e commercializzazione, eccetera) le indicazioni progettuali ed operative scaturite dall'analisi condotta dalla DGCS sono state tutte mirate a ricercare la migliore soluzione verso l'autosostenibilità in una visione costruttiva.

Del resto, il complesso processo di trasformazione, indispensabile per poter annul-

lare in pochi anni le ingenti perdite finanziarie oggi subite dal progetto (valutate sull'ordine dei nove miliardi annui in valuta pregiata) ed offrire una prospettiva di progressivo sganciamento del progetto dall'apporto finanziario della cooperazione italiana nell'arco di quattro anni, richiederà, secondo quanto approvato dal comitato direzionale con delibera n. 147 dell'11 ottobre 1990, un ulteriore impegno finanziario dell'ordine di 92,7 miliardi di lire (dopo cinque anni di intervento di emergenza e 400 miliardi di lire impiegati finora). Un impegno di tali dimensioni testimonia la volontà di valorizzare gli investimenti precedentemente fatti e non certo quella di trasformare in un fallimento ciò che è invece suscettibile di un più razionale sviluppo, coerente con la realtà esistente oggi in Etiopia.

Come ha riconosciuto nella sua relazione anche il gruppo di lavoro che ha effettuato lo studio, la qualità e la quantità delle infrastrutture realizzate è certamente elevata e l'allora sottosegretario Agnelli riportò, durante la sua visita nell'area, un'ottima impressione di tutte le opere realizzate. Ed è innegabile che la stessa positiva impressione è stata avuta da tutti i visitatori, Commissioni parlamentari e giornalisti inclusi, che hanno potuto fare il giro dell'intero comprensorio di progetto.

L'importanza e l'incidenza delle opere infrastrutturali create negli ultimi cinque anni con i finanziamenti della cooperazione italiana sono innegabili. Tuttavia queste opere appaiono oggi sovradimensionate rispetto alle esigenze della popolazione, specie se messe in relazione con la realtà economica esistente in Etiopia e con la possibilità gestionale e di manutenzione (in parte dal punto di vista tecnico, ma soprattutto da quello finanziario) da parte della popolazione e delle Istituzioni locali.

La drammatica evoluzione della situazione politica interna in Etiopia ha consigliato, nel febbraio di quest'anno, l'evacuazione di tutto il nostro personale impegnato nel progetto, con conseguente interruzione di tutte le attività di riorientamento dell'intervento nel senso sopra descritto, in attesa dell'evoluzione della situazione generale e del ristabilimento di soddisfacenti condizioni di

sicurezza. In presenza del nuovo assetto politico in Etiopia, il Governo italiano ha comunque già in corso iniziative volte a salvaguardare i programmi sospesi. In modo da garantirne la pronta e immediata ripresa, d'intesa con le nuove autorità.

In tale quadro, appena possibile, sarà effettuata una attenta analisi dello stato delle realizzazioni già completate o in via di completamento al momento dell'evacuazione del personale dall'area, e sarà compiuta una accurata valutazione delle conseguenze economiche e sociali dell'interruzione dell'intervento. In questa prospettiva il Ministero degli affari esteri conferma comunque la decisione, già espressa a più riprese, di riorientare il progetto con l'obiettivo del raggiungimento dell'autosostenibilità gestionale e finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Borruso.

ANDREANI, ANDREIS e DONATI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nel maggio 1990 il Ministero per gli affari esteri, tramite il sottosegretario delegato senatore Susanna Agnelli, firmava l'accordo quadro di cooperazione Italia-Cile;

all'interno di questo accordo sono stati previsti anche « programmi straordinari riservati alle ONG (Organizzazioni non governative) »;

i programmi straordinari prevedono interventi nei settori della casa, della salute, dei servizi comunitari e delle attività di sviluppo socio-comunitarie;

il COCIS (Coordinamento delle organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale allo sviluppo) ha appreso da membri della delegazione cilena in visita ufficiale a Roma nei giorni 18 e 19 aprile che l'orientamento della direzione generale cooperazione e sviluppo sarebbe quello di affidare i progetti straordinari a due sole ONG, finora non operanti nel paese, e che uno di tali progetti consiste-

rebbe sostanzialmente in forniture di attrezzature e materiali sanitari da acquistare da ditte già individuate —:

1) quali criteri siano stati adottati per selezionare le ONG;

2) per quale motivo non si sia assolutamente presa in considerazione nessuna delle numerose ONG da tempo operanti in Cile (già nel periodo della dittatura), alcune delle quali specializzate nei settori in cui si svolge l'intervento straordinario e segnalate dalle autorità cilene come « esecutori » preferenziali degli interventi;

3) per quale motivo, se le informazioni sopra citate corrispondono al vero, si utilizzino ONG come intermediarie di forniture, anziché per azioni rientranti in quella specificità ONG da sempre ben nota alla cooperazione italiana (ed alle controparti cilene). (4-25800)

RISPOSTA. — *Il programma straordinario varato in favore del Cile prevede, sulla base di quanto concordato con la controparte, la realizzazione di interventi articolati in diverse componenti: edilizia sociale, servizi ed attività socio-sanitarie e monitoraggio ambientale.*

Per quanto riguarda la componente socio-sanitaria fu concordato con la controparte di affidare ad organismi non governativi (ONG) la realizzazione dei centri di salute e delle attività socio-comunitarie. Successivamente il governo cileno, e specificamente il ministero del piano e della cooperazione, ha comunicato ufficialmente al Governo italiano di ritenere le ONG AISPO e CICS le organizzazioni più idonee per la realizzazione del citato intervento, in ordine soprattutto all'esperienza da esse acquisita nel settore, sia sotto il profilo tecnico che rispetto al contenuto sociale dell'intervento medesimo.

Alla ONG CICS è stato affidato l'incarico di realizzare quattro centri sanitari periferici e lo svolgimento di attività di coinvolgimento comunitario e di formazione di operatori sanitari (per un importo di lire 5,72 miliardi), mentre alla ONG AISPO è stato affidato l'incarico di realizzare un poliambulatorio

specialistico (per un importo di lire 6,23 miliardi) e di svolgere attività di animazione comunitaria.

La parte del programma in favore del Cile affidato alle ONG corrisponde pienamente ai tradizionali settori di intervento di tali organizzazioni. La designazione, da parte cilena, delle ONG CICS e AISPO è stata accolta in considerazione dell'esperienza maturata in altri paesi dalle due organizzazioni nei settori specifici di intervento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Borruso.

ANDREIS, SCALIA e PROCACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'isola di Stromboli, arcipelago delle Eolie, è stata recentemente individuata dalla regione Sicilia quale destinataria di nuove opere pubbliche sulla cui effettiva utilità e compatibilità ambientale si sono già accentrate le critiche e le denunce delle associazioni ambientaliste, tra tutte il locale circolo « Tirreno » della Lega per l'Ambiente;

se sino ad ora, nonostante piccoli abusi edilizi e problemi mai risolti, quali la discarica di rifiuti e la privatizzazione abusiva degli accessi al mare, l'isola vulcanica ha preservato un sostanziale ambiente incontaminato riuscendo a tener lontana la grande speculazione edilizia ed il saccheggio in nome del turismo delle proprie risorse, i nuovi progetti così come previsti distruggerebbero in breve tempo questa armonia e patrimonio unico nel suo genere;

centodieci miliardi stanziati dalla regione siciliana per una serie di opere portuali nelle Eolie comprenderebbero, su Stromboli, l'ammodernamento ed il raddoppio dell'attuale approdo di Scari per consentire anche l'accostamento di idroplani, opera di impatto ambientale rilevante e niente affatto studiata e valutata, e la realizzazione di un nuovo pontile in località Ginostra;

in particolare quest'ultima opera, di proporzioni enormi (un pontile di 45 metri, con una piattaforma d'attracco di 13 metri per 20,50, il tutto ancorato al fondale con 34 pali del diametro di un metro), rappresenterebbe la completa snaturalizzazione di quella parte dell'isola, ad oggi limitato agglomerato urbano a dimensione umana servito attualmente da un piccolo porto, e comporterebbe, usando le parole degli ambientalisti, « la completa trasformazione del modo di vivere, l'arrivo di un turismo fracassone; la crescita del consumo d'acqua e della produzione di rifiuti, il degrado consumistico, l'incremento edilizio incontrollato: cioè la perdita irreversibile di quel patrimonio culturale che è attualmente Ginostra »;

infine, per completare il quadro politico ed amministrativo in cui gli interventi si collocano, viene denunciato come la stessa solerzia con cui si intende provvedere alla realizzazione delle opere portuali non sia stata mai dimostrata per la realizzazione di altre opere di ben maggiore valore ed utilità sociale quale un presidio medico stabile ed attrezzato che tuttora manca sull'isola —:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere, nel rispetto della competenza esclusiva della regione siciliana in materia di tutela delle bellezze naturali, per evitare che le sovradescritte opere arrechino irreparabile pregiudizio all'isola di Stromboli;

se i Ministri non reputino che esista un interesse nazionale alla tutela ambientale delle isole Eolie tale da richiedere quantomeno la concertazione tra lo Stato e la regione Sicilia in previsione della realizzazione di opere di elevato impatto ambientale e discutibile utilità. (4-21344)

RISPOSTA. — *Il servizio valutazione impatto ambientale, senza tuttavia riavere alcuna risposta, ha richiesto, il 4 gennaio 1991, notizie dettagliate alla regione Sicilia circa i progetti di approdo in questione. Si fa presente che le opere inerenti i porti di Ginostra e Scari, in quanto nuovi porti*

commerciali, sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, mentre la costruzione del molo d'alaggio non rientra fra le opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988.

Si precisa, infine, che le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e delle antichità e belle arti sul territorio della regione Sicilia, sono esercitate dalla regione. A tal riguardo, si comunica che la sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso pareri favorevoli all'approvazione dei succitati progetti, rispettivamente con nota n. 646 del 29 aprile 1989 e nota n. 2678 del 26 settembre 1990.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ANDREIS. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

in territorio di Asso, Canzo, Castel-marte, Rezzago, sono stati eseguiti e sono tuttora in atto opere di intervento sul fiume Lambro e sui suoi affluenti;

tali opere, in un generico contesto di regimazione idraulica e di protezione civile, comportano conseguenze devastanti sui corsi d'acqua interessati, non prevenendo infatti alcun tipo di valutazione di impatto ambientale;

le opere a cui si fa riferimento sono le seguenti:

1) comune di Asso-Canzo, dalla confluenza del torrente Foce-Vallategna alla briglia denominata « Spadini »: arginatura delle sponde, manipolazione e asporto di notevole quantità di inerti, abbassamento dell'alveo, lastrificazione parziale dello stesso, con intervento di mezzi pesanti e formazione di relative piste di passaggio all'interno del fiume, divagazione forzata del flusso delle acque, generale appiattimento dei fondali, banalizzazione e distruzione dei micro-habitats acquatici; forte impronta di canalizzazione ed artificializzazione del corso;

2) comune di Canzo, dalla briglia « Spadini » a discendere, allargamento

dell'alveo e sbancamento di sponda naturale completamente consolidata da precedenti arginature e da vegetazione riparia spontaneamente insediatasi; raddrizzamento d'asta;

3) comune di Castelmarte, nel tratto in prossimità del costruendo ponte « loc. Cà Bianca »: opere già ultimate, in conseguenza delle quali il letto del fiume, già precedentemente abbassato da precedenti escavazioni, presenta rive interamente cementificate, come pure cementificata appare la lastrificazione di una parte dell'alveo; queste opere si insediano al limite di una zona di risorgenza di notevole interesse naturalistico e di importanza vitale per la qualità delle acque;

4) comune di Castelmarte, nel tratto a ridosso della provinciale Arosocanzo: asportazione di inerti, con sbancamento di una sponda naturale ormai consolidata e allargamento artificioso dell'alveo da 10 a 30 metri circa; alveo piatto finale;

5) comune di Rezzago: interruzione del corso del torrente omonimo, affluente del Lambro, in un tratto di circa 800 metri, con l'esecuzione di manufatti trasversali al fiume;

le suddette opere, unitamente ad altre preesistenti, al tratto già canalizzato, alla progressiva cementificazione del piano d'Erba e delle zone a nord dello stesso, che ha già causato la scomparsa di numerosi affluenti e sorgenze, alle alterazioni già causate dal passaggio del collettore centrale del Consorzio Ecologico comportano un generale stravolgimento dell'assetto idrico del bacino dell'alto Lambro, nelle sue connessioni idro-geologiche, idro-biologiche, naturali e paesaggistiche, con contenuti di ampio degrado, in una zona ad alta valenza ambientale (Triangolo Lariano);

tali opere interrompono il naturale drenaggio ripario, specie nei tratti cementificati;

le opere di impermeabilizzazione (lastrificazione dell'alveo del fiume, cementi-

ficazione delle adiacenze o degli affluenti) comportano una riduzione dei tempi di corrivazione, abbreviando in pratica la durata delle piene e rendendo i periodi di secca del torrente molto più lunghi;

le opere di escavazione comportano dispersione del reticolo sotterraneo e abbassamento della riserva di falda (cosiddetto effetto drenante, che può comportare la perdita di una quantità rilevantissima di acqua potabile, per svuotamento o abbassamento della falda freatica;

nella zona già diverse acque sotterranee risultano inutilizzabili per inquinamenti irreversibili (cromo, cianuro) ed è quindi sconveniente rischiare altri scompensi;

le opere altererebbero anche l'interscambio fiume-falda, a causa della velocità di scorrimento che impedirebbe un corretto riempimento delle zone di falda e di sub-alveo;

l'accesso in alveo di mezzi pesanti potrebbe creare alterazioni nella funzionalità dei substrati;

le opere comporterebbero distruzione della flora acquatica e riparia, oltre che l'annientamento della biocenosi bentonica nella sua totalità (periphyton, benthos, micro e macro fauna);

anche la fauna acquatica vedrebbe gravemente compromessa la propria esistenza;

le opere considerate nel loro insieme stanno conducendo ad una completa canalizzazione del fiume Lambro, con tutti i risvolti negativi che ne conseguono, in un contesto di artificializzazione e impermeabilizzazione del suo bacino imbrifero assolutamente incompatibile con la natura e le esigenze dei luoghi, nonché per la vita stessa del fiume;

la soppressione delle zone golenali, unica ed insostituibile difesa naturale delle piene, determina anche la scomparsa di tutta la natura (flora e fauna) dipendente da questi ambienti;

l'aspetto di progressiva impermeabilizzazione è già accentuato dagli scolmatori fognari che riversano senza rispetto dei naturali tempi di corrivazione, tutta l'acqua ricevuta in modo subitaneo;

il trascinarsi di inerti senza anse di deposito e costretti entro alvei rigidi può comportare riempimento degli stessi e possibilità di esondazione, come già verificatosi per diversi corsi in Valtellina;

le sponde artificiali inagibili a piante, uomini, animali, si presentano più pericolose di quelli naturali;

l'attuazione di tecniche di bio-ingegneria, con consolidamento naturale delle rive, con rimboschimento delle stesse si prestano molto meglio alla situazione senza alcuno dei danni sopra esposti;

il naturale, inimitabile processo di trasformazione biologica che il fiume sviluppa, rilascia a conclusione della eliminazione della materia organica una eterogenea e vastissima popolazione acquatica di cui l'ittiofauna o l'avifauna può essere considerato lo stato finale;

l'alta valle del Lambro si presenta come strategica per la formazione qualitativa e quantitativa dei volumi d'acqua, la tutela e il ripristino dell'*habitat* storico del fiume e costituisce premessa insostituibile per un recupero qualitativo del Lambro e della sua biologia, indispensabile in un attuale e civile contesto di « utilizzo plurimo » delle acque sia in senso potabile che industriale, che naturalistico, o di studio, o ricreativo;

nel progetto di disinquinamento sono stati finora investiti 40 miliardi e proprio nel tratto considerato iniziano a manifestarsi evidenti segnali di recupero —:

se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative affinché venga realizzata un'applicazione rigida della legge Galasso, con divieto di qualunque opera in alveo o nelle zone di affluenza o sorgenza per tutto il tratto Menaresta (Civenna) fino alla confluenza nel lago di Pusiano (Erba);

se in particolare non intenda procedere alla sospensione cautelativa immediata delle opere in corso di esecuzione, con specifica di quanto segue:

1) ultimazione del tratto dalla confluenza del torrente Foce-Vallategna alla briglia denominata « Spadini », con interventi di rinaturalizzazione delle sponde;

2) soppressione del tratto dalla briglia « Spadini » a discendere;

3) rinaturalizzazione del tratto in prossimità del costruendo ponte « località Bianca »;

4) completa rimozione delle opere di pavimentazione del tratto a ridosso della provinciale Aroso-Canzo. (4-23664)

RISPOSTA. — Sono in corso di attuazione i lavori di protezione delle sponde con parziale inalveamento del fiume Lambro in località Canzo.

Le opere, che sono eseguite previo parere favorevole degli enti preposti all'applicazione della legge n. 431 del 1985 (legge Galasso), sono finalizzate a difendere l'abitato di Canzo dalle improvvise e rapide piene del fiume Lambro, in questo tratto a carattere torrentizio. I lavori prevedono la realizzazione di difese radenti con massi di terra e briglie anch'esse in materiale naturale del luogo e con opere di riordino ambientale, per una corretta rinaturalizzazione del tratto in questione.

I lavori realizzati, con identica tipologia, nelle località Asso e Cascina Bianca sono, da tempo, terminati.

Per quanto attiene alla denunciata manipolazione ed asportazione di materiale lapideo si osserva che non sono in corso concessioni di estrazione di materiale.

Movimenti di materia, in piccole quantità, sono necessari per il rimbottimento di sponde risanate da materiale di riporto spesso costituito da rifiuti solidi urbani, scaricati abusivamente, e per riordinare i servizi di condutture igienico-sanitarie e di fornitura del gas metano. L'intervento dei mezzi pesanti in alveo è necessario per l'approvvigionamento dei materiali d'opera e di cantiere.

Si comunica, poi, che nessuna lastrificazione è stata eseguita e le uniche opere trasversali (soglie di fondo) si sono rese necessarie per un corretto regime del deflusso di piena.

Si precisa, infine, che i micro-habitat acquatici presenti sono stati mantenuti non avendo i lavori mai interrotto il flusso delle acque che in periodo di magra si presentano putride, opalescenti ed inquinate da sostanze e processi diversi da quelli strettamente connessi alla esecuzione delle predette opere.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

ANDREIS e SCALIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

da ormai 18 anni si svolgono a Carrara corsi di formazione professionale per operatori di cava e scultori (dai 15 ai 30 allievi in media per anno) provenienti dai paesi in via di sviluppo;

tali corsi vengono organizzati per conto del Ministero degli affari esteri;

nella città di Carrara esistono le migliori condizioni per un buon svolgimento di detti corsi, visto che la città apuana rappresenta il più grande centro mondiale per l'escavazione, la trasformazione ed il commercio dei materiali lapidei e che vi si trovano anche l'unico Istituto Professionale per il Marmo esistente al mondo, oltre che un'Accademia di Belle Arti;

va tenuto in considerazione che i predetti corsi non hanno mai presentato alcun problema né logistico né organizzativo grazie anche alle notevoli capacità dei collaboratori e degli insegnanti che hanno maturato un'esperienza quasi ventennale e alla buona ricettività del comune —:

quali sono i motivi che hanno indotto il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri a trasferire tali corsi, a partire da quest'anno, a Pietrasanta. (4-25367)

RISPOSTA. — *L'ente cui in anni passati era stata affidata, tramite convenzione l'esecuzione del corso per operatori di Cava è il CECTI o centro per la cooperazione tecnica internazionale e non l'istituto professionale per il marmo di Carrara né l'accademia delle belle arti della stessa città.*

Non è stato più possibile continuare ad attribuire il corso in questione all'ente suddetto per i seguenti motivi:

di diritto: la natura giuridica dell'ente, associazione non avente fini di lucro priva del riconoscimento previsto dall'articolo 12 del codice civile, impedisce che venga stipulata una convenzione o contratto seguendo la procedura della trattativa privata per l'assegnazione dell'iniziativa. Il CECTI infatti non rientra nelle categorie di enti elencate dall'articolo 7 e 8 c del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 12 aprile 1988) della legge n. 49/87; né le caratteristiche del corso giustificano il ricorso alle deroghe previste dall'articolo 8 a), b) e d) dello stesso regolamento per adottare lo stesso tipo più snello di procedura.

Una tale preclusione non si verifica viceversa per il comune di Pietrasanta, ente pubblico territoriale, con il quale la strada della trattativa diretta può essere legittimamente percorsa.

In ogni caso, in conformità con l'azione di adeguamento delle attività della direzione generale alle previsioni della legge n. 49 del 1987, non sarebbe più stato possibile (ex articolo 6 del regolamento di esecuzione che richiama anche i principi generali dell'ordinamento relativi al divieto di subappalto) proseguire la collaborazione con il CECTI, essendo risultato che lo stesso non provvedeva direttamente alla realizzazione del corso commissionatogli, ma ne affidava l'esecuzione ad altri enti con i quali la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non ha mai stipulato alcuna convenzione;

di merito: al profilo tecnico del vecchio corso, rivolto alla realizzazione di manufatti creativi, si è ritenuto doversi sostituire un tipo di corso rigorosamente ancorato alle necessità della produzione edilizia e delle

opere civili in genere, più rispondente alle effettive esigenze dei paesi in via di sviluppo per il quale il comune di Pietrasanta ha offerto le migliori garanzie di realizzazione, avendo fornito prove di maturata esperienza nel settore.

La DGCS ha pertanto individuato l'ente esecutore nel comune di Pietrasanta il quale, attraverso il proprio consorzio artigiano di Marmi, può adeguatamente e autonomamente provvedere alla realizzazione del corso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Borruso.

ANDREIS, RONCHI e SALVOLDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Alenia, la società della Finmeccanica nata dalla fusione tra Aeritalia e Selenia, ha sottoscritto un accordo con la società francese Matra Defense che prevede la produzione di missili cosiddetti aria-aria;

la Matra è un'azienda che appartiene al gruppo privato ARJIL che è presente nel panorama economico francese nell'industria, con la Matra, nel settore dei mezzi di comunicazione, con il gruppo Hachette, e nel settore finanziario, con la Arjil Marchant Bank; tra le attività dell'azienda riveste una particolare importanza il ramo che riguarda i sistemi di difesa e spazio e che è diviso in quattro organismi principali:

Matra Defense (missili, armi intelligenti in genere, contromisure);

Matra Espace (satelliti e attività collegate);

MS21 (immagine e sistemi di elaborazione comando informazioni);

Matra Manhurin Defense (sistemi fanteria anticarro e altre armi convenzionali);

anche per quanto riguarda la Matra si sono diffuse in Francia notizie su possibili implicazioni di capitale iracheno;

il gruppo Hachette ha congelato una quota del proprio capitale, pari all'8,4 per cento, che appartiene alla società panamense Montana, la quale, secondo indagini effettuate dalla Kroll Associates, una delle più importanti agenzie investigative degli Stati Uniti, farebbe capo a società controllate dalla famiglia di Saddam Hussein;

la Finbreda (EFIM), in vista della costituzione di una società alla quale conferire le attività missilistiche di Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana e Sma, ha in corso contatti con la Matra Defense per produzioni comuni nel settore degli armamenti;

se le notizie sopra riportate fossero confermate si configurerebbe una coproduzione per sistemi d'arma in collaborazione col regime di Saddam Hussein e ciò rappresenterebbe una palese violazione della legge n. 185 del 9 luglio 1990, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento » oltre che una smentita di quanto più oltre affermato dal Governo in materia di rapporti col regime iracheno negli ultimi mesi —:

se il Governo sia in grado di smentire le informazioni sopra riportate;

se non intenda intervenire a congelare qualsiasi ipotesi di accordo di Alenia e Finbreda con la Matra Defense fino a che sia provata l'inesistenza di rapporti diretti o indiretti fra gli accordi in questione ed il regime di Bagdad;

quali iniziative intenda assumere per evitare che aziende del sistema delle partecipazioni statali siano coinvolte in palesi violazioni della legge n. 185 del 1990 quali quelle sopra delineate. (4-25386)

RISPOSTA. — *L'Alenia (IRI-FINMECCANICA) ha effettivamente sottoscritto un protocollo d'intesa (MoU) con la società francese Matra Defence nel campo della missilistica aria-aria, finalizzato per il momento alla conduzione di uno studio investigativo congiunto fra le due società per ricercare sinergie tecnologiche esistenti, al fine di*

offrire una risposta adeguata al requisito operativo del missile per l'intercettore EFA (destinato alle forze armate dei paesi europei). La Matra è l'unica società europea che ha in avanzata fase di sviluppo un programma missilistico che, per caratteristiche tecnologiche ed operative, può ritenersi idoneo e sinergico con i requisiti perseguiti in questo campo da Alenia.

Il programma missilistico che potrebbe scaturire da tale studio avrebbe una durata temporale di diversi anni prima di entrare nella fase di produzione e coinvolgerebbe comunque altre società europee con cui sia Alenia che Matra Defence già cooperano da tempo.

Allorquando si verificheranno le condizioni per un programma concreto, tutte le necessarie autorizzazioni governative saranno richieste e, comunque, gli accordi fra industrie europee si realizzeranno solo dopo il benessere dei rispettivi governi e delle loro indicazioni sulle società nazionali che dovranno partecipare allo sviluppo del programma in oggetto.

Per quanto riguarda la finanziaria Ernesto Breda (EFIM), già da lungo tempo le aziende da esse partecipate e operanti nel comparto dei mezzi e sistemi di difesa, ed in particolare la OTO MELARA, intrattengono rapporti di collaborazione con la società francese Matra Defence. Allo stato può quindi osservarsi che congelamento di una quota dal capitale del gruppo HACHETTE cui appartiene la Matra, per il sospetto della sua riferibilità alla famiglia di Saddam Hussein, costituisce di per sé una significativa misura cautelare.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali: Andreotti.

ARNABOLDI, RUSSO SPENA e CIPRIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nelle prime ore di venerdì 23 marzo 1990, con un forte dispiegamento di polizia e carabinieri, è stato eseguito lo sfratto del Germinal di Carrara;

il Germinal già sede fascista durante il ventennio, è diventato con la resistenza sede anarchica, simbolo per Carrara delle lotte delle classi subalterne;

lo sfratto è avvenuto a seguito di un lungo contenzioso con la società immobiliare « Caprice »,

nell'eseguire lo sfratto non si è tenuto alcun conto del riferimento storico e politico rappresentato dal Germinal —

se non ritenga che la storia e la peculiarità del Germinal debba essere salvaguardata e che quindi non si ritenga giusto intervenire affinché torni ad essere punto di riferimento culturale, sociale, e politico per Carrara e per tutta l'Italia.

(4-19005)

RISPOSTA. — Sia i dati di conoscenza acquisiti presso i competenti uffici giudiziari sia quelli forniti, per il tramite dell'amministrazione degli Interni, dal prefetto di Massa, consentono di precisare quanto segue.

La società Caprice Srl, con sede in Carrara, proprietaria dell'immobile, denominato condominio Palazzo Politeama e ubicato nella stessa città, sin dall'inizio del 1987 notificò ritualmente ai responsabili del circolo anarchico Germinal, un'azione di sfratto per finita locazione dai locali del suindicato immobile, adibiti a sede del circolo.

I locali in argomento, condotti in locazione dagli anarchici sin dall'immediato dopoguerra in forza di contratto verbale, stipulato con i proprietari, cui è subentrata la società Caprice, si compongono di sei vani, utilizzati dai gruppi anarchici riuniti — sezione di Carrara — aderenti alla federazione anarchica italiana, per lo svolgimento di attività politico-sociali, nonché per ospitare rappresentanti dei movimenti libertari provenienti da altre province, in occasione di congressi.

La società Caprice ottenne nel novembre del 1987 dal pretore di Carrara la convalida dell'intimato sfratto, avverso il quale i responsabili del circolo anarchico non proposero alcuna opposizione.

Il magistrato, pertanto, fissò al 20 maggio 1989 la data per l'esecuzione del provvedimento, che non venne portato a compimento a causa di un incidente di esecuzione sollevato dal legale degli anarchici, il quale eccepì vizi nella notifica dell'ordinanza.

Dopo breve sospensione cautelativa del provvedimento, il pretore rigettò il ricorso presentato dagli anarchici, differendo l'esecuzione al 28 giugno 1989 e, quindi, al 4 luglio successivo ove ebbe inizio la fase esecutiva dello sfratto.

Nell'occasione la forza pubblica, presente per eventuale assistenza all'ufficiale giudiziario procedente, ebbe modo di rilevare, all'interno della sede anarchica, un raggruppamento di circa 100 persone, con l'evidente intendimento di predisporre misure di difesa passiva, mentre nei pressi del portone d'ingresso, chiuso e con materiale vario posto nella parte interna, che ne rendeva problematica l'apertura, stazionavano circa 20 militanti anarchici con la palese intenzione di intralciare l'esecuzione.

Il prefetto pro-tempore, il questore ed il dirigente il commissariato di pubblica sicurezza di Carrara, fin dal primo configurarsi della vertenza, valutarono le possibili ripercussioni che un'eventuale azione di forza avrebbe comportato sulla situazione generale dell'ordine pubblico, svolsero ripetuti interventi nei confronti del sindaco di Carrara, il quale assicurò la propria disponibilità ad esaminare ed offrire ai militanti della F.A.I. diverse soluzioni alloggiative.

Analoghi interventi furono effettuati nei confronti delle parti interessate, inducendosi la società proprietaria dell'immobile ad avanzare, nella stessa mattinata del 4 luglio 1989, un'istanza di rinvio dell'esecuzione al 26 settembre, al fine di ricercare una soluzione mediata.

I responsabili del circolo anarchico concordarono, quindi, un incontro con il sindaco di Carrara per il 12 luglio, nel corso del quale il sindaco stesso rese nota agli esponenti anarchici la disponibilità della società proprietaria dell'immobile a cedere in locazione alcuni vani sottostanti ubicati nello stesso stabile, utilizzabili per la nuova sede del Germinal.

Su richiesta dei responsabili del circolo, il sindaco dispone altresì una ricerca finalizzata all'accertamento di eventuali privilegi del comune sullo stabile, denominato Palazzo Politeama, ma conclusasi con esito negativo.

In occasione di un successivo incontro con gli anarchici, svoltosi il 27 luglio, il sindaco, nel comunicare le risultanze negative della ricerca, ribadì la disponibilità della società Caprice a concedere in locazione i menzionati vani.

Gli anarchici, peraltro, rifiutarono tale alternativa, confermando l'intenzione di non lasciare la sede.

Nei giorni successivi il prefetto intraprese ulteriori pressanti contatti con il sindaco cui sollecitò ogni possibile mediazione tra le parti, al fine di addivenire ad una soluzione concordata della questione.

Il 16 settembre 1989 il predetto sindaco, ricevette una delegazione anarchica rinnovando senza esito la propria opera di persuasione, in quanto i militanti libertari dichiararono di non riconoscere nella società Caprice, legale proprietaria dell'immobile, un valido interlocutore e rifiutarono qualsiasi soluzione di compromesso con la medesima.

L'estremo tentativo, pur esperito dalla società proprietaria, al fine di consentire agli anarchici l'ulteriore uso dei locali del circolo, sempre che non fossero stati ostacolati gli immediati lavori di ristrutturazione dello stabile e che l'amministrazione comunale si impegnasse ad acquisire o locare i vani di detta sede, non sortì esito alcuno per la ferma opposizione dei libertari.

Il 23 settembre la giunta comunale di Carrara e i capigruppo consiliari diffusero un documento nel quale rappresentavano la loro preoccupazione per l'eventuale attuazione della procedura esecutiva ed auspicavano la possibilità di un differimento dello sfratto da parte degli organi statali competenti. La giunta stessa affidò al professore Ugo Natoli, della università degli studi di Pisa, una consulenza tecnico-giuridica per acquisire ogni utile elemento di valutazione sulla condizione giuridica dell'immobile.

Il 25 settembre 1989 il pretore rigettò il ricorso, nel frattempo prodotto dal legale degli anarchici per l'asserita mancanza di

una autorizzazione edilizia, ritenendo irrilevante, ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva, la mancanza dell'autorizzazione per una variante al piano di ristrutturazione dello stabile.

Il giorno 26 successivo, l'ufficiale giudiziario della pretura di Carrara, portatosi presso la sede del circolo per l'ulteriore compimento degli atti della procedura esecutiva nei confronti degli occupanti del *Geminal*, constatò, unitamente ai funzionari preposti al servizio di ordine pubblico, un deciso contrasto attivo da parte di elementi della FAI-GAR, al momento presenti in sede e convenuti anche da altre province. In dipendenza di ciò l'ufficiale giudiziario rimise gli atti al pretore, il quale, convocate le parti, si riservò di decidere.

Il 9 gennaio 1990 il professore Natoli redasse un articolato parere dal quale si desumerebbe la legittimità della procedura seguita per la concessione edilizia richiesta ed ottenuta dalla società *Caprice*, per la ristrutturazione dell'edificio.

In data 10 febbraio 1990 il pretore di Carrara, sciogliendo la riserva formulata il 26 settembre 1989, respinse le argomentazioni dei resistenti, rimettendo gli atti all'ufficiale giudiziario per la prosecuzione dell'esecuzione dello sfratto, che ha avuto luogo il mattino del 23 marzo 1990, per ministero dell'ufficiale giudiziario con l'assistenza delle forze dell'ordine, ma senza necessità di intervento delle stesse, attesa l'assenza di persone nel circolo *Geminal*.

Sono nella tarda mattinata, a sfratto già eseguito, si è registrato il tentativo di un gruppo di anarchici di forzare lo sbarramento della forza pubblica a presidio dell'edificio. L'intervento di agenti in abito civile ha permesso l'allontanamento dei manifestanti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

ARNABOLDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la C.M. n. 49 del 4 febbraio 1989 riconosce come « fondamentale il ruolo

della scuola nella promozione di attività relative alla sensibilizzazione ed all'educazione ambientale »;

il consiglio di classe della III A della scuola media statale di Cecina (Li), ha inserito il soggiorno a Pracatinat nel piano di lavoro annuale della classe concordato dal consiglio stesso in data 25 settembre 1990;

in data 19 novembre 1990 il consiglio della classe III A — con la presenza dei genitori e del preside — ha approvato all'unanimità il soggiorno in oggetto per il periodo 11-16 febbraio 1991, tenendo conto delle garanzie di serietà e professionalità offerte da un centro convenzionato con il Ministero della P.I. e frequentato annualmente da circa 250 classi;

il consiglio di classe ha predisposto il 14 dicembre 1990 il piano delle attività didattiche previste per gli alunni che non hanno aderito al soggiorno, trasmettendone copia, tramite il preside, al consiglio d'istituto;

il consiglio direttivo in data 19 novembre 1990, in assenza del preside, ha bocciato la proposta di soggiorno di cui sopra, con una serie di motivazioni pretestuose che, alla luce dei fatti successivi, sono state probabilmente escogitate al solo scopo di non consentire lo svolgimento di questo soggiorno;

il prof. Raia Giuseppe Roberto, coordinatore della classe, ha dichiarato in più occasioni, come ricordato dal preside nel corso della riunione del consiglio d'istituto del 18 gennaio 1991, di rinunciare all'indennità di missione spettantegli, pur di consentire la realizzazione di questa iniziativa;

il consiglio di istituto del 18 gennaio 1991, accettando su proposta della giunta esecutiva e su richiesta dei genitori di riesaminare la decisione adottata in data 19 dicembre 1990, si è concluso con una votazione che ha fatto registrare sei voti favorevoli, sei voti contrari e quattro astenuti;

a conclusione della riunione del consiglio di istituto del 18 gennaio 1991 il presidente si è prima astenuto e si è poi rifiutato di esprimere il suo voto, favorevole o contrario, nonostante un formale invito del preside in questo senso, impedendo così il regolare completamento della votazione, non consentendo altresì di rendere esecutiva la delibera del consiglio stesso e sottraendosi inoltre ad un preciso obbligo di legge;

nemmeno all'inizio della successiva riunione del consiglio d'istituto del 22 gennaio 1991 il presidente ha voluto esplicitare il suo voto, nonostante un preciso invito in questo senso fattogli pervenire per iscritto dai rappresentanti dei genitori della classe III A e trasmesso per conoscenza al Provveditore agli studi di Livorno;

nel corso della riunione del consiglio di istituto del 22 gennaio 1991, su proposta dell'applicata di segreteria Lucherini Paola, il consiglio ha deliberato di non approvare nessuna gita e di aggiornare le autorizzazioni per i viaggi di istruzione alla fine del mese di febbraio a causa della guerra in corso nel Golfo Persico;

di diritto il consiglio di istituto non ha quindi adottato nel corso delle riunioni del 18 gennaio 1991, 22 gennaio 1991 alcuna delibera in merito alla proposta di soggiorno in oggetto, poiché l'unica votazione di cui al precedente punto 8 non è stata completata con l'indispensabile voto del presidente, e che di fatto il congelamento di cui al punto II si configura come autentico divieto allo svolgimento del soggiorno della classe III A, frutto tra l'altro di una decisione che, ad avviso degli scriventi, avrebbe dovuto eventualmente essere adottata dal Ministro della Pubblica Istruzione e non certo da un organo collegiale d'istituto, autoinvestitosi di un diritto divieto assolutamente illegittimo; si ricorda a quest'ultimo proposito che i genitori ed il coordinatore della classe III A sono stati di volta in volta definiti « non addetti ai lavori » (cfr. verbale n. 21 del 18 gennaio 1991) ed « estranei » (cfr. verbale n. 22 del 22 gennaio 1991) —:

se non ritiene, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, di voler prendere al più presto quella decisione che il presidente del consiglio d'istituto non ha voluto adottare in ben due distinte occasioni, per rendere operante con il suo intervento il funzionamento dell'organo collegiale autorizzando, una volta verificato il puntuale rispetto delle norme previste dalla C.M. n. 133/90, il soggiorno della classe III A a Pracatinat, e ciò allo scopo di soddisfare dopo quattro mesi di lavoro la legittima richiesta da parte delle famiglie e di ripristinare quel clima di serenità di cui alunni e docenti hanno particolarmente bisogno. (4-24005)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che le iniziative di cui trattasi rientrano nelle specifiche attribuzioni dei singoli consigli di circolo e di istituto ai quali è devoluto, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, il potere di deliberare, su proposta della giunta esecutiva, in materia di programmazione ed organizzazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo... alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione.

Nel caso segnalato, dagli elementi di valutazione acquisiti, risulta che il consiglio di istituto della suddetta scuola non ha mai dato parere favorevole all'attuazione della gita in parola anche se la situazione di parità — tra voti favorevoli e contrari all'iniziativa — registratasi nella seconda convocazione di tale organo avrebbe potuto essere superata dal voto del presidente, ove questi avesse ritenuto di esprimerlo, in conformità di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 dianzi citato.

Occorre d'altra parte considerare che nel vigente ordinamento scolastico, non si riscontrano norme che obblighino al voto e che di conseguenza l'astensione del presidente, come di qualunque altro componente dell'organo collegiale, non è giuridicamente censurabile.

In relazione a quanto sopra si ritiene pertanto che la questione meriti di essere

opportunamente ridimensionata, tenuto anche conto che lo stesso consiglio di istituto, con deliberazione assunta il 22 gennaio 1991, ebbe poi a decidere di sospendere le attività connesse alle gite ed ai viaggi di istruzione e di rinviarne l'effettuazione ad altra data.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Al ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

a) per risolvere il problema dei custodi trimestrali dei Beni culturali à possibile attingere:

19 miliardi dal capitolo 8021 del bilancio del Ministero beni culturali;

dai fondi della legge 554 di cui il Ministero ha già fatto richiesta;

dai fondi (300 miliardi) della legge 160 che è stata rifinanziata fino al 1991 (articolo 7 del DL del 28 gennaio 1991, n. 29);

b) ci sono dunque i margini per un contratto annuale come prevedono l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 266/87 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 127/89 —:

se non ritiene, anche in vista di una crescita delle presenze turistiche nella prossima stagione (aprile-ottobre) per le quali lo stesso segretario generale della Confocommercio dottor Alfonsi ha informato di un incremento del 6 per cento rispetto all'anno scorso delle prenotazioni alberghiere, di dovere programmare per tempo la massima fruizione dei musei dando nel contempo una riaposta positiva alle aspettative occupazionali dei custodi trimestrali. (4-24298)

RISPOSTA. — *Per il corrente anno la competente direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale del Ministero ha avviato un progetto occupazio-*

nale finalizzato all'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico di musei, gallerie, complessi monumentali ed aree archeologiche, da realizzare mediante il reclutamento di 1939 unità di addetti ai servizi di vigilanza — IV qualifica funzionale — da utilizzare per un trimestre.

Il decreto di approvazione del progetto, che verrà finanziato mediante un provvedimento di assestamento del bilancio 1991, trovasi presso gli organi di controllo per la registrazione.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

BALZAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge 5 giugno 1990, n. 148 ha, di fatto, ridotto a mera residualità le utilizzazioni di cui all'articolo 14 C. VI della legge n. 270 del 1982, facendo venir meno i presupposti operativi per le attività dello psicopedagogo, nella scuola dell'obbligo, così come disciplinate fino ad ora;

in provincia di Bergamo ha fin qui operato un nutrito gruppo di operatori psicopedagogisti, con risultati meritori e lusinghieri e, comunque, tali da meritare la attenzione delle riviste specializzate a tiratura nazionale: Cs « Rivista dell'Istruzione » numero 3 e 5 1990;

tutto il lavoro prodotto nell'ambito di quel Provveditorato rischia d'esser vanificato a causa delle mutate situazioni giuridiche —:

se non ritenga di dover consentire per l'anno scolastico in corso, la continuità del servizio in tutti i circoli ove era operante, garantendo, nella graduale applicazione del nuovo ordinamento, la presenza degli psicopedagogisti a tempo pieno;

se non ritenga, altresì, di dover istituire, presso ogni circolo didattico un ruolo organico di operatore psicopedagogico, sottraendo questa figura professionale alla aleatoria condizione di precario e ad

una disciplina non in sintonia con l'esigenza d'una moderna scuola dell'obbligo.
(4-24640)

RISPOSTA. — La legge di riforma degli ordinamenti della scuola elementare (legge 5 giugno 1990 n. 148) per la sua vasta portata innovativa ha inciso in varia misura sul precedente assetto modificando sostanzialmente ed organizzando in modo diverso alcune attività previsto dal precedente ordinamento.

È il caso delle attività psicopedagogiche per le quali era prevista la possibilità di utilizzare ai sensi dell'articolo 14 - 6° comma della legge n. 270 del 1982 personale di ruolo in possesso di specifici requisiti ed in particolare insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive o insegnanti titolari di sede sostituibili con titolari di posti di dotazioni organiche aggiuntive (DOA).

In sede di prima applicazione della legge n. 148 del 1990 gli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive appartenendo alla principale categoria utilizzabile per la costituzione dei moduli sono risultati in alcuni casi indisponibili per la prosecuzione delle attività in parola.

Il problema è stato affrontato con circolare ministeriale n. 265 del 1990 che ha fornito alcune indicazioni attuabili ad anno scolastico inoltrato: con successiva circolare n. 55 del 5 marzo 1991 concernente la determinazione degli organici di diritto per l'anno 1991/92, sono state fornite ulteriori indicazioni sul problema stabilendo che tali esigenze trovino spazio, in attesa di una completa attuazione della riforma nell'ambito del contingente provinciale di posti complessivamente assegnato.

L'articolo 6 della già citata legge n. 148 ha infatti previsto interventi d'intesa con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, per la prevenzione e il recupero nonché l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà con la utilizzazione di insegnanti forniti di titoli specifici o di esperienza in campo psicopedagogico.

A tal fine la norma in questione stabilisce che il collegio dei docenti in sede di pro-

grammazione, proponga i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

BECCHI, CECCHETTO COCO e DE JULIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

la stampa dà notizia di un decreto del Ministro del bilancio che autorizza tra l'altro la Cassa depositi e prestiti a provvedere al finanziamento di opere irrigue nell'area dei Regi Lagni nei pressi di Napoli —:

se, con « opere irrigue nell'area dei Regi Lagni » ci si riferisca ad opere già incluse nel programma definito dal commissario di governo, presidente della giunta regionale, ai fini della realizzazione del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

se, in caso di risposta affermativa, le somme affluiranno ad una delle due gestioni fuori bilancio e l'ammistrazione che queste somme dovrà gestire, sarà rappresentata dal funzionario nominato dal CIPE il 30 marzo 1989, ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, della legge già citata;

se il Governo abbia preso visione delle proposte contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Oscar Luigi Scalfaro, che postulano una revisione sia della delibera CIPE del 30 marzo 1989, sia dei progetti di alcune opere infrastrutturali in corso di realizzazione, sia del sussistere di gestioni fuori bilancio i cui termini sono da tempo scaduti per i fondi destinati alla realizzazione delle suddette opere;

se, nel caso sempre di risposta affermativa al primo quesito, non ritenga opportuno ritirare il decreto in questione, per rivederne non solo la necessità e l'urgenza, ma anche la compatibilità con un dibattito sulla relazione della Commissione Scalfaro che le Camere ancora devono tenere e quindi con gli indirizzi che il Parlamento vorrà esprimere.
(4-24184)

RISPOSTA. — *L'interrogazione, prendendo le mosse dall'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, sembra riguardare un finanziamento FIO concesso nel 1983 (delibera CIPE 22 dicembre 1983) per la realizzazione del progetto opere irrigue in sinistra Regi Lagni per un importo di lire 37.240 milioni, e non gli interventi previsti nel titolo VIII della legge n. 219/81 la cui gestione è affidata al funzionario incaricato.*

I primi trasferimenti di fondi alla Cassa — la quale trasferisce alla regione sulla base di stati di avanzamento documentati — per tale finanziamento FIO, sono stati effettuati nel 1984 e nel 1985, ai sensi del punto 3 della citata delibera, per un importo complessivo di milioni 23.625. Il 21 febbraio 1989 il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio verificava che le opere risultavano ormai praticamente ultimate (percentuale di attuazione 97 per cento) per cui si è determinato l'obbligo di procedere ad ulteriori erogazioni. Non appena si sono rese disponibili risorse finanziarie per rientri di esuberi BEI relativi ad altri progetti cofinanziati dalla BEI stessa nell'ambito del FIO 1983, sono stati posti, a disposizione della Cassa, lire 2.000 milioni con decreto ministeriale in data 16 novembre 1990 e lire 3.622 milioni con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1990. Restano ancora lire 7.993 milioni da trasferire per completare il finanziamento come sopra concesso, che saranno posti a disposizione della Cassa depositi e prestiti quando ciò sarà reso possibile da nuovi rientri per esuberi da fondi BEI.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Cirino Pomicino.

BECCHI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che il 10 aprile 1991 si è verificato il tragico impatto tra la nave traghetto *Moby-Prince* dell'impresa armatoriale Navarma e la petroliera dell'Agip ancorata nella rada del porto di Livorno, con la perdita di molte vite umane, ivi comprese quelle della quasi totalità dei membri dell'equipaggio della nave traghetto suddetta —:

se abbia provveduto a costituire una commissione d'inchiesta per far luce sulle cause della tragedia o comunque intenda provvedervi;

come abbia definito o intenda definire la composizione edella menzionata commissione e se abbia accolto o intenda accogliere la richiesta formulata il 23 aprile 1991 (verbale n. 568) dal comune di Torre del Greco, città al cui compartimento marittimo appartenevano ben tredici dei membri dell'equipaggio della *Moby-Prince* periti nel disastro. (4-25813)

RISPOSTA. — *In esito a quanto richiesto nell'interrogazione in oggetto si comunica che con decreto ministeriale in data 24 maggio 1991, a seguito della conclusione dell'inchiesta sommaria da parte della Capitaneria di porto di Livorno, è stata nominata la commissione speciale di inchiesta ai sensi dell'articolo 580, ultimo comma, del codice della navigazione.*

La citata commissione speciale dovrà portare a termine l'inchiesta formale entro tre mesi dalla data di nomina.

In relazione alla richiesta avanzata dal comune di Torre del Greco occorre far presente che la partecipazione all'inchiesta in qualità di membri richiede, oltre alla inesistenza di interessi particolari, un'adeguata qualificazione tecnica.

Ove il predetto comune abbia interesse a seguire direttamente lo svolgimento dell'inchiesta, potrebbe avanzare richiesta in tal senso al presidente della commissione, ai sensi dell'articolo 581, 3 comma, del codice della navigazione, sempreché tale interesse non sia stato soddisfatto indirettamente attraverso la partecipazione nella commissione di due membri residenti in Torre del Greco.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

BEEBE TARANTELLI, GARGANI, PEDRAZZI CIPOLLA, FINOCCHIARO FIDELBO, MARTINI, GUIDETTI SERRA e RODOTÀ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, il detenuto Giuseppe Strangio è stato catturato dai carabinieri a

seguito del mancato rientro successivo al godimento di un permesso —:

quale fosse l'esatta posizione giuridica dello Strangio, già condannato per altri reati, al momento della concessione del permesso, durante il quale non era rientrato in carcere e successivamente aveva commesso ulteriori delitti;

se lo Strangio era stato assegnato al regime di sorveglianza particolare e, in caso contrario, sulla base di quali valutazioni;

se vi fu impugnazione del provvedimento con il quale era stato accordato il permesso da parte del pubblico ministero e, in caso affermativo, quale fu il risultato della eventuale impugnazione;

quanti condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione di stampo mafioso, grosso narcotraffico, sono attualmente detenuti nelle carceri;

quanti condannati hanno usufruito di permessi e delle misure alternative previste dalla normativa vigente dal gennaio 1987, divisi per anno e per regione;

quanti condannati sono evasi durante il permesso o la semilibertà e di quanti di tali condannati, invece, le relative istanze sono state rispettate;

quale sia il numero di istanze di permessi e di semilibertà accordate da ciascun tribunale di sorveglianza e quante di esse sono state rispettate da parte dei fruitori. (4-18240)

RISPOSTA. — *Il detenuto Strangio Giuseppe nato il 18 febbraio 1954 a San Luca, in data 7 novembre 1988 è uscito dalla casa di reclusione di Lecce per fruire di giorni 5 + 2 di permesso concessogli dal magistrato di sorveglianza di Lecce in considerazione del documentato gravissimo quadro clinico del padre del detenuto ed attese le prove di partecipazione all'opera rieducativa fornite dal condannato durante la detenzione iniziata il 1° giugno 1983.*

Il suddetto detenuto, all'atto dell'uscita, definitivo con fine pena 21 gennaio 2015, non faceva rientro in istituto e veniva dichiarato evaso ai sensi dell'articolo 385 del codice penale.

Lo Strangio non era stato sottoposto a sorveglianza particolare ed il permesso accordatogli non era stato impugnato dal pubblico ministero.

Si precisa, altresì, che la posizione giuridica del predetto Strangio era la seguente:

1) — Sentenza 10 maggio 1985 tribunale Locri, anni 8 reclusione — libertà vigilata anni uno, per il reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale.

— La Corte appello Reggio Calabria con sentenza del 24 aprile 1986 riduceva la pena ad anni 5 reclusione — conferma nel resto.

— La procura generale della Repubblica di Catanzaro con fono n. 84/87 del 29 gennaio 1988 disponeva l'escarcerazione avendo la Corte appello di Catanzaro giudicando in sede di rinvio, con sentenza 28 gennaio 1988 assolto esso Strangio per effetto estensivo per insufficienza di prove.

— pena espiata dal 1 giugno 1983 al 29 gennaio 1988.

2) — Sentenza 18 luglio 1986 tribunale Napoli assoluzione per insufficienza di prove dal reato di sequestro di persona ed altro (ordine di cattura n. 82/84 O.C. e n. 3023/83 RG emesso il 9 giugno 1984 dalla procura della Repubblica di Napoli e notificato il 12 giugno 1984).

— Sentenza 6 giugno 1987 Corte appello Napoli in riforma alla sentenza 18 luglio 1986 condanna ad anni 27 di reclusione.

— La suprema Corte cassazione con sentenza 8 marzo 1988 rigettava il ricorso proposto avverso la sentenza 6 giugno 1987 Corte appello Napoli.

Decorrenza pena — 29 gennaio 1988 — fine pena: 29 gennaio 2015 — Def.vo

3) — Addì 20 febbraio 1985 notificato mandato di cattura n. 1958/82 giudice istruttore e n. 4/85 RMC emesso il 19 febbraio 1985 dall'ufficio istruzione tribunale Locri, per concorso in sequestro di persona.

— La procura della Repubblica di Locri con fono n. 2388/81 RGPM ne ordinava la scarcerazione per libertà provvisoria.

Gli allegati prospetti riepilogano i dati di cui ai quesiti dell'ultima parte dell'interrogazione.

**Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.**

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

DISTRETTI	Numero condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione associazione di stampo mafioso. Grosso marcotráfico	Numero condannati che hanno usufruito di:		Numero condannati evasi durante il permesso o la semilibertà
		Permessi	Misure alternative	
ANCONA				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	173	210	2
1988		204	250	3
1989		154	290	7
1990 (5-4)		35	69	—
BARI				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	796	257	8
1988		1152	269	3
1989		1157	277	18
1990 (30-3)		155	38	11
BOLOGNA				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	1287	202	25
1988		2413	267	44
1989		2586	358	53
1990 (31-3)		608	59	2
BRESCIA				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	403	223	1
1988		512	184	1
1989		556	204	3
1990 (30-9)		463	75	5
CAGLIARI				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	1678	781	7
1988		2253	948	23
1989		2308	1019	13
CALTANISSETTA				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	1086	61	2
1988		1329	90	10
1989		1111	63	15
1990				
CAMPOBASSO				
<i>Anno</i>				
1987		8	13	—
1988		14	10	1
1989		13	12	1
1990 (20-4)		5	5	—

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

DISTRETTI	Numero condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione associazione di stampo mafioso. Grosso marcotraffico	Numero condannati che hanno usufruito di:		Numero condannati evasi durante il permesso o la semilibertà
		Permessi	Misure alternative	
CATANIA				
<i>Anno</i>				
1987	25	764	524	6
1988		715	660	3
1989		1144	755	6
1990 (16-3)		148	192	1
CATANZARO				
<i>Anno</i>				
1987	16	539	885	7
1988		614	799	8
1989		624	1174	6
1990		71	206	3
FIRENZE				
<i>Anno</i>				
1987	125	555	852	11
1988		671	881	14
1989		702	997	24
1990 (28-2)		357	138	3
GENOVA				
<i>Anno</i>				
1987	18	125	875	14
1988		187	829	9
1989		298	933	10
1990 (28-2)		103	129	4
L'AQUILA				
<i>Anno</i>				
1987	—	666	143	6
1988		836	170	6
1989		642	149	9
1990 (13-2)		100	19	2
LECCE				
<i>Anno</i>				
1987	41	513	250	—
1988		599	355	48
1989		567	335	—
1990 (19-3)		56	66	—
MESSINA				
<i>Anno</i>				
1987	2	187	42	2
1988		275	39	7
1989		289	65	6
1990 (31-3)		101	13	—

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

DISTRETTI	Numero condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione associazione di stampo mafioso. Grosso marcotraffico	Numero condannati che hanno usufruito di:		Numero condannati evasi durante il permesso o la semilibertà
		Permessi	Misure alternative	
MILANO				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	358	1208	20
1988		527	2122	37
1989		1970	2417	42
1990		—	—	—
NAPOLI				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.		2075	
1988			2544	
1989		5421	3092	N.R.
1990			—	
PALERMO				
<i>Anno</i>				
1987	29	1433	—	4
1988		1787	—	11
1989		2174	—	11
1990 (18-5)		823	—	8
PERUGIA				
<i>Anno</i>				
1987			—	—
1988	54		—	4
1989		1298	—	8
1990			—	—
POTENZA				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	247	93	2
1988		278	115	1
1989		337	129	3
1990 (20-3)		60	14	—
REGGIO CALABRIA				
<i>Anno</i>				
1987	5	207	81	—
1988		182	110	1
1989		164	116	3
1990		5	16	—
ROMA				
<i>Anno</i>				
1987		—	—	—
1988		—	—	—
1989		2018	1250	34
1990 (30-6)		782	—	—

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1991

DISTRETTI	Numero condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione associazione di stampo mafioso. Grosso marcotráfico	Numero condannati che hanno usufruito di:		Numero condannati evasi durante il permesso o la semilibertà
		Permessi	Misure alternative	
SALERNO				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	167	313	—
1988		211	450	4
1989		245	620	—
1990 (17-3)		33	129	—
TORINO				
<i>Anno</i>				
1987	N.R.	2517	233	23
1988		3528	257	32
1989		4229	269	28
1990 (28-2)		348	35	5
TRENTO				
<i>Anno</i>				
1987	NEG.	149	324	1
1988		238	336	7
1989		327	453	9
1990 (31-3)		65	101	2
TRIESTE				
<i>Anno</i>				
1987	11	61	42	2
1988		75	55	—
1989		152	81	5
1990 (31-3)		—	—	—
VENEZIA				
<i>Anno</i>				
1987	46	1026	175	13
1988		1500	186	16
1989		1441	220	24
1990 (31-3)		167	23	12
<i>Totale</i>		71457	38393	864

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alle due di notte di sabato 2 ottobre 1990 i carabinieri di Rimini hanno arrestato, dopo un inseguimento in cui sono stati anche sparati colpi di pistola in aria, i fratelli Pelosi;

i due poco prima erano stati sorpresi da Gaetano Di Lauro davanti al proprio appartamento di via Regina Margherita 111;

i fratelli prima di fuggire ed essere arrestati, avevano ferito alla testa (di qui l'accusa di lesioni) un amico del Di Lauro;

i militari hanno sequestrato una bottiglia piena di nafta collegata a dei fili elettrici, mentre altro liquido infiammabile era stato sparso sul pavimento;

secondo i carabinieri, quel palazzo è stato ad un passo dall'esplosione; da qui l'accusa di tentata strage a carico dei due Pelosi;

nella successiva perquisizione a casa dei fratelli napoletani è stata poi trovata merce che era stata rubata una settimana prima sempre a casa del Di Lauro;

non solo, nel capannone di Pasquale Pelosi pieno di musicassette (forse contraffatte) è stato poi rintracciato anche il cane rapito alcuni giorni prima a Consilia Riccardi (convivente del Di Lauro) nella casa di Marebello;

ad avviso dei carabinieri tra la Riccardi (ed il Di Lauro) ed i Pelosi c'era della ruggine anche per delle cambiali che il Di Lauro non aveva onorato;

è peraltro emerso che entrambi i fratelli Pelosi erano stati feriti venerdì sera 19 ottobre, con un coltello, al volto ed all'addome;

ci sarebbero almeno cinque testimoni pronti a dichiarare che quelle lesioni sono state inferte dalle stilette di Consilia Riccardi all'interno del pub « Pink Panther » di Miramare;

la donna avrebbe voluto vendicare gli schiaffi allungati da Pasquale Pelosi a suo figlio che l'accusava pubblicamente di aver rapito il cane;

« così, con quelle bottiglie di nafta ho deciso di far passare un grosso spavento alla donna ed ai suoi familiari » ha dichiarato Pasquale Pelosi al giudice dottor Andreucci;

al termine dell'interrogatorio il pubblico ministero dottor Paolo Gengarelli ha chiesto la convalida dell'arresto ma il giudice istruttore dottor Andreucci è stato di parere opposto ed ha quindi ordinato la scarcerazione di Pasquale Pelosi;

è così accaduto che Pasquale Pelosi, maggiorenne e con vari precedenti, è già libero mentre il fratello minore di età ed incensurato è rimasto dentro, dal momento che la dottoressa Ada Luzza del tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna ha convalidato l'arresto del fratello quindi-cenne affidandolo ad una comunità di Pesaro —:

quale sia il parere del Governo su una siffatta disparità di vedute tra giudici diversi in riferimento al medesimo episodio, disparità che può lasciare sconcertata e disorientata l'opinione pubblica e minare la residua fiducia dei cittadini nella giustizia, in quanto appare davvero paradossale che un minore incensurato debba restare in galera mentre un maggiorenne pregiudicato debba venire rimesso in libertà. In sostanza, o non vi erano elementi probatori sufficienti, ed allora entrambi i fratelli Pelosi dovevano venire scarcerati, oppure tali elementi in realtà sussistevano e quindi entrambi dovevano restare in galera. (4-22284)

RISPOSTA. — *La procura della Repubblica di Rimini ha comunicato che effettivamente nella notte non del 2 bensì del 20 ottobre 1990, su segnalazione di tale Di Lauro Gaetano, i carabinieri accorrevano nei pressi del condominio dove il segnalante abitava ed ivi sorprendeivano ed arrestavano i fratelli Pelosi Pasquale e Pelosi Giampietro, i quali poco prima avevano cosperso di liquido*

infiammabile il pianerottolo antistante l'abitazione di tale Riccardi Consilia e si stavano accingendo a dar fuoco ed a provocare uno scoppio, come era desumibile dalla presenza di una tanica in plastica e di una bottiglia, sempre contenenti quel liquido, nonché di cavi elettrici con le estremità scoperte.

È rimasto accertato altresì, secondo la denuncia, che, fuggendo dopo essere stati sorpresi, i fratelli Pelosi colpivano con una bottiglia Consolati Gedeone provocandogli lesioni; che in una successiva perquisizione in locali appartenenti agli stessi Pelosi venivano ritrovati della merce e un cane sottratti alla Riccardi; che esistevano profondi contrasti tra i fratelli Pelosi e la famiglia di fatto Di Lauro - Riccardi, a causa di un prestito non restituito, contrasti che già avevano provocato in precedenza episodi di violenza.

Sulla base di tali notizie di reato e dell'arresto operato in flagranza, il sostituto procuratore di turno richiedeva tempestivamente la convalida dell'arresto per quanto atteneva all'indagato maggiorenne, sostenendo con vigore la richiesta stessa, nonché quella di applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, facendo leva su tutti i dati in suo possesso, fra cui la precisa segnalazione dei carabinieri, secondo cui sul pavimento e nei contenitori c'era del liquido infiammabile.

Tuttavia, in seguito all'affermazione dell'indagato secondo cui quel liquido altro non era che nafta, nonché alla mancanza di indagini peritali sul medesimo, il giudice di indagine preliminare (GIP) riteneva non provato il carattere infiammabile del liquido, osservando correttamente che la nafta non è tale senza particolari accorgimenti che nella specie non esistevano, e per questo escludeva la configurabilità del delitto sia di strage che di incendio che erano stati ipotizzati, rilevava la natura non grave delle lesioni ed in definitiva respingeva la richiesta di convalida dell'arresto di Pelosi Pasquale.

Contrariamente a questa decisione, invece, il GIP del tribunale dei minorenni di Bologna convalidava l'arresto del fratello Pelosi Giampietro.

La procura della Repubblica di Rimini, infine, ha sottolineato che la decisione del GIP di Rimini non è stata impugnata sia per

i limiti oggettivi del ricorso proponibile, sia perché solo in data 1° dicembre 1990 detto ufficio è venuto in possesso della relazione tecnica di un esperto che ha confermato il carattere estremamente infiammabile del liquido versato dagli indagati, circostanza questa che, se conosciuta per tempo, avrebbe certamente impedito il rigetto della convalida.

Ciò detto, va aggiunto che non si ritiene che sussistano in relazione ai fatti le condizioni per iniziative di competenza di questo ministero, trattandosi di provvedimenti di giurisdizione penale nei quali non si apprezzano palesi violazioni di norme o deviazioni dai fini di giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

BERSELLI e COLUCCI GAETANO. —
Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Antonietta Chiariello — Segretario capo di ruolo — titolare dell'Ufficio di segreteria del comune di Serramezzana (SA) con nota in data 19 ottobre 1990 protocollo n. 922 chiedeva all'Ufficiale sanitario dottor Giuseppe Aniello Della Greca un sopralluogo sulla situazione igienico-sanitaria degli uffici e servizi della sede municipale;

con nota del 19 ottobre 1990 protocollo 3/90 pervenuta in data 20 ottobre 1990 protocollo 923 il suddetto Ufficiale sanitario trasmetteva una relazione al riguardo;

in data 22 ottobre 1990 protocollo 934, l'assessore delegato geometra Augusto Materazzi incaricava il signor Giuliano Scaffeo, netturbino di ruolo, dei servizi di pulizia con specifico ordine di servizio;

in data 25 ottobre 1990 protocollo n. 949, i dipendenti comunali che operano negli uffici municipali facevano pervenire una nota di lamentele e denuncia dei gravissimi inconvenienti igienico-sanitari degli uffici e servizi;

con nota in data 26 ottobre 1990 protocollo n. 952, il signor Scaffeo Giuliano comunicava la sua indisponibilità ad effettuare i lavori di cui all'ordine di servizio sopra richiamato e di cui alla nota 22 ottobre 1990 protocollo n. 934;

alla data odierna nulla è stato fatto per l'eliminazione dei gravissimi inconvenienti segnalati;

il netturbino incaricato non è in grado di assolvere gli ulteriori compiti nell'arco delle 36 ore settimanali con la necessaria regolarità e cura;

con raccomandata espresso 26 ottobre 1990 protocollo n. 953 inviata al prefetto di Salerno, al procuratore della Repubblica di Vallo Lucania, al sindaco di Serramezzana, all'ufficiale sanitario di Serramezzana ed al Ministro dell'interno la dottoressa Antonietta Chiariello chiedeva loro « di intervenire fattivamente e con urgenza nell'ambito delle rispettive competenze » dichiarando comunque di ritenersi sollevata da ogni qualsiasi responsabilità amministrativa e penale relativamente al proprio servizio e a quello dei dipendenti operanti nella sede municipale in quanto perdurando tale stato di cose non sarà più in grado di garantire il funzionamento degli uffici »;

con lettera 10 novembre 1990 protocollo n. 1019 inviata al sindaco del comune di Serramezzana la dottoressa Antonietta Chiariello ricordava che l'ufficiale sanitario con nota 6 novembre 1990 aveva invitato ancora una volta il suddetto sindaco « a disporre l'immediata pulizia dei locali della sede municipale e annesso WC » e « constatato che alla data odierna nessun provvedimento concreto e formale risulta adottato diffida la S.V. a provvedere e comunicare per iscritto allo scrivente entro giorni cinque quali misure andrà a prendere in merito alla pulizia immediata e continua »;

con la medesima lettera 10 novembre 1990 si ricordava al sindaco che gli uffici erano addirittura « sprovvisti di riscaldamento » —:

se e presso quale ufficio giudiziario sia pendente un procedimento penale nei

confronti del sindaco del comune di Serramezzana o di altri con lui e/o per lui per il reato di omissione di atti di ufficio o per altri diversi reati in riferimento ai fatti di cui sopra. (4-23224)

RISPOSTA. — *Effettivamente la dottoressa Antonietta Chiariello, segretario capo di ruolo del comune di Serramezzana, ha denunciato con raccomandata del 26 ottobre 1990 diretta al sindaco, alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania all'ufficiale sanitario e ad altri uffici, una grave situazione igienicosanitaria degli uffici e servizi della sede municipale, nonché degli edifici scolastici e, inoltre, delle carenze nella rimozione dei rifiuti solidi urbani, come risultava anche da una nota del dottor Della Greca Giuseppe, responsabile del servizio ecologia, igiene e profilassi del predetto comune.*

Tale situazione aveva determinato, secondo la dottoressa Chiariello, un intervento dell'assessore Materazzi, che aveva disposto con ordine di servizio n. 934 protocollo del 22 ottobre 1994, diretto al signor Scaffeo Giuliano, operatore ecologico, la pulizia della casa comunale, delle scuole elementari e dei cimiteri. Senonché lo Scaffeo, con comunicazione scritta del 26 ottobre 1990, diretta all'assessore delegato, aveva fatto presente di non poter eseguire il citato ordine di servizio, trattandosi di compiti di pertinenza della 1^a qualifica funzionale, mentre egli apparteneva alla 3^a qualifica, senza considerare che la indisponibilità del furgone per riparazioni non consentiva la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel capoluogo e nelle frazioni. Per i fatti sopra descritti è stato iscritto a registro notizie di reato di presidi multinazionali di prevenzione (PMP) un fascicolo al n. 477/91 al fine di accertare eventuali responsabilità di natura penale. Al riguardo le indagini preliminari sono in corso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'avvenuta trasformazione in data 1^o settembre 1989 del liceo classico statale B.

Rambaldi di Imola (BO) in sezione annessa al liceo scientifico Valeriani ha di fatto soppresso questo storico istituto;

tale provvedimento è stato attuato prima ancora che fosse stato emesso il previsto decreto del Ministro;

l'annessione, dopo un anno di esperienza, si è rivelata difficile ed ha complicato le cose;

il consiglio comunale di Imola ha approvato all'unanimità nella seduta del 29 novembre 1990 la mozione che qui di seguito integralmente si trascrive:

« IL CONSIGLIO COMUNALE DI IMOLA

analizzata e valutata, nella seduta consiliare del 29 novembre 1990, l'attuale situazione del Liceo Classico «Rambaldi» di Imola, che dal 1° settembre 1989 è stato oggetto di fusione con il Liceo Scientifico «Valeriani» di Imola;

tenuto conto delle oggettive difficoltà che il Liceo Classico «Rambaldi» vive nella fusione con il Liceo Scientifico «Valeriani» di Imola, nonostante l'impegno degli operatori scolastici, degli alunni, delle loro famiglie e degli organi collegiali di gestione sociale della scuola;

considerata la difficoltà di dover convivere in modo integrato in due tipi di scuole con caratteristiche non omogenee;

preso atto della istanza, presentata il 20 luglio 1990 dai genitori rappresentanti nei consigli di Classe del Liceo Classico «Rambaldi» al Ministero della Pubblica Istruzione affinché si proceda ad una revisione della fusione, istanza successivamente rafforzata dalle firme dei genitori riuniti in assemblea il 25 settembre 1990;

visto che l'attuale situazione del Liceo Classico «Rambaldi» sembra irrimediabilmente condurre verso l'estinzione di questo Istituto nel volgere di pochi anni, qualora non si apportino immediatamente delle innovazioni, per un rilancio dell'Istituto medesimo, in attesa della riforma;

tenuto conto dell'attuale indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha praticamente sospeso in tutto il territorio nazionale la fusione dei Licei Classici, anche se sottodimensionati rispetto ai minimi di legge, in quanto questa politica porterebbe presumibilmente alla parziale eliminazione di questa tipologia di Istituti;

vista l'OM 40 del 26 febbraio 1990, ribadita dalla OM 271 del 18 ottobre 1990, che emana disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica per il quinquennio 1990/1995 ed in particolare l'articolo 4;

considerato che in base al precedente dettato normativo l'Istituto potrebbe procedere per l'anno scolastico 1991/1992 e per gli anni successivi alla richiesta della sperimentazione di nuovi ordinamenti attraverso l'utilizzazione dei «progetti assistiti», (eventualmente nelle discipline dell'economia, del diritto, dell'arte) per potersi così adeguare al dettato normativo per la eventuale concessione dell'autonomia;

si impegna

1) a proporre alle competenti istituzioni (Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi, Consiglio Scolastico Provinciale, Consiglio Scolastico Distrettuale), di concedere al Liceo Classico «Rambaldi» di Imola lo *status* giuridico di «Istituto aggregato» ai sensi del comma 2/bis dell'articolo 22 della Legge 417 del 27 dicembre 1989 che prevede una forma di «parziale autonomia», come possibile tappa verso una «piena e totale autonomia» di Istituto, anche secondo le indicazioni della istanza sopra citata dei genitori, respingendo nel contempo qualsiasi altra ipotesi di fusione con Istituti dello stesso tipo presenti a Bologna, risultando questa ultima soluzione certamente migliorativa dell'esistente;

2) a chiedere alle competenti istituzioni, alle forze politiche, sindacali, sociali

e culturali, di valutare lo stato di applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 2 della Legge 426/1988 e dell'articolo 22 della Legge 417/1989; nel caso esistessero situazioni analoghe a quella imolese e nell'ambito di una ristrutturazione della rete scolastica collegata a chiari e precisi provvedimenti di riforma della scuola media secondaria superiore, si chiede al Parlamento una revisione dell'attuale normativa secondo le indicazioni sopra espresse;

3) a chiedere al Governo e al Parlamento di varare la riforma della Scuola Media Secondaria Superiore, perché è errato avviare processi di ristrutturazione degli Istituti, pur necessari, senza quelle norme innovative sull'autonomia didattica degli Istituti e sugli ordinamenti degli indirizzi scolastici, che sono rese sempre più urgenti dell'innovazione produttiva, economica, tecnologica, e dalla crescita e diffusione dei saperi avvenute durante gli anni ottanta, che sono assolutamente indispensabili per rendere competitiva l'Italia e non subalterni i suoi cittadini nel processo di unificazione europea;

4) a chiedere alle componenti scolastiche di tenere comportamenti responsabili guidati dalla volontà di dialogo, di comprensione reciproca, di collaborazione perché comunque il clima di disagio non sfoci in una contrapposizione che sarebbe comunque destinata a durare e ad incidere negativamente soprattutto sui ragazzi, sul loro studio, sulla loro formazione e sulle loro famiglie »;

il consiglio di istituto del liceo scientifico Luigi Valeriani con sezione classica annessa ha approvato la seguente ulteriore mozione: « Il Consiglio di istituto del Liceo Valeriani di Imola nella seduta del 21 dicembre 1990, preso atto della richiesta dei genitori della sezione classica, finalizzata a riottenere in prima istanza l'autonomia del già Liceo B. Rambaldi e, in via subordinata, forme che salvaguardino l'identità e l'autonomia della scuola stessa, la approva, rimettendosi al Ministero per le decisioni di competenza »;

la competente Commissione del Senato della Repubblica, all'atto di esami-

nare lo stato della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per il 1991, ha rilevato come leggi quali la 426/88 non determinino alla resa dei conti alcun risparmio economico ed ha invitato il Governo a riesaminare la materia;

il coordinamento genitori dell'ex Liceo classico B. Rambaldi di Imola ha in data 11 febbraio 1991 chiesto un incontro col Ministro —:

se non ritenga di fissare al più presto il richiesto incontro con la delegazione imolese dei genitori degli alunni dell'ex liceo classico B. Rambaldi;

se non ritenga altresì di intervenire con urgenza al fine di ridare autonomia a tale istituto scolastico. (4-24495)

RISPOSTA. — In sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Bologna è stata disposta a decorrere dal 1° settembre 1989 la trasformazione del liceo Rambaldi di Imola in sezione classica annessa al liceo scientifico Valeriani in quanto il numero complessivo delle classi (9 unità) risultava di molto al di sotto dei parametri stabiliti dalla legge per l'autonomo funzionamento di detto istituto.

Il consiglio comunale di Imola ed il consiglio d'istituto del liceo scientifico Valeriani hanno richiesto, per l'anno scolastico 1991-92 il ripristino dell'autonomia di detto istituto o quanto meno la sua trasformazione in istituto aggregato, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 bis della legge 27 dicembre 1989 n. 417.

Nonostante ogni migliore determinazione la richiesta di ripristino di autonomia non ha potuto trovare accoglimento; infatti l'attuale situazione di organico della sezione classica del liceo scientifico Valeriani non ha evidenziato mutamenti sostanziali rispetto al momento in cui è stata disposta la trasformazione del liceo classico in sezione classica.

Quanto alla richiesta di trasformazione della sezione classica in istituto aggregato essa non risulta possibile poiché le disposizioni contenute nell'articolo 22 comma 2 bis della legge n. 417 del 1989 si applicano alle

aggregazioni tra istituti di istruzione secondaria di diverso ordine e tipo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

BERTOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il brigadiere Govetto Ivan, già in servizio presso la legione di Brescia, è stato riformato per infermità dipendente da causa di servizio e dispensato dal servizio con decorrenza 29 novembre 1989;

nei confronti del Govetto non si è dato luogo alla liquidazione del trattamento di pensione spettante in relazione al servizio prestato;

al medesimo non sono stati liquidati né indennità di fine rapporto né equo indennizzo;

è passato circa un anno dalla data di cessazione dal servizio —:

se sia stato emesso il decreto di collocamento in quiescenza del brigadiere Govetto Ivan;

se non ritenga possibile disporre la liquidazione di acconti in attesa della formale definizione dei decreti di attribuzione dei trattamenti spettanti al medesimo sia a titolo di pensione che a titolo di buonuscita e di equo indennizzo.

(4-22961)

RISPOSTA. — *Al brigadiere Govetto Ivan, collocato in congedo assoluto per infermità, quando contava 11 anni, 7 mesi e 17 giorni di servizio effettivi è stato riconosciuto, a seguito di ricongiunzioni di altri periodi di lavoro, il trattamento pensionistico corrispondente a 20 anni di servizio. Al sottufficiale è stata già liquidata la buonuscita nella misura di lire 9.218.000.*

La pratica di equo indennizzo è attualmente al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere; le norme vigenti non consentono la concessione di anticipi sull'equo indennizzo.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

BIASCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel piano di razionalizzazione previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 148 un provvedimento include l'accorpamento della Scuola elementare di Sassa con la Scuola elementare del comune capoluogo di Montecatini Val di Cecina (PI);

la Presidenza della Scuola Media di Montecatini Val di Cecina viene trasferita a Volterra;

Montecatini Val di Cecina è un Comune montano, e di conseguenza con caratteristiche particolari di disagio per quanto concerne fra l'altro le comunicazioni;

l'interrogante ritiene che i provvedimenti in argomento siano il risultato di valutazioni superficiali, poiché non si è tenuto conto dei notevoli disagi della popolazione scolastica e delle famiglie.

Infatti, per quanto in modo specifico attiene all'accorpamento della Scuola elementare di Sassa, gli alunni dovrebbero percorrere circa 60 chilometri al giorno nel tragitto casa-scuola e viceversa, costringendo anche i più piccoli ad alzarsi alle 6 e a rientrare alle 15;

in conseguenza di quanto sopra esposto la popolazione interessata sta creando una situazione quanto mai pesante che grava in modo preoccupante sugli amministratori locali —:

se non ritenga di disporre, tramite il Provveditore agli Studi di Pisa, un'accurata indagine volta ad appurare la reale situazione scolastica del Comune di Montecatini Val di Cecina, per una più ragionata rielaborazione del decreto. (4-24134)

RISPOSTA. — *Si premette che la scuola media di Montecatini ha funzionato nel corrente anno scolastico con quattro classi e 58 alunni.*

Per il prossimo anno scolastico presso la scuola in parola è previsto il funzionamento di tre classi con 52 alunni.

Tenuto conto del costante calo della popolazione scolastica e della modesta distanza intercorrente tra i comuni di Montecatini e Volterra è stato disposto in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991/92 la trasformazione della scuola in parola in sezione staccata da aggregare alla scuola media Jacopo da Volterra di Volterra.

La proposta di aggregazione delle due scuole, avanzata dal competente provveditore agli studi, era stata suffragata dal parere favorevole espresso dal consiglio scolastico provinciale.

Il provvedimento in parola non comporta riflessi negativi sull'organico della scuola né inconvenienti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico in quanto gli alunni interessati continueranno a frequentare la stessa scuola.

Quanto alla scuola elementare di Sassa, cui fa riferimento l'interrogante si fa presente che essa per il prossimo anno scolastico continuerà a funzionare autonomamente; non è stato infatti disposto alcun accorpamento con altre scuole al fine di evitare disagi agli allievi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

BIASCI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

l'Autostrada Livorno-Civitavecchia è stata compresa con legge dello stato (531/52) tra le priorità del Piano Generale dei Trasporti, trattandosi di una infrastruttura di interesse internazionale (dalla Scozia a Palermo si riscontra un'interruzione autostradale solo su questo tratto);

nei prossimi anni si prevede un notevole aumento della quantità di merci trasportate, sia a livello regionale, che interregionale e con l'estero;

la A 12, una volta completata, andrebbe ad alleggerire l'Autostrada del Sole che si sta progressivamente congestionando (gli esperti stimano un drenaggio del 30 per cento del traffico dall'Autosole alla A 12, in quanto quest'ultima è più

breve, gode di un clima più favorevole e, per conseguenza, di minori tempi di percorrenza e minori consumi, grazie alle ridotte accidentalità);

il completamento di suddetta Autostrada nel tratto Livorno-Civitavecchia non deve essere visto in alternativa ad un potenziamento dell'Aurelia. In realtà è necessario differenziare, lungo l'asse tirrenico, le infrastrutture viarie in rapporto ai tipi di traffico: l'Aurelia per i percorsi brevi o medi, l'Autostrada per le lunghe percorrenze —;

se risponde a verità che si è avuta da parte del Ministro Ruffolo una bocciatura del tratto Grosseto-Civitavecchia in merito all'impatto ambientale e, in caso affermativo, quale altra soluzione viene proposta, tenendo conto della necessità ed urgenza di intervento. (4-24399)

RISPOSTA. — In ordine alla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, a seguito del giudizio negativo sulla compatibilità ambientale reso da questo ministero, sono state assunte le seguenti iniziative.

Il giorno 8 gennaio 1991 è stato promosso un incontro tra i presidenti delle regioni Toscana e Lazio: in quella sede questo ministero ha proposto l'istituzione di un tavolo di confronto presso il comitato Stato-regioni cui, oltre le regioni interessate dovrebbero partecipare i Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.

Si è convenuto, in conclusione, di interessare in tal senso il Ministro per gli affari regionali e si è proceduto di conseguenza.

Allo stato non è stata ancora assunta alcuna decisione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BIONDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

a Tempio Pausania perdura una grave situazione di tensione fra la magistratura e l'Ordine forense, innescata da una intimidatoria iniziativa giudiziaria contro gli avvocati Matteo Delaria, Enrico Gatto ed

Alessandro Masia, per una presunta diserzione del ruolo di difensori d'ufficio;

l'Ordine ha totalmente difeso l'operato e le ragioni dei legali ritenendo coinvolta l'intera categoria e decretando uno sciopero dalle udienze ed uno stato di agitazione che ha causato il rinvio di centinaia di importanti cause fino al prossimo giugno —:

se non ritenga di dover disporre un'indagine sulla « guerra » in atto a Tempio Pausania che miete vittime soprattutto fra i cittadini che reclamano giustizia.

(4-23796)

RISPOSTA. — In seguito a comunicazione del pretore di Olbia, sede distaccata della pretura circondariale di Tempio Pausania, relativa al rinvio di un'udienza penale (18 ottobre 1990) per assenza dei difensori d'ufficio, la procura della Repubblica di Tempio Pausania ipotizzò a carico dei difensori che risultavano di turno per quel giorno avvocati Enrico Gatto e Matteo Delaria nonché del difensore nominato nei decreti di citazione a giudizio avvocato Alessandro Masia, il reato di cui all'articolo 331 del codice penale, successivamente modificato in quello di cui all'articolo 340 stesso codice.

L'indagine ebbe uno svolgimento regolare ed il pubblico ministero in data 8 gennaio 1991 chiese al giudice indagine preliminare (GIP) presso la pretura circondariale l'archiviazione del processo, considerando infondata la notizia di reato. Il GIP con provvedimento del 21 gennaio successivo, articolato sull'esame della norma penale e sulla posizione dei professionisti in relazione agli obblighi imposti dalla nuova normativa sul difensore d'ufficio, dispose l'archiviazione.

Il fatto, fu causa di tensione nell'ambiente giudiziario, ma il presidente del tribunale di Tempio Pausania e l'ordine degli avvocati collaborarono attivamente per mantenere la situazione sotto controllo, col risultato che non si verificò alcun episodio collaterale di segno negativo nell'ambito dei rapporti tra magistrati ed avvocati, che, sia pure nello stato di tensione accennato, restarono regolari e sono attualmente ottimi.

Per quanto attiene alla ultima parte della interrogazione si fa presente che effettivamente gli avvocati, nella fase acuta, proclamarono alcuni giorni di astensione incondizionata dalle udienze, ma i rinvii si limitarono a due udienze penali ed una civile, posticipate di alcuni mesi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

BONFATTI PAINI e FACHIN SCHIAVI.
— Al Ministro della difesa. — Per sapere:

se corrisponda al vero che:

la forza mobile inviata dalla NATO in Turchia, in occasione della cosiddetta guerra del Golfo, sia costituita da aerei Mirage belgi — Alpha-jet tedeschi e sei F104G italiani da fotoricognizione, questi ultimi abitualmente stanziati a Villafranca di Verona;

gli aerei F104G non siano ormai più in servizio presso alcuna altra aeronautica europea;

si tratti di aerei vetusti, la cui vita operativa è di almeno venti anni, prossimi alla radiazione, essendo in programma la loro sostituzione con aviogetti AMX;

per la tecnica costruttiva risalente ad oltre trent'anni (progetto Ing. Kelly 1953-55) e per il tipo di motore impiegato (J 79) non siano assolutamente adatti alle moderne tecniche di combattimento;

il motore produca una traccia termica e di fumo tale da rendere l'aereo un facile bersaglio dei missili anti-aerei a guida infrarossa;

per la scarsissima portanza delle ali, l'aereo sia assolutamente inadatto al combattimento manovrato;

l'aereo non sia dotato di cannoncino gattling;

l'aereo non sia dotato di HUD e non possa impiegare né i moderni missili anti-aereo del tipo Aspide (italiani) né Sparrow (americani);

se si ritenga possibile l'eventuale impiego operativo di tali aerei;

quale sia la funzione assegnata agli F104G nell'ambito dell'impegno della forza mobile NATO in Turchia. (4-23757)

RISPOSTA. — *La forza mobile inviata dalla NATO in Turchia in occasione della guerra del Golfo, era effettivamente costituita da aerei Mirage belgi, Alpha-Jet tedeschi ed F 104-G italiani da fotoricognizione.*

La funzione assegnata agli F 104-G nell'ambito dell'impegno della forza mobile NATO in Turchia è stata quella di esplicitazione della solidarietà dell'Alleanza in un'area di operazioni strettamente limitata al territorio turco.

Gli aerei F 104-G sono ancora impiegati, oltre che dall'Italia, anche dalle forze aeree turche.

Pur essendo in linea da molti anni, gli F 104-G mantengono ancora un grado di efficienza tecnica ed affidabilità elevate, come è dimostrato dal fatto che in Turchia hanno compiuto, in un ambiente operativo difficile, una intensa e proficua attività di volo quali ricognitori tattici.

I velivoli in questione, dei quali — peraltro — è prevista la sostituzione con i più moderni AMX, in relazione alle loro caratteristiche e prestazioni, sono impiegati come ricognitori e pertanto il loro compito primario non è quello di ingaggiare un combattimento manovrato, bensì di eludere i caccia nemici con tattiche evasive, sfruttando le doti velocistiche proprie del mezzo, nonché i sistemi di autoprotezione disponibili, per portare a termine la missione fotografica.

La ridotta dimensione delle ali rende i velivoli più stabili nel volo a bassa quota ed alta velocità, facilitandone l'impiego come ricognitori anche in condizioni di turbolenza atmosferica.

Il motore, pur progettato da molti anni, è di provata affidabilità e produce una scia di fumo che non è eccessivamente penalizzante ai fini della scoperta a bassa quota. La sua traccia termica è assimilabile a quella prodotta da motori più moderni. Per eludere i missili all'infrarosso, il velivolo è altresì dotato di un lanciatore di artifizi pirotecnici per l'autoprotezione.

L'F 104 non è dotato di HUD, come non lo sono i caccia della sua generazione e molti altri tipi di velivoli moderni. L'HUD è di grande ausilio per il pilota, ma non è un equipaggiamento indispensabile per condurre una missione di ricognizione.

Per quanto concerne i missili antiaerei a guida semiattiva del tipo Aspide (italiano) e Sparrow (americano), essi sono armamento peculiare dei velivoli da difesa aerea (intercettori) e non vengono usati da nessun tipo di velivolo ricognitore, in quanto non compatibili con l'equipaggiamento da ricognizione.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

BORGOGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:*

che esiste nel comune di Sampeyre (CN), una sezione di scuola materna statale che funziona ottimamente da molti anni in locali nuovi e funzionanti;

che la scuola materna di Sampeyre accoglie bambini da altri 4 comuni limitrofi e perciò sono 5 i comuni che serve (Frassino-Sampeyre-Casteldelfino-Bellino-Pontechianale) tutti comuni dell'alta montagna cuneese;

che le iscrizioni alla suddetta scuola materna sono, per l'anno scolastico 1990/91, n. 36 (tra cui un portatore di handicap);

che il comune ha inoltrato regolare domanda per l'istituzione di una seconda sezione;

che attualmente, funzionando una sola sezione 20 alunni frequentano la scuola materna e 16 sono esclusi e che 20 è il numero massimo consentito quando vi è la presenza di un bambino portatore di handicap —;

se non ritenga che sia opportuna l'apertura di una seconda sezione della scuola materna a Sampeyre, in considerazione anche del fatto che si tratta di abitanti di zone montane che sopportano

notevoli svantaggi anche culturali dovuti alla lontananza dalle grandi città.

(4-24783)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata è superata nel senso auspicato dall'interrogante. Infatti, per l'anno scolastico 1991/92 presso la scuola materna statale del comune di Sampeyre è stata autorizzata l'istituzione di una seconda sezione.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

BOSELLI e CANNELONGA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nonostante la sensibilità espressa più volte pubblicamente dalle ferrovie dello Stato e recentemente ribadita dall'amministratore straordinario nel corso di una intervista trasmessa da Rai uno l'8 dicembre 1990, durante le manifestazioni di Telethon 90 nei confronti delle persone disabili volta a garantire la loro reale possibilità di movimento; nonostante le numerose promesse di un rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, che all'articolo 20 rende obbligatoria l'eliminazione delle barriere architettoniche sia nel materiale rotabile che nei servizi delle infrastrutture, oggi le persone disabili devono ancora affrontare insostenibili ed ingiustificabili ostacoli;

nei giorni 7-9 dicembre 1990 il dottor Roberto Bressanello, Presidente Nazionale UILDM ha effettuato il viaggio Mestre-Milano-Mestre e, sebbene al momento della prenotazione dei posti gli fosse stato assicurato che era possibile viaggiare con apposita vettura predisposta per persone disabili, il viaggio si è svolto in realtà con molti problemi, nonostante la disponibilità e la collaborazione del personale ferroviario, dovuti in gran parte alle carenze e alle disfunzioni tecniche e logistiche, e ad una sostanziale improvvisazione —:

quali iniziative intende assumere con urgenza al fine di realizzare il completo superamento delle barriere architettoniche

per garantire la mobilità di tutte le persone disabili sul territorio nazionale.

(4-23769)

RISPOSTA. — *In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 è stato avviato lo svolgimento di un servizio per il trasporto di viaggiatori non deambulanti, sia con treni composti da carrozze vicinali a piano ribassato, sia con treni circolanti su determinate relazioni a media e lunga distanza, aventi in composizione carrozze specializzate. La modalità di utilizzazione dei servizi sopradetti è riportata nell'orario ufficiale delle ferrovie dello Stato.*

Il disservizio che ha causato disagi al dottor Roberto Bressanello, presidente nazionale UILDM, non si è verificato su uno dei collegamenti ordinari programmati e pubblicizzati sull'orario ufficiale, bensì su un trasporto organizzato a tantum a richiesta, a cura del compartimento origine del trasporto, con treni sui quali non è previsto il servizio per non deambulanti.

Il compartimento di Venezia, infatti, ricevuta la richiesta di trasporto, per rendere più agevole il viaggio, ha ritenuto opportuno aggiungere alla composizione del treno 2622, in partenza da Mestre alle 14,46, una vettura BZ1 attrezzata per il trasporto di disabili in carrozzina. Purtroppo nella stazione di Milano centrale il punto di fermata della vettura non era raggiungibile dal carrello elevatore. Analogo impedimento, per il carico della carrozzella, si è verificato per il viaggio di ritorno, sul treno 2633.

Nella stazione di Mestre lo scarico della carrozzella sarebbe stato effettuato col carrello elevatore se un improvviso cambio del binario, resosi necessario per esigenze di circolazione, non avesse vanificato tale intendimento. In sostanza, una lodevole iniziativa, assunta localmente, si è risolta in un insuccesso.

È, comunque, intendimento dell'ente delle ferrovie dello Stato analizzare il problema nei suoi vari aspetti per apportare i dovuti miglioramenti al sistema organizzativo affinché inconvenienti del genere non abbiano a ripetersi.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

BRESCIA, SCHETTINI, CIVITA, BARGONE e SAVINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giudice istruttore del Tribunale di Potenza, Pasquale Materi, a seguito di un'inchiesta sui lavori forestali nell'area del medio-Basento finanziati con fondi FIO 1984, nel luglio 1988, fece sequestrare tutta l'area interessata dai cantieri avviati e ricadenti nei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa, in provincia di Potenza;

il sequestro interessò anche molte strade rurali di Pietrapertosa, rese impraticabili ed intransitabili da movimenti franosi, per i quali erano stati appositamente richiesti e stanziati finanziamenti FIO, che hanno di fatto isolato le popolazioni che vivono numerose nella zona;

nell'inchiesta vennero coinvolti ed arrestati, con l'accusa di truffa pluriaggravata ai danni dello Stato, falso e frode nelle pubbliche forniture, un imprenditore lucano e tre tecnici, di cui uno funzionario regionale, che, secondo l'accusa, avrebbero favorito l'impresa appaltatrice delle opere finanziate con i fondi FIO facendo risultare lavori mai eseguiti o eseguiti solo in parte;

a conclusione di verifiche tecniche compiute dai periti nominati dal magistrato per misurare e conteggiare i lavori eseguiti nell'area e dopo un anno e mezzo di blocco totale, il giudice ha ordinato il dissequestro solo di un'area ricadente nel comune di Castelmezzano, lasciando sotto il vincolo giudiziario tutta la rimanente parte ed in particolare le strade rurali di Pietrapertosa con la conseguente impossibilità di qualsiasi intervento di manutenzione, sia ordinario che straordinario —:

quale sia l'esito conclusivo dell'inchiesta avviata dal magistrato;

e perchè non si è provveduto al dissequestro anche dell'area di Pietrapertosa, al fine di permettere agli amministratori di quel comune di intervenire subito con i fondi FIO e con quelli ordinari per sbloccare l'isolamento in cui sono

costrette, da tempo ormai, le popolazioni rurali della zona. (4-17831)

RISPOSTA. — *L'istruttoria del procedimento concernente i fatti che interessano (procedimento n. 510 del 1987 del giudice istruttore Potenza a carico di Cancellieri Giuseppe + 5) è stata conclusa con ordinanza del giudice istruttore in data 21 dicembre 1990 di rinvio a giudizio del tribunale di Potenza di Cancellieri Giuseppe, Giacummo Raffaele, Curto Mauro, Padula Giuseppe, Margiotta Vincenzo e Robilotta Vito Giovanni, sotto le imputazioni di concussione (per il Cancellieri), di truffa aggravata continuata, di frode nelle pubbliche forniture e di falso ideologico (per Cancellieri, Giacummo, Curto e Padula), di frode processuale (per Padula, Giacummo e Curto), di truffa aggravata e di tentata truffa aggravata (per Cancellieri, Margiotta, Padula e Robilotta).*

Esaurite le esigenze istruttorie, collegate all'espletamento di una consulenza tecnica, il giudice istruttore del tribunale di Potenza, con provvedimento del 12 marzo 1990 ha disposto il dissequestro delle aree site nel comune di Pietrapertosa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

BRESCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del giugno 1990 è stata disposta la soppressione dell'autonomia di funzionamento dell'istituto professionale agrario di Garaguso Scalo (MT) e la conseguente aggregazione all'ITAS di Matera;

la decisione non ha tenuto in considerazione la unicità provinciale del tipo di scuola e il parere contrario del consiglio scolastico provinciale e si è basata soltanto sul mero calcolo del numero delle classi;

è venuto meno, così, lo spirito della legge n. 426 del 1988, che specificamente prevede la conferma dell'autonomia in casi di scuole « uniche »:

l'attuale soluzione, sia per la distanza tra Garaguso Scalo e Matera che per i disagi arrecati all'utenza scolastica, ha prodotto ripercussioni negative sulla scuola —:

se, alla luce dell'esperienza negativa e nello spirito della legge, non intenda ripristinare per l'anno scolastico 1991-1992 l'autonomia di funzionamento dell'istituto professionale agrario di Garaguso Scalo.

(4-23474)

RISPOSTA. — Questa amministrazione nel disporre la soppressione dell'autonomia dell'istituto professionale per l'agricoltura di Garaguso con la conseguente aggregazione all'istituto tecnico agrario di Matera ha applicato quanto disposto dal decreto-legge n. 323 del 1988 convertito nella legge n. 426 del 1988 che prevede l'aggregazione tra istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado. D'altra parte, l'istituto interessato funziona con un numero di classi (cinque) notevolmente inferiore a quello previsto dalla legge.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

BRESCIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le organizzazioni sindacali della scuola e molti insegnanti non di ruolo della Basilicata hanno sollecitato giustamente l'indizione di una nuova prova scritta per i candidati che non hanno potuto partecipare al concorso magistrale del 15 febbraio 1991 nella sede di Potenza, a causa delle abbondanti nevicate che hanno impedito la circolazione dei mezzi di trasporto, soprattutto nell'area del lagonegrese e senese;

le assenze sono state calcolate intorno al 40 per cento degli aspiranti (presenti 1.687 su 2.720 domande presentate);

nella provincia di Potenza non si espletano concorsi magistrali dal 1982 ed anche se i posti sono limitatissimi, il superamento delle prove può permettere l'inserimento degli insegnanti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze;

sembra, perciò, incomprensibile negare questo diritto a quegli insegnanti che hanno atteso per lungo tempo il concorso ed ora si sono visti penalizzare da cause di forza maggiore —:

se non ritenga di indire una seduta suppletiva della prova scritta per quei concorrenti, che, previa specifica certificazione, possono dimostrare di essere stati assenti a causa della neve. (4-24557)

RISPOSTA. — Alla prova scritta del concorso magistrale ordinario, svoltasi il giorno 15 febbraio 1991 nelle province di Potenza e di Matera, sono risultati presenti rispettivamente, 1.989 candidati su 2.759 e 588 candidati su 909. La percentuale di assenze è stata del 28 per cento a Potenza e del 35 per cento a Matera, di poco superiore alla media nazionale che è risultata circa del 26 per cento di assenze. Si fa, altresì, presente che le disposizioni relative al concorso magistrale prevedono lo svolgimento di un'unica prova scritta da svolgere in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

L'accoglimento delle richieste dei candidati risultati assenti alla prova d'esame del giorno 15 febbraio 1991 nelle province in parola comporterebbe pertanto, la ripetizione delle prove stesse in tutte le province e per tutti i candidati. Non è, infatti, ipotizzabile prevedere lo svolgimento di due distinte prove d'esame per una stessa procedura concorsuale in quanto i candidati dovrebbero essere giudicati sulla base di elementi obiettivi non uguali per tutti e ciò contrasterebbe con il rispetto del principio generale della par condicio dei candidati medesimi.

Per le ragioni su esposte, e tenuto anche conto dell'elevato onere finanziario che la ripetizione della prova avrebbe comportato, non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta dei candidati assenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

BRUNI GIOVANNI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere — premesso che:

nella pesca moderna e contemporanea va evitato di solcare e di arare il fondo

marino perché l'Adriatico, poco profondo, si depaupera velocemente, defraudando di un bene prezioso le comunità rivierasche;

il ministro per l'ambiente ha posto particolare attenzione al Nord-Adriatico onde impedire la morte di questo antico civilissimo seno di mare;

le leggi dettano precise e distinte regole per la pesca utilizzando reti a strascico e reti volanti;

non è consentito a chi può esercitare pesca « volante » apporre alle reti pesi irregolari e in posizione illegittima, tali da trasformare una pesca demersale in aratura del mare, dannosa ai fondali attalché diventino un deserto o una cava anziché un fondo marino;

tale danno è pernicioso per l'ecologia e per chi vive dalla vita del mare;

tale diuturno misfatto è stato denunciato, fin oggi senza buon esito, dai pescatori di Mola di Bari e del Sud-Adriatico, una zona di mare ancora incontaminata per ricchezza pescosa e per bellezze ambientali, e parzialmente dalle Capitanerie di porto di Bari e Molfetta —:

se non ritenga di far rispettare rigorosamente le leggi esistenti che obbligano gli utenti dell'attività peschiera a comportarsi da cittadini rispettosi del pubblico ordine e non da predatori, nel senso che chi deve pescare « a volante » non peschi anche « a strascico » col furbo marchingegno dei pesi. (4-25176)

RISPOSTA. — *La legge n. 963 del 1965 sulla disciplina della pesca e la legge n. 41 del 1982 indicano, quale presupposto indispensabile per l'esercizio dell'attività di pesca, il rilascio da parte dell'amministrazione marittima dell'apposita licenza. Detta licenza abilita all'esercizio di determinati sistemi di pesca ed è fatto divieto assoluto di esercitarne altri, pena sanzioni di carattere amministrativo, ed in taluni casi, penali. Appare pertanto evidente che chi appesantisce le reti per la pesca volante onde effettuare pesca a strascico commette una violazione.*

A tale riguardo occorre sottolineare che le autorità marittime periferiche, e tutti gli altri organi preposti alla sorveglianza, hanno sempre operato con impegno per impedire tali violazioni. Al fine proprio di intensificare la vigilanza in questione sono stati di recente istituiti presso gli uffici periferici della marina mercantile, appositi nuclei di polizia giudiziaria in aggiunta alle normali dotazioni organiche.

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale si fa presente che l'amministrazione della marina mercantile ha operato per contenere gli effetti della pesca a strascico bloccando, fin dal 1987, il rilascio delle licenze; analogo provvedimento è stato adottato dal 1989 per la pesca volante. Si ritiene infatti che i problemi sollevati dall'interrogante possano trovare soluzione, da una parte perseguendo le abusive conversioni delle reti a strascico, dall'altra impedendo l'aumento degli addetti a quel determinato settore di pesca.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

CAFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la CMPI 254/71, ripresa da una nota del Ministero della pubblica istruzione n. 1626 del 13 gennaio 1986, prescrive che negli istituti tecnici commerciali deve essere assicurato l'insegnamento della lingua tedesca o di quella spagnola se in detti istituti funzionano almeno cinque corsi, ovvero di entrambe le lingue negli istituti con sei corsi;

sempre a mente delle citate disposizioni, negli istituti con più di sei corsi deve essere assicurato l'insegnamento delle lingue suddette almeno in un corso ogni cinque, ovvero di entrambe in due corsi ogni sei;

la dottoressa Maria Teresa D'Addeda, laureata in lingue e letterature straniere moderne, con peculiare approfondimento per lo spagnolo, produceva do-

manda al preside dell'ITC « Rosati » di Foggia per l'insegnamento della lingua e della letteratura spagnola, ricorrendo in quell'istituto le condizioni previste dalle norme citate;

la stessa dottoressa D'Addetta apprendeva che nessun corso di spagnolo era stato istituito, né in quello né in tutti gli altri istituti di pertinenza del provveditorato agli studi di Foggia, pur essendo la disposizione ministeriale tassativa e vincolante;

nessuna giustificazione ufficiale è stata fornita a tale omissione, lesiva dei diritti della dottoressa D'Addetta, e di quelli di quanti sono interessati all'istituzione dei corsi citati —:

quali siano le ragioni della mancata istituzione del corso di lingua spagnola nell'ITC « Rosati » e in tutte le altre scuole della provincia di Foggia in cui ricorrano le condizioni previste dalla norma;

se non ritenga di prendere, accertata la verità, opportuni provvedimenti per l'effettiva ed immediata applicazione della norma stessa. (4-23222)

RISPOSTA. — La circolare ministeriale n. 254 del 19 agosto 1971, cui fa riferimento l'interrogante, prevede che negli istituti tecnici commerciali e negli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere la prima lingua straniera deve essere quella che l'alunno ha iniziato a studiare nella scuola media.

Per quanto concerne la seconda lingua straniera, negli istituti funzionanti con cinque corsi deve essere assicurato l'insegnamento del tedesco o dello spagnolo in almeno un corso, negli istituti funzionanti con sei corsi deve essere introdotto l'insegnamento di entrambe le lingue ed infine negli istituti con un numero di corsi superiore a sei deve essere assicurato l'insegnamento del tedesco e dello spagnolo in un corso ogni cinque e di ambedue le lingue in due corsi ogni sei. Ovviamente, l'applicazione di detta normativa deve essere sempre subordinata alla garanzia della libertà di scelta della lingua straniera da parte degli studenti (attualmente

orientata sempre di più verso la lingua inglese e francese) e inoltre, alla salvaguardia della titolarità dei docenti già in servizio negli istituti.

Ciò premesso, in merito al caso evidenziato nella interrogazione parlamentare, si fa presente che con nota n. 630 del 3 dicembre 1990 il provveditore agli studi di Foggia ha fornito alla dottoressa D'Addetta Maria Teresa i chiarimenti richiesti in merito alla mancata istituzione di un corso di lingua spagnola presso l'istituto tecnico commerciale Rosati di Foggia. In detta nota è stato precisato che nell'anno scolastico 1989/90 era stata richiesta nell'organico di diritto della succitata scuola l'istituzione di un corso di lingua spagnola, regolarmente approvata dagli organi collegiali della scuola medesima. Non si è reso, tuttavia, possibile attivare il corso in parola in quanto non vi è stata adesione da parte degli alunni che erano stati ampiamente informati in tempo utile.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

CAFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

in agro di Lucera (Foggia), il Consorzio di Bonifica di Capitanata sta realizzando una diga sul Torrente Celone per incarico dell'Agenzia del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui ai provvedimenti n. 4095 PI del 2 dicembre 1982 e n. 5219 del 3 agosto 1988; il progetto di tale opera è stato approvato dal Ministero dei beni culturali ed ambientali con nota n. 5125 del 16 novembre 1987;

la diga, una volta realizzata, avrà un invaso di 30 milioni di metri cubi d'acqua, che permetteranno l'irrigazione di ben 15.000 ettari. Il progetto è monito di tutti i prescritti pareri, l'opera è stata appaltata e la Regione Puglia ha fornito, in data 5 aprile 1991, il suo definitivo benestare;

il Ministero dei beni culturali ed ambientali, con provvedimento del 27 luglio 1990, n. 7028, ha disposto l'allontanamento di una casa di guardia della diga da una masseria vincolata. Nella sua qualità di stazione appaltante, il Consorzio di Bonifica di Capitanata ha immediatamente provveduto;

è stata ora inoltrata al Ministero dei beni culturali ed ambientali la richiesta di estendere la zona di rispetto dove risiede la citata masseria vincolata oltre i termini prefissati;

tale richiesta, che appare immotivata e pretestuosa, se accolta impedirebbe la realizzazione della costruenda diga, con incalcolabili conseguenze per l'economia della zona —:

cosa si intende fare in merito alla citata richiesta e quali provvedimenti lineari e coerenti intendano prendere per evitare l'aggravarsi dell'emergenza idrica in Capitanata e tutelare i legittimi interessi dei coltivatori e degli abitanti della zona. (4-26118)

RISPOSTA. — *Rientrando l'area interessata alla realizzazione della diga in questione nel campo di applicazione della legge n. 431 del 1985 (cosiddetta legge Galasso), trattandosi di un torrente incluso nell'elenco delle acque pubbliche approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, questo Ministero espresse parere favorevole alla costruzione della suddetta opera.*

Nel corso dell'istruttoria della pratica si ritenne opportuno provvedere anche a sottoporre a vincolo diretto la masseria Posta Torre Bianca, ubicata nei pressi dell'attacco destro della diga e, comunque, distante oltre 300 metri dal torrente interessato dallo sbarramento. Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 la suddetta masseria venne riconosciuta di interesse storico-artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Dopo qualche anno la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, avendo avuto notizie relative a varianti tecnologiche apportate al progetto generale approvato, e ricadenti nell'attacco

destro della diga (e quindi nelle vicinanze della menzionata masseria monumentale), invitò, con nota n. 3720 del 10 marzo 1990 il Consorzio di bonifica della Capitanata a trasmettere i nuovi atti progettuali. Contestualmente a questa richiesta la predetta sovrintendenza avviò la pratica di vincolo di rispetto di un ambito di territorio circostante la menzionata masseria. Con decreto ministeriale 8 maggio 1990 la suddetta area venne vincolata, ex articolo 21 della legge n. 1089 del 1939, come zona di rispetto della monumentale masseria Posta Torre Bianca.

Mentre era in corso il precitato procedimento di vincolo di rispetto, il Consorzio di bonifica della Capitanata inviò alla predetta sovrintendenza la variante progettuale richiesta sulla quale, con nota n. 7028/IIIC del 27 luglio 1990, citata, peraltro, dall'interrogante, il ministero esprimeva parere favorevole a condizione che la casa di guardia fosse costruita fuori dal limite della zona di rispetto della masseria monumentale.

Premesso quanto sopra, ed entrando più direttamente nel merito della questione sollevata nell'interrogazione in oggetto, questa amministrazione, per quanto di sua competenza, rappresenta che la sovrintendenza di Bari, ritenendo la pratica ormai definita alla luce dell'ultimo provvedimento disposto dal ministero non ha fino ad oggi intrapreso alcun provvedimento teso ad estendere la zona di rispetto oltre i limiti già prefissati.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

CANNELONGA e GALANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nel piano di investimenti, triennale e decennale, presentato dall'Ente Ferrovie dello Stato, manca qualsiasi accenno e qualsiasi investimento finanziario relativo ai lavori di completamento della tratta ferroviaria Foggia-Lucera;

diversi anni fa a Lucera è stata ricostruita, interamente, la stazione ferroviaria e successivamente è stata predisposta la

base per l'installazione dei relativi binari, che nei fatti però non è mai avvenuta, impedendo il ripristino del collegamento ferroviario con il capoluogo dauno;

diversi miliardi sono stati spesi per opere che stanno andando in rovina e molte altre risorse sono state utilizzate, nel frattempo, per realizzare corse automobilistiche sostitutive;

più volte da parte del Ministero dei trasporti è stato assicurato, al sindaco di Lucera, alle organizzazioni sociali, sindacali, economiche della città il completamento delle opere ferroviarie sulla tratta ferroviaria Foggia-Lucera —:

quali iniziative intende prendere affinché l'Ente Ferrovie dello Stato inserisca nel suo piano di investimenti triennale il finanziamento delle opere indicate in premessa. (4-24528)

RISPOSTA. — Il provvedimento, programmato a carico del Piano integrativo, riguardante la riattivazione dell'esercizio sulla linea Foggia-Lucera, non ha trovato collocazione nel Piano di ristrutturazione per il risanamento e sviluppo dell'ente delle ferrovie dello Stato, a suo tempo rielaborato anche sulla base delle linee programmatiche indicate dal Parlamento, in quanto è stato ritenuto non in linea con i criteri di redditività degli investimenti, tenuto anche conto dei cospicui finanziamenti ancora necessari per la sua realizzazione.

L'ente assicura, comunque, che le problematiche della regione Puglia in materia di trasporti sono seguite con la massima attenzione e che è in corso di predisposizione una documentazione programmatica volta a recepire le esigenze della regione stessa in tale campo.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

CAPACCI, D'ADDARIO, CRISTONI, DEL BUE e ARTIOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per gli affari sociali. — Per sapere — premesso che*

la stampa ha evidenziato alcuni casi emblematici di spaccio di droga pesante e leggera verificatasi in questi giorni a Rimini e a Riccione;

nella fattispecie trattandosi dei casi di Vincenzo Pirani sorpreso con 40 grammi di cocaina (ben superiori ai 150 milligrammi previsti per la dose media giornaliera), diffidato soltanto — secondo la stampa — dal risiedere nel circondario di Rimini e di Pierluigi Sacilotto, sorpreso in possesso, in momenti successivi, di 30 e di 100 grammi di haschish, rilasciato con il beneficio della sospensione condizionale della pena —

se il Governo sia a conoscenza delle motivazioni che hanno determinato le decisioni della magistratura nei due casi citati. (4-21255)

RISPOSTA. — 1) Pirani Vincenzo, arrestato dai carabinieri di Rimini il 22 luglio 1990 perché in possesso di grammi 20 di cocaina — e non grammi 40 — veniva condotto davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto il 24 successivo.

Il giudice per le indagini preliminari convalidava l'arresto e, « tenuto conto delle specifiche esigenze cautelari in quanto la frequentazione del giro degli spacciatori gravitanti in Riviera rende fondato il pericolo di recidiva specifica », disponeva la misura coercitiva del divieto di dimora nei comuni del circondario di Rimini, ritenendola « adeguata a soddisfare le esigenze cautelari innanzi indicate e proporzionata all'entità del fatto ».

2) Sacilotto Pierluigi veniva arrestato, unitamente al minore Bianchi Walter, il 13 agosto 1990 dai carabinieri di Misano Adriatico. Erano stati, infatti, colti in possesso di grammi 170 di hashish.

Il giudice per le indagini preliminari, nell'udienza del 14 agosto 1990, convalidava l'arresto, ma non rilasciava il Sacilotto con il beneficio della sospensione condizionale della pena, disponendo bensì la misura coercitiva del divieto di dimora nei comuni del circondario di Rimini, ritenendola adeguata alle esigenze cautelari ed alla entità del fatto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli:

CAPANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

la Corte costituzionale, il 3 giugno 1987, con sentenza n. 215 ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'articolo 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui: « in riferimento ai soggetti portatori di *handicap* » si prevede che « sarà facilitata », anziché assicurata la frequenza di detti soggetti alle scuole medie superiori;

alla stessa sentenza è stata attribuita la precettività con conseguente valore di legge e quindi imponeva il diritto dei portatori di *handicap* di frequentare paritariamente con gli altri studenti la scuola media superiore;

essendo evidente che la fruizione di questo diritto si poteva realizzare solo con misure di integrazione e soprattutto di sostegno, attraverso la presenza di insegnanti nominati appositamente, nell'anno scolastico 1989-90, il provveditorato agli studi di Perugia aveva individuato 92 cattedre di sostegno;

nel prossimo anno scolastico 1990-91 lo stesso provveditorato ha ridotto a 12 tali cattedre, lasciando in pratica i portatori di *handicap* in balia di se stessi nelle classi, essendo ben evidente che questo viola il diritto all'istruzione e la stessa legge —:

quali provvedimenti si intenda adottare affinché sia assicurato il diritto dei portatori di *handicap* nella realtà di competenza del provveditorato agli studi di Perugia. (4-21398)

RISPOSTA. — *Per le scuole secondarie di secondo grado, a differenza degli altri ordini di scuole, non è prevista da disposizioni legislative l'istituzione, in organico di diritto, di posti di sostegno in presenza di alunni portatori di handicap.*

L'unico riferimento normativo di cui l'amministrazione dispone per l'attivazione di iniziative di sostegno nelle scuole in parola e per l'assegnazione alle stesse del relativo personale è quello contenuto nel

sesto comma dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982 che, per effetto del combinato disposto con l'articolo 24, comma 12, della legge n. 67 del 1988, consente l'assegnazione di personale docente alla attività in questione nel limite del 15 per cento del numero di docenti soprannumerari e titolari delle dotazioni organiche aggiuntive. Pertanto, il provveditorato agli studi di Perugia attenendosi ai limiti imposti dalle disposizioni succitate ha potuto istituire, per l'anno scolastico 1990/91 soltanto 12 posti di sostegno.

Considerata, tuttavia, l'esigenza di dare comunque applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 nelle more dell'emanazione di una specifica normativa al riguardo, il ministero ha autorizzato in via eccezionale, il provveditorato agli studi di Perugia ad attivare, limitatamente all'anno scolastico in corso, iniziative di sostegno secondo il rapporto di un docente ogni quattro alunni in analogia con le disposizioni vigenti nella scuola dell'obbligo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

CAPECCHI, BEVILACQUA e ORLANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 (comma 3) della legge 772 recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare recita « la presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della Difesa non si sia pronunciato sulla domanda »;

alcuni giovani che avevano presentato domanda per svolgere il servizio civile entro il 31 dicembre 1990 come previsto dalla legge, in attesa della risposta in merito alla stessa, hanno ricevuto la cartolina precetto per il servizio militare;

le cartoline precetto indicano il 13 o il 14 marzo 1991 come data di inizio servizio, il timbro porta la data del novembre 1990;

gli scaglioni di inizio servizio si sono avuti a dicembre 1990 e a inizio febbraio 1991;

questi atti si aggiungono ad altri miranti a rendere sempre più difficile l'esercizio del diritto a manifestare la propria libertà di coscienza, tra cui la circolare dell'11 gennaio 1991 con la quale il Ministro della Difesa ha emanato nuove norme per la gestione economica del servizio civile che accentuano le discriminazioni economiche per lo svolgimento del servizio civile —:

che cosa intende fare per garantire il pieno rispetto da parte di tutte le Amministrazioni militari, centrali e periferiche, della intera legge 772;

se non ritenga, in ogni caso, di annullare le cartoline precetto, in attesa della risposta alle domande di riconoscimento dell'obiezione da parte dell'Amministrazione della Difesa, prevista dalla stessa legge entro sei mesi dalla presentazione della domanda stessa. (4-24244)

RISPOSTA. — Sulla base di quanto esposto nell'interrogazione, si può supporre che le domande dirette ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alle quali si fa riferimento siano state prodotte oltre i termini di legge. Infatti, in tali casi non viene seguita la procedura prevista dall'articolo 3 legge n. 772 del 1972 (parere della commissione e decisione del Ministero della difesa entro sei mesi dalla presentazione delle istanze) ma viene disposta la chiamata alle armi degli interessati da parte dei distretti militari e delle capitanerie di porto.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

CAPRILI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la fanghiglia che si deposita nell'avamposto di Viareggio viene periodicamente rimossa e poi scaricata nei terreni circostanti la ex fattoria De Michetti in località Piano di Mommio (Massarosa) —:

se la ditta che provvede al trasporto e alle operazioni seguenti sia fornita di regolare autorizzazione;

a chi risulti intestata la proprietà dei terreni oggetto della discarica;

se i proprietari dei suddetti terreni siano autorizzati ad utilizzarli come discarica;

quale sia l'effettivo potere inquinante della fanghiglia rimossa dall'avamposto di Viareggio. (4-24670)

RISPOSTA. — I terreni circostanti la ex fattoria De Michetti in località Piano di Mommio in comune di Massarosa (Lucca) risultano attualmente di proprietà della società Valleverde Viareggio Srl. La suddetta società ha richiesto al comune di Massarosa in data 8 marzo 1990 autorizzazione edilizia per eseguire un percorso viabile per lo spostamento delle macchine operatrici all'interno della proprietà: a tale scopo ha creato una superficie consistente e non torbosa lungo i confini della proprietà mediante l'approvvigionamento e la distesa in opera di terreno vegetale proveniente da escavazioni eseguite nel comune di Viareggio.

Il sindaco ha rilasciato, in data 15 giugno 1990, alla società Valleverde Viareggio Srl l'autorizzazione edilizia n. 155 per l'esecuzione delle opere di cui sopra a condizione di mantenere inalterata la quota esistente del terreno.

A seguito di esposti presentati al comune in merito alle modalità di esecuzione delle opere di cui alla suddetta autorizzazione ed alla possibilità di presenza di materiali inquinanti fra quelli utilizzati per l'esecuzione delle opere stesse, il sindaco, fatti eseguire gli opportuni accertamenti e verificato che sul luogo erano stati depositati, oltre a terreno vegetale, anche materiale inerte, calcinacci, fanghiglia sabbiosa, in data 12 marzo 1991 ha emesso ordinanza di sospensione dei lavori.

In data 16 marzo il servizio multizonale di prevenzione USL n. 6 — Lucca, ha effettuato dei prelievi del materiale di cui sopra per accertamenti analitici; i risultati di tali analisi hanno evidenziato che il materiale

sabbioso conteneva concentrazioni di metalli conformi ai valori medi standard e, pertanto, privi di potere inquinante, come risulta dalla relazione dell'ufficio comunale igiene del territorio. Ulteriori analisi effettuate sempre dallo stesso servizio multizonale di cui sopra hanno riconfermato la presenza di « metalli con valori medi standard di un terreno: l'impiego su terreni agricoli di tali sabbie contenenti cloruri è condizionato dal tipo di coltura e dall'adozione di opportune pratiche agronomiche ».

A seguito dei risultati di tali analisi, in data 24 aprile 1991, con ordinanza n. 67, il sindaco intimava la rimozione del materiale non sabbioso riportato sul tracciato viabile e del materiale depositato nei campi al di fuori di detto tracciato, autorizzando, altresì, la ripresa dei lavori di formazione del percorso viabile mediante riporto di terreno agricolo, ivi compreso il materiale proveniente dall'escavazione del porto di Viareggio, nella considerazione che il suddetto materiale risulta non inquinante, privo di carica batterica nociva e compatibile con l'uso agricolo mediante l'adozione delle opportune pratiche agronomiche.

Il comune non ha potuto accertare se la società fosse fornita di regolare autorizzazione al trasporto ma, trattandosi di materiale non inquinante, tale attività non necessita di alcuna speciale autorizzazione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CASTAGNETTI PIERLUIGI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso:

che il militare di leva Giorgio Baldo, di stanza al V Btg. Trasmissioni Rolle, Caserma Slatoper di Sacile (PN), improvvisamente colpito da gravi sintomi febbrili di dubbia provenienza, è stato ricoverato prima all'infermeria della Caserma poi nel locale ospedale civile, senza che la famiglia fosse stata tempestivamente informata;

che anche in un recente passato lo scrivente ha dovuto denunciare un caso analogo di incomprensibile e comunque inaccettabile censura nei confronti della famiglia —:

quali disposizioni al riguardo l'amministrazione della Difesa ha impartito;

quali ragioni hanno impedito, nel caso in questione, di ottemperare a elementari doveri di relazione, informazione e collaborazione fra comando del Btg. e famiglia del militare arruolato;

quali provvedimenti intenda assumere perché simili situazioni non abbiano a ripetersi. (4-25048)

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite risulta che, il 14 marzo 1991, il giovane Giorgio Baldo, avendo accusato sintomi di una laringotonsillite, fu ricoverato presso l'infermeria della caserma Tandura; i familiari, avvertiti da un commilitone, si misero in contatto telefonico con il figlio. Il 19 marzo 1991, persistendo lo stato febbrile, il militare veniva trasferito presso l'infermeria del 5° battaglione trasmissioni Rolle.

Il 20 marzo 1991 i familiari, recatisi a visitare il figlio, riportarono una favorevole impressione sulle condizioni igienico-sanitarie dell'infermeria, complimentandosi con l'ufficiale medico. Il giorno successivo, persistendo lo stato febbrile e sospettandosi una meningite, si provvide al ricovero del Baldo presso l'ospedale civile di Sacile, senza però che si potesse avere il tempo di avvertire la famiglia la quale, preoccupata per la mancanza di notizie, si rivolse ai carabinieri di Sesso (Reggio Emilia) i quali comunicarono la notizia dell'avvenuto ricovero del congiunto presso il predetto ospedale civile. Successivamente, i genitori richiesero il trasferimento del figlio all'ospedale civile di Reggio Emilia.

Il Sottotenente medico Seno telefonò, quindi, per informazioni a tale nosocomio e ricevuta la notizia che gli esami clinici avevano escluso la meningite, ne informò il comandante del battaglione il quale, a sua volta, ne fece personalmente comunicazione ai familiari del Baldo. Dall'esame dei fatti risulta, quindi, che il giovane Baldo non è stato mai abbandonato a se stesso, ma curato ed assistito da tutto il personale preposto; inoltre, sin dall'insorgere della ma-

lattia la famiglia del militare è stata tenuta giornalmente informata sulle condizioni di salute del congiunto.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

CERUTI, ANDREIS, BASSI MONTANARI, CECCHETTO COCO, CIMA, DONATI, FILIPPINI ROSA, GROSSO, LANZINGER, MATTIOLI, PROCACCI, SALVOLDI e SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il bosco dell'incoronata in provincia di Foggia è biotopo di estremo interesse naturalistico con la sua vasta entità boschiva, e come tale tutelato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nonché individuato quale area degna di vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

nonostante ciò opere sedicenti di sistemazione idraulica del torrente Cervaro poste in essere dal consorzio di bonifica di Capitanata stanno determinando una situazione di gravissimo dissesto idrogeologico del territorio, con deviazione del naturale corso delle acque e distruzione integrale di parecchi chilometri di vegetazione ripariale, habitat indispensabile della fauna locale già pesantemente provata;

oltre ai danni già causati, ulteriori lotti di opere progettate dal consorzio sullo stesso torrente Cervaro e sul torrente Carapelle al fine di creare un invaso artificiale decreterebbero la definitiva estinzione del bosco dell'Incoronata, essendo la vita dell'ecosistema strettamente legata alle falde acquifere superficiali torrentizie, determinando così un danno ambientale irreparabile al territorio —:

quali provvedimenti si intendano adottare per bloccare i lavori di sistemazione idraulica interessanti il bosco dell'Incoronata;

se si intenda verificare la utilità e legittimità degli interventi sino ad ora posti in essere e, nel caso, denunciare i

responsabili per eventuali responsabilità penali per fatti commessi in danno del bene tutelato ed agire quindi per il risarcimento del danno pubblico ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986. (4-17314)

RISPOSTA. — *Il Consorzio per la bonifica della Capitanata aveva acquisito, per il progetto di sistemazione idraulica del torrente Cervaro nella tratta pedemontano-valliva tra la strada statale 16 e la stazione ferroviaria di Bovino, il parere favorevole della sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici e artistici e storici e dell'assessorato all'urbanistica della regione Puglia, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939. La regione Puglia esprimeva la propria approvazione al succitato progetto limitatamente ai fini paesaggistici (delibera n. 7702 del 19 settembre 1988) e ai vincoli idrogeologici e forestali (delibera n. 1626 del 18 aprile 1988).*

Il suddetto progetto, prevedeva, in sintesi: il ripristino degli argini del torrente; l'approfondimento dell'alveo, allo scopo di garantire il franco di bonifica ai terreni limitrofi, sofferenti per carenza di scolo; la riduzione della pendenza per diminuire la velocità della corrente durante le piene, mediante la realizzazione di salti di fondo con dissipazione d'energia.

Dopo l'acquisizione dei succitati pareri, il consorzio di bonifica ha dato inizio ai lavori, che hanno interessato, finora, solo ed esclusivamente il tratto mediano del torrente interessato dal citato progetto (a monte del bosco dell'Incoronata). Questo tratto presenta un andamento a meandri, caratteristico di pianura, con alveo stretto ed abbastanza incassato e con sezioni spesso insufficienti a smaltire le portate di piena eccezionale.

Per la sistemazione idraulica di tale tratto si è proceduto con interventi di incisione dell'alveo (Savanella) e di sistemazione del materiale di risulta lungo le sponde. La conservazione dell'andamento sinuoso del torrente, ha inoltre, comportato — specie nelle curve, caratterizzate da elevati angoli di deviazione e modesti raggi di curvatura —

parziali opere di rivestimento, in scogliera naturale, dell'alveo di magra e dei rilevati arginali.

Queste opere, in considerazione della menzionata limitata ampiezza dell'alveo, hanno comportato, necessariamente, l'estirpazione della rada vegetazione arbustiva spondale che, tra l'altro, creava pregiudizio al deflusso della corrente, trattenendo, in alcuni punti, il materiale solido normalmente trasportato dall'acqua. Tale vegetazione spondale — costituita, in prevalenza da arbusti — non assumeva, sia per il tipo di essenze che per l'estensione, le caratteristiche tipiche di un vero e proprio bosco. Si fa, inoltre, notare che gli interventi messi in atto fino ad oggi non ostacolano, per l'avvenire, la ricreazione di una nuova flora spondale.

Per quanto concerne, poi, il tratto che attraversa il bosco dell'Incoronata si specifica che i lavori di sistemazione idraulica non hanno ancora avuto inizio. Al riguardo, si fa presente che, su sollecitazione del corpo forestale dello Stato e della sovrintendenza, il consorzio di bonifica sta elaborando una variante progettuale tesa esclusivamente alla salvaguardia della integrità del citato bosco, accogliendo la proposta di lasciare tale zona come vasca di espansione naturale. Gli interventi riguarderanno, pertanto, solo la risagomatura o la traslazione di alcuni tratti di argini artificiali, costruiti, peraltro, alcuni decenni or sono, a difesa delle sponde del torrente nei pressi del suddetto bosco dell'Incoronata.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, la traversa in questione non avrà alcun apprezzabile riflesso sul regime idraulico, sia superficiale che sotterraneo dell'area comprendente il bosco dell'Incoronata.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CERUTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'indennità dei vice pretori è attualmente di lire 60000 al lordo delle ritenute di legge, per ogni giornata di udienza sia in pretura che in tribunale ed è corrisposta per le sole udienze penali;

l'impegno dei vice pretori può protrarsi anche per alcune ore nell'arco di una giornata —

se non ritenga di proporre un aumento adeguato dell'indennità di cui trattasi per le udienze penali estendendola nella stessa misura anche alle udienze civili. (4-23310)

RISPOSTA. — L'indennità di lire 60 mila dovuta ai procuratori onorari a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è regolata dall'articolo 4 delle norme di attuazione e di coordinamento del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

Già nei lavori preparatori, fu osservato che per precisare i criteri quantitativi di corresponsione dell'indennità di udienza con particolare riguardo alla possibilità di eterogenee e plurime attività processuali richieste ai vicepretori onorari sarebbe stato opportuno corrispondere un massimo di due indennità di diarie. Il Parlamento ha però deciso di corrispondere — per ragioni di bilancio — una sola indennità al giorno, anche nel caso di più udienze tenute nello stesso giorno. Le stesse ragioni di bilancio non consigliarono di fissare più alto importo per ciascuna indennità di udienza tant'è che veniva respinta la richiesta in tal senso del consiglio nazionale forense.

Su tali considerazioni i commi 1 e 2 dell'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica richiamato stabiliscono i criteri e la misura della corresponsione dell'indennità ai vicepretori e viceprocuratori onorari. Tuttavia, al comma 3 dello stesso articolo, è stabilito l'adeguamento ISTAT ogni tre anni secondo i criteri degli appositi indici. Non va escluso, comunque, che un eventuale riesame della normativa confortata dal competente dicastero delle finanze possa in futuro diversamente regolare la materia.

In ordine poi, alla estensibilità di tale indennità agli onorari che operano in materia civile, si informa che è in corso di elaborazione la relativa norma.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

CHELLA e CRIPPA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Genova, nei primi giorni del mese corrente, durante l'ispezione di un carico di circa 1.000 tonnellate di riso acquistato dal nostro Governo e destinato al popolo albanese pare sia stata rilevata una qualità della merce così scadente da non poter essere destinata all'alimentazione umana —:

1) se tale notizia, riportata dalla stampa locale, corrisponda al vero;

2) quale sia la ditta fornitrice e i criteri attraverso i quali è avvenuta la scelta di tale ditta; quale sia il prezzo pagato per la fornitura. (4-25540)

RISPOSTA. — *Il quantitativo di mille tonnellate di riso a grana tonda commissionato alla Levant-Co di Bari ed inviato in Albania nell'ambito di un intervento straordinario, possiede le stesse caratteristiche qualitative previste per gli aiuti alimentari deliberati dalla CEE, tranne per il coefficiente di rottura pari al 10 per cento invece del 5 per cento. La differenza testè evidenziata non pregiudica affatto la bontà del prodotto e peraltro i recenti aiuti gestiti dall'AIMA a favore dei paesi dell'Est, hanno riguardato, tra l'altro, l'invio di riso con il 10 per cento di rottura.*

La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in sede contrattuale ha, ad ogni buon conto, disposto l'effettuazione di controlli quali-quantitativi sul prodotto da parte della Società generale di sorveglianza (divisione agricoltura e prodotti del suolo) che ha certificato il rispetto dei requisiti merceologici richiesti.

Il prezzo del prodotto franco magazzino Italia è stato pattuito in lire 868.200 per tonnellata netta (confezionamento in sacchi incluso) al quale, come è ovvio, vanno ad aggiungersi i costi della complessiva movimentazione a destino sui quali la direzione generale sta effettuando le necessarie verifiche di congruità.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Borruso.

CIABARRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

il ponte sul fiume Adda nella frazione di San Giacomo, comune di Teglio (SO), venne investito dalle ondate di piena del luglio 1987 e reso pericolante;

per consentire il collegamento fra i vari nuclei del centro abitato venne realizzata, con fondi della Protezione civile, una struttura militare di tipo *Bailey* come ponte provvisorio in sovrapposizione al manufatto pericolante;

le esigenze di transito sono notevoli;

gli scivoli di accesso realizzati presentano una notevole pendenza e perciò rappresentano un elemento di forte pericolosità in relazione all'incrocio assai trafficato con la strada statale n. 38 e all'attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano —:

quali motivi hanno finora impedito la realizzazione di un manufatto definitivo;

se non ritengano di predisporre, di intesa con il comune interessato, con l'ANAS e le FFSS, un progetto che preveda la ricollocazione del ponte citato in premessa in modo da evitare in quel punto situazioni di grave pericolo per l'incrocio con la strada statale 38 e con la linea ferroviaria. (4-18542)

RISPOSTA. — *È stata stipulata una convenzione tra l'Ente autonomo delle ferrovie dello Stato, il comune di Teglio e l'Azienda nazionale autonoma delle strade che prevede, tra le altre opere, il rifacimento del ponte sull'Adda, cui fa riferimento l'interrogante. L'ANAS partecipa alla realizzazione di detti lavori che, per convenzione, sono da eseguirsi a cura dell'ente ferrovie dello Stato, con la somma di lire 2.699.200.000.*

Per quanto riguarda, in particolare, il ponte sull'Adda — la cui ultimazione è prevista per la fine del corrente anno — l'ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che ha provveduto alla consegna dei lavori e che, finora, questi hanno riguardato la fondazione di una pila, essendo necessario innanzi-

zitutto procedere allo spostamento del ponte Bailey a cura del genio militare che è stato già sollecitato ad intervenire.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

CIABARRI, ALBORGHETTI, BOSELLI e BULLERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il terzo stralcio attuativo del piano decennale della viabilità di grande comunicazione — programma triennale 1991-93, recentemente approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS e presentato al Parlamento per il relativo parere, prevede alla tabella 7.3.1. (contributi ANAS per autostrade in concessione) fra gli interventi di cui alla lettera B da realizzarsi con il contributo dello Stato, la spesa di lire 200 miliardi per il traforo Mortirolo-Stelvio e alla tabella 8.1.1. l'indicazione della stessa opera fra le direttrici viarie « fuori quota »;

l'ipotesi di realizzare un traforo di tipo autostradale Mortirolo-Stelvio non è mai stata avanzata in alcun atto di programmazione delle comunità montane interessate, né dal progetto integrato Valtellina per cui la stessa appare del tutto sganciata da una previsione sui flussi di traffico e sui delicati problemi di carattere ambientale connessi alla sua realizzazione;

in ogni caso un intervento così complesso dovrebbe essere inquadrato nel piano di bacino e nel piano-programma, ancora in fase di elaborazione, rispettivamente da parte dell'autorità di bacino del Po e dalla Regione Lombardia, ai sensi della legge n. 102 del 1990 (legge speciale Valtellina);

la scelta di realizzare il traforo Mortirolo-Stelvio, senza alcuna verifica di congruità, appare ancora più sconcertante se confrontata con la situazione di reale pericolosità della strada statale 38 e strada statale 36 e con l'insufficienza degli stanziamenti e la bizzarra scelta delle priorità per gli interventi sulla viabilità statale in

provincia di Sondrio, previsti dalla tabella 8.2.3.2. del citato programma triennale ANAS, che non tengono minimamente conto degli indirizzi di un recente ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio provinciale di Sondrio —:

come giudica i fatti descritti in premessa e se non ritenga di intervenire per ricondurre una scelta così impegnativa come quella di realizzare un nuovo traforo alpino nell'ambito degli atti di programmazione di cui alla legge n. 102 del 1990.
(4-22698)

RISPOSTA. — *Il terzo stralcio attuativo del Piano decennale di viabilità di grande comunicazione prevede, nella parte concernente la regione Lombardia, il traforo Stelvio-Mortirolo. Tale traforo è stato incluso tra le direttrici fuori quota, con un contributo a carico dell'ANAS di lire 200 miliardi. Esso si colloca nel pieno rispetto delle direttrici di massima stabilite nel piano decennale che fu concordato — a suo tempo — anche con la regione Lombardia.*

La stessa regione, tra l'altro, ha fatto presente che, anche se al momento non è stata assunta alcuna decisione in merito, l'ipotesi di un traforo di tipo autostradale Mortirolo-Stelvio è stata formulata all'interno dei documenti preparatori della « Proposta di Piano per la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico della Valtellina e delle zone adiacenti », prevista dall'articolo 5 della legge n. 102 del 1990. Nella proposta viene affermato che obiettivo prioritario del piano è quello del superamento dei ristretti ambiti di valle e l'inserimento dell'area di studio nella rete delle comunicazioni interregionali ed internazionali, ritenendo in tal senso strategica la connessione tra le due valli maggiori (Valtellina e val Camonica) attraverso il traforo del Mortirolo e l'ammmodernamento della viabilità primaria nella val Camonica. Il collegamento favorirebbe in maniera decisiva le interrelazioni tra le direttrici internazionali del Gottardo (con diramazione del San Bernardino a Bellinzona) ad ovest e dell'autostrada del Brennero ad est.

Si comunica, infine, che gli interventi lungo la strada statale 36 e la strada statale

38 nel tratto Colico-Sondrio, che comprende la variante di Morbegno ed il tratto in variante all'abitato di Tirano, sono stati effettuati in ottemperanza alle indicazioni del piano decennale ANAS, tenuto conto sia degli orientamenti espressi dalle comunità locali che delle realizzazioni già previste nel programma Valtellina.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

CIANCIO, CICERONE, DI PIETRO e ORLANDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con il piano di razionalizzazione della rete scolastica per il quinquennio 1991-1995 relativo alla provincia di Pescara è stata soppressa la presidenza della scuola media di Bussi sul Tirino, con la trasformazione di detta scuola in sezione staccata della scuola media di Popoli;

tale decisione, oltre al parere negativo del consisiglio comunale di Bussi sul Tirino, ha visto analogo parere negativo del consiglio scolastico provinciale;

lo stesso comune di Popoli, in una lettera indirizzata il 16 aprile 1991 dall'assessore alla pubblica istruzione di quel comune, al sindaco di Bussi sul Tirino e ai presididelle due scuole medie interessate, ha espresso la più viva preoccupazione per la decisione di accorpate la scuola media di Bussi sul Tirino con quella di Popoli in quanto « è nota la insufficienza e la inadeguatezza dei locali della scuola media di Popoli per cui questa amministrazione comunale incontrerà enormi difficoltà per reperire adeguate strutture e attrezzature idonee, con notevole aggravio di spese per il bilancio comunale ed ulteriori disagi per la scuola media »;

al contrario, la scuola media di Bussi sul Tirino è di recentissima costruzione (tanto che il 3° lotto di lire 400 milioni è ancora in corso per la sistemazione esterna del complesso scolastico) ed è stata progettata per ospitare il tempo pieno (già in

funzione dal 1990 e, per il 1991-92, le prime due classi hanno già scelto tale facoltà);

la decisione di sopprimere la presidenza della scuola media di Bussi sul Tirino — così come decisioni analoghe riguardanti altri piccoli comuni — non porta in realtà ad una effettiva razionalizzazione della rete scolastica ma è solo un modo di impoverire piccole realtà delle zone interne nelle quali la presenza di certe strutture scolastiche rappresenta un elemento importante di vivacizzazione socio-culturale, tanto è vero che lo stesso provveditore agli studi di Pescara in una dichiarazione rilasciata su *Il Centro* del 9 aprile 1991, sottolinea a tal proposito come « il gioco non vale la candela: il provvedimento mirante alla eliminazione di soli due stipendi per ogni scuola soppressa si ripercuoterà con un sovraccarico di lavoro e responsabilità ai presidi e segretari ai quali è destinata la direzione dei piccoli istituti. Insomma, la presenza del preside e del segretario è fondamentale nell'organizzazione scolastica, del lavoro didattico e amministrativo »;

la linea degli accorpamenti è oggetto di una valutazione critica della VII Commissione permanente del Senato che rileva, in un ordine del giorno approvato in occasione dell'esame del bilancio 1991 della pubblica istruzione, come le norme relative all'accorpamento di istituti scolastici « non producono effettive riduzioni di spesa, ma determinano condizioni di difficoltà operativa sia sul piano didattico che sul piano organizzativo », e invita il Governo ad esaminare la possibilità della adozione di un provvedimento che sospenda le procedure previste dalle leggi attuali e individui forme più adeguate di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche con un limitato numero di classi e di alunni;

tale valutazione critica trova riscontro anche in atti della VII Commissione della Camera dei Deputati;

se non intende revocare la decisione assunta per la scuola media di Bussi sul

Tirino, con un riesame delle ragioni specifiche opposte a tale decisione e sulla base di una riflessione più generale circa l'efficacia del modo con cui si sta procedendo nella razionalizzazione della rete scolastica. (4-25672)

RISPOSTA. — *Il provvedimento di trasformazione della scuola media di Bussi sul Tirino in sezione staccata della scuola media di Popoli per l'anno scolastico 1991-92 si è reso necessario in quanto detta scuola funzionava con sei classi e non sussistevano ragionevoli prospettive d'incremento di iscrizioni.*

Il provvedimento in parola, d'altra parte, non incide sulle condizioni di erogazione del servizio scolastico in quanto comporta soltanto l'attribuzione della responsabilità direttiva ed amministrativa al preside di un'altro istituto. Gli allievi, infatti, potranno continuare a frequentare con i medesimi insegnanti la locale scuola media ove, potrà attuarsi — se istituito — il tempo prolungato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

CIANCIO, BORGHINI, CICERONE, DI PIETRO e ORLANDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere:*

se rispondano al vero le notizie apparse sulla stampa locale circa la imminente nomina degli attuali sindaci di Vasto e San Salvo, in provincia di Chieti, nel consiglio di amministrazione della SIV da parte dell'EFIM;

quali siano, in caso affermativo, i titoli degli interessati, sul piano delle esperienze manageriali e nel campo industriale, che suggerirebbero tali nomine;

se non ritenga, comunque, tali ventilate nomine del tutto inopportune in considerazione del fatto che i comuni di Vasto e S. Salvo, come tali e in quanto facenti parte del Consorzio industriale del Vastese, sono interlocutori e, per alcuni aspetti, controllori e controparte delle attività delle industrie della zona tra le quali appunto la SIV. (4-26446)

RISPOSTA. — *La regola generale osservata dall'EFIM in fatto di nomina di membri nei consigli di amministrazione delle società controllate è che la maggioranza sia composta da dirigenti del gruppo. I restanti membri vengono scelti in funzione delle competenze che si ritiene di dover acquisire per completare le capacità di indirizzo e di gestione degli organi sociali.*

In tale quadro si inseriscono le nomine dei sindaci di Vasto e San Salvo nel consiglio di amministrazione della SIV, le cui più importanti realtà produttive sono appunto ubicate nei suddetti comuni. La presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni locali non può infatti che rendere più proficui i rapporti tra l'azienda e il proprio territorio. Gli interessati hanno, inoltre, dichiarato l'insussistenza di stati di incompatibilità o conflitti di interesse a norma del codice civile.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

CICERONE, CERUTI, CIANCIO, DI PIETRO e ORLANDI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio del comune di Manoppello (PE) è in corso da anni un'attività estrattiva di marne cementifere, gestita dalla Società SAMA SpA Miniere e Asfalto (sede in Bergamo, via Camozzi 124) in località Valle Romana e Fosso del Crocifisso;

l'attività estrattiva in questione è classificata, ai sensi della legge nazionale (legge 1443/1927) « mineraria », e sottoposta, quindi, all'autorità statale che rilascia la concessione mineraria, concessione che comunque non può prescindere da intese con la regione ed il comune interessati, per meglio garantire la tutela ed il ripristino ambientale (sentenza TAR Lazio 11 gennaio 1978, n. 42; sentenza TAR Veneto 24 luglio 1980, n. 693; sentenza Consiglio di Stato n. 1288/88);

l'attività estrattiva di cui sopra, iniziata prima in galleria e continuata poi a cielo aperto per motivi di convenienza economica, ha apportato vaste modificazioni all'ambiente con gravissime ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico e sulle falde acquifere, determinando la scomparsa di diverse sorgenti, lo stravolgimento di un torrente, la distruzione di ampie aree a bosco, l'accumulo di enormi banchi di detriti di scarto soggetti a frane;

l'area interessata dalle attività estrattive in questione, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 21 giugno 1985 (« Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Massiccio della Maiella ») risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, legge definitiva di grande riforma economica e sociale che considera l'interesse della salvaguardia del paesaggio superiore a qualsiasi altro interesse, ivi compreso quello economico (sentenza Corte costituzionale n. 151/1985); la stessa area, inoltre, risulta sottoposta ai vincoli idrogeologici ed a quelli derivanti dagli usi civici;

l'attività estrattiva in questione, invece, è completamente sottratta sia alla disciplina urbanistica comunale che a quella regionale di tutela paesaggistica mentre sono disattese le disposizioni ordinate da una recente sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici (27 settembre 1990) —:

quali iniziative i Ministri interrogati ritengano di dover assumere affinché lo sfruttamento dei giacimenti localizzati nel comune di Manoppello non avvenga più per mera convenienza economica e senza tener conto delle compatibilità ambientali;

se i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali intendano adottare, con proprie ordinanze, le necessarie misure di salvaguardia a carattere inibitorio previste dalla legge 349/1986 e dalla legge 1497/1939, anche in considerazione del fatto che la Maiella è inclusanell'elenco dei nuovi Parchi nazionali previsti dal testo

unificato dei progetti di legge nazionali sulle aree protette, in corso di approvazione. (4-23913)

RISPOSTA. — *Il servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente, dato il rilevante valore paesaggistico e ambientale dell'area in questione, ha incaricato, in data 24 giugno 1991, il NOE di effettuare un sopralluogo, al fine di adottare i provvedimenti i cui all'articolo 8 della legge n. 349 del 1986.*

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CICONTE, LAVORATO e SAMÀ. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

i genitori dei bambini che frequentano le scuole materne di via Murano e di via Casciolino ubicate a Catanzaro Lido, hanno deciso di non mandare a scuola i propri figli a causa delle desolanti condizioni igienico-sanitarie delle strutture che li ospitano. Nonostante le reiterate richieste, e persino le denunce all'autorità giudiziaria, non sono state effettuate la disinfestazione e la derattizzazione. Ciò ha prodotto una proliferazione di topi che circolano liberamente nei locali frequentati dai bambini e ha determinato un evidente danno a questi e a tutto il personale che opera in quelle scuole —:

quali iniziative per la parte di loro competenza si intendono adottare perché, attesa l'insensibilità e la colpevole incuria del sindaco e dell'USL, sia risolta rapidissimamente una così grave situazione di degrado e di inciviltà che non è più tollerabile;

se l'autorità giudiziaria ha proceduto all'accertamento delle eventuali responsabilità penali e quale sia l'esito di tale accertamento. (4-25395)

RISPOSTA. — *Sia le autorità scolastiche che quelle sanitarie locali sono intervenute presso la competente amministrazione comu-*

nale per sollecitare gli interventi atti ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

A seguito di tali interventi il comune ha provveduto ad effettuare quanto richiesto dalla unità sanitaria locale ed in particolare la disinfezione dei locali in entrambi i plessi scolastici, la pulizia del giardino della scuola materna di via Murano e quella del cortile del plesso di via Casciolino. In quest'ultimo sono stati anche ripristinati il cancello centrale di accesso ed il muro di recinzione divelti in occasione dell'alluvione del dicembre 1990. Il provveditore agli studi di Catanzaro ha comunicato che della questione è stata interessata anche la procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Si fa, infine presente che gli allievi delle scuole elementari e materne di Catanzaro Lido hanno ripreso a frequentare regolarmente le lezioni dal 2 maggio 1991.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

CILIBERTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia ha particolarmente danneggiato in Umbria viti, olivi, alberi da frutta, penalizzando il settore agricolo già alle prese con particolari problemi di crescita — se non intenda attivare tutti i meccanismi previsti per aiutare il comparto. (4-25602)

RISPOSTA. — *Per la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole che si trovano in gravi difficoltà a seguito di eccezionali eventi meteorici o calamità naturali che nel corso dell'annata agraria hanno inciso negativamente sulle produzioni o sulle strutture agricole, è possibile attivare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 590 del 1981 e successive modificazioni, su richiesta motivata della regione competente per territorio.*

Per quanto concerne, in particolare, l'eccezionale evento meteorico segnalato, si comunica che, in accoglimento della proposta della regione Umbria, è stato emesso il decreto ministeriale n. 410 del 23 luglio

1991 di declaratoria delle gelate che nel mese di febbraio 1991 hanno interessato soprattutto gli olivi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

CIMA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il pretore di Belvedere Marittimo (Cosenza) ha svolto nei mesi scorsi numerose indagini relative a costruzioni abusive edificate sul demanio marittimo nell'Alto Tirreno cosentino;

le indagini sono sfociate in numerosi provvedimenti di sequestro, che hanno suscitato ampi consensi nella popolazione locale;

lo stesso pretore ha anche aperto una inchiesta sulla gestione dei fondi per la ricostruzione post-terremoto nei comuni del mandamento della pretura di Belvedere —:

se risponde al vero la notizia secondo cui la procura della Repubblica di Paola sta sbloccando tutti i sequestri disposti per le costruzioni su terreno demaniale nonostante che il tribunale della libertà abbia convalidato l'azione del pretore, respingendo le opposizioni avanzate dagli interessati;

quali siano le ragioni per cui il pretore di Belvedere Marittimo non abbia provveduto alle necessarie e conseguenti demolizioni e se non ritengano possano sussistere eventuali reati di omissione di atti di ufficio in relazione alle mancate demolizioni;

se non ritengano opportuno ed urgente intervenire, ciascuno per quanto di sua competenza, per la necessaria azione di tutela del demanio da appropriazioni per uso privato, con sottrazione al libero uso da parte della collettività e con rilevanti conseguenze sui valori paesaggistici che, senza un adeguato intervento, risulterebbero irrimediabilmente deturpati;

quale sia lo stato attuale dell'inchiesta relativa ai fondi della ricostruzione post-terremoto e se nel corso della stessa siano emersi illeciti e di quale natura.

(4-19087)

RISPOSTA. — *La procura della Repubblica presso il tribunale di Paola ha ritenuto che i reati configurati dal pretore di Belvedere Marittimo per le occupazioni di beni demaniali fossero istantanei ad effetti permanenti e, pertanto, da dichiararsi estinti per l'amnistia del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990; inoltre, ha ritenuto non rituale l'ordinanza del pretore di demolizione dei manufatti costruiti su beni demaniali, in quanto la legge non conferisce all'autorità giudiziaria siffatto potere. Pertanto la menzionata procura ha proceduto al dissequestro, richiedendo al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Paola, l'archiviazione degli atti perché estinti per intervenuta amnistia. Dal canto suo, la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza ha rappresentato, in via generale, di essere prontamente intervenuta esaminando le segnalazioni concernenti i presunti abusi edilizi interessanti il demanio marittimo dell'Alto Tirreno.*

Quanto alla gestione dei fondi post-terremoto, le indagini sono state estese a tutti i comuni della giurisdizione della procura di Paola, che erano stati interessati dal sisma del 21 marzo 1982 e sono state già compiute delle indagini a tappeto (con l'ausilio di una quindicina di ingegneri e architetti) per tutti i fabbricati per i quali sono stati concessi i buoni-contributo dalle apposite commissioni comunali.

Si è esaurito altresì il primo processo a carico di alcuni beneficiari, i quali, con sentenza 16 maggio 1990 del tribunale di Paola, sono stati assolti dalle imputazioni di falso e truffa loro ascritte, con formula ampia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

dal 1987 la SMC di Torino gestisce una discarica di prima categoria con una capacità di 500.000 metri cubi localizzata nel territorio comunale di Chivasso (TO) in regione Pozzo;

nel giugno 1989 la SMC ha chiesto l'autorizzazione per una nuova discarica per rifiuti assimilabili agli urbani, con una capacità di 1.464.000 metri cubi che avrebbe dovuto essere localizzata nei pressi di quella esistente;

la regione Piemonte ha respinto la richiesta di cui sopra, che è stata successivamente ripresentata insieme a modifiche non rilevanti del progetto originario;

il piano regionale del Piemonte per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti non prevede alcuna ipotesi di ampliamento della discarica esistente né prevede la localizzazione di nuovi impianti nel territorio di Chivasso e, pertanto, la richiesta avanzata dalla SMC non è compatibile con il piano regionale;

il 31 maggio scorso la giunta regionale, nonostante il vincolo relativo alla ordinaria amministrazione dovuto all'attuale fase di rinnovo dei consigli regionali, ha convocato la conferenza dei sindaci prevista dalla legge n. 441 del 1987 e da questa sarebbe emerso un pronunciamento a favore dell'impianto, nonostante l'opposizione delle amministrazioni interessate e in particolare di quella di Chivasso, il cui consiglio comunale ha recentemente ribadito all'unanimità la sua netta opposizione al progetto che prevede di quadruplicare la discarica;

il 3 luglio scorso la giunta regionale del Piemonte ha approvato la richiesta di autorizzazione della SMC che, di fatto, porterebbe la capacità complessiva della discarica a circa 2 milioni di metri cubi;

la discarica è localizzata a circa 300 metri a monte dei pozzi utilizzati per la captazione dell'acqua che rifornisce l'acquedotto di Chivasso e si trova nelle vicinanze della frazione Pogliani, le cui abitazioni « godono » di vista sulla discarica —

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire per quanto di sua competenza per scongiurare la realizzazione del progetto relativo alla megadiscarica di Chivasso, non prevista dal piano regionale e quindi ben difficilmente riconducibile, per l'autorizzazione, all'ordinaria amministrazione a cui la giunta regionale, di cui fa parte con delega alla tutela ambientale un assessore che non è stato rieletto, è attualmente vincolata. (4-20724)

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti spetta alle regioni, sentiti i comuni; spetta, invece, alle province, ex articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, il controllo dello smaltimento dei rifiuti.*

Si precisa, altresì, che le determinazioni inerenti la compatibilità dell'ampliamento della discarica di cui all'oggetto con le previsioni del piano regionale di smaltimento sono di competenza della regione Piemonte, ente deputato al rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987.

Dalle informazioni pervenute dalle autorità locali risulta che a seguito di un esposto-denuncia (di violazione della legge n. 431 del 1985), inoltrato da alcuni privati il 1° ottobre 1990 alla procura della Repubblica di Torino, alla stessa regione, al comune di Chivasso, alla provincia di Torino e al corpo forestale dello Stato, il sindaco di Chivasso con ordinanza del 9 ottobre 1990, ha disposto la sospensione dei lavori, ripresi nel dicembre successivo in seguito a specifica autorizzazione della giunta regionale, che ha recepito alcune modifiche proposte dalla stessa società SMC. Al riguardo, non risulta che l'autorità giudiziaria abbia assunto iniziative.

Si fa presente, infine, che dalle risultanze dell'apposita conferenza istruttoria, convocata per l'esame del progetto SMC SpA, non è emerso nulla circa l'esistenza di eventuali rischi ambientali per i pozzi utilizzati per la captazione dell'acqua che rifornisce l'acque-

dotto di Chivasso. I pozzi in questione, infatti, sono entro un raggio di due chilometri dalla discarica e l'acquedotto di Chivasso capta a partire da una profondità di 50 metri escludendo la falda freatica con un tampone di cemento.

Quanto alla frazione Pogliani, che dista 600 metri, trattandosi di discarica i cui rifiuti non contengono sezione organica apprezzabile e sono costituiti soprattutto da imballaggi e plastica, materiale comunque in parte putrescibile, la relativa vicinanza provoca impatti olfattivi pressoché nulli rispetto a quelli di una normale discarica di prima categoria per rifiuti urbani.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere:*

se abbiano già provveduto a sollecitare, ciascuno per quanto di sua competenza, l'amministrazione comunale di Roma a provvedere alla bonifica delle discariche abusive ed incontrollate che costellano tutta la zona che fa capo a via dell'Idroscalo al Lido di Ostia e in particolare quello che eufemisticamente viene chiamato Parco Pasolini;

se non ritengano che soltanto un intervento urgente su tutta l'area di cui sopra possa impedire la continuazione di una prassi di smaltimento illegale sempre più diffusa e sempre più pericolosa per la salute e la sicurezza dei cittadini, anche in considerazione del considerevole sviluppo edilizio che sta interessando l'area in questione. (4-22349)

RISPOSTA. — *Premesso che la vigilanza sulle aree in questione è di competenza dell'amministrazione comunale, si trasmettono le informazioni pervenute dalle autorità locali.*

La via dell'Idroscalo e le aree limitrofe sono state oggetto di numerosi interventi di bonifica, da parte dell'AMNU (Azienda municipale nettezza urbana), eseguiti sia su aree di pertinenza comunale che del demanio dello Stato, proprietario della maggior parte

dei terreni interessati dagli scarichi abusivi. In particolare, sono stati eseguiti interventi di bonifica negli anni 1987/90, per un totale di 9.606,120 di tonnellate rifiuti rimossi e negli anni 1988/89, per un totale di 2.820,560 di tonnellate rifiuti rimossi.

In merito al parco Pasolini, di proprietà della scuola sottufficiali della guardia di finanza, risulta che è stata emessa il 17 dicembre 1990, un'ordinanza sindacale per lo sgombero, alla cui scadenza — in caso di inottemperanza — il comune ha assicurato che provvederà con una esecuzione coattiva. Comunque, l'ufficio tutela ambiente del comune di Roma ha individuato una serie di interventi volti alla definitiva sistemazione e bonifica delle aree in oggetto.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA e BASSI MONTANARI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

i Carabinieri del Nucleo Operativo di Torino hanno individuato dodici « case di riposo » gestite senza autorizzazione e senza la presenza di personale medico e paramedico specializzato nonostante promettessero assistenza medica per gli anziani ricoverati;

già in passato, ma senza alcun seguito, erano state segnalate situazioni di irregolarità e di abuso nel settore dell'assistenza per gli anziani in Piemonte; nel novembre scorso le ordinanze comunali di chiusura relative a due « case di riposo » non hanno avuto seguito e una di esse è stata revocata;

risulta che la proprietaria della Pensione Nettuno abbia accesso a conti correnti bancari su cui sono depositate somme di proprietà dei pazienti —:

se risponde al vero la notizia secondo cui alcune delle « case di riposo » in questione ricevevano rimborsi dalle USL per una attività non autorizzata e svolta al di fuori di controlli adeguati e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno ed urgente individuare le responsabilità e gli

eventuali comportamenti omissivi che hanno consentito non solo uno sperpero di denaro pubblico ma anche un suo impiego per scopi illeciti;

quali siano le ragioni per cui soltanto ora la situazione delle « case di riposo » in questione è emersa in tutta la sua gravità nonostante precedenti segnali relativi a situazioni a dir poco anomale;

quali siano le ragioni per cui le ordinanze di chiusura citate in premessa non sono state eseguite ed una è stata addirittura revocata;

se intenda disporre un controllo a tappeto in tutto il Piemonte sul settore dell'assistenza agli anziani riferendo al più presto al Parlamento sugli esiti;

se intenda intervenire per ottenere che sia fatta luce non soltanto sulla questione dei conti correnti bancari dei pazienti ma anche su alcuni decessi che potrebbero, alla luce di tutta la vicenda, presentare aspetti quantomeno da chiarire. (4-24448)

RISPOSTA. — È utile premettere che, allo stato attuale della normativa del settore, le autorizzazioni imposte dalla legislazione dello Stato per l'esercizio di strutture residenziali assistenziali per anziani e per handicappati vanno individuate in quelle prescritte, rispettivamente, dall'articolo 86 del TULPS (testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza) (autorizzazione amministrativa di pubblica sicurezza) e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (autorizzazione sanitaria).

Proprio nel caso del Piemonte, tuttavia, esiste anche la legge regionale n. 20 del 1982, già modificata ed integrata, che concerne espressamente « indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte » e che impone, in forza del proprio articolo 23, un'apposita autorizzazione regionale per l'attivazione di qualsiasi presidio residenziale assistenziale. Tale provvedimento viene rilasciato dall'unità socio-sanitaria locale territorialmente competente previa verifica dell'osservanza degli specifici indirizzi e dei criteri in materia

individuati dal piano socio-sanitario regionale e di ogni altra disposizione normativa applicabile al settore.

È evidente, perciò, che una volta appurata — come ricordato nell'interrogazione — l'esistenza in ambito regionale di strutture che ospitano anziani, anche non autosufficienti, senza la prescritta autorizzazione, il primo intervento dovuto dell'assessorato regionale all'assistenza è stato quello dell'immediata segnalazione di tali irregolarità alle unità socio-sanitarie interessate, ai sindaci ed alle altre autorità potenzialmente coinvolte, oltre che — ovviamente — all'autorità giudiziaria. Nel caso, poi, di alcune di queste strutture, localizzate nel comune di Torino, trovate in possesso di un titolo autorizzatorio diverso da quello socio-assistenziale prescritto dalla surrichiamata legge regionale, le USL interessate sono state vincolate a predisporre visita ispettiva immediata attraverso i propri servizi di igiene pubblica per tutti i conseguenti esiti e provvedimenti del caso.

Comunque, l'amministrazione regionale ha a suo tempo precisato e tiene ora a ribadire che dette strutture, proprio per essere in tutto od in parte sprovviste delle prescritte autorizzazioni e per non essere, quindi, inserite nella rete dei servizi delle USL, non hanno potuto stipulare con queste ultime alcuna convenzione. Ciò significa poter escludere con sicurezza che sia stato erogato nei confronti delle stesse strutture qualsiasi rimborso a carico dei bilanci delle USSL, sia nel settore socio-assistenziale sia in quello sanitario.

Risulta, inoltre, che al comune di Torino siano stati da tempo forniti, per ogni adempimento di competenza, gli elenchi dei presidi turistico-alberghieri localizzati nell'area metropolitana e in varie forme pubblicizzati come residenze socio-assistenziali. In ogni caso, la regione Piemonte assicura di avere intensificato l'attività di vigilanza in modo capillare nell'intero territorio di pertinenza sugli effettivi livelli di assistenza erogati nella generalità delle strutture residenziali autorizzate, ivi comprese quelle per anziani.

Come di norma in questi casi, ovviamente gli esiti dei provvedimenti assunti in sede amministrativa restano subordinati alle conclusioni ed alle conseguenti determina-

zioni dell'autorità giudiziaria, ogni qual volta quest'ultima abbia avviato procedimenti penali. Va sottolineato, d'altra parte, che, in prospettiva, la regione ha studiato e predisposto tutta una serie di interventi sociali nel settore dell'assistenza alle persone anziane, quali:

interventi di prevenzione del bisogno socio-assistenziale, di competenza dei singoli comuni nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Essi, in particolare, devono comportare: il miglioramento delle condizioni abitative, attraverso il risanamento e l'adattamento degli alloggi già abitati, con particolare riguardo alla sistemazione dei servizi igienici e l'auspicabile adozione di sistemi di collegamento continuo, ove necessario, con un servizio di pronto intervento medico; la riserva di abitazioni adeguate nell'edilizia economico-popolare; la realizzazione di servizi sociali di territorio, quali mensa, lavanderia, centri socio-culturali; la disponibilità garantita di idonei mezzi di trasporto per l'accesso ai servizi sanitari e la partecipazione alle attività socio-culturali; l'adozione di piani di superamento delle barriere architettoniche, in ottemperanza alle disposizioni in materia vigenti;

interventi socio-assistenziali di competenza delle unità socio-sanitarie locali, che devono comprendere sia l'assistenza economica, tramite garanzie del minimo vitale e del minimo alimentare e concessione di sussidi sia l'attivazione dell'assistenza domiciliare, in tutte le sue varie forme;

realizzazione o potenziamento di presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale;

realizzazione di residenze sanitarie assistenziali, secondo le previsioni del vigente piano socio-sanitario regionale.

L'insieme di tali prospettive e, in particolare quest'ultimo aspetto, tuttavia, dovranno — evidentemente — essere ora armonizzati in un'ottica nazionale, necessariamente rapportata alle previsioni del progetto obiettivo per la tutela dell'anziano, elaborato da questo ministero e recentemente presentato in via ufficiale.

Si soggiunge, infine, per più completa informazione, che allo stato attuale risultano attivi e funzionanti in Piemonte oltre 700 presidi residenziali tradizionali per anziani, di cui circa 200 privati, per oltre 33 mila posti-letto destinati esclusivamente a questo tipo di assistiti, autosufficienti e non.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

CIMA. — *Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la motonave S. Antonio M., iscritta al n. 1289 del Compartimento marittimo di Napoli, è stata bloccata e successivamente sequestrata nel porto algerino di Arzew;

il fatto è avvenuto il 31 ottobre 1989 perché sono state trovate a bordo alcune centinaia di tonnellate di concentrato di pomodoro avariato;

da circa un anno sono rimaste a bordo tre persone, fra cui il comandante, assolutamente prive di qualsiasi tipo di assistenza ed in gravi difficoltà per procurarsi cibo ed altri mezzi di sostentamento —:

se siano loro noti i fatti di cui in premessa;

se risultino interventi, e con quale esito, da parte dell'armatore della nave per ottenere, pagando eventuali danni procurati ed assumendosi eventuali responsabilità in ordine alle irregolarità riscontrate nel carico, l'autorizzazione al rientro in Italia per i tre marittimi rimasti a bordo;

se abbiano già disposto interventi, di quale tipo e con quale esito, presso le autorità algerine allo scopo di sbloccare una situazione ai limiti dell'assurdo e, in caso negativo, se non ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza affinché, di concerto con le autorità algerine e nel pieno rispetto delle leggi algerine, sia comunque posto fine ad una prigionia che dura ormai da 18 mesi. (4-24922)

RISPOSTA. — *Dal 31 ottobre 1989 la motonave Antonio M. si trova sotto sequestro nel porto algerino di Arzew, presso Orano, in quanto all'armatore italiano (la società Atlantica di navigazione di Napoli) è stata imputata la complicità nel trasporto di una partita avariata di pomodori della ditta spagnola Fruncosa di Murcia.*

Il comandante della nave, Antonio Gargiuolo, è stato condannato il 4 giugno 1990 in primo grado dal tribunale di Arzew a diciotto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena ed a una ammenda di 20.000 dinari. La sentenza d'appello del 9 luglio 1990 emessa dal tribunale di Orano condannava il predetto a tre mesi di carcere e confermava l'ammenda di 20.000 dinari. Il comandante Gargiuolo è comunque rientrato in Italia. Attualmente la custodia della nave è affidata al direttore di macchina.

A carico della società armatrice è tuttora in corso una procedura per ottenere il contro-valore della merce avariata. Per il dissequestro della nave le autorità algerine esigono il pagamento di un'ammenda di circa un milione di dollari che l'armatore ha dichiarato di non essere in grado di pagare.

È da segnalare che nel corso della commissione marittima italo-algerina tenutasi nel dicembre 1990, la delegazione italiana aveva sollevato la questione della Antonio M., sollecitando un intervento risolutivo. I delegati algerini avevano promesso il loro interessamento, pur precisando di non poter interferire con l'attività della magistratura. Attualmente la situazione appare bloccata, in quanto il legale designato dalla società italiana per tutelare i propri interessi ritiene di non avere documentazione sufficiente a presentare appello.

La nostra Ambasciata in Algeri ed il Consolato d'Italia a Orano hanno, sin dall'inizio della vicenda, prestato tutta l'assistenza del caso al comandante e all'equipaggio della nave.

L'ambasciatore ha svolto diversi passi presso le autorità algerine onde sollecitare una positiva soluzione della controversia.

D'altro canto, la stessa Ambasciata, nel tenere informato l'armatore degli sviluppi della vicenda, a dovuto più volte sensibilizzarlo sulla necessità di fornire al coman-

dante prima, al direttore di macchina ora, maggiore assistenza. Si è proceduto anche a segnalare all'armatore lo stato di abbandono in cui la nave si trova.

A complicare la situazione è intervenuta di recente la denuncia sporta da un cittadino algerino alle competenti autorità di quel paese, nella quale il medesimo cittadino algerino sostiene di essere stato vittima di minaccia a mano armata da parte del nostro direttore di macchina che lo accusava di aver perpetrato un furto nella sua cabina.

In attesa del processo, al nostro connazionale è stato consentito, grazie al sollecito intervento del Consolato d'Italia a Orano, di rimanere a bordo della nave.

La nostra rappresentanza diplomatica ed il nostro ufficio consolare seguono la questione con la massima attenzione e non mancheranno di assicurare anche in quest'ultima circostanza, tutta l'assistenza necessaria a tutela degli interessi dei nostri connazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

CIMA. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

la cattedrale di Santa Maria di Alghero (SS), uno dei monumenti di maggior interesse artistico della città e dell'intera Sardegna (in cui convivono stili storici differenti, dal gotico catalano del campanile e del presbitero, al manierismo delle navate e al neoclassico di alcuni arredi e del pronao), necessita di immediati interventi di restauro;

da dieci anni il campanile è ingabbiato da impalcature in attesa di essere restaurato;

dal 1988 è intenzione della soprintendenza ai BAAAS di Sassari di demolire il pronao neoclassico, costruito nel 1862 da Michele Dessi Magnetti, per mettere in luce, secondo una prassi di restauro ormai superata, la precedente facciata seicentesca;

tale facciata, nata dall'esigenza di concludere la fabbrica della cattedrale, era di modesta fattura, come risulta da una documentazione pittorica, e andò in gran parte distrutta in seguito ai lavori d'ammorsatura per la costruzione del pronao;

il 6 aprile scorso si è verificata la caduta di un frammento di capitello e, approfittando dell'accaduto, la soprintendenza ha dichiarato l'irrecuperabilità del pronao manifestando la volontà di abbatterlo senza incontrare alcuna opposizione da parte delle autorità civili e religiose ma solo quella delle associazioni culturali cittadine e dei tecnici che non riscontravano alcuna compromissione statica, propendendo invece per il consolidamento dell'opera, in conformità con le più accreditate e seguite teorie del restauro e con la normativa vigente (circolare n. 117 del 6 aprile 1972), che sono indirizzate alla conservazione piuttosto che alla demolizione —:

quale valutazione intenda esprimere dei fatti segnalati in premessa;

quali iniziative intenda assumere per tutelare nel suo complesso un monumento che testimonia con i suoi differenti stili, e al livello più alto, la storia culturale e artistica della città;

se non ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di sua competenza, per accertare le ragioni dello scarso interesse nei confronti del restauro della cattedrale e del campanile e le motivazioni che fanno preferire la demolizione del pronao al suo consolidamento. (4-26606)

RISPOSTA. — Sulle impalcature che ingabbiano il campanile della cattedrale da ormai 10 anni è da dire che le stesse furono innalzate per consentire l'esecuzione di lavori condotti a cura del comune e finanziati dalla regione Sardegna, sulla base di un progetto autorizzato dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari in data 7 aprile 1981, lavori che ebbero inizio il 12 settembre 1985 dopo che

anche la soprintendenza si era formalmente adoperata per sollecitare il finanziamento e l'esecuzione.

Inoltre la stessa soprintendenza fin dal 1989 ha rappresentato al comune di Alghero le opere ancora da realizzare per la risoluzione dei problemi statici che affliggono la struttura.

Sulle intenzioni della soprintendenza circa la demolizione del pronao neo classico della cattedrale, si comunica che la soprintendenza di Sassari in data 11 aprile 1991 comunicò al sindaco del predetto comune che in base all'articolo 11 della legge n. 1089 del 1939, qualora si dovessero prevedere necessarie e significative opere di demolizione, dovrà essere richiesto con formale istanza il preventivo assenso del ministro per i beni culturali e ambientali, al quale la pratica dovrà pervenire per il tramite della soprintendenza.

Per quanto attiene il giudizio sulle proposte conservative dell'organismo la soprintendenza ha assicurato ogni collaborazione al riguardo, come già ricordato, al sindaco di Alghero, nel rispetto della normativa vigente e nello spirito indicato dalla Carta del restauro a cui si fa riferimento menzionando la ministeriale n. 117/72 e nella certezza che il prosieguo delle opere relative al consolidamento del campanile sarebbero state realizzate dall'amministrazione comunale. A riguardo si precisa che la soprintendenza di Sassari ha già esaminato una proposta di larga massima restituendo l'elaborato con riserve ed osservazioni in data 7 settembre 1990 ritenendola non verificata nei suoi presupposti e non specificatamente analizzata.

Premesso quanto sopra si rappresenta che le iniziative che la soprintendenza ha assunto e porta avanti possono essere sintetizzate come segue.

Sono stati appaltati due lotti di lavori, non ancora materialmente iniziati per l'impossibilità di accantieramento (l'unico esiguo spazio disponibile è occupato da altra impresa che esegue lavori al palazzo Pousalit per conto del comune al quale la soprintendenza ha rivolto pressanti sollecitazioni per accelerare la smobilitazione delle

attrezzature e mezzi d'opera che ancora ingombrano l'area).

I lavori andati in appalto sono relativi al risanamento di tutte le coperture (tetti, terrazze e cupole) e giudicati urgenti e prioritari per fermare diverse situazioni di degrado favorite soprattutto dall'inefficienza delle coperture stesse.

Contestualmente ai programmati lavori murari ci si è adoperati anche per il recupero di diverse opere d'arte mobili. Due altari lignei policromi sono stati già restaurati ed altri arredi saranno restituiti non appena concluse le opere di cui si è detto in precedenza.

Da quanto sopra riferito emerge che la soprintendenza, non solo è stata attenta a promuovere quelle iniziative necessarie per favorire il recupero fisico e funzionale dell'importante organismo ma, sfruttando anche contributi straordinari quali quelli previsti dalla legge 449 del 1987, ha potuto programmare e disporre interventi conservativi indispensabili per la salvaguardia del monumento.

Si aggiunge infine che l'amministrazione comunale oggi dispone di due finanziamenti regionali, uno di un miliardo per il consolidamento del campanile ed un altro di cinquecentomilioni, con i quali può ben affrontare i problemi connessi con restauro conservativo del pronao del quale questa amministrazione auspica la conservazione e non la demolizione come ipotizzato nell'interrogazione.

Il Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

COLUCCI GAETANO. — Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro. — Per sapere — premesso che non ancora sono stati attivati i corsi di laurea di recente istituzione, anche per Benevento, presso l'università degli Studi di Palermo —:

se i motivi della mancata attivazione siano dipesi:

da ritardi ministeriali o degli organi amministrativi ed accademici dell'Università medesima;

dal comportamento dei docenti, di regola itineranti, ovvero dalla carenza numerica degli stessi;

ovvero, da carenza di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Ministero del tesoro. (4-20325)

RISPOSTA. — *L'istituzione in Benevento delle nuove facoltà e corsi di laurea previsti quale sede decentrata dell'università di Salerno dal piano di sviluppo dell'università per gli anni 1986-1990 è stato, com'è noto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 1989 (vedi Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989).*

Al riguardo si richiamano preliminarmente le disposizioni recentemente dettate in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 245.

Ciò premesso, si precisa che il rettore dell'università di Salerno, con proprio decreto in data 10 settembre 1990, ha disposto l'istituzione della facoltà di scienze economiche e sociali con i corsi di laurea in scienze bancarie e assicurative e in scienze statistiche ed attuariali, con sede decentrata in Benevento (vedi Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1990).

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1990 è stato altresì pubblicato il decreto emanato dal rettore della predetta università, parimenti in data 10 settembre 1990, concernente l'istituzione presso la stessa università della facoltà di ingegneria con il corso di laurea in ingegneria informatica, sempre con sede decentrata in Benevento. Il relativo ordinamento, che a norma di legge dovrà essere recepito nello statuto del predetto ateneo, è stato recentemente sottoposto al parere consiglio universitario nazionale il quale si è espresso favorevolmente in data 16 marzo 1991; a seguito di ciò il magnifico rettore dell'università in questione, con proprio decreto n. 2789 del 18 giugno 1991, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha approvato le modifiche a detto statuto.

Nessuna proposta è, invece, a tutt'oggi pervenuta dalle competenti autorità accademiche per l'approvazione delle norme statutarie relative alla predetta facoltà di scienze economiche e sociali.

Per quanto attiene all'aspetto finanziario, si ritiene opportuno rendere noto che, ai fini dell'attuazione del piano di sviluppo dell'università, approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 maggio 1989, con decreto ministeriale 26 ottobre 1990 sono stati accordati alla università in questione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 245, per la realizzazione delle singole istituzioni previste dal predetto piano, i seguenti finanziamenti complessivi:

a) *ateneo di Salerno — lire 23.771 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992;*

b) *ateneo di Salerno, sede di Benevento — lire 15.117 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere — premesso che:*

gli agricoltori del salernitano, di fronte all'immobilismo e alla insensibilità della regione, della provincia e della comunità montana, si sono costituiti in comitato anticrisi dichiarando lo stato di agitazione e mobilitazione, in considerazione della situazione di estrema gravità in cui versa l'agricoltura;

in questi ultimi anni, a causa del degrado ambientale, dell'inquinamento delle acque irrigue, della siccità e specialmente della virosi nonché delle altre patologie che colpiscono i raccolti, le cui cause, molto probabilmente, sono riconducibili al cennato degrado ambientale ed all'inquinamento delle acque irrigue, il settore è stato gravemente colpito, e sino ad oggi nulla è stato fatto né per individuare il virus né per porvi rimedio;

giustamente gli operatori, nel rilevare che l'agricoltura nel salernitano è ormai allo stremo, richiedono urgenti provvedimenti governativi per l'erogazione di risorse a favore del credito agrario;

in particolare lamentano la mancata corresponsione dei contributi relativi alle fitiopatie che hanno colpito i raccolti di pomodoro nel biennio 89-90 —:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare anche al fine di fronteggiare e rimuovere le cause che determinano il grave fenomeno del degrado ambientale;

se si voglia disporre l'immediata erogazione dei necessari e richiesti finanziamenti a favore della categoria, così pesantemente colpita. (4-22420)

RISPOSTA. — *In tali casi non sono attuabili le provvidenze del fondo di solidarietà nazionale, che hanno invece lo scopo di soccorrere economicamente le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.*

Peraltro, non si può escludere che l'eccesso di caldo e la siccità abbiano favorito l'attacco virotico.

In tal caso le aziende agricole, in quanto danneggiate dalla siccità, hanno comunque beneficiato negli ultimi anni degli interventi del suddetto fondo di solidarietà.

In particolare, si è provveduto, nel 1988, per l'eccesso di caldo che ha gravemente colpito le coltivazioni di pomodoro, con una assegnazione alla regione Campania di lire 20 miliardi.

Nel 1989 è stato dichiarato il carattere eccezionale della siccità che, oltre al salernitano, ha colpito anche altre province. Per gli aiuti economici alle aziende è stata assegnata alla Campania la somma complessiva di lire 9.870 milioni.

Anche nel 1990 sono stati previsti interventi straordinari per il prolungarsi della siccità in numerosi comuni della provincia di Salerno ed in altri territori limitrofi, con la conseguente assegnazione alla Campania di lire 46.013 milioni per l'applicazione degli aiuti contributivi e creditizi recati dalla legge n. 31/91 di conversione del decreto legge 6 dicembre 1990 n. 367.

Per quanto riguarda gli interventi di risanamento fitopatologico, si rammenta che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 87472 del 15 luglio 1988, ha

nominato una commissione tecnico-scientifica per l'esame delle problematiche fitopatologiche del pomodoro, le cui conclusioni sono state ampiamente pubblicizzate presso le parti sociali interessate.

Inoltre, con decreto ministeriale n. 33772 del 24 dicembre 1989, questo ministero ha cofinanziato un piano specifico in materia, presentato dalla regione Campania, per una spesa di circa lire 16 miliardi, che prevede anche attività di ricerca e sperimentazione di medio e lungo periodo per far fronte a detta fitopatia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

Salerno rischia di perdere il Conservatorio musicale, la cui autonomia da quello di Napoli fu ottenuta dopo anni di lotte, per i gravi ritardi, omissioni ed inadempienze dell'amministrazione comunale che, insensibile alle esigenze del prestigioso istituto, non provvede, da anni, a riattare i locali (umidi, antigienici ed assolutamente inadatti) per lo svolgimento della normale didattica) dell'ex orfanotrofio Umberto 1° ove è allocato il Conservatorio —:

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare in ordine a quanto innanzi esposto, al fine di indurre il comune di Salerno a provvedere agli adempimenti di sua competenza. (4-23266)

RISPOSTA. — *Lo stato di precarietà igienico-sanitaria in cui verrà l'edificio attualmente utilizzato dal conservatorio di musica di Salerno è stato ripetutamente segnalato ai competenti enti locali cui fanno capo i relativi oneri anche a cura della unità sanitaria locale territorialmente interessata e del prefetto di Salerno come risulta dagli elementi al riguardo acquisiti.*

Da tali elementi si rileva altresì, che il comune di quel capoluogo — che già nel gennaio dell'anno 1990 aveva avviato dei

lavori di parziale riattamento dell'edificio in questione — ha intrapreso nello scorso mese di febbraio, radicali interventi di ristrutturazione dell'edificio medesimo che dovrebbero protrarsi per circa un triennio.

Intanto, il sindaco dello stesso comune con nota del 25 marzo 1991, ha reso noto al direttore di quella istituzione musicale ed al provveditore agli studi di Salerno che i locali del conservatorio saranno temporaneamente trasferiti in altra sede, in attesa del completamento del progetto di restauro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

in ordine ai lavori per la costruzione della linea ferroviaria « A monte del Vesuvio » eseguiti dal gruppo della Movefer, i Sindaci dei comuni interessati ai lavori di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, in provincia di Salerno, a giorni emetteranno, o hanno già emesso, ordinanza di sospensione dei lavori nei territori di competenza, in quanto l'Ente ferrovie è venuto meno all'esecuzione di taluni lavori promessi, concordati e sottoscritti con convenzione con le predette Amministrazioni Comunali per la risistemazione di molti « angoli » di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore rimasti sconvolti a seguito dei lavori eseguiti per la costruzione della tratta;

i Comuni interessati hanno minacciato di adire le vie legali con la istaurazione di un dannoso contenzioso —:

1) quali i motivi del disimpegno dell'Ente ferrovie in ordine a quanto già concordato;

2) se non intenda intervenire affinché l'Ente FS, in via di urgenza, dia corso ai lavori preventivamente concordati e sottoscritti con le Amministrazioni interessate.

(4-23687)

RISPOSTA. — *L'ente ferrovie dello Stato riferisce che i lavori per la costruzione della*

nuova linea a Monte del Vesuvio sono stati affidati in concessione di prestazioni integrate all'associazione temporanea di imprese con capogruppo GAMBOGI che agisce in nome e per conto delle ferrovie e che, tra l'altro, ha come competenza quella degli accordi con gli enti interessati per la definizione delle interferenze derivanti dalla realizzazione della nuova linea, ed ha altresì la competenza di provvedere alla redazione dei relativi progetti esecutivi e all'acquisizione dei necessari benestare.

I lavori di sistemazione della viabilità e la soluzione delle interferenze, derivanti dalla costruzione della nuova linea a Monte del Vesuvio nel territorio del comune di Nocera Superiore, sono previsti nel progetto di variante approvato dalla regione Campania con delibera n. 7765 del 28 ottobre 1986; progetto di variante resosi necessario, rispetto a quello approvato con precedente delibera n. 8705 del 12 dicembre 1984 della regione Campania, proprio per recepire le varie e diverse richieste di modifica alla sistemazione viaria avanzate dal comune succitato.

Allo stato, tutti i lavori previsti sono stati ultimati o in via di ultimazione, fatta eccezione per il cavalcavia S. Ambruoso, non più realizzabile per i vincoli posti dalla sovrintendenza alle antichità e per il quale l'ente ferrovie dello Stato fa sapere che il comune, sino ad oggi, non ha ancora proposto una soluzione viaria alternativa.

Riferisce altresì l'ente che, al momento, non è possibile la messa in esercizio delle opere già realizzate, che garantirebbero un miglioramento complessivo della viabilità preesistente, a causa dell'inadempimento dell'amministrazione comunale per il perfezionamento della convenzione regolante la disciplina e la consegna delle opere stesse al comune.

Per il comune di Nocera Inferiore, anche per assecondare le richieste locali, il tracciato della nuova linea a Monte del Vesuvio si sviluppa interamente su viadotto o in galleria, minimizzando così l'impatto e le interferenze.

Anche per questi lavori l'ente ferrovie dello Stato rappresenta che l'amministrazione comunale è inadempiente circa il perfezionamento delle convenzioni regolanti

gli attraversamenti delle due strade comunali con i viadotti già realizzati della nuova linea.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che nonostante le promesse ed i continui solleciti e l'emanazione dell'apposita legge istitutiva, non si è ancora costituita la sovrintendenza scolastica per la Basilicata;

che per effetto di tale prolungata negligenza i docenti della Basilicata, per tutti gli adempimenti di competenza della sovrintendenza, tra i quali anche l'espletamento dei concorsi di prossima emanazione, sono costretti a fare capo a Bari;

che, pertanto, appare necessario ed urgente procedere a tale decentramento amministrativo, anche per porre fine ai disagi ed alle penalizzazioni che la comunità scolastica lucana da troppo tempo subisce nel campo dei servizi —:

quali provvedimenti il ministro interrogato intende adottare perché si proceda in tempi rapidi alla costituzione della sovrintendenza scolastica per la Basilicata;

quali i motivi che sino ad oggi hanno impedito tale decentramento. (4-24478)

RISPOSTA. — *Contestualmente all'entrata in vigore della legge 15 novembre 1989 n. 373, istitutiva di nuovi uffici scolastici regionali, tra cui quello per la Basilicata questo ministero si è tempestivamente attivato, in tutte le competenti sedi per mettere a disposizione di tali uffici le necessarie strutture e per avviare le procedure finalizzate al reclutamento del personale e all'acquisizione dei locali.*

Per quanto si riferisce, in particolare, alle operazioni per il reperimento del personale esse hanno comportato, nonostante l'impegno dell'amministrazione, tempi tecnici non comprimibili, in quanto è stato necessario, a norma delle disposizioni vigenti, chiedere ed

ottenere, in via preliminare, l'autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire i concorsi e dalla Corte dei conti il visto preventivo di legittimità sui relativi provvedimenti.

Esauriti tali adempimenti, si è quindi proceduto, in data 13 luglio 1990, ad indire i concorsi (i cui bandi sono stati pubblicati sulle Gazzette Ufficiali del 12 e del 30 ottobre 1990) per il reclutamento di personale da riservare alla sovrintendenza scolastica regionale di Potenza e, precisamente, per quattro posti di collaboratore amministrativo, un posto di collaboratore amministrativo contabile quattro posti di assistente amministrativo ed un posto di ragioniere.

Inoltre sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1991 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 13 luglio 1990 concernente le prove selettive, previste dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, per l'assunzione, presso la suddetta sovrintendenza, di sei coadiutori, di due dattilografi e due addetti alle attrezzature e pulizie; al momento si è in attesa di ricevere, da parte dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di potenza i nominativi dei candidati da sottoporre a selezione.

Quanto poi alla fornitura delle strutture ed attrezzature — i cui oneri sono posti a carico delle competenti amministrazioni, provinciali e regionale — risulta che la provincia di Potenza, dopo aver individuato i locali idonei da destinare a sede di quell'ufficio scolastico, ha già provveduto alle necessarie opere di ristrutturazione e di impiantistica e sta ora procedendo alle previste procedure di gara per la scelta della ditta, cui affidare la fornitura degli arredi.

Si desidera, conclusivamente, assicurare che l'obiettivo volto a consentire ai nuovi uffici scolastici regionali il pieno assolvimento dei compiti istituzionali resta alla costante attenzione di questo ministero che intanto, ha già assegnato ai predetti uffici un titolare reggente, individuando nel contempo, con la circolare n. 81 del 28 marzo 1991, le materie che saranno gradualmente trasferite alla competenza degli uffici medesimi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso:

che, il patrimonio artistico nazionale versi in uno stato di totale abbandono è cosa purtroppo nota, ma che anche gli enti che dovrebbero essere preposti alla sua salvaguardia contribuiscano a tale depauperamento, è particolarmente grave:

che, ciò è quanto si è verificato ultimamente a Sarno, in provincia di Salerno, dove il comune ha rilasciato concessione edilizia (n. 3375 del 17 aprile 1991) per un intervento di edilizia privata sul vecchio monastero di San Domenico;

che, per il convento in questione, di notevole valore storico, costruito nel 1513 dal Leone X, nel settembre 1988, il comune di Sarno propose alla soprintendenza ai BAAAS di Salerno, di vincolare l'antico edificio;

che, la soprintendenza esprimeva parere favorevole e di tanto informava il comune, ma da allora l'iter procedurale si è stranamente interrotto, bloccando di fatto l'ultimazione della pratica di vincolo;

che, come detto, nell'aprile scorso veniva rilasciata concessione edilizia per costruirvi delle abitazioni;

che, per effetto della rilasciata concessione, iniziavano i lavori, fortunatamente sospesi (con l'intervento definitivo dei carabinieri) per le forti e reiterate proteste provenienti da più parti che hanno provocato l'immediato intervento della soprintendenza;

che, lo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali, interessato della questione, è intervenuto condannando l'operato del comune di Sarno;

che, allo stato, non risulta all'interrogante, esservi alcun provvedimento di revoca della concessione di cui trattasi, per cui tutt'ora sussiste il fondato timore che il rischio della sua efficacia non sia del tutto scomparso —:

1) quali provvedimenti intenda adottare in ordine ai fatti innanzi evidenziati;

2) in particolare se non si ritenga opportuno accertare se la rilasciata concessione sia stata determinata da un mero errore, ovvero si sia in presenza di abuso di potere da parte del comune di Sarno.

(4-26064)

RISPOSTA. — *I vari manufatti edilizi che costituiscono il complesso cinquecentesco del monastero di Santa Maria delle Grazie, detto anche di San Domenico, sono di proprietà comunale e sono sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela della legge n. 1089 del 1939.*

In data 4 maggio 1991 perveniva alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno notizia circa il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di fabbricati per civili abitazioni in una delle aree terrazzate prospiciente alla zona urbanizzata.

Constatato in situ che effettivamente i lavori avevano avuto inizio, si provvedeva, ai sensi dell'articolo 20 della predetta legge n. 1089 del 1939, ad emettere ordinanza di sospensione, onde perfezionare ed estendere il citato vincolo di tutela.

Tale provvedimento di vincolo è stato perfezionato in data 12 giugno 1991.

Attualmente i lavori risultano ancora sospesi.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

COLZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la risoluzione n. 7-00423 sull'applicazione dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1990 n. 148, approvata dalla VII Commissione della Camera nella seduta del 14 febbraio u.s., detta i criteri e gli indirizzi cui debbono uniformarsi tutti gli interventi volti a migliorare la qualità della scuola elementare, garantendo una dimensione ottimale delle classi anche mediante la razionalizzazione dei plessi.

In seguito a ciò il Ministero della pubblica istruzione, Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, emanava una Circolare in cui si trasmettevano i principi di cui sopra e si invitavano i Provveditori ad « individuare gli opportuni accorpamenti (...) in modo da rispettare quella funzione sociale che la scuola riveste (...) e da salvaguardare le esigenze degli alunni che non debbono essere penalizzati dal fatto di risiedere in zone poco densamente popolate ». La Circolare in oggetto suggeriva inoltre di prestare una particolare attenzione « là dove si manifesti con certezza l'esigenza di rinviare la soppressione dei plessi » e di « adoperarsi con gli Enti Locali perché siano superate le attuali difficoltà ».

Il Provveditorato agli Studi di Firenze, nel Piano provinciale per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità dell'ordinamento della scuola elementare, ha previsto la soppressione del plesso di Botteghe, circolo didattico Fucecchio 2°.

Tale piano ha trovato l'ostilità della Direzione Didattica Statale, II Circolo, Distretto Scolastico 24, Fucecchio, che nel suo documento del 27 febbraio 1991 chiede che il Provveditore rimuova la decisione di sopprimere il plesso di Botteghe in relazione alle concrete previsioni di sviluppo urbanistico e demografico esistenti —:

alla luce dei principi contenuti nella risoluzione n. 7-00423, se non ritenga opportuno intervenire sul Provveditorato agli studi di Firenze affinché riveda il Piano Provinciale per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità dell'ordinamento della scuola elementare, in relazione al plesso di Botteghe, Circolo Didattico di Fucecchio 2°.

(4-24671)

RISPOSTA. — *Il competente provveditore agli studi di Firenze ha disposto, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92, la graduale soppressione della scuola elementare le Botteghe — situata nella immediata periferia del centro abitato — tenuto conto dell'andamento della popolazione scolastica in forte diminuzione (per l'anno scolastico 1991-92 gli allievi iscritti alla prima classe risultano ap-*

pena tre), ed, inoltre, dell'impegno assunto dall'amministrazione comunale a trasportare gli alunni nel vicino plesso Pascoli del capoluogo.

Sulla questione il consiglio scolastico provinciale aveva espresso all'unanimità il suo parere favorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

COLZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la risoluzione n. 7-00423 sull'applicazione dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, approvata dalla VII Commissione della Camera nella seduta del 14 febbraio u.s., detta i criteri e gli indirizzi cui debbono uniformarsi tutti gli interventi volti a migliorare la qualità della scuola elementare, garantendo una dimensione ottimale delle classi anche mediante la razionalizzazione dei plessi.

A seguito a ciò il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione elementare, emanava una circolare in cui si trasmettevano i principi di cui sopra e si invitavano i Provveditori ad « individuare gli opportuni accorpamenti (...) in modo da rispettare quella funzione sociale che la scuola riveste (...) e da salvaguardare le esigenze degli alunni che non debbono essere penalizzati dal fatto di risiedere in zone poco densamente popolate ». La circolare in oggetto suggeriva inoltre di prestare una particolare attenzione « là dove si manifesti con certezza l'esigenza di rinviare la soppressione dei plessi » e di « adoperarsi con gli Enti locali perché siano superate le attuali difficoltà ».

Il Provveditorato agli studi di Firenze, nel Piano provinciale per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità dell'ordinamento della scuola elementare, e nel Piano per la razionalizzazione della rete scolastica della scuola media per gli anni 1991/1992-1994/1995 ha previsto la soppressione della scuola elementare di S.

Brigida e della scuola media di Molin del Piano, entrambe nel comune di Pontassieve.

Tali decisioni hanno trovato l'ostilità non solo delle famiglie interessate, ma anche di tutta la popolazione. A S. Brigida, infatti, è stata presentata una petizione popolare con circa 800 firme contro ogni ipotesi di chiusura della scuola media, ed il comune di Pontassieve ha ritenuto necessario rivolgersi al Prefetto di Firenze preoccupato che il dissenso della popolazione locale, per ora contenuto in assemblee, possa trasformarsi in manifestazioni atte a turbare l'ordine pubblico.

La stessa Amministrazione, facendosi portavoce non solo dei cittadini, ma anche del parere del Consiglio scolastico provinciale, è intervenuta presso il Ministero della pubblica istruzione esponendo le ragioni che giustificano l'opposizione alle decisioni del Provveditorato —:

alla luce dei principi contenuti nella legge 15 giugno 1990, n. 148, se non ritenga opportuno rivedere il Piano provinciale per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità dell'ordinamento della scuola elementare, ed il Piano per la razionalizzazione della rete scolastica della scuola media per gli anni 1991/1992-1994/1995 decretati dal Provveditorato agli studi di Firenze, in relazione alla scuola elementare di S. Brigida ed alla scuola media di Molin del Piano. (4-24855)

RISPOSTA. — La graduale soppressione della scuola elementare Santa Brigida, a decorrere dall'anno scolastico 1991/92 è stata disposta dal competente provveditore agli studi di Firenze in sede di definizione del piano per l'assestamento delle condizioni di fattibilità dell'ordinamento delle scuole elementari, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

La scuola, infatti, funziona con un esiguo numero di allievi tant'è che nell'anno scolastico 1990/91 non si è reso possibile istituire il posto di prima classe.

La confluenza degli allievi della scuola elementare di Santa Brigida nella frazione Molin del Piano consente peraltro, di far

funzionare quest'ultima scuola con due sezioni, e, quindi, di attuare appieno la riforma degli ordinamenti della scuola elementare.

Non sussistono, d'altra parte, disagi per gli allievi in quanto l'amministrazione comunale competente già provvede al loro trasporto.

Anche per quanto riguarda la sezione staccata di scuola media di Molin del Piano, dipendente dalla scuola media di Pontassieve, la sua graduale soppressione — in sede di razionalizzazione della rete scolastica — si è resa necessaria a causa del decremento della popolazione scolastica.

L'utenza, infatti, preferisce iscriversi ad altre scuole medie in quanto la sezione in parola, destinata ad assestarsi su un unico corso, non offre possibilità di scelta né per quanto riguarda il modello didattico, (interamente a tempo prolungato) né per quanto riguarda la lingua straniera.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

CORSI, MAZZUCONI, ZUECH e CARRUS. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'operatore psicopedagogico istituito con legge 6 ottobre 1988 n. 426 e già prefigurato con le circolari n. 167 del 10 luglio 1978 e n. 158 del 20 giugno 1979 così come negli articoli 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977 n. 517, viene sostanzialmente negato nella realtà dei fatti;

poiché ad oggi la sua esistenza resta legata all'esubero di personale DOA, appare in tutta evidenza che la caratteristica principale, da 13 anni, dello operatore psicopedagogico sembra purtroppo la precarietà, con tutte le intuibili negative conseguenze —:

se non ritenga di assumere iniziative per definire il ruolo di questa importante figura professionale al fine di svilupparne al meglio le potenzialità nell'ambito del servizio scolastico sottraendo gli operatori all'attuale stato di frustrante precarietà ed incertezza. (4-25421)

RISPOSTA. — *La legge di riforma degli ordinamenti della scuola elementare (legge 5 giugno 1990 n. 148) per la sua vasta portata innovativa ha inciso in varia misura sul precedente assetto modificando sostanzialmente ed organizzando in modo diverso alcune attività previste dal precedente ordinamento.*

È il caso delle attività psicopedagogiche per le quali era prevista la possibilità di utilizzare ai sensi dell'articolo 14 — sesto comma della legge 270 del 1982, personale di ruolo in possesso di specifici requisiti ed in particolare insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive o insegnanti titolari di sede sostituibili con titolari di posti di dotazioni organiche aggiuntive (DOA).

In sede di prima applicazione della legge 148 del 1990 gli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive appartenendo alla principale categoria utilizzabile per la costituzione dei moduli sono risultati in alcuni casi indisponibili per la prosecuzione delle attività in parola.

Il problema è stato affrontato con circolare ministeriale n. 265/90 che ha fornito alcune indicazioni attuabili ad anno scolastico inoltrato: con successiva circolare n. 55 del 5 marzo 1991 concernente la determinazione degli organici di diritto per l'anno 1991/92 sono state fornite ulteriori indicazioni sul problema stabilendo che tali esigenze trovino spazio in attesa di una completa attuazione della riforma, nell'ambito del contingente provinciale di posti complessivamente assegnato.

L'articolo 6 della già citata legge n. 148 ha infatti previsto interventi d'intesa con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio per la prevenzione e il recupero nonché l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà con la utilizzazione di insegnanti forniti di titoli specifici o di esperienza in campo psicopedagogico.

A tal fine la norma in questione stabilisce che il collegio dei docenti, in sede di programmazione, proponga i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni mesi la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Farigliano (Cuneo) è stata chiusa al culto a causa di alcune preoccupanti crepe che sono state rilevate sia nella parte superiore dell'edificio che nei locali interrati;

è stata parzialmente chiusa al traffico la strada provinciale che scorre presso il lato destro della chiesa;

recentemente tre illustri docenti (il professor Pistone, il professor Lancellotta, il professor Calzona) hanno espresso serie preoccupazioni circa la stabilità dell'edificio, che manifesterebbe inquietanti pericoli di crollo;

le attività, pronte e — nei limiti della disponibilità limitata — anche fattive dell'amministrazione comunale e della parrocchia, non hanno consentito interventi radicali;

dell'opera di consolidamento della fondazione si sono occupati sia la regione Piemonte, per i più urgenti interventi, che il provveditorato alle opere pubbliche di Torino;

peraltro la situazione non si è evoluta in senso positivo per il mancato stanziamento delle somme necessarie;

lo svilupparsi del fenomeno ed il progressivo «risucchiamento» del fabbricato verso le fondamenta comporterebbe imprevedibili danni, creando una condizione irreversibile;

il crollo rappresenterebbe un danno enorme per la comunità civile e religiosa di Farigliano;

la somma necessaria per dare stabilità e sicurezza all'edificio ammonta a circa 880 milioni;

lo Stato assorbe annualmente dagli abitanti di Farigliano alcune decine di miliardi (fra imposte dirette ed indirette) senza grandi ritorni per l'operoso comune delle Langhe;

il Ministero in indirizzo è stato diffidato ad intervenire e che il mancato tempestivo intervento può condurre a responsabilità, anche personali, di funzionari e di uomini di Governo —:

le iniziative che verranno assunte a breve per risolvere l'ormai drammatico problema. (4-16874)

RISPOSTA. — *Il progetto dei lavori di consolidamento alla Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Farigliano (CN), dell'importo di un miliardo e duecento milioni (di cui cinquecentocinquanta milioni per il primo stralcio), dopo l'esame da parte della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte, ai sensi della legge 1089/1939, è stato approvato dal provveditorato alle opere pubbliche per la regione Piemonte, il 19 dicembre 1990, e i lavori sono stati affidati e consegnati al raggruppamento di imprese TREVI Cesena Spa - Brunotto di Alba Spa e alla SIS Geo Tecnica.*

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se corrisponde a verità quanto riportato da *La Stampa* del 20 dicembre 1989 con riferimento alle condizioni del palazzo in cui ha sede il tribunale di Alba, la cui struttura presenterebbe vistose crepe, fessurazioni sparse ovunque ed infiltrazioni d'acqua particolarmente nei locali ove si trovano le aule della pretura. Si rileva, peraltro, che tale edificio è stato inaugurato la primavera scorsa e che il costo dell'opera è stato di circa 10 miliardi;

quali provvedimenti verranno adottati nell'immediato tendenti ad accertare eventuali negligenze da parte dell'impresa costruttrice, cui dovranno essere rivolte le dovute contestazioni entro i termini di legge ed eventualmente essere addebitati i maggiori costi per la pubblica amministrazione;

quali accertamenti tecnici verranno effettuati onde stabilire se l'impianto mantenga i necessari requisiti di sicurezza.

(4-17656)

RISPOSTA. — *Preliminarmente, allo scopo di rendere agevole la lettura delle considerazioni di merito, di seguito svolte, si ritiene, sulla base della legislazione vigente in materia di edilizia giudiziaria, di individuare la linea di demarcazione fra i poteri e le responsabilità a carico degli enti locali e quelli dell'amministrazione, destinatari della legislazione suddetta, e di indicare le regole seguite dall'amministrazione stessa nello svolgimento dell'azione amministrativa.*

La normativa relativa è contenuta nella legge 30 marzo 1981 n. 119.

Detta legge all'articolo 19, dopo avere riconosciuta la facoltà ai comuni di compiere interventi nel settore dell'edilizia giudiziaria, stabilisce che l'onere di ammortamento dei relativi mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti sia assunto in ogni caso a totale carico del bilancio dello Stato. Ai fini della concessione di detti mutui gli enti locali interessati devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Ogni iniziativa al riguardo è, pertanto, rimessa all'ente locale sia per quanto concerne la richiesta di finanziamento, sia per quanto attiene alla fase procedimentale concernente la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'opera, in quanto al comune spetta, ai sensi della legge 24 aprile 1941 n. 392, di provvedere al reperimento dei locali destinati ad uffici giudiziari e alle spese di gestione degli stessi.

All'amministrazione spetta solamente di esprimere parere sul progetto esecutivo dell'opera da allegare alla richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti avanzata dal comune.

In assenza di specifiche disposizioni normative circa la struttura del procedimento amministrativo da adottare per l'attuazione della suindicata legge l'amministrazione ha ritenuto di darsi delle regole procedurali, desunte dal principio generale dell'ordina-

mento positivo e dal precetto costituzionale inteso ad assicurare il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

In tale ottica sono state impartite ai comuni, per il tramite dei presidenti delle Corti di appello, direttive volte a regolare il procedimento relativo alla concessione del mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, ponendo a carico dei comuni medesimi l'onere di provare documentalmente il compimento delle seguenti attività:

1) proposizione della domanda del sindaco, ritualmente deliberata dal consiglio comunale, volta ad ottenere la concessione del mutuo per la realizzazione dell'opera;

2) predisposizione a cura del comune del progetto esecutivo;

3) vista dei capi degli uffici giudiziari interessati (pretore, presidente del tribunale, procuratore della repubblica, presidente e procuratore generale della Corte d'appello), inteso ad attestare la rispondenza del progetto alle esigenze operativo-funzionali dello e/o degli uffici giudiziari fruitori dell'opera;

4) relazione del provveditorato regionale alle opere pubbliche, territorialmente competente, contenente parere favorevole in linea tecnica e con riferimento alla congruità della spesa. Al riguardo è stato precisato che, qualora il provveditorato ritenesse di non potersi esprimere sulla congruità della spesa, tale parere dovrà essere formulato dall'ufficio tecnico erariale.

Si è inteso, in tale modo, acquisire tutti gli elementi di fatto utili all'espressione del parere per la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, sia pure con i limiti imposti dalla mancanza di un ruolo tecnico nell'ambito dell'amministrazione in ordine alle valutazioni di natura tecnica del progetto esecutivo e sulla congruità della spesa. Limiti ai quali si è sopperito mediante l'acquisizione del relativo parere espresso dagli organici tecnici istituzionalmente deputati tale compito (provveditorato regionale alle opere pubbliche, ufficio tecnico erariale).

Ciò premesso, in relazione a quanto segnalato nella interrogazione, si precisa quanto segue.

Nell'ambito del proprio potere di vigilanza, questo Ministero ha provveduto a richiedere alle competenti autorità locali notizie in ordine alle condizioni del nuovo palazzo di giustizia di Alba, recentemente inaugurato.

Il presidente del tribunale ha riferito di aver riscontrato, nel corso di un sopralluogo effettuato insieme al sindaco ed ai tecnici municipali, alcune crepe e infiltrazioni di umidità localizzate sulle pareti e sulle controsoffittature di differenti parti dell'edificio, oltre all'incrinatura di una sia pur esigua parte della pavimentazione.

All'invito rivolto da questa amministrazione al sindaco perché provvedesse a contestare i vizi in questione alla impresa costruttrice, quest'ultimo ha replicato facendo presente in primo luogo che si trattava di inconvenienti di minima entità, di natura tale da assolutamente non compromettere né la statica né la completa agibilità dell'immobile, e in secondo luogo comunque impegnandosi a segnalarli agli organi tecnici comunali perché provvedessero alle dovute riparazioni, oppure, qualora si fossero riscontrati dei vizi effettivi di costruzione, a muovere le relative contestazioni alla ditta appaltatrice. Ha peraltro precisato che in occasione del collaudo dell'edificio erano stati già avanzati, in relazione a talune infiltrazioni allora rilevabili, i dovuti rilievi all'impresa responsabile e che quest'ultima ne aveva, con gli opportuni interventi tecnici, completamente eliminato le cause.

Da ultimo l'autorità comunale, facendo seguito a precedenti colloqui telefonici, ha comunicato in data 23 febbraio 1990 di aver provveduto ai necessari lavori di ripristino avvalendosi direttamente dei propri tecnici, in quanto si trattava di opere riconducibili nell'ambito dell'ordinaria manutenzione.

In particolare il sindaco ha specificato, quanto alla pavimentazione, di aver fatto sostituire le piastrelle rotte o incrinata e, quanto alle infiltrazioni, di avere momentaneamente, attraverso botole di ispezione delle controsoffittature, fatto eseguire gli interventi necessari consistiti nella riparazione di alcuni faldali, impegnandosi comunque ad effettuare nella stagione estiva più approfondite verifiche dall'impermeabilizzazione; in

relazione invece alle fenditure verticali, interessanti peraltro muri perimetrali non portanti, ha chiarito che queste sono solo il segno di assestamenti strutturali del tutto normali per un edificio di nuova costruzione, ma che in ogni caso avrebbe provveduto ad eliminare con delle stuccature in occasione della prossima tinteggiatura dei locali.

Di tali notizie il presidente del tribunale ha dato puntuale conferma con fax del 28 febbraio 1991, peraltro specificando che l'esecuzione dei lavori in questione non ha minimamente turbato il regolare funzionamento degli uffici, già completamente insediatisi nel nuovo palazzo a partire dal settembre 1988.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere:

quali previsioni si ipotizzano per addivenire ad una più razionale e completa utilizzazione dell'aeroporto di Levaldigi per il cui migliore funzionamento lo Stato ha recentemente investito 9 miliardi che sembra non debbano portare a nulla di concreto, se è vero che il presidente della Società Aeroporto Cuneo-Levaldigi, avvocato Alessandro Mortarotti (la cui nomina — a quanto risulta all'interrogante — è frutto di lottizzazione politica fra la DC, cui lo stesso appartiene, ed il PSI, che ha ottenuto, per il suo segretario provinciale cuneese, la carica di amministratore delegato) ha dichiarato di brancolare nel buio circa una concreta utilizzazione dello stesso aeroporto. Sembra, infatti, che dopo il fallito esperimento di una linea Levaldigi-Milano oggi si aspiri quasi unicamente ad una linea Levaldigi-Nizza;

se non ritenga di addivenire, in tempi brevi, ad un incontro Stato-regione-provincia sull'argomento con la partecipazione di rappresentanti dell'Alitalia. (4-18778)

RISPOSTA. — L'investimento di 9 miliardi (disposto con decreto legge del primo aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge del 29 maggio 1989, n. 205) nominativamente destinato all'aeroporto di Cuneo Levaldigi è direttamente attuato dal consorzio di gestione che ha, pertanto, stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo quanto previsto nella precitata legge.

Questa amministrazione che ha partecipato alla conferenza dei servizi per l'esame del progetto, in quella sede ha espletato un'attività di puntuale definizione tecnica dei singoli interventi proposti dalla società di gestione, prescindendo da giudizi esulanti dalle proprie competenze, così come limitate dal citato decreto-legge n. 121 del 1989.

Non si è a conoscenza di alcuna iniziativa relativa all'attivazione di un collegamento Cuneo-Nizza dopo la definitiva sospensione del collegamento Levaldigi-Milano per breve tempo operato dalla società TAS Airways.

Si riferisce che, ai sensi dell'articolo 45 del decreto ministeriale del 18 giugno 1981 e successive modificazioni, la società Air Capital srl ha chiesto l'assenso per effettuare un collegamento interregionale Cuneo-Roma e viceversa con l'utilizzo di aeromobili tipo Gulfstream 690E con una capacità di 8 posti/passeggero; la relativa istanza è in istruttoria.

La società Alitalia, come ha esplicitamente comunicato, non intravede né a breve né a medio termine, alcuna potenzialità nell'uso dello scalo piemontese.

Si fa, infine, presente che sull'aeroporto di Cuneo, ai sensi del decreto ministeriale del 6 luglio 1980, n. 34/15, oltre all'attività aerea commerciale nazionale è stata autorizzata anche l'attività turistica internazionale.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere:

se corrisponda a verità che, in relazione allo svolgimento delle prove di concorso per la nomina a ricercatore univer-

sitario, sarebbero pervenuti esposti al Ministero in merito a presunte irregolarità perpetrate ai danni di candidati provenienti da sedi universitarie diverse da quella banditrice del concorso;

se è vero che statisticamente risulterebbero generalmente favoriti il candidato o i candidati locali e se non ritenga che debbano, quindi, ravvisarsi delle parzialità da parte del docente universitario nominato dalla facoltà che, a differenza di quelli di nomina ministeriale, non viene sorteggiato e risulterebbe determinante ai fini dell'esito concorsuale;

se è vero che si verificherebbero non infrequenti concomitanze delle prove per la stessa disciplina concorsuale che si traducono in un gratuito danno per i candidati (costretti a rinunciare ad un concorso per essere presenti ad un altro simile), venendo quindi meno il dovere di garantire la più ampia partecipazione ai concorsi;

quali provvedimenti s'intendano adottare, sulla base dell'effettiva sussistenza dei fatti suesposti, per salvaguardare la regolarità delle anzidette prove concorsuali e per la tutela dei diritti di ciascun candidato. (4-20225)

RISPOSTA. — Secondo le notizie fornite dalle competenti sedi, si fa presente che non risultano pervenuti al ministero esposti intesi ad evidenziare comportamenti discriminatori nei confronti dei partecipanti a concorsi universitari provenienti da sedi universitarie diverse da quelle che, di volta in volta, pongono a concorso i singoli posti. Lo scrivente non è peraltro, al momento, in grado di precisare, in termini statistici, se tra i vincitori di detti concorsi rientrano in prevalenza i candidati locali. Al riguardo si precisa che:

a) per quanto concerne gli aspetti statistici, è intenzione di questo dicastero organizzare un apposito ufficio previsto dal regolamento ministeriale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 417, anche se un rilevamento statistico come quello richiesto risul-

terà difficoltoso, attesa la posizione di paritetività nella quale i concorrenti si trovano all'atto della partecipazione ai concorsi di che trattasi;

b) quanto al verificarsi del contemporaneo espletamento delle prove di più concorsi per lo stesso gruppo disciplinare, si fa presente che trattasi di una competenza demandata alle commissioni operanti in ciascun ateneo che provvedono autonomamente alla definizione dei vari adempimenti concorsuali.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che il dottor Aldo Bidello, già dirigente responsabile del personale della Società Autostrade Meridionali, risulta essere rimasto in servizio fino al 68° anno di età, con un'anzianità di 42 anni, in violazione delle norme sulle pensioni, ottenendo nello scorso gennaio un trattamento di fine rapporto di alcune centinaia di milioni di lire —:

se risponda al vero che il consiglio d'amministrazione della società Autostrade Meridionali abbia richiamato in servizio, con incarico professionale, lo stesso dottor Bidello, a partire dal 1° settembre scorso, per un compenso annuo aggirantesi sui 100 milioni. (4-22084)

RISPOSTA. — La società Autostrade meridionali SpA è controllata dalla società Autostrade SpA (Gruppo IRI - Italstat) da epoca recente. Il dottor Aldo Bidello, è stato dipendente della società Autostrade meridionali SpA, del gruppo IRI - Italstat, sino alla fine del 1989, prima come impiegato con funzioni direttive, poi come dirigente sino alla posizione di direttore degli affari generali e amministrativi, ivi compreso il periodo di trattenimento in servizio, cui fa riferimento l'interrogante, dovuto alla concomitanza — maggio 1987 — dell'acquisto da parte di

Autostrade SpA del pacchetto di maggioranza di Autostrade meridionali.

Alla fine del 1989, il predetto rapporto di lavoro cessò.

Tuttavia, poiché la società, dopo il collocamento a riposo del suddetto dirigente, non aveva provveduto alla sua sostituzione e la situazione si era ulteriormente aggravata per il decesso di un altro dirigente amministrativo — neppure sostituito — il management incaricato della conduzione aziendale nel luglio del 1990, nell'avviare una serie di azioni finalizzate all'adeguamento della struttura, si è nuovamente avvalso della collaborazione del dottor Bidello — questa volta con rapporto di natura professionale — nella fase di ridisegno organizzativo, con particolare riguardo alla ristrutturazione delle aree degli affari generali, societari e del personale.

Tale rapporto, iniziato il 15 settembre 1990, è durato sino al 31 dicembre 1990.

Si precisa, comunque, che il compenso relativo è stato determinato sulla base di quanto abitualmente corrisposto per analoghe prestazioni di consulenza, risultando quindi di gran lunga più modesto di quanto indicato nell'interrogazione in oggetto.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali siano le motivazioni della mancata definizione, a distanza ormai di dieci anni, della pratica di equo indennizzo relativa al carabiniere ausiliario Giorgio Faganello, di cui all'istanza prodotta dal signor Domenico Faganello, residente in Cantone Castello n. 29 nella frazione Popolo di Casale Monferrato, considerato anche che in data 27 marzo 1990, a conclusione dell'istruttoria, veniva trasmesso dal comando generale dell'Arma dei carabinieri della ragioneria generale presso il Ministero della difesa il decreto n. 2226/90 concessivo dell'equo indennizzo;

se e quando sia stato inoltrato il suddetto decreto alla Corte dei conti per la registrazione di competenza;

quando la pratica verrà definita mediante notifica da parte dell'Arma dei carabinieri alla famiglia Paganello, che, avendo già dovuto pagare un così alto tributo alla patria, non merita di subire siffatta ingiustizia. (4-22805)

RISPOSTA. — *L'ex carabiniere Giorgio Faganello ha riscosso l'equo indennizzo di lire 43.361.250, liquidatogli con il decreto n. 2226/90.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ha sancito la soppressione e messa in liquidazione, tramite uno speciale ufficio del Ministero del tesoro, di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili;

per attuare l'opera di soppressione e messa in liquidazione degli enti è stato istituito, presso il Ministero del tesoro, un apposito ufficio, l'« Ispettorato generale per gli affari e per la gestione degli enti disciolti »;

allo stesso Ispettorato è stata successivamente affidata la liquidazione di altri enti in applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386; articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70; articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641; legge 22 luglio 1975, n. 382; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 23 dicembre 1978, n. 833;

a tutt'oggi, nonostante siano trascorsi 34 anni dalla legge del 1956 e a 12 anni dall'ultima legge che imponeva la soppressione di altri enti, solo per 83 dei 638 enti

affidati alla gestione dell'Ispettorato si è giunti a concludere le operazioni di liquidazione;

sono 19.441 le vertenze legali in corso (civili, amministrative e tributarie), relative alla situazione di tali enti;

tale situazione è causa di ingente dispendio di denaro pubblico, oltre che per la costosa gestione delle liquidazioni, anche per il mantenimento dell'imponente apparato burocratico dell'Ispettorato, nel quale sono impiegati oltre 300 dipendenti (con un costo di oltre 12 miliardi di lire annui solamente per stipendi ed oneri riflessi, per non parlare dei costi generali relativi al complesso delle strutture);

lo stesso Ispettorato si trova sovente a far fronte ad insormontabili difficoltà burocratiche nel tentativo di ottenere la collaborazione di altri Ministeri;

la riscossione dei crediti nei confronti di enti e di privati, che richiede lunghissime procedure burocratiche, risulta di difficile attuazione, non essendo sovente reperibili i destinatari delle dispendiose ricerche da parte degli incaricati (dai semplici portalettere alle forze di polizia), quando non impossibile, nel caso che enti o privati siano da tempo scomparsi o trasferiti;

i funzionari ed i dipendenti dell'Ispettorato sono in molti casi costretti ad impiegare il proprio tempo nel tentativo di esigere crediti riguardanti somme assolutamente irrisorie e sproporzionate rispetto alla spesa sostenuta per il tentativo di esazione, essendo consentito dalle norme in vigore di trascurare esclusivamente il recupero di crediti di valore inferiore alle 20.000 lire;

fra gli enti non ancora liquidati ne figurano alcuni la cui prolungata esistenza in vita sembra immotivata, considerate le caratteristiche degli stessi e le finalità per le quali nacquero;

le regioni sovente ostacolano la definizione delle procedure rinviando, spesso per anni, atti doverosi;

fra tali enti figura ad esempio l'E-GELI, un istituto che venne incaricato di amministrare i beni requisiti ai cittadini ebrei perseguitati dalla campagna razziale avviata nel 1938, oltre che di gestire e liquidare patrimonio immobiliare di cittadini appartenenti a Paesi *ex* nemici dell'Italia, ed il cui scioglimento non è stato finora possibile (a più di 30 anni dall'affidamento al tesoro) perché l'Ispettorato non ha ancora trovato il modo di « disfarsi » di ben 49 immobili di proprietà di cittadini francesi e statunitensi;

fra i suddetti enti risultano anche l'Ente nazionale Tre Venezie (che aveva fra le sue competenze quella di occuparsi dei beni dei cittadini che scelsero di optare per il Terzo Reich di hitleriana memoria, e la cui liquidazione presenta difficoltà superiori al normale non essendo ancora stato effettuato — dopo decenni — il trasferimento dell'archivio dell'ente a Roma da alcune città del Veneto), l'ENDIMEA (Ente nazionale distribuzione medicinali degli Alleati, la cui situazione è stata « risolta » con il suo inserimento nella gestione dell'ARAR, Azienda rilievo alienazione residuati, altro ente inutile tuttora in fase di scioglimento);

fra tali enti si registra pure l'ente che una legge ha pudicamente definito Gioventù italiana e che, a quasi mezzo secolo dalla caduta del regime fascista, risulta essere null'altro che la Gioventù italiana del Littorio, la cui situazione di stallo è dovuta ad un forte contenzioso riguardante soprattutto la situazione del personale dell'ente oltre alle 430 « partite attive » ancora da riscuotere —;

a) quando sia stato redatto il verbale (contenente l'elenco dell'attività, i libri contabili, gl'inventari, i rendiconti) di consegna all'« Ispettorato generale per gli affari e per la gestione degli enti disciolti » dei seguenti enti:

1) Ente economico della pastorizia (soppresso nel 1945);

2) Ente gestione liquidazione immobiliare (EGELI) (soppresso nel 1957);

- 3) Azienda carboni italiani (ACAI) (soppresso nel 1958);
- 4) Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR) (soppressa nel 1959);
- 5) Segretariato nazionale per la montagna (soppresso nel 1965);
- 6) Unione edilizia nazionale (soppressa nel 1928);
- 7) Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM) (soppresso nel 1966);
- 8) Istituto di malarologia « Ettore Marchiafava » (soppresso nel 1967);
- 9) Ente zolfi italiani (EZI) (soppresso nel 1968);
- 10) Ente autotrasporti merci (EAM) (soppresso nel 1968);
- 11) Orfanotrofio della marina militare (soppresso nel 1974);
- 12) Gestione case lavoratori (GE-SCAL) (soppressa nel 1972);
- 13) Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) (soppresso nel 1972);
- 14) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (soppresso nel 1972);
- 15) Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano (soppressa nel 1972);
- 16) Opera nazionale protezione della maternità e della infanzia (soppressa nel 1975);
- 17) Ente « Gioventù italiana » (soppresso nel 1975);
- 18) Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (soppressa nel 1977);
- 19) Ente nazionale biblioteche popolari scolastiche (soppresso nel 1977);
- 20) Ente nazionale serico (soppresso nel 1977);
- 21) Centro nazionale per i sussidi audiovisivi (soppresso nel 1977);
- 22) Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (CIVIS) (soppresso nel 1977);
- 23) Casa internazionale dello studente (soppressa nel 1977);
- 24) Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (soppressa nel 1977);
- 25) Centro avicolo di Corticella (soppresso nel 1977);
- 26) Centro avicolo di Portici (soppresso nel 1977);
- 27) Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (soppresso nel 1978);
- 28) Centro Giuliano autonomo di Sardegna - EGAS (soppresso nel 1978);
- 29) Ente autonomo per il Monte di Portofino;
- 30) Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari in Genova;
- 31) Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alle aziende trasporti municipali di Milano (soppressa nel 1978);
- 32) Istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri (soppresso nel 1978);
- 33) Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria - INAPLI (soppresso nel 1978);
- 34) Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (soppresso nel 1978);
- 35) Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento del settore artigiano - INIASA (soppresso nel 1978);
- 36) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo - ENMPF (soppresso nel 1979);
- 37) Opera nazionale per i pensionati d'Italia - ONPI (soppressa nel 1979);
- 38) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani - ENAOLI (soppresso nel 1979);

- 39) Opera nazionale per gli invalidi di guerra – ONIG (soppressa nel 1978);
- 40) Ente nazionale di assistenza lavoratori – ENAL (soppresso nel 1979);
- 41) Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » (soppresso nel 1979);
- 42) Unione italiana di assistenza all'infanzia;
- 43) Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino » – ONAMIP (soppressa nel 1979);
- 44) Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » (soppresso nel 1979);
- 45) Ente Patronato Regina Margherita pro ciechi Istituto « Paolo Colosimo » di Napoli (soppresso nel 1979);
- 46) Consorzio nazionale produttori canapa (soppresso nel 1979);
- 47) Ente nazionale per le Tre Venezie – ENTV (soppresso nel 1979);
- 48) Istituto di incremento ippico di Foggia (soppresso nel 1979);
- 49) Ente Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato (soppresso nel 1979);
- 50) Ente italiano della moda – EIM (soppresso nel 1979);
- 51) Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (soppresso nel 1979);
- 52) Utenti motori agricoli (soppresso nel 1979);
- 53) Opera nazionale per i combattenti – ONC (soppressa nel 1979);
- 54) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi – ENLRP (soppresso nel 1979);
- 55) Consorzio umbro-laziale per l'incremento e la tutela della pesca (soppresso nel 1979);
- 56) Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise (soppresso nel 1979);
- 57) Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale (soppresso nel 1979);
- 58) Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro (soppresso nel 1979);
- 59) Fondazione figli degli italiani all'estero – FFIE (soppressa nel 1979);
- 60) Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare – ENAGM (soppresso nel 1980);
- 61) Ente economico fibre tessili (soppresso nel 1945);
- 62) Istituto nazionale « G. Kirner » per l'assistenza professori medi (soppresso nel 1980);
- 63) Ente nazionale lavoro ciechi (soppresso nel 1984);
- 64) Ospedale coloniale italiano « Garibaldi » di Tunisi (soppresso nel 1984);
- 65) Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali – CIPS (soppresso nel 1982);
- 66) Fondo di previdenza personale INCIS (soppresso nel 1976);
- 67) Istituto nazionale gestione imposte di consumo (soppresso nel 1974);
- 68) Laboratorio di chimica agraria di Bologna;
- 69) Associazione nazionale controllo combustione (soppressa nel 1979);
- 70) Ente nazionale prevenzione infortuni (soppresso nel 1979);
- 71) Istituto legnanese di assistenza (soppresso nel 1981);
- 72) opera pia « Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia in Milano » (soppresso nel 1981);

73) Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche in Legnano (soppresso nel 1981);

74) Ente colonie climatiche provincia di Pavia;

75) opera pia per la cura balneare marina in Milano (soppressa nel 1981);

76) opera pia Regina Margherita in Roma (soppressa nel 1981);

77) orfanotrofio militare di Napoli (soppresso nel 1980);

78) lascito scolastico Sbarretti in Roma (soppresso nel 1981);

79) Opera nazionale *pro derelictis* di Firenze (soppressa nel 1981);

80) Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'Antico Regno Sardo di Torino (soppressa nel 1981);

81) fondazione G. Pirelli (soppressa nel 1982);

82) Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia;

83) Sezione autonoma commerciale dell'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie (soppressa nel 1989);

84) Istituto nazionale assistenza malattie « INAM » (soppresso nel 1981);

85) Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici - UANSF (soppresso nel 1978);

86) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria ENPAS (soppresso nel 1981);

87) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria INADEL (soppresso nel 1981);

88) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria ENPALS (soppresso nel 1981);

89) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria ENPDEDP (soppresso nel 1981);

90) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria ENPAIA (soppresso nel 1981);

91) Cassa nazionale malattie gente dell'aria (soppresso nel 1981);

92) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori (soppresso nel 1981);

93) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti (soppresso nel 1981);

94) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della cassa nazionale previdenza e assistenza geometri (soppresso nel 1981);

95) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti (soppresso nel 1981);

96) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (soppresso nel 1981);

97) Cassa nazionale previdenza e assistenza del notariato (soppressa nel 1981);

98) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Genova (soppresso nel 1981);

99) gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

100) gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie (soppresso nel 1981);

101) gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie (soppresso nel 1981);

102) Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori addetti ai giornali quotidiani (soppressa nel 1981);

da 103) a 195) Casse mutue provinciali malattia per gli artigiani (sopresse nel 1974);

196) Federazione nazionale casse mutue malattia per i coltivatori diretti (soppressa nel 1974);

da 197) a 290) Casse mutue provinciali malattia per i coltivatori diretti (sopresse nel 1974);

291) Federazione nazionale casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali (soppressa nel 1974);

da 291) a 380) Casse mutue provinciali per gli esercenti attività commerciali (sopresse nel 1974);

381) Cassa mutua malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (soppresso nel 1981);

382) Fondo assistenza malattia dirigenti FIAT - FASDIFI (soppresso nel 1981);

385) gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro - INAIL (soppresso nel 1981);

386) gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS (soppresso nel 1981);

387) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (soppresso nel 1981);

388) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale previdenza pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (soppresso nel 1981);

389) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso nel 1981);

390) Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano (soppressa nel 1981);

391) Cassa mutua provinciale malattia di Trento (soppressa nel 1981);

392) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa previdenziale lavoratori del porto di Savona (soppresso nel 1981);

393) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (soppresso nel 1981);

394) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (soppresso nel 1981);

395) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (soppresso nel 1981);

da 396) a 552) Casse mutue aziendali e casse di soccorso;

553) centro avicolo di Roma (soppresso nel 1977);

554) Consorzio interprovinciale obbligatorio per la tutela della pesca nel lago Maggiore (soppresso nel 1979);

555) Pio istituto agricolo vogherese « Fondazione Carlo Gallini in Voghera » (soppresso nel 1981);

b) quali attività siano state svolte dall'Ispettorato per portare avanti la chiusura degli stessi enti e per quali ragioni a distanza di decenni (in qualche caso di 34 anni) dalla soppressione gli enti non siano ancora stati liquidati definitivamente;

c) quali siano le proprietà tuttora in capo agli enti e chi ne abbia materialmente la disponibilità;

d) se sia vero che addirittura per interi anni, ed in qualche caso per un decennio, non sia stato fatto nulla per addivenire alla definizione di alcuna procedura o pratica relativa a molteplici enti, premessa per rendere possibile la liquidazione dell'ente;

e) se siano in corso, e quante, vertenze giudiziarie in sede civile, amministrativa, tributaria interessanti i vari enti;

f) per quando si preveda abbia luogo la chiusura, con decreto, della liquidazione. (4-23209)

RISPOSTA. — Si premette, anzitutto, che gli enti elencati nella citata legge sono stati definitivamente soppressi, per cui l'IGED svolge semplice attività liquidatoria.

La legge n. 1404 del 1956 prevede, infatti, l'intervento del citato ispettorato generale il quale, dopo una prima fase di liquidazione degli enti stessi curata da commissari liquidatori, dovrà proseguire nell'attività delle gestioni liquidatorie fino alla chiusura delle stesse mediante la redazione dei relativi bilanci finali.

L'IGED cura, poi, la definizione delle residue pendenze attive e passive, costituite da crediti e debiti di lunga e difficile esazione, sovente complicate da vertenze di carattere giudiziario, il cui iter si rivela complesso e laborioso. I casi segnalati nell'interrogazione rappresentano fattispecie concrete del delicato e difficile problema della liquidazione degli enti soppressi nel periodo 1957-1976.

Per quanto riguarda gli altri enti soppressi — costituiti per la maggior parte da enti mutualistici — si precisa che la gestione liquidatoria degli stessi è stata affidata al menzionato ispettorato generale dal 1° luglio 1981.

La consistenza e la situazione attuale del patrimonio immobiliare di tali enti è evidenziata nell'accluso prospetto.

Si fa, peraltro rilevare che le cause che sono di ostacolo alla definitiva chiusura delle gestioni liquidatorie degli enti disciolti sono da attribuirsi prevalentemente: alle numerose controversie giudiziarie che attualmente ammontano a 19.764; al permanere di

talune partite debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione; al ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'articolo 65 della legge n. 833 del 1978 per l'assegnazione definitiva dei beni mobili ed immobili, sulla quale le regioni interessate non hanno ancora raggiunto un'intesa; a problematiche connesse con il trasferimento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e dell'articolo 5 della legge n. 482 del 1988, nella gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS, degli ex dipendenti degli enti disciolti che hanno esercitato la facoltà di opzione per il mantenimento dell'assicurazione già costituita nell'ambito dell'associazione generale obbligatoria (AGO) e dei fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

L'IGED gestisce le operazioni di liquidazione col massimo impegno e senza soluzione di continuità per cui, oltre alle gestioni già definite, si prevede che, entro il corrente anno, si potrà procedere alla chiusura di un ulteriore gruppo di enti già in avanzata fase di liquidazione.

ALLEGATO.

SITUAZIONE DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI DEGLI ENTI DISCIOLTI

Premesso che le proprietà immobiliari degli enti disciolti devono essere necessariamente suddivise tra appartenenti ad enti sanitari, ANCC ed ENPI ed altri enti, di seguito si fornisce la relativa elencazione.

ENTI SANITARI:

Questi comprendono gli enti mutualistici dislocati su tutto il territorio nazionale per un totale di 340 immobili (fabbricati e terreni) la cui titolarità si diversifica a seconda se risulta emanato il decreto interministeriale di definitiva attribuzione, o permane l'attribuzione provvisoria con progetto di riparto.

Per gli immobili attribuiti con progetto di riparto sono stati indicati sia gli immobili attribuiti all'IGED sia quelli attribuiti ai

comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Questi ultimi, com'è noto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1 Luglio 1980, n. 285, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 441, risultano assegnati in comodato alle unità sanitarie locali operanti nel territorio in cui i predetti beni sono situati, che sostengono direttamente le relative spese di manutenzione.

Sono però ancora di proprietà degli enti e quindi permane per essi la responsabilità dell'ispettorato generale enti disciolti che all'atto dell'emanazione del relativo decreto interministeriale di attribuzione dovrà consegnarli definitivamente ai comuni competenti con regolare verbale.

Tali immobili sono così suddivisi:

1) CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI

con decreto Interministeriale — I.G.E.D. — n. 3

con progetto di riparto — I.G.E.D. — n. 10

con progetto di riparto — comune n. 20

n. 33

2) CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI

con decreto interministeriale — I.G.E.D. — n. 2

con progetto di riparto — I.G.E.D. n. 11

con progetto di riparto — comune n. 21

n. 34

3) CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE

con decreto interministeriale — I.G.E.D. — n. 6

con progetto di riparto — I.G.E.D. — n. 15

con progetto di riparto — comune n. 11

n. 32

4) CASSA MUTUA NAZIONALE MALATTIA DEI LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI (CMNLGQ)

con progetto di riparto — I.G.E.D. — n. 4

con progetto di riparto — comune n. 3

n. 7

5) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS)

con decreto interministeriale — I.G.E.D. — n. 2

con progetto di riparto — I.G.E.D. — n. 5

con progetto di riparto — comune n. 14

(n. 1 terreno non ancora assegnato a nessuna delle parti)

n. 21

6) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA AI DIPENDENTI DEGLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO (ENPDEDP)

con progetto di riparto — I.G.E.D. — n. 19

con progetto di riparto — comune n. 1

n. 20

7) ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE (INAM)

con decreto interministeriale — I.G.E.D. — n. 32

(di cui n. 1 terreno)

con progetto di riparto — I.G.E.D. — n. 48

con progetto di riparto — comune n. 104

(di cui n. 3 terreni)

n. 184

8) OPERA NAZIONALE PER GLI INVAILIDI DI GUERRA (ONIG)

con decreto interministeriale – I.G.E.D.
– n. 5
(di cui n. 1 podere)

con progetto di riparto – comune n. 1

n. 6

9) FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ARTIGIANI (FEDERMUTUA ARTIGIANI)

n. 1

10) FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI (FEDERMUTUA COLDIRETTI)

n. 1

11) FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI (FEDERMUTUA COMMERCianti)

n. 1

TOTALE n. 340

ALTRI ENTI

Questi comprendono tutti gli altri enti non mutualistici, anch'essi dislocati in tutto il territorio nazionale per un totale di 98 immobili la cui titolarità risulta assegnata per legge all'ICED.

ENTE ECONOMICO FIBRE TESSILI (EE.F.T.) per un totale di n. 2

ENTE GIULIANO AUTONOMO DI SARDEGNA (EGAS) per un totale di n. 3 (di cui n. 2 terreni)

ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE (E.Ge.L.I.) per un totale di n. 7 (di cui n. 6 terreni)

ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO (ENALC) per un totale di n. 1

ENTE NAZIONALE PER LE BIBLIOTECHE POPOLARI E SCOLASTICHE (ENBPS) per un totale di n. 1

ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI (ENLC) per un totale di n. 3

ENTE NAZIONALE LAVORATORI RIMPATRIATI E PROFUGHI (ENLRP) per un totale di n. 1

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE MORALE DEL FANCIULLO (ENPMF) per un totale di n. 1

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA (INAPLI) per un totale di n. 3

ISTITUTO NAZIONALE PER LA CASA DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (INCIS) per un totale di n. 8

ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (INGIC) per un totale di n. 2

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO NEL SETTORE ARTIGIANO (INIASA) per un totale di n. 2

ISTITUTO NAZIONALE UMBERTO E MARGHERITA DI SAVOIA (INUMS) per un totale di n. 1

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA (ONMI) per un totale di n. 4 (di cui n. 1 podere)

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA ONPI per un totale di n. 1

ORFANOTROFIO MARINA MILITARE DI NAPOLI (ORF. MR. MIL. NAPOLI) per un totale di n. 8 (di cui n. 2 terreni)

TOTALE n. 48

ANCC ed ENPI

enti soppressi con l'articolo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 — per il trasferimento dei cui beni si applicano le procedure di cui all'articolo 65 della legge medesima (disciplina degli enti sanitari) —.

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (ENPI) per un totale di n. 18

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE (ANCC) per un totale di n. 93

TOTALE n. 111

Il numero degli immobili sanitari e non sanitari (340 + 159) risulta essere complessivamente di 499.

Si precisa che detta cifra considera l'immobile nel suo insieme e non i singoli appartamenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Foti.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

le specializzazioni universitarie delle facoltà di medicina sono a numero chiuso, e il numero degli ammessi viene preventivamente fissato per motivi di generalizzata e astratta programmazione, salvo concedere un eventuale ampliamento dei posti disponibili in relazione alla capacità delle strutture didattiche, quale indicata dal direttore dell'istituto interessato;

il numero degli ammessi alla scuola di specializzazione di radiologia è di 10 candidati per anno accademico, e per l'anno 1989-1990 all'istituto di radiologia di Torino è stato concesso un « allargamento » di 26 posti, mentre per il successivo anno accademico l'allargamento richiesto dal direttore d'istituto è stato approvato dal Ministero per la ricerca scientifica solo nella misura del 50 per cento;

il Piemonte non conta altre facoltà di medicina oltre a quella di Torino, per cui quella in parola è l'unica scuola di specializzazione in radiologia esistente nella regione, e il limite massimo posto al numero degli specializzandi appare del tutto insufficiente a soddisfare la richiesta di medici specialisti in radiologia proveniente dai presidi sanitari piemontesi, dimodoché si finisce per dover « importare » radiologi da altre regioni d'Italia —:

se non ritengano necessario concedere un « allargamento » maggiore degli ammessi alla scuola di specializzazione in radiologia presso la facoltà di medicina di Torino, in relazione alle esigenze sanitarie della regione. (4-25099)

RISPOSTA. — *Si fa presente che questo ministero, in adesione alla richiesta avanzata dal consiglio della predetta scuola, con decreto ministeriale 22 marzo 1991 inviato all'università degli studi di Torino con la nota prot. n. 1440 del 25 marzo 1991, ha concesso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, limitatamente all'anno accademico 1990/91, l'aumento temporaneo dei posti della scuola di che trattasi.*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione I - con nota n. 593 del 30 maggio 1989 ha precisato che « la carica di consiglieri di amministrazione di Cassa di Risparmio deve ritenersi incompatibile a norma dell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e che tale incompatibilità riferita al personale della scuola trova corrispondenza anche con quella di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativa ai dipendenti civili dello Stato »;

indipendentemente dal giudizio sull'interpretazione della norma data dalla predetta Direzione generale (che contrasterebbe con altre norme secondo le quali le Casse di Risparmio non debbono ritenersi enti a fine di lucro) si è creata una disparità di trattamento in quanto le succitate disposizioni di legge sono state in realtà applicate — *ad personam* — unicamente al caso della docente di discipline giuridiche Elena Fillia, consigliere d'amministrazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo (Cuneo), dichiarata decaduta dall'insegnamento in data 29 dicembre 1990 dal Provveditorato agli studi di Cuneo —:

per quali ragioni il medesimo provvedimento amministrativo non sia stato adottato nei confronti di altri dipendenti statali e, in particolare, di appartenenti al personale della scuola che, almeno per quanto riguarda la provincia di Cuneo, continuano a far parte di consigli d'amministrazione di Casse di Risparmio.

(4-25634)

RISPOSTA. — *Questo ministero — allo scopo di superare talune difficoltà interpretative insite nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1984 a proposito della compatibilità tra le funzioni di docente e le cariche di consigliere o presidente delle Casse rurali ed artigiane ha, a suo tempo sottoposto la questione all'esame del Consiglio di Stato.*

Tale consesso, con parere della sezione II n. 1357/84 del 10 ottobre 1984 — comunicato agli operatori scolastici con circolare n. 23 del 18 gennaio 1985 — ha espresso l'avviso che oltre al fine mutualistico, sussiste per le Casse suddette anche uno scopo di lucro, che preclude al personale direttivo e docente della scuola, in relazione al disposto di cui al citato articolo 92, la possibilità di accettare cariche nelle medesime Casse; analoghe considerazioni valgono, ovviamente, anche per quanto concerne l'accettazione, da parte dello stesso personale, delle cariche di consigliere o presidente in altri enti ed organismi societari similari, ivi comprese le Casse di Risparmio.

Quanto sopra premesso, si fa presente, per quanto concerne il caso segnalato, che la

decadenza dall'insegnamento della professoressa Elena Fillia è stata dichiarata dal provveditore agli studi di Cuneo, su conforme parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione, non avendo l'interessata rinunciato alla carica di consigliere della Cassa di Risparmio di cui è cenno nell'interrogazione.

Lo stesso provveditore agli studi di Cuneo, in relazione a quanto segnalato, ha fatto peraltro presente di avere attivato un controllo capillare su tutte le categorie di personale scolastico in servizio in quella provincia, al fine di accertare altri casi di incompatibilità, precisando che per quelli già individuati sono state debitamente avviate le procedure previste dal summenzionato articolo 92.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

CRESCO, PAVONI, VAZZOLER, BORGOGGIO, CAPACCI, CEROFOLINI, CRISTONI, DE CARLI, DEL BUE, DELL'UNTO, DIGLIO, FIANDROTTI, IOSSA, LODIGIANI, SALERNO, MASTRANTUONO, MILANI, NONNE, POLVERARI, POTÌ, RAIS, RENZULLI e ZAVETTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'assemblea dei genitori eletti rappresentanti di classe del Liceo Scientifico Statale « A. Eistein » di Piove di Sacco provincia di Padova, riuniti in assemblea il 6 dicembre scorso, su convocazione del Presidente del Consiglio d'Istituto, hanno preso in esame il contenuto della legge 6 ottobre 1988, n. 426, l'ordinanza 18 ottobre 1990, n. 271, e le notizie apparse sulla stampa locale sulle intenzioni dell'Assessore Provinciale alla P.I., con l'Istituto Duca d'Aosta di Padova;

i genitori riuniti in assemblea, pur comprendendo le finalità legislative tendenti ad introdurre elementi razionalizzanti nell'organizzazione scolastica per una politica di spesa al risparmio anche nel settore della scuola, non possono condividere le ragioni di tale accorpamento in

relazione alla perdita di autonomia che può portare ad un fattore di decrescita della città, sul piano culturale, sociale e civile;

non si può sottovalutare l'inevitabile grave disagio, per percorrere i 30 Km da Piove di Sacco a Padova, della statale n. 516, caratterizzata da una mole eccessiva di traffico;

non si deve sottacere l'inevitabile insorgere di particolari problemi direzionali e gestionali derivanti dalla pluralità di indirizzi di studio coesistenti;

d'altro canto, in relazione ai piani di sviluppo scolastici approntati dal liceo Eistein, tra cui anche un corso sperimentale di informatica, si può già prevedere che nell'anno scolastico 1991-92 verrà raggiunto il numero complessivo di 15 classi e nel prossimo quinquennio è prevedibile raggiungere le dimensioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 426/88 —:

se non si ravvisi l'opportunità di soprassedere a questa drammatica decisione e nella eventualità non si possa recedere da questo accorpamento, se sia possibile procedere all'aggregazione di un altro istituto limitrofo all'Istituto Eistein di Piove di Sacco. (4-23729)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991/92 non è stato adottato alcun provvedimento di trasformazione del liceo scientifico A. Einstein di Piove di Sacco.*

Il liceo scientifico in parola, pertanto per il prossimo anno scolastico continuerà a funzionare autonomamente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

CRIPPA e MAMMONE. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

se risulti vero che la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo intende assegnare a due sole organizzazioni non governative che non hanno al-

cuna esperienza operativa in quel paese, progetti straordinari in Cile, escludendo quelle ONG che non solo hanno accumulato una vasta esperienza in Cile, che sono specializzate in settori nei quali si svolge l'intervento straordinario e che sono altresì state indicate dalle autorità di quel paese come esecutori professionali degli interventi;

se corrisponda al vero che i richiamati progetti straordinari consistano pressoché esclusivamente nella fornitura di attrezzature, attività non propria del volontariato internazionale. (4-25839)

RISPOSTA. — *Il programma straordinario varato in favore del Cile prevede, sulla base di quanto concordato con la controparte, la realizzazione di interventi articolati in diverse componenti: edilizia sociale, servizi ed attività socio-sanitarie e monitoraggio ambientale.*

Per quanto riguarda la componente socio-sanitaria fu concordato con la controparte di affidare ad organismi non governativi la realizzazione dei centri di salute e delle attività socio-comunitarie.

Successivamente il governo cileno, e specificamente il Ministero del piano e della cooperazione, ha comunicato ufficialmente al governo italiano di ritenere le ONG AISPO e CICS le organizzazioni più idonee per la realizzazione del citato intervento, in ordine soprattutto all'esperienza da esse acquisita nel settore, sia sotto il profilo tecnico che rispetto al contenuto sociale dell'intervento medesimo.

Alla ONG CICS è stato affidato l'incarico di realizzare 4 centri sanitari periferici e lo svolgimento di attività di coinvolgimento comunitario e di formazione di operatori sanitari (per un importo di lire 5,72 miliardi), mentre alla ONG AISPO è stato affidato l'incarico di realizzare un poliambulatorio specialistico (per un importo di lire 6,23 miliardi) e di svolgere attività di animazione comunitaria.

La parte del programma in favore del Cile affidato alle ONG corrisponde pienamente ai tradizionali settori di intervento di tali organizzazioni. La designazione, da parte ci-

lena, delle ONG CICS e AISPO è stata accolta in considerazione dell'esperienza maturata in altri paesi dalle due organizzazioni nei settori specifici di intervento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Borruso.

CRISTONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

se corrisponde al vero la notizia giornalistica secondo cui il militare Giorgio Baldo di Sesso (Reggio Emilia) sia stato lasciato febbricitante in condizioni di abbandono con grave pregiudizio per la salute nella caserma del V battaglione trasmissioni Rolle a Sacile, e che solo dopo l'intervento di genitori e carabinieri sia stato consentito il ricovero in ospedale;

se la concezione repubblicana costituzionale dell'esercito più volte ribadita dai vertici militari e sancita dalla riforma non preveda un rapporto diverso fra gerarchia e giovani di leva;

se i fatti corrispondono alla verità quali provvedimenti si intendono assumere e quale indirizzo generale in linea con le deliberazioni del Parlamento si intende intraprendere perché simili episodi, che gettano discredito sull'esercito e sulla Nazione, non siano più permessi. (4-25185)

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite risulta che, il 14 marzo 1991, il giovane Giorgio Baldo, avendo accusato sintomi di una laringotonsillite, fu ricoverato presso l'infermeria della caserma Tandura; i familiari, avvertiti da un commilitone, si misero in contatto telefonico con il figlio.

Il 19 marzo 1991, persistendo lo stato febbrile, il militare veniva trasferito presso l'infermeria del 5° battaglione trasmissioni Rolle.

Il 20 marzo 1991 i familiari, recatisi a visitare il figlio, riportarono una favorevole impressione sulle condizioni igienicosanitarie dell'infermeria, complimentandosi con l'ufficiale medico.

Il giorno successivo, persistendo lo stato febbrile e sospettandosi una meningite, si

provvide al ricovero del Baldo presso l'ospedale civile di Sacile, senza però che si potesse avere il tempo di avvertire la famiglia la quale, preoccupata per la mancanza di notizie, si rivolse ai carabinieri di Sesso (RE) i quali comunicarono la notizia dell'avvenuto ricovero del congiunto presso il predetto ospedale civile.

Successivamente, i genitori richiesero il trasferimento del figlio all'ospedale civile di Reggio Emilia.

Il sottotenente medico Seno telefonò, quindi, per informazioni a tale nosocomio e ricevuta la notizia che gli esami clinici avevano escluso la meningite, ne informò il comandante del battaglione il quale, a sua volta, ne fece personalmente comunicazione ai familiari del Baldo.

Dall'esame dei fatti risulta, quindi, che il giovane Baldo non è stato mai abbandonato a se stesso, ma curato ed assistito da tutto il personale preposto; inoltre, sin dall'insorgere della malattia la famiglia del militare è stata tenuta giornalmente informata sulle condizioni di salute del congiunto.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

D'ADDARIO. — Ai Ministri della sanità, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato di finanza, il 13 ottobre 1988, ha depositato la verifica amministrativo-contabile alla USSL n. 7 di Lanciano (Chieti) a firma del dottor Matteo Masiello, dirigente superiore dei servizi ispettivi;

dal rapporto ispettivo si desumono numerose irregolarità, ritardi o omissioni di controllo, che qui esemplificativamente si riportano per alcuni casi quali:

a) il riscontro fermo al settembre 1987 delle ricette farmaceutiche, nonostante il CO.GE. con proprio atto del 4 dicembre 1987 avesse affidato alla ditta Sintesi 3 s.n.c. di Lanciano, per 220 milioni l'anno, il servizio di contabilizzazione

delle stesse ricette. Paradossalmente, questo tipo di controllo esterno avrebbe concorso a produrre addirittura l'aumento iperbolico della spesa sanitaria;

b) il caso delle prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), affidate con convenzione allo studio radiologico privato « Colalè », nonostante il parere contrario dei primari dell'ospedale di Lanciano, su richiesta della parte interessata; per tali prestazioni, la USSL di Lanciano avrebbe corrisposto una somma vicino ai 400 milioni l'anno, mentre con la spesa di non più di un miliardo si sarebbe potuto dotare l'ospedale della più sofisticata TAC dell'ultima generazione;

c) il caso di apparecchiature diagnostiche inutilizzate da tempo nei servizi di radiologia, di anestesia e rianimazione, nonostante le reiterate segnalazioni e sollecitazioni dei primari;

d) il caso di apparecchiature acquistate a trattativa privata, oltre i limiti di spesa disposti dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, da ditte che non avevano offerto il prezzo più basso;

e) il caso di numerosi inquadramenti del personale ritenuti illegittimi —

per quali ragioni e responsabilità, sino ad oggi, tale rapporto ispettivo è rimasto senza alcun effetto e nella più completa indifferenza nelle sedi preposte istituzionalmente ad intervenire;

quali misure intendano adottare per le palesi violazioni della normativa vigente, emblematico proprio il caso della Tomografia assiale computerizzata (TAC) la quale, come è noto, in base alla vigente normativa (accordo nazionale 16 aprile 1988 e 22 febbraio 1980), non poteva essere compresa tra le prestazioni convenzionabili in materia di diagnostica strumentale, non risultando agli atti, per altro, alcuna preventiva autorizzazione regionale;

quali azioni ritengono di dover intraprendere di fronte ai problemi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato e quali sanzioni ritengono di dover adottare

nei confronti degli amministratori della USSL di Lanciano, alla luce delle censure documentate nel citato documento, anche in ordine alle procedure di acquisto e forniture che dall'aprile 1988 mancherebbero persino della prevista certificazione antimafia;

se non ritengano che i rilievi mossi e le censure, figuranti sul tapporto verifica della Ragioneria generale dello Stato, costituiscano materia per l'intervento dell'autorità giudiziaria. (4-17461)

RISPOSTA. — È innanzitutto opportuno premettere che — come di norma accade in tali evenienze — i servizi ispettivi dell'ispettorato generale di finanza presso il Ministero del tesoro hanno a suo tempo provveduto tempestivamente, con nota illustrativa del 30 marzo 1989, all'invio ufficiale della Relazione ispettiva sulla verifica amministrativo-contabile effettuata presso l'unità sanitaria locale di Lanciano a quello stesso comune ed alla medesima struttura sanitaria interessata, per porla in condizione di conoscere gli addebiti contestati e di trasmettere tutti gli elementi giustificativi ritenuti utili rispetto alle relative risultanze.

Analoga comunicazione risultava inviata, oltre che a questo ministero — di cui si conoscono, peraltro, le limitate e soltanto indirette possibilità di intervento operativo dinanzi alle specifiche attribuzioni in materia delle autorità regionali interessate — proprio all'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, al dipartimento per la funzione pubblica ed alla procura generale della Corte dei conti, anche per l'auspicabile accertamento di ogni possibile, connessa responsabilità e per il recupero delle eventuali somme che risultassero indebitamente erogate.

Risulta, inoltre, che lo stesso rappresentante del Ministero del tesoro in seno al collegio dei revisori dell'USL di Lanciano sia stato invitato a seguire ed a sostenere gli sviluppi degli interventi già avviati da parte degli organi amministrativi e giurisdizionali interessati, per la migliore definizione delle situazioni anomale riscontrate in sede ispettiva.

Proprio per tale via si è in grado fin d'ora di assicurare che, intanto, a seguito degli interventi del Ministero del tesoro e del comune di Lanciano quell'unità sanitaria locale ha provveduto a riumuovere numerose irregolarità di gestione, dando conto, con ben undici lettere dettagliatamente documentate, dell'esito degli atti dei comportamenti a tal fine adottati sia allo stesso Ministero del tesoro sia alla procura generale della Corte dei conti.

In questo senso, è giustificato affermare che dovrebbero ritenersi ormai sanate le irregolari situazioni di cui ai punti a), b) ed e) dell'interrogazione. Anzi, benché manchino finora probanti asserzioni conclusive da parte della competente regione Abruzzo, risulta che, proprio in merito alla convenzione con lo studio privato Colalè per le prestazioni di tomografia assiale computerizzata, l'unità sanitaria locale di Lanciano fosse stata invitata a regolarizzare la propria situazione, con deliberazioni di giunta regionale n. 521/9 febbraio 1989 e n. 2933/5 maggio 1989, già sulla base delle parallele rilevazioni del proprio servizio ispettivo sulle attività delle unità sanitarie dipendenti.

Sulla stessa questione, inoltre, risultava avviata già nel febbraio 1990, presso il tribunale di Lanciano, un'indagine preliminare, della quale non si conosce il seguito, con l'audizione in qualità di teste anche di taluni ispettori regionali.

Va detto, invece, che anche in base alle conclusioni in materia raggiunte dal Ministero del tesoro, non risultano finora risolte le presumibili irregolarità desumibili dai punti c), d) e dal penultimo periodo dell'atto parlamentare in esame, riguardo — rispettivamente — all'inutilizzazione di apparecchiature diagnostiche, all'acquisto di attrezzature a trattativa privata oltre i limiti di spesa imposti dalla legge regionale n. 53 del 1980 ed alla mancata acquisizione della prescritta certificazione antimafia nel periodo aprile-settembre 1988.

Consta, tuttavia, che la stessa USL di Lanciano sia stata a più riprese vincolata, sia dal Ministero del tesoro sia dall'assessorato regionale alla sanità, a provvedere al più presto alla definizione delle ulteriori questioni individuate come causa di rilievo.

anche oltre l'ambito considerato nell'interrogazione, fornendone adeguata documentazione probatoria.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

D'ADDARIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in merito alla razionalizzazione della rete scolastica quinquennio 1990/91 1994/95, il piano di cui all'articolo 2 comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 convertito in legge 6 ottobre 1988, n. 426, « deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato »;

non risulta comprensibile il motivo per cui a fronte di un solo posto vacante, in provincia di Pescara, sono state effettuate quattro soppressioni di presidenze: Pescara (Verga), Bussi sul Tirino, Civitella Casanova e Caramanico Terme;

non appaiono applicate nello spirito e nella lettera le ordinanze ministeriali che dispongono le « eventuali deroghe per le Scuole funzionanti nelle piccole isole e in località di montagna nei casi in cui, per oggettive difficoltà di collegamento — nella valutazione degli organi dell'amministrazione scolastica — la mancanza di autonomia della Scuola pregiudicherebbe gravemente il Servizio Scolastico »;

tale deroga deve essere applicata senza alcun dubbio alla scuola media di Caramanico Terme, la quale non solo ricade in zona montana, ma è nota a livello nazionale, per le difficoltà di collegamento stradale più volte rappresentate sia dall'Amministrazione scolastica, attraverso relazioni del provveditore agli studi di Pescara, sia dal comune di Caramanico Terme e dallo stesso Parlamento con la risoluzione n. 7-00295, approvata alla unanimità il 16 novembre 1989 dalla VIII Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP

della Camera dei Deputati, con il consenso del Governo, sul gravissimo dissesto fransoso che ha riguardato la fascia di territorio lungo la Valle dell'Orta ed il collassamento della strada statale 487 e della S.P. per San Vittorino con pregiudizio del collegamento con il comune di Sant'Eufemia a Maiella, la cui popolazione scolastica gravita su Caramanico Terme;

non appare applicato l'indirizzo ministeriale in base al quale, nel quadro degli interventi di razionalizzazione va evitato, in linea di massima, la dipendenza dalla stessa Scuola di più di due sezioni staccate;

in tal senso non può che essere evitato l'accorpamento della scuola media di Civitella Casanova, avendo già una sezione staccata in Villa Celiera, alla scuola media di Catignano, la quale, a sua volta, ha due sezioni staccate a Carpineto Nora e Civitaquana;

peraltro può essere presa in considerazione la circostanza che i comuni di Civitella, Villa Celiera, Catignano, Carpineto e Civitaquana ricadono tutti in zona montana e non dispongono di un agevole sistema di collegamenti;

non può essere ignorato che il consiglio scolastico provinciale ha espresso parere contrario alle indicate soppressioni;

deve essere motivo di valutazione allo stesso fine la appartenenza del comune di Bussi sul Tirino alla comunità montana Vestina —;

quali iniziative e quali provvedimenti intenda con urgenza adottare per il ripristino delle presidenze nelle indicate scuole medie nella provincia di Pescara. (4-25178)

RISPOSTA. — *I provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Pescara riguardanti la trasformazione delle quattro scuole medie Verga di Pescara Giovanni Pascoli di Bussi sul Tirino L. Da Vinci di Caramanico Terme e B. Croce di Civitella Casanova in sezioni staccate di scuole medie limitrofe a decorrere dall'anno scolastico 1991-92 sono stati adottati da*

questo ministero in conformità delle disposizioni vigenti in materia (articolo 2 legge n. 426 del 1988; articolo 22 legge n. 417 del 1989; ordinanza ministeriale 26 febbraio 1990 n. 40).

Le scuole in parola, infatti, funzionavano con un numero di classi notevolmente al di sotto del limite minimo preso in considerazione per il mantenimento dell'autonomia ne' esistevano ragionevoli prospettive di incremento.

Per quanto attiene al carattere montano dei bacini d'utenza delle succitate scuole si fa presente che l'altezza sul livello del mare dei centri urbani di Civitella Casanova Caramanico Terme e Bussi sul Tirino è rispettivamente di metri 414, 600 e 365.

I provvedimenti adottati, d'altra parte non incidono sulle condizioni di erogazione del servizio scolastico in quanto hanno effetti soltanto sulla attribuzione della responsabilità direttiva ed amministrativa al preside di un altro istituto mentre gli alunni continuano a frequentare la medesima sede con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

D'AMATO CARLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premezzo che:

si apprende dalla stampa di manovre in atto nella SME, finanziaria alimentare dell'IRI, di riassetto societario e di cessioni di aziende del gruppo, vedi Cirio, Bertolli, De Rica e Alivar con conseguenti *joint venture* con gruppi privati quali Barilla, Ferrero e Park-Davis che preludono ad un disimpegno della SME dal mercato alimentare, nonostante sia ancora ritenuto strategico e di rilevante interesse nazionale;

intanto è da tempo in atto una politica di ristrutturazione degli stabilimenti meridionali del gruppo, a vantaggio di aree del centro-nord, per cui a stento sopravvivono alcune iniziative a Caivano o Caserta mentre sono state definitivamente abbandonati gli stabilimenti dell'area Tor-

rese-Nocerina e Stabiese, nonostante assicurazioni di nuovi e strategici investimenti in grado di utilizzare le vocazioni produttive e la rilevante mano d'opera disponibile e disoccupata —

se non si ritiene di intervenire affinché sia chiarito:

1) se la SME intende in qualche modo invertire la rotta e diventare finalmente un punto di riferimento per una possibile ripresa del settore agro-industriale che ha già rappresentato un segmento importante di attività tradizionali del Mezzogiorno;

2) a che titolo la SME ha usufruito di finanziamenti pubblici per iniziative nel Sud-Italia e qual è la resa sul piano occupazionale e produttivo di detti finanziamenti;

3) se sia stato definito un accordo con l'imprenditoria privata per la cessione delle quote di mercato SME e con quale contropartita;

4) se è confermato un potenziamento del settore della ricerca agro-alimentare nell'area di Caserta ove esiste un insediamento Cirio che non si è ancora concretizzato. (4-25645)

RISPOSTA. — *Si fa presente, in primo luogo, che all'interno del gruppo SME non sono maturate idee di cessione di aziende, quali la CIRIO-BERTOLLI-DE RICA; si chiarisce inoltre che le notizie stampa in merito sono state smentite.*

Quanto alla società ALIVAR, in vista di nuove e diverse prospettive, sia industriali che commerciali, sono stati stipulati, con primari gruppi nazionali e/o esteri, accordi di joint-venture che, allo stato e lungi dal precludere ad un disimpegno della società, tendono — viceversa — al rafforzamento ed al potenziamento delle sue posizioni; ciò anche in vista dell'imminenza del mercato comune europeo.

D'altra parte neppure può parlarsi di abbandono degli stabilimenti conservieri nelle aree torrese, nocerina e stabiese.

Occorre infatti sottolineare che gli stabilimenti indicati nell'interrogazione in oggetto non sono stati abbandonati, ma sostituiti con la nuova, più efficace e produttivamente più vantaggiosa struttura di Caivano: questa, modernissima nella sua struttura e nei suoi impianti, consente una produttività qualitativamente migliore, con ritmi meno gravosi ed a minori costi, e con una conseguente migliore e più valida presenza della società sui mercati.

La SME, peraltro, non intende invertire la propria rotta ma conservarla, restando, cioè, punto di riferimento del settore agro-industriale.

Possono pertanto essere confermati sia a presenza quanto l'interesse della SME, anche in relazione al suo futuro assetto, nel settore dell'agro-industria.

Si fa presente, inoltre, che la SME non ha usufruito di finanziamenti pubblici per iniziative nel sud Italia e non ha definito alcun accordo con l'imprenditoria privata per la cessione di proprie quote di mercato.

Per quanto concerne, infine, le prospettive di potenziamento della ricerca scientifica, la SME ha sempre ritenuto tale attività basilare ai fini produttivi. In questa ottica, infatti, la società prevede di attribuire maggior impulso alla ricerca, anche attraverso intese con strutture universitarie ed accordi di collaborazione.

Nulla si evidenzia circa un presunto e non ancora concretizzato insediamento CIRIO nell'area di Caserta.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali: Andreotti.

DARIDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:*

se intende intervenire con un atto amministrativo per eliminare una evidente situazione di disparità di trattamento nell'ambito del personale degli Istituti professionali di Stato assegnati al laboratorio asilo nido C07 ed al laboratorio esercitazioni Assistente all'infanzia S05.

Si tratta di personale (C07), reclutato dal provveditorato agli studi, attraverso la graduatoria dei collaboratori tecnici, che

svolge le identiche mansioni dei dipendenti assunti dagli enti locali attraverso la graduatoria degli assistenti (S05).

Tuttavia, a parità di mansioni e di titolo di studio, il personale ATA degli istituti professionali di Stato è personale amministrativo tecnico, ausiliario mentre il personale comunale è considerato personale educativo.

La sperequazione potrebbe essere risolta con un provvedimento legislativo di adeguamento dello *status* giuridico tra le due categorie, nel rispetto del principio della parità giuridica ed economica in presenza di identiche mansioni, ma allo stato attuale potrebbe essere sufficiente un intervento sulla disciplina della sostituzione: in effetti l'assistente degli asili comunali può essere supplito subito, mentre i collaboratori tecnici sono sostituiti solo per assenze superiori a 31 giorni e solo dopo la prima assenza di un dipendente, che pertanto non può essere sostituito: una situazione che porta alla inefficienza del servizio degli asili nido e spesso alla paralisi.

Una disciplina limitata solo alla possibilità di procedere alle sostituzioni è richiesta, pertanto, per poter garantire un servizio utile e meritevole di essere ulteriormente potenziato. (4-25607)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene di dovere, anzitutto, osservare che le mansioni dei collaboratori tecnici, assegnati nell'ambito degli istituti professionali, ai laboratori di asilo nido e assistente all'infanzia, sono istituzionalmente diverse dalle mansioni proprie del personale assistente degli asili nidi comunali.*

Non può, infatti, non sottolinearsi come le due figure professionali summenzionate — ricollegate peraltro a diversificate attribuzioni di competenza rispettivamente dello Stato e degli enti locali — abbiano caratteristiche del tutto distinte: l'una riferita ai collaboratori tecnici, di natura prettamente esecutiva collegata al funzionamento di un laboratorio e dunque preordinata allo svolgimento di attività preparatoria e funzionale alle esercitazioni pratiche degli alunni l'altra

riferita agli assistenti di asilo nido, di natura prettamente educativa.

Dalle suaccennate distinzioni discende necessariamente la diversa disciplina giuridica, regolante il rapporto di impiego delle due categorie di personale cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Rubano Luigi di Francesco, nato a Carapelle (Foggia) il 27 febbraio 1964, e quivi residente a Via del Sole, n. 29, già soldato di leva cl. 1964, chiamato alle armi il 1° marzo 1983 e collocato in congedo illimitato il 21 febbraio 1984, durante il suddetto periodo di servizio militare e propriamente in data 13 ottobre 1983, mentre prestava la propria opera nella cucina dell'11 BTG.MECC. « PISA » a Montorio Veronese, a seguito di una caduta, riportò una frattura multipla al polso destro, tanto che fu immediatamente ricoverato all'Ospedale Militare di Verona, fu sottoposto alle debite cure e successivamente inviato per ben tre volte in convalescenza per complessivi giorni 90 e solamente in data 7 gennaio 1984, fu dichiarato idoneo a rientrare al Corpo. Da quell'epoca è rimasto continuo dolore e una crescente limitazione funzionale al polso destro, tanto che lo specialista ha consigliato di eseguire un ulteriore intervento chirurgico;

per quanto sopra l'interessato chiede di essere sottoposto a visita collegiale militare per il conseguente riconoscimento della causa di servizio e la relativa pensione —

quali motivi ostano ad un sollecito svolgimento della visita medica per la definizione della pratica. (4-21241)

RISPOSTA. — *La pratica di riconoscimento della causa di servizio del militare Rubano*

Luigi per l'infermità contratta durante l'espletamento del servizio militare è in corso di definizione.

La commissione medico ospedaliera di Bari ha già espresso parere favorevole, sulla dipendenza di causa di servizio dell'infermità contratta dall'interessato restituendo gli atti al Comando dell'11° battaglione meccanizzato Pisa a Montorio Veronese per il seguito della istruttoria.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

DONATI e ANDREIS. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

negli ultimi mesi, a seguito delle indagini e delle denunce della costituente verde per Rosignano, si è nuovamente posta all'attenzione la problematica legata allo smaltimento dei rifiuti prodotti dallo stabilimento Solvay;

dopo che la nota vicenda della discarica fronte mare utilizzata sino al 1987 per la discarica incontrollata dei rifiuti sembrava essersi conclusa con la chiusura della stessa e l'adozione di una ipotesi di bonifica concordata tra il comune e l'azienda, nei mesi estivi si sono avuti nuovi conferimenti nel sito di fanghi industriali essiccati contenenti metalli pesanti;

di questi conferimenti illegali, a seguito delle particolareggiate denunce degli ambientalisti, si occupano ora la magistratura e le competenti autorità sanitarie locali, e le analisi sino ad ora effettuate sembrano qualificare i rifiuti quantomeno come speciali, anche se ad oggi non si può ancora escludere che trattasi di tossici e nocivi;

a seguito di interpellanze proposte dai Verdi in sede di consiglio comunale, il presidente della competente USL ha affermato e confermato che la responsabilità del conferimento abusivo in discarica dei rifiuti in oggetto è da attribuire alla società Solvay, in quanto è l'unica ad avere libero accesso e disponibilità dei luoghi;

tale situazione, che ha creato giustificato allarme e preoccupazione nella cittadinanza, soprattutto durante la stagione balneare, visto che il sito della discarica sorge a ridosso della spiaggia, ha quindi di fatto riaperto la questione circa l'improbabile necessità di bonifica integrale della discarica nonché dell'accertamento delle responsabilità della Solvay per la costante violazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti industriali —:

se il Ministro dell'ambiente intenda disporre un intervento del nucleo operativo ecologico onde affiancare ed integrare le indagini svolte dall'autorità giudiziaria territoriale;

se il Ministro non reputi opportuno e doveroso, dinanzi alle reiterate e spavalde violazioni di legge di cui si continua a rendere responsabile la società Solvay, dare mandato all'Avvocatura dello Stato per la richiesta del risarcimento del danno pubblico ambientale ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 349 del 1986.

(4-22679)

RISPOSTA. — *Quanto alla natura dei rifiuti dalle informazioni trasmesse dalle autorità locali, risulta accertato che il materiale depositato è classificabile come rifiuto speciale: gli esami, effettuati dal servizio multizonale dell'unità sanitaria locale n. 25 di Piombino e dai tecnici delle unità sanitarie locali n. 25 di Cecina, sui campioni prelevati hanno mostrato una variabilità nei valori, imputabile al fatto che si tratta di materiale molto disomogeneo; tuttavia il cadmio rintracciato oscilla tra lo 0.27 e il 4.5 milligrammo per chilogrammo (il limite di legge è 100); il cromo esavalente è presente solo in un campione con 7 milligrammi per chilogrammo (il limite di legge è 100).*

Il 30 ottobre 1990 il consiglio comunale di Rosignano marittimo ha emesso un ordine del giorno con cui impegnava la società Solvay all'avvio immediato dell'opera di risanamento dell'area interessata dall'ex discarica Lillastro e, nello stesso tempo, invitava la magistratura a fare piena luce su tutta la vicenda.

Si comunica, infine, che in data 16 gennaio 1991, l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente, al fine di consentire di avviare, nell'ambito dell'articolo 18, legge n. 349 del 1986, le eventuali iniziative di competenza, ha richiesto, senza tuttavia ricevere notizie, alla procura della Repubblica presso la pretura di Livorno, se è attualmente pendente procedimento a carico della predetta società e, in caso affermativo, di trasmettere, compatibilmente con il segreto istruttorio, ogni elemento utile in proprio possesso.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

DONATI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

si ha notizia che il commissario straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato avrebbe deciso di cancellare dalla lista delle priorità il finanziamento per il ripristino della tratta Firenze-San Piero a Sieve della linea ferroviaria Firenze-Faenza nonostante che il finanziamento delle opere fosse già previsto nel piano decennale dell'ente e che uno stralcio dei lavori per 88 miliardi fosse già incluso nel piano stralcio per il triennio 1990-1992;

in ambito sia parlamentare che governativo si è da tempo convenuto sulla validità e l'opportunità di completare la ristrutturazione della linea, in quanto infrastruttura fondamentale per realizzare il collegamento nazionale Firenze-Faenza-Ravenna-Venezia di rilevante valenza turistica, commerciale ed ambientale;

per primo lo stesso comune di Faenza ha quindi espresso, per mezzo di un ordine del giorno del consiglio votato all'unanimità, il proprio dissenso per la decisione dei vertici dell'ente di tralasciare per il momento gli interventi sulla linea di cui trattasi —;

se risponda a verità quanto in premessa, poiché una tale decisione rappresenterebbe l'ulteriore e grave segnale su come non vi sia, nelle scelte concrete, reale intenzione di affrontare il nodo dei tra-

sporti dando priorità all'adeguamento ed al potenziamento della rete ferroviaria;

quali iniziative in tal caso il Ministro competente intenda assumere affinché le Ferrovie dello Stato recedano dalla grave determinazione assunta circa la cancellazione del finanziamento previsto per il ripristino della tratta Firenze-San Piero a Sieve sulla linea ferroviaria Firenze-Faenza. (4-23530)

RISPOSTA. — *L'ente ferrovie dello Stato fa sapere che il ripristino del servizio sul tratto Firenze — S. Pietro a Sieve — Borgo S. Lorenzo della linea Faentina, intrapreso a carico del programma integrativo (legge n. 17/81) è stato incluso nel piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente, approvato con decreto n. 48T del 30 aprile 1990.*

La recente approvazione del contratto di programma, per il biennio 1991-92 fra questo ministero e l'ente, ha reso operativo il succitato piano, per cui sarà possibile proseguire i lavori di ripristino della linea, che potrà essere riaperta al servizio ferroviario con gradualità, inizialmente dal tratto Borgo S. Lorenzo — S. Pietro a Sieve, nel 1993, e successivamente di altri tratti, fino alla completa riattivazione prevista per il 1996.

Per il miglioramento del servizio su tutta la relazione Firenze — Faenza è anche previsto, a breve termine, l'impianto del comando centralizzato del traffico sul tratto Borgo S. Lorenzo — Faenza.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

DONATI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale SS 67 Tosco-Romagnola di collegamento fra Ravenna-Forlì-Firenze-Livorno attraverso il valico del Muraglione è oggetto di una progettazione che ne prevede il quasi totale rifacimento per realizzare un asse camionale a scorrimento veloce con traforo del Muraglione stesso;

tale progettazione è stata sostenuta ed imposta dai potentati politico-economici forlivesi e finanziata dalla Cassa dei Risparmi di Forlì anziché essere avanzata ed elaborata dall'ANAS quale ente competente per le strade nazionali;

la Cassa dei risparmi di Forlì fa parte, assieme ad altri enti ed istituzioni del territorio di Forlì, della società TORO (Tosco-Romagnola) SpA, nata appunto per gestire l'operazione di rifacimento della statale 67;

il progetto non è giustificato né da ragioni di viabilità (la strada attuale è quasi esclusivamente una fondovalle di collegamento dei paesi delle valli nei due versanti, la Val Montone in Romagna, la Val di Sieve in Toscana, inoltre il traffico di transito fra Romagna e Toscana è a tutt'oggi assolutamente irrisorio, quasi inesistente), né da ragioni economiche (un asse a scorrimento veloce scavalcherà le località delle due valli, escludendole di fatto dal transito turistico che oggi le caratterizza e alimenta);

in particolare l'intervento proposto sarà devastante per l'ambiente in quanto provocherà la distruzione di bellezze paesaggistiche e naturali di notevole pregio sia in Romagna che in Toscana, ed un notevole incremento nell'inquinamento atmosferico e da rumore causato dal traffico attratto dal nuovo asse a scorrimento veloce;

a conferma di quanto sopra il 1° stralcio già appaltato, Castrocara Terme-Dovadola, prevede viadotti e cementificazioni in prossimità se non al di sopra dei centri abitati, in spregio a qualsiasi concezione di rispetto o tutela ambientale, ed ha suscitato perciò la tenace opposizione delle popolazioni locali le quali chiedono a gran voce, anche contro le proprie amministrazioni, varianti in corso d'opera che modificchino radicalmente il progetto originario;

il progetto di massima nel tratto Rocca S. Casciano-S. Benedetto, successivo al sopracitato 1° stralcio esecutivo, in

territorio romagnolo, ha ottenuto nei giorni scorsi parere negativo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ravenna che ha stigmatizzato le aberranti soluzioni progettuali avanzate;

il tracciato di tale progetto di massima ricade all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in area, inoltre, tutelata dal Piano paesistico regionale dell'Emilia Romagna, nonché dalla legge n. 431 del 1985;

si apprende dalla stampa locale che la provincia di Forlì facendosi portavoce degli sponsor politici ed economici del grande affare che si prefigura con i miliardi da stanziare per i lavori della nuova SS 67, ha chiamato a raccolta i parlamentari locali allo scopo di esercitare tutte le pressioni necessarie sul Ministero per i beni ambientali e culturali perché lo stesso capovolga il parere negativo della Soprintendenza di Ravenna;

è una prassi ormai consueta e deplorabile che parlamentari forlivesi compiano pressioni sui funzionari preposti del Ministero per i beni culturali ed ambientali per far approvare comunque progetti costosissimi e distruttivi dell'ambiente e del patrimonio culturale (com'è avvenuto, per esempio, nella vicenda del Teatro di Forlì che ha causato la distruzione del complesso del S. Domenico) —;

come il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda comportarsi in relazione al progetto di massima già valutato negativamente dalla Soprintendenza di Ravenna;

come il suddetto Ministro intenda tutelare, com'è suo dovere primario, i beni ambientali messi a repentaglio non solo dal progetto di massima Rocca S. Casciano-S. Benedetto, bensì anche dal 1° stralcio esecutivo Castrocara Terme-Dovadola in relazione al quale pende presso la Soprintendenza di Ravenna richiesta del WWF di Forlì per il riesame dell'incredibile parere favorevole dato dall'ente stesso nel 1988;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per i beni culturali per evitare

interferenze tendenti a condizionare l'operato del Dicastero al quale è preposto al fine di ottenere l'approvazione di progetti indifendibili ed improponibili sotto ogni profilo;

se rientri nei compiti di un istituto bancario finanziario in toto progetti di strade statali e partecipare a SpA aventi lo scopo di favorire e realizzare strade statali così come la SpA TORO ha intenzione di fare;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro del tesoro per verificare gli eventuali abusi commessi dalla banca locale per quanto riguarda i finanziamenti utilizzati per la progettazione della strada ed ammontanti per il solo 1° stralcio a lire 1.500.000 circa. (4-23534)

RISPOSTA. — *La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna esaminò i progetti relativi ai lavori di ammodernamento della strada statale n. 67, relativamente ai tratti insistenti nei territori comunali di Castrocaro e Terra del Sole (FO), Dovadola (FO) e Rocca San Casciano (FO) e su tali progetti espresse parere favorevole recepito dal ministero.*

Per quanto riguarda i tratti successivi, relativi alla parte appenninica del territorio forlivese con specifiche e particolari valenze paesaggistiche, sono state presentate due ulteriori richieste, in data 29 novembre 1990, sulle quali la predetta soprintendenza emise parere negativo, a seguito del quale con decreto ministeriale 21 gennaio 1991 sono stati annullati i provvedimenti della giunta municipale di Portico e San Benedetto (FO) e della giunta comunale di Rocca San Casciano (FO) che autorizzavano i suddetti lavori di ammodernamento della strada statale n. 67 relativi al tratto compreso tra il chilometro 147 + 500 ed il chilometro 163 + 525.

Quanto sopra per gli aspetti di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per quanto concerne poi gli interventi della Cassa dei risparmi di Forlì nella realizzazione di lavori di viabilità del compren-

sorio forlivese, il Ministero del tesoro ha comunicato quanto segue.

Sentita anche la Banca d'Italia, si promette che la normativa vigente in materia di acquisizioni azionarie e partecipazioni prevede che le aziende di credito possano acquisire autonomamente partecipazioni, tra l'altro, in enti o società che perseguono fini di interesse generale, sempre che vi partecipino lo Stato, gli enti pubblici territoriali od organismi di loro diretta emanazione.

Qualora dette partecipazioni superino il limite del 2 per cento del capitale della partecipata e/o del 10 per cento del patrimonio delle aziende di credito partecipanti, quest'ultime sono tenute a richiedere la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Nel caso specifico la Cassa dei risparmi di Forlì, superando il predetto limite nella partecipazione TO.RO. srl avanzata, in data 28 febbraio 1989, richiesta di autorizzazione, che è stata rilasciata dalla Banca d'Italia in data 10 marzo 1989.

L'organo di vigilanza ha, altresì, provveduto ad interessare sull'argomento la citata azienda di credito che ha riferito di contribuire, ormai da molti anni, alla soluzione dei problemi della viabilità del comprensorio forlivese.

Infatti l'articolo 2 dello statuto prevede la destinazione di utili a opere di beneficenza e di pubblica utilità su richiesta delle forze socio-economiche locali, con deliberazioni unanimi del consiglio di amministrazione, previa approvazione dell'assemblea dei soci.

Tali contributi sono prelevati dal fondo utili destinati a beneficenza e pubblica utilità.

Il Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

DONATI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dei lavori di scavo per la realizzazione dell'ampliamento dello svincolo autostradale di Genova-Prà, in località Piana Podestà, nel territorio comunale di

Genova, opera legata alle « Colombiadi » approvata nella Conferenza di Servizi convocata dall'ANAS, sono riaffiorate antiche strutture insediative imputabili all'antico centro di Hasta, legato alle campagne Galliche, risalente al 58 a.C.;

la celerità dei lavori per l'esecuzione dell'opera autostradale, considerati i termini di legge per il completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 373/88, risulta fattore di rischio per l'accurata indagine del sito, per il suo recupero e per la valorizzazione pubblica dello stesso —:

se non ritenga opportuno sospendere l'esecuzione dei lavori per il tempo necessario allo svolgimento di indagini volte ad accertare la presenza degli importantissimi reperti archeologici e l'opportunità che si modifichi il progetto in modo da garantire alla collettività la fruizione del prezioso bene. (4-25743)

RISPOSTA. — *La soprintendenza archeologica di Genova, a seguito della segnalazione del gruppo consiliare verdi del comune di Genova, suffragata da articoli su quotidiani locali, ha provveduto ad effettuare un tempestivo sopralluogo a seguito del quale si è appurato che i muri messi in luce dalla società Autostrade durante le escavazioni sono riferibili, per modalità e tecnica di costruzione, oltre che per collocazione topografica, alla sistemazione del pianoro in età moderna e più precisamente alle ville agricole ancora esistenti nella zona.*

Non sono emersi elementi utili a confermare l'esistenza di un insediamento romano nell'area: gli scarsi frustuli ceramici raccolti sono databili non prima del XVIII secolo, mentre non è stato individuato nessun materiale nemmeno ipoteticamente riferibili ad epoca precedente.

Si rileva peraltro come il toponimo Hasta compaia solo menzionato in tre fonti storiografiche (Tab. Peut.; ANON. RAVENN. cosmogr. V. 2; GUIDO geogr. 79) non confortate sinora da ritrovamenti; l'identificazione di Hastacon Voltri si basa infatti solo su calcoli ipotetici sulla base delle distanze

riportate sulla Tabula Peutingeriana (carta stradale antica da originale del IV secolo dopo Cristo).

Sembra invece ulteriormente da documentare la presenza di spiagge fossili quaternarie probabilmente tirreniche poiché le menzionate escavazioni hanno messo in luce possibili stratigrafie geologiche: tale eventualità era già stata segnalata dalla predetta soprintendenza alla società Autostrade con nota protocollare n. 2916 del 30 aprile 1991, in risposta all'invio della variante di progetto fatta pervenire alla soprintendenza, mentre non era pervenuto il progetto originale approvato, come è noto, in sede di conferenza dei servizi.

Tali ricerche investono comunque competenze della regione Liguria alla quale la soprintendenza archeologica di Genova ha trasmesso la segnalazione.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

DONAZZON. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la nota ministeriale 6869/C20 avvia il provvedimento di fusione tra la scuola media statale Giacomelli e la scuola media statale Comisso site nel comune di Treviso;

un'eventuale fusione non solo non risolve, ma aggraverebbe i problemi delle due istituzioni scolastiche, in quanto le distanze delle due strutture sono di circa 6 chilometri;

la scuola media Giacomelli è situata nel centro storico mentre la scuola media Comisso nella periferia sud della città;

le due strutture hanno diverse fisionomie nel senso che la scuola Giacomelli ha una utenza diversa dalla scuola Comisso e, inoltre, la Giacomelli è una scuola di indirizzo musicale, unica in provincia di Treviso e di doppia lingua;

il consiglio scolastico provinciale e l'assessorato alla pubblica istruzione del

comune di Treviso hanno espresso parere contrario alla fusione —:

se non ritiene opportuno approfondire il problema, prima di decidere la eventuale fusione e quindi sospendere l'iter in corso e di valutare, come del resto richiesto recentemente (Treviso 4 aprile 1991) anche dal provveditore agli studi, il mutamento del provvedimento da « fusione » ad « accorpamento », in modo tale che la scuola Giacomelli rimanga sede e la scuola Comisso diventi sezione staccata. (4-25291)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991/92 è stata disposta la fusione delle scuole medie Comisso e Giacomelli di Treviso in quanto le due scuole funzionano con meno di 12 classi e sono ubicate nello stesso distretto scolastico.*

In data 4 aprile 1991, dopo l'approvazione del piano di razionalizzazione il provveditore agli studi di Treviso aveva chiesto che in luogo della soppressione si provvedesse alla trasformazione della scuola media di Comisso in sezione staccata della scuola media Giacomelli.

Tale richiesta non ha potuto trovare accoglimento in quanto ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, corsi e classi staccate possono funzionare soltanto in frazioni dello stesso comune o in comuni vicini, non anche nell'ambito di uno stesso comune.

Quanto al funzionamento di un corso sperimentale a indirizzo musicale in atto presso la scuola media Giacomelli esso non sarà in alcun modo pregiudicato dalla fusione delle due scuole interessate.

Si desidera comunque far presente che ove dovessero verificarsi inconvenienti a causa dei diversi contesti socio-ambientali in cui operano le due scuole non si mancherà di valutare la possibilità di far funzionare una delle due scuole quale succursale dell'altra previa intesa con il comune di Treviso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

ERMELLI CUPELLI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

— Per sapere — premesso:

che è da tempo sul tappeto la proposta dei Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, e dell'agricoltura e foreste per la liberalizzazione del prezzo dello zucchero e la conseguente abolizione della cassa conguaglio zucchero;

che un tale provvedimento, oltre ad adeguare la situazione italiana alla specifica normativa degli altri Paesi europei, servirebbe certamente ad alleviare i gravi problemi che affliggono il nostro settore bieticolo-saccarifero;

che, in termini di ricaduta economica generale, la misura proposta avrebbe effetti del tutto irrilevanti sull'indice del costo della vita —:

se non ritenga di sottoporre immediatamente al vaglio del CIPE il provvedimento di liberalizzazione dello zucchero;

quali sono i motivi che ne hanno sinora impedito, o che eventualmente ne impedirebbero, la auspicata delibera.

(4-18795)

RISPOSTA. — *In data 6 febbraio 1990, con nota n. 3/948, il presidente delegato del comitato interministeriale prezzi ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta di liberalizzare il prezzo dello zucchero, in ragione delle mutate condizioni del mercato e agli effetti del prezzo di tale bene sul sistema industriale e sui bilanci familiari.*

Successivamente il Ministero dell'agricoltura, con nota del 5 giugno 1990, n. 388, ha prospettato l'urgente necessità di adeguare alla disciplina comunitaria la formazione del prezzo dello zucchero attraverso il libero mercato.

Pertanto il CIPE, con delibera del 28 giugno 1990 ha disposto la liberalizzazione stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 1990, i prezzi dello zucchero cessano di essere sottoposti alle attribuzioni del comitato interministeriale dei prezzi.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica: Cirino Pomicino.

ERMELLI CUPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la tanto auspicata introduzione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, avvenuta con la legge di riforma della scuola primaria, sta incontrando — in fase di attuazione della legge — molte difficoltà e scarsi risultati, principalmente per l'inadeguatezza, non solo quantitativa, del personale docente necessario a rendere effettiva la previsione legislativa;

i criteri ed i risultati dell'apposito test di accertamento nazionale, indetto dal Ministero della pubblica istruzione e svoltosi nel gennaio scorso per identificare il personale docente idoneo a tale insegnamento, hanno suscitato serie perplessità e riserve, specie sotto il profilo della rigosità e trasparenza;

per converso, nella Provincia autonoma di Trento l'insegnamento della lingua straniera (nello specifico la lingua tedesca) viene svolto, da ormai un ventennio, con risultati estremamente positivi, in virtù dell'opera di una compagine di insegnanti che a suo tempo furono individuati attraverso una rigorosissima prova di selezione (prova corrispondente alla tedesca *Mintelstufe 2*) realizzata presso il locale Provveditorato agli Studi;

ciononostante, nessun conto né rilievo è stato attribuito a tale esperienza in sede di realizzazione del predetto test di accertamento nazionale —:

se e quali iniziative il Ministero intenda assumere per accertare la validità e la congruità del test nazionale di accertamento relativo all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari;

per quali motivi il Ministero non abbia ritenuto di riconoscere la validità dei test a suo tempo sostenuti presso il Provveditorato agli Studi di Trento;

se non si ritenga di comunque assegnare un riconoscimento specifico agli insegnanti che hanno maturato una solida

esperienza nell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari della Provincia di Trento. (4-24143)

RISPOSTA. — *I test, cui fa riferimento l'interrogante, sono stati organizzati con circolare ministeriale n. 401 del 21 novembre 1989, prima dell'entrata in vigore della legge n. 148 del 1990 che ha definitivamente sancito l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare. Essi avevano la sola finalità di effettuare una prima individuazione delle conoscenze di seconda lingua possedute dagli insegnanti elementari in servizio.*

L'accertamento è stato effettuato in tutto il territorio nazionale anche al fine di acquisire elementi atti ad individuare sulla base degli elementi acquisiti opportune forme di aggiornamento da attuare successivamente.

In relazione a quanto sopra rimane ovviamente impregiudicata ogni valutazione futura circa i modi e i livelli di utilizzo delle competenze accertate — e di altre che emergeranno — in rapporto al fabbisogno.

Si ritiene, pertanto, che in sede di attuazione degli ulteriori sviluppi indotti dall'applicazione della legge n. 148 del 1990, potrà essere completata la ricognizione di tutte le competenze possedute dagli insegnanti elementari, compresi quelli della provincia di Trento, tenendo conto anche delle esperienze maturate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

FAGNI e CAPRILI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i problemi della scuola dell'obbligo coinvolgono la generalità delle giovani generazioni;

nell'ambito di una territorialità non rigidamente interpretata la scelta di un'offerta culturale dovrebbe consentire ai ragazzi ed alle famiglie un'opzione libera e consapevole legata alla qualità ed alla possibilità di socializzazione;

l'avvio di sperimentazioni in alcune scuole medie dell'obbligo di Livorno ma anche di altre zone del Paese, ha permesso, pur con qualche smagliatura, di qualificare l'offerta;

la legge n. 426/88 per la razionalizzazione delle sedi scolastiche legate al numero degli alunni ha messo in moto operazioni non sempre mirate al raggiungimento del giusto fine;

in alcuni casi, pur con pareri contrari di organismi scolastici quale il consiglio provinciale, si è proceduto a fusioni e/o accorpamenti sopprimendo sedi centrali aventi un numero superiore di classi rispetto ad altre dello stesso livello e addirittura alle succursali;

talvolta non si è rispettata neppure la legge istitutiva della scuola media dell'obbligo (legge 1859/62) che prevede limiti numerici di alunni per classe ma in alcuni casi sono state disattese anche la legge 820/71 e la 517/77 —;

se non ritiene di valutare attentamente il piano di razionalizzazione presentato dal provveditorato agli studi di Livorno che riguarda tutto il territorio provinciale per gli anni scolastici 91-92, 92-93, 93-94, 94-95 intervenendo sullo stradario e quindi negando l'extraterritorialità delle iscrizioni prevista da circolari ministeriali, accorpando non sempre secondo criteri oggettivi (plessi meno numerosi o al di sotto di un limite minimo) e sopprimendo, come nel caso della scuola elementare « G. Pascoli » del comune di Bibbona (Livorno) una prima classe con 14 alunni costringendo le famiglie a trasferirli nella frazione La California per raggiungere la quale i bambini provenienti da località sparse nella campagna circostante devono affrontare un percorso di circa un'ora di *pullman* all'andata e altrettanto al ritorno non consentendo per ragioni di capienza della scuola la realizzazione della nuova sperimentazione per modulo;

se non ritiene opportuno, dopo aver valutato gli atti in possesso degli uffici del Ministero nelle due divisioni scuola ele-

mentare e scuola media di primo grado, consigliare, nell'interesse degli utenti della scuola dell'obbligo, un ripensamento degli orientamenti assunti e delle eventuali decisioni di razionalizzazione, tenendo conto anche di valutazioni negative espresse dai consigli d'istituto e di circolo di alcune scuole. (4-24103)

RISPOSTA. — *Per l'anno scolastico 1991/92 in provincia di Livorno non è stato adottato alcun provvedimento di razionalizzazione della rete scolastica relativo alle scuole secondarie di primo grado.*

Quanto alla scuola elementare di Bibbona cui fa riferimento l'interrogante si fa presente che il provveditore agli studi di Livorno ha provveduto ad istituire un'unica sezione di classe prima che raccoglie 13 allievi di Bibbona e 11 allievi della frazione di Bibbona La California in quanto i due plessi distano fra loro chilometri 4,5 e sono collegati da ampia strada in rettilineo che viene percorsa in pochi minuti da pullmans di linea.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

FERRARINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia riportata dalla stampa locale che il militare di leva Giorgio Baldo di Sesso (RE) sia stato lasciato, presso la Caserma del 5° Battaglione Trasmissioni Rolle a Sacile, con la febbre a 40^a in condizioni di abbandono e di sporcizia, con grave pregiudizio per la salute, e che solo il reiterato intervento dei genitori e dei Carabinieri ha consentito il ricovero presso un ospedale civile;

se una moderna concezione dell'Esercito e della Difesa non debba prevedere un rapporto diverso tra le gerarchie militari e i cittadini con o senza divisa;

se i fatti corrispondono al vero, quali provvedimenti si intendono assumere nel caso specifico e come indirizzo di carattere generale perché queste cose, in un Paese civile, non debbano più accadere. (4-24989)

RISPOSTA. — *Dalle indagini esperite risulta che, il 14 marzo 1991, il giovane Giorgio Baldo, avendo accusato sintomi di una laringotonsillite, fu ricoverato presso l'infermeria della caserma Tandura; i familiari, avvertiti da un commilitone, si misero in contatto telefonico con il figlio.*

Il 19 marzo 1991, persistendo lo stato febbrile, il militare veniva trasferito presso l'infermeria del 5° battaglione trasmissioni Rolle.

Il 20 marzo 1991 i familiari, recatisi a visitare il figlio, riportarono una favorevole impressione sulle condizioni igienico-sanitarie dell'infermeria, complimentandosi con l'ufficiale medico.

Il giorno successivo, persistendo lo stato febbrile e sospettandosi una meningite, si provvide al ricovero del Baldo presso l'ospedale civile di Sacile, senza però che si potesse avere il tempo di avvertire la famiglia la quale, preoccupata per la mancanza di notizie, si rivolse ai carabinieri di Sesso (RE) i quali comunicarono la notizia dell'avvenuto ricovero del congiunto presso il predetto ospedale civile.

Successivamente, i genitori richiesero il trasferimento del figlio all'ospedale civile di Reggio Emilia.

Il sottotenente medico Seno telefonò, quindi, per informazioni a tale nosocomio e ricevuta la notizia che gli esami clinici avevano escluso la meningite, ne informò il comandante del battaglione il quale, a sua volta, ne fece personalmente comunicazione ai familiari del Baldo.

Dall'esame dei fatti risulta, quindi, che il giovane Baldo non è stato mai abbandonato a se stesso, ma curato ed assistito da tutto il personale preposto; inoltre, sin dall'insorgere della malattia la famiglia del militare è stata tenuta giornalmente informata sulle condizioni di salute del congiunto.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

FIANDROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il pretore di Roma in data 21 gennaio 1991 ha emesso una ordinanza che intima

ai responsabili del nuovo quotidiano Oggi-giovani di non utilizzare nel titolo la parola « Oggi » in quanto ritenuto marchio appartenente ad altri gruppi editoriali;

il provvedimento è stato emanato nello stesso giorno in cui era annunciata la prima uscita del giornale, senza quindi la possibilità di valutare dal formato, dalla grafica, dall'impaginazione e dai commenti se ci fosse alcuna analogia con le testate Oggi;

*nel panorama della stampa italiana si possono censire almeno venti giornali tra quotidiani (il più famoso è *Italiaoggi*) o periodici (tra i più noti *Auto oggi* e *Casa oggi*) che utilizzano l'avverbio « Oggi » nella testata;*

*il pretore, mentre ha impiegato qualche giorno di tempo (la domanda era stata proposta il 28 dicembre 1990) per accogliere l'istanza contro *Oggigiovani*, ha fissato un termine di quarantacinque giorni per l'inizio del giudizio di merito presso il tribunale differenziando notevolmente i due tempi di valutazione —:*

quali valutazioni dia il Governo sull'accaduto e quali iniziative intenda assumere ove riscontri nel comportamento del pretore elementi di scorrettezza tali da rappresentare una violazione dei diritti della stampa. (4-23743)

RISPOSTA. — *Per ciò che concerne il merito del provvedimento giurisdizionale adottato dal pretore di Roma e anzitutto da chiarire che lo stesso non può costituire oggetto di sindacato se non da parte del giudice dell'impugnazione o dell'ordinaria cognizione nel caso dei provvedimenti cautelari.*

L'immediatezza della decisione adottata dal pretore appare coerente al tipo di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Quanto invece alla lamentata dilatazione del termine di 45 giorni stabilito per l'inizio del giudizio di merito, va rilevato che ciò non impedisce alle

parti di rivolgersi tribunale anche il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento cautelare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

FILIPPINI, CERUTI, DONATI e PRO-CACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Pannarano (in provincia di Benevento), in località Spineto-Acqualta-Carpino, l'amministrazione comunale ha autorizzato la costruzione di una strada il cui percorso incide brutalmente su una delle zone più interessanti e degne di tutela ambientale dell'intero territorio comunale;

nella zona interessata dal progetto (risulta peraltro che siano già cominciati i lavori) oltre ad una preziosa sorgente sono stati individuati, proprio in prossimità di questa, un « lembo di bosco igrofilo » ed un'importante « stazione eterotopica di faggio ». Sebbene, infatti, tale specie viva sull'Appennino meridionale generalmente al di sopra degli 800 metri sul livello del mare, in località « Acqua del Carpino » le peculiari condizioni di microhabitat (soprattutto l'elevata umidità relativa dell'aria) ne consentono la permanenza a soli 410 metri di quota;

il WWF ha ripetutamente chiesto alle autorità locali competenti l'apposizione di più incisivi vincoli naturalistici sulla zona raccomandandone l'inclusione nel costituendo « Parco regionale del Partenio »;

i vincoli vigenti nell'area comunque escludono che sulla stessa si possa costruire una strada. Infatti, oltre alla qualificazione contenuta nel piano regolatore generale, laddove viene espressamente definita come « area di interesse paesistico ambientale » sulla quale sono, perciò, vietati ulteriori interventi edilizi, insistono sulla zona predetta anche il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3267 e quelli derivanti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 meglio nota come « legge Galasso »;

anche in considerazione di ciò il WWF ha richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria invitando il Ministro dell'ambiente a promuovere « l'azione di risarcimento del danno ambientale » di cui all'articolo 18, comma 4 legge n. 431 del 1985;

risulta che sulla medesima zona sia prevista la realizzazione di una linea elettrica progettata dall'ENEL, circostanza questa che rafforza i timori, già espressi dalle associazioni ambientaliste e dai cittadini, circa il futuro assetto dell'area —:

quali iniziative si ritenga opportuno porre in essere per ottenere il rispetto dei vincoli naturalistici nella zona « Spineto-Acqualta-Carpino »;

se intenda il Ministero dell'ambiente attivarsi per ottenere in sede giudiziaria il rispetto della legislazione a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

come si intenda procedere per far sì che venga istituito celermente il « Parco del Partenio » includendovi l'area in questione. (4-21971)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, risulta che la comunità Montana, in data 29 settembre 1990, ha invitato il comune di Pannarano a sospendere i lavori relativi alle costruzioni della strada Spineto-Acqualta Carpino, nell'attesa dell'espletamento completo della pratica.*

In data 25 ottobre 1990, l'ispettorato ripartimentale delle foreste ha espresso parere tecnico favorevole a sanatoria, ai soli fini forestali ... con varie prescrizioni e con l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ex articolo 7 del regio decreto legge n. 1497 del 1939 per la parte di territorio coperto da soprassuolo boschivo. Dopo ciò, la comunità Montana ha trasmesso il progetto alla soprintendenza dei beni ambientali di Caserta per il parere di competenza.

Al momento non si conoscono le decisioni in merito, poiché l'esame è tuttora in corso.

I lavori sono ancora sospesi e potranno essere ripresi solo allorché il progetto verrà approvato, nelle sedi competenti, ai sensi della legge n. 13 del 1987 e della legge n. 431 del 1985.

Quanto, infine, al procedimento penale nei confronti del sindaco del comune di Pannarano, pendente presso la pretura di Benevento, il Ministero dell'ambiente ha richiesto, in data 18 aprile 1991, e sollecitato in data 6 giugno 1991, all'amministrazione provinciale di Benevento tutti gli elementi utili alla valutazione del danno ambientale, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986.

Si fa, poi, presente che la zona del Partenio è stata inserita nella legge quadro sui parchi, approvata alla Camera, tra le aree che, col primo programma triennale, relativo alle aree protette, verranno considerate come prioritarie di reperimento.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

FINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il processo in corso a Bolzano al gruppo terroristico « Ein Tirol », accusato di 46 attentati dinamitardi compiuti in Alto Adige tra l'aprile 1986 e l'ottobre 1988, è stato rinviato al 18 marzo 1991 a causa dell'assenza di Karl Ausserer, principale imputato, detenuto in Austria a seguito di una condanna a 5 anni di carcere, che ha espressamente richiesto di presenziare al procedimento;

la magistratura di Bolzano ha più volte invocato l'intervento del Ministero di grazia e giustizia per ottenere l'estradizione dell'Ausserer e, come denunciato dal PM dottor Tarfusser, il Ministero non ha preso in considerazione la seconda richiesta della magistratura altoatesina definendo « inopportuna » la domanda di estradizione;

un altro imputato assente al processo, il cittadino italiano Karl Zwischenbrugger, si trova da qualche tempo in Austria, dove è riparato per non scontare una condanna definitiva per reati comuni, e il ministro Vassalli ha sottoscritto una autorizzazione di ricerca internazionale con la sola esclusione del territorio austriaco, dove notoriamente si trova lo Zwischenbrugger —

quali motivazioni di ordine interno o internazionale siano alla base di tale atteggiamento del Governo italiano, che oggettivamente impedisce di fare giustizia per le centinaia di cittadini di lingua italiana danneggiati dagli attentati del gruppo Ein Tirol. (4-22828)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla posizione di Ausserer Carlo, nato a Senale (BZ) il 15 marzo 1933.*

Questo ministero in data 1° febbraio 1989 inoltrava al ministero federale della giustizia di Vienna domanda di estradizione processuale nei confronti del connazionale su nominato in relazione al mandato di cattura n. 1608/88 pubblico ministero — 16/88 giudice istruttore emesso il 16 novembre 1988 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano per associazione a delinquere per finalità di terrorismo e numerosi altri delitti, tutti commessi per la stessa finalità.

La Corte d'appello di Innsbruck con provvedimento in data 21 marzo 1989, vincolante per il ministero della giustizia austriaco, negava l'estradizione con motivazione fondata:

a) *sulla ritenuta natura politica dei reati ascritti all'estradando (richiamo all'articolo 3, parte prima della convenzione europea di estradizione);*

b) *sull'eccezione che non può essere invocata dal nostro Stato l'applicazione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (richiamo al relativo articolo 13, parte terza), stante la nostra dichiarazione di riservarsi il diritto di rifiutare l'estradizione per ciascun reato elencato nell'articolo 1 di detta convenzione, qualora lo si consideri come reato*

politico o come reato connesso a reato di tale natura o come reato ispirato da ragioni politiche;

c) sull'assunto della sussistenza della giurisdizione austriaca in ordine ai reati ascritti all'estraddando per essere stati essi commessi in tutto o in parte nel territorio austriaco (richiamo all'articolo 7, parte prima della convenzione europea in estradizione).

Successivamente, con nota del 25 luglio 1990, la procura generale presso la Corte d'appello di Trento trasmetteva a questo ministero la documentazione processuale utile ai fini del rinnovo della procedura estradizionale nei confronti dell'Ausserer in relazione al mandato di cattura n. 1608/89 pubblico ministero — 107/89 giudice istruttore — 42/89 M.C. emesso in data 5 agosto 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, comprensivo di quello, inizialmente menzionato, in relazione al quale era stata già formulata la domanda di estradizione.

Questo ministero, con nota del 26 settembre 1990, rappresentava a detta procura generale che non riteneva opportuno rinnovare nei confronti dell'Ausserer la domanda di estradizione avendo il nuovo provvedimento restrittivo per oggetto, salvo marginali modifiche, gli stessi fatti delittuosi di cui al precedente, in relazione al quale, sulla base delle motivazioni sopra espresse, il governo austriaco aveva negato l'estraddizione.

Per completezza, si evidenzia — in relazione al punto c) dell'esposizione e al procedimento penale effettivamente allora pendente in Austria — che la Corte di Innsbruck con sentenza in data 11 maggio 1989 ha condannato l'Ausserer ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, senza benefici, per i reati di apologia di reato, detenzione abusiva di armi, banda armata, associazione per delinquere e ricettazione, correlati all'attentato verificatosi in località Varna (BZ) il 16 ottobre 1988, assolvendolo da quelli inerenti a due attentati occorsi rispettivamente a Bolzano il 17 maggio 1988 e in S. Geltrude di Barbiano (BZ) contro la centrale elettrica S.E.L.M. il 31 luglio 1988; tale sentenza,

impugnata dall'imputato, è stata confermata dall'alta corte di giustizia di Vienna con sentenza in data 11 dicembre 1989.

Stante quanto premesso, la procura generale di Trento, con nota dell'11 dicembre 1990, insisteva perché la domanda di estradizione in questione fosse rinnovata, allegando a corredo della documentazione estradizionale l'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Bolzano nel frattempo intervenuta in data 14 giugno 1990 e facendo richiamo all'ordinanza emessa il 26 novembre 1990 dal tribunale di Bolzano, presso il quale pende attualmente il procedimento penale a carico dell'Ausserer; con successiva nota del 9 gennaio 1991 prospettava la suddetta ordinanza, con i suoi nuovi elementi ed indizi a carico dell'Ausserer, quale motivo di legittimazione per il richiesto rinnovo.

A questo punto — pur permanendo il dubbio in ordine alla sopravvenienza di elementi utili a confutare o, comunque, a porre in discussione le motivazioni, essenzialmente fondate sulla ritenuta natura politica dei reati ascritti, sulla base delle quali la Corte d'appello di Innsbruck con il già richiamato provvedimento del 21 marzo 1989 ebbe a negare l'estraddizione a suo tempo richiesta — questo ministero, in considerazione della reiterata insistenza dalla procura generale di Trento, disponeva il rinnovo della domanda estradizionale.

La stessa, conseguentemente, è stata inoltrata da questo dicastero, con la documentazione di rito, al ministero federale della giustizia austriaco con nota in data 24 gennaio 1991, diretta, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia a Vienna.

2 — Con riferimento alla posizione di Zwischenbrugger Karl, nato a Plaus (BZ) l'8 aprile 1943.

In data 28 dicembre 1985 veniva inoltrata alle autorità della Repubblica austriaca una domanda d'estraddizione nei confronti del connazionale su nominato, fondata su due ordini di carcerazione emessi nel 1985 l'uno dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano e l'altro dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento per i reati di furto,

ricettazione, detenzione e porto illegali di armi, calunnia e uso di passaporto falso; reati tutti da cui esulava una connotazione politica.

Il successivo 9 ottobre 1986 il ministero federale della giustizia di Vienna comunicava il rigetto della domanda d'estradizione da parte di quel governo, motivandolo con la considerazione che lo Zwischenbrugger avrebbe esposto motivi sufficienti atti a far ritenere che in caso di esecuzione delle residue pene detentive di cui alla richiesta di estradizione, tenuto conto delle sue opinioni politiche e nazionali, avrebbe potuto essere seriamente esposto ad un aggravamento della propria posizione.

Pertanto, alla richiesta del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, di disporre la diffusione delle ricerche in campo internazionale nei confronti dello Zwischenbrugger in ordine al mandato di cattura n. 42/89 emesso il 5 agosto 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano per fatti di terrorismo, questo ministero non ritenne darvi corso, per quanto concerne il territorio austriaco, valutando inutile — atteso il descritto esito della precedente iniziativa ministeriale, fondata su reati comuni — l'implicazione del governo austriaco nei confronti della stessa persona, questa volta accusata proprio di delitti d'indole chiaramente politica.

Tuttavia, a seguito di reiterate, pressanti richieste dell'autorità giudiziaria altoatesina, e atteso che lo Zwischenbrugger risultava detenuto in Austria in espiazione di pena colà irrogatagli, questo ministero si è indotto a riproporre a quel governo una richiesta d'estradizione nei confronti del nominato sulla base del provvedimento sopra citato, e, una volta, approntata la necessaria documentazione, in data 10 ottobre 1990, la inoltrava alle autorità d'oltralpe per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Vienna.

Allo stato si è in attesa di conoscere gli sviluppi del caso, dopo di che verranno vagliate le eventuali iniziative da intraprendere.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

FIORI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Tarquinia (VT) è stata realizzata nel rispetto della legge 10 settembre 1982, n. 915 e delle direttive comunitarie, una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani destinata ad un bacino di utenza di tredici comuni in territorio della provincia di Viterbo;

la discarica in oggetto è ritenuta dagli specialisti ed operatori del settore all'avanguardia in campo europeo per gli accorgimenti tecnici e le qualità costruttive finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente naturale e della pubblica salute;

tale discarica è di fatto costretta a non operare con gravi conseguenze ecologiche e sanitarie a favore di discariche abusive collocate su falde acquifere come nel comune di Vetralla a cento metri dal mare come a Santa Marinella e Civitavecchia —:

se ritengano la situazione denunciata compatibile con un ordinamento che ha fatto propri gli istituti della protezione dell'ambiente e della salute umana, e se non ritengano urgente intervenire nelle loro rispettive competenze per evitare gravissimi danni ecologici. (4-14675)

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti spetta alle regioni, sentiti i comuni; spetta, invece, alle province, ex articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, il controllo dello smaltimento dei rifiuti.*

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità locali, risulta che la discarica in questione, gestita dalla ditta Castelnuovo, era stata approvata dalla regione Lazio prima dell'entrata in vigore del PRR, nel quale, peraltro, non è stata mai prevista.

L'autorità provinciale ha autorizzato, in via provvisoria, con modalità di cui all'ar-

articolo 21 della legge regionale 53/86, la ditta Castelnuovo a gestire l'impianto di discarica.

Tale autorizzazione non potrà, allo stato dei fatti e degli atti, essere definitiva sino a che non sarà modificato il PRR da parte del consiglio regionale.

Risulta, inoltre, che esiste un giudizio pendente presso il tribunale amministrativo regionale (Tar) Lazio della ditta Castelnuovo contro la delibera della giunta provinciale del 27 luglio 1989.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la città di Zara rasa al suolo nella seconda guerra mondiale da ben 54 bombardamenti aerei anglo-americani con oltre 4.000 morti fu anche vittima dei massacri dei partigiani jugoslavi;

il martirio di detta città è stato sempre « dimenticato » per ragioni politiche —:

se il mutato clima politico internazionale consenta al Governo di conferire finalmente a Zara, ora per allora, la Medaglia d'Oro, affidandola o al libero comune di Zara in esilio o a Trieste, città più vicina per affinità storiche e culturali, pagando così, anche se con grave ritardo e molto parzialmente, un debito morale e civile nei confronti dei caduti, delle vittime delle persecuzioni e degli esuli.

(4-23800)

RISPOSTA. — I termini per la presentazione di proposte di ricompensa al valor militare previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e della legge 6 agosto 1988, n. 351, sono scaduti.

Tuttavia recentemente è stato approvato da un ramo del Parlamento la proposta di legge Gasparotto ed altri concernente la riapertura del termine per la presentazione di ricompense al personale militare per la resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

FIORI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — Per sapere — premesso:

che, come noto, in occasione della stipulazione del contratto di lavoro 1982-84 per il « comparto scuola », recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 345/83, quindi con un anno di ritardo, si era convenuto, tra Organizzazioni Sindacali e Governo, che i benefici economici, a causa della mancata immediata disponibilità dei fondi necessari, sarebbero stati corrisposti con decorrenze graduate nel triennio di vigenza del contratto;

che si era inoltre convenuto che i benefici in questione sarebbero stati integralmente corrisposti anche su pensioni ed indennità di buonuscita afferenti il triennio contrattuale;

che, viceversa, il Ministro della P.I. pro-tempore, interpretando la legge in modo restrittivo, non concesse i suddetti benefici al personale posto in quiescenza in data anteriore alla stipulazione del suddetto contratto;

che recentemente la III^a Sezione pensioni civili della Corte dei Conti ha riconosciuto legittima la richiesta di un docente, posto in quiescenza in data anteriore alla stipulazione del suddetto contratto, intesa ad ottenere l'incidenza sulla pensione di tutti i benefici economici previsti dal contratto medesimo nonché i relativi interessi e rivalutazione monetaria delle somme pregresse dovutegli;

che la suddetta sentenza ha ovviamente acceso un imponente contenzioso da parte di personale in pensione del « comparto scuola » in posizione analoga a quella definita positivamente dalla Corte dei conti —:

se non ritengano conveniente prendere atto della sentenza della Corte dei Conti sopra citata, e disporre l'estensione dei benefici economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 345/83 a tutto il personale della scuola che a seguito di una disposizione quanto mai discutibile sia

sul piano pratico (nel senso di evitare un imponente contenzioso perduto in partenza), che su quello strettamente morale, non ha fruito dei suddetti benefici, atteso che, in generale, si disquisisce su personale che ha contribuito significativamente alla formazione culturale e professionale delle più giovani generazioni di cittadini, e al quale si deve, oltre tutto, profondo rispetto da parte delle istituzioni della Repubblica.

(4-24986)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la legislazione vigente in materia di trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni), considera, quale base di computo, l'ultimo stipendio o paga o retribuzione integralmente percepiti.*

Pertanto, ai fini del predetto computo possono essere considerati utili soltanto i benefici economici goduti all'atto del collocamento in quiescenza.

Quanto poi alla normativa vigente in materia di trattamento previdenziale degli stessi pubblici dipendenti, l'articolo 3 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 fa riferimento, per i relativi conteggi alla base contributiva, ossia all'ultimo stipendio o retribuzione integralmente percepiti ed assoggettati a contribuzione al momento della cessazione dal servizio; con tale riferimento viene, quindi, evidenziata la corrispondenza tra quest'ultima retribuzione e quella per il calcolo dell'indennità di buonuscita.

Si deve, ad ogni modo precisare che l'adeguamento periodico delle pensioni, collegato alle scadenze contrattuali, non può essere attuato per l'indennità di buonuscita, atteso che il trattamento di fine rapporto, per principio di carattere generale non viene rideterminato successivamente alla data di collocamento in quiescenza, per miglioramenti economici intervenuti dopo la cessazione del rapporto di servizio.

Quanto sopra premesso, si deve, d'altra parte, osservare che la questione sollevata dalla sentenza della Corte dei conti — sezione III giurisdizionale, pensioni civili —

n. 62502 del 22 giugno 1989 in quanto interpretativa dell'articolo 13 della legge quadro 29 marzo 1983 n. 93 investe l'intero settore del pubblico impiego ed una sua eventuale estensione amministrativa non può essere limitata al solo comparto scuola.

In ordine, pertanto, all'eventualità di attivare la particolare procedura prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986, è necessario che sia preliminarmente acquisito l'avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica, alla quale la questione medesima viene, pertanto, rappresentata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

FUMAGALLI CARULLI, MONACI, ROJCH, GOTTARDO e CHIRIANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare per approfondire le ragioni e la validità di una serie di doglianze avanzate nell'ambiente giudiziario ed emerse anche in occasione dell'inaugurazione dello anno giudiziario, nei confronti del giudice istruttore dottor Pasquale Materi del tribunale di Potenza.

Al suddetto magistrato si imputerebbero alcuni comportamenti poco ortodossi che avrebbero condotto ad una nota al Consiglio superiore della magistratura da parte del procuratore della Repubblica di Potenza; ad una denuncia querela da parte del sostituto procuratore dottoressa Minutolo; all'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di accusati di reati nei confronti della pubblica amministrazione, tutti revocati dal tribunale della libertà con provvedimenti confermati dalla suprema corte; a comportamenti processuali al di fuori delle norme di rito e quindi aspramente criticati nell'ambiente forense ed in quello giudiziario;

per tali motivi, una volta accertato il procedimento della responsabilità denunciata, se intende attivare una sollecita ed approfondita indagine ispettiva per riportare serenità ed equilibrio nell'ambiente

che appare fortemente turbato e preoccupato e considerare l'eventualità di esercitare l'azione disciplinare. (4-18281)

RISPOSTA. — Nel dicembre 1986, qualche mese dopo l'assunzione delle funzioni di dirigenza dell'ufficio istruzione del tribunale di Potenza, con lettera consegnata *brevi manu* e diretta al procuratore della Repubblica, il dottor Materi censurava l'operato dell'ufficio di procura dolendosi tra l'altro di una metodologia costante e sistematica dalla quale il ruolo del pubblico ministero emergeva in termini contraddittori. Tale missiva faceva insorgere contrasti con il locale ufficio di procura, talché con raccomandata n. 6 del 1986 ris. del 7 gennaio 1987 il procuratore generale riferiva i fatti al consiglio superiore della magistratura per le opportune valutazioni esternando disappunto per l'indebita interferenza e preoccupazione per la situazione che ne è derivata. La nota era anche diretta al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al consiglio giudiziario.

Quest'ultimo, parimenti, decideva di inviare al consiglio superiore della magistratura gli atti relativi, per i provvedimenti di competenza.

B) Querela proposta dal sostituto procuratore della Repubblica dottoressa Minutolo contro il dottor Materi.

I fatti risalgono al 2 gennaio 1987 e si svolsero, pertanto, nel periodo della crisi dei rapporti tra procura ed ufficio istruzione.

Ritenendo che la dottoressa Minutolo avesse risposto con freddezza e distacco al saluto da lui rivoltole, in luogo della consueta affabilità e cordialità, il dottor Materi la apostrofava: secondo la Minutolo, con le parole sei una maleducata; secondo il Materi con l'espressione: questa è maleducazione.

La dottoressa Minutolo immediatamente dopo il fatto informava il procuratore della Repubblica che ne redigeva verbale; con atto del 24 febbraio la medesima sporgeva querela contro il Materi chiedendo che si agisse penalmente nei confronti del predetto.

In data 24 aprile 1987 la dottoressa Minutolo procedeva, poi, a remissione della querela. Con sentenza del 9 giugno 1987 il

pretore di Potenza, ritenuto che esulava ognuna delle fattispecie previste dall'articolo 152 cpv. del codice penale dichiarava non doversi procedere a carico del Materi per essere il reato estinto per remissione di querela.

Intanto, su informativa del procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza e poi del pretore di Potenza — che dava notizia della pendenza del procedimento a carico del dottor Materi — il procuratore generale presso la Corte di cassazione promuoveva procedimento disciplinare incolpando il dottor Materi di violazione dell'articolo 18 regio decreto-legge 31 maggio 1946 n. 511.

Esperita la formale istruttoria, la stessa procura generale, ritenuto che il fatto enunciato non fosse idoneo a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario, essendo di materia frivola e di modeste dimensioni chiedeva non farsi luogo a discussione orale.

La sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura con sentenza del 20 giugno 1988 faceva proprie le conclusioni del procuratore generale.

C) Emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di accusati di reati nei confronti della pubblica amministrazione, tutti revocati dal tribunale della libertà con provvedimenti confermati dalla S.C..

Al riguardo è emerso quanto segue:

1) Nel processo n. 510/87 giudice istruttore contro Cancellieri Giuseppe funzionario dell'ispettorato delle foreste della Basilicata ed altri, imputati di reati contro la pubblica amministrazione, il giudice istruttore dottor Materi, su conforme richiesta del pubblico ministero emise in data 2 luglio 1987 mandato di cattura e con ordinanza negò al Cancellieri la libertà provvisoria. Detta ordinanza venne confermata dal tribunale della Libertà in data 19 ottobre 1987.

Nello stesso processo fu emesso dal giudice istruttore, in data 23 marzo 1988 mandato di cattura su conforme richiesta del pubblico ministero contro lo stesso Cancellieri, Giacummo Raffaele, Curto Mauro e Padula Giuseppe. Il provvedimento venne confermato dal tribunale della Libertà in

data 29 marzo 1988 e, per il solo Padula, tratto in arresto in data 29 marzo 1988, con provvedimento in data 1° aprile 1988.

Con provvedimento del 15 aprile 1988 il giudice istruttore negò al Padula la concessione della libertà provvisoria o, in subordine, degli arresti domiciliari.

Con ordinanza n. 10 del 1988 del 22 aprile 1988 il tribunale della Libertà concesse al Padula gli arresti domiciliari.

2) Procedimento penale n. 616 del 1988 giudice istruttore contro Grande Ciro, sindaco di Vietri di Potenza ed altri, imputati di reati contro la pubblica amministrazione.

In data 11 ottobre 1988, su conforme richiesta del pubblico ministero, il giudice istruttore dottor Materi emise mandato di cattura contro Grande Ciro, Grande Carmine, Potenza Giuseppe, Macellaro Anselmo e Priore Francesco e il tribunale della Libertà con ordinanza del 18 ottobre 1988 confermò il provvedimento restrittivo.

Sempre su conforme parere del pubblico ministero, con ordinanza del 7 dicembre 1988 il giudice istruttore negò agli imputati la concessione della libertà provvisoria. Il tribunale della Libertà in data 20 dicembre 1988 confermò il provvedimento. Con sentenza 21 gennaio 1989 la Corte di cassazione annullò senza rinvio l'ordinanza del tribunale della Libertà nonché il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore dottor Materi.

In ordine a tali vicende processuali non si sono evidenziati comportamenti idonei a fondare un'eventuale responsabilità disciplinare del dottor Materi nell'ambito dell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

D) Comportamenti processuali al di fuori delle norme di rito aspramente criticati nell'ambiente forense e giuridario.

In proposito non risultano ufficialmente altre doglianze all'infuori di:

1) esposto a firma del detenuto Franco Fecchio, imputato di tentato omicidio in danno dell'ex Sen. Scardaccione, presidente dell'ESAB.

Con detto esposto si lamentavano comportamenti processuali anomali e vessatori da parte del giudice istruttore dottor Materi

responsabile, in primis, di aver tenuto il Fecchio in stato di isolamento dal 21 novembre 1988 al 7 gennaio 1989.

Sulla vicenda in questione il presidente della Corte di appello di Potenza, nel riferire a suo tempo al procuratore generale presso la Corte di cassazione con nota del 18 ottobre 1989, concludeva solo per un severo richiamo del Materi senza l'apertura di un procedimento disciplinare.

2) Richiesta del direttore dell'ufficio I affari penali del Ministero di grazia e giustizia n. 131.48.782/1989, trasmessa con telex del 18 giugno 1989 di fornire con urgenza notizie riguardo al procedimento penale a carico di Grande Ciro, sindaco di Vietri di Potenza, oggetto di una dichiarazione all'ANSA del capogruppo del PCI della regione Basilicata. In detta dichiarazione si lamentava che a sette mesi dall'arresto del sindaco di Vietri di Potenza si ignoravano ancora gli addebiti specifici a carico del sindaco e si affermava che la Cassazione aveva annullato il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore dottor Materi.

Richieste al giudice istruttore — tramite la presidenza del tribunale — le notizie di cui alla ministeriale anzidetta, il dottor Materi prima ritardava, indi rifiutava di fornire le notizie stesse, talché al riguardo, in data 2 marzo 1990 è stata promossa, d'impulso ministeriale, azione disciplinare nei confronti del detto giudice Materi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

GALLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

viene ipotizzato l'accorpamento dei plessi scolastici di Maccio e di Civello a Civello, in comune di Villa Guardia (Como);

tale ipotesi avanzata dall'amministrazione comunale trova fondati, obiettivi motivi di profondo scontento e resistenza

da parte delle famiglie degli alunni, essendo stata tale iniziativa adottata unilateralmente con delibera del consiglio comunale;

la consistenza dei frequentatori e dell'utenza di diritto permette l'attuazione dei moduli orizzontali per Maccio e verticali per Civello, come prevede la legge n. 184 del 1990;

l'amministrazione scolastica può recuperare docenti in situazioni molto più semplici;

l'edificio scolastico di Maccio è stato costruito appena dieci anni fa ed ampliato adeguatamente nel 1990, con non lieve impegno di spesa —:

se non ritenga opportuno di disporre, tramite il provveditorato agli studi di Como, un'accurata indagine sulla vicenda per raccogliere dati oggettivamente validi ai fini del conseguimento di una soluzione più rispondente alla effettiva razionalizzazione dei due plessi scolastici di Maccio e di Civello. (4-23651)

RISPOSTA. — Per l'anno scolastico 1991-1992 non si è proceduto all'accorpamento delle scuole elementari di Maccio e di Civello, sita nel comune di Villa Guardia.

Le due scuole, pertanto, continueranno a funzionare autonomamente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

GEI, TORCHIO, FRASSON e PERANI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

a seguito del decreto-legge n. 40 del 1° marzo 1990, articolo 1, sono state determinate addizionali erariali sul consumo di energia elettrica di lire 7 al Kilovattora per gli usi domestici nella abitazione in cui l'utente ha la residenza e di lire 10,5 al Kilovattora nella seconda casa;

per far fronte all'esigenza di avere dati certi sull'utenza e per determinare quale addizionale applicare l'ENEL e suc-

cessivamente gran parte delle aziende municipalizzate italiane erogatrici di energia elettrica, hanno inviato ai propri utenti una lettera con cui si chiede entro 30 o 60 giorni di presentarsi agli sportelli per esibire documenti comprovanti la residenza ed in alternativa di spedire una dichiarazione di residenza in carta da bollo o una autodichiarazione autenticata in carta da bollo;

tali richieste comportano grandi disagi, affollamento degli sportelli e delle anagrafi dei comuni, costi suppletivi e seri problemi in particolare per gli utenti anziani;

non pare legittimo che gli utenti, che non hanno cambiato residenza rispetto a quella indicata nel contratto di fornitura, debbano sobbarcarsi l'onere di dimostrare il proprio diritto ad una non maggiorazione dell'addizionale —

se non ritenga di dare disposizione all'ENEL e alle aziende municipalizzate di operare controlli diretti sulla residenza degli utenti attraverso il ricorso alle anagrafi dei comuni, in gran parte oggi computerizzate, evitando ai cittadini code, indirivieni fastidiosi e spese inutili. (4-22762)

RISPOSTA. — L'ENEL, ha fatto presente di aver esaminato tutte le possibili soluzioni per accertare la residenza anagrafica dei singoli utenti beneficiari del regime agevolato in materia di imposta erariale nei consumi energetici.

In particolare, il ricorso alle anagrafi comunali avrebbe comportato l'esame di elenchi forniti da oltre 8.700 comuni, comprendenti oltre 56 milioni di nominativi di cittadini.

Una tale soluzione avrebbe pertanto comportato — a parere dell'ente — notevoli difficoltà di ordine operativo ed oneri decisamente elevati, ed inoltre avrebbe richiesto tempi di attuazione non compatibili con l'obbligo di accertare e liquidare tempestivamente l'effettivo carico fiscale; per di più si sarebbero potuti verificare disguidi connessi alle variazioni anagrafiche nel frattempo intervenute.

Lo stesso tipo di problemi sarebbe sorto se l'Enel avesse chiesto a tutti i comuni il rilascio di un certificato di residenza per ciascun utente interessato.

L'Ente ha pertanto scelto di chiedere la diretta collaborazione degli utenti interessati, in linea con i principi generali in materia contrattuale che prevedono che la gestione del contratto sia effettuata con la necessaria collaborazione tra le parti contraenti.

Peraltro l'Enel assicura di aver attivato ogni possibile facilitazione per gli utenti, potendo essi scegliere tra:

la presentazione di un valido documento di indennità personale attestante la residenza anagrafica;

la dichiarazione sostitutiva del predetto certificato resa e sottoscritta davanti ai pubblici ufficiali competenti a riceverla, oppure da rendere e sottoscrivere davanti al personale commerciale dei competenti uffici Enel.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bodrato.

GEI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

col prossimo autunno verrà sciolta la « Brigata Brescia », che ha sede nella caserma M. O. Serafino Gnutti di Brescia (ex arsenale);

prossimamente verrà soppresso il Circolo ufficiali, sempre collocato nella stessa caserma;

in tal modo un edificio prestigioso del centro storico di Brescia, che ha sempre rappresentato un punto di incontro tra forze armate e città rimarrà deserto con rischio di grave degrado —:

se non c'è intenzione di trasferirvi altri uffici militari al fine di garantirne la vita ed una corretta manutenzione.

(4-24219)

RISPOSTA. — *Per effetto del ridimensionamento della componente operativa dell'eser-*

cito, il comando della brigata macchinizzata Brescia, attuale utente della caserma Gnutti, sarà soppresso nel corso del 1991.

È all'esame l'opportunità di sopprimere il circolo ufficiali di presidio, e altresì di reperire una diversa sistemazione per gli altri organismi collocati nell'infrastruttura.

Allo stato non è possibile formulare ipotesi di riutilizzo della caserma Gnutti, che comunque rimane nella disponibilità delle forze armate e sarà oggetto di adeguata manutenzione e sorveglianza.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

GRASSI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la città di Misano Mare, centro turistico di notevole importanza ed attività della costa nord adriatica, ha visto ridursi l'orario di utilizzo della locale stazione ferroviaria a 7 ore e 12 minuti al giorno. Orario suddiviso in due turni: giornalieri: 4 ore al mattino e 3 ore e 12 minuti al pomeriggio.

Sono previsti inoltre stando al programma di tagli delle FFSS per le piccole stazioni ulteriori limitazioni.

Le esigenze della città di Misano Mare, dal punto di vista dei trasporti ferroviari, sono in realtà superiori al servizio attualmente erogato.

Esigenze che riguardano non solo la stagione estiva (50 per cento in più di utenti rispetto all'89) ma anche il resto dell'anno, essendo Misano Adriatico, al centro di un bacino di notevole importanza sociale ed economica —:

se sia a conoscenza degli attuali problemi della Stazione di Misano Adriatico, e quali iniziative intenda prendere in collaborazione con l'Amministrazione locale al fine di non penalizzare ulteriormente il servizio salvaguardando nel contempo gli interessi sociali ed economici di una comunità in sicura espansione. (4-23718)

RISPOSTA. — *L'ente ferrovie dello Stato riferisce che l'orario di servizio della stazione*

di Misano Adriatico (come avvenuto per molte altre stazioni) è stato riprogrammato in rapporto all'entità del lavoro svolto e il presenziamento giornaliero con agente, ridotto a 7 ore e 12 minuti, è stato ripartito in due turni articolati dalle ore 7.00 alle 11.00 e dalle ore 13.00 alle 16.12.

Le fasce orarie sopra descritte sono quelle in cui si svolge l'attività commerciale di vendite dei biglietti, rimanendo l'impianto a disposizione del pubblico, per il servizio viaggiatori dei treni che hanno fermate, in tutto l'arco della giornata.

Il presenziamento è stato così articolato per il periodo invernale, in quanto l'impianto è interessato, quasi esclusivamente, da una clientela costituita da pendolari e studenti.

Al momento non sono previste ulteriori riduzioni di presenziamento.

Per il periodo estivo, in concomitanza del flusso turistico, l'ente ha previsto un potenziamento del servizio con l'utilizzazione di due agenti, uno al mattino e uno al pomeriggio per complessive 14 ore e mezzo circa, garantendo così un presenziamento della biglietteria simile a quello dei grandi impianti.

L'ente è comunque disponibile ad esaminare eventuali istanze presentate dagli enti locali al fine di adeguare l'orario di servizio della stazione di cui trattasi alle esigenze del luogo nei limiti consentiti dai fabbisogni organici 1991.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

GRILLO LUIGI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che con l'ordinanza n. 271 del 18 ottobre 1990, il Ministero ha impartito disposizioni riguardanti la razionalizzazione e istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1991-1992;

che, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia, l'aggiornamento del piano di razionalizzazione della rete scolastica, con la conseguente formulazione delle proposte relative all'anno 1991-92, è

stato effettuato in ritardo rispetto ai tempi previsti dall'articolo 6 della citata ordinanza;

che il Consiglio Scolastico Provinciale ha avuto copia del piano aggiornato e delle proposte relative all'anno 1991-1992 soltanto nel corso della seduta convocata appositamente per il giorno 21 dicembre 1990;

che nella successiva seduta del 9 gennaio 1991 il Consiglio Scolastico Provinciale ha avuto notizia del fatto che il piano aggiornato e le proposte erano stati trasmessi a codesto Ministero senza il prescritto parere a seguito di sollecitazione ministeriale;

che le proposte dell'Ufficio Scolastico Provinciale relative all'anno 1991-1992, pervenute al Ministero, non tengono in alcun conto, pertanto, il parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale, proprio nella seduta del 9 gennaio 1991 ha ritenuto di manifestare quasi all'unanimità dei voti l'opinione che le proposte relative alla scuola elementare dovessero essere rinviate di un anno così le proposte relative alla scuola secondaria inferiore, per consentire ulteriori approfondimenti e valutazioni di merito; che fossero quindi applicabili subito soltanto le proposte riguardanti la scuola secondaria superiore —:

se il parere del Consiglio Scolastico Provinciale che necessariamente, come organo variegato e composito, può venire espresso compiutamente solo a tempi lunghi, non sia meritevole di particolare considerazione (ciò tanto più in quanto sta prendendo campo nei confronti degli organi di partecipazione scolastica una palese forma di disaffezione legata alla scarsa incidenza che essi hanno nei confronti della vita della scuola);

se ritiene opportuno, pertanto, rinviare di un anno quanto proposto dall'Ufficio Scolastico Provinciale per il settore scuola elementare;

se ritiene opportuno rinviare di un anno, per ulteriori approfondimenti e valutazioni, quanto proposto dall'Ufficio Sco-

lastico Provinciale per il settore scuola secondaria inferiore. (4-24362)

RISPOSTA. — *Questo ministero, recependo le proposte del provveditore agli studi di La Spezia, contenute nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991-92, ha ritenuto di lasciare invariata, per il prossimo anno scolastico, l'attuale struttura della rete scolastica delle scuole elementari della provincia.*

Per quanto riguarda l'istruzione secondaria di primo grado sono state inserite nel piano di razionalizzazione soltanto tre scuole medie funzionanti con meno di sette classi.

In particolare è stata disposta la trasformazione in sezioni staccate delle scuole medie di Fabiano Basso e di Sesta Godano nonché la fusione delle scuole medie Formentini (funzionante con sei classi) e Fontana di La Spezia.

I provvedimenti di trasformazione di una scuola media in sezione staccata, d'altra parte, non arrecano alcun pregiudizio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico in quanto gli allievi interessati continueranno a frequentare la medesima scuola con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

GUIDETTI SERRA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

è stata data ampia notizia da più giornali della scoperta di un « traffico di minori » che si sarebbe svolto in Brasile;

in particolare, sarebbero coinvolti rappresentanti del Consolato italiano di Bahia in persona, il viceconsole ed altre persone che presso il Consolato stesso prestano il loro lavoro;

per questa vicenda pende giudizio avanti il Tribunale di Roma, presso il pubblico ministero, il dottor Cesare Martellino —:

pur nel rispetto del segreto istruttorio, quale sia la verità sulla vicenda e su quali prove si basi;

a che punto sia l'istruttoria;

quali provvedimenti cautelari il Ministro degli affari esteri intenda assumere fin d'ora nei confronti delle persone coinvolte nella vicenda. (4-21412)

RISPOSTA. — *Presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma pende attualmente il procedimento penale n. 7014/89A, a carico di Favata Antonino e altri, per i reati di cui agli articoli 48, 480, 489, 567, 416 Codice Penale e articolo 72 legge 4 luglio 1983 n. 184.*

Questo procedimento, assegnato al sostituto dottor Cesare Martellino, concerne illeciti in materia di adozioni internazionali, in violazione della legge 4 settembre 1983, commessi in Roma, province di Caserta e Napoli, San Salvador (El Salvador) e Salvador de Bahia (Brasile).

Il processo, trasmesso al giudice istruttore presso il tribunale di Roma, per la formale istruttoria, in data 19 ottobre 1989 è stato restituito all'ufficio della procura, per le requisitorie, il 2 gennaio 1991, attesa la scadenza dei termini previsti dall'articolo 242 e successive modifiche delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti come testimoni, anche tramite rogatorie internazionali, funzionari della nostra ambasciata in San Salvador, nonché dei consolati di Salvador de Bahia e Rio De Janeiro.

In particolare, su richiesta del giudice istruttore è stato sentito come teste, in Salvador de Bahia, dal tribunale federale di quella città, il console onorario di Bahia, dottor Vittorio Angeloni.

A carico di quest'ultimo, che peraltro risulta essere stato sostituito nell'incarico, non sono state formulate imputazioni, né risulta agli atti del procedimento alcuna ipotesi di reato ascrivibile allo stesso o ad altri funzionari della nostre rappresentanze diplomatiche all'estero.

Si rappresenta infine che in Salvador de Bahia opera un vice consolato di seconda categoria, retto, in quanto tale ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, da un vice console onorario. Nessun dipendente di ruolo del Ministero degli affari esteri presta servizio nel luogo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

LA GANGA, SAVINO, ANIASI, SEPIA e DEL BUE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione è a conoscenza della situazione che si è creata presso il Provveditorato agli studi di Torino in termini di gestione amministrativa dell'Ufficio scolastico ed in termini di edilizia.

In particolare: se il Ministro della pubblica istruzione è a conoscenza del fatto che il Provveditore agli studi di Torino, professor De Rosa, ha emanato un organigramma per disciplinare il funzionamento degli uffici del Provveditorato agli studi, ma che di fatto ha paralizzato l'attività amministrativa e sul quale le Organizzazioni sindacali hanno inviato al Ministero vibrante proteste; che i Direttori amministrativi sono stati di fatto esclusi dalle loro funzioni perché il coordinamento di ampie branche dell'Amministrazione interna è stato affidato ad impiegati privi, in gran parte, dei prescritti requisiti di qualifica; che vi è un generale dissenso rispetto alla gestione interna del Provveditore agli studi come confermano n. 6 ricorsi al TAR Piemonte, decine di ricorsi gerarchici al Ministero della pubblica istruzione ed innumerevoli esposti inviati da funzionari ed impiegati di varie qualifiche; che l'Ufficio di ragioneria è diretto da un 1° dirigente che è privo di investitura ministeriale perché i propri compiti sarebbero quelli di ispezioni e verifiche nelle Istituzioni scolastiche della Circostrizione; che la situazione edilizia è gravemente carente perché gli Uffici del Provveditorato sono già divisi su due sedi, comunque insufficienti ad offrire un minimo di accettabili condizioni lavorative agli impiegati, e che l'Ammini-

strazione provinciale, competente a fornire i locali, ha messo a disposizione altre nove stanze creando una terza sede, aggravando ulteriormente la situazione edilizia ed esasperando la pazienza degli impiegati che nella nuova sede si dovrebbero trasferire;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di assegnare al Provveditorato agli studi di Torino un titolare in grado di offrire al mondo della scuola una guida sicura e prestigiosa e quali iniziative intenda intraprendere per ovviare agli inconvenienti sopra segnalati. (4-24623)

RISPOSTA. — *La ristrutturazione del predetto ufficio — ritenuta necessaria per affrontare in modo proficuo e funzionale i numerosi e complessi problemi insiti nella gestione della vita scolastica nella provincia di Torino — ha incontrato in effetti remore e contrarietà solo da parte delle organizzazioni autonome SULPI e SNADAS aderenti alla UNSA/CONFISAL ed ha scontentato all'incirca una decina di dipendenti, rispetto alle circa 250 unità di personale interessate al nuovo organigramma.*

Non risulta, invece, che abbiano sollevato eccezioni o rimostranze le rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni CGIL, CISL e UIL ed all'autonomo SNALS, anch'esso aderente alla CONFISAL.

D'altra parte, la bontà e la validità della ristrutturazione di cui trattasi sono comprovate dal fatto che i precedenti standards di produttività dei vari settori dell'ufficio, a seguito della nuova organizzazione sono risultati sensibilmente migliorati.

Inoltre, da un esame obiettivo dell'ordine di servizio contestato, non pare che i funzionari del profilo di direttore amministrativo sarebbero stati di fatto esclusi dalle loro funzioni così come asserito nell'interrogazione; a tali funzionari risultano invece attribuite mansioni di coordinamento e di diretta collaborazione con il direttore della divisione, in conformità di quanto previsto dal relativo profilo professionale.

Del tutto regolare è apparsa altresì la posizione del 1° dirigente preposto all'ufficio di ragioneria ed al quale le relative funzioni furono, a suo tempo, assegnate da questo

ministero con il prescritto provvedimento formale, così come non sono stati riscontrati rilievi di legittimità circa i requisiti di qualifica del personale collocato nelle restanti posizioni funzionali, ed assegnato ai vari settori in relazione alle specifiche esigenze di servizio, autonomamente valutate dal provveditore agli studi di Torino.

Quanto al contenzioso instauratosi e di cui è cenno nell'interrogazione, sono stati in effetti notificati sei ricorsi giurisdizionali presso il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Piemonte, che deve ancora pronunciarsi nel merito e che risulta avere, comunque, già respinto una richiesta di sospensiva.

Sono inoltre, pervenuti 11 ricorsi gerarchici i quali in quanto diretti avverso un provvedimento che ha già costituito oggetto di gravame in sede giurisdizionale, si sottraggono ad un'autonoma potestà decisionale di questa amministrazione.

Si ritiene, ad ogni modo opportuno far presente che, nella seduta del consiglio di amministrazione del 29 maggio 1991, è stata approvata una revisione della struttura del provveditorato agli studi di Torino, basata su tre divisioni e che comporterà, di conseguenza anche una ristrutturazione interna dei servizi.

Per quanto concerne, infine, la situazione edilizia dell'ufficio scolastico in parola, si osserva che le connesse esigenze strutturali e di funzionamento sono state debitamente segnalate, per le determinazioni di competenza, all'amministrazione provinciale di Torino sia da parte del provveditore agli studi che da parte di questo ministero.

Indubbiamente, l'attuale articolazione del provveditorato in tre sedi non può che creare disagi operativi e funzionali tanto che la stessa amministrazione provinciale ha fatto presente che i locali ultimamente messi a disposizione dall'ufficio, quale terza sede, rientrano nel contesto di soluzioni adottate in via provvisoria in attesa che il problema venga risolto in modo razionale e definitivo.

Tale obiettivo potrebbe essere conseguito — così come è emerso dalle proposte formulate nel corso di una visita ispettiva disposta da questo ministero — attraverso il conseguimento della destinazione d'uso del palazzo

Prinotti che risolverebbe nello stesso tempo i problemi del provveditorato agli studi e dell'ufficio scolastico regionale.

A tale proposito si desidera assicurare che la situazione del suindicato provveditorato agli studi viene seguita costantemente da questo ministero, che non mancherà di adoperarsi nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, affinché la suaccennata soluzione possa avere esito positivo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

LAMORTE, MATULLI e LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane, su vari organi di stampa, ampio risalto è stato dato al rilancio della chimica nel Paese;

il presidente dell'ENI, dottor Gabriele Cagliari, ha assicurato che l'ente di Stato si impegnerà anche finanziariamente per risolvere il nodo chimico ed affrontare i problemi occupazionali, promuovendo, all'occorrenza, *joint-ventures* tra ENICHEM ed altre società straniere quali l'UNION CARBIDE e BP;

l'ENI, sempre secondo le dichiarazioni del suo presidente, si starebbe impegnando con uno sforzo finanziario notevole, nel rilancio della sua politica a favore del Mezzogiorno con diversi progetti qualificati tra cui primeggia la realizzazione del metanodotto sardo con investimenti complessivi pari a 1.600 miliardi;

queste iniziative, dirette in particolar modo al rilancio dell'ENICHEM specie nel Mezzogiorno e di altre società parimenti qualificate in Europa e negli altri continenti, mal si conciliano con discutibili criteri di gestione che hanno interessato in particolare il settore delle relazioni esterne, diretto dal dottor Pasquale Guadagnolo assunto nel febbraio del 1990; in particolare non si comprendono le ragioni per cui il presidente Cagliari abbia assunto il dottor Eugenio Palmieri per i rapporti

con la stampa, determinando un caso abbastanza inedito, per logiche aziendali ispirate a criteri di risanamento e di economicità, di due professionisti assunti e pagati per svolgere la medesima funzione;

il 23 aprile scorso, a Milano, il presidente dell'ENI dottor Gabriele Cagliari ha presentato alla stampa una importante iniziativa sui problemi dell'ambiente, denominata ENI-ECO '92 —

per quali ragioni sia stato conferito ad un organismo esterno all'ENI compito di pubblicizzare e divulgare tale iniziativa, quando già esiste, presso l'ente, una apposita struttura, cui si è aggiunto anche l'incarico del dottor Palmieri, assunto e pagato per svolgere questa lavoro;

quanto sia costato l'appalto per la divulgazione della campagna ENI-ECO '92 alla società di relazioni pubbliche milanese SPC e PATTERN e quali siano i suoi soci;

con quali criteri professionali ed aziendali sia stato conferito un simile incarico se si considera che tutta l'organizzazione, anche nei minimi particolari, può essere benissimo gestita dalla struttura ENI, cui è preposto il dottor Guadagnolo che risulta agli interroganti percepisca uno stipendio annuo lordo di 240 milioni. (4-26100)

RISPOSTA. — *ENIECO 1992 è il progetto dell'ENI, fatto proprio dalle giunta esecutiva dell'ente nella seduta del 5 marzo u.s., in vista della conferenza mondiale dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo che si svolgerà a Rio de Janeiro nel giugno 1992.*

L'ENI vi parteciperà in quanto unico rappresentante italiano nel Business Council for Sustainable Development su invito — per conto dell'ONU — del dottor Schaidheiny, presidente del BCSD. Al fine di coordinare i lavori preparatori di ENIECO 1992, è stata creata una apposita struttura, dotata di un proprio budget e diretta da un comitato esecutivo di cui è presidente il professore Gaetano Cecchetti, membro della giunta ENI.

Il progetto prevede anche azioni di comunicazione specifiche, per le quali — allo

stato — non sono stati definiti il relativo piano e gli impegni ai quali dovranno essere dedicate le strutture operative.

Di conseguenza non è stato conferito alcun appalto, nè incarico professionale a qualsivoglia società o struttura esterna all'ente.

La società SPC Pattern — primaria società nel settore comunicazione integrata (pubbliche relazioni, ufficio stampa, comunicazione d'immagine) — ha collaborato con la direzione relazioni esterne e con l'unità coordinamento rapporti con gli organi di informazione per l'organizzazione della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa in questione, che si è tenuta il giorno 23 aprile u.s. a Milano.

Tale collaborazione è stata richiesta, seguendo una prassi consueta sia nell'ENI sia nelle società del gruppo per le occasioni che esulano dalla normale amministrazione, al fine di assicurare il più ampio ventaglio di adesioni e partecipazioni da parte della stampa specializzata sui temi — in questo caso dell'ambiente.

D'altra parte l'assistenza di una società professionale si è resa necessaria per la concomitanza — insuperabile a causa di ragioni operative (impegni internazionali degli organizzatori del BCSD, scioperi nel settore dei giornali e tipografie) — con la conferenza stampa di presentazione del bilancio ENI, che si è svolta il giorno 24 aprile u.s. a Roma.

Per tale collaborazione la società SPC Pattern ha fatturato lire 17.000.000 (diciassettemilioni) comprensivi dell'assistenza professionale e organizzativa e delle spese di catering relative al cocktail offerto agli intervenuti (circa 200 persone). La SPC Pattern è una società a responsabilità limitata, associata ad ASSOREL (associazione delle agenzie di relazione pubbliche a servizio completo). Gli azionisti di detta società risultano essere:

gruppo SVIME (comunicazione integrata), Mariangela Moneta, Giovanni Gemini, Daniela Colombo.

In ordine alla struttura ENI preposta alla cura dei rapporti con l'esterno, si precisa che alla direzione relazioni esterne, di cui il

signor Pasquale Guadagnolo era stato nominato direttore in data 23 aprile 1990, erano originariamente attribuite varie competenze, tra le quali anche quelle di sovrintendere alle attività relative ai rapporti con la stampa, pubblicitarie, promozionali e di relazioni pubbliche dell'ENI; di promuovere e coordinare le attività di relazioni esterne (immagine, comunicazione interna ed esterna, rapporti con le istituzioni, rapporti con la stampa, pubblicità, promozione, relazioni pubbliche, attività editoriali) delle società del gruppo; di assistere le altre direzioni dell'ENI per le attività di relazioni esterne ad esse demandate.

Con decorrenza 8 aprile 1991, le attività di rapporti con la stampa sono passate alle dirette dipendenze del presidente, sotto la responsabilità del signor Eugenio Palmieri, che ha assunto la distinta carica di responsabile del coordinamento rapporti con gli organi di informazione, quindi senza duplicazione di funzioni col signor Guadagnolo.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

LANZINGER, MELLINI, RUSSO FRANCO, CALDERISI e FERRANDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'esercizio delle prerogative e dei compiti propri dei membri del Consiglio provinciale di Trento tre consiglieri, Franca Berger, Wanda Chiodi e Paolo Tonelli hanno in data 8 febbraio 1991 presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio provinciale intorno ai rapporti intercorrenti tra la Provincia ed un istituto privato finanziato dalla medesima provincia denominato « Villa Maria della Misericordia » di Lenzina;

nell'ambito dell'interrogazione venivano sollevati alcuni rilievi emersi da relazioni fornite da alcuni operatori dell'istituto, comportanti dubbi di correttezza nella gestione pedagogica ed amministrativa dell'istituto;

prima ancora che l'atto dei consiglieri potesse avere esaurimento con la risposta

dell'organo politico interrogato, un magistrato, con qualifica di procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Trento, dr. Giovanni Cassano, rendeva alla stampa dichiarazioni dalle quali emergeva:

a) che da un'inchiesta da esso promossa presso la Villa Maria della Misericordia si sarebbe riscontrato « pulizia, ordine, massima igiene tanto da far svanire le accuse formulate nell'interrogazione provinciale » (così testualmente il magistrato su *l'Adige* 19 febbraio 1991);

b) che il medesimo magistrato aveva disposto il sequestro dell'interrogazione presso gli uffici del Consiglio provinciale di Trento, con procedura per la quale sono ignoti i riferimenti di diritto;

c) che il magistrato si propone di chiamare i tre consiglieri « per sapere da chi e in che modo hanno avuto quelle informazioni »;

d) che il magistrato svolge l'indagine nel contesto di una sua personale opinione secondo la quale le informazioni sulla Villa Maria della Misericordia « hanno destato allarmismo nella pubblica opinione »;

se il Governo in primo luogo abbia conoscenza del comportamento sopra descritto del dr. Cassano, della sua attitudine a rilasciare pubbliche interviste evidentemente idonee a condizionare il libero esercizio del mandato politico del Consiglio provinciale e a violare il segreto istruttorio;

il Governo non intenda sviluppare una immediata azione di accertamento al fine di verificare se la condotta del dr. Cassano non risulti incompatibile in primo luogo col suo dovere di assoluta riservatezza rispetto alle indagini in corso, in secondo luogo con l'obbligo di non formulare esso giudizi sulla fondatezza dell'interrogazione del Consiglio provinciale, di non sostituirsi all'organo politico investito di competenza con dichiarazioni formulate in modo intimidatorio, in terzo luogo con il rigoroso rispetto delle norme di procedura che non pare comprendano la facoltà di sequestrare presso il Consiglio provin-

ciale un'interrogazione ed infine con l'integrità, la libertà ed il rispetto per ogni atto compiuto dai consiglieri provinciali e regionali nell'ambito delle proprie funzioni attribuite dalla legge costituzionale;

quali conseguenze intenda attribuire il governo ad una così grave violazione di fondamentali principi di libertà politica e di rigorosa legalità dell'attività della Magistratura. (4-24271)

RISPOSTA. — *Con decreto del 16 febbraio 1991, il dottor Giovanni Cassano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovereto, disponeva il sequestro di tutta la documentazione presentata presso la provincia autonoma di Trento, avendo appreso dalla lettura della stampa locale che tre consiglieri provinciali avevano denunciato, mediante interrogazione scritta indirizzata al presidente del consiglio provinciale, gravi disfunzioni all'interno dell'istituto Villa Maria della Misericordia e soprattutto episodi di violenza gratuita contro i ragazzi fisicamente e intellettualmente minorati, ospiti del medesimo istituto.*

Il 19 febbraio 1991, il quotidiano trentino L'Adige pubblicava le dichiarazioni rese ad un cronista dal dottor Giovanni Cassano il quale, fra l'altro, affermava che i carabinieri incaricati delle indagini nulla di penalmente rilevante avevano riscontrato nell'istituto Villa Maria, bensì pulizia, ordine, massima igiene, tanto da far svanire le accuse formulate nell'interrogazione provinciale. Il dottor Cassano inoltre preannunciava la sua intenzione di sentire i tre consiglieri onde sapere da chi e in che modo essi avevano appreso i fatti di gratuita violenza.

Il presidente del consiglio provinciale di Trento, con nota del 22 febbraio u.s., si rivolse alla procura generale della stessa città adombrando la violazione dell'articolo 28 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (vedi decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) posto che i consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

I chiarimenti forniti al riguardo dal dottor Cassano risultano del seguente tenore:

egli, conosciuti per mezzo della stampa locale i fatti denunciati dai tre consiglieri provinciali, ordinò il sequestro della relativa documentazione allo scopo di dare l'avvio alle indagini preliminari sui reati perseguibili di ufficio (sequestro di persona, violenza privata, stato di incapacità procurata mediante somministrazione di psicofarmaci, eccetera);

con il provvedimento di sequestro, da eseguire negli uffici della provincia, egli intendeva acquisire agli atti processuali l'esposto-denuncia di alcuni ex dipendenti dell'istituto Villa Maria, ossia il documento posto dai consiglieri interroganti a base della loro interrogazione;

i carabinieri, incaricati di eseguire il sequestro, acquisirono, per mero errore, anche il testo della interrogazione;

egli si era limitato a rispondere alle domande di un giornalista del quotidiano L'Adige nell'intento di rassicurare l'opinione pubblica allarmata dalle notizie sul trattamento patito dagli ospiti dell'istituto Villa Maria, riferendosi, in sostanza, all'esito di un'ispezione eseguita in data 20 dicembre 1990 dai carabinieri del NAS nei locali dell'istituto dove, a quell'epoca, non erano emersi elementi idonei a giustificare l'esercizio dell'azione penale.

L'attività processuale del dottor Cassano, quale intesa ad acquisire le fonti di prova in ordine a ipotesi di reato perseguibile d'ufficio appare coerente con l'attuale principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (articoli 3 codice penale e 50 del codice di procedura penale).

In tale contesto l'avvenuto sequestro dell'interrogazione scritta di cui trattasi non sembra abbia potuto incidere sulla libertà di opinione e di voto dei rappresentanti della popolazione trentina, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in questione, per sua stessa natura, era diretto ad assicurare il processo di formazione della prova.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

LEONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, stabilisce che ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo viene concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato;

conseguentemente le ferrovie dello Stato provvedono a rilasciare una carta di libera circolazione a validità annuale;

tale carta viene usualmente approntata negli ultimi giorni dell'anno precedente, rendendo estremamente difficoltoso per l'avente diritto disporne in tempo utile per il pieno utilizzo a decorrere dall'inizio dell'anno di validità —:

per quale motivo non si provvede tempestivamente all'approntamento di tali documenti perché pervengano in tempo utile agli aventi diritto;

perché non viene predisposto un documento con validità pari alla durata del mandato parlamentare, da restituirsi eventualmente in caso di cessazione anticipata dello stesso. (4-24099)

RISPOSTA. — *L'ente ferrovie dello Stato riferisce che i documenti concernenti il rilascio della carta di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria, ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, sono sempre stati predisposti in tempo utile e trasmessi entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria della sede italiana del Parlamento stesso per la consegna agli interessati.*

Quanto alla possibilità di far coincidere la validità della concessione con la durata del mandato parlamentare, si fa presente che tale rilascio è ricompreso negli oneri di servizio pubblico, determinati con decreto del ministro dei trasporti del 28 febbraio 1986, per i quali è prevista la compensazione finanziaria a favore dell'ente ferrovie dello Stato, mediante apporto annuo a carico dello Stato.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

LEONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano sono disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 controlli esterni ed interni, i primi a cura del servizio sanitario nazionale, i secondi a cura dell'ente gestore dell'impianto di estrazione e distribuzione dell'acqua;

che quanto disposto dagli articoli 11/12/13 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, esclude la possibilità di confrontare le analisi della qualità dell'acqua operate dagli organi preposti ad effettuarle con quelle eseguite da organizzazioni private;

che le acque distribuite dai pubblici acquedotti, in alcuni casi sono risultate da analisi eseguite da privati non potabili a fronte di un giudizio di potabilità fornito dal servizio sanitario nazionale —:

quali controlli vengono effettuati sulla funzionalità e le strumentazioni di laboratorio e degli organi preposti al controllo delle qualità delle acque destinate al consumo umano, nei casi in cui analisi fornite da laboratori privati diano risultati contrastanti;

se l'attuale normativa deve intendersi in ogni caso come presunzione assoluta dei risultati delle analisi svolte dai laboratori di analisi indicati dalla stessa legge.

(4-25268)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti risolti, con l'atto parlamentare cui si risponde, sulle concrete garanzie offerte dall'attuale sistema di controlli di laboratorio sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, è necessario ricordare — come del resto citato nella stessa interrogazione — che in questo settore esistono due tipi di controlli: quello interno e quello esterno.*

Il controllo interno si identifica con quello effettuato per legge dall'ente gestore dell'acquedotto per assicurarsi che il proprio prodotto, cioè l'acqua potabile erogata, possiede le prescritte caratteristiche di qualità.

In sostanza, siamo qui dinanzi ad un vero e proprio controllo di qualità assimilabile a quelli cui sono ordinariamente sottoposti i vari prodotti di origine industriale ed, in primo luogo, gli alimenti.

Il secondo controllo, che per evidente contrapposizione è detto esterno, viene, invece, effettuato in sede istituzionale da organismi pubblici espressamente preposti a tali adempimenti di ordine tecnico-sanitario, quali oggi i presidi multizonali di prevenzione ed erano in passato i laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Una prima, evidente differenza fra gli uni e gli altri è, innanzitutto, la condizione giuridica del personale addetto ai laboratori pubblici, costituito ope legis da analisti laureati e da tecnici di laboratorio assunti per concorso e tenuti a rispondere quali pubblici ufficiali dei referti analitici di volta in volta rilasciati, ciò che non avviene certo per i laboratori privati.

Inoltre, i laboratori pubblici sono costantemente collegati con l'Istituto superiore di sanità, quale organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, per approfondire le varie tematiche, per frequentare corsi di aggiornamento mirati periodicamente organizzati o, talvolta, anche per effettuare dei ring-tests fra laboratori, espressamente diretti a verificare l'effettiva rispondenza delle tecniche analitiche adottate per il controllo di alcuni parametri.

Non va, infine, dimenticato, come recenti disposizioni di armonizzazione comunitaria impongano progressivamente a tutti i paesi membri della CEE l'adozione di sistemi idonei per il controllo della qualità delle prestazioni tecniche dei laboratori pubblici.

L'insieme di tali considerazioni dovrebbe ampiamente giustificare il convincimento che anche ai fini del controllo dei requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, i laboratori pubblici del servizio sanitario nazionale, diano ampie garanzie di serietà e di obiettività.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

LEONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che il signor Carlo Cattaneo titolare de « La Bottega dell'Argento » di Carlo Cattaneo e C. S.n.c., sita in Via Carlo Cattaneo, 13 in Corbetta provincia di Milano, in data 14 settembre 1988 inoltrava, secondo le modalità prescritte, domanda di credito agevolato ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

che l'operazione finanziaria promossa tramite la Banca Popolare di Abbiategrosso con Centrobanca porta il numero di posizione 25403;

che dopo due anni e mezzo in data 5 aprile 1991 la Banca Popolare di Abbiategrosso inviava una missiva con cui Centrobanca informava che il Ministro dell'industria, commercio e artigianato aveva sospeso l'esame delle domande non ancora deliberate da Minindustria in attesa del rifinanziamento della legge n. 517 del 1975;

che in data 28 marzo 1991, il servizio fidi di Centrobanca ha comunicato alla Popolare di Abbiategrosso la decisione del Ministro interrogato di soprassedere all'applicazione dei benefici previsti dalla legge 517/1975 per mancanza di fondi « Limitatamente alle iniziative ubicate nei territori del Centro-Nord (escluse quindi quelle ubicate nel Mezzogiorno) »;

che tale disposizione è in contrasto col comma 6 dell'articolo 6 della legge sul credito agevolato al commercio, che riserva il 50 per cento e non il 100 per cento dei finanziamenti alle aziende ubicate nei territori del Mezzogiorno;

che la legge n. 517 del 1975 già comporta ulteriori benefici alle iniziative poste in tale area, quali l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui in misura del 50 per cento rispetto alla minore quota per i restanti territori, la durata stessa del finanziamento, superiore di cinque anni nel Mezzogiorno rispetto al resto dello Stato —:

perché si è operato in contrasto con i dettati dell'articolo 6, comma 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

a quanto ammontano attualmente i residui dei fondi di finanziamento della legge n. 517 del 1975, e cosa giustifica in base alla legge l'erogazione degli stessi ai soli beneficiari residenti nel Mezzogiorno, ai quali viene in tal modo garantito un diritto di prelazione su base geografica;

il numero delle domande sospese che riguardano aziende operanti al di fuori del territorio dell'ex Cassa del Mezzogiorno;

se la responsabilità dell'atto illegittimo è ascrivibile al Ministro interrogato, oppure se è il risultato di una decisione del Comitato di gestione costituito dai Ministri sopra elencati;

se intende dichiarare nullo il disposto per vizio di legittimità, per smentire che l'Italia sia la Patria del « diritto » e del « rovescio ».

(4-25457)

RISPOSTA. — *La dotazione complessiva della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la concessione di contributi su finanziamenti concessi dagli istituti di credito a medio termine abilitati, è stata di 3.230 miliardi.*

Il comma 8 dell'articolo 6 della citata legge prevede una quota di riserva degli stanziamenti nella misura del 50 per cento a favore dei territori del Mezzogiorno, riserva che è sempre stata rispettata ad ogni nuovo rifinanziamento. Peraltro con la legge n. 174 del 1990, 290 miliardi sono stati assegnati alle finalità della legge n. 41 del 1986, che agevola la realizzazione dei mercati agro-alimentari e dei centri commerciali all'ingrosso, prelevandoli dalla riserva del sud, per cui le disponibilità a favore delle regioni del centro-nord sono state effettivamente di 1.615 miliardi, mentre quelle a favore delle regioni meridionali sono state di 1.325 miliardi.

Il comitato di gestione, per carenza di fondi, ha deciso di chiudere i termini per la presentazione delle richieste di agevolazione il 31 dicembre 1989 per le domande provenienti dalle regioni del centro-nord, ed il 31 dicembre 1990 per quelle provenienti dalle regioni del meridione.

La differenza di date è dovuta all'elevato numero di richieste che sono pervenute dal centro-nord a fronte di un numero decisamente inferiore di quelle del sud.

Successivamente, il Ministero dell'industria - direzione generale del commercio - divisione VII - con nota del 19 febbraio 1991 ha informato gli istituti di credito abilitati che il procedimento amministrativo nei confronti delle operazioni del centro-nord veniva sospeso per carenza di fondi. La nota è stata predisposta in considerazione sia delle nuove norme introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, sia per ragioni di correttezza nei confronti delle aziende commerciali richiedenti.

Le operazioni di finanziamento giacenti al ministero relative alle regioni del centro-nord sono circa 14.000 per un ammontare di contributi per 1.140 miliardi circa, mentre le disponibilità attuali ammontano a lire 38 miliardi. Le operazioni di finanziamento delle regioni meridionali sono circa 6.700 per un ammontare di contributi per circa 840 miliardi e disponibilità esistenti per circa 327 miliardi.

Relativamente alle regioni del centro-nord sono state accolte circa 29.000 operazioni e la disponibilità residua è, come già detto, di 38 miliardi destinati prioritariamente all'accoglimento delle operazioni presentate ai sensi della legge n. 15 del 1987 (gravanti ugualmente sul fondo della legge 517) come disposto dal competente comitato di gestione, sentite le regioni interessate.

Stante quanto esposto si deve ritenere che le operazioni di gestione dei fondi in parola sono state condotte in modo del tutto legittimo e che la sospensione di alcune istanze presentate per l'ottenimento dei contributi è dovuta esclusivamente all'esaurimento degli stanziamenti.

**Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bodrato.**

LOI e COLUMBU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti. — Per conoscere — premesso che:*

l'ATI, al pari di altre compagnie di trasporto aereo, per effetto del conflitto del Golfo Persico e conseguente contrazione delle utenze del predetto trasporto, ha provveduto alla riduzione dei voli da e per la Sardegna;

alla cessazione del conflitto la stessa Alitalia, allineandosi alla decisione di tutte le compagnie di trasporto, ha ripristinato i voli per l'area medio-orientale, ritenendo superati i motivi di pericolo ed essendo riprese le richieste di trasporto da parte dell'utenza;

l'ATI, invece, ha ritenuto di insistere per il mantenimento della riduzione dei voli da e per la Sardegna, continuando a penalizzare, in tal modo, l'economia di un territorio che ha nel trasporto aereo l'unico vettore di veloce collegamento con l'esterno —:

se il Governo non ritiene necessario intervenire con la massima urgenza al fine di far cessare l'ingiustificato comportamento dell'ATI, imponendo alla medesima il ripristino di tutti i voli annullati, in modo da ricostruire un minimo accettabile di trasporto aereo che riduca, per la Sardegna, una delle principali cause delle tante diseconomie compromettenti il dovuto ed ordinato sviluppo economico.

(4-24682)

RISPOSTA. — Il programma dei collegamenti ATI con la Sardegna per la corrente stagione estiva (31 marzo-26 ottobre 1981) è identico a quello assicurato nel corso del corrispondente periodo 1990.

In particolare, assume notevole rilevanza per l'utenza sarda, la conferma dell'impiego dell'aeromobile tipo MD80 sulla tratta Alghero-Roma e viceversa per il volo in partenza al mattino (ore 07.00) e rientro alla sera (ore 21.00) e la ripresa del collegamento stagionale (giugno-settembre 1991) Cagliari-Venezia e viceversa, ora anche con articolazione via Alghero.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

LUCCHESI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ri-

tenga ingiustificata la decisione adottata in data 16 febbraio 1991 dal Provveditorato agli studi di Livorno che, con provvedimento n. 3535, ha decretato la soppressione dell'unica sezione di scuola materna esistente a Sassetta (LI).

Al riguardo l'interrogante fa presente che un tale provvedimento, di cui è auspicabile l'annullamento, è ingiustificato e penalizza le famiglie di questo comune che, per godere di un servizio indispensabile, dovrebbero poi accompagnare i loro figli, con evidente disagio ed enormi difficoltà, nei comuni vicini. (4-24957)

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni fissano in 14 unità — riducibili a 13 in determinati casi — il numero minimo di bambini richiesti per legittimare il funzionamento di scuole materne statali unisezionali.

Nel caso segnalato, invece, i bambini iscritti alla scuola materna di Sassetta, per l'anno scolastico 1991-1992, sono risultati soltanto nove, tanto che il provveditore agli studi di Livorno si è trovato nella necessità di disporre la soppressione con effetto dal medesimo anno scolastico.

Dagli elementi forniti dallo stesso provveditore agli studi risulta, peraltro, che la soppressione di cui trattasi non comporterà per gli utenti interessati l'interruzione del servizio prescolastico, atteso che quest'ultimo verrà comunque assicurato presso la vicina scuola di Castagneto Carducci (distante circa chilometri 6), attraverso un servizio di scuolabus già esistente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

LUCCHESI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la Pretura di Cecina ha la competenza territoriale su 11 Comuni con circa 80.000 abitanti e che nella stagione turistica la popolazione si accresce notevolmente per la presenza di un alto numero di villeggianti;

in considerazione della ampiezza della zona e della quantità di residenti, la

Pretura di Cecina è chiamata annualmente a sostenere una mole di lavoro di proporzioni tali da giustificare l'attribuzione di « Pretura Circondariale Equiparata » —:

se non sono state valutate le inevitabili implicazioni negative derivanti dalla eventuale soppressione degli Uffici Provinciali di Cecina e se non si intenda rivedere l'ipotesi formulata di recente di attribuire alle Preture Circondariali di Volterra e di Piombino la competenza giudiziale territoriale nel Comune di Cecina e le zone immediatamente limitrofe. (4-25107)

RISPOSTA. — A seguito dell'entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30, la pretura di Cecina (così come accaduto per le ex preture mandamentali non ricadenti in sede di capoluogo di provincia) è stata soppressa come ufficio autonomo di pretura con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 ed il relativo territorio, già facente parte dell'autonomo mandamento è stato aggregato alla pretura circondariale di Livorno, di cui Cecina è sezione distaccata.

Le aspettative e le esigenze della comunità di Cecina relativamente alla necessità di avere in loco una adeguata struttura giudiziaria, potranno essere valutate a conclusione dell'iter parlamentare dell'iniziativa legislativa concernente la istituzione delle preture circondariali equiparate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

da alcuni mesi la strada statale 206, in corrispondenza con una variante in località Vicarello di Collesalveti (Livorno) viene utilizzata in un solo senso di marcia e che ciò comporta un notevole incremento del traffico all'interno del centro abitato;

l'imminente apertura del tratto della superstrada Firenze-Livorno con ingresso ed uscita a Vicarello porterà ad un notevole incremento della circolazione stradale nella zona, specie nel periodo estivo, con

conseguente inquinamento acustico, atmosferico, ai danni degli abitanti della frazione;

tale situazione ha indotto le autorità comunali di Collesalveti a richiedere all'ANAS di adottare alcuni accorgimenti per cercare di ridurre i lamentati inconvenienti ma che a questo non ha fatto seguito nessuna concreta azione operativa —:

se fra i progetti riguardanti l'ANAS della Toscana vi sia quello di completamento della variante della frazione con la costruzione di un cavalcavia che renda più fluida la circolazione veicolare. (4-25204)

RISPOSTA. — La variante alla statale 206, esterna all'abitato di Vicarello, è stata attuata nell'ambito degli interventi del programma Italia '90.

Il progetto dei lavori, redatto dall'amministrazione provinciale di Livorno, si è però dimostrato non adeguato alle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati.

Si sono dovute, pertanto, prevedere in corso d'opera approfondite bonifiche ai terreni di posa, risultati di natura paludosa. Il conseguente maggior costo dei lavori ha altresì reso necessario stralciare la parte di questi riguardante lo svincolo a livelli sfalsati di fine lotto.

I lavori afferenti l'intervento Italia 1990 così modificati e ridotti, sono stati da tempo ultimati ed aperti al traffico, sia pure a senso unico per la mancanza dello svincolo terminale.

Per la restante parte stralciata, riguardante lo svincolo di fine lotto, è stata redatta apposita separata perizia di spesa dell'importo di oltre 6 miliardi di lire, che è in corso di approvazione.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

LUSETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

un provvedimento del Ministero della pubblica istruzione ha trasformato l'istituto Magistrale di Piaggine (SA) da sede

autonoma a sezione staccata dell'Istituto Magistrale di Teggiano (SA);

il piano di razionalizzazione della rete scolastica prescrive che una scuola di istruzione secondaria di 2° grado può mantenere l'autonomia solo se ha almeno 25 classi;

l'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990 ha disciplinato tale materia consentendo una gradualità quinquennale delle operazioni ed ha quindi impartito disposizioni finalizzate a trasformare per l'anno scolastico 1990-1991 le scuole con un numero di classi inferiori alle 6;

il numero delle classi dell'Istituto Magistrale di Piaggine è superiore a quello fissato per l'anno scolastico 1990-1991;

la soppressione della presidenza è stata disposta senza tener conto delle proposte formulate dal Provveditore agli studi di Salerno e senza acquisire il parere degli Enti locali responsabili per legge;

non si è tenuto conto di una precisa disposizione della legge 426/88 di razionalizzazione della rete scolastica (comma 5°, articolo 2) che vincola il piano alle « previsioni sulla cessazione dal servizio del personale scolastico interessato »;

la suddetta previsione, per la provincia di Salerno era, per l'anno scolastico 1990-1991, negativa, al punto tale che la soppressione della presidenza dell'Istituto Magistrale di Piaggine ha comportato il trasferimento del preside in provincia di Torino;

la legge ha previsto la deroga per quei casi in cui il ridimensionamento pregiudica l'erogazione del servizio sul territorio (articolo 2, comma 3°, capoverso 2°), indipendentemente dal numero delle classi —;

quali provvedimenti intende assumere il ministro interrogato per restituire all'Istituto Magistrale di Piaggine la necessaria autonomia in funzione delle argomentazioni esposte in premessa. (4-23892)

RISPOSTA. — *Il provvedimento di trasformazione dell'istituto magistrale di Piaggine, in sezione staccata dipendente dall'istituto magistrale di Teggiano a decorrere dall'anno scolastico 1990-91 è stato adottato da questa amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 426 del 1988.*

L'istituto magistrale di Piaggine, infatti funzionava con otto classi ed una popolazione scolastica di 135 alunni, al di sotto dei parametri minimi richiesti dalla legge.

Tale trasformazione comportava la soppressione di una presidenza con relativo trasferimento del preside in provincia di Torino per indisponibilità di presidenza nella provincia di Salerno.

Il medesimo capo d'istituto però è stato successivamente utilizzato presso l'istituto magistrale di Teggiano attualmente sede disponibile per trasferimento annuale.

Per l'anno scolastico 1991-92 il consiglio scolastico provinciale ha richiesto il ripristino dell'autonomia dell'istituto magistrale di piaggine e l'annessione al medesimo della sezione staccata dell'istituto professionale per il commercio di Laurino, località vicina a Piaggine.

Il provveditore agli studi di Salerno in sede di aggiornamento per l'anno scolastico 1991-92 del piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia, non ha ritenuto di poter inserire tale richiesta considerate le difficoltà di amministrazione di due istituzioni scolastiche di cui una, l'istituto professionale per il commercio, dotata di autonomia con personalità giuridica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

LUSETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con decreto n. 730/B/14 del 18 gennaio 1991, il provveditore agli studi di Salerno ha notificato alla direzione didattica del 2° Circolo di Cava dei Tirreni, la soppressione di tutte le classi elementari funzionanti nel plesso di Castagneto —:

quali sono i motivi che hanno indotto il provveditore agli studi ad assumere tale decisione;

se il Ministro interrogato non ritenga comunque di ripristinare il plesso suddetto in quanto la sua soppressione crea notevoli disagi agli alunni della zona. (4-24565)

RISPOSTA. — *La soppressione del plesso Castagneto è stata disposta in ottemperanza alla legge n. 148 del 1990 che, al fine di favorire l'introduzione del sistema modulare nel maggior numero di scuole, imponeva la soppressione dei plessi con un numero di alunni inferiore a venti e suggeriva l'accorpamento dei plessi sottodimensionati, sempreché sussistessero le condizioni strutturali e di trasporto.*

Nel caso di specie l'accorpamento del plesso di Castagneto a quello di San Cesareo, dal quale dista solo due chilometri, è stato disposto d'intesa con l'ente locale e nell'ambito di un piano provinciale che ha visto coinvolti tutti i soggetti istituzionalmente interessati (direttori didattici, ispettori tecnici, consiglio scolastico provinciale, enti locali).

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MACERATINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

oltre 150 pendolari di Priverno (Latina), che ogni giorno si servono del treno Roma-Napoli e viceversa, hanno inviato una petizione all'ente ferrovie dello Stato;

infatti, stufi dei disservizi e dei ritardi, auspicano l'immediato ripristino del precedente orario invernale, che prevedeva anche il cadenzato Priverno-Fossanova con direzione Roma-Termini delle ore 20,50 —:

quali iniziative si intendano assumere con urgenza affinché i disagi dei pendolari pontini non siano aggravati dall'irrazionale funzionamento del servizio ferroviario in questione. (4-22897)

RISPOSTA. — *Con l'orario attivato il 27 maggio 1990 è stata istituita una nuova relazione (treno 778) con partenza da Lamezia Terme alle ore 13,52 e con arrivo a Roma-Termini alle ore 20; il convoglio sosta*

in binario fino alle ore 22,20 per consentire l'effettuazione del treno 12289 locale per Formia; per questo motivo è venuto a mancare a Roma-Termini il binario di ricevimento per il treno 3438 che è stato quindi attestato a Roma-Ostiense.

L'Ente ferrovie dello Stato fa rilevare che i viaggiatori in arrivo a Roma-Ostiense con il suddetto treno 3438 sono mediamente circa 160 di cui solo 15 provenienti da Priverno Fossanova. Viene fatto comunque presente che con l'entrata in vigore del nuovo orario a datare dal 2 giugno la situazione non potrà subire cambiamenti.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

MACERATINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola elementare Piero Della Francesca a San Giorgio di Acilia (Roma) necessita al più presto di nuovi dipendenti ausiliari;

attualmente la struttura, costituita da 15 classi, è controllata da un solo bidello che deve provvedere all'assistenza ai piani, rispondere alle esigenze dei bambini e contemporaneamente vigilare l'ingresso —:

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché le legittime richieste dei genitori della menzionata scuola vengano soddisfatte in tempi brevi. (4-22901)

RISPOSTA. — *Ai sensi della vigente normativa gli oneri relativi all'assegnazione di personale ausiliario alle scuole elementari sono posti a carico delle competenti amministrazioni comunali presso le quali questo ministero non manca, peraltro di intervenire ove si tratti di soddisfare esigenze quale quella segnalata.*

Nel caso specifico, infatti il provveditore agli studi di Roma ha informato di avere già sollecitato i competenti uffici di quel comune a soddisfare nel più breve tempo possibile il fabbisogno di personale ausiliario da destinare alla scuola elementare Piero della Francesca di San Giorgio di Acilia, la quale con le sue 33 classi di scuola elementare e 9

sezioni di scuola materna — che hanno funzionato nell'anno scolastico 1990/91 — si avvale della collaborazione di 15 bidelli.

Dagli elementi acquisiti è emerso, comunque, che la già scarsa presenza di questi ultimi in uno dei quattro padiglioni prefabbricati, in cui è strutturata la scuola e nel quale sono ospitate le 15 classi di cui è cenno nell'interrogazione è stata accentuata dalle contemporanee assenze, fatte registrare nel corso dell'anno dal personale interessato, per malattia ed altri motivi.

Si auspica, ad ogni modo, che la situazione possa normalizzarsi con l'inizio del prossimo anno scolastico, attraverso la tempestiva assegnazione, da parte del comune di Roma, di altre tre unità di personale ausiliario, in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata dalle locali autorità scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MACERATINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che il cittadino Aurelio Bonomo nato a Centuripe (Enna) il 16 maggio 1932 e residente in Catania alla Via Pulvirente, 15 risulta indiziato dal 20 dicembre 1986 in base all'articolo 416-bis del codice penale;

che in tale data il Bonomo fu oggetto di perquisizione domiciliare con sequestro di porto d'armi, passaporto, agende e blocchetti di conto corrente bancario, documenti ad oggi tutti non restituiti, e nell'occasione venne prelevato da ben 8 agenti di pubblica sicurezza e condotto in questura dove gli vennero prese le impronte digitali;

che in pari data altra perquisizione domiciliare è stata eseguita in danno della signora Caterina De Marco, moglie separata del Bonomo con sentenza emessa da oltre 25 anni e che da tale data più non si è incontrata con il Bonomo;

che il primo interrogatorio cui fu sottoposto il citato Bonomo avvenne il 12 febbraio 1987 e che da allora il processo a

carico del Bonomo non è progredito in alcun modo; salvo il cambiamento del giudice istruttore, essendo stato sostituito il Dr. Giuseppe Torresi con il Dr. Luigi Russo —:

le ragioni per le quali, a distanza di oltre 5 anni, il Bonomo sia ancora un cittadino *sub iudice*, senza che nei suoi confronti siano mai state precisate le accuse e le fonti di prova relative;

quali iniziative il Governo intenda assumere perché la posizione giudiziaria del Bonomo venga definita nei « tempi ragionevoli » nei quali lo Stato italiano è tenuto a definire, per espressa convenzione internazionale, le vicende di rilevanza penale che riguardano le persone. (4-24236)

RISPOSTA. — *Bonomo Aurelio è stato sottoposto a procedimento penale quale imputato:*

1) di concorso nel delitto di associazione per delinquere (articoli 110, 416, 416-bis codice penale) — semplice fino alla data del 13 settembre 1982, di tipo mafioso a partire da tale data — per avere agevolato le finalità illecite di talune associazioni criminali operanti nel catanese, in particolare, provvedendo a procurare a diversi componenti delle associazioni — fra cui Calderone Giuseppe, Santapaola Benedetto e Mangion Francesco — passaporti irregolarmente confezionati da persona a lui amica (allo stato, non identificata), che prestava servizio presso un consolato italiano all'estero, nonché offrendo, in genere, i suoi servizi, consistenti nel richiedere ed ottenere informazioni e favori da soggetti inseriti negli organici della pubblica amministrazione cui era legato da rapporti personali di amicizia;

2) del delitto di cui agli articoli 110, 81 capoverso e 476 codice penale per avere contraffatto, in concorso con un pubblico ufficiale non identificato, diversi passaporti, tra cui quelli consegnati a Calderone Giuseppe, Santapaola Benedetto e Mangion Francesco e ciò nel corso degli anni dal 1970 al 1983.

Con sentenza in data 28 marzo 1991 il giudice istruttore presso il tribunale di Ca-

tania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del suddetto Bonomo Aurelio in ordine ai delitti ascrittigli perché il fatto non sussiste. Quanto ai tempi di definizione del procedimento, lo stesso ha richiesto un impegno assai gravoso, giustificato dalla complessità dei fatti denunciati e dalla gravità delle imputazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

MACERATINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

è pendente presso la Corte dei conti il ricorso n. 802669 proposto dal cittadino Salvatore Galdo, nato ad Arzano (Napoli) il 27 settembre 1916;

il predetto Galdo si trova in pessime condizioni fisiche e vorrebbe conoscere, finché ancora in vita, l'esito del suo ricorso —;

quali iniziative e quali notizie il Governo intenda assumere perché il predetto cittadino Salvatore Galdo riceva « in tempi ragionevoli » raggugli circa il proprio ricorso alla Corte dei conti. (4-24237)

RISPOSTA. — *Il ricorso presentato alla Corte dei conti dal signor Salvatore Galdo è stato discusso dalla I sezione giurisdizionale speciale della Corte stessa nell'udienza del 4 luglio 1990, a seguito della quale è stata emanata ordinanza istruttoria n. A90.164, comunicata al difensore in data 20 febbraio 1991.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

MACERATINI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

gli abitanti di Castiglione, una frazione di Sermignano (Vt), stanno vivacemente protestando nei confronti dell'am-

ministrazione comunale per lo stato di estremo degrado in cui versa la chiesa di San Silvestro;

tale chiesa fu colpita nel 1989 da un fulmine che provocò ingenti danni sia alla canonica completamente distrutta sia alla cuspide e alle tre campane;

da allora nonostante le continue lamentele degli abitanti (circa 150, rimasti senza chiesa, destinati a diventare nel corso della imminente stagione estiva circa tremila) nulla o quasi è stato fatto —;

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere affinché le legittime richieste dei cittadini della frazione Castiglione ottengano al più presto gli effetti sperati con la ristrutturazione e successiva riapertura della loro chiesa di San Silvestro. (4-25208)

RISPOSTA. — *A seguito di segnalazioni da parte del parroco e delle autorità preposte alla sicurezza pubblica inerenti gravi danni causati da un fulmine, caduto nella sera del 5 novembre 1989, che ha determinato il crollo parziale del campanile, e che si sono aggiunti a precedenti danni causati da infiltrazioni di acque piovane ed altro, il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ha redatto la perizia n. 449 del 23 ottobre 1990 per un importo di lire 454.931.158 inviata in data 24 gennaio 1991 alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio per l'approvazione di competenza ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 14 marzo 1968, n. 292.*

In data 12 aprile 1991 la soprintendenza ha richiesto al predetto provveditorato l'invio degli elaboratori grafici di progetto al fine di una corretta valutazione dell'intervento previsto che comporta opere di restauro di particolare modalità tecnica e di notevole rilievo. Si è in attesa della documentazione richiesta e sarà cura della predetta soprintendenza esaminarla con l'urgenza che il caso richiede non appena pervenuta.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

MACERATINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nella zona delle Tufare sita in località Mandrie che si trova a circa 4 km da Tuscania (Viterbo), tra la provinciale che conduce a Piansano e la strada Martana, esisteva fino a qualche anno fa una cava di tufo ora esaurita e abbandonata, nella quale vengono quotidianamente gettati rifiuti di ogni sorta;

tale cava, o meglio discarica abusiva, costituisce ormai un grave pericolo di inquinamento sia per la campagna circostante, sia per la fauna presente e sia infine per le casette di campagna situate nelle immediate vicinanze —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere affinché si provveda in tempi brevi a bloccare l'inarrestabile degrado della menzionata cava.

(4-25252)

RISPOSTA. — *La cava sita in località Mandrie (Viterbo) è stata oggetto di controllo da parte di personale del NOE di questo ministero. Su un'area di tre ettari, insiste uno scavo profondo circa 10 metri (conseguenza della coltivazione di un'ex cava di tufo) privo di recinzione, in parte occupato da rifiuti di ogni genere (pneumatici, elettrodomestici, eccetera) con prevalenza di inerti e materiale da riporto.*

In data 11 luglio 1989, con delibera n. 137, il comune di Tuscania, ha approvato una convenzione con il proprietario del terreno, Pierdomenico Luigi, al fine di trasformare l'area, in discarica per materiali ingombranti. A seguito di accordi con il proprietario del fondo in data 26 aprile 1991, con delibera n. 37, il comune ha approvato una nuova convenzione con cui è stato stabilito di prorogare il contratto di affitto con aumento del canone, e di bonificare e recintare il sito. Sarebbe stato altresì richiesto di effettuare degli accertamenti geologici prima di iniziare nuovamente l'attività di discarica di inerti.

In data 28 maggio 1991 i risultati della suddetta ispezione sono stati riferiti alla

procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Viterbo.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MAGRI e GARAVINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Marino con delibera comunale adottata in data 13 aprile 1989 dà in concessione alla Società Italiana Condotte d'Acqua (Gruppo IRI-ITALSTAT) la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Piazza degli Eroi finanziato con legge regionale;

la Condotte Acqua dà in subappalto i lavori di realizzazione del parcheggio alla Società APCAR di Dario Piga;

sul numero di maggio del 1991 della rivista *Castelli* Dario Piga risulta cognato di Romolo Vaselli, noto costruttore romano coinvolto a suo tempo ed arrestato per connivenze con Vito Ciancimino. La stessa rivista afferma « a Marino per ottenere lavori della pubblica amministrazione bisogna essere parenti di personaggi influenti »;

i lavori a tutt'oggi risultano, incomprendibilmente, non iniziati;

il comune di Marino con delibera comunale in data 28 giugno 1989 concedeva alle Società Condotte d'Acqua e ITALTEKNA del Gruppo IRI-ITALSTAT (lavori appaltati a trattativa privata) la realizzazione e la gestione del piano di risanamento igienico-sanitario dell'area del comune di Marino. L'intero piano costa alla regione Lazio 104 miliardi. La prima tranche dei lavori, per l'ammontare di 21 miliardi, è stata data in subappalto alla Pacifici Francesco sas. Della Società risulta titolare, fino alla fine del 1990, Elio Giovannini, Sindaco di Marino. Alla fine del 1990 il Sindaco Giovannini esce dalla società ma rimane la moglie Giuseppina De Luca.

Già in passato alle ditte « Marino Appalti » e « Pacifici Francesco », di cui, in entrambe, è titolare il Sindaco Giovannini

sono stati appaltati lavori che riguardavano: costruzione di condotte idriche, lavori nel canalone di Cava dei Selci, analisi dell'acqua, protezione idrica, lavori cimiteriali —:

quali sono i criteri che presiedono le scelte di affidamento di lavori in subappalto da parte di due note società pubbliche, la Condotte d'Acqua e l'ITALTEKNA.

(4-26027)

RISPOSTA. — *Si evidenzia che Condotte SpA, del gruppo IRI-IRITECNA, ha sottoscritto in data 13 aprile 1984 una convenzione con il comune di Marino per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio sotterraneo in piazza degli Eroi. In attuazione della concessione, Condotte SpA ha avviato le attività di progettazione, sottoponendo i relativi elaborati alle approvazioni previste dalla legge.*

Il progetto prevede l'utilizzo di un sistema meccanizzato multipiano per la fornitura del quale Condotte, previo confronto concorrenziale, ha stipulato apposito contratto con la società APCAR titolare di un brevettato sistema meccanizzato. La scelta di tale sistema è stata dettata dalle caratteristiche tecniche che tale sistema possiede e che sono state valutate idonee anche in relazione all'utilizzo gestionale.

È infine opportuno precisare che le opere saranno finanziate unicamente con i proventi della gestione e non usufruiranno di finanziamenti regionali o comunque pubblici. Si precisa inoltre che i lavori sono regolarmente in corso sulle aree consegnate dal comune a decorrere dal 21 gennaio scorso.

Con riferimento poi al rapporto concessorio relativo alle opere connesse alla realizzazione e gestione del piano di risanamento igienico-sanitario è opportuno ricordare che per le opere in questione è stato chiesto finanziamento sui fondi FIO 1989, e che con delibera CIPE 19 dicembre 1989 è stato assentito il finanziamento di un primo lotto; Condotte ha pertanto iniziato le opere affidando alla impresa Pacifici un primo stralcio esecutivo. L'affidamento alla impresa Pacifici è avvenuto previo confronto concor-

renziale e dopo l'acquisizione della certificazione antimafia così come prescritto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda Italteknà SpA del gruppo IRI-IRITECNA, si precisa infine che la parte dell'incarico che la riguarda specificamente inerisce unicamente ai servizi di assistenza tecnica che non sono soggetti a gara, come risulta chiaramente dalla ripartizione dei compiti stabiliti nell'atto di concessione.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

MANGIAPANE e MASINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

alcuni uffici scolastici provinciali, interpretando molto restrittivamente la legge di riforma di scuola elementare n. 148 del 1990, sono orientati a non accogliere i progetti di riconferma per l'anno scolastico 1990-91 delle attività psicopedagogiche di cui all'articolo 14, comma 6, della legge n. 270 del 1982, e successive modificazioni presentati dai circoli didattici;

tale comportamento cancellerebbe un'esperienza positiva maturata in un decennio di impegno costruttivo di centinaia di docenti di scuola elementare tutti forniti di diploma di laurea nelle discipline psicopedagogiche, che hanno contribuito ad una maggiore produttività della scuola in direzione dell'integrazione dei portatori di handicaps, del recupero di soggetti con difficoltà di apprendimento, della prevenzione della dispersione scolastica —:

se non intenda emanare un'esplicita circolare che chiarisca il punto 2 della lettera c della circolare ministeriale n. 170 nel senso di ritenere anche i progetti di conferma delle attività psicopedagogiche « particolarmente rilevanti sul piano sociale ed in armonia con gli aspetti portanti della riforma per cui possano essere mantenuti qualora necessari ». (4-21339)

RISPOSTA. — *La legge di riforma degli ordinamenti della scuola elementare (legge 5*

giugno 1990, n. 148), per la sua vasta portata innovativa ha inciso in varia misura sul precedente assetto modificando sostanzialmente ed organizzando in modo diverso alcune attività previste dal precedente ordinamento.

È il caso delle attività psicopedagogiche per le quali era prevista la possibilità di utilizzare ai sensi dell'articolo 14 - sesto comma della legge n. 270 del 1982 personale di ruolo in possesso di specifici requisiti ed in particolare insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive o insegnanti titolari di sede sostituibili con titolari di posti DOA.

In sede di prima applicazione della legge n. 148 del 1990 gli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive, appartenendo alla principale categoria utilizzabile per la costituzione dei moduli sono risultati in alcuni casi indisponibili per la prosecuzione delle attività in parola.

Il problema è stato affrontato con circolare ministeriale n. 265 del 1990 che ha fornito alcune indicazioni attuabili ad anno scolastico inoltrato: con successiva circolare n. 55 del 5 marzo 1991, concernente la determinazione degli organici di diritto per l'anno 1991-92, sono state fornite ulteriori indicazioni sul problema stabilendo che tali esigenze trovino spazio, in attesa di una completa attuazione della riforma, nell'ambito del contingente provinciale di posti complessivamente assegnato. L'articolo 6 della già citata legge n. 148 ha infatti previsto interventi, d'intesa con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, per la prevenzione e il recupero nonché l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà con la utilizzazione di insegnanti forniti di titoli specifici o di esperienza in campo psicopedagogico. A tal fine la norma in questione stabilisce che il collegio dei docenti, in sede di programmazione proponga i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MANGIAPANE. — Al Ministro dell'ambiente. — Per conoscere — premesso che:

nello specchio d'acqua antistante la passeggiata a mare della città di Messina è stato progettato un approdo per l'attracco di natanti da diporto per una lunghezza di m. 260 e una larghezza di m. 10;

nello stesso specchio d'acqua sarà costruita una torre di avvistamento alta 20 m. per collocarvi il sistema di controllo VTS —:

se tali opere non compromettono l'equilibrio paesaggistico ed ambientale del sito;

se è stato espresso il prescritto parere della soprintendenza ai beni ambientali e culturali. (4-22008)

RISPOSTA. — Le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della regione Sicilia sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, dalla regione.

Dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, risulta che la locale capitaneria di porto, organo tecnico istituzionalmente preposto allo specifico settore, ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto relativo alla sistemazione della passeggiata a mare, compresa tra il torrente Bocchetta e la batteria Masotto. Il predetto ufficio ha precisato altresì che i lavori da realizzare consistono essenzialmente nella ristrutturazione della passeggiata a mare, a nord dell'imboccatura del porto, che presenta un notevole stato di degrado nei muraglioni di contenimento.

Allo scopo di evitare la posa di antiestetici e deturpanti massi di protezione, è stato previsto l'allargamento del piede della scarpata mediante adeguate soluzioni tecniche, che richiama la situazione ambientale preesistente al terremoto di Messina 1908.

La locale capitaneria ha precisato che nessuna torre di avvistamento è prevista nel progetto, mentre è previsto l'inserimento di un manufatto per il servizio di assistenza ai diportisti in transito, con riflessi positivi per le condizioni operative del porto commerciale e per la sicurezza della nautica da diporto.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MANNA. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia, dell'interno, della sanità e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 gennaio 1987, con analogo documento di sindacato ispettivo (l'interrogazione a risposta scritta n. 4-19710: mai riscontrata) e con la successiva (la n. 4-07669 del 14 luglio 1988, mai riscontrata anch'essa), l'interrogante chiese di sapere:

« 1) se la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, investita da denunce reiterate, dettagliate e mai anonime, avesse finalmente accertato che taluni medici napoletani erano stati ammessi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia della II facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli in aperta violazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 (e richiamate nella successiva convenzione Regione Campania-Università) ed attinenti alle modalità dei concorsi nonché al quorum dei posti da riservare ai dipendenti delle Unità sanitarie locali e ai requisiti di costoro;

2) se le indagini avessero finalmente verificato la fondatezza di ben sottoscritte e lapidarie affermazioni secondo cui i medici napoletani dicui sopra erano riusciti a guadagnare clandestinamente l'agognata ammissione grazie alle persuasive virtù di certi propri danari (almeno una ventina di milioni di lire a testa) che erano stati capaci di toccare le più intime corde del grande direttore della scuola di specializzazione, tale prof. Giancarlo Valletta, diventato miliardario in pochi anni, e dei suoi affezionati e non meno sensibili faccendieri.

Meno genericamente, l'interrogante chiese di sapere anche e soprattutto se la più recente delle inchieste sul caso in questione — messa in moto dall'esposto-denuncia presentato da un dr. Antonio Riccio (domiciliato in Napoli in via Sant'Andrea delle Dame, 6) il giorno 8 novembre 1986 a mezzo della raccomandata

n. 6559 — fosse già in grado di fornire adeguate risposte agli angoscianti quesiti proposti dal denunciante (e in quali termini!) sotto forma di dati di fatto incontrovertibili verificatisi e riassumibili nei termini seguenti:

il prof. Giancarlo Valletta, direttore della clinica odontoiatrica della II facoltà di Medicina e Chirurgia dell'ateneo napoletano, aveva ammesso alla scuola di specializzazione in odontostomatologia (corso 1985-86) oltre i primi quindici candidati, vincitori del concorso di ammissione, anche quattro allievi suoi, i quali, però, non avevano i titoli prescritti dal citato decreto presidenziale e non avrebbero potuto godere del beneficio previsto dalla convenzione Regione Campania-Università regolante anche le ammissioni dei dipendenti delle UUSSLL: dipendenti che, comunque, oltre che laureati, avrebbero dovuto essere di ruolo, e avrebbero dovuto già operare nel settore delle specialità alle cui scuole avevano chiesto di accedere;

l'ammissione dei quattro medici era stata contrabbandata dal prof. Giancarlo Valletta per ammissione di quattro dipendenti USL, ed era avvenuta, secondo il denunciante, dr. Riccio, « mediante certificazioni ambigue o fasulle » rilasciate « da presidenti USL disonesti », attestanti il falso ed accettate dal prof. Giancarlo Valletta su sollecitazioni avanzate a suon di milioni. Un dottor Alessandro Izzo, per esempio, classificatosi al trentatreesimo posto e perciò escluso dalla graduatoria, era stato ripescato « grazie al fatto di essere dipendente USL », e cioè grazie ad un falso dichiarato, certificato ed accertato: il ripescato non era mai stato dipendente USL; e così gli altri tre medici: erano stati ammessi alla scuola di specializzazione in virtù di false certificazioni e di accettazioni fin troppo sospette.

Né per le ammissioni ordinarie (non riservate, cioè, ex decreto presidenziale e convenzione citati) le procedure e i procedimenti adottati dal prof. Giancarlo Valletta avevano derogato mai al principio dell'imbroglio e della « scoppola ». Nell'e-

sposto denuncia del dr. Riccio si affermava, infatti, che anche i posti ordinari venivano « solitamente assegnati all'insegna dell'irregolarità »: i favoriti venivano accompagnati in aula da validi suggeritori mercenari, essendo pressoché nullo il controllo, ed essendo libera la disposizione dei posti a sedere; a completare l'opera truffaldina, concludeva l'esposto-denuncia, interveniva, poi « una discrezionalità della commissione, nell'assegnazione del punteggio dei titoli, che non era mai obiettiva ». Concludendosi la denuncia del dr. Riccio con l'affermazione secondo cui la gestione padronale della scuola aveva fruttato al suo direttore un notevole patrimonio immobiliare (consistente in appartamenti in via Palizzi e al Parco Margherita, e in una favolosa villa a Capri) e gli aveva assicurato una cospicua liquidità che, certo, uno stipendio di dipendente statale non avrebbe mai potuto consentirgli; e considerato che « il truffatore » in questione era (ed è) tra i cattedratici napoletani (di importazione) più noti ed apprezzati, l'interrogante chiese di sapere se rispondesse al vero che in seguito ad analogo documento di sindacato ispettivo presentato dal medesimo interrogante, la segreteria del prof. Giancarlo Valletta era stata visitata dai carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria, i quali avevano proceduto al sequestro di numerosi e voluminosi incartamenti, e se fossero risultate fondate le voci secondo cui i magistrati incaricati di dar corso agli opportuni accertamenti erano stati sottoposti a volgari pressioni politiche a che il caso venisse, more solito, insabbiato.

E premesso altresì che, pure non avendo mai avuto l'onore di una risposta, l'interrogante riuscì tal quale ad apprendere che in data 25 maggio 1987 il giudice istruttore del tribunale di Napoli aveva archiviato il caso fin qui riassunto: segno che non si era premurato affatto di verificare se per avventura i quattro medici di cui alla denuncia del dottor Riccio fossero stati veramente ammessi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia del prof. Giancarlo Valletta senza aver mai posseduto i titoli prescritti (e che non lo

verificasse lo si evince dal fatto che i quattro furono per davvero ammessi clandestinamente alla scuola del loro compare: le prove sussistono, né risulta all'interrogante che qualcuno se le sia mangiate...); e rispondendo al vero che un nuovo esposto-denuncia (accusatore anch'esso dei truffaldini meccanismi vallettiani) è all'esame della sezione reati finanziari del tribunale di Napoli (n. 7984/6c/87 del registro generale), e che inoltrato il 31 agosto 1987 con raccomandata n. 1851, questo nuovo esposto-denuncia è firmato da un dottor Vincenzo Tricarico il quale conferma le archiviate accuse del dottor Antonio Riccio ma fa anche i nomi e i cognomi dei medici entrati clandestinamente ma con la spinta interessata del privatizzatore della scuola di specializzazione: se risponda al vero che anche in questo nuovo frangente giudiziario le indagini siano state limitate « all'escussione del teste Valletta » e alla verbalizzazione incontraddetta delle di lui verità: sicché si avviano gloriose e trionfanti verso un secondo insabbiamento, praticamente inesperte del tutto, non essendo state rivolte, neppure stavolta, all'accertamento concreto della verità vera, che sarebbe balzata e balzerebbe agli occhi, nuda e cruda, se solo si fosse voluto e si volesse andarla a leggere dove si trova, e cioè in un po' di registri e di certificazioni; e quindi se non sia il caso di dover finalmente ammettere che la camorra che terrorizza Napoli non sta sempre di casa fra i fradici abituri del ghetto: anzi, nel ghetto si atteggia sugli esempi che le piovono addosso dai quartieri alti... » —:

quali siano i motivi per cui nessuno dei Ministri interrogati il 27 gennaio 1987 e il 14 luglio 1988 la dato risposta ai citati documenti di sindacato ispettivo (le interrogazioni scritte n. 4-19710 e n. 4-07669 riprodotte per sommi capi i quesiti posti dalla precedente);

come sia potuto accadere che il suddodato professor Giancarlo Valletta — oggetto di esposto-denuncia tuttora all'esame della sezione reati finanziari del tribunale di Napoli (n. 7984/6C/87 del registro generale) — è stato chiamato a presiedere la

commissione ministeriale per il concorso a posto di professore universitario di ruolo I fascia gruppo F 1302 (Malattie odontostomatologiche). (4-19056)

RISPOSTA. — *Fu dato a suo tempo incarico al rettore del predetto ateneo di indagare sulla questione sollevata negli esposti presentati dal dottor Riccio ed altri (tutti sottoscritti da persone poi risultate inesistenti). I chiarimenti forniti dal rettore sono poi stati trasmessi al Ministero della sanità con la nota n. 2856 del 14 settembre 1988 unitamente a tutta la documentazione del caso.*

Per quanto attiene poi alla posizione del professor Valletta, quale presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia n. F1302, Malattie odontostomatologiche, si deve precisare che le operazioni relative alla formazione della commissione stessa hanno avuto luogo nel pieno rispetto del dettato legislativo (vedi articolo 3 legge 7 febbraio 1979, n. 31).

Quanto all'aspetto giudiziario della vicenda, oggetto dell'interrogazione in esame, si ritiene doveroso segnalare che il Ministero di grazia e giustizia, sulla base delle notizie fornitegli dal procuratore generale della Repubblica di Napoli, ha comunicato che il tutto aveva avuto inizio il 4 settembre 1987 allorché perveniva alla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Napoli un esposto a firma del dottor Vincenzo Tricarico, inviato anche a numerosi altri uffici ed autorità, elencati nell'atto quali destinatari dell'esposto medesimo. L'esponente, in sostanza, lamentava irregolarità nella ammissione alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, diretta dal professor Giancarlo Valletta, di alcuni medici che, a suo dire, non erano in possesso dei necessari requisiti per l'ammissione.

Le immediate indagini di polizia giudiziaria disposte dal pubblico ministero consentivano di accertare che all'indirizzo, indicato dall'esponente medesimo quale suo domicilio, era, invece, ubicato il II policlinico di Napoli, presso il quale non risultava alcun dipendente con il nome dell'esponente. Quanto poi al contenuto dell'esposto — dal pubblico ministero inviato ai carabinieri per

indagini e rapporto — i militari dell'arma (nucleo di polizia giudiziaria) riferivano il 25 maggio 1988 con il rapporto n. 203 l'esito degli accertamenti svolti alla luce dei quali l'esposto Tricarico era da considerarsi infondato.

Dal canto suo, il professor Valletta presentava alla procura di cui sopra denunciaquerela contro ignoti per diffamazione e calunnia in relazione ai contenuti dell'esposto succitato.

Altro esposto, questa volta a firma di tale Antonio De Rosa, ma dichiaratamente anonimo, veniva allegato al fascicolo processuale per disposizione del pubblico ministero, trattandosi dei medesimi fatti oggetto dell'esposto che aveva dato avvio al procedimento penale in questione.

In data 14 luglio 1988 il pubblico ministero chiedeva al giudice istruttore in sede decreto di impromovibilità dell'azione penale ex articolo 74 del codice di procedura penale quanto ai fatti oggetto degli esposti contro il professor Valletta, nonché sentenza di n.d.p. (non doversi procedere) perché ignoti gli autori del reato, in ordine alla denunciaquerela sporta dal sunnominato docente.

Il giudice istruttore provvedeva, in data 14 settembre 1988, in conformità alle richieste del pubblico ministero essendosi rivelati privi di fondamento gli esposti presentati contro il professor Valletta ed essendo gli stessi risultati anonimi.

Non può, pertanto, non ritenersi che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, la buona condotta dei cittadini vada, comunque, presunta, salva l'eventuale adozione di sentenze penali di condanna a carattere definitivo.

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

MARIANETTI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'insediamento archeologico di epoca pre-romana del comune di Alatri, costituito dall'acropoli e dalla doppia cinta di mura megalitiche, in virtù della sua com-

plexità monumentale, riveste grande rilevanza all'interno del già consistente patrimonio architettonico della regione Lazio, e, dopo gli interventi di recupero operati dalla competente soprintendenza archeologica nel corso degli anni settanta — dei quali non pochi studiosi contestano oggi le modalità d'esecuzione — non risultano ancora né avviati i necessari, ulteriori, interventi di restauro della cinta muraria esterna della città, né posti in essere provvedimenti che consentano di verificare lo stato dell'acropoli in relazione ai mutamenti strutturali intervenuti dopo il restauro — cui si faceva cenno precedentemente — operato con abbondanti iniezioni di cemento —:

se non ritenga necessario adoperarsi affinché siano intrapresi gli opportuni rilievi sistematici sull'intero complesso, con l'obiettivo prioritario di arrestare e recuperare il degrado cui è sottoposto e che, ove non si intervenisse sollecitamente, finirebbe con il comprometterne definitivamente la stabilità;

se non ritenga opportuno intervenire al fine di ottenere tutti quei provvedimenti che, oltre a fornire un monitoraggio completo delle reali condizioni dell'acropoli, delle modificazioni succedutesi sulla sua struttura interna ed esterna sino ad oggi, siano altresì propedeutici al recupero di quanto non ancora irrimediabilmente modificato e compromesso; operando per la sua bonifica e rinascita, così come del ripristino dei caratteri originariamente presenti.

Tutto ciò, con l'intento di poter armonicamente restituire al comune di Alatri ed al comprensorio circostante, alla stessa regione ed all'intera comunità internazionale, una monumentale testimonianza archeologica di inestimabile valore; rappresentatrice di una memoria storica da custodire nella sua unicità e da salvaguardare nella sua integrità. (4-25690)

RISPOSTA. — *I lavori di consolidamento eseguiti in vari lotti alle murature in opera poligonale dell'acropoli di Alatri risalgono agli anni '60-'70. Finanziati dalla ex Cassa*

per il Mezzogiorno riguardavano l'assetto statico di tutto il perimetro.

Dopo circa una decina d'anni si cominciarono a presentare nell'angolo sud-est colature e macchie nerastre di sgradevole effetto estetico.

Il 5 luglio 1990 funzionari della soprintendenza archeologica per il Lazio e dell'Istituto centrale per il restauro, allo scopo di prelevare campioni delle sostanze componenti le suddette colature, effettuarono un sopralluogo. Dalla conseguente relazione emerse che non sussistevano fenomeni di deterioramento della pietra relativi alle colature. Né si presentavano nell'area interessata dai percolanti manifestazioni lesionative evidenti attribuibili a dissesti statici né altre forme di degrado della pietra che alteravano le caratteristiche meccaniche tanto da diminuire le capacità portanti della struttura e far prevedere un pericolo di collasso.

Dalle indagini chimiche dei campioni prelevati in quell'occasione si confermò l'origine delle macchie nerastre alla cosiddetta lisciviazione operata dall'acqua a carico della componente alcalina normalmente presente nel cemento Portland. Ai fini dell'eliminazione di tale fenomeno si consigliava di ridurre la quantità di acqua piovana che si infiltra tra i massi dell'opera poligonale.

A seguito di tale indicazione la soprintendenza archeologica per il Lazio ha preso diretti contatti con l'ufficio tecnico del comune di Alatri allo scopo di predisporre uno studio congiunto per risolvere i problemi suddetti.

Per quanto riguarda la cinta antica delle mura urbane, di proprietà sia comunale che privata, la predetta soprintendenza con diverse relazioni, anche recenti, ha fatto presente la situazione di estrema gravità in cui versano alcuni tratti che necessitano d'interventi di consolidamento, anche al fine di evitare eventuali crolli. Effettivamente, quindi, la cinta muraria si trova in uno stato di estrema precarietà e necessiterebbe di un intervento radicale di restauro, anche ai fini di una sua valorizzazione nell'ambito di una riqualificazione di tutto il patrimonio culturale della città.

Tale intervento di restauro della cinta urbana delle mura non è stato finora effet-

tuato dalla competente soprintendenza archeologica per il Lazio per mancanza di fondi.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

MARTINO. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere — premesso che:

nell'ambito del Piano di ristrutturazione e ammodernamento della rete ferroviaria italiana approntato dall'Ente Autonomo FF.SS. ben 14 interventi riguardano tratte del Piemonte e fra queste è compresa la linea Alessandria-Nizza Monferrato-Alba-Cavallermaggiore;

per questa linea non pare sia prevista la dismissione del servizio bensì l'avvio di lavori di ristrutturazione degli impianti fissi;

i tempi presunti per il completamento delle opere sembrano essere di circa 1 anno ed oltre, periodo nel quale verrebbe sospeso il servizio ferroviario e sostituito con collegamenti a mezzo Autopullmans;

la rete stradale della zona è da tempo inadeguata per gli attuali carichi di traffico che allungano i tempi di percorrenza, inoltre essa pone problemi di transitabilità per lunghi periodi dell'anno a causa delle condizioni atmosferiche (neve, gelo e nebbia);

la suddetta linea costituisce, infine, l'unico collegamento su rotaia per la città di Alba che, per popolazione e consistenza economica, rappresenta uno dei maggiori poli della provincia cuneese e tra le più importanti realtà periferiche del Piemonte —:

se, in questo quadro, non si ritenga utile valutare la possibilità di frazionare i lavori in 3 lotti a chiusura progressiva alternata Alessandria-Castagnole Lanze, Castagnole Lanze-Alba, Alba-Cavallermaggiore, limitando in tal modo i disagi per la popolazione e contenendo l'aumento della circolazione su strada senza alterare, pe-

raltro, i costi della ristrutturazione; o se comunque non s'intenda studiare una soluzione che renda compatibili le esigenze dei Comuni interessati ed i programmi dell'Ente Ferrovie dello Stato. (4-24000)

RISPOSTA. — Il Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente autonomo delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1990 prevede, tra l'altro, numerosi interventi tecnologici per la riqualificazione ed il potenziamento delle linee a scarso traffico e per la eliminazione o automatizzazione dei passaggi a livello. Con l'attuazione di tali interventi si potrà avere un miglioramento delle condizioni di esercizio delle linee interessate.

Quanto sopra premesso l'ente delle ferrovie dello Stato evidenzia che provvedimenti di chiusura di impianti o di riduzione dei servizi attualmente offerti, rispondono all'esigenza di razionalizzare i servizi ferroviari sulle linee secondarie, al fine di un migliore utilizzo delle risorse disponibili, umane e tecniche. Assicura peraltro l'ente che siffatti provvedimenti verranno eventualmente adottati in determinati casi con la chiusura di particolari linee locali a scarsissima utilizzazione. Ciò avverrà sempre e soltanto limitatamente allo stretto periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e con la contemporanea istituzione di mirati servizi gommati sostitutivi. Tali servizi saranno posti in essere anche nel caso di soppressione di quei servizi ferroviari, sempre a carattere locale, scarsamente utilizzati, che, tuttavia, non interessano aree metropolitane e fasce pendolari.

Al riguardo le ferrovie fanno presente che, allo scopo di raccogliere le valutazioni e i suggerimenti della clientela sul livello organizzativo della complessa operazione, è entrato in funzione un apposito numero verde, che permette di mettersi in contatto, senza addebito di scatti telefonici, con l'osservatorio istituito dal compartimento di Torino.

Per quanto concerne poi il trasporto delle merci su rotaia, le ferrovie comunicano che lo stesso verrà mantenuto a mezzo di apposite tradotte, la cui frequenza, i cui orari e le cui diverse modalità di esercizio sono state accuratamente predisposte e pubblicizzate.

In alcuni casi le ferrovie hanno preso contatti diretti con le imprese locali, allo scopo di concordare appositi programmi operativi. Fa, infatti, presente l'ente che, nelle fasi preparatorie all'operazione di riqualificazione e riordino della circolazione secondaria, gli aspetti relativi alla continuità e all'integrità dell'assetto del trasporto merci a carro sono stati indicati quale condizione prioritaria e, in conseguenza, tutti i provvedimenti di natura tecnica sono stati decisi in funzione, quanto meno, del mantenimento delle posizioni raggiunte in termini di volume di traffico acquisito. Particolare impulso, verrà dato alla costruzione di raccordi ferroviari, così da favorire la fluidità dell'interscambio dei materiali tra gli stabilimenti produttivi e la rete compartimentale.

L'ente riferisce infine che la direzione compartimentale di Torino, nell'impossibilità di prendere contatti con tutti i comuni coinvolti nella complessa operazione di ammodernamento delle linee secondarie, ha concordato gli interventi con le singole province e con l'assessorato ai trasporti della regione Piemonte.

Le ferrovie, a seguito dell'approvazione avuta da parte dei sunnominati enti istituzionali, stanno ora predisponendo le procedure per l'attuazione degli interventi di cui sopra.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

MARTINO. — *Ai ministri dell'ambiente e della protezione civile. — Per conoscere — premesso che:*

risale ai primi mesi del 1989 la firma della convenzione fra le autorità centrali ed il comune di Tortona, per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi che furono stoccati, provvisoriamente, presso l'Interporto della Rivalta Scrivia S.p.A. di Tortona, dopo la scoperta, nel 1986, di tre discariche abusive in quel territorio;

alla fine dell'aprile 1989 fu nominata dai Ministeri interessati una apposita commissione per lo studio della definitiva soluzione del problema;

a tutt'oggi non appare concretamente avviato alcun intervento risolutore ma, al contrario, persiste e si aggrava l'emergenza per effetto della decomposizione dei contenitori dei materiali tossici, secondo quanto rilevato dagli organi tecnici della USL n. 72 di Tortona a seguito di un sopralluogo effettuato in loco il 14 marzo 1991;

non sono, inoltre, state ancora individuate le caratteristiche chimiche delle sostanze stoccate, né esistono al momento rilevazioni scientificamente provate circa i livelli d'inquinamento sviluppatasi nell'aria e sui terreni —:

se non si ritenga dover disporre un intervento urgente mirato a rendere noti alle pubbliche autorità i dati reali e le dimensioni scientifiche del problema, quale premessa indispensabile ed improrogabile dell'opera di smaltimento dei materiali stoccati e di risanamento ambientale, al fine di rispettare le esigenze primarie di tutela della salute pubblica e di salvaguardia degli equilibri naturali della zona. (4-24956)

RISPOSTA. — *La competenza a predisporre i piani di bonifica dei territori, ai sensi della legge n. 441 del 1987, anche come modificata dall'articolo 9 ter della legge n. 475 del 1988, è demandata alla regione.*

Tuttavia, il servizio tutela acque, disciplina rifiuti, risanamento suolo e prevenzione inquinamento natura fisica del Ministero dell'ambiente non solo ha predisposto indagini conoscitive in merito presso gli enti competenti, ma si è attivato sollecitando gli interventi della protezione civile (a tal fine, in data 6 febbraio 1991 si è tenuto un incontro con il servizio emergenza per il coordinamento della protezione civile) e auspicando la predisposizione di specifici interventi da predisporre in sede legislativa e/o finanziaria che consentano di risolvere l'emergenza prospettata.

A tale proposito, si fa presente, in particolare, che il Ministero dell'ambiente ha inviato, il 26 aprile 1991, una nota alla prefettura di Alessandria comunicando l'esistenza di una somma residua, a valere sui

fondi dell'articolo 5 della legge n. 441 del 1987 (bonifiche), che — di concerto con la protezione civile, titolare dell'intervento di bonifica, e con la Presidenza del Consiglio, che ha sollecitato l'intervento della scrivente amministrazione — potrebbe essere utilizzata in parte per gli scopi richiesti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MASSANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se il Ministro dell'istruzione non ritenga di annullare l'edizione 1991 del Festival dell'umorismo di Bordighera, e di assegnare d'autorità una sorta di premio Stalin per la migliore cretinata umoristica dell'anno ai professori Carmela Palamara e Giovanni Zacchia, rispettivamente insegnante e preside della scuola media Ruffini di Bordighera. I due « comici » hanno infatti sospeso da scuola il quattordicenne allievo Pietro Pardeo per aver dichiarato in classe che se ne sarebbe stato a casa a dormire anziché partecipare al corteo resistenziale del 25 Aprile per il quale la professoressa Palamara aveva precettato tutti gli allievi della « Ruffini ». I due benemeriti pedagoghi avrebbero così giustificato invece gli altri 305 alunni su 346 che hanno seguito il consiglio del loro compagno Pietro rimanendo a dormire anziché marciare dietro le bandiere rosse: « Loro l'hanno fatto, ma non l'hanno detto quindi non vanno puniti ! »;

quali provvedimenti il Ministro ritenga di intraprendere con immediatezza per revocare il provvedimento disciplinare e per assicurare anche agli studenti della scuola Ruffini di Bordighera la libertà d'espressione garantita dalla Costituzione.

(4-25609)

RISPOSTA. — Si deve, in effetti, convenire che la punizione disciplinare inflitta all'allievo Pietro Pardeo, per i motivi cui ha fatto riferimento l'interrogante, sia stata piuttosto eccessiva e comunque, non proporzionata all'entità del fatto. Nel fatto specifico tale punizione — comportante la sospensione

dalle lezioni per due giorni — era stata comminata in quanto il comportamento dell'allunno aveva alquanto turbato, a giudizio del preside della scuola, la serenità della classe.

La questione è stata, tuttavia, opportunamente ridimensionata, tenuto conto che il provveditore agli studi di Imperia, a seguito degli accertamenti eseguiti, ha accolto il ricorso gerarchico, presentato dal tutore dell'allunno, avverso la suddetta sanzione.

Lo stesso provveditore agli studi ha fatto peraltro presente di avere raccomandato alle componenti scolastiche interessate (docenti e famiglia) di adoperarsi per ripristinare all'interno dell'istituzione, il necessario clima di serenità nello stesso interesse del ragazzo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MATTEOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Livorno ha diminuito in maniera inspiegabile, nell'anno scolastico 1990/91, di 178 insegnanti l'organico di fatto delle scuole elementari;

il provveditorato inoltre sta valutando, pare per « razionalizzare » i servizi scolastici, di accorparescuole di diverso ordine e grado e pare intenzionato, addirittura, a sopprimere scuole medie che hanno anche oltre 20 classi;

studenti, genitori ed insegnanti stanno criticando pesantemente questa irrazionale ipotesi di « razionalizzazione »;

il settore della scuola sta andando al rinnovo del contratto di lavoro, ormai scaduto, e le ipotesi del provveditorato, se attuate, regolerebbe le scuole livornesi per 5 anni —:

se è stato chiesto, preventivamente, il parere delle OO.SS. specie delle più rappresentative nella provincia di Livorno (SNALS e CGIL) e se le stesse si sono dichiarate d'accordo con le scelte del provveditorato;

se non ritenga che le decisioni del provveditorato possano andare a scontrarsi con gli accordi contrattuali che senz'altro verranno sottoscritti da qui a pochi mesi;

se non ritenga che il comportamento del provveditorato, per quanto riguarda il numero degli insegnanti da utilizzare alle elementari, sia in contrasto con quanto disposto dalla nuova legge di riforma elementare;

se non reperi criticabile un tale comportamento e non valuti, quanto meno, opportuno invitare il provveditorato agli studi di Livorno a rivedere l'organico degli insegnanti elementari ed a elaborare « il piano di razionalizzazione » dopo che sia stato firmato il nuovo contratto del personale della scuola. (4-23316)

RISPOSTA. — In provincia di Livorno per l'anno scolastico 1991-1992 non è stato adottato alcun provvedimento di razionalizzazione della rete scolastica per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Quanto alla diminuzione del numero di posti di insegnante elementare nell'organico di fatto dell'anno scolastico 1990-1991 si fa presente che essa è dovuta esclusivamente al decremento demografico in atto nella provincia in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MATTEOLI — Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Livorno, nelle operazioni di utilizzazione del personale docente per l'anno scolastico 1990-1991, non ha pubblicato il quadro generale delle disponibilità iniziali prima di procedere alle convocazioni previste dall'articolo 9, dell'ordinanza ministeriale n. 115 del 1990;

ha convocato gli aspiranti all'utilizzazione su posti di sostegno in data 10 ottobre 1990 senza pubblicare le relative disponibilità;

ha convocato in date successive al 20° giorno dall'inizio delle lezioni gli insegnanti delle singole classi di concorso pubblicando di volta in volta le disponibilità residue;

gli insegnanti convocati per l'utilizzazione su posti di sostegno sono stati penalizzati dalle procedure seguite dal provveditorato, in quanto alla data della convocazione non erano a conoscenza delle disponibilità esistenti per la propria classe di concorso, né di quelle relative al piano delle attività previste dall'articolo 14, commi VI e IX della legge n. 270 del 1982 e delle figure professionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988 —:

se non si ritenga criticabile, in quanto inosservante delle normative vigenti, il comportamento del provveditorato agli studi di Livorno;

se non si ravveda, nell'operato del provveditorato, una disparità di trattamento nei confronti degli aspiranti all'utilizzazione su posti di sostegno che sono stati « costretti » a scegliere la loro destinazione senza conoscere le disponibilità relative alla loro classe di concorso, e nel caso quali provvedimenti si intenda prendere. (4-23423)

RISPOSTA. — Nell'espletamento delle operazioni di cui è cenno nell'interrogazione, il provveditore agli studi di Livorno risulta essersi correttamente attenuto all'articolo 24 dell'ordinanza ministeriale n. 115 del 1990; tale articolo dispone, in particolare, che le utilizzazioni sui posti di sostegno devono essere effettuate prima di quelle sulle cattedre normali, al fine di rendere disponibile il maggior numero possibile di tali ultime cattedre, sulle quali andranno poi utilizzati tutti i documenti privi del prescritto titolo di specializzazione e, comunque, non interessati ad attività di sostegno.

In relazione a quanto sopra pertanto, il quadro completo delle disponibilità, ivi comprese quelle riferite alle cattedre ordinarie, avrebbe potuto essere conosciuto e reso

quindi noto ai docenti, ai fini di eventuali scelte soltanto dopo l'ultimazione delle operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno, com'è in effetti avvenuto nel caso segnalato.

Lo stesso provveditore agli studi ha, d'altra parte, fatto presente che sia quell'ufficio scolastico sia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali impegnati nella commissione costituita a norma dell'articolo 24 della legge n. 463 del 1978, hanno fornito ai docenti, che ne hanno fatto richiesta, ogni utile informazione circa le prevedibili possibilità di utilizzazione.

Quanto poi al fatto che insegnanti delle singole classi di concorso siano stati convocati, come si rileva nell'interrogazione, in data successiva al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, il suindicato ufficio scolastico risulta essersi attenuto ad un principio, seguito su scala nazionale nello scorso anno scolastico, allorché fu stabilito — allo scopo di evitare inconvenienti e difformità ricollegabili al diverso inizio dell'attività didattica nelle diverse regioni — che si dovesse fare riferimento, per le operazioni di cui trattasi, al calendario adottato dalla regione che avesse iniziato per ultimo le lezioni; sulla base di tale principio il termine ultimo di riferimento fu fissato dal predetto e da altri provveditorati agli studi alla data del 15 ottobre 1990.

A proposito poi dei progetti di cui all'articolo 14 (comma sesto e nono) della legge n. 270 del 1982 e delle figure professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 426 del 1988, le relative disponibilità erano state quantificate, in linea generale, alla data del 10 ottobre 1990, in conformità di quanto riferito dal provveditore agli studi di Livorno, il quale ha precisato che la stragrande maggioranza dei progetti presentati dalle varie scuole prevedeva, soprattutto, l'impiego di docenti di educazione tecnica e di educazione fisica e solo marginalmente l'utilizzazione dei docenti delle altre classi di concorso; relativamente alle figure professionali di operatore psicopedagogico e di operatore tecnologico va tenuto presente inoltre che i limitati posti attivati escludevano di fatto ogni possibilità di utilizzazione di nuovi aspiranti, dal momento che sui posti stessi avevano chiesto di essere confermati quegli

insegnanti che vi erano già stati assegnati nell'anno precedente e che a norma delle disposizioni vigenti avevano diritto di precedenza all'interno delle rispettive scuole.

In considerazione di quanto sopra non pare che le operazioni, cui ha fatto riferimento l'interrogante, abbiano comportato la presunta disparità di trattamento, tenuto anche conto che nessun ricorso, avverso le medesime operazioni, risulta essere stato a tutt'oggi presentato e che nessuna ipotesi di reato è stata al riguardo ravvisata, così come riferito dal Ministero di grazia e giustizia, cui l'interrogazione è anche diretta.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MATTEOLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la commissione esaminatrice dei progetti scolastici operante all'interno del provveditorato agli studi di Livorno ha approvato tutte le proposte, relative alle attività previste dall'articolo 14, commi sesto e nono, della legge 270 del 1982 ed alle figure professionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 323 del 1988 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988, presentate dalle scuole medie della provincia di Livorno per l'anno scolastico 1990-91;

di tutti i progetti approvati il provveditorato ha autorizzato soltanto 19 operatori tecnologici e 14 attività previste dall'articolo 14 della legge n. 270 del 1982;

non sono stati autorizzati alcuni progetti già operanti nell'anno scolastico 1989-1990, mentre sono state assegnate alcune figure professionali a scuole che non avevano presentato il relativo progetto —

quali criteri abbia usato il provveditorato agli studi di Livorno per autorizzare i progetti in questione;

i motivi per i quali sono stati utilizzati docenti su figure professionali di cui, al momento della nomina, non esisteva ancora il progetto;

se non sia ravvisabile nel comportamento del provveditorato una disparità di trattamento;

se non si ritenga giusto ed opportuno intervenire al fine di far riattivare dal provveditorato agli studi di Livorno tutti quei progetti già operanti nell'anno scolastico 1989-1990. (4-23426)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Livorno ha anzitutto precisato che, per l'esame delle forme di utilizzazione del personale docente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 426 del 1988 (nuove figure professionali) e dell'articolo 14 (commi sesto e nono) della legge n. 270 del 1982 non ha attivato alcuna commissione, ma si è solo limitato a chiedere sulle relative proposte il parere degli ispettori tecnici di quella provincia.*

Una commissione — della quale sono stati chiamati a far parte un direttore didattico, un preside di scuola media ed un preside di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado — e' stata, invece, costituita dallo stesso provveditore agli studi per la sola valutazione delle domande ed annessa documentazione, presentate dagli insegnanti di ruolo aspiranti ad essere impiegati nelle figure professionali presso i vari ordini di scuola.

Sulla base dell'anzidetta valutazione, nella graduatoria provinciale degli aspiranti alla figura professionale di operatore tecnologico nella scuola media sono risultati inseriti 40 docenti di educazione tecnica, tra i quali erano compresi tutti gli insegnanti che, nell'anno scolastico 1989-90, avevano già prestato servizio nella stessa figura e che beneficiavano pertanto, ai sensi della normativa vigente, sulle utilizzazioni del diritto di precedenza presso le scuole di titolarità. Tale diritto è stato ovviamente accordato solo presso le scuole i cui progetti avevano ricevuto avviso favorevole da parte degli ispettori tecnici; per l'esattezza i progetti giudicati positivamente per quanto concerne la figura di operatore tecnologico, sono stati 15 di cui 13 provenienti da scuole già sedi di figure professionali e due nuovi mentre i progetti non approvati dagli ispettori tecnici

sono stati 11 di cui sei di scuole ove le medesime figure erano state già attivate nello scorso anno.

Al fine tuttavia di evitare le conseguenze negative che sarebbero derivate dall'esubero di docenti di educazione tecnica, già per il passato utilizzati in compiti propri delle succitate figure professionali, il provveditore agli studi, valutata la situazione degli organici e dei singoli interessati e con l'assenso delle locali organizzazioni sindacali di categoria, ha ritenuto di mantenere, anche per l'anno scolastico 1990-91, in quasi tutte le scuole le attività di operatore tecnologico, già attivate nell'anno precedente con la sola eccezione di una scuola, il cui docente aveva considerato più conveniente l'utilizzazione in materie affini presso altra sede.

Non sono state riscontrate, invece, difficoltà di rilievo per le figure di operatore psicopedagogico, in ordine alle quali sono stati confermati due progetti presso le scuole che li avevano già attivati nell'anno scolastico 1989-90. Il provveditore agli studi di Livorno ha, comunque, escluso che possano essere state assegnate figure professionali a scuole che non avevano presentato i relativi progetti tenuto conto che questi ultimi sussistevano per tutte le scuole interessate anche se, quasi sempre, si basavano sulle proposte attuate nell'anno precedente.

Quanto poi alle richieste di utilizzazione previste dall'articolo 14 della legge n. 270 del 1982 la situazione degli organici delle dipendenti istituzioni ha indotto l'ufficio scolastico provinciale a prendere in considerazione solo quei progetti sui quali si erano espressi favorevolmente gli ispettori tecnici e che riguardavano le sole classi di concorso con docenti in notevole esubero e, precisamente, le classi di educazione tecnica, educazione fisica e materie letterarie; per tali classi i progetti complessivamente approvati nell'anno 1990-91 sono stati 13.

È da ritenere conclusivamente che l'operato del suindicato ufficio scolastico, in ordine all'espletamento delle operazioni di cui trattasi, sia stato ispirato a correttezza e ad ovvi motivi di opportunità amministrativa, considerato che i docenti sono stati tutti utilizzati nelle ore curricolari, nel tempo prolungato, nei progetti predisposti a norma

del citato articolo 14, nei posti di sostegno e nelle materie affini, senza che all'ufficio medesimo siano pervenute doglianze da parte di singoli interessati. Dal proprio canto, il Ministero di grazia e giustizia, cui l'interrogazione è anche diretta, ha riferito — sulla base degli elementi acquisiti presso le competenti autorità giudiziarie di Livorno — che nei fatti segnalati non sono state ravvisate ipotesi di reato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MATTEOLI. — Ai Ministri della difesa, grazia 4100tizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

gli obiettori di coscienza al servizio militare distaccati al servizio civile sostitutivo presso il comune di Pisa hanno redatto un volantino, I firmatario David Vitali, nel quale si legge tra l'altro:

« sottolineano che mai dalle manifestazioni di pace pisane si è levata una voce di ringraziamento ai giovani inviati a combattere nel Golfo, ma semmai un invito a disubbidire all'ordine di uccidere, di compiere il lavoro del boia per « rappresentare la Nazione », come siafferma in perfetto stile fascista. Pertanto il Consiglio Comunale può ringraziare coloro che vanno a massacrare un popolo già provato da anni di regime dittatoriale solo a proprio (e vergognosissimo) titolo personale; poiché i pacifisti e gli antimilitaristi che manifestano nelle piazze non lo hanno delegato a questo, e certamente, alla luce di quanto il consiglio ha sottoscritto, non lo faranno mai » —:

se i distretti militari di provenienza degli obiettori hanno preso contezza del documento e quali provvedimenti hanno preso;

poiché è palmare che il documento contiene gravi violazioni di legge, se la magistratura pisana è intervenuta.

(4-23900)

RISPOSTA. — Il documento redatto e sottoscritto dagli obiettori di coscienza in servizio presso il comune di Piša fu letto in sede di consiglio comunale da una rappresentante dei Verdi e non fu oggetto di volantinaggio.

Nel documento si lamenta che nelle manifestazioni di pace pisane non sia stata espressa la condanna dell'intervento delle forze armate nel Golfo da parte del consiglio comunale. Il distretto militare, pertanto, non ravvisò che sussistessero estremi per denunce penali.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

MATTEOLI. — Ai Ministri della marina mercantile, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'ammiraglio Sergio Albanese, comandante della capitaneria di porto di Livorno, sin dalle prime ore successive all'immane tragedia avvenuta nella rada di fronte al porto di Livorno in seguito alla collisione tra il traghetto *Moby Prince* e la petroliera *Agip Abruzzi*, ha rilasciato una serie di dichiarazioni discordanti;

l'11 aprile l'ammiraglio Albanese dichiarava: « È stata la prua del traghetto a causa della nebbia a speronare la petroliera. Era così fitta che dalla prua della mia motovedetta non riuscivo a vedere la poppa »; il 12 aprile dichiarava che: « La nebbia fittissima può aver oscurato tutto, anche i sistemi elettronici come i radar »; in data 14 aprile lo stesso ufficiale dichiarava: « La visibilità era buona »;

quanto citato dall'interrogante rappresenta solo una parziale dimostrazione delle numerose contraddizioni nelle quali è caduto l'ammiraglio —:

se non ritengano giusto ed opportuno rimuovere dall'incarico l'alto ufficiale onde evitare che ulteriori indagini necessarie siano inquinata dalle ondivaghe interpretazioni dello stesso. (4-25228)

RISPOSTA. — In data 24 maggio 1991 è stata nominata la commissione speciale incaricata di svolgere l'inchiesta formale ai

sensi dell'articolo 580, comma 3, del codice della navigazione. La commissione dovrà svolgere i lavori e depositerà gli atti prescritti entro tre mesi dalla data di nomina.

È pure in corso l'indagine della magistratura, presso la procura della Repubblica del tribunale di Livorno. Detta procura ha fatto presente che nulla può essere riferito in merito alle dichiarazioni rese dal comandante Albanese essendo il procedimento in fase di indagini preliminari e quindi coperto da segreto istruttorio.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

MATTEOLI. — *Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:*

mentre la città di Livorno è ancora sotto shock per i morti ed il pericolo di gravi danni ecologici a seguito della collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, il Comandante della Capitaneria di Porto continua a sorprendere per alcune iniziative;

la capitaneria di Porto di Livorno ha ricevuto: in data 10 aprile 1991 dalla Compagnia Sarda di Navigazione M.ma srl, in data 3 aprile 1991 dalla NAV.AR.MA. Spa, in data 8 Aprile 1991 dalla Grimaldi-Group lettere di elogio da esprimere a tutto il personale dell'ufficio sicurezza della Navigazione;

il Comandante della Capitaneria di Porto di Livorno ha risposto agli elogi con lettera — prot. n. 13587 del 22 Aprile 1991 — che l'interrogante riporta fedelmente: « Oggetto: Elogio al personale della sezione sicurezza della Navigazione.

Si invia l'unito foglio con preghiera di mettere in chiaro il nome e la qualifica del firmatario. Con l'occasione sarà gradito conoscere gli estremi delle visite effettuate nell'ultimo anno per le verifiche di sicurezza alle navi di codesta compagnia. La pratica ha carattere di estrema urgenza. F.to il Comandante CV(CP) Sergio Albanese. »;

nella sostanza il Comandante agli elogi per i suoi sottoposti risponde con arroganza e richiede gli estremi di visite effettuate che dovrebbero riportare tutte il suo visto;

in data 2 maggio 1991 il TG3 ha reso pubblica la notizia dell'indebolimento delle strutture interne della petroliera Agip Abruzzo e del conseguente gravissimo rischio di cedimento e di sversamento a mare di decine di migliaia di tonnellate di greggio con le conseguenze fin troppo facilmente intuibili per l'ecosistema e l'economia turistica —:

se intenda acclarare i motivi di questo assurdo comportamento anche in considerazione che la città di Livorno è ancora in piena emergenza e che gli sforzi della Capitaneria di Porto, iniziando dal massimo vertice, dovrebbero essere dirottati verso altri e più concreti « caratteri di estrema urgenza » quali quello di assumersi la responsabilità di rimorchiare in porto quella « bomba ecologica » che è l'Agip Abruzzo senza continuare ad approfittare di quella fortuna meteorologica che sino ad oggi ha sopperito alla sua titubanza. (4-25527)

RISPOSTA. — *In data 24 maggio 1991 è stata nominata la commissione speciale incaricata di svolgere l'inchiesta formale ai sensi dell'art. 580, comma 3 del codice della navigazione. La commissione dovrà svolgere i lavori e depositerà gli atti prescritti entro tre mesi dalla data di nomina.*

È pure in corso l'indagine della magistratura, presso la procura della Repubblica del tribunale di Livorno. Detta procura ha fatto presente che nulla può essere riferito in merito alle dichiarazioni rese dal comandante Albanese essendo il procedimento in fase di indagini preliminari e quindi coperto da segreto istruttorio.

Per quanto riguarda la decisione di procedere alle operazioni di allibo della cisterna AGIP Abruzzo, in rada, occorre evidenziare che tale operazione è stata portata a termine il 17 maggio scorso in condizioni di massima sicurezza, dopo aver assicurato ogni necessario e puntuale rimedio in caso di

incidente. La determinazione in tal senso è stata adottata per non correre il rischio di rimorchiare nel porto di Livorno una nave senza mezzi di governo e con pericolose sacche di gas ancora presenti nel suo interno.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

MATTIOLI, SCALIA e RONCHI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato, con nota n. 7176/VIA/AO13-1 del 13 dicembre 1990, ha espresso l'avviso che per l'impianto di produzione di spugna e lingotti di titanio, che dovrà essere realizzato a Terni, non sussistono le condizioni per l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, poiché i dati dimensionali, secondo le indicazioni fornite dalla regione dell'Umbria, risulterebbero inferiori ai parametri stabiliti dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988;

tale parere è stato formulato senza che sia stata preventivamente accertata da parte di codesto Ministero l'esistenza di relazioni funzionali della Titania con l'insediamento industriale dell'ILVA all'interno della cui area si colloca;

è essenziale conoscere i reali dati dimensionali dell'impianto in progetto per poterne valutare correttamente la fattibilità, considerato che la lavorazione del titanio è un'industria insalubre di 1^a classe ed è soggetta a rischio di incidente rilevante per lo stoccaggio di notevoli quantità di cloro e che dovrà sorgere in pieno centro urbano —

se non ritenga opportuno, attesa la rilevanza del problema, verificare direttamente, senza demandare tale compito alla regione, se la Titania si avvarrà dei servizi di stabilimento ILVA per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua, di energia elettrica, e di materie prime, l'impiego di spazi di manovra, di magazzini e di stru-

mentazioni varie delle acciaierie, nonché dei tecnici di queste ultime per le manutenzioni e i controlli e quant'altro, dal momento che l'esistenza di rapporti funzionali tra gli stabilimenti in questione potrebbero determinare una consistente variazione dei dati dimensionali del nuovo impianto e, di conseguenze, richiedere l'applicazione della VIA;

se i previsti impianti di trattamento e di smaltimento dei sottoprodotti di reazione del processo in sé e delle impurità delle materie prime utilizzate (coke e rutilo), costituiscono parte integrante dello stabilimento Titania ed, eventualmente, se i dati relativi alle unità lavorative, ai consumi energetici ed idrici, ai materiali impiegati, ecc., di tali impianti sono stati già considerati ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dimensionali dello stabilimento Titania.

Per sapere, altresì, premesso che:

il Ministro interrogato, con la nota di cui sopra, raccomanda, tra l'altro, che « le Amministrazioni regionale e locale procedano ad una accurata verifica della ricettività ambientale dell'area, prevedano un idoneo programma di monitoraggio e dispongano eventuali interventi di risanamento del complesso industriale preesistente, come peraltro sembrerebbe già in atto a seguito di un protocollo d'intesa tra enti locali e società Titania »;

il protocollo d'intesa in questione indica solo gli adempimenti della società Titania per l'adeguamento dell'impianto alle leggi vigenti, e non prevede lo studio dell'attuale situazione ambientale della Conca Ternana e dei livelli di inquinamento, né il risanamento dei complessi industriali esistenti;

le Amministrazioni locali non hanno mai attuato il previsto programma ambiente della Conca Ternana con la conseguente rete di monitoraggio;

anche la USL di Terni, con nota del 14 luglio 1990 al Sindaco, sostiene che, essendo la zona in questione caratterizzata da evidenti segni di degrado e da una forte

presenza industriale che rende precaria la distinzione tra ambiente di vita e di lavoro, il giudizio sulla fattibilità dell'impianto Titania dovrà essere formulato « rispetto allo specifico locale del sistema ambientale piuttosto che non ad un ambiente generale » —:

se non ritenga necessario provvedere affinché le Amministrazioni competenti elaborino e rendano operativo al più presto un piano dettagliato volto ad approfondire gli aspetti eco-antropici e delle risorse ambientali e il livello d'inquinamento della Conca Ternana, in modo che possano essere adeguatamente valutati gli effetti che la lavorazione del Titanio può avere sulla salute dei cittadini e sugli equilibri ambientali, prima del rilascio delle autorizzazioni di legge. (4-24915)

RISPOSTA. — È esclusa la competenza di questo Ministero in ordine alle prescrizioni della normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (cosiddetta « Direttive Seveso ») e alla VIA di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 per le cosiddette « Direttive Seveso », poiché il quantitativo delle sostanze pericolose (nel caso di specie il cloro) era tale da ricomprendere l'attività della Titania tra quelle a rischio meno elevato e quindi soggetta alla procedura di dichiarazione di competenza della regione ex articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175.

Per quanto riguarda il giudizio di compatibilità ambientale, il servizio VIA di questo ministero, investito della questione dai competenti assessorati della regione Umbria, con nota del 13 dicembre 1990, precisava che i dati dimensionali risultano inferiori ai parametri stabiliti dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 e pertanto non sussistono le condizioni per l'applicazione della procedura di VIA. Il giudizio espresso dal servizio competente è comunque limitato all'attuale assetto dell'impianto. La regione viene infatti sollecitata a comunicare eventuali successive modifiche che comportino rapporti funzionali con l'insediamento industriale nella cui area si colloca detto impianto.

Inoltre, rilevata la classificazione di industria insalubre di prima classe in area ad alta densità abitativa, questo ministero esortava l'amministrazione regionale e locale ad accurata verifica, sia del rispetto della normativa in materia d'inquinamento sia della ricettività ambientale dell'area, attraverso la previsione di un idoneo programma di monitoraggio e di eventuali interventi di risanamento. La questione è pertanto interamente demandata alla competenza della regione Umbria cui sono state richieste informazioni al riguardo. In tale sede sono stati individuati due gruppi tecnici con il compito di fornire alla giunta, gli elementi per la determinazione in merito al rilascio di autorizzazioni e concessioni ed alla valutazione della dichiarazione, ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Ambedue i gruppi hanno terminato i lavori ed alla fine dello scorso mese di maggio hanno predisposto e presentato le loro determinazioni alla giunta regionale che dovrà deliberare al riguardo. La società ha aderito alle osservazioni formulate ed alle previste misure ad ulteriore salvaguardia dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MELELEO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

un provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, in corso di emanazione, prevede la trasformazione della scuola Media Statale di Botrugno, comune della Provincia di Lecce, in Sezione staccata della Scuola Media Statale di Nociglia, altro comune della Provincia di Lecce;

tale provvedimento è ritenuto ingiusto e dannoso per i cittadini di Botrugno, sia sotto il profilo socio-culturale sia sotto il profilo economico;

la Scuola Media Statale di Botrugno, con quella di San Cassiano ad essa accorpata, comprende ben 15 classi, con numero quindi superiore a quello minimo previsto dalla legge vigente (n. 426 del 1988) e

ancorché superiore a quello di Nociglia, che conta solo 12 classi;

la stessa Scuola, a prova della sua funzionalità e della sua necessità, ha registrato negli ultimi tempi un incremento numerico, al contrario di quella di Nociglia che ha ridotto da 8 a 7 le classi esistenti;

la tradizione, la configurazione geografica, lo stato socio-economico del territorio di Botrugno controindicano qualsiasi provvedimento riduttivo del servizio scolastico;

l'Amministrazione civica di Botrugno, con quella di San Cassiano, oltre a tenere un apposito Consiglio di protesta, ha deliberato di inviare una delegazione popolare presso il Ministero della pubblica istruzione e di inoltrare formale ricorso al TAR, per il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti lesi dal Provvedimento in discussione;

in ultimo, tutta la cittadinanza da giorni è in stato di grave tensione e di agitazione, per l'atto ritenuto ingiusto e palesemente discriminatorio nei riguardi della popolazione, specialmente di quella scolastica;

se non ritiene di revocare il provvedimento o, in alternativa, di soprassedere all'attuazione pratica dello stesso, perché si possa approfondire e valutare con serena obiettività il caso, per giungere ad una conclusione che tenga presente le considerazioni e le osservazioni addotte e non sia dannosa e mortificante per la città di Botrugno. (4-25433)

RISPOSTA. — *La trasformazione della scuola media di Botrugno — funzionante con solo otto classi, rispetto alle 12 previste per il mantenimento dell'autonomia — in sezione staccata della scuola media di Nociglia è stata ritenuta necessaria, su proposta del provveditore agli studi di Lecce, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia, predisposto per l'anno scolastico 1991-1992 in applicazione della legge 6 ottobre 1988, n. 426. La*

proposta di cui trattasi è stata approvata dal competente consiglio scolastico provinciale nella seduta del 13 dicembre 1990.

Non sembra, peraltro, che tale trasformazione possa ridurre l'efficienza del servizio scolastico atteso che, come comunicato dal provveditore agli studi con nota 19561 del 27 maggio 1991, le due scuole distano solo quattro chilometri l'una dall'altra e che comunque gli alunni interessati continueranno a frequentare la locale scuola media con i medesimi insegnanti. La trasformazione della scuola in sezione staccata ha, infatti, effetti solo sull'attribuzione della responsabilità direttiva e amministrativa al preside di un altro istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MENSORIO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere:*

quali provvedimenti intende adottare per tutelare gli interessi dei giovani medici, non ammessi alle scuole di specializzazione della I e II facoltà di medicina e chirurgia di Napoli, pur risultando inseriti nella graduatoria degli idonei.

Si precisa che, per prassi consolidata negli anni, il ministero ha accolto, sempre favorevolmente, la richiesta di ammissione degli idonei alle scuole di specializzazione. D'altra parte, si tratta di pochi neolaureati che, per capacità e preparazione espresse nelle prove concorsuali, non meritano, certo, una esclusione consumata sul metro di forzate sfumature valutative; né, tantomeno, meritano tali macroscopiche discriminazioni, stante peraltro la disponibilità di strutture efficienti, che rafforzano la validità della motivata richiesta inoltrata dall'Università di Napoli. Ci troviamo davvero di fronte ad una grave penalizzazione che colpisce, parimenti, anche gli aspiranti che, pur essendo vincitori in altre graduatorie di specializzazione, hanno preferito optare per quella scuola in cui risultano idonei, certi di rientrare nel numero degli ammessi. A questo punto, si rende quanto

mai doveroso il richiesto provvedimento ministeriale, anche perché, in effetti, non comporta oneri per l'Università, non essendo ancora operante la direttiva CEE del 1982, né tantomeno la legge di riforma delle scuole di specializzazione; anzi, si otterrebbe, meglio ancora, un efficace potenziamento delle strutture sanitarie dei policlinici e degli enti ospedalieri, preposti alle esercitazioni pratiche degli specializzandi.

L'interrogante chiede, dunque, se il Ministro non ritenga giusto, in attesa della riforma delle scuole di specializzazione, accogliere le richieste dell'Università di Napoli, autorizzando l'ammissione anche degli idonei alle scuole di specializzazione, nel rispetto dell'autonomia amministrativa e gestionale dell'Università stessa, onde permettere ai suddetti medici neolaureati di poter migliorare la propria formazione professionale e di svolgere legittimamente pratica specialistica altamente qualificante nel comparto sanitario. (4-24589)

RISPOSTA. — Questo ministero, in adesione alle richieste avanzate dai competenti consigli delle scuole di specializzazione delle predette facoltà, ha disposto l'aumento temporaneo degli specializzandi da ammettere alle scuole di specializzazione in parola.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

MIGLIASSO, MASINI, RONZANI, SOAVE, BERTONE, SANGIORGIO e MOTETTA. — Ai Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nella mattinata del 21 dicembre 1990, un docente di religione cattolica ha distribuito nelle classi dell'Istituto tecnico commerciale statale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere « Piero Sraffa » di Orbassano (TO) un opuscolo scritto e firmato dal « Movimento per la vita » denominato « Europa: meditazione sulla libertà » e copia dell'omonimo bando di concorso destinato agli studenti delle

ultime tre classi delle scuole medie superiori della regione Piemonte;

l'iniziativa, oltre all'alto patronato del Presidente della Repubblica, ha il patrocinio dei Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione e per gli affari sociali;

la distribuzione è avvenuta all'insaputa del preside e degli organismi scolastici;

nell'opuscolo sono contenute valutazioni, seppure talvolta in forma indiretta, su argomenti importanti e delicati, di natura etica e politica, quale l'aborto;

la delicatezza dell'argomento e la posizione espressa, legittima, ma di parte, avrebbero richiesto una preventiva valutazione del materiale ed una diversa modalità d'approccio al problema;

il preside ha provveduto a ritirare il materiale, ad informare i genitori ed a sottoporre la vicenda al Collegio dei docenti —:

sulla base di quali valutazioni i Ministri hanno ritenuto di dare il proprio patrocinio all'iniziativa;

con quali modalità ed autorizzazioni tale iniziativa sia stata divulgata nelle scuole. (4-23737)

RISPOSTA. — Il patrocinio al concorso in questione — il cui bando prevede che i vincitori siano ricevuti a Strasburgo presso il Parlamento europeo — è stato chiesto e concesso in considerazione dell'importanza e dell'attualità delle tematiche che gli organizzatori intendevano sottoporre agli studenti per sollecitarne la riflessione sulla dignità dell'uomo e sulla sua dimensione europea per una « cultura della vita », nello spirito peraltro delle attività previste dal Progetto giovani 1992. Non diversamente, del resto, questo ministero si è comportato e si comporta nei confronti di altre analoghe iniziative, dirette al mondo della scuola e promosse dai più svariati centri culturali e sociali.

Si deve, ad ogni modo, sottolineare che, in casi del genere il riconoscimento accordato non comporta alcuna automatica autorizzazione a divulgare e pubblicizzare nelle scuole le iniziative di volta in volta patrocinate, atteso che queste ultime possono conseguire tale risultato solo se portate a conoscenza delle scolaresche attraverso un apposito atto informativo — una circolare — al fine di consentire ai competenti organi collegiali di assumere le conseguenti determinazioni. Ed invero, nella fattispecie, il presidente del comitato organizzatore del concorso con nota dell'8 novembre 1990 aveva chiesto all'ufficio scolastico provinciale di Torino che l'iniziativa fosse segnalata con una circolare ai presidi delle scuole interessate, circolare che, in conformità di quanto asserito dal titolare di quell'ufficio, non fu invece emanata per un semplice disguido determinato da un equivoco insorto sulla data di inizio del concorso stesso.

È accaduto pertanto, che il docente di religione di cui è cenno nell'interrogazione, ritenendo che il patrocinio come sopra accordato costituisse un'implicita autorizzazione alla realizzazione dell'iniziativa diede avvio alla distribuzione, nelle classi, del relativo opuscolo illustrativo. Tale gesto tuttavia non risulta avere avuto alcun intento provocatorio o discriminante, in particolare nei confronti degli alunni che avevano scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica così come ha avuto modo di accertare il provveditore agli studi di Torino.

Per le susposte considerazioni, si esprime l'avviso che la vicenda vada opportunamente ridimensionata tenuto anche conto che nella circostanza, il preside dell'istituto ha legittimamente esercitato il diritto di ritirare il materiale illustrativo consegnato agli alunni non interessati all'insegnamento della religione cattolica ed il docente di tale disciplina ha altrettanto legittimamente esercitato il diritto di promuovere — nell'ambito della libertà di insegnamento — lo svolgimento del concorso da parte di quegli allievi che avevano manifestato in proposito la propria disponibilità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MITOLO, SERVELLO, POLI BORTONE e RALLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 19 febbraio 1991 il collegio dei docenti del conservatorio di musica di Bolzano, riunito in seduta plenaria, ha votato una mozione in cui si chiede che la nomina del Capo dei servizi amministrativi e contabili del Conservatorio stesso, avvenga con sollecitudine, attingendo, tra i funzionari del ruolo dello Stato —

se intenda accogliere la richiesta espressa dall'ordine del giorno votata dai docenti di cui sopra;

quale sia, a giudizio del Ministro, la situazione del Conservatorio di musica di Bolzano in rapporto alla legge 2 marzo 1963, n. 262, e se non intenda intervenire al fine di chiarire in maniera categorica che detto conservatorio di musica è soggetto alle norme statali e non quella della provincia autonoma in materia di ordinamento amministrativo e didattico.

(4-24472)

RISPOSTA. — Proposte come quella in questione — che questo ministero non ha mancato comunque di valutare — non pare possano rientrare tra i compiti istituzionali attribuiti al collegio dei professori dall'articolo 87 del decreto luogotenenziale n. 1852 del 5 maggio 1918 le cui specifiche disposizioni non risultano a tutt'oggi abrogate. È noto, infatti, che al reclutamento del personale direttivo amministrativo delle accademie e dei conservatori di musica occorre procedere esclusivamente attraverso pubblico concorso, in conformità della disciplina contenuta negli articoli 6, 7 e 8 della legge 2 marzo 1963, di cui è cenno nell'interrogazione.

Si ritiene, infine, di dover precisare che l'articolo 66, comma quarto della legge 11 luglio 1980, n. 312 (concernente nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) ha espressamente previsto che, nei confronti dei suddetti direttori si applicano le norme relative allo

stato giuridico del corrispondente personale direttivo dei ministeri.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

MONELLO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

l'USL n. 22 ha avanzato istanze per il riammodernamento dell'ospedale di Vittoria ai sensi dei commi 31 e 34 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

con deliberazione 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Sicilia del 17 gennaio 1990, il Cipe ha finanziato il progetto nell'ambito della regione Sicilia al n. 193, per un importo di 50.074 milioni ed entro 30 giorni, così come previsto, l'USL n. 22 di Vittoria ha adottato i prescritti adempimenti per l'inizio dei lavori;

a quanto pare, una recente presa di posizione da parte del ministro della sanità, con la rivendicazione ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge, della propria podestà nella concessione dei finanziamenti e la pretesa di diverse procedure, rischia di bloccare l'erogazione dei finanziamenti —:

se non ritengano opportuno chiarire le rispettive posizioni, al fine di evitare intralci reciproci e soprattutto evitare che gli enti proponenti dei progetti si trovino senza finanziamenti per aver seguito disposizioni di legge. (4-18872)

RISPOSTA. — *L'ospedale civile di Vittoria è stato ammesso al finanziamento con la delibera CIPE del 19 dicembre 1989 — pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990 — utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67.*

Al riguardo si informa l'interrogante che, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata, non potevano essere presi in considerazione progetti se non previamente inseriti dalla regione stessa in un programma nazionale

formalmente approvato dal CIPE e che, inoltre, la regione aveva espresso parere di massima favorevole per l'ospedale di Vittoria.

Successivamente con delibera CIPE del 3 agosto 1990, è stato approvato il piano nazionale straordinario di investimenti nella sanità per il triennio 1989-1991, per quanto concerne la ripartizione delle risorse, nell'ambito delle singole regioni e province autonome. La stessa delibera ha previsto che, per i progetti richiamati al punto 20 della delibera CIPE 19 dicembre 1989 — ed è questo il caso dell'ospedale civile di Vittoria — se ricompresi nei programmi regionali, ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e nei limiti delle esigenze finanziarie ivi evidenziate, sarà assicurato dal ministro della sanità, d'intesa con il ministro del bilancio, un iter attuativo, il più rapido possibile.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Cirino Pomicino.

MONTECCHI, FERRARA, RECCHIA e GRILLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per conoscere:

l'effettivo stato di salute del detenuto Prospero Gallinari;

se può essere curato in carcere; in caso contrario, quali siano gli ostacoli all'applicazione di particolari norme riferite a detenuti gravemente malati.

(4-23515)

RISPOSTA. — *Con provvedimento del 17 dicembre 1990 il detenuto Prospero Gallinari è stato assegnato presso il centro diagnostico terapeutico annesso alla casa circondariale di Regina Coeli ritenuto idoneo in relazione alla patologia di cui il detenuto stesso è portatore; ciò anche in accoglimento del desiderio espresso dallo stesso Gallinari che aveva richiesto l'assegnazione presso un istituto romano, ed in conformità alla ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 30 novembre 1990, che, rigettando l'istanza di differimento della esecuzione della pena per motivi di salute, specificava che il regime terapeutico ordinario collegato alla*

infine, per garantire il rientro dei viaggiatori sul percorso inverso (Milano-Domodossola) con un treno diretto nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e le ore 24, l'ente rende noto che è stato istituito, a titolo sperimentale, un nuovo treno diretto che partirà da Milano P. Garibaldi alle ore 21,15 ed arriverà a Domodossola alle ore 22,55, fermando, comunque, a Gallarate, Sesto C., Arona, Stresa, Baveno, Verbania e Premosello.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

MUNDO, BREDA, CARDETTI e PIERMARTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se ha preso in esame, per gli opportuni ed idonei provvedimenti effettuali, la situazione della giustizia amministrativa in Calabria, ove opera un tribunale regionale, più specificamente la sezione di Catanzaro, che comprende la competenza territoriale sulle province di Catanzaro e Cosenza, le cui ordinanze inibitorie soprattutto ed anche le decisioni definitive subiscono una esorbitante percentuale di annullamenti, oltremodo ed oltremisura pregiudizievoli sia per la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e sia per la tutela della immagine delle istituzioni;

se non ritiene inderogabile ed improponibile porre un qualche rimedio al necessitato assoggettarsi dei cittadini della regione più povera della Repubblica — della Repubblica degli uguali secondo il principio costituzionale ch'è la chiave di volta dell'interno ordinamento dello stato di diritto ed anzi la chiave di lettura di tutte le norme della Costituzione della Repubblica — ad un duplice grado giurisdizionale per ottenere giustizia dal Consiglio di Stato, profondendo dispendi di energie e di denaro, mentre tutti gli altri cittadini di tutte le altre regioni d'Italia vengono soddisfatti in un unico grado, davanti ai loro tribunali, per la realizzazione dei diritti e per la garanzia degli interessi lesi dalla pubblica amministrazione;

se è al corrente della denuncia esplicita ed ineludibile della gravissima discrasia, che si pesantemente penalizza i cittadini delle province di Cosenza e di Catanzaro, spiegata con precisi esempi testualmente riprodotti dall'unica rivista di prassi giurisdizionale pubblicata in Calabria, rivista che chiede al consiglio di presidenza della Magistratura amministrativa un'ispezione che verifichi le cause, soggettive ed oggettive, di una siffatta penalizzazione inflitta alla Calabria, già dissestata nei tessuti connettivi socio-economici anche dalle tante altre patologie che l'affliggono;

se è a conoscenza che, pur essendo il contenzioso amministrativo della sezione di Catanzaro non di certo eccessivo e certamente inferiore a quello delle altre sezioni di quasi tutti i tribunali amministrativi della Repubblica, al TAR della Calabria i giudizi durano da uno a due lustri. (4-17370)

RISPOSTA. — *L'affermazione di « esorbitante percentuale di annullamenti delle decisioni definitive e delle ordinanze inibitorie » da parte del tribunale amministrativo regionale (TAR) di Catanzaro, è smentita dai dati statistici relativi a tutti i TAR, da cui si evince che, mediamente, le sentenze di rigetto sono percentualmente di poco superiori alle sentenze di accoglimento. In perfetta sintonia con tali risultanze, anche nel TAR Calabria la percentuale di annullamenti è inferiore ai rigetti.*

Il TAR Calabria, sia come sede di Catanzaro che come sezione staccata di Reggio Calabria, non costituisce una eccezione rispetto agli altri tribunali, ove ogni sentenza di merito ed ogni pronuncia in sede cautelare — che resistono, in una percentuale normale, alla revisione del giudice in appello — sono frutto dell'impegno di tutti i magistrati ed hanno sempre riscosso l'apprezzamento degli operatori della regione e dell'opinione pubblica.

Per quanto concerne la durata dei giudizi, essa è legata al numero dei ricorsi pendenti che al 31 gennaio 1991 risultano 15.342, rispetto al numero dei magistrati assegnati alla sede di Catanzaro (solo sei, a fronte di

patologia del Gallinari poteva essere effettuato in detenzione e che l'osservazione medica e strumentale era attuabile presso un centro clinico penitenziario.

In particolare, nella predetta ordinanza il tribunale di sorveglianza di Torino, ha enunciato che il Gallinari, reduce da episodi infartuali del miocardio sinistro, affetto da cardiopatia ischemica e sottoposto (1984) ad intervento di triplice by-pass aorto-coronario, pur in presenza di un aggravamento della sintomatologia (costituito da senso di oppressione precordiale con dispnea parossistica) alla stregua degli accertamenti effettuati e della perizia medico-legale non è risultato abbisognevole di reintervento di by-pass, imponendo la malattia di cui è portatore, in relazione alla sua evolutività, solo la necessità di apprestare le cautele atte all'osservazione medica e strumentale e ad un trasporto immediato presso una struttura cardiologica qualificata.

Questa amministrazione ritiene pertanto di avere adottato, nell'ambito delle proprie competenze, ogni provvedimento utile a salvaguardare la salute del detenuto in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

MOTETTA. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere — premesso che:

l'intero bacino dell'Ossola, del Verbano e del Cusio si trova fortemente disagio in fatto di servizio ferroviario sulla linea Domodossola-Milano;

attualmente, infatti, nel breve volgere di un'ora, dalle 5,28 alle 6,30 da Domodossola ben tre treni locali chiaramente destinati a soddisfare prioritariamente le esigenze del bacino di utenza lombardo (da Sesto Calende a Milano);

ciò comporta notevoli sacrifici per i pendolari, studenti e lavoratori dell'alto novarese, costretti a viaggi della durata media di 2 ore e 15 minuti, spesso con materiale rotabile assolutamente inadeguato a un così lungo percorso —

se non ritenga il Ministro interrogato di dare disposizioni affinché vengano stabiliti orari più consoni alle esigenze delle popolazioni interessate al collegamento col capoluogo lombardo in particolare predisponendo un collegamento diretto in partenza da Domodossola attorno alle ore 7, con fermate a Verbania, Baveno, Stresa ed Arona;

se non ritenga altresì necessario garantire il percorso inverso (Milano-Domodossola) con un treno diretto nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 24. A questa seconda necessità si potrebbe forse ovviare autorizzando l'accesso dei viaggiatori diretti nell'alto novarese a un treno internazionale in transito nella fascia oraria citata alla stazione milanese di Porta Garibaldi.
(4-22753)

RISPOSTA. — *Prima di procedere alla programmazione dell'orario ufficiale dei treni vengono attentamente valutate le richieste formulate dagli enti locali e dalle associazioni interessate, al fine di adeguare, ove possibile, l'offerta ferroviaria alle richieste di trasporto. Sulla base delle indicazioni raccolte l'ente ferrovie dello Stato ha provveduto ad apportare con l'orario estivo 1991 alcune variazioni sulla linea Milano-Domodossola, al fine appunto di soddisfare le esigenze delle popolazioni locali interessate al collegamento col capoluogo lombardo.*

È stato istituito un nuovo treno diretto (n. 2579) con i seguenti estremi d'orario:

partenza da Domodossola alle ore 7 — arrivo a Milano-Porta Garibaldi alle ore 8,40, con fermate intermedie a Premosello, Verbania, Baveno, Stresa, Arona, Sesto C., Somma L., Gallarate (arrivo 8.06 partenza 8.07) Busto A., Legnano e Venzago;

l'attuale treno 10607, che parte alle ore 6,30, prenderà il n. 5003 e partirà con un leggero anticipo da Domodossola, e cioè alle ore 6,25; sarà limitato a Gallarate dove arriverà alle ore 7,58. Da tale stazione, i viaggiatori interessati a proseguire fino a Milano P. Garibaldi trasborderanno sul succitato treno 2579 la cui partenza è prevista alle ore 8,07;

una dotazione organica di dieci unità). Nonostante il carico ed il numero dei magistrati assegnati, nessuna istanza di prelievo, legata a motivi di particolare effettiva urgenza, anche per i ricorsi depositati nel 1990, è rimasta senza favorevole esito.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

NAPOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che:

in Calabria l'associazione allevatori denuncia di non riuscire a collocare sul mercato oltre 10 milioni di litri di latte fresco all'anno su una produzione di 45 milioni di litri;

la commercializzazione di tale prodotto consentirebbe il recupero di maggiore redditività per gli allevatori;

nel contempo la centrale di Lacedonia, in provincia di Benevento, ha i dipendenti in Cassa integrazione guadagni per mancanza di lavoro nel settore della trasformazione del latte a lunga conservazione;

una grave crisi alimentare attanaglia l'Unione sovietica e altri Paesi dell'Est;

si sta predisponendo un programma di aiuti alimentari a favore di quei paesi —:

se il Governo non ritenga utile utilizzare, attraverso la Cooperazione internazionale, quel prodotto che oggi viene distrutto, che potrebbe essere lavorato nello stabilimento di Lacedonia e quindi trasferito e distribuito gratuitamente ai bambini dell'Unione sovietica e degli altri Paesi dell'Est per il loro sostentamento.

(4-22876)

RISPOSTA. — Gli aiuti ai paesi dell'Est sono gestiti dall'AIMA sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero in ordine al menù che può compilarci in un determinato periodo sulla base delle disponibilità dei

singoli prodotti e dei relativi prezzi di mercato. La scelta dei prodotti è di competenza del Ministero degli affari esteri, subordinatamente alle opzioni del paese beneficiario.

Per quanto attiene, in particolare, ai derivati del latte, si osserva che gli stessi formano oggetto di apposite gare nell'ambito comunitario, disciplinate da specifici regolamenti; non può peraltro non evidenziarsi che, a causa della situazione di estrema eccedenza del settore lattiero-caseario nei paesi settentrionali della Comunità, risultano favorite, per quanto riguarda l'aggiudicazione, le offerte presentate dagli operatori dei paesi in questione.

Si osserva, infine, che forniture del genere di quelle richieste debbono essere stabilite nell'ambito di intese a livello comunitario, tra la Commissione, per i programmi di propria iniziativa, e ciascuno dei paesi della Comunità per i rispettivi analoghi aiuti, al fine di evitare interferenze e duplicati fra forniture di diversa provenienza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

NICOTRA, NUCCI, CARELLI e TASSONE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

se risponde al vero che l'amministrazione dell'aeronautica militare ha promosso azione di sfratto nei confronti della vedova del generale Licio Giorgieri, signora Giorgia Pellegrini, in virtù di una arida disposizione che non consente di assegnare ulteriormente in locazione, una volta deceduto il titolare, l'alloggio di pertinenza dell'amministrazione statale;

se non ritenga di intervenire disponendo, con la sensibilità propria del ministro interrogato, un provvedimento che non solo ritiri l'azione di sfratto, ma consenta alla vedova Giorgieri l'uso dell'appartamento vita natural durante.

(4-22603)

RISPOSTA. — L'alloggio già assegnato al compianto generale Giorgieri è un alloggio di servizio e, pertanto — in ragione di tale

qualificazione — non può essere lasciato senza limiti di tempo alla vedova. Alla signora — nei cui confronti non si è proceduto tuttora al recupero dell'immobile — è stato tuttavia consentito, in ragione della particolare situazione, di permanere nell'utenza sino alla definizione del procedimento penale relativo all'uccisione del coniuge, procedimento, come noto, non ancora concluso.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

NICOTRA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che il Compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo ha comunicato alle ditte che operano nel settore del commercio degli agrumi, che hanno prodotto istanza di ammissione al Pool delle Palette di non potere accogliere tale istanza in quanto il settore è in fase di ristrutturazione;

se si rende conto che l'attività agrumicola per i soggetti interessati è iniziata a novembre e si chiuderà ad aprile per cui appare assurdo bloccare l'adesione ad un servizio nel periodo in cui tale servizio dovrebbe operare;

se non ritiene di attivare in tempi rapidi la ristrutturazione di cui sopra, intervenendo con apposita direttiva politica presso il Commissario dell'Ente Ferrovie. (4-23353)

RISPOSTA. — *Nel compartimento di Palermo aderiscono al pool 75 ditte per circa 22 mila palette.*

Durante la campagna agrumaria 1989/90, l'ente ferrovie dello Stato non è stato in grado di garantire la compensazione alle suddette ditte per mancato reintegro del parco palette. In conseguenza di ciò talune ditte, pur di poter comunque effettuare i propri trasporti, hanno utilizzato palette a perdere, chiedendo successivamente all'ente risarcimenti per un ammontare di circa 30 milioni di lire.

In presenza di questa situazione il locale ufficio delle ferrovie dello Stato competente in materia di contabilità e di disponibilità degli attrezzi in parola, ha sospeso momentaneamente l'accettazione di nuove adesioni

al pool sia per cercare di limitare l'insorgere di nuovi contenziosi, sia per garantire eventuali nuove ditte che, appena entrate nel pool con un certo quantitativo di nuove palette, si sarebbero subito trovate in difficoltà per la suddetta impossibilità da parte dell'ente ferrovie dello Stato di compensare le palette via via spedite.

Nel corso della campagna agrumaria 1990-91 sono state acquistate circa 20 mila palette presso l'unica ditta accreditata e viene previsto ulteriore acquisto delle stesse a breve termine, al fine di raggiungere la quantità necessaria.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

ORCIARI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che:

inspiegabilmente ai pescatori della marineria di Senigallia non è stato ancora liquidato il fermo pesca per il 1989 mentre sta per entrare in vigore il fermo pesca per il 1990;

malgrado gli impegni assunti circa la liquidazione delle spettanze che avrebbe dovuto avvenire entro l'aprile 1990, solo per i titolari delle barche di Senigallia i mandati di pagamento sono ancora bloccati —:

quali provvedimenti si intendano adottare per regolarizzare la situazione che vede penalizzati gli equipaggi di numerosi pescherecci della zona. (4-19954)

RISPOSTA. — *La capitaneria di porto di Ancona ha confermato che le indennità spettanti ai pescatori di Senigallia per il fermo pesca 1989, sono state liquidate effettivamente in ritardo. Tale ritardo è stato causato da difficoltà incontrate nell'istruzione delle relative pratiche, ma anche da temporanee difficoltà di cassa, successivamente superate.*

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

PALMIERI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

la famiglia Benetti di Chiampo (Vicenza) ha giustamente risollevato il problema delle responsabilità relative alla morte del figlio, alpino Nicola Benetti, deceduto il 26 gennaio scorso nella propria abitazione durante un permesso di due giorni a causa di un virus influenzale contratto nella caserma Zanettelli di Feltre dove stava compiendo il servizio militare;

troppo spesso, infatti, si registrano casi del genere dovuti alle condizioni igienico-ambientali delle caserme, alla carenza di controlli sanitari sui giovani militari costretti ad operare in condizioni — anche climatiche — difficili e, a volte, in condizioni fisiche non idonee;

è intollerabile, inoltre, che l'atteggiamento delle autorità militari e del Governo sia stato finora quello di rifiutare ogni responsabilità sugli infortuni e sulle malattie contratte durante il servizio militare —:

se il Ministro intenda aprire una nuova inchiesta sulle responsabilità della morte dell'alpino Nicola Benetti;

se intenda prendere concrete misure atte alla salvaguardia della salute dei militari durante tutto il periodo di servizio; sono purtroppo centinaia i giovani che muoiono o contraggono malattie durante il servizio militare;

se intenda, per quanto di sua competenza, favorire l'iter del progetto di legge in discussione da tempo alla Camera relativo alla assunzione di responsabilità — da parte dello Stato — riguardanti gli infortuni e le malattie contratte durante il servizio militare. (4-21573)

RISPOSTA. — *Sulla morte del giovane alpino Nicola Benetti non si pone il problema di disporre un'indagine amministrativa in quanto del caso è stata investita la magistratura ordinaria, organo che più compiutamente può accertare eventuali responsabilità.*

Per quanto attiene al problema generale della tutela della salute dei giovani in servizio militare di leva, l'amministrazione fin dalla visita di leva, si fa carico di misure rivolte a incorporare personale idoneo al servizio militare e, necessariamente, per tutto l'arco del servizio militare, delle iniziative per mantenere e migliorare lo stato di salute e sviluppare una coscienza individuale di autotutela.

In particolare, dal 1° gennaio 1987, presso i gruppi selettori, i giovani vengono sottoposti a visite mediche più approfondite nel campo cardiologico, radiologico, del visus e della capacità respiratoria. Viene dato ampio rilievo alla componente psicologica, sottoponendo i selezionandi ad un test di personalità (Minnesota multiphasic personality inventory). I soggetti affetti da qualche particolare turba psichica vengono inviati agli ospedali militari per gli eventuali provvedimenti medico-legali.

All'atto dell'incorporazione, presso i battaglioni addestramento reclute, è in atto da tempo la sperimentazione di un nuovo modello di accertamenti sanitari, che prevede l'effettuazione di indagini cardiologiche (elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo), ematochimiche, di funzionalità respiratoria e cliniche generali. Questo nuovo modello è stato già adottato dai battaglioni addestramento reclute delle brigate Friuli e Granatieri di Sardegna e sarà progressivamente esteso a tutti gli altri, non appena consentito dalle disponibilità di personale medico e paramedico militare.

Presso tutti i battaglioni addestramento reclute è altresì in atto la reiterazione del test di personalità, volta ad individuare i soggetti con caratteristiche psico-patologiche insorte successivamente alla visita di leva, nel momento di massimo impegno adattativo all'ambiente militare.

Ai fini della tutela della salute durante il periodo del servizio militare, le forze armate hanno in atto un'organizzazione sanitaria distribuita in modo capillare su tutto il territorio nazionale, costituita dagli ospedali militari, con capacità d'intervento nei settori della medicina legale, preventiva e clinico-terapeutica.

Il personale sanitario provvede, tra l'altro, a:

effettuare visite preventive e periodiche;

vigilare sull'igiene personale e su quella generale della caserma;

svolgere attività informativa e preventiva per lo sviluppo di una coscienza di autotutela della salute.

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, l'educazione sanitaria è rivolta in modo particolare alle malattie infettive, alla tossicodipendenza, all'AIDS, all'alcolismo e al tabagismo. Durante il servizio militare, al fine di affrontare le problematiche psicopatologiche del personale alle armi, è stata predisposta una struttura articolata in vari livelli:

presso i reparti opera l'ufficiale consigliere, per la soluzione dei problemi dei giovani incorporati e per il loro inserimento nella collettività militare;

presso i comandi periferici e presso gli istituti di formazione, operano 74 Centri di coordinamento di supporto psicologico, con compiti di prevenzione del disadattamento e delle tossicodipendenze;

presso gli ospedali militari, sono in funzione 21 Consultori psicologici, per il sostegno psicoterapeutico dei soggetti con gravi problemi di disadattamento;

presso gli organi centrali, opera il Nucleo di psicologia applicata del comando dei servizi sanitari dell'esercito, che definisce le direttive di competenza e provvede all'addestramento del personale;

inoltre, presso il consultorio psicologico dell'ospedale militare di Roma, è operante il Telefono amico.

Da ultimo, si sottolinea che la difesa è orientata a favorire di massima l'iter legislativo del progetto di legge, attualmente all'esame della IV Commissione della Camera, riguardante gli infortuni e le malattie contratte in servizio dai militari di leva, per

il quale è stato già dato parere favorevole al suo trasferimento in sede legislativa.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

PALMIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il comitato di quartiere di Debba (Vicenza) e i rappresentanti di classe della scuola elementare di quel comune hanno inviato una lettera, indirizzata anche ai parlamentari vicentini, dove si chiede un intervento presso il ministro in indirizzo affinché venga urgentemente adeguato il corpo insegnante di quella scuola al fine di poter assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche in regime di « tempo pieno »;

infatti in quella scuola il « tempo pieno » è stato adottato a partire dal 1988-1989 per tutte le cinque classi elementari e, in relazione a questa positiva scelta, sono quasi raddoppiati gli alunni della scuola con ulteriori prospettive legate al recupero urbanistico di quel quartiere e alle attività produttive insediate;

questa crescita positiva contrasta tuttavia con l'insufficiente numero degli insegnanti attualmente in organico, che sono solo sette (più uno di sostegno per due alunni certificati) —:

se il ministro intenda intervenire affinché, a quella scuola, venga assegnato un numero di insegnanti più rispondente alle esigenze descritte. (4-23417)

RISPOSTA. — *La scuola elementare di Debba funziona nel corrente anno scolastico, con 5 classi e 46 allievi. Al plesso sono stati assegnati 7 insegnanti, di cui 5 per le classi e 2 per le attività previste dall'articolo 1 della legge n. 820 del 1971.*

Per il prossimo anno scolastico 1991-92 — considerato il numero delle preiscrizioni (48 allievi) — si prevede che debba essere assegnato il medesimo numero di docenti (5 per le classi e 2 per i moduli previsti dalla legge n. 148 del 1990).

Quanto alla richiesta dei genitori volta ad ottenere l'assegnazione di 10 docenti (5 per le classi e 5 per il funzionamento del tempo pieno) essa non può trovare accogliamento in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma secondo, della legge n. 148 del 1990 e nell'articolo 1, comma sesto, della legge 27 febbraio 1991, n. 66 stabiliscono che le attività di tempo pieno possono proseguire entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1989/90.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PALMIERI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

il 29 aprile 1991 una delegazione composta dall'interrogante, dal consigliere regionale Giuseppe Pupillo (PDS), dai consiglieri comunali di Lonigo Vittorina Dal Santo (lista civica-verdi), Giancarlo Faggionato (sinistra indipendente), Eliano Zigotto (PDS), Flavio Fortuna (PDS di Noventa), è stata ricevuta dal prefetto di Vicenza dottor Porena;

la delegazione ha esposto al prefetto (attraverso i consiglieri comunali di Lonigo che hanno partecipato al sopralluogo presso la casa della salute con l'onorevole Tamino) la situazione indecorosa riscontrata in quella struttura ospedaliera, da tempo ripetutamente segnalata in consiglio comunale senza peraltro ottenere risposta dal sindaco, se non quella tesa a scaricare le proprie responsabilità;

la delegazione ha sottolineato al prefetto:

1) la grave situazione igienica-sanitaria in cui versano gli ammalati; molti di questi sono stati infatti trovati trafeci ed urine, appena alzatisi da letti precari, spesso ricoperti da materassi marci;

2) la mancanza di docce e di servizi igienici adeguati che trasforma la pulizia mattutina in una doccia collettiva alla canna;

3) lo stato di abbandono intollerabile dei malati e dello stabile che — tra l'altro — non invoglia il personale a rimanere o a scegliere questo ambiente come luogo di lavoro;

la delegazione ha inoltre denunciato al prefetto la carenza di personale, medico e paramedico, e fatto presente che:

a) di fronte a questa drammatica situazione, non possono essere accampate giustificazioni né di origine economico né di ordine burocratico;

b) il sindaco di Lonigo e il presidente della USL sapevano tutto da tempo e non hanno sentito l'obbligo di denunciare e di far cessare questo stato di cose;

c) occorre un intervento immediato da parte del presidente della regione e del ministro della sanità per fare cessare subito questo scandalo e garantire agli ammalati un'assistenza decorosa e rispettosa dei diritti umani;

la delegazione ha infine manifestato al prefetto l'auspicio che la magistratura vicentina vada fino in fondo a questa vicenda, individuando tutte le responsabilità che hanno consentito, in modo diretto o indiretto, il protrarsi di una situazione molto grave —:

se intenda intervenire sulla vicenda descritta in base alle sue competenze.

(4-25558)

RISPOSTA. — La grave situazione di degrado strutturale ed igienico-sanitario in cui versa l'ospedale psichiatrico di Lonigo (Vicenza), denunciata nell'atto parlamentare summenzionato, è stata oggetto di approfondito esame da parte della giunta regionale del Veneto, che con propria deliberazione in data 2 maggio 1991, divenuta esecutiva il 29 maggio successivo, ha assunto le seguenti determinazioni:

incarico al segretario regionale per la sanità ed i servizi sociali di esperire tutti i necessari accertamenti del caso, per il tramite del servizio ispezione e vigilanza, atti ad individuare ogni responsabilità sotto il pro-

filo amministrativo per l'adozione in termini immediati dei conseguenti ed opportuni provvedimenti;

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 1989 sul Piano socio-sanitario regionale, nomina di un commissario ad acta, nella persona del professor Luigi Massignan — consulente della regione per le problematiche organizzative dell'assistenza psichiatrica incaricato di disporre l'esecuzione degli interventi a breve termine d'urgenza per il presidio di assistenza psichiatrica di Lonigo e di curare la predisposizione di un progetto idoneo ad attuare la soluzione alternativa proposta « per l'immediato ».

Gli interventi di quest'ultimo tipo devono comportare:

una possibile prima suddivisione degli spazi delle camerate destinate al riposo notturno dei pazienti psichiatrici;

la tinteggiatura delle pareti;

la sistemazione degli infissi;

il completamento dei servizi igienici e delle docce;

il completamento ed il miglioramento degli arredi necessari e del corredo personale dei degenti.

Gli altri interventi, a breve termine, dovranno far sì che:

i pazienti dotati di un soddisfacente grado di autosufficienza possano venir dimessi per essere accolti in soluzioni di assistenza cosiddetta alloggiativa del tipo comunità-alloggio affidata al dipartimento di psichiatria;

altri pazienti anziani, con bisogni prevalentemente medico-geriatrici, possano lasciare la struttura psichiatrica per essere ricoverati in una divisione di medicina generale e, in prospettiva, in un'apposita residenza sanitaria assistenziale dotata di consulenza psichiatrica;

gli altri pazienti psichiatrici veri e propri, tuttora abbisognevole di un trattamento psichiatrico riabilitativo prolungato,

possano restare affidati alla struttura di Lonigo sotto il controllo e la responsabilità del dipartimento di psichiatria della locale unità sanitaria di Noventa Vicentina, in attesa del futuro trasferimento nelle nuove strutture di quel comune, non appena ultimata la loro riconversione.

L'attuazione di tale soluzione, con la relativa, prevista sistemazione dei pazienti psichiatrici, per una reale efficacia del trattamento riabilitativo comporta ovviamente, di per sé, la predisposizione e l'effettiva disponibilità di ambienti terapeutici di dimensioni ridotte, utilizzabili per gruppi di non oltre 20 persone. Resta inteso che un primo gruppo dovrebbe occupare i locali in migliore stato, sì da consentire, nel frattempo, la realizzazione dei necessari lavori di ristrutturazione e di riconversione delle attuali camerate e dei cosiddetti saloni comuni, che potrebbero, poi, accogliere in modo più accettabile e dignitoso gli altri due gruppi.

Alla luce delle risultanze emerse per Lonigo, la stessa giunta della regione Veneto ha, altresì, deliberato di incaricare competenti dipartimenti regionali ed il servizio ispezione e vigilanza di un'indagine organica ed approfondita su tutte le strutture ed i servizi psichiatrici in ambito regionale, riferendo in via ufficiale ed in tempi brevi sul loro stato attuale di efficienza, con la contestuale formulazione di proposte per l'adozione di ogni provvedimento potenzialmente utile a garantire una maggior tutela nell'ambito territoriale del Veneto ai pazienti psichiatrici assistiti, secondo le linee — di successiva attuazione ma già note — del cosiddetto Progetto-obiettivo per la tutela della salute mentale.

Risulta che tutta le linee d'intervento previste e dianzi richiamate, con particolare riguardo a quelle di diretta pertinenza di un esperto come il commissario ad acta, sono state da tempo avviate: questo fa ben sperare per la conclusione entro il prossimo autunno sia dei più urgenti interventi di manutenzione straordinaria sia di quelli diretti a

consentire la ristrutturazione dei vecchi locali in ambienti terapeutici di ridotte dimensioni.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere — anche avuto riguardo alla analoga interrogazione a cui il Governo non ha mai risposto n. 4-04393 del 30 maggio 1984 — come si concili con gli obiettivi e le funzioni dei responsabili dei dicasteri interrogati lo scandaloso mantenimento del sistema di discarica dei rifiuti in atto a Procida (Napoli) dove gli stessi vengono gettati in uno dei posti più incantevoli dell'isola, Punta Solchiaro, con la conseguenza dell'attentato ai valori ambientali, del turbamento dell'equilibrio ecologico, dell'inquinamento marino (i rifiuti precipitano in mare e raggiungono, per gioco dei venti e delle correnti, l'isola di Ischia e ciò mentre si spendono migliaia di miliardi CEE per il disinquinamento del Golfo di Napoli), dell'inquinamento atmosferico giacché quando soffiano lo scirocco ed altri venti di quel quadrante miasmi pestilenziali raggiungono tutta l'isola creando condizioni di invivibilità ai cittadini e facendo fuggire i turisti, del pericolo sanitario come per qualsiasi altra discarica di rifiuti del genere.

Si chiede di conoscere se ritengano di intervenire giacché i rifiuti raccolti vengono trasferiti, come per altre isole accade, sulla terraferma per il successivo adeguato trattamento, come tutte le forze politiche di potere hanno puntualmente promesso e puntualmente non realizzato (respingendo ogni ipotesi di incenerimento sull'isola la cui dimensione non tollererebbe simili impianti a loro volta inquinanti) e ciò anche sulla base di precise richieste, senza esito presentate a suo tempo dal gruppo consiliare del MSI-destra nazionale alla provincia di Napoli. (4-00251)

RISPOSTA. — *Con decorrenza 1° marzo 1985 i rifiuti raccolti sul territorio del co-*

mune di Procida vengono trasferiti in terraferma per esser depositati in discariche autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Risulta che la zona interessata dalla discarica è stata totalmente risanata, trattandosi di ambiente di alto valore ambientale.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dei beni ambientali e culturali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Torre dei Franchi, ubicata alle falde della collina dei Camaldoli nel quartiere di Soccavo in Napoli, costruita intorno all'850 ad opera dei Merovingi con funzione di presidio militare, dopo aver resistito per oltre dieci secoli ad ogni sorta di avversità, rischia di crollare per l'indifferenza delle autorità preposte alla salvaguardia dei monumenti nazionali;

questa torre era parte integrante di un sistema di avvistamento e di comunicazione il cui segnale era amplificato in modo tale da allertare larghi tratti non solo di marina ma anche del retroterra: da Capo Miseno a Capo Posillipo;

il presidente del comitato civico, geometra Orazio Ferrara, in questi giorni ha lanciato il grido di allarme per le condizioni in cui versa il monumento e ne ha invocato la ristrutturazione per destinarlo ad iniziative culturali, ottenendo subito la solidarietà della locale sezione del MSI;

il territorio dei Campi Flegrei è costellato di torri e di castelli costruiti in epoche successive dai Normanni, Svevi, Angioini ed Aragonesi, il cui stato di conservazione non è soddisfacente sia strutturalmente che funzionalmente —:

quali interventi intendano operare per consentire il ripristino strutturale della Torre dei Franchi in Napoli;

se non ritengano di dover avviare, anche attraverso la costituzione di una

apposita commissione, uno studio approfondito sui castelli e sulle torri ancora esistenti nei Campi Flegrei e predisporre quindi un progetto organico per la loro ristrutturazione e valorizzazione in termini turistico-culturali. (4-21757)

RISPOSTA. — *La Torre dei Franchi è una casa-torre del territorio flegreo, vincolata in data 27 gennaio 1986 ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Trattandosi di proprietà privata, questo ministero non è in grado di intervenire, essendo i lavori di restauro a carico dei proprietari. Questi potranno avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n. 219 del 1981, essendo stata danneggiata detta torre dal sisma del 1980.*

La competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha comunicato di non aver ancora avviato alcun censimento e catalogazione nell'area flegrea, essendo stati concordati programmi diversi con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. Per il momento non è prevista alcuna ulteriore erogazione di fondi per la conoscenza dell'area flegrea attraverso la schedatura, ma resta inteso che sarà compito della predetta soprintendenza estendere, non appena possibile, la suddetta catalogazione anche in quest'area.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere — premesso che:*

il dottor Aldo Bidello ricopriva il ruolo di dirigente addetto al personale ed alle relazioni sindacali presso la società Autostrade Meridionali fino al gennaio 1990 —:

se risulti al ministro che:

il dottor Bidello è restato in servizio fino al compimento del 68° anno, raggiungendo un'anzianità di servizio di 42 anni, contravvenendo alle norme e leggi vigenti in ordine al pensionamento, alla materia fiscale e previdenziale;

la S.A.M., « accortasi » improvvisamente di tale situazione si « affrettò », nel gennaio scorso, a porlo in quiescenza elargendo un trattamento di fine rapporto di circa 400 milioni;

il nuovo consiglio di amministrazione insediatosi a giugno scorso ha proceduto al richiamo di fatto in servizio (!) del dott. Bidello a far data dal 1° settembre 1990, elargendogli un compenso annuo di circa 100 milioni;

tutto ciò rappresenta il primo « atto politico » del nuovo consiglio di amministrazione, il quale pur dovrebbe essere a conoscenza che il dott. Bidello è stato uno dei responsabili della precaria situazione in cui era caduta la S.A.M.;

se è con questo metodo che si intenda risanare e rilanciare l'azienda, a spese del contribuente ed in particolare degli utenti costretti a coprire con esosi pedaggi gli allegri disavanzi di gestione anche in tal modo procurati. (4-21867)

RISPOSTA. — *La società Autostrade meridionali SpA è controllata dalla società Autostrade SpA (gruppo IRI - Italstat) da epoca recente. Il dottor Aldo Bidello, è stato dipendente della società Autostrade meridionali SpA, del gruppo IRI - Italstat, sino alla fine del 1989, prima come impiegato con funzioni direttive, poi come dirigente sino alla posizione di direttore degli affari generali e amministrativi, ivi compreso il periodo di trattenimento in servizio, cui fa riferimento l'interrogante, dovuto alla concomitanza — maggio 1987 — dell'acquisto da parte di Autostrade SpA del pacchetto di maggioranza di Autostrade meridionali.*

Alla fine del 1989, il predetto rapporto di lavoro cessò.

Tuttavia, poiché la società, dopo il collocamento a riposo del suddetto dirigente, non aveva provveduto alla sua sostituzione e la situazione si era ulteriormente aggravata per il decesso di un altro dirigente amministrativo — neppure sostituito — il management incaricato della conduzione aziendale nel luglio del 1990, nell'avviare una serie di azioni finalizzate all'adeguamento della

struttura, si è nuovamente avvalso della collaborazione del dottor Bidello — questa volta con rapporto di natura professionale — nella fase di ridisegno organizzativo, con particolare riguardo alla ristrutturazione delle aree degli affari generali, societari e del personale.

Tale rapporto, iniziato il 15 settembre 1990, è durato sino al 31 dicembre 1990.

Si precisa, comunque, che il compenso relativo è stato determinato sulla base di quanto abitualmente corrisposto per analoghe prestazioni di consulenza, risultando quindi di gran lunga più modesto di quanto indicato nell'interrogazione in oggetto.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale IV^a serie speciale — n. 48 del 19 giugno 1990, è stato pubblicato il decreto ministeriale con il quale viene bandito un concorso, per soli titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali dei coordinatori amministrativi della scuola;

all'articolo 2 dello stesso, per la partecipazione al concorso viene richiesto:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo statale della scuola;

b) « ... avere prestato un servizio di coordinatore amministrativo statale non di ruolo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda medesima »;

c) aver « prestato un anno di servizio in qualità di coordinatore amministrativo non di ruolo con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983/84 incluso.... »;

quanto sopra richiesto genera perplessità e si rivela manifestamente ingiusto per i seguenti motivi:

1) il servizio prestato con nomina del provveditore e con nomina del preside viene equiparato limitatamente agli ultimi tre anni, là dove si richiede, per la partecipazione al concorso, « almeno trecentosessanta giorni (di servizio), anche non continuativi, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda ... » (comma b), mentre mantiene un'assurda discriminazione là dove richiede: « un anno di servizio in qualità di coordinatore amministrativo non di ruolo con nomina conferita dal provveditore agli studi, nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983/84 incluso ». Tutto ciò ha portato alla discriminazione di quel personale che, pur avendo prestato diversi anni di servizio in qualità di coordinatore amministrativo non di ruolo, con nomina del preside, anche a partire dall'anno scolastico 1983/84, non può fare valere trecentosessanta giorni nell'ultimo triennio e si è visto superato da chi, con soli trecentosessanta giorni al « momento giusto » (e ciò appare sospetto), ha diritto alla partecipazione al concorso, pur avendo nella graduatoria degli aspiranti a supplenze un punteggio anche enormemente inferiore a quello degli esclusi;

2) tale discriminazione diventa ancora più ingiusta ed ingiustificata se si tiene conto che, ai sensi del decreto-legge n. 323 del 6 agosto 1988, convertito nella legge n. 426 del 6 ottobre 1988 (articolo 7), nell'ultimo biennio utile non era, di fatto, consentito ai presidi procedere al conferimento di supplenze temporanee di coordinatore amministrativo. La disposizione di cui sopra, però, non sempre è stata osservata, per cui coloro che sono già stati avvantaggiati dalla non osservanza della legge, e sono stati nominati dai presidi quali supplenti temporanei, hanno acquisito il diritto alla partecipazione al concorso, mentre coloro che, con un punteggio maggiore, avevano presentato domanda di

supplenza in Scuole dove i presidi si sono attenuti alla legge, si sono visti beffati e discriminati;

3) assurda ed illegittima appare poi la disposizione secondo cui i trecentosessantasei giorni di servizio devono essere stati prestati nel triennio precedente la data di presentazione della domanda (non la data di pubblicazione del decreto ministeriale). Ciò, infatti, fa sì che il triennio di riferimento non sia uguale per tutti, e che chi ha prestato i trecentosessantasei giorni di servizio richiesto nell'ultimo triennio, a partire ad esempio dal 21 giugno 1987 e fino al 20 giugno 1990, possa essere stato escluso dalla partecipazione al concorso per aver presentato domanda entro i trenta giorni dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma oltre il giorno 20 giugno 1990, in quanto a decorrere dalla data di presentazione della domanda non poteva più far valere trecentosessantasei giorni nel triennio precedente. Contemporaneamente, può aver permesso a coloro che avevano nel triennio poco meno dei 360 giorni richiesti — e gli agganci giusti — di avere una nomina che abbia consentito loro di raggiungere il servizio minimo indispensabile —:

se sia noto il giustificato malumore suscitato dalle dette norme fra i supplenti temporanei che, pur avendo prestato più anni di servizio e pur potendo far valere maggiori titoli culturali, sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso, al quale sono stati invece ammessi altri supplenti con servizio e titoli culturali nettamente minori;

se non ritenga di dover intervenire per sanare le palesi ed ingiuste discriminazioni citate in premessa, consentendo la partecipazione al concorso per soli titoli — così come a quelli per titoli ed esami — a tutti coloro che possano far valere trecentosessantasei giorni di servizio in qualità di coordinatore amministrativo non di ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 1983/84 incluso, senza alcuna distinzione fra supplenti con nomina del provveditore e supplenti con nomina del preside, distinzione,

peraltro, già superata relativamente all'ultimo triennio. (4-21875)

RISPOSTA. — Con riferimento al primo punto dell'interrogazione, si fa presente che il servizio di 360 giorni prestato con nomina del preside nell'anno scolastico 1983/84 non è stato equiparato, ai fini dell'accesso ai concorsi in questione a quello prestato con nomina da parte del provveditore agli studi, in considerazione del fatto che la supplenza annuale, conferita da quest'ultimo garantisce senza eccessivo frazionamento una esperienza nello specifico settore, che non sempre può essere acquisita nel caso di supplenze generalmente di breve durata e spesso spezzettate tra i vari ordini di scuola, quali sono appunto le supplenze disposte dai capi di istituto.

Si è inteso in sostanza, favorire una professionalità ottenuta con sicuri riferimenti temporali di impiego e, come tale non certo assimilabile a quella conseguita sommando periodi di una cinquantina di giorni di attività prestati in media in ciascuno dei sette anni compresi tra il 1983 e la data del concorso (e ulteriormente depauperati da eventuali festività ed interruzioni consentite).

Per le medesime ragioni sono state invece, ritenute pienamente valide le supplenze, comunque prestate nell'ultimo triennio antecedente al concorso tenuto conto che un servizio di 360 giorni distribuiti in tale lasso di tempo (così come richiesto dalla legge) postula un minimo di impiego di quattro mesi per ciascun anno, sufficienti quindi ad una formazione significativa.

Quanto poi all'osservazione contenuta nel secondo punto dell'interrogazione, secondo cui alcuni coordinatori amministrativi sarebbero stati ingiustamente avvantaggiati (in sede di ammissione al concorso) per avere ottenuto una supplenza temporanea, in contrasto con le disposizioni ostative previste dall'articolo 7 della legge n. 426 del 1988, si rileva che un'attenta lettura dello stesso articolo non preclude, in assoluto, ai capi di istituto la possibilità di conferire tale tipo di supplenza; la normativa in parola, infatti anche se indubbiamente ispirata a ridurre, con effetto dall'anno scolastico 1989/90 le occasioni di facile precariato precisava i casi

in cui i presidi avrebbero potuto sostituire, con personale supplente, i coordinatori amministrativi assenti (caso di assenza del titolare di durata superiore a 20 giorni ed impossibilità di affidare le relative mansioni ad altro personale in servizio).

D'altra parte, le generiche indicazioni in proposito formulate dall'interrogante, non consentono, ora, di individuare casi concreti e precise responsabilità, eventualmente perseguibili in ordine a presunte violazioni della succitata normativa da parte di singoli capi di istituto.

In merito, infine ai rilievi di cui al terzo punto dell'interrogazione, si chiarisce che solo l'intento di venire incontro alle attese di quei candidati, ai quali mancavano solo pochi giorni per maturare il periodo di servizio utile per l'ammissione al concorso, ha indotto l'amministrazione a disporre che i 360 giorni richiesti nel triennio avessero, come terminus ante quem, non il trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma il giorno della presentazione della domanda; nella fattispecie è stato seguito in sostanza un criterio, non nuovo nel settore del pubblico impiego, quello cioè di considerare il periodo da far valere con riferimento a termini più ampi di quelli ancorati alla semplice data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fermo restando, ovviamente che, in definitiva, è solo la libera iniziativa dei singoli ad essere determinante per conseguenze più o meno favorevoli.

È ben noto, peraltro, che ogni riferimento temporale per la richiesta di determinati benefici porta inevitabilmente, a seconda delle differenziate situazioni personali, vantaggi e svantaggi, così come può essere in effetti avvenuto nel caso segnalato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

la risposta del 21 gennaio 1991 Prot. n. EV/102/A/12.13./91 alle due interrogazioni — del 2 novembre 1989, n. 4-16414 e del 25 settembre 1990, n. 4-21503 inqua-

dra, alla luce del vigente quadro legislativo e della sentenza n. 397 del 5-13 luglio 1989 della Corte costituzionale, correttamente la problematica prospettata nel punto in cui viene riportato il passaggio, della summenzionata sentenza della Corte costituzionale. « Senza dubbio — afferma infatti la sentenza — l'estensione del beneficio anche a coloro che pur essendo in possesso dei presupposti requisiti non abbiano presentato domanda, o non abbiano impugnato gli atti di non ammissione, sarebbe conforme alle esigenze della giustizia sostanziale; ma, a tal fine, è indispensabile sollecitare un intervento legislativo correttivo, che preveda, anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura della maggiore spesa » —:

se non ritenga che il Governo debba, secondo quanto richiesto, predisporre l'intervento legislativo correttivo e conforme alle esigenze della giustizia sostanziale; anche perché solo in questo modo si eviterebbe la somma ingiustizia di penalizzare quei ricercatori — pochi o molti, non ha importanza: è il principio che va affermato — che, proprio per essere stati ligi alla normativa del bando di concorso che (ingiustamente) li escludeva, o non hanno prodotto la corrispondente domanda, o l'hanno presentata ma senza poi proporre ricorso al TAR. (4-23935)

RISPOSTA. — *Appare evidente che, la soluzione legislativa su prospettata comporterebbe l'effetto di alimentare ulteriori rivendicazioni da parte di altre categorie di personale universitario, finora escluse da tali giudizi, anche in considerazione di un abbondante contenzioso già in atto.*

Va, infine, aggiunto che:

a) le soluzioni auspiccate dalle SS. LL. onorevoli non possono essere adottate per mancanza di copertura finanziaria;

b) questo Ministero si sta scrupolosamente attenendo agli ordini del giudice costituzionale, ordini che sono in linea con gli

ormai consolidati principi in materia di retroattività delle sentenze « additive » della Corte.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

recentemente genitori ed insegnanti del plesso di scuola materna di Pontenuovo a Pompei hanno protestato per l'invasione di topi, i cui escrementi sono stati rinvenuti nelle aule, negli armadietti, e sui giocattoli usati dai piccoli scolari;

lo stesso plesso scolastico si allaga continuamente e presenta pavimentazioni in *linoleum* rotto e rappazzato in più punti —:

quali urgenti iniziative si ritenga di promuovere al riguardo;

se è vero che — come denunciato da genitori e insegnanti — il *linoleum* usato per i pavimenti delle aule è del tipo la cui composizione presenta fibre di amianto altamente nocivo e cancerogeno;

quali provvedimenti — nel caso in questione — vogliano adottare con urgenza.
(4-24375)

RISPOSTA. — I problemi delle aule della scuola materna di Pontenuovo (Pompei), cui fa riferimento l'interrogante sono stati oggetto di attenzione sia da parte delle autorità scolastiche che di quelle sanitarie locali.

Nel plesso in parola sito in zona rurale sono state eseguite diverse derattizzazioni, da parte della ditta Ecochimica di Salerno e della ditta Saspì.

Quest'ultima è stata richiesta in data 21 marzo da parte dell'unità sanitaria locale 34.

Al fine di evitare che la scuola si allaghi, come è avvenuto un paio di volte, in passato, è stata sostituita una grondaia e sono state date, da parte dell'ufficio tecnico comunale al personale ausiliario addetto, istruzioni sufficienti per il buon uso dell'im-

pianto idrico ed in particolare, del serbatoio di cui il plesso scolastico è munito.

Per quanto attiene, invece, alla presenza di fibre di amianto nel *linoleum* che ricopre il pavimento della scuola, si comunica che sull'argomento si è espresso il Ministero della sanità che, con circolare ministeriale 10 luglio 1986 n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1986 n. 169 ha regolato l'intera questione.

Nella stessa circolare tra l'altro, vengono indicate le modalità da seguire per la rimozione dell'amianto, con precise raccomandazioni tecniche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PARLATO e MANNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

un decreto del Ministro del bilancio autorizza la Cassa depositi e prestiti a provvedere al finanziamento di opere di irrigazione nell'area dei Regi Lagni (Napoli) —:

se tali opere siano già incluse nel programma definito dal Commissario di Governo ai fini della realizzazione del titolo VIII della legge n. 219 del 14 maggio 1981;

se le somme relative affluiranno ad una delle gestioni fuori bilancio e quale amministrazione gestirà tali somme;

se il Governo abbia visionato la relazione della Commissione d'inchiesta con le relative proposte che chiedono la revisione della delibera CIPE 30 marzo 1989, di alcuni progetti di opere infrastrutturali in corso di realizzazione, ed infine, anche del sussistere di gestioni fuori bilancio i cui termini sono da tempo scaduti;

se non ritenga, in caso affermativo, di far ritirare il decreto in oggetto per rivederne necessità ed urgenza. (4-24559)

RISPOSTA. — Le opere di irrigazione nell'area dei Regi Lagni (NA) non rientrano nel programma definito dal commissario di Go-

verno ai fini della realizzazione del titolo VIII della legge n. 219 del 14 maggio 1991.

L'interrogazione in realtà sembra riguardare un finanziamento del fondo investimenti occupazione (FIO) concesso con delibera CIPE del 22 dicembre 1983 per la realizzazione del progetto opere irrigue in sinistra Regi Lagni per un importo di lire 37.240 milioni.

I primi trasferimenti di fondi alla Cassa depositi e prestiti la quale trasferisce alla regione sulla base di stati di avanzamento documentati — per tale finanziamento FIO, sono stati effettuati nel 1984 e nel 1985, ai sensi del punto 3 della citata delibera, per un importo complessivo di milioni 23.625. Il 21 febbraio 1989 il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica verificava che le opere risultavano ormai praticamente ultimate (percentuale di attuazione 97 per cento) per cui si è determinato l'obbligo di procedere ad ulteriori erogazioni. Non appena si sono rese disponibili risorse finanziarie per rientri di esuberi della banca europea degli investimenti (BEI) relativi ad altri progetti cofinanziati dalla BEI stessa nell'ambito del FIO 1983, sono stati posti, a disposizione della Cassa depositi e prestiti, lire due milioni con decreto ministeriale in data 16 novembre 1990 e lire 3.622.000 con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1990.

Restano ancora lire 7.993.000 da trasferire per completare il finanziamento come sopra concesso, che saranno posti a disposizione della Cassa depositi e prestiti quando ciò sarà reso possibile da nuovi rientri per esuberi da fondi BEI.

Circa le conclusioni della commissione di inchiesta presieduta dall'Onorevole Luigi Scalfaro, si ricorda infine che si è svolta alla Camera dei deputati — nella seduta del 28 e 29 maggio 1991 — un apposito dibattito al cui termine è stata approvata la risoluzione n. 6-00171 (Gava ed altri) che impegna il Governo:

a proporre una legge quadro per le calamità naturali;

a proporre una legge di spesa per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

a dare esecuzione a tutte le indicazioni, i controlli e le verifiche contenute nella relazione propositiva della commissione di inchiesta con riferimento alla legge n. 400 del 1988;

a porre termine ad ogni residuo intervento della legislazione speciale;

a porre termine all'intervento di emergenza del titolo «VIII di Napoli»;

a provvedere con sollecitudine alla verifica dello stato di esecuzione dei programmi di ricostruzione abitativa.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Cirino Pomicino.

PARLATO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

la direzione didattica di Pietramelara (CE) ha deciso, senza alcun logico motivo, la soppressione della scuola statale — plesso di Statigliano — del comune di Roccaromana (CE), costringendo così gli scolari ad un disagiata pendolarismo quotidiano da e per questo comune;

secondo accertamenti anagrafici svolti, la platea scolastica del plesso di Statigliano si sarebbe ulteriormente incrementata nel prossimo anno scolastico;

secondo l'interrogante, situazioni simili — e cioè flussi con platea scolastica ridotta e pluriclassi — sono numerosissime in tutta Italia e quindi non si spiega come, proprio per Statigliano, sia stata assunta la detta decisione con i negativi effetti di cui si è fatto cenno —;

se si intenda intervenire perché venga revocata la decisione di cui in premessa;

quali siano stati i motivi a base della medesima;

quante altre scuole si trovino in Italia nella medesima condizione di quella di Statigliano, ed anzi con platea 000800§ minore e l'accorpamento di classi anche più differenziate. (4-24818)

RISPOSTA. — In sede di definizione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1991-92, il competente provveditore agli studi di Caserta ha provveduto alla soppressione del plesso di Statigliano ed all'accorpamento dello stesso alla scuola elementare di Roccaromana — dipendente dalla direzione didattica di Pietramelara — in quanto il plesso funzionava con una pluriclasse per soli cinque allievi.

La proposta di soppressione, avanzata dal direttore didattico di Pietramelara, era stata esaminata dall'ispettore tecnico periferico competente per territorio e dalla commissione sindacale, di cui all'articolo 24 della legge n. 463 del 1978, che aveva espresso il suo parere favorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PARLATO. — Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica, per le aree urbane, per la protezione civile e del bilancio. — Per conoscere — premesso che:

da otto lunghi anni gli studenti universitari dell'ateneo Federiciano, provenienti da località lontane da Napoli, sono alloggiati presso l'albergo « Pasadena » di via Terracina;

la casa dello studente « Paoella », infatti, venne occupata da terremotati mentre agli studenti si propinò la menzogna che il loro trasferimento presso la struttura alberghiera convenzionata sarebbe stata solo provvisoria;

sta di fatto quindi che da otto anni gli studenti universitari fuori sede soffrono incredibili disagi in quanto il « Pasadena » si trova in località eccentrica rispetto all'università centrale (dove c'è la maggior parte delle facoltà) ed i collegamenti sono difficili, precari ed improbabili, stante lo sfascio anche del sistema napoletano dei

trasporti sì che la possibilità di frequenza alle prime ore di lezioni è un evento miracoloso;

come se non bastasse il « Pasadena » è un albergo e non altro e quindi manca di tutto quanto è indispensabile: biblioteche, sale di studio, impianti ricreativi, mentre ne è inibito l'accesso ai non residenti con la grande difficoltà per gli studenti che vi abitano di studiare — specie talune materie — insieme a studenti più fortunati, rispetto al ghetto nel quale sono rinchiusi, per i motivi menzionati, gli ospiti del « Pasadena »;

più e più volte l'amministrazione universitaria ha assunto l'impegno, regolarmente non mantenendolo, di restituire agli universitari la possibilità di tornare a fruire della casa dello studente « A. Paoella »;

la convenzione in atto tra l'università e l'albergo « Pasadena » scadrà a maggio ed a tale data è stato, per l'ennesima volta, assicurato che gli studenti fuori sede torneranno ad essere inquilini, gli unici legittimi, della casa dello studente —

quali certezze e garanzie possano essere date circa il mantenimento effettivo di tale impegno, allontanando il rischio che, almeno per un altro anno, il nono, (questo è il minimo periodo « canonico » per la durata di una ulteriore convenzione alberghiera) gli studenti fuori sede debbano soffrire ancora l'assurdo disagio a loro imposto per otto anni consecutivi dell'amministrazione dell'università Federiciana.

(4-25018)

RISPOSTA. — Secondo le notizie fornite dalle competenti sedi, si significa che a decorrere dal 1° maggio 1991 la predetta residenza è stata riaperta e che gli studenti, precedentemente ospitati in strutture alberghiere convenzionate, hanno preso possesso dei posti loro assegnati.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Reggia di Quisisana, ex residenza estiva reale e da ultimo di Casa Borbone, doveva essere ceduta dal Comune di Castellammare di Stabia allo Stato perché destinata ad ospitare la scuola di restauro regionale, una parte del museo stabiano ed una biblioteca specializzata in opere archeologiche;

il Ministro per i beni culturali ed ambientali aveva chiesto 38 miliardi di lire di finanziamento al FIO (Fondo investimento occupazione) per realizzare detto progetto;

mentre nulla si è più saputo al riguardo, la Reggia vive uno stato di progressivo e indicibile degrado dopo il crollo parziale dei tetti avvenuto tempo fa a seguito di infiltrazioni; sussistono inoltre seri pericoli di ulteriori cedimenti che potrebbero causare irreparabili danni alla struttura;

ci sono già state altre interrogazioni parlamentari e l'interessamento di un sindacato ma senza esito;

il danno maggiore riguarda l'ala principale del fabbricato ma gli stessi elementi architettonici sono stati gravemente danneggiati;

il progetto prevede anche il recupero del parco nel quale si dovrebbe realizzare anche un teatrino all'aperto (per 250 persone); la stessa pavimentazione del parco sarebbe realizzata in modo da poter essere utilizzata per mostre, esposizioni e spettacoli all'aperto —

se tutto quanto in premessa risponde al vero, a che punto sia la realizzazione di detto progetto;

perché non si cerchi di accelerare i tempi e snellire le pratiche burocratiche onde evitare che nel frattempo la Reggia subisca ulteriori danni irreversibili, i costi delle cui riparazioni renderebbero certa-

mente del tutto insufficienti i 38 miliardi richiesti. (4-25069)

RISPOSTA. — *Questo ministero ebbe a presentare sui fondi del fondo investimenti occupazione (FIO), tra l'altro, la proposta per il restauro e potenziamento dell'ex Reggia di Quisisana, per un finanziamento di lire 34.450.000.000.*

Detta proposta, dichiarata ammissibile dal nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica non è, tuttavia, tra quelle finanziate con delibera CIPE 19 dicembre 1989.

Presentata, altresì, per il predetto importo sul terzo piano di attuazione della legge n. 64 del 1986, non è rientrata tra quelle ammesse a finanziamento con delibera CIPE 29 marzo 1990.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

la situazione igienico-sanitaria della scuola media statale Francesco De Sanctis di Napoli, si potrebbe definire tranquillamente da « terzo mondo »;

dai servizi igienici che sono in pietose condizioni derivano serie infiltrazioni di acqua con le conseguenze facilmente intuibili;

il comune, ripetutamente sollecitato, ha vergognosamente ed irresponsabilmente fatto « orecchio da mercante »;

come se tutto ciò non bastasse negli stessi locali della scuola è sistemato un « fantomatico » 41° distretto, del quale, letteralmente non si vede mai nessuno; « latitante » il Presidente, come lui gli amministrativi (due distaccati da istituti scolastici al distretto). I locali assegnati a tale « efficientissimo » distretto, sono stati sottratti (ironia della sorte) alle attività della scuola che, essendo di tipo « pilota », avrebbe bisogno di maggiore spazio;

come se ancora non bastasse, nello stesso istituto esisterebbe (se funzionasse, anzi, ancora meno: se almeno fosse aperta) una sezione del CPE con lo scopo di svolgere compiti di orientamento con ben otto addetti, anch'essi latitanti —:

tutto ciò premesso (e al sottoscritto interrogante pare sia molto), cosa si intenda fare per porre fine a questo inutile se non vergognoso sperpero di danaro pubblico per pagare personale (alcuni dei quali anche sottratti al loro lavoro nel campo scolastico) fantasma e per far sì che almeno siano restituiti alla scuola De Sanctis i locali tanto più necessari alla stessa quanto sono inutili a chi non li utilizza ed, insieme ai locali, anche una decorosa tenuta igienica che la renda degna di essere una scuola cosiccome, peraltro, la preside tenta con ogni sforzo « di fare ». (4-25196)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Napoli, nel procedere ad una verifica delle condizioni della locale scuola media Francesco De Sanctis, ha riferito che la stessa presenta in effetti alcuni inconvenienti, per quanto concerne l'impianto idrico alla cui rimozione è stata interessata l'amministrazione di quel comune al quale fanno carico com'è noto, gli oneri relativi alla manutenzione degli edifici scolastici.*

Si tratta in sostanza di uno dei tanti problemi, che il predetto ed altri comuni non sempre sono in grado di risolvere con la dovuta tempestività, stanti le note scarse risorse finanziarie di cui gli enti locali a tal fine dispongono.

È noto peraltro, che tale circostanza ha indotto il Governo a presentare al parlamento un apposito disegno di legge nel quale sono state trasfuse le provvidenze, a favore dell'edilizia scolastica già previste dal decreto legge n. 75 del 1991 di cui non è stato possibile procedere ad un'ulteriore reiterazione.

Lo stesso provveditore agli studi ha altresì avuto modo di accertare, attraverso una visita ispettiva che la presenza del distretto scolastico, nelle strutture della suddetta scuola è giustificata dall'oggettiva sovrabbondanza di locali, di cui la scuola stessa

dispone rispetto alle sue effettive esigenze; inoltre, il presidente del distretto in questione è un privato cittadino esercente l'attività professionale di avvocato il quale pur non essendo soggetto a vincoli di servizio che lo obblighino alla presenza quotidiana in ufficio risulta dedicare molto del proprio tempo non solo alle necessità del distretto ma anche ai problemi della scuola in genere.

Né sono stati riscontrati rilievi a carico del personale di segreteria del distretto medesimo che risulta puntualmente impegnato nei compiti di amministrazione e di coordinamento secondo le specifiche direttive del presidente.

Quanto, infine, alle attività svolte presso la scuola media in parola da membri del CPE, si osserva che tale organismo e gli scopi che lo stesso persegue sono di pertinenza dell'amministrazione provinciale e non sono, quindi, soggetti al controllo di questo ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PARLATO. — *Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri. — Per conoscere — premesso che:*

il 31 ottobre 1989 a seguito di un'ispezione, nel porto algerino di Arzen, furono trovate a bordo della motonave S. Antonio M alcune centinaia di tonnellate di concentrato di pomodoro avariato;

la motonave iscritta nel compartimento marittimo di Napoli al n. 1289 fu ovviamente bloccata e successivamente sequestrata nel detto porto algerino;

fin qui tutto sarebbe normale ma ciò che appare strano è che a bordo della nave sequestrata sono rimaste da allora tre persone, tra cui il comandante, privi di qualsiasi tipo di assistenza ed in gravi difficoltà per procurarsi cibo ed altri mezzi di sostentamento —:

se tutto quanto premesso risponda al vero e nel caso affermativo cosa risulti sia stato fatto da parte dell'armatore per sbloccare la situazione e, pagando even-

tuali danni ed assumendosi le responsabilità del caso per le irregolarità riscontrate, far sì che i tre marittimi possano rientrare in Italia e tornare alle loro famiglie;

se siano già stati disposti interventi presso le autorità algerine per sbloccare una situazione assurda che vede dei cittadini italiani pagare a caro prezzo ed in prima persona colpe molto probabilmente non loro, con una penosa prigionia che ormai dura da 18 mesi. (4-25400)

RISPOSTA. — *Dal 31 ottobre 1989 la motonave Antonio M. si trova sotto sequestro nel porto algerino di Arzew, presso Orano, in quanto all'armatore italiano (la società Atlantica di navigazione di Napoli) è stata imputata la complicità nel trasporto di una partita avariata di pomodori della ditta spagnola Fruconsa di Murcia.*

Il comandante della nave, Antonio Gargiulo, è stato condannato il 4 giugno 1990 in primo grado dal tribunale di Arzew a diciotto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena ed a una ammenda di 20.000 dinari. La sentenza d'appello del 9 luglio 1990 emessa dal tribunale di Orano condannava il predetto a tre mesi di carcere e confermava l'ammenda di 20.000 dinari. Il comandante Gargiulo è comunque rientrato in Italia. Attualmente la custodia della nave è affidata al direttore di macchina.

A carico della società armatrice è tuttora in corso una procedura per ottenere il contro-valore della merce avariata. Per il dissequestro della nave le autorità algerine esigono il pagamento di un'ammenda di circa un milione di dollari che l'armatore ha dichiarato di non essere in grado di pagare.

È da segnalare che nel corso della commissione marittima italo-algerina tenutasi nel dicembre 1990, la delegazione italiana aveva sollevato la questione della Antonio M. sollecitando un intervento risolutivo. I delegati algerini avevano promesso il loro interessamento, pur precisando di non poter interferire con l'attività della magistratura. Attualmente la situazione appare bloccata, in quanto il legale designato dalla società italiana per tutelare i propri interessi ritiene di non avere documentazione sufficiente a presentare appello.

La nostra ambasciata in Algeri ed il consolato d'Italia a Orano hanno, sin dall'inizio della vicenda, prestato tutta l'assistenza del caso al comandante e all'equipaggio della nave.

L'ambasciatore ha svolto diversi passi presso le autorità algerine onde sollecitare una positiva soluzione della controversia.

D'altro canto, la stessa ambasciata, nel tenere informato l'armatore degli sviluppi della vicenda, ha dovuto più volte sensibilizzarlo sulla necessità di fornire al comandante prima, al direttore di macchine ora, maggiore assistenza. Si è proceduto anche a segnalare all'armatore lo stato di abbandono in cui la nave si trova.

A complicare la situazione è intervenuta di recente la denuncia sporta da un cittadino algerino alle competenti autorità di quel paese, nella quale il medesimo cittadino algerino sostiene di essere stato vittima di minaccia a mano armata da parte del nostro direttore di macchina che lo accusava di aver perpetrato un furto nella sua cabina.

In attesa del processo, al nostro connazionale è stato consentito, grazie al sollecito intervento del consolato d'Italia a Orano, di rimanere a bordo della nave.

La nostra rappresentanza diplomatica ed il nostro ufficio consolare seguono la questione con la massima attenzione e non mancheranno di assicurare, anche in quest'ultima circostanza, tutta l'assistenza necessaria a tutela degli interessi dei nostri connazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

PARLATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:*

ancora una volta (e quante altre ancora per il futuro?) l'interrogante è costretto, suo malgrado, ad elencare in premessa le innumerevoli deficienze e carenze che colpiscono una pubblica struttura: è questa la volta dell'istituto tecnico commerciale di San Giorgio a Cremano (NA): 1.800 studenti (e sono tanti) costretti a frequentare aule assolutamente fatiscenti e

pericolose in un edificio che non avrebbe nulla da invidiare ad un penitenziario del secolo scorso;

è preferibile non pensare (ma come si fa a non farlo?) cosa succederebbe in caso malaugurato di un improvviso, forzato sfollamento all'esterno visto che esiste un'unica scala assolutamente inadatta, insufficiente e molto probabilmente neanche collaudata;

il comune dove sorge la scuola è alle falde del Vesuvio ed il ricordo del 23 novembre 1980 è ancora amaramente vivo e dolente;

i rivestimenti alle pareti delle aule sono in materiale plastico, altamente infiammabile e tossico;

stendiamo un velo pietoso sugli impianti igienici che di igienico non hanno più neanche un vago ricordo; gli infissi sono cadenti, il riscaldamento non esiste, l'illuminazione è scadente ed insufficiente; 001400

eppure per l'uso di questo edificio degno di un hotel a 5 stelle, l'amministrazione versa 400 milioni annui ad un privato —:

se non sia il caso di intervenire in modo drastico (e l'unica via sarebbe di cercare un'altra sede) e se esista già qualche progetto per una nuova, migliore, dignitosa collocazione di una scuola che di scuola non ha forse altro che l'insegna sull'entrata. (4-25413)

RISPOSTA. — *Questo ministero pur condividendo le preoccupazioni espresse per i problemi logistici e funzionali dell'istituto tecnico commerciale di San Giorgio a Cremano (NA), si trova istituzionalmente nell'impossibilità di adottare i necessari interventi atteso che ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi alla fornitura ed alla manutenzione degli edifici scolastici sono posti a carico, com'è noto, dei competenti enti locali.*

È noto, inoltre, che a favore dei predetti enti sono stati a suo tempo ripartiti, sulla base di piani annuali formulati dalle singole

regioni, i fondi posti a disposizione, per l'edilizia scolastica, dalla legge n. 488 del 1986, limitatamente al triennio 1986-88.

Nei piani presentati dalla regione Campania, e finanziati ai sensi della citata legge, non è risultata, peraltro, inclusa alcuna richiesta relativa all'istituto tecnico di cui è cenno nell'interrogazione.

In attesa, pertanto che il problema possa essere in prospettiva, affrontato e risolto nella competente sede legislativa attraverso una rapida approvazione del disegno di legge per l'edilizia scolastica, ultimamente presentato al Parlamento, questa amministrazione per il tramite del provveditore agli studi di Napoli, non può che continuare a svolgere ogni possibile sollecitazione presso l'ente obbligato, affinché agli alunni dell'istituto tecnico di San Giorgio a Cremano siano assicurate le condizioni di sicurezza igiene ed agibilità, indispensabili per la frequenza delle lezioni.

Lo stesso provveditore agli studi ha intanto riferito che al momento, sono stati portati a termine nel suddetto istituto sostanziali lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto elettrico, mentre altre carenze si auspica possano essere colmate in un prossimo futuro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la scuola media statale F. Dati di Boscoreale (Napoli) versa in condizioni igienico-sanitarie del tutto inadeguate, a causa della mancata manutenzione ordinaria e dell'insufficienza dei servizi igienici;

secondo voci insistenti, tra gli alunni dell'istituto si sarebbero verificati casi di tifo e ciò avrebbe indotto i genitori ad invitare i figli a disertare in massa le lezioni, protestando presso le autorità comunali per le promesse di interventi, sempre disattese. Lo stesso ufficio sanitario ha giudicato inidonei i locali frequentati da

994 alunni, 110 docenti e 20 ausiliari, laddove i servizi igienici funzionanti, seppure fatiscenti, sono solo 20 con una media di uno ogni 56 persone circa;

i docenti e tutto il personale coinvolto con un circostanziato rapporto-esposto hanno investito, oltre le autorità locali, la procura della Repubblica, l'USL 34 ed il provveditorato agli studi di Napoli, elencando tutte le gravissime e vergognose carenze dell'istituto e sollecitando interventi —:

quali urgentissimi provvedimenti si ritenga di assumere al riguardo;

se siano stati individuati i responsabili delle omissioni in atti di ufficio che hanno causato la fatiscenza e l'abbandono della scuola Dati;

se al riguardo la magistratura abbia aperto un'inchiesta;

se risultino esserci stati casi di tifo e quanti e quali provvedimenti conseguenti siano stati adottati;

se e per quali ragioni l'edificio della scuola media Dati ospiti ancora sei classi dell'istituto tecnico commerciale di Boscoreale, lì dirottate circa un anno e mezzo fa per mancanza temporanea di una idonea sede. (4-25880)

RISPOSTA. — Questo ministero — pur non sottraendosi all'obbligo di vigilare sulle condizioni in cui concretamente si svolge l'attività didattica nelle dipendenti istituzioni scolastiche — non dispone di strumenti normativi, atti a rimuovere inconvenienti quali quelli segnalati, atteso che i relativi adempimenti rientrano, ai sensi della vigente legislazione, nelle specifiche attribuzioni degli enti locali territorialmente interessati.

Per quanto concerne, in particolare, la scuola media F. Dati di Boscoreale, il provveditore agli studi di Napoli, al riguardo interessato, ha avuto modo di riscontrare che quella comunità scolastica, pur avendo dovuto sopportare, nel corso dell'anno testé conclusosi, disagi ed inconvenienti di vario genere, non ha, tuttavia, mai corso pericoli

estremi, quali quelli ipotizzati a proposito di supposti episodi di infezioni tifoidee.

Lo stesso provveditore agli studi ha, peraltro riferito che il principale motivo di disagio, per la scuola media in questione, è costituito dal fatto che la scuola stessa ha dovuto continuare ad ospitare — come rileva anche l'interrogante — n. 6 classi del locale istituto tecnico commerciale non essendo stati tempestivamente completati, dall'amministrazione provinciale, i lavori di ristrutturazione dell'edificio Cristo Re a quest'ultimo istituto destinato.

Si confida comunque che detto edificio possa essere quanto prima completato in modo che la scuola media F. Dati possa disporre di spazi più adeguati e funzionali; in tale senso il dirigente dell'ufficio scolastico di Napoli resta impegnato a vigilare ed intervenire, nei limiti ovviamente delle proprie attribuzioni istituzionali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PARLATO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno e dei trasporti. — Per conoscere — premesso che:

con interrogazione n. 4-05218 del 31 luglio 1984, l'interrogante denunciava che in relazione all'ammodernamento della linea ferroviaria delle SFSSM e dell'interramento del binario in prossimità del centro direzionale di Napoli, allora come oggi in costruzione da parte della Mededil, il prefetto di Napoli con decreto del 16 maggio 1984, aveva autorizzato la predetta ferrovia in concessione, all'occupazione temporanea per 24 mesi, di alcuni immobili nei quali vivevano centinaia di famiglie per circa 1.000 persone, senza che fosse pronta una alternativa abitativa, e quindi creando nuovi emarginati — in una città nella quale si contavano già decine e decine di migliaia di famiglie senz'atetto, sia a causa del terremoto dell'80 che per pregresse gravi responsabilità delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo e tuttora esistenti e ciò nonostante gli investimenti per migliaia e migliaia di miliardi, del tutto sprecati e dispersi in squallidi rivoli clientelari;

in risposta a detto atto il ministro dell'interno affermava: « Il decreto, cui fa riferimento la Signoria Vostra onorevole, è stato adottato dal prefetto di Napoli, previa intese con la ditta Strade ferrate secondarie meridionali Spa, secondo le quali il provvedimento non avrebbe avuto esecuzione, limitatamente all'immobile *ex* Rubinacci, ove non fosse stata assicurata una abitazione sostitutiva alle famiglie ivi alloggiate.

Dette intese vennero poi formalizzate nel contesto dell'istanza con la quale la concessionaria del servizio ferroviario chiese l'emissione del provvedimento prefettizio di occupazione temporanea.

Al momento, quindi, la società Strade ferrate ha preso possesso soltanto dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori di interrimento del tratto ferroviario via Taddeo da Sessa-Poggioreale.

Per quanto riguarda, invece, il suddetto fabbricato, la predetta società ha quasi completato gli stati di consistenza in attesa che l'amministrazione comunale di Napoli acquisisca 70 unità abitative, nel comune di Volla, per alloggiare tutti i nuclei familiari interessati dal provvedimento.

Tale acquisizione si prevede prossima »;

ad oggi, la situazione nell'area interessata dalla precedente interrogazione è la seguente: il progetto del centro direzionale prevedeva all'altezza della rotonda di Poggioreale e quindi a ridosso di via Di Caramanico, la caserma dei vigili del fuoco e la stazione della predetta SFSM (Circumvesuviana) con il predetto interrimento (che meglio sarebbe definire affondamento dato che più perizie, mai smentite, hanno dimostrato che al di sotto dell'area del centro direzionale — come da un nugolo di atti ispettivi dell'interrogante privi ometosamente di risposta stanti le gravissime responsabilità che le stesse obbligherebbero ad ammettere — esiste una falda freatica ed una vera e propria circolazione idrica sotterranea essendo l'area quella alluvionale dei rilievi circostanti, con innarrabili pericoli alla staticità dei fabbri-

cati ed alla sicurezza dei residenti e di coloro che vi transitano;

non solo la caserma dei vigili del fuoco sarebbe stata effettuata in difformità del progetto originario impedendo l'interrimento-affondamento della strada ferrata, con l'effetto di un'alternativa: o abbattere la caserma o l'edificio sito a via Marino Di Caramanico 19 ma lo stesso tracciato delle ferrovie sarebbe stato deviato rispetto a quanto previsto;

agli abitanti di via Di Caramanico viene ora così assicurata una diversa soluzione abitativa ma non nello stesso centro direzionale come sarebbe doveroso ma quali deportati a Casalnuovo ed in locali, anzi loculi, nettamente peggiori in termini di qualità e di cubatura;

nell'area di risulta del fabbricato il centro direzionale costruirebbe un grattacielo del valore di centinaia di miliardi realizzando la solita rendita di posizione capitalistica, in danno degli attuali residenti;

si vuole anche offrire loro una indennità di esproprio miserabile, di entità ben minore di quella corrisposta per baracche, persino abusive, già esistenti in zona e per l'immobile sito in prossimità, alla via Taddeo da Sessa dove per appartamenti di due stanze e sui 200/250 mq, sono stati corrisposti indennizzi di 200/250 milioni;

infatti, grazie ad una compiacente delibera del giugno 1990, proposta dall'assessore comunale DC, il vicesindaco Del Vecchio, della compagine della giunta del socialista onorevole Lezzi, l'indennizzo è stato decurtato del 30 per cento: in particolare, a titolo di esempio un immobile del fabbricato in questione valutato in zona 250 milioni è stato svalutato in lire 70 milioni, poi decurtati a 50. Nel frattempo, con l'arroganza tipica del capitalismo pubblico e privato, pur in presenza di tali palesi ingiustizie, la Medidil ha emanato bando pubblico per la demolizione del fabbricato di via Di Caramanico, senza che gli abitanti avessero sinora un equo indennizzo né una sistemazione in zona come è

avvenuto per altri residenti (delle baracche e di via Taddeo da Sessa) —:

se risponda a verità quanto sopra ed in particolare:

a) che l'esistenza di condizioni idriche, nel sottosuolo di tutto il centro direzionale e nella specifica area in parola, rende tali zone pericolose e tali da inficiare la sicurezza e far lievitare i costi di gestione degli immobili;

b) che sia mutato e con l'autorizzazione di chi, ed a spese di quale amministrazione e per quali cause, il primo progetto per la caserma dei vigili del fuoco;

c) che lo stesso ha pompe idrovore installate alla sua base, stante l'acqua che sgorga dal sottosuolo;

d) che il primo progetto del tracciato ferroviario ha subito modifiche;

e) che gli impianti ferroviari dispongono di pompe idrovore;

f) che, stanti l'una e/o l'altra modifica dei progetti si è aperta l'alternativa dell'abbattimento della stazione circumvesuviana o del palazzo di via Di Caramanico;

g) che è prevista la realizzazione nell'area di sedime di via Di Caramanico di un grattacielo del valore di centinaia di miliardi;

h) che agli abitanti di via Di Caramanico è stata offerta la deportazione a Casalnuovo e perché non una sistemazione in zona del centro direzionale;

i) che gli appartamenti di Casalnuovo sono di qualità e dimensione inferiore e che lo stato dei servizi offerti dalla zona è peggiore di quelle della zona attuale e che le relazioni di studio e di lavoro degli abitanti ivi deportati avrebbero un costo aggiuntivo in termini di tempo e di denaro, rispetto agli attuali;

l) che agli abitanti delle baracche della zona o del fabbricato di via Taddeo

da Sessa siano state offerte sistemazioni in zona del centro direzionale;

m) che agli abitanti di via Di Caramanico sono state offerte indennità di esproprio e perché, di entità inferiore a quelle offerte dagli abitanti delle baracche, legittime e non, nonché del fabbricato abbattuto di via Taddeo da Sessa;

n) che è stata bandita la gara per l'abbattimento del fabbricato di via Di Caramanico prima che venisse risolto il delicato e pesante contenzioso esistente ed in tal caso quali ne siano le ragioni;

o) che la Mededil intende cacciare gli abitanti prima che il contenzioso sia stato risolto in maniera davvero equa e totale;

p) che intendano intervenire, con ogni urgenza ed energia per bloccare l'arroganza con la quale la Mededil intende gestire la questione, certa della impunità assicurata dai potentati di regime, del tutto immobili quanto indifferenti alla tragedia civile che si sta consumando.

(4-25895)

RISPOSTA. — Sulla base delle informazioni fornite dall'IRI, e sentito il Ministero dei trasporti, risulta che non trova fondamento la ventilata pericolosità delle aree del centro direzionale di Napoli (CDN), ai fini della statica dei fabbricati, per la presenza di falde idriche.

Con riguardo alla caserma dei vigili del fuoco, realizzata dal provveditorato alle opere pubbliche secondo il progetto originale (mai modificato), essa è stata costruita sull'area prevista dalla variante del piano regolatore generale (PRG) del 1939, confermata nel PRG del 1972, attualmente vigente. Nello stesso edificio non è stata installata alcuna pompa idrovora in quanto non sgorga acqua dal sottosuolo, trovandosi il livello stabile della falda idrica circa quattro metri al di sotto del livello dei locali al piano terra dell'edificio stesso.

In merito al progetto di interrimento della ferrovia Circumvesuviana si rileva, inoltre, che lo stesso non ha subito modifiche nel tempo. Infatti, tale progetto, appro-

vato con decreto del Ministero dei trasporti n. 1516 del 14 dicembre 1983, ricalca planimetricamente ed altimetricamente il tracciato presentato dalla SFSM, già approvato con decreto ministeriale n. 803 del 9 luglio 1976. Lungo la linea già esistente, nella tratta di attraversamento del CDN, essendo la quota assoluta del piano di ferro sottoposta di circa due metri rispetto al piano di campagna, sono sempre state presenti due centraline di pompaggio che entrano in funzione solo nel periodo invernale od in occasione di eventi atmosferici eccezionali, al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio.

Il progetto in esecuzione risulta realizzato con tecnologie tali da rendere trascurabili gli apporti di acqua di falda all'interno delle gallerie interrate e, solo per motivi di sicurezza e di emergenza, nella stazione di Poggioreale — già realizzata dalla gestione governativa della Circumvesuviana — è stato previsto un impianto di smaltimento delle acque di percolazione, essendo la quota del piano del ferro la più depressa di tutto il tracciato.

L'esigenza di abbattere il fabbricato di via Marino di Carramanico è nata dall'impossibilità tecnica di attuare l'ammodernamento della linea Circumvesuviana a doppio binario nel tratto Poggioreale-Taddeo da Sessa utilizzando soluzioni alternative, non già a causa di modifiche dei progetti sia del tracciato delle ferrovie che della localizzazione della caserma dei vigili del fuoco, in realtà, come già detto, non intervenute. Sull'area di sedime di detto fabbricato, come risulta dal progetto generale del CDN approvato dal comune di Napoli con delibera n. 477 del 24 gennaio 1984 è prevista un'area di parcheggi all'aperto e verde.

In merito poi al problema delle famiglie da trasferire, va osservato che, in considerazione del loro numero e della necessità sociale di mantenerne — anche nella sistemazione alternativa — l'unitarietà, il comune di Napoli ha deliberato di acquistare un complesso edilizio, costruito e destinato esclusivamente agli occupanti gli immobili da demolire di via Marino di Carramanico, localizzato a circa cinque chilometri in linea d'aria dal CDN, ancorché nel comune di Casalnuovo. Le unità immobiliari di tale complesso appaiono caratterizzate da fini-

ture edilizie residenziali moderne, non paragonabili a quelle degradate e vetuste degli edifici da demolire.

Circa il trasferimento va detto inoltre che, mentre non risulta che agli abitanti delle baracche o del fabbricato di via Taddeo da Sessa siano state offerte sistemazioni nella zona del CDN, agli attuali abitanti di via Marino di Carramanico sono state offerte delle indennità ritenute congrue dall'ufficio tecnico erariale, sulla base dei correnti prezzi di mercato di unità similari e commisurate alle reali condizioni locative attuali.

Infine, quanto al rilievo che la Mededil SpA, del gruppo IRI-Iritecna, nella sua qualità di concessionaria del comune di Napoli, ha già bandito la gara per la demolizione dei fabbricati insistenti sul lotto 5/c dell'interramento delle ferrovie, va precisato che l'avviamento delle necessarie procedure pubbliche di appalto per l'assegnazione dei lavori non significa voler allontanare gli abitanti prima della conclusione dell'attuale contenzioso, bensì predisporre gli adempimenti operativi previsti dalla convenzione di concessione, in considerazione della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del Jprogetto, approvato con il già citato decreto ministeriale n. 1516 del 14 dicembre 1983.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

PARLATO. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere — premesso che la stampa napoletana ha dato notizia nel decorso mese di febbraio del ritrovamento nel lago d'Averno, e precisamente nel tratto antistante le rovine del tempio di Apollo, dei relitti di ben quattro antiche navi romane — se ne sia stato avviato il recupero ed il restauro e se sia stato concluso il piano di sistematica prospezione del fondo del lago. (4-26040)

RISPOSTA. — La segnalazione relativa all'esistenza sui fondali del lago d'Averno di relitti di navi romane è stata inoltrata alla soprintendenza archeologica di Napoli già

nell'ottobre del 1987. Indizio di tale esistenza era, tuttavia, la sola presenza, sui predetti fondali, di frammenti di anfore, come dichiarato dallo stesso rinventore M. Rosiello.

Contestualmente la predetta soprintendenza invitò il Rosiello a fornire ogni notizia utile in suo possesso e trasmise la segnalazione, per competenza, al servizio tecnico per l'archeologia subacquea del ministero. Soltanto nell'anno in corso, tuttavia, in seguito alla pubblicazione della notizia di rinvenimento del 1987 sulla stampa locale il Rosiello, nuovamente sollecitato dalla soprintendenza, ha fornito la documentazione richiesta, del tutto insufficiente, comunque, per trarne utili indicazioni sull'effettiva presenza di relitti sui fondali dell'Averno.

Nel contempo il servizio tecnico per l'archeologia subacquea è pronto per effettuare, con il concorso del comando carabinieri tutela patrimonio artistico, una ricognizione nel lago.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO, BAGHINO, MATTEOLI e MANNA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

a) nel disastro navale di Livorno hanno tragicamente perso la vita 143 persone;

b) il comportamento pervicacemente posto in atto dall'ufficiale comandante la locale capitaneria di porto, il quale ha ripetutamente sostenuto e cercato di far credere, anche con interviste rilasciate in TV, che:

i soccorsi erano stati portati con efficacia ed immediatezza;

al momento dell'incidente gravava in porto una densissima nebbia. Affermazioni queste che i fatti ed i riscontri obiettivi hanno dimostrato essere infondate, tanto che lo stesso ufficiale comandante è stato costretto, alla fine, a smentirsi;

c) enorme è la gravità dei fatti posti in essere da questo ufficiale, unicamente interessato, nonostante l'accaduto, a mistificare la realtà per salvare la propria posizione;

d) il colpevole ed ormai provato ritardo e la inefficienza nell'organizzazione dei soccorsi possono aver condotto alle perdite (vedi le dichiarazioni rese dal marittimo scampato) di numerose vite che avrebbero forse potuto essere salvate —:

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti del predetto ufficiale;

per quali motivi i ministri non abbiano ritenuto di dover sottoporre la intera questione al vaglio dell'autorità giudiziaria, al di fuori dell'inchiesta giudiziaria, aperta d'ufficio dalla magistratura.

(4-26058)

RISPOSTA. — *In data 24 maggio 1991 è stata nominata la commissione speciale incaricata di svolgere l'inchiesta formale ai sensi dell'articolo 580, comma 3 del codice della navigazione. La commissione dovrà svolgere i lavori e depositerà gli atti prescritti entro tre mesi dalla data di nomina.*

È pure in corso l'indagine della magistratura, presso la procura della Repubblica del tribunale di Livorno. Detta procura ha fatto presente che nulla può essere riferito in merito alle dichiarazioni rese dal comandante Albanese essendo il procedimento in fase di indagini preliminari e quindi coperto da segreto istruttorio.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

PATRIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a Rivalta Scrivia in comune di Tortona (AL) sono stoccati, ormai da diversi anni, circa trentamila bidoni pieni di sostanze altamente nocive che stanno corrodendosi e rappresentano un pericolo oltre che per gli operai dell'Interporto per la popolazione tutta;

nella stessa situazione si trovano i diecimila bidoni depositati a Pozzolo Formigaro (AL), dei quali solo una parte stoccati in appositi capannoni e i rimanenti abbandonati all'azione delle intemperie;

a Carbonara Scrivia (AL) ci sono ancora ventimila metri cubi di sostanze tossiche in vasconi all'aperto e una notevole quantità di terreno inquinato da bonificare;

a Serravalle Scrivia (AL) ci sono migliaia di bidoni messi provvisoriamente in stato di sicurezza, che necessitano di rimozione e di mutizzazione definitiva;

nel 1988 fu approvato un piano di bonifica, realizzato solo la minima parte;

altri depositi di sostanze pericolose sono presenti in diverse parti del territorio tortonese e non sempre si ha la garanzia di un adeguato controllo e trattamento da parte dei responsabili;

si stanno ulteriormente verificando fatti dimostranti che è ripresa (o peggio ancora non è mai cessata) l'attività degli smaltitori selvaggi, come il recente rinvenimento nel torrente Grue di sostanze maleodoranti sversate da uno o più automezzi;

è necessario ed utile per la comunità passare dalla cultura dell'emergenza e del risanamento ad una gestione del rapporto produzione-consumo-ambiente più equilibrato, meno distruttivo —:

se non ritiene necessario ed urgente assumere concrete iniziative per il superamento della situazione di degrado ambientale determinata dai fatti sopracitati;

se non ritiene di dover sollecitare ogni provvedimento atto a individuare e punire i responsabili degli attentati ecologici attivando misure di controllo e prevenzione per impedirne altri. (4-21827)

RISPOSTA. — *La competenza a predisporre piani di bonifica dei territori, ai sensi della legge n. 441 del 1987, anche come modificata dall'articolo 9ter della legge n. 475 del 1988, è demandata alla regione. Tuttavia, il*

servizio tutela acque, che disciplina rifiuti, risanamento suolo e prevenzione inquinamento natura fisica del Ministero dell'ambiente non solo ha predisposto indagini conoscitive in merito presso gli enti competenti, ma si è attivato sollecitando gli interventi della protezione civile (a tal fine in data 6 febbraio 1991 si è tenuto un incontro con il servizio emergenza per il coordinamento della protezione civile) e auspicando la predisposizione di specifici interventi da predisporre in sede legislativa e/o finanziaria che consentano di risolvere l'emergenza prospettata.

A tale proposito, si fa presente, in particolare, che il Ministero dell'ambiente ha inviato, il 26 aprile 1991, una nota alla prefettura di Alessandria comunicando l'esistenza di una somma residua a valere sui fondi dell'articolo 5 della legge n. 441 del 1987 (bonifiche), che — di concerto con la protezione civile, titolare dell'intervento di bonifica, e con la Presidenza del Consiglio, che ha sollecitato l'intervento della scrivente amministrazione — potrebbe essere utilizzata in parte per gli scopi richiesti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PATRIA, ARMELLIN, BORRUSO, BORTOLAMI, BOTTA, CACCIA, CAMPAGNOLI, CASATI, DAL CASTELLO, FARAGUTI, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRASSON, MALVESTIO, MANFREDI, ORSINI, PELLIZZARI, PERANI, ROSINI, ROSSI di MONTELERA, SARETTA, SAVIO, TARABINI, USELLINI, ZAMBERLETTI, ZAMPIERI, ZOLLA e ZUECH. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

la legge finanziaria del 1988 (legge 1° marzo 1988) all'articolo 22 stabiliva che i contributi ex GESCAL dovevano in parte essere riversati sul bilancio dello Stato e in parte destinati fra le vari Regioni, ai fini di utilizzo per opere di edilizia residenziale pubblica. Per i fondi destinati alle Regioni era prevista una quota pari al 70 per cento per i territori del Mezzogiorno, mentre il restante 30 per cento era da dividersi fra le Regioni del Nord;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241/89, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 2, della legge finanziaria per il 1988, nella parte in cui prevede una riserva dei fondi ex GESCAL a favore dello Stato, per cui i fondi a disposizione delle Regioni per il periodo 88/92 per l'edilizia residenziale pubblica sono stati completamente reintegrati;

la delibera CIPE dello scorso agosto ha disposto che anche per i fondi reintegrati dalla delibera della Corte costituzionale, ammontanti a 2.182 miliardi, sarà applicata la percentuale di riparto del 70 per cento per il Mezzogiorno e del 30 per cento per il Nord, riproponendo, così, la penalizzazione per le Regioni settentrionali;

sono proprio le Regioni del Nord che incrementano in maniera preponderante il fondo ex GESCAL, costituito dai contributi dei lavoratori —

se non ritiene opportuno — come parrebbe agli interroganti — impartire con urgenza una direttiva al CIPE affinché lo Stato distribuisca le risorse in questione secondo criteri che tengano conto delle effettive necessità delle varie Regioni.

(4-22167)

RISPOSTA. — *La deliberazione CIPE del 28 giugno 1990 è stata adottata in conformità di un parere espresso dal Consiglio di Stato (n. 1705 del 1989), secondo il quale la riserva del 70 per cento a favore del Mezzogiorno prevista dal comma 2, dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, deve essere applicata anche in sede di ripartizione delle somme reintegrate al settore dell'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 1989. La deliberazione CIPE predetta è stata inoltre adottata su proposta del CER e sentito il parere della Conferenza permanente Stato-regioni.*

Nel merito si fa osservare che la deliberazione stessa risponde al preciso, e più volte ribadito, orientamento del Governo al rilan-

cio di una politica di interventi mirati, tesi a promuovere le note carenze infrastrutturali che ancora alimentano il divario esistente nei differenti livelli di sviluppo tra il nord e il sud del paese.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Cirino Pomicino.

PATRIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

la popolazione scolastica 1990-1991 nelle scuole medie nella Val Curone in provincia di Alessandria è la seguente:

Viguzzolo:

Prima:	classi 2; alunni 39;
Seconda:	classi 2; alunni 38;
Terza:	classi 2; alunni 30;
Totale:	classi 6; alunni 107.

Volpedo:

Prima:	classi 1; alunni 21;
Seconda:	classi 2; alunni 29;
Terza:	classi 2; alunni 27;
Totale:	classi 5; alunni 77.

S. Sebastiano:

Prima:	classi 1; alunni 15;
Seconda:	classi 2; alunni 30;
Terza:	classi 1; alunni 18;
Totale:	classi 4; alunni 63.

la previsione delle classi prime per il prossimo triennio è la seguente:

	'91-'92	'92-'93	'93-'94
Bacino utenza di Volpedo:			
Volpedo	13	10	8
Casalnoceto	6	9	2
Totale alunni	19	19	10

il bacino di utenza della scuola media di S. Sebastiano è il seguente:

Bacino utenza di S. Sebastiano:

Brignano F.	2	6	3
S. Sebastiano	5	9	11
Gremiasco	1	4	2
Fabbrica C.	5	4	4
Totale alunni	13	23	20

con nota del 21 dicembre 1990 la scuola media statale di Viguzzolo ha inviato al Provveditore agli studi di Alessandria, al presidente del Distretto scolastico di Tortona ed al sindaco del comune di Viguzzolo la seguente lettera, avente per oggetto « razionalizzazione rete scolastica »:

« Il consiglio di Istituto, nella seduta del 21 dicembre 1990, in previsione di imminenti provvedimenti di aggregazione di scuole medie della provincia di Alessandria, facendo anche riferimento al testo della lettera inviata al Distretto scolastico n. 72 di Tortona, in data 12 marzo 1990, e ribadito pertanto che:

nella scuola media di Viguzzolo, nel quinquennio 1990/1991-1994/1995 le classi funzionanti saranno sei;

l'edificio scolastico dispone di strutture capienti, funzionali e moderne;

l'ubicazione lungo la strada provinciale e la vicinanza a Tortona agevolano il raggiungimento della sede, anche con mezzi pubblici, sia al personale in genere, sia a tutti i fruitori del servizio scolastico;

giudica opportuno che la sede della presidenza venga fissata a Viguzzolo e delibera che il presente atto sia trasmesso alla competente autorità scolastica e, per conoscenza al sindaco del paese. Firmato il segretario, Luisa Sturnini e il presidente del consiglio di Istituto, Adriano Ferrari »;

l'orientamento di privare della propria presidenza la scuola media di Viguzzolo annettendola alla scuola media di

Pontecurone è privo di buon senso non essendoci alcun nesso di nessun genere fra i due paesi;

la destinazione o vocazione naturale di Viguzzolo è la Val Curone in via principale e Tortona in subordine;

la scuola media di Viguzzolo dovrebbe, secondo logica comune e onestà intellettuale, essere unita alle due di Volpedo e San Sebastiano già fuse;

oltretutto la soluzione Pontecurone sarebbe solo provvisoria, perché, nell'anno scolastico 1991-1992, Volpedo e San Sebastiano da soli non avrebbero più le 9 classi che oggi consentono loro l'autonomia e Viguzzolo dovrebbe giocoforza tornare « a casa ». La collocazione naturale di Pontecurone è con Sale e Castelnuovo, ossia nella zona Bassa Valle Scrivia —:

se non ritiene opportuno, come pare all'interrogante, disporre un'approfondita istruttoria onde evitare che si arrivi all'assurdità che la razionalizzazione della rete scolastica in provincia di Alessandria nel quinquennio 1990-1995 non tenga conto della naturale vocazione delle aree tortonesi;

a parere dell'interrogante le comunità locali certamente potrebbero meglio giustificare e comprendere la razionalizzazione della rete scolastica se consisterà in una entità per la Valle Curone ed in un'altra distinta entità per la Bassa Valle Scrivia. (4-23841)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991/92 è stata disposta la trasformazione della scuola media di Viguzzolo in sezione staccata aggregata alla scuola media di Pontecurone in quanto le due scuole funzionano con un numero di classi di molto inferiore ai parametri minimi richiesti dalla vigente normativa per l'autonomo funzionamento di detto istituto.*

In merito alla aggregazione in parola si sono espressi favorevolmente sia il consiglio scolastico distrettuale di Tortona che il consiglio scolastico provinciale.

I motivi che hanno determinato il mantenimento della presidenza a Pontecurone sono dovuti:

alla posizione territoriale del comune di Pontecurone che risulta più centrale ed anche più servita da mezzi di trasporto pubblici;

al sensibile incremento demografico in atto nel medesimo comune per il nascere e lo svilupparsi di insediamenti produttivi di notevole importanza;

alla maggiore funzionalità dell'edificio scolastico, sede della scuola media di Pontecurone, totalmente ristrutturato in questi ultimi anni.

Si fa, infine, presente che il provvedimento di cui trattasi non comporta inconvenienti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico degli alunni interessati, né riflessi negativi nell'organico della scuola di Viguzolo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PATRIA. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere — premesso che:

i consigli comunali di Canelli e Nizza Monferrato (AT) hanno auspicato che l'Ente ferrovie, nel piano di ristrutturazione ferroviaria, tenga presente la particolare conformazione economica e sociale del sud Astigiano e di Nizza e Canelli in particolare, senza penalizzare questa zona di un servizio importante e vitale, ma di organizzare con la funzionalità che le è solita il servizio di autopullmans sostitutivo per il collegamento con i centri vicini, senzagravare ulteriormente sugli utenti, e di potenziare il reparto merci in funzione delle esigenze economico-produttive delle aziende della zona;

l'Ente ferrovie è stato invitato dai predetti comuni ad un incontro con le amministrazioni pubbliche dei comuni interessati alla ristrutturazione della linea Cantalupo-Bra-Cavalermaggiore, per discutere il piano in programma, trovando, di comune accordo, le soluzioni più adatte

per un miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio —:

se non ritiene, come pare all'interrogante, meritevole di accoglimento l'invito formulato dai consigli comunali citati.

(4-23961)

RISPOSTA. — Il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente ferrovie dello Stato, approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1990 prevede, tra l'altro, numerosi interventi tecnologici per la riqualificazione ed il potenziamento delle linee a scarso traffico e per la eliminazione o automatizzazione dei passaggi a livello. Con l'attuazione di tali interventi si potrà avere un miglioramento delle condizioni di esercizio delle linee interessate.

Quanto sopra premesso l'ente delle ferrovie dello Stato evidenzia che provvedimenti di chiusura di impianti o di riduzione dei servizi attualmente offerti, rispondono all'esigenza di razionalizzare i servizi ferroviari sulle linee secondarie, al fine di un migliore utilizzo delle risorse disponibili, umane e tecniche. Assicura, peraltro, l'ente che siffatti provvedimenti verranno eventualmente adottati in determinati casi con la chiusura di particolari linee locali a scarsissima utilizzazione. Ciò avverrà sempre e soltanto limitatamente allo stretto periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e con la contemporanea istituzione di mirati servizi gommati sostitutivi. Tali servizi saranno posti in essere anche nel caso di soppressione di quei servizi ferroviari, sempre a carattere locale, scarsamente utilizzati, che, tuttavia, non interessano aree metropolitane e fasce pendolari. Al riguardo le ferrovie fanno presente che, allo scopo di raccogliere le valutazioni e i suggerimenti della clientela sul livello organizzativo della complessa operazione, è entrato in funzione un apposito numero verde, che permette di mettersi in contatto, senza addebito di scatti telefonici, con l'osservatorio istituito dal compartimento di Torino.

Per quanto concerne poi il trasporto delle merci su rotaia, le ferrovie comunicano che lo stesso verrà mantenuto a mezzo di apposite tradotte, la cui frequenza, i cui orari e le

cui diverse modalità di esercizio sono state accuratamente predisposte e pubblicizzate. In alcuni casi le ferrovie hanno preso contatti diretti con le imprese locali, allo scopo di concordare appositi programmi operativi. Fa infatti presente l'ente che, nelle fasi preparatorie all'operazione di riqualificazione e riordino della circolazione secondaria, gli aspetti relativi alla continuità e all'integrità dell'assetto del trasporto merci a carro sono stati indicati quale condizione prioritaria e, in conseguenza, tutti i provvedimenti di natura tecnica sono stati decisi in funzione, quanto meno, del mantenimento delle posizioni raggiunte in termini di volume di traffico acquisito. Particolare impulso verrà dato alla costruzione di raccordi ferroviari, così da favorire la fluidità dell'interscambio dei materiali tra gli stabilimenti produttivi e la rete compartimentale.

L'ente riferisce infine che la direzione compartimentale di Torino, nell'impossibilità di prendere contatti con tutti i comuni coinvolti nella complessa operazione di ammodernamento delle linee secondarie, ha concordato gli interventi con le singole province e con l'assessorato ai trasporti della regione Piemonte.

Le ferrovie a seguito dell'approvazione avuta da parte dei sunnominati enti istituzionali, stanno ora predisponendo le procedure per l'attuazione degli interventi di cui sopra.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

PATRIA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere:

se è a conoscenza che la ditta ECOSERVICE ha presentato alla Regione Liguria la richiesta di autorizzazione a costruire un inceneritore per rifiuti tossicologici da realizzarsi in località Maddalena, nel Comune di Sassello;

se è esatto che trattasi di 4.000 tonnellate di rifiuti di varia natura provenienti da strutture ospedaliere;

premesso che ancora una volta si potrebbe delineare sul confine tra Liguria e Piemonte una ulteriore possibile fonte di

grave inquinamento sia per l'atmosfera che per le acque dell'Erro, se non ritenga necessario non consentire che la Regione Liguria autorizzi tale impianto, visto che tale localizzazione non è prevista dal piano regionale dei siti per lo smaltimento dei rifiuti, ed è privo del necessario benessere ai fini della valutazione dell'impatto ambientale e che il VIA stesso non dovrebbe essere possibile se è vero, come è vero, che il rio Gallareto, uno dei principali affluenti dell'Erro, scorre a qualche decina di metri dal luogo dove dovrebbe sorgere l'inceneritore. (4-23962)

RISPOSTA. — In data 4 ottobre 1990 la Snc ECOSERVICE, con sede in Sassello, ha presentato alla regione Liguria domanda di autorizzazione alla costruzione, installazione e gestione, in frazione Maddalena, località Cardi del comune di Sassello, di un impianto per l'incenerimento di rifiuti speciali provenienti da strutture ospedaliere, in quantità pari a circa 400 tonnellate giornaliere.

La regione suddetta, nel mese di novembre successivo, ha chiesto all'amministrazione civica del luogo il proprio parere ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed il consiglio comunale di Sassello, nel corso di riunione svoltasi il 19 dicembre 1990, si è espresso, con voto unanime, contro la realizzazione di tale impianto. Nel frattempo anche alcuni movimenti ambientalisti locali, ed in particolare i comitati Erro gruppo Sassello e Salvezza del fiume Erro, hanno intrapreso iniziative contro l'installazione dell'inceneritore organizzando, tra l'altro, una raccolta di firme tra le popolazioni interessate raccogliendo oltre cinquemila adesioni ed analogo atteggiamento è stato assunto dall'amministrazione provinciale di Savona nonché dalla popolazione locale e da quella dei limitrofi comuni piemontesi.

La questione è ora all'esame dei competenti organismi regionali che non risulta abbiano ancora adottato alcuna decisione in merito. Allo stato non si ravvisano gli estremi per un intervento di questo ministero, attesa la competenza primaria della regione in merito allo smaltimento dei rifiuti

e l'attuale fase istruttoria dell'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto in questione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PELLEGATTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui la sezione amministrativa della regione militare tosco-emiliana - Firenze - non ha ancora provveduto alla liquidazione degli anni di servizio al tenente dei paracadutisti Roberto Talpo, nato a Roma il 13 dicembre 1954, residente a Siena, Piazza Amendola n. 12, già in forza presso il battaglione « El Alamein », posto in congedo ad aprile 1989 per riforma a seguito di riconosciuta invalidità permanente contratta in servizio per causa di servizio e a quale stadio si trova la pratica per la liquidazione dell'« equo indennizzo ».

(4-17294)

RISPOSTA. — *La documentazione relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita al tenente Roberto Talpo è stata inviata all'ufficio provinciale ENPAS di Firenze. Non risulta che il predetto ufficiale abbia presentato domanda per la concessione di equo indennizzo.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Bassetti Sergio nato a Gallarate il 28 luglio 1942 ed ivi residente in via Gorizia 107. L'interessato è dipendente del comune di CassanoMagnago, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 11 ottobre 1980; il signor Bassetti, prossimo al pensionamento, da oltre 10 anni è in attesa di una risposta e con essa del relativo decreto.

(4-26102)

RISPOSTA. — *A seguito della domanda di ricongiunzione del signor Bassetti Sergio, cui*

è stato attribuito il n. 376777, questa amministrazione con nota in data 17 giugno 1991, inviata per conoscenza anche all'interessato, ha sollecitato alla sede INPS di Varese la trasmissione di tutti gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, già richiesta con nota del 5 dicembre 1983 e reiterata il 22 marzo 1989.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della citata ricongiunzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PERANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che:

il provvedimento, di cui alla circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste, n. 20 del 21 settembre 1990, prevede facilitazioni per quegli allevatori che intendono accedere alle provvidenze conseguenti all'abbattimento della produzione lattiera;

le domande in tal senso giunte all'AIMA sono state suddivise in due fasce: quelle pervenute e autenticate fino all'8 ottobre 1990 per le quali non sussisteva l'obbligo della documentazione della macellazione; quelle restanti riferite al periodo che va dal 9 ottobre 1990 al 31 ottobre 1991, per le quali sussiste l'obbligo della macellazione -:

se non intenda, al fine di sanare evidenti disparità di trattamento e discriminazioni inutili, uniformare le direttive allo scopo di riservare a tutti gli allevatori interessati, indipendentemente dai riferimenti temporali, le stesse garanzie.

(4-24446)

RISPOSTA. — *I Regolamenti CEE n. 1183 del 1990 e n. 2138 del 1990 hanno, come è noto, istituito un programma di abbandono della produzione lattiera da realizzarsi attra-*

verso la concessione di una indennità ai produttori che abbandonino totalmente e definitivamente la produzione.

Poiché entro il termine del 9 ottobre 1990, previsto dalla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 20 del 21 settembre 1990, erano state presentate domande per un quantitativo di latte superiore a quello ammesso a finanziamento dalla Comunità, l'AIMA ha predisposto un programma di intervento nazionale per permettere l'accoglimento delle rimanenti domande.

Il citato programma nazionale, la cui attuazione avverrà in tempi più lunghi rispetto a quelli previsti per la parte coperta da finanziamenti comunitari, prevede che la concessione dell'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera venga subordinata all'abbattimento dei capi lattiferi, da effettuarsi entro il 31 agosto 1991.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

PIERMARTINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione in cui si è venuto a trovare il 240° circolo didattico di Ladispoli (Roma) dove nel corrente anno gli alunni portatori di *handicap* sono circa 30, le classi n. 80, distribuite in sei plessi di scuola elementare, n. 3 plessi di materna, di queste n. 5 classi di scuola elementare funzionanti a tempo pieno e n. 20 funzionanti a nuovo modulo orario secondo la legge n. 148 del 1990;

se risulta che il direttore è anche reggente di altro circolo in Roma, e che, in presenza di istanze sociali, è costretto, stante l'alto numero d'impegni, a fissare appuntamenti a distanza mensile;

se non ritenga opportuno, visti anche gli articoli pubblicati da giornali nazionali e locali, istituire in tempi brevi in Ladispoli altro circolo didattico, dividendo il 240° circolo. (4-22768)

RISPOSTA. — A norma delle disposizioni vigenti compete agli enti locali avanzare richieste di sdoppiamenti o di enucleazioni

di sezioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa.

Non risulta che l'amministrazione comunale di Ladispoli abbia a tutt'oggi avanzato istanza di sdoppiamento del 240° circolo didattico nonostante l'invito rivolto dal competente provveditore agli studi di Roma — in sede di predisposizione del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991-92 — a far conoscere il proprio avviso in merito. Il medesimo provveditore agli studi ha fatto presente che non sussiste alcuna carenza nel funzionamento del 240° circolo.

La direzione, oltre ai due giorni settimanali stabiliti ufficialmente per il ricevimento delle famiglie, di fatto è stata sempre aperta alle esigenze dell'utenza e pronta non solo a ricevere ed accogliere istanze e sollecitazioni ma anche a ricavare suggerimenti e indicazioni da tutti. Il direttore didattico in questi anni ha saputo affrontare e risolvere vari problemi della scuola, ricevendo consensi e riconoscimenti sia da parte delle componenti scolastiche che da parte di pubblici amministratori.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PIREDDA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

lo scarso funzionamento della Commissione Ministeriale per l'accesso all'Albo dei trasportatori di merci per conto di terzi crea gravissimi problemi alla categoria e all'ammodernamento del settore —:

se non ritenga opportuno dare immediate disposizioni per il compimento degli atti che assicurino il permanente funzionamento della Commissione Ministeriale per l'accesso all'Albo dei trasportatori per conto di terzi. (4-24131)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale n. 3199 del 4 novembre 1988 sono state istituite le commissioni d'esame a carattere regionale per l'accertamento del requisito della capacità professionale e dal novembre 1988 le predette commissioni hanno iniziato

la loro attività mentre a tutt'oggi non si è potuto provvedere ad erogare i dovuti emolumenti, in assenza di esplicita norma di legge.

Questa amministrazione, pertanto, in occasione della predisposizione degli atti trasmessi al Ministero delle politiche comunitarie, volti al recepimento della direttiva n. 562 del 1974 relativa all'accesso alla professione di trasportatore di persone, ha ritenuto opportuno richiedere l'inserimento di un articolo con il quale si è previsto che il ministro dei trasporti, di concerto con il ministro del tesoro, emani un decreto per la determinazione del gettone di presenza di cui trattasi ed ulteriormente è stata prospettata la necessità dell'inserimento del predetto articolo nei provvedimenti in via di attuazione per la ristrutturazione del settore dell'auto-transporto che rivestono sicuramente un carattere di preferenzialità rispetto al recepimento della predetta direttiva comunitaria.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

PIRO. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

il dottor Roberto Bressanello, Presidente Nazionale UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) ha esternato all'interrogante la disagiata situazione dei trasporti ferroviari per i disabili, tramite una lettera in cui egli scrive: « ... È una situazione che ho potuto constatare di persona, data la mia condizione di disabile in carrozzina, in occasione di un viaggio Mestre-Milano-Mestre effettuato nei giorni 7 e 8 dicembre 1990 per partecipare alla manifestazione TELETHON 90, alla quale ero stato invitato come rappresentante dell'Associazione. Ho ritenuto opportuno effettuare il viaggio di trasferimento da Mestre a Milano con i mezzi ferroviari date le avverse condizioni atmosferiche.

Pertanto dopo tempestiva segnalazione e prenotazione dei biglietti ferroviari ai competenti uffici del compartimento di Venezia, mi è stata comunicata conferma per andata-ritorno Mestre-Milano Centrale-Mestre per il giorno 7 dicembre 1990 con

il treno delle ore 14,40 e rientro per il giorno 9 dicembre 1990 con il treno delle ore 18,00.

Con mia grande sorpresa mi è stato comunicato che in questi orari era possibile viaggiare con apposita vettura predisposta per il trasporto di persone disabili.

Alla partenza tutto regolare. La mia gioia si è trasformata in stupore e angoscia all'arrivo a Milano Centrale quando mi è stato detto che il personale competente doveva effettuare l'operazione di scarico da vettura a marciapiede con « metodo manuale », in quanto l'apposito carrello elevatore non arrivava fino alla vettura; troppi ostacoli impedivano il regolare passaggio.

Al ritorno l'apposito carrello non è stato utilizzato poiché la vettura riservata per persone disabili era stata messa in composizione in un punto analogo al precedente.

L'arrivo a Mestre, sempre in data 9 dicembre 1990, ha spento ogni mio entusiasmo ed aspettativa verso questi nuovi servizi: infatti mentre il personale addetto con l'apposito carrello era in attesa del regolare arrivo alla vettura in binario 5, una lungimirante decisione del personale altrettanto competente ha permesso l'improvviso arrivo del convoglio in binario 1. Anche in questo caso le operazioni di carico e scarico sono state effettuate manualmente.

Ritengo doveroso aver segnalato questi fatti in considerazione:

1) della sensibilità espressa più volte pubblicamente dalle ferrovie dello Stato e recentemente ribadita dall'amministratore straordinario nella mattinata dell'8 dicembre 1990 nel corso di una intervista trasmessa da RAI UNO durante TELETHON 90;

2) delle numerose promesse di un rispetto della legge del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/78 che (articolo 20) rendeva obbligatoria l'eliminazione delle barriere architettoniche sia nel materiale rotabile che nei servizi delle infrastrutture, oggi le persone disabili de-

vono ancora affrontare insostenibili ed ingiustificabili ostacoli;

3) del fatto che nel 1983 fu proposto con la sollecitazione della UILDM un progetto di vettura con elevatore incorporato che avrebbe garantito un servizio pratico e flessibile.

In qualsiasi stazione ed in qualsiasi punto la persona disabile sarebbe stata in grado di scendere e salire in vettura senza particolari disagi.

Oggi invece constatiamo l'evoluzione di un servizio rigido, perché solo alcune stazioni attrezzate sono presenti nei percorsi ferroviari, e di un servizio aleatorio, perché solo la fortuna può decidere se il punto esatto d'incontro con i carrelli elevatori è quello opportuno!

La buona volontà del personale competente non può da sola costituire la solida base di un servizio pubblico.

Mi permetto sottolineare che nelle vetture attrezzate per disabili con sedia a rotelle non è previsto un idoneo quanto opportuno sistema di ancoraggio di sicurezza delle medesime.

Per il momento posso garantire che nonostante l'applicazione regolare dei freni della sedia a rotelle, nei lunghi percorsi questi non bastano. Talvolta una semplice analisi operativa dei sistemi può indicare quale siano i rischi più probabili: questa mia esperienza personale suggerisce una scelta operativa verso rischi elevatissimi.

Infatti tutto ciò che si è verificato risulta indipendente dalla variabile fattore umano: il personale ha agito correttamente, è l'organizzazione tecnica logistica che rasenta l'improvvisazione! Pertanto mi riservo di promuovere ogni azione dovuta al rispetto delle vigenti normative, dal naturale diritto delle persone cittadine italiane e non ultimo promuovere una effettiva ricerca dell'inserimento delle persone disabili. » —:

come il Governo intenda intervenire facendo rispettare la legge alle ferrovie e segnatamente l'articolo 32 della legge n. 42 del 1986. (4-23552)

RISPOSTA. — *L'ente ferrovie dello Stato riferisce che in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 è stato avviato lo svolgimento di un servizio per il trasporto di viaggiatori non deambulanti, sia con treni composti da carrozze vicinali a piano ribassato, sia con treni circolanti su determinate relazioni a media e lunga distanza, aventi in composizione carrozze specializzate.*

La modalità di utilizzazione dei servizi sopradetti è riportata nell'orario ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Il disservizio che ha causato disagi al dottor Roberto Bressanello, presidente nazionale UILDM, non si è verificato su uno dei collegamenti ordinari programmati e pubblicizzati sull'orario ufficiale, bensì su un trasporto organizzato « una tantum » a richiesta, a cura del compartimento origine del trasporto, con treni sui quali non è previsto il servizio per non deambulanti.

Il compartimento di Venezia, infatti, ricevuta la richiesta di trasporto, per rendere più agevole il viaggio, ha ritenuto opportuno aggiungere alla composizione del treno 2622, in partenza da Mestre alle 14,46, una vettura BZ1 attrezzata per il trasporto di disabili in carrozzina. Purtroppo nella stazione di Milano centrale il punto di fermata della vettura non era raggiungibile dal carrello elevatore.

Analogo impedimento, per il carico della carrozzella, si è verificato per il viaggio di ritorno, sul treno 2633.

Nella stazione di Mestre lo scarico della carrozzella sarebbe stato effettuato col carrello elevatore se un improvviso cambio del binario, resosi necessario per esigenze di circolazione, non avesse vanificato tale intendimento.

In sostanza una lodevole iniziativa, assunta localmente, si è risolta in un insuccesso.

È, comunque, intendimento dell'ente ferrovie dello Stato analizzare il problema nei suoi vari aspetti per apportare i dovuti miglioramenti al sistema organizzativo affinché inconvenienti del genere non abbiano a ripetersi.

L'ente ferrovie dello Stato fa sapere, altresì, che l'uso di apparecchi elevatori a

terra, per consentire alle persone non deambulanti su sedia a rotelle di superare il dislivello tra piano marciapiede e piano carrozza, è un sistema che è stato adottato, dopo attento esame delle varie possibilità tecniche disponibili.

La scelta operata è, peraltro, in linea con gli indirizzi maturati in sede europea da parte delle reti ferroviarie che, per motivi tecnico-funzionali, si sono pronunciate sfavorevolmente all'installazione di elevatori incorporati nelle carrozze.

In proposito è da tener presente che per la circolabilità sulle varie reti i veicoli debbono corrispondere a standard internazionali.

L'ente ferrovie dello Stato è comunque disponibile a ridiscutere l'ipotesi di adottare elevatori incorporati nelle carrozze specializzate, nell'ambito delle apposite Commissioni ferroviarie europee.

Per quanto attiene, infine, la possibilità di ancoraggio delle sedie a rotelle sulle vetture attrezzate per disabili, non prevista dalle indicazioni progettuali, l'ente fa sapere che per corrispondere alle esigenze di sicurezza e di comfort già in altre occasioni manifestate, è stata decisa l'adozione di un sistema di fissaggio tramite cinture di sicurezza con arrotolatore statico di tipo automobilistico. Tale dispositivo è in via di installazione sulle carrozze in fase di costruzione e sarà gradualmente applicato sulle carrozze già in esercizio.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

PISICCHIO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che, per far fronte alle esigue risorse finanziarie a disposizione sui competenti capitoli di bilancio, gli alti Comandi territoriali dell'Aeronautica hanno emanato, nei rispettivi ambiti giurisdizionali, disposizioni che impongono il ricorso all'istituto dell'aggregazione in tutti i casi di comando in missione del personale militare fino al grado di tenente colonnello. L'uso incondizionato di tale istituto — peraltro, nella pratica, del tutto nuovo per gli ufficiali ed i sottuffi-

ciali dell'Aeronautica non tenuti ad alcun obbligo di accasermamento (e perciò non fruanti di alloggio collettivo gratuito, diversamente dai sergenti e dalla truppa) — contrasta con le disposizioni di massima al riguardo dettate dagli Uffici centrali dell'Amministrazione Difesa (SEGREDIFESA) che raccomandano di non comprimere oltre misura i diritti soggettivi del personale inviato in servizio fuori dalla sede ordinaria e vanifica, tra l'altro, gli sforzi compiuti dal legislatore che, con la normativa dettata nei decreti del Presidente della Repubblica confluiti nella legge di conversione n. 21 del 23 gennaio 1991, ha ristabilito la parità di trattamento, in materia di missioni, tra dipendenti militari e civili della Difesa.

L'interrogante sottolinea pertanto la situazione di palese disagio in cui viene a trovarsi il personale militare (soprattutto quello non più giovanissimo) quando viene costretto, per aggregazione, ad alloggiare in alloggi inadeguati (in couso con altri, spesso privi di servizi igienici privati, ecc.) e poco confortevoli;

se non ritenga di adoperarsi per regolamentare in maniera univoca ed uniforme l'intera materia, al fine di ricondurla nell'alveo della legittimità, a tutela e garanzia sia dell'imparzialità dell'Amministrazione sia dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di tutto il personale militare. (4-25056)

RISPOSTA. — L'istituto dell'aggregazione richiamato dall'interrogante si applica nei casi in cui al personale inviato in missione vengono forniti dall'amministrazione, estendone la possibilità presso il comando nel quale si svolge la missione, il vitto e l'alloggio.

La legge 23 gennaio 1991, n. 21, che ha dettato nuove norme in tema di indennità di missione, ha previsto che al personale inviato per ragioni di servizio fuori sede compete, oltre una diaria giornaliera, il rimborso delle spese, documentate, sostenute per il vitto, nel limite di lire 60.000 giornaliere per due pasti, e l'alloggio in un albergo della categoria consentita.

Nei casi in cui l'interessato fruisce nella località in cui svolge la missione di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione, nessun rimborso spese può ovviamente essere fatto, e la diaria giornaliera è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento. Così espressamente stabilisce, all'articolo 3 — settimo comma, la citata legge n. 21 del 1991.

Nei sensi suindicati sono le disposizioni cui fa riferimento l'interrogante, che, pertanto, non sembrano viziate da illegittimità, regolamentano la materia in maniera univoca e non sembra richiedano correzioni.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritenga di dover rivedere l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento, rapportandolo, per ogni classe, ai curriculum specifici e dunque alle materie realmente sostenute durante il corso di studi universitario. Tanto per impedire l'assurda situazione che possano accedere all'insegnamento laureati che non hanno nel loro curriculum l'insegnamento stesso. (4-21824)

RISPOSTA. — Le determinazioni adottate negli ultimi anni in materia di revisione delle classi di concorso, sono state ispirate, in via di principio, proprio all'esigenza di fare in modo che, ai fini dell'accesso ai vari insegnamenti, le classi di concorso fossero rapportate alle materie effettivamente studiate durante il corso di studi universitari, così come proposto nell'interrogazione medesima.

Tale linea è stata, infatti, seguita in sede di emanazione del decreto ministeriale del 3 settembre 1982, con il quale sono state apportate adeguate clausole limitative a titoli di studio che in precedenza erano ritenuti indistintamente validi per l'ammissione a singole classi di concorso.

In particolare si citano, le seguenti clausole: per la classe 57, è stato richiesto che, nel curriculum di studi universitari, figurassero non solo gli esami di italiano e di storia, ma anche quelli di latino e geografia; per la classe 54 la validità della laurea in discipline nautiche è stata subordinata alla

presenza nel piano di studio di corsi di calcolo numerico e programmazione di complementi di matematica per le applicazioni e di teoria dei sistemi; per la classe 51 la laurea in psicologia (indirizzo applicativo) è stata ritenuta titolo di ammissione, in alternativa alla laurea in medicina e chirurgia, a condizione che il piano di studi seguito comprendesse un corso di neuropsichiatria infantile; per la classe 69 è stato precisato che le lauree in lettere, filosofia, materie letterarie e pedagogia sono titolo di ammissione purché il piano di studio abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.

Considerato, peraltro, che agli esempi sopra citati, altri se ne potrebbero aggiungere con una ampissima serie di riferimenti non si comprende in quali casi concreti si verificerebbero le situazioni ipotizzate, fermo restando che, ove situazioni del genere, dovessero essere effettivamente individuate non si mancherà di apportare gli eventuali interventi correttivi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

POLI BORTONE e RALLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritenga, al fine di evitare eventuali comportamenti difformi da parte dei provveditorati, di ribadire, attraverso circolare esplicativa, i contenuti della ordinanza ministeriale n. 180 del 5 luglio 1990, ed in particolare la disposizione secondo cui «relativamente ai docenti delle scuole elementari, per gli anni di insegnamento, in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1° marzo 1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate ai sensi dell'articolo 668 della legge

n. 463 del 1978, come insegnanti di scuola materna ».
(4-23887)

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale n. 180 del 5 luglio 1990, cui si fa riferimento nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, non riguarda i docenti di scuola materna statale.

Detta ordinanza è stata emanata a seguito della sentenza n. 225 del 3-8 maggio 1990 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e femminile.

Quanto alla questione riguardante la valutazione del servizio prestato presso sedi disagiate dei docenti delle scuole materne ai fini dei trasferimenti, si fa presente che la scuola unica o di montagna non è stata prevista dalla legge istitutiva delle scuole materne statali (18 marzo 1968 n. 444) né da altre leggi successive concernenti tale ordine di scuola.

Pertanto, il raddoppio del punteggio per gli anni di servizio prestato in scuola unica o di montagna previsto dall'ordinanza ministeriale n. 285 del 1990 (trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica) non è applicabile ai docenti di scuola materna e, di conseguenza, alle ex assistenti di scuola materna utilizzate come insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con delibera numero 96 del 27 dicembre 1990 il Consiglio Comunale di Galatina (Lecce) ha respinto l'ipotesi di accorpamento, proposta dal Provveditorato di

Lecce, del Liceo Scientifico di Galatina al Magistrale di Maglie;

il Liceo Scientifico di Galatina, dall'anno scolastico 1987 all'attuale 1990/91 è passato da 12 a 20 classi dimostrando così un chiaro trend positivo;

per gli accorpamenti in qualsivoglia ambito si tende ad accorpare una struttura più piccola a quella di dimensioni e capacità maggiori;

l'Istituto Magistrale di Maglie conta 12 classi;

dalla relazione fatta dal Ministro interrogato alla Commissione VII è emerso che pressoché nulli sarebbero i vantaggi della « razionalizzazione » a tutto danno di istituti, come quelli rispettivamente di Galatina e Maglie, che hanno ormai una ben radicata tradizione;

il Provveditore di Lecce comunque ha dichiarato che l'ipotesi di aggregazione all'Istituto Magistrale di Maglie del Liceo Scientifico di Galatina non è la proposta fatta al Ministero dal Provveditorato di Lecce quanto uno studio puramente consultivo della Sezione orizzontale del Consiglio provinciale scolastico —:

se non ritenga che il Liceo Scientifico di Galatina debba conservare la propria autonomia in considerazione dei fatti di cui sopra.
(4-24252)

RISPOSTA. — In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991-1992 non è stato adottato alcun provvedimento per il liceo scientifico di Galatina (Lecce).

Il liceo in parola, pertanto, per il prossimo anno scolastico continuerà a funzionare autonomamente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio provinciale scolastico di Rieti, nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole alla proposta del provveditore agli studi, che prevede tra l'altro: il declassamento della scuola media « Ugo Foscolo » di Collalto Sabino con sezione staccata a Colle di Tora, da sede principale a sezione staccata di altra scuola media, con la conseguente soppressione della presidenza e degli uffici di segreteria;

la proposta del provveditore agli studi e il parere del consiglio provinciale scolastico sono considerati ingiusti, punitivi e mortificanti dei diritti elementari dei cittadini di Collalto Sabino e dei comuni limitrofi che vengono privati dell'organismo fondamentale per il buon funzionamento della struttura scolastica;

la scuola media di Collalto Sabino rappresenta un baluardo della struttura scolastica provinciale sita ai margini della provincia di Rieti, ad un'altitudine di mille metri e garantisce il diritto allo studio secondo i dettami della Costituzione, ad una popolazione particolarmente svantaggiata, che vede così, con la svalutazione ed il ridimensionamento della propria scuola media, vulnerati i propri diritti civili —:

se ritiene che il provvedimento venga rivisto, tenuto conto che, sebbene la scuola media di Collalto Sabino, con la sezione staccata di Colle di Tora, abbia solo sei classi (meno di quelle previste, secondo l'applicazione più restrittiva delle disposizioni ministeriali) tale provvedimento è ugualmente punitivo per le popolazioni montane che confluiscono nella scuola media di Collalto Sabino; tenuto conto altresì dei gravissimi disagi che sarebbero costretti ad affrontare, sia i giovani studenti che i familiari per avere necessari e doverosi rapporti sia con la presidenza che con gli uffici di segreteria della scuola media, in dipendenza della distanza (oltre 50 Km) da qualsiasi eventuale sede di presidenza, come pure a causa delle condizioni climatiche e di viabilità, specialmente durante la stagione invernale;

se non ritenga che gli sforzi compiuti dall'amministrazione comunale per dotare

la scuola media delle strutture necessarie al buon funzionamento vengano frustrati e vanificati da così improvvida decisione (infatti l'amministrazione comunale, di concerto con le strutture scolastiche locali, ha realizzato il tempo scolastico prolungato, la mensa scolastica dotata di una moderna e funzionale cucina, la biblioteca modernamente arredata e fornita dei più recenti audiovisivi; sta per mettere a disposizione un completo centro sportivo polivalente essenzialmente a servizio della scuola).

Il consiglio comunale di Collalto Sabino ha chiesto la revisione della proposta del provveditore agli studi e del parere espresso dal consiglio scolastico provinciale, al fine di mantenere integra la scuola media unica « Ugo Foscolo » di Collalto Sabino con la sua presidenza e segreteria. Il sindaco DC di Collalto, ovviamente, non lo invia a chi si sta interessando fattivamente alla cosa! Ma ciò non importa!

(4-24938)

RISPOSTA. — In sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1991-92, è stata disposta la trasformazione della scuola media statale Ugo Foscolo di Collalto Sabino (Rieti) in sezione staccata aggregata alla scuola media di Poggio Moiano, in quanto il numero delle classi funzionanti nella scuola in parola risultava di molto al di sotto del numero minimo richiesto per l'autonomo funzionamento di detti istituti.

Si fa anche presente che il consiglio scolastico provinciale di Rieti ha espresso parere pienamente favorevole alla trasformazione della succitata scuola.

È da rilevare, infine, che detto provvedimento non comporta inconvenienti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico degli alunni interessati — potendo questi continuare a frequentare la medesima scuola — né riflessi negativi sull'organico della scuola stessa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che per la vicenda di Ustica vi sono 25 inquisiti, soprattutto sottufficiali dell'Aeronautica, per falsa testimonianza, favoreggiamento, distruzione di atti di ufficio ecc.;

che per costoro sono state bloccate le promozioni di grado;

che altri, coinvolti nella stessa vicenda, hanno conseguito promozioni ed ottenuto incarichi —:

quanti e quali ufficiali e sottufficiali interessati alla vicenda hanno ottenuto promozioni o incarichi, di che genere, con quali motivazioni ed in quale data;

se risponde al vero che alcuni imputati (e quali) sono difesi dall'avvocato Taormina;

se risponde al vero per esempio che il tenente colonnello Salmè il cui interrogatorio è stato caratterizzato da « non ricordo » ha assunto poi il comando di Otranto e quindi del SOC di Martina Franca;

se risponde al vero che le spese per la difesa di alcuni imputati (forse soprattutto quelli difesi dall'avvocato Taormina?) sono a carico dell'Aeronautica;

se risponde al vero che l'avvocato Taormina avrebbe affermato di essere a conoscenza che nella cassaforte degli uffici di Marsala vi sono dei documenti.

(4-25212)

RISPOSTA. — *Premesso che il personale imputato per la vicenda Ustica è di 23 unità e non di 25 come indicato nella interrogazione, in ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si chiarisce quanto segue.*

Nessuno dei 23 militari sopra citati ha conseguito promozioni dal momento dell'imputazione in quanto gli interessati all'avanzamento sono stati sospesi dalla valutazione ai sensi delle leggi n. 1137/1955, pe gli ufficiali, e n. 212/1983, per i sottufficiali. (Si acclude l'elenco del personale che dal luglio 1980 ad oggi è stato interessato a variazioni

di incarico. Viene, altresì, indicata la motivazione, qualora nota).

Dalla documentazione della quale si dispone risulta che sono difesi dall'avvocato Taormina i sottoelencati ufficiali:

tenente colonnello Fulvio Salmè;

capitano Avio Giordano;

capitano Sebastiano Muti;

capitano Carlo Ballini.

Il tenente colonnello Salmè è stato comandante del 32° gruppo radar aeronautica militare di Otranto dal 1° luglio 1985 al 1° luglio 1988 ed è attualmente comandante del 3° centro operativo di settore di Martina Franca dal 30 ottobre 1990.

Non risultano a carico dell'aeronautica spese per la difesa di alcun imputato.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che alla interrogazione n. 4-20682 nella quale si riportava la lettera inviata da un gruppo di docenti alle procure della Repubblica di Roma e di Lecce, al Ministro della pubblica istruzione ed a tutti gli organi di stampa, il Ministro rispondeva che « accuse certamente gravi, quali quelle contenute nella lettera oggetto dell'interrogazione, andrebbero apertamente denunciate sia al Ministero, per i conseguenti accertamenti e provvedimenti, sia all'autorità giudiziaria, non già con un esposto di cui non si conoscono i firmatari, ma con piena assunzione di responsabilità »;

che lo stesso fatto che l'interrogante abbia posto in essere un atto di sindacato ispettivo, sta ad indicare che evidentemente si sia assunta la responsabilità di verificare quanto esposto —:

se non intenda aprire un'inchiesta sulle vicende denunciate nell'interrogazione n. 4-20682. (4-25724)

RISPOSTA. — *Non si può che confermare, sulla base degli ulteriori elementi di valutazione acquisti, quanto già fatto presente in sede di riscontro alla precedente interrogazione n. 4-20682, nel senso che le pesanti e generiche accuse, in quest'ultima riportate, non hanno trovato alcun riscontro obiettivo presso gli uffici centrali e periferici di questa amministrazione.*

Non risulta, infatti, che in alcune scuole della provincia di Bari, Lecce, Roma e Verona si sarebbero verificate sostanziali irregolarità o presunte illegittimità nell'espletamento delle operazioni di trasferimento del personale docente.

Per quanto riguarda, in particolare, il liceo artistico di Verona va, ad ogni modo, precisato che tra le varie componenti scolastiche ed il capo di istituto si è determinato in effetti un certo contenzioso, in relazione al quale sono state peraltro già disposte due ispezioni ed è stata già inflitta la sanzione disciplinare della censura a carico del preside.

Le ragioni di tale contenzioso, come quelle della predetta sanzione, sono tuttavia di tutt'altro genere rispetto a quelle di cui è cenno nelle interrogazioni dell'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

PRANDINI e SOLAROLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la nuova legge n. 348 del 22 novembre 1990, recante norme in materia di modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti, è operante essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 novembre 1990;

continuano ad essere inevase domande presentate da oltre due anni, l'iscrizione al ruolo assume sempre maggiore importanza e rilievo ai fini amministrativi e giuridici —:

quali questioni ostino ad un rapido esame delle domande in attesa, e quali

misure intenda adottare per rendere celere il funzionamento della legge. (4-24058)

RISPOSTA. — *Attualmente la commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti, presso la quale sono in attesa di esame circa settemiladuecento domande, sta ultimando l'attività relativa alle istanze presentate nella seconda sessione 1987.*

Le ragioni di tale ritardo sono in parte dovute all'enorme aumento, verificatosi negli ultimi anni, del numero degli aspiranti ed in parte alla struttura della commissione centrale stessa.

Invero tale organo, precedentemente alla legge 22 novembre 1990 n. 348, non prevedeva la presenza di membri supplenti e necessitava per la validità delle deliberazioni di un quorum piuttosto elevato.

La legge citata ha introdotto la figura dei supplenti, ma non si è potuto immediatamente provvedere alle relative nomine perché si è dovuto attendere che le amministrazioni e gli enti rappresentati nella commissione centrale procedessero alle designazioni.

Nondimeno, questa amministrazione ha già attivato le procedure per la nomina dei supplenti già designati ed un primo decreto al riguardo, firmato il 13 febbraio 1991 è in corso di registrazione alla Corte dei conti; ha altresì provveduto a sensibilizzare i commissari affinché siano tenute almeno le sedute mensili così pervenendosi al raddoppio delle istanze esaminate in ciascuna seduta, ossia da 35 a 70.

Allo scopo di migliorare il trattamento economico dei commissari — il cui attuale compenso rivela irrisorio (lire 5.000 per seduta) — questa amministrazione, in data 23 marzo 1991, ha richiesto il Consiglio di Stato di esprimere parere in ordine alla possibilità di applicare al caso di specie il criterio retributivo di cui alla legge 8 dicembre 1956 n. 1378 come modificato dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1866 in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Ove il chiesto parere legittimasse la soluzione prospettata da questa amministrazione, l'entità del compenso, in quanto rag-

guagliata non già al numero delle sedute, ma a quello delle istanze esaminate, risulterebbe apprezzabilmente accresciuta, conseguendosi altresì l'ulteriore effetto di una più rapida disamina di quelle giacenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

PROCACCI. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che:

secondo varie segnalazioni pervenute al gruppo parlamentare verde, all'interno dell'assessorato caccia e pesca della provincia di Firenze sarebbero state commesse varie irregolarità nel settore della vigilanza faunistico-venatoria;

nell'ufficio predisposto a tale compito si starebbero accumulando numerosi verbali di contestata violazione della legge sulla caccia, senza che vengano compiuti i conseguenti adempimenti;

alcuni verbali non ancora notificati rischiano di cadere in prescrizione ed altri, anche se già notificati, restano privi degli atti successivi e delle sanzioni accessorie;

alcuni verbali sarebbero stati archiviati con estrema disinvoltura a tutto vantaggio dei cacciatori di frodo —

se intendano aprire un'inchiesta sulla vicenda e se, una volta accertate eventuali responsabilità, intendano richiamare gli amministratori della provincia di Firenze al rispetto delle leggi che regolano l'attività venatoria. (4-18202)

RISPOSTA. — La legge della regione Toscana n. 17 del 1980 delegava ai comuni, fra gli altri compiti, anche la gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio in materia di vigilanza faunistico-venatoria.

Successivamente, la legge regionale n. 59 del 1980 attribuiva tale delega alle amministrazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia di Firenze, nonostante il notevole appesantimento di lavoro che detta attribuzione ha compor-

tato, la situazione non sembra tale da suscitare le preoccupazioni manifestate dall'interrogante.

Sulla base di quanto comunicato in proposito dalla stessa amministrazione provinciale, per il tramite della regione Toscana; si rappresenta, infatti, che l'assessorato caccia e pesca della provincia di Firenze ha organizzato, per la gestione dei procedimenti in questione, un apposito ufficio, provvedendo sul la base di intese con le altre province della regione e secondo le indicazioni fornite dalla competente procura della Repubblica presso la pretura circondariale per quanto riguarda i risvolti penali.

Si evidenzia, in particolare — sempre secondo quanto comunicato dalla provincia — che le violazioni constatate dagli agenti dell'amministrazione provinciale, nonché dai carabinieri e dal personale del Corpo forestale dello Stato, sono state contestate direttamente dagli agenti stessi e che i verbali redatti dagli agenti volontari sono stati notificati dopo aver concordato con i messi dei vari comuni le modalità da seguire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorìa.

RABINO. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di fornire chiare ed inequivocabili indicazioni a tutti gli interessati e soprattutto ai coltivatori della piana del fiume Bormida per quanto concerne il futuro utilizzo dell'acqua ad uso irriguo. Da oltre due anni ed in numerose occasioni infatti le organizzazioni agricole di categoria hanno sollecitato sia attraverso la prefettura di Alessandria sia attraverso le USSL di Alessandria e di Acqui Terme adeguate e precise risposte da parte del Ministero a mezzo del suo organismo tecnico-scientifico, l'Istituto superiore di sanità, sulla presenza o meno di microinquinanti nelle acque in questione e la loro conseguente utilizzazione. Con telegramma inviato alla Prefettura di Alessandria il 22 settembre 1990 il Ministero non è riuscito a chiarire in modo netto la situazione anzi ha pur-

troppo apportato altri momenti di confusione e di opinabilità;

quali siano le risultanze delle ultime analisi delle acque del Bormida e quale sia il parere della commissione tossicologica nazionale e di conseguenza quali possano essere le previsioni per la campagna irrigua 1991 praticamente in fase operativa a fronte anche della chiusura dei mesi di giugno e luglio 1991 decisa dall'ACNA di Cengio. (4-26365)

RISPOSTA. — La regione Piemonte, fin dal primo momento della dichiarazione dell'intera Valle quale area ad elevato rischio di crisi ambientale, ha condotto un sistematico monitoraggio di quelle acque fluviali.

Gli esiti analitici costantemente inviati a questo ministero, al Ministero dell'ambiente ed all'Istituto superiore di sanità, sembrano confermare, almeno per il periodo settembre 1990-aprile 1991, che la contaminazione del fiume sia lievemente diminuita rispetto a quelle registrate dai controlli effettuati nel precedente periodo maggio-agosto 1990.

Il problema dell'idoneità fito-sanitaria delle acque del fiume ai fini irrigui è stato a suo tempo sottoposto da questo ministero sia della commissione tossicologica nazionale sia all'Istituto superiore di sanità.

Tale commissione, nel proprio parere, ha ritenuto di dover prendere in considerazione, fra i vari contaminanti identificati come presenti, venti molecole organiche, individuate come quelle più significative sotto il profilo tossicologico, approfondendone alcuni aspetti, quali la fito-tossicità specifica, gli effetti sulla microfibrilla del terreno, il bioaccumulo nei vegetali ed i rischi per la salute umana correlati al consumo dei vegetali coltivati sottoposti a tali irrigazioni.

Al riguardo, le conclusioni raggiunte dalla commissione hanno potuto escludere che dette molecole abbiano un'evidente attività fitotossica, affermando, inoltre, che le possibilità di danno, intese come rischio, per la microflora del terreno risultano estremamente limitate se non inesistenti.

Per quanto concerne il bioaccumulo nei vegetali coltivati, un confronto fra le concentrazioni giornaliere ammissibili e le con-

centrazioni massime prevedibili nelle piante irrigate con le relative acque, contenenti concentrazioni pari al criterio di qualità per la vita acquatica, ad avviso della stessa commissione sembra mostrare ampi margini di sicurezza.

Secondo l'avviso della commissione, tuttavia, nonostante tali elementi abbastanza rassicuranti, permangono diverse questioni ancora irrisolte, di cui si deve tenere conto — nell'obiettivo indisponibilità di dati e di criteri certi cui affidarsi — quali il problema delle miscele di vari contaminanti, con possibili effetti sinergici delle diverse sostanze o di gruppi di esse e quello delle caratteristiche organolettiche dei vegetali, come sapore ed odore.

L'Istituto superiore di sanità ha pienamente condiviso tale parere della commissione tossicologica nazionale, giungendo alla logica conclusione cautelativa di riservare un eventuale uso irriguo delle acque del Bormida alle sole situazioni di accertata necessità e sempre mediante canalizzazione.

Questo orientamento è stato fatto proprio dall'amministrazione sanitaria, che ne ha resi edotti entrambi gli assessorati interessati della regione Piemonte ed il prefetto di Alessandria con telegramma del 21 settembre 1990.

Dopo un ulteriore approfondimento degli aspetti connessi ai possibili effetti indotti dalle sostanze contaminanti presenti nelle acque del fiume sulle caratteristiche organolettiche dei vegetali coltivati con esse irrigati, si è inteso fornire altre opportune indicazioni integrative a quelle stesse autorità territorialmente interessate, informandone il Ministero dell'ambiente, con lettera del 7 giugno scorso.

In essa è stato precisato, sotto il profilo tecnico-sanitario, l'opportunità di circoscrivere il normale impiego irriguo delle acque del Bormida ai soli casi in cui idonee sperimentazioni dimostrino l'assenza di residui di sostanze inquinanti, dosabili in esse, nei vegetali destinati al consumo umano, sempreché — inoltre — i contaminanti stessi non risultino suscettibili di modificarne in modo inaccettabile le caratteristiche organolettiche.

Proprio a tale fine, per meglio coadiuvare le autorità locali nei conseguenti riscontri analitici sull'idoneità delle acque del Bormida dell'impiego irriguo normale, questo ministero ha ritenuto utile, nell'occasione, trasmettere il testo di un protocollo sperimentale (allegato alla presente in copia per diretta cognizione dell'interrogante), appositamente elaborato a cura dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale dell'università di Roma, in collaborazione con l'istituto superiore di sanità, con l'istituto di igiene ambientale e con l'università di Pavia - istituto di scienze sanitarie applicate e di scienze dell'alimentazione e dietologia, per escludere ogni inconveniente di carattere organolettico nei confronti dei vegetali sottoposti ad irrigazione con dette acque.

Nella stessa occasione, infine, sono stati forniti opportuni orientamenti metodologici sull'impiego dei traccianti più idonei ai fini dei prescritti accertamenti analitici sull'assenza, negli stessi vegetali, di sostanze contaminanti dosabili nelle acque del fiume.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE - ROMA — STUDIO SULLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DI ORTIVE IRRIGATE CON LE ACQUE DEL FIUME BORMIDA — IPOTESI DI SPERIMENTAZIONE — NOVEMBRE 1990

Ipotesi di sperimentazione.

Da una preliminare indagine risulta che le colture più significative nella zona interessata sono costituite da cereali vernini, mais, noccioli, ortaggi e fruttiferi. Il mais e gli ortaggi risultano le colture più esigenti di acqua.

In prima ipotesi si ritiene opportuno sottoporre a controllo sperimentale solo gli ortaggi perché, essendo a ciclo breve, consentono di verificare effetti di accumulo su colture in rapida successione.

Al fine di escludere altri parametri che possano avere effetti di accumulo su colture in rapida successione.

Al fine di escludere altri parametri che possano avere effetti sulle proprietà organolettiche, la prova deve essere condotta in campo ed in serra, utilizzando le due variabili:

acqua priva di inquinanti;

2) ed acqua del Bormida.

Per praticità ed economia, le prove dovrebbero essere condotte possibilmente in loco su un terreno con caratteristiche pedologiche uniformi, non irrigato precedentemente con le acque del Bormida. Il terreno sarà suddiviso in parcelle in numero sufficiente a garantire tre ripetizioni per tesi.

Fasi operative della prova.

La sperimentazione deve contenere la descrizione di tutti i caratteri agronomici ed ambientali della prova:

località;

tipo di terreno;

caratteristiche idrologiche della zona;

ortiva coltivata, data di semina, trapianto e raccolta;

tipo di coltivazione (ambiente protetto o campo);

qualità di acqua somministrata e numero di somministrazione;

dati meteorologici (piovosità in particolare) soprattutto per le prove di campo.

Gli ortaggi che possono essere presi in considerazione, sia perché particolarmente esigenti in acqua sia perché caratterizzati da sapori ben definiti, sono:

fragole;

carote;

finocchi;

ravanelli;

fagiolini;

insalate.

Le conclusioni verranno allestite secondo le normali pratiche agricole proprie della

coltura e in uso nella zona e le diverse parcelle saranno sottoposte agli stessi interventi di difesa fitosanitaria.

L'irrigazione verrà praticata per scorrimento apportando pari quantità di acqua nelle diverse parcelle e nello stesso tempo.

La valutazione delle caratteristiche organolettiche verrà fatta nel prodotto giunto a maturazione commerciale sottoponendolo all'esame degustativo di un panel di assaggiatori scelti con i criteri già codificati per la degustazione di vini, olii, ed altri prodotti alimentari e seguendo una metodologia che consenta la valutazione statistica dei risultati.

La durata della prova sarà quella del ciclo biologico della coltura. Se ritenuto necessario la prova verrà proseguita nel tempo per consentire di valutare anche gli effetti di eventuali accumuli delle sostanze inquinanti sia sulle colture in rotazione che sulla stessa coltura in successione. Vedasi a tal fine l'allegata metodica per il riconoscimento del gusto dolce.

Le prove organolettiche potrebbero essere affiancate da analisi chimiche mirate « ad hoc » al fine di individuare e quantificare quei parametri analitici che fossero correlabili alle caratteristiche sensoriali degli alimenti.

(Vedasi bibliografia).

Bibliografia.

G. Jellinek - Sensory evaluation of food. Theory and practice, VCH, 1985.

P. A. Redlinger, C. S. Serser; Sensory quality of selected sweeteners: aqueous and lipid model systems; *J. Food Sc.*; 52 (2), 451, 1987.

L. P. Bressa, R. W. Behling; The selection and training of judges for discrimination testing, *Food Technol.*, 31 (11), 62 (1977).

M. L. Swartz, T. E. Furia; Special sensory panels for screening new synthetic sweeteners; *Food techn.*, 31 (11) 51 (1977).

P. Amato, A. Azzi; Sulla caratteristica del sapore di dolce degli edulcoranti, *Ind. Alimentari*, 22 (4-404), 267 (1983).

M. L. Bisani, S. Clementi, S. Wold; Elementi di chemioterapia. I - L'analisi

statistica multivariata in chimica. *La chimica e l'industria*, (64, 10. (1982).

S. Clementi, S. Alunni, M. L. Bisani, D. Bonelli, D. Chiocchini, G. Cruciani, G. Giulietti, E. Johansson, S. Wold; Elementi di Chemiometria. III - Il metodo PLS; *La chimica e l'industria*, 70 5, 1988.

M. Bertuccioli, C. Belicchi, D. Bonelli, D. Chiocchini, S. Clementi, G. Cruciani, G. Giulietti; La chemiometria nell'ottimizzazione dei prodotti alimentari; *industrie alimentari*, XXVIII, 1049-1059, 1989.

M. Bertuccioli, S. Clementi, G. Giulietti, G. Montedoro Chemometric investigation of redwin quality using Instrumental and sensory data; *Ital. j. Food*, 1 23-34, 1989.

S. Clementi, G. Cruciani, M. Bertuccioli, Chemiometria nell'industria alimentare atti della scuola avanzata SIMCA di chemiometria nell'industria alimentare. (SASCIA). Perugia 6.8 novembre 1989.

ALLEGATO.

COSTITUZIONE DI UN PANEL DI ASSAGGIATORI

Caratteristiche del Panel.

Un panel deve essere guidato da un leader dotato di abilità sensoriale, di familiarità con i vari tests, capacità di scelta del metodo più opportuno per ogni problema e deve essere in grado di eseguire un'analisi statistica dei risultati (1).

Il numero degli assaggiatori che costituiscono un panel può variare: per un test di differenziazione occorrono almeno 10 persone; per effettuare analisi statistiche ne occorrono 20-30 (1).

Disponendo di parecchie persone è consigliabile avere un panel di esperti specializzati per ogni tipo di prodotto (3).

Scelta di possibili assaggiatori.

Nella scelta delle persone da inserire in un panel di assaggiatori è bene tener presente i seguenti punti:

una normale sensibilità al gusto;

i più giovani possono avere un gusto più immaturo, ma questo può essere bilanciato dai più anziani;

non ci sono differenze tra i sessi;
è consigliabile avere cognizioni di chimica;

è preferibile disporre di persone non eccessivamente occupate, sia perché è necessario un continuo addestramento, sia perché lo stress non consente una concentrazione sufficiente;

i soggetti devono essere interessati ai prodotti da testare;

scegliere gli assaggiatori fra il personale settore di ricerche e controlli;

gli assaggiatori devono essere volontari (1, 2, 3, 4).

Addestramento degli assaggiatori.

Scopo dell'addestramento è fornire una capacità di giudizio agli assaggiatori e permettere il mantenimento qualitativo nel tempo.

Una prima parte dell'addestramento deve servire per apprendere la medesima terminologia descrittiva, la procedura specifica per la valutazione del gusto, la familiarità con i dolcificanti.

In una seconda parte si migliorano le tecniche di valutazione del gusto miscelando le sostanze standard dei 4 gusti principali (dolce, amaro, salato, acido) e miscelando anche i dolcificanti.

Durata dell'addestramento.

Vi sono diverse possibilità, secondo le indicazioni dei diversi autori:

a) corso di base di 3 mesi e verifica della capacità degli assaggiatori ogni 3-4 mesi (1);

b) addestramento preliminare di 15 ore (2);

c) un grado di preparazione sufficiente per valutare nuovi dolcificanti, si ottiene con 2 tests settimanali per un periodo di 2 mesi (4).

Testo di valutazione degli assaggiatori.

Individuare le persone disponibili per la costituzione di un panel, è possibile effet-

tuare una prima selezione per distinguere i più adatti per la valutazione di prodotti specifici.

Tra i vari metodi per la scelta degli elementi migliori si indicano:

a) esame finale dopo il completamento del corso di addestramento (1);

b) abilità nella descrizione delle caratteristiche dei prodotti (1);

c) calcolo percentuale dell'esatta differenziazione nei tests triangolari (1);

d) sensibilità al gusto maggiori della media, mediante la differenziazione di campioni a differenza minima l'uno dell'altro (3).

Valutazione della sensibilità degli assaggiatori.

Essendo la sensibilità al gusto una caratteristica assolutamente soggettiva, può essere utile valutare la sensibilità degli assaggiatori al gusto dolce.

Si presentano ai soggetti alcune soluzioni di dolcificanti a concentrazioni diverse ed in ordine crescente; quindi si valutano secondo:

limite di determinazione e percezione del sapore diverso dall'acqua di una soluzione, anche se il gusto base non viene riconosciuto;

limite di riconoscimento = concentrazione di una soluzione della quale viene riconosciuto correttamente il gusto base; il valore numerico del limite di riconoscimento è denominato valore limite; varia da persona a persona ed esprime la concentrazione percentuale della sostanza base;

limite estremo = concentrazione oltre la quale non è più possibile riconoscere concentrazioni maggiori della sostanza.

Motivare gli assaggiatori.

Un programma di analisi sensoriale veramente qualificato deve presentare anche una motivazione per gli assaggiatori:

l'addestramento deve essere condotto con prodotti simili a quelli che verranno valutati, in quanto gli assaggiatori si aspettano gli stessi gusti nelle prove e nei campioni sperimentali;

sicurezza: gli assaggiatori devono essere certi che i prodotti sperimentati sono stati ritenuti innocui da precedenti esami tossicologici;

dopo ogni prova di assaggio devono essere comunicati i risultati;

deve essere reso noto il punteggio del panel per ogni test effettuato;

il punteggio di ogni singolo assaggiatore deve essere reso noto solo all'interessato e non agli altri componenti il panel;

devono essere tenuti incontri per valutare le metodiche migliori, affrontare eventuali problemi incontrati e decidere quali miglioramenti apportare (1, 3, 4).

Metodiche per la valutazione dei dolcificanti.

Le esperienze dei diversi autori, condotte nell'ambito di specifici prodotti, hanno suggerito l'adozione di metodiche di valutazione con precedenti differenti.

Tuttavia, tutti ritengono che i panel di esperti del gusto dolce devono essere in grado di percepire anche le differenze fra i gusti principali.

Tali differenze sono percepibili mediante prove di assaggio di campioni di sapore dolce, amaro, salato e acido ottenuti per diluzione in acqua delle seguenti sostanze: saccarosio, caffeina, o solfato di chinina, sodio cloruro, acido citrico (1, 4).
Preparazione dei campioni.

Le soluzioni dei campioni da sottoporre ai tests è consigliabile siano preparate almeno 2,5 ore prima, in modo che si stabilizzino alla temperatura ambiente (25 + 1 °C): infatti il grado di dolce varia con la temperatura in modo inversamente proporzionale (2, 5).

L'acqua per preparazione delle soluzioni, a seconda degli autori, deve essere:

demineralizzata, preparata di fresco (1);

deionizzata e distillata (2);

filtrata su carbone vegetale e deionizzata (4).

Analisi sensoriali dei dolcificanti.

In base alle indagini che devono essere svolte esistono diverse metodiche di valutazione.

Metodi di differenziazione: il più diffuso è il test triangolare. Consiste nell'individuare tra 3 campioni (due dolcificati con lo stesso edulcoratore ed uno dolcificato diversamente) quello singolo. È possibile rendere questo test più complesso e preciso con domande su schede opportunamente predisposta.

Metodo di classificazione: gli assaggiatori devono ordinare i campioni secondo l'intensità di alcune caratteristiche indicate, ad esempio allineando secondo l'intensità di dolce, in ordine decrescente, campioni di soluzioni acquose di dolcificanti.

Metodo di assaggio: simile al metodo di classificazione ma con l'impiego di una opportuna scala per l'attribuzione di un punteggio ad ogni campione.

Metodo di uguagliamento: è utile per determinare a quanti grammi di zucchero corrisponde l'intensità di dolce di una determinata quantità di dolcificante (esempio una tavoletta). Questo metodo consiste nel confrontare campioni dolcificanti di riferimento a grado di dolce in ordine crescente. È bene fornire agli assaggiatori delle schede predisposte per uniformare le risposte.

Metodo di selezione: gli assaggiatori devono descrivere le sensazioni prodotte della degustazione di un dolcificante, con particolare riferimento ad uno schema del tipo:

percezione del dolce immediata o differita;

diminuzione costante del senso di dolce o aumento dell'intensità iniziale con successiva diminuzione;

cassazione rapida del senso di dolce o sua permanenza per un tempo considerevole;

caratteristica definita del dolce o presenza di sapori aggiuntivi;

presenza di retrogusto;
particolari sensazioni alla bocca, quali senso di freddo o di aridità.

Metodologia per la valutazione del grado di dolce.

Secondo questa metodica, la valutazione è effettuata per confronto con una soluzione di saccarosio al 5 per cento.

I dolcificanti sono presentati in soluzioni a concentrazioni crescenti con piccole variazioni percentuali.

Per ogni test sono valutati 6 campioni.

In ogni test vengono differenziati i dolcificanti e viene valutato il grado di dolce.

Per ogni campione la valutazione è espressa su una carta per grafici assegnando un punteggio da 0 a 60 in 4 momenti diversi:

1. percezione del dolce appena introdotto in bocca il campione;

2. percezione massima del dolce durante la degustazione;

3. percezione del dolce residuo dopo la deglutazione;

4. retrogusto non dolce.

Gli assaggi sono ripetuti.

Viene impiegato un timer per garantire un tempo di degustazione adeguato.

Dopo ogni assaggio la bocca deve essere pulita con fette di carota e acqua per allontanare ogni gusto residuo.

L'analisi dei dati viene effettuata con grafici, con l'analisi della varianza secondo il metodo dello Statistical Analysis System, mentre le medie sono comparate e le differenze sono separate secondo il metodo delle differenze meno significative.

Metodologia di valutazione del grado di dolce.

Secondo questa metodica l'intensità del dolce di una soluzione di dolcificante viene valutata con una soluzione di riferimento alla quale è stato assegnato il valore di 10.

In ogni sessione di assaggio vengono esaminati non più di 5 campioni.

Non vengono posti limiti di tempo alla durata della degustazione.

La valutazione è espressa dopo che il gusto si è stabilizzato nella bocca.

Il campione non deve essere deglutito, ma assaggiato secondo la tecnica sorseggia e sputa.

Dopo ogni assaggio si pulisce la bocca con una sufficiente quantità d'acqua.

Si procede all'assaggio successivo solo dopo la scomparsa di ogni gusto residuo; in caso contrario occorre masticare e deglutire pezzetti di pane insipido.

Il grado di dolce viene espresso con l'intensità relativa:

$$R.I. = \frac{Ix/Cx}{Is/Cs}$$

dove:

I_x = intensità di dolce della soluzione in esame;

C_x = conc. in g/l della soluzione in esame;

I_s = intensità di dolce della soluzione di riferimento;

C_s = conc. in g/l della soluzione di riferimento.

Come soluzione di riferimento, normalmente si usa saccarosio all'8,65 per cento.

Bibliografia.

G. Jellinek; Sensory evaluation of food. *Theory and practice*, VCH, 1985.

P. A. Redlinger, C.S. Setser; Sensory quality of selected sweeteners: aqueous and lipid model systems; *J. Food Sc.*; 52 (2), 451, 1987.

L. P. Bressan, R. W. Behling; The selection and training of judges for discrimination testing, *Food Technol.*, 31 (11), 62 (1977).

M. L. Swartz, T. E. Furia; Special sensory panels for screening new synthetic sweeteners; *Food techn.*, 31 (11) 51 (1977).

P. Amato, A. Azzi; Sulla caratteristica del sapore di dolce degli edulcoranti, *ind. alimentari*, 22 (4-404), 267 (1983).

REBECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sono già state espletate tutte le abilitazioni per le classi di concorso delle scuole medie inferiori;

sin dal 5 ottobre 1990 si sono aperti i termini per l'inclusione nella graduatoria per soli titoli prevista dal « doppio canale »;

sono state rimandate le domande per l'inclusione in graduatorie per supplenze (annuali e temporanee) —:

se con il prossimo anno scolastico 1991-1992 (mesi estivi 1991) avverrà l'immissione in ruolo su posti vacanti prevista dal « doppio canale » di reclutamento per soli titoli;

se avverrà la stessa cosa per le classi di concorso della scuola media superiore o se si debba aspettare l'espletamento di tutte le altre classi di concorso;

se e quando saranno riaperti i nuovi termini per le domande per l'inclusione in graduatorie per supplenze (annuali e temporanee);

se ciò non avvenisse, quale posto continueranno ad occupare tutti quei docenti che, nel frattempo, hanno conseguito l'abilitazione;

se non ritiene opportuna un'eventuale « riconferma » per quei docenti che al 31 agosto 1991 si trovassero su posti vacanti;

se non ritiene opportuna l'adozione di provvedimenti che potrebbero essere positivi nell'affrontare le problematiche sopraesposte (20-25 alunni per classe nelle scuole medie secondarie; tempo prolungato; biennio obbligatorio; ecc.).

(4-23467)

RISPOSTA. — *Si premette che in materia di immissione in ruolo dei docenti vincitori dei concorsi per soli titoli — indetti in applicazione del decreto-legge n. 357 del 1989 convertito con la legge n. 417 del 1989 — questa amministrazione si è attenuta, e continua ad*

attenersi alla normativa contenuta nell'articolo 2 della legge stessa per effetto della quale la nomina degli aventi diritto viene effettuata sulla base delle graduatorie già compilate ed aventi validità triennale, solo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie nazionali predisposte ai sensi dell'articolo 8bis della legge n. 426 del 1988.

Per quanto riguarda in particolare i vari ordini di scuola e quelle classi di concorso per le quali le graduatorie da ultimo citate siano già state esaurite, specifiche istruzioni sono state impartite, ai fini delle nomine in ruolo con effetto dell'anno scolastico 1990/91, con le circolari ministeriali n. 43 del 22 febbraio 1991 e n. 90 del 30 marzo 1991.

Per quanto concerne invece, le graduatorie aggiuntive di cui all'articolo 11 — comma 3 — della legge 417 del 1989, la citata circolare n. 90 ha previsto che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per soli titoli indetti in data 12 luglio 1989, gli eventuali posti residuati debbono essere accantonati per i docenti delle medesime graduatorie aggiuntive e portati, quindi, in detrazione ai fini della determinazione delle disponibilità per le operazioni di trasferimento e passaggio, relative all'anno scolastico 1991/92.

Relativamente poi al lamentato rinvio delle domande per le supplenze annuali, occorre tener presente che — a seguito di quanto disposto dal decreto-legge del 6 giugno 1991 — il primo triennio di validità delle apposite graduatorie, rese permanenti dall'articolo 8 (primo comma) della legge n. 417 del 1989, decorre dall'anno scolastico 1989-90 fino all'anno scolastico 1991/92; la prima integrazione di tali graduatorie avverrà quindi solo a partire dall'anno scolastico 1992-93, con la conseguenza che, fino a tale data, i docenti, che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione, dovranno mantenere il posto attualmente occupato, ferma restando la possibilità, per coloro che risultino inseriti in graduatorie esaurite, di presentare domanda per l'aggiornamento del punteggio.

Quanto al termine di presentazione delle domande di supplenza per l'anno scolastico

1992-93 specifiche istruzioni saranno diramate con apposita ordinanza, che sarà emanata quanto prima.

In ordine, infine, alla prospettata riconferma, per il prossimo anno scolastico, di quei docenti supplenti annuali in servizio su posti vacanti, si fa presente che un beneficio del genere a prescindere da ogni considerazione di merito, potrebbe essere attribuito solo a seguito di un'espressa previsione legislativa, mentre di difficile soluzione appare per il momento, in relazione ai connessi maggiori oneri finanziari la proposta formulata per l'eventuale riduzione del numero degli alunni per classe.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

REBECCHI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica relativo alle scuole medie, nel comune di Brescia si è proceduto alla soppressione delle scuole medie « Dante Alighieri » e « Lamarmora » accorpandone l'utenza presso altri due istituti cittadini;

che il consiglio scolastico provinciale di Brescia aveva richiesto, per le due scuole soppresse, lo status di « sezione staccata »;

che in una nota al provveditore di Brescia, il precedente ministro onorevole Gerardo Bianco, aveva escluso la possibilità che le scuole soppresse dei centri urbani potessero essere trasformate in sezioni staccate;

che ciò comporterà, per l'anno scolastico 1991-1992:

l'allontanamento, per trasferimento, di tutti i docenti impegnati nelle classi degli istituti soppressi;

la necessità per le famiglie di provvedere al riacquisto di tutti i libri di testo, nonché di sostenere spese di trasporto per

gli allievi (essendo le scuole state accorpate ad altre in base a criteri numerici e non di vicinanza);

la perdita completa della continuità didattica, fondamentale elemento del rapporto educativo —:

se intenda riconsiderare la richiesta di attribuzione dello status di « sezione staccata » a suo tempo formulata dal consiglio scolastico provinciale di Brescia;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare all'utenza i gravi inconvenienti sopra descritti. (4-25543)

RISPOSTA. — La soppressione delle scuole medie D. Alighieri e Lamarmora di Brescia — funzionanti rispettivamente con 6 e 7 classi — è stata ritenuta necessaria su proposta del competente provveditore agli studi nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia, predisposto per l'anno scolastico 1991-92 in applicazione della legge n. 426 del 6 ottobre 1988.

Sull'opportunità della soppressione in parola — stante l'insufficiente numero di classi rispetto alle 12 richieste per il mantenimento dell'autonomia di ciascuna scuola media — si è pronunciato anche il consiglio scolastico provinciale il quale aveva, peraltro, suggerito che le scuole interessate fossero trasformate in sezioni staccate di altre istituzioni.

Tale suggerimento, tuttavia, non ha potuto trovare accoglimento, atteso che, ai sensi dell'articolo 10 della suddetta legge, sezioni staccate di altre scuole possono essere attivate solo in frazioni dello stesso comune o in comuni vicini.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

RIGHI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

sul territorio nazionale si è andata progressivamente impoverendo la coltivazione del noce nazionale, fino a ridursi a pochi esemplari;

il noce nazionale, rispetto ad altri tipi di noce è, sicuramente il più pregiato;

la domanda a livello industriale e commerciale è in costante aumento e ciò comporta un incremento consistente di importazione, con grave incidenza negativa sulla bilancia commerciale —:

se ritenga di intervenire con appositi strumenti di incentivazione per rilanciare in modo organico la coltivazione del noce su tutto il territorio nazionale e principalmente nelle zone a particolare vocazione, da individuarsi tramite tecnici ed esperti del settore, al fine di garantire da un lato un'ulteriore, costante e certa fonte di reddito integratrice al settore agricolo e dall'altro di concorrere a fronteggiare la domanda del settore industriale nei prossimi anni, tenuto anche conto del lungo ciclo vegetativo necessario per un adeguato sfruttamento ai fini dell'utilizzazione industriale da trancia e tavolame. (4-15711)

RISPOSTA. — *Il problema evidenziato è stato affrontato da questa amministrazione, nell'ambito dei propri compiti di coordinamento e di indirizzo, con il piano forestale nazionale, in particolare nei punti relativi al collegamento tra industria del legno e risorse forestali interne.*

In proposito, data l'importanza ambientale e produttiva del noce, sia come pianta da frutto, sia perché in grado di fornire legno pregiato, questo ministero ha avviato un censimento nazionale delle piante di noce, al fine di quantificare le risorse interne disponibili.

Analogo censimento è stato disposto anche per le piante di ciliegio, ed entrambi sono stati promossi in collaborazione con la società agricola e forestale (SAF), che fa capo all'ente nazionale cellulosa e carta, al fine di individuare sul territorio nazionale le aree in cui le due specie presentano caratteristiche idonee alla produzione di materiale vivaistico selezionato.

I risultati del censimento sono tuttora in corso di elaborazione. I dati che ne scaturiranno consentiranno di fare il punto sulla consistenza dell'attuale patrimonio nazionale di piante di noce e di ciliegio, e saranno

utilizzati come base per eventuali azioni nel senso proposto dall'interrogante.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

RIVERA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, in occasione delle prossime nomine dei vertici degli istituti di credito e di casse di risparmio, verranno seguiti i soliti criteri di lottizzazione.

L'interrogante, interpretando le preoccupazioni di gran parte del mondo bancario e industriale, ricorda l'inammissibilità di metodi non consoni al corretto funzionamento di una sana economia e, comunque, non rispondenti all'esigenza di una libera competizione.

L'interrogante sottolinea, inoltre, che il proseguimento dei vecchi metodi costituirebbe una nuova minaccia per il regolare funzionamento della vita democratica del nostro paese, già inquinata da altri ben noti fattori, e ricorda che la recente sentenza della Corte costituzionale contro le lottizzazioni deve trovare applicazione in particolar modo nel settore bancario, pena l'avvio delle procedure dirette ad invalidare le nomine non conformi alle regole enunciate dal supremo organo giurisdizionale. (4-22303)

RISPOSTA. — *Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che, in ordine alle nomine dei vertici delle aziende di credito, il decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, emanato in attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, all'articolo 12, stabilisce che la continuità operativa fra l'ente conferente e la società conferitaria sia assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e la nomina di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società per azioni.*

Il citato decreto legislativo, al fine di garantire margini di professionalità nelle nomine, estende ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capo-

gruppo l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di esperienza e di onorabilità, già previste per coloro che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.

Per le cariche di amministrazione, direzione e controllo presso società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio si applicano soltanto le disposizioni in materia di onorabilità, oltreché quelle generalmente stabilite dall'ordinamento civilistico.

In proposito giova, altresì, precisare che la procedura per le designazioni delle cariche di vertice delle Casse di risparmio, prevede che le nomine siano disposte con decreto del ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta del governatore della Banca d'Italia e previa acquisizione del parere parlamentare previsto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

La proposta effettuata con l'indicazione di una rosa di nominativi, in applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, tiene conto dei requisiti di esperienza ed onorabilità previsti per gli esponenti delle aziende di credito, nonché delle indicazioni fissate dal CICR per quanto concerne l'età massima del candidato e le conferme dei mandati.

Il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1980, ha deliberato che in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possa essere chiamato ad esprimersi anche sui nominativi non compresi nella rosa proposta dalla Banca d'Italia, purché in possesso dei necessari requisiti di professionalità, rigore morale e prestigio pubblico e sulla cui designazione il governatore stesso dichiari di non avere obiezioni.

Per quanto attiene alle casse di risparmio a struttura associativa è previsto, in particolare, che i presidenti e i vice presidenti siano scelti a preferenza tra i soci (articolo 2, secondo comma regio decreto-legge n. 204 del 1938).

Tuttavia, l'esigenza di selezionare nominativi in possesso dei requisiti prescritti e particolari situazioni aziendali hanno permesso, in taluni casi, di inserire nella pro-

posta, in deroga ai richiamati criteri preferenziali, anche coloro che non sono soci.

In tale caso, devono essere evidenziate le specifiche motivazioni riferite sia alle caratteristiche dei candidati, sia alla situazione aziendale della Cassa presso la quale la carica deve essere ricoperta.

Il Ministro del tesoro: Carli.

RIVERA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 298/74, modificata dalla legge 132/87, impone al Ministro di dettare disposizioni per adeguare l'offerta di trasporto alla domanda;

le Associazioni dell'autotrasporto richiedono da tempo una politica dei trasporti che ristrutturi il settore accettando anche una riduzione dello spazio occupato dal trasporto stradale;

il Governo, riconosciuto il grave stato di crisi del settore, ha stanziato 550 miliardi per favorire da un lato gli accorpamenti tra le imprese e dall'altro l'esodo dal settore delle imprese marginali;

la collettività pressantemente richiede al Governo provvedimenti, come comprova una indagine condotta dalla Doxa recentemente, che riducano la presenza dell'autotrasporto merci a vantaggio delle altre modalità di trasporto;

le questioni ambientali, la congestione della circolazione stradale e la sicurezza sono elementi strettamente connessi alla spropositata presenza dell'autotrasporto merci;

il Ministro dei trasporti ha emanato un decreto ministeriale definito monitoraggio del settore ma che in realtà invita gli autotrasportatori a presentare domande nel caso intendessero ottenere nuove autorizzazioni al trasporto merci in conto terzi —:

se intende emanare provvedimenti che aumentino il già elevato numero di automezzi circolanti in Italia, in palese contrasto con gli interessi più generali della

collettività e sulla base solo di un prevedibilmente alto aumento di domande che perverranno dalle imprese di autotrasporto interessate a non precludersi una, anche se illusoria, possibilità di incremento della loro capacità di trasporto. (4-23923)

RISPOSTA. — È attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa mirante alla ristrutturazione del settore dell'autotrasporto mediante interventi finalizzati a: 1) favorire i processi di fusioni tra le imprese e la costituzione di forme associative, nonché 2) a favorire l'esodo dell'imprenditore monoveicolare.

Non esiste peraltro contraddittorietà tra il disegno di legge sopracitato e il decreto di monitoraggio del settore dell'autotrasporto, in quanto tale provvedimento ha la finalità di acquisire dati per una conoscenza più approfondita dell'autotrasporto. Il decreto in questione non impone agli autotrasportatori di presentare domanda, ma ha come destinatarie le imprese, con anzianità di iscrizione all'albo di cinque anni e che non abbiano rinunciato negli ultimi due anni a titoli autorizzativi di cui erano titolari, le quali, pertanto, come sopra indicato, non devono presentare domanda tranne il caso in cui abbiano residue capacità di trasporto da assorbire.

Tale ultima fattispecie, unitamente al rafforzamento dell'impresa sana, non è peraltro in contrasto con le finalità cui tende il disegno di legge di ristrutturazione, con il quale, come già detto, si favorisce l'esodo dell'impresa marginale, ma si incentiva anche la fusione delle imprese sane per aumentarne la competitività.

Comunque, i risultati dell'accertamento in corso non pregiudicano in alcun modo le ulteriori decisioni che si riterrà opportuno adottare.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

RONCHI, SALVOLDI, ANDREIS, SCALIA, RUSSO FRANCO, TAMINO e LANZINGER. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

fra gli aerei impiegati dalle forze alleate contro l'Iraq risulta una percentuale assolutamente anomala di *Tornado* abbattuti, ben sei (di cui quattro inglesi, uno italiano ed uno dell'Arabia Saudita), percentuale ancora più rilevante se riferita al numero totale degli aerei impiegati in missioni militari;

gli aerei *Tornado*, appositamente costruiti per uno scenario europeo caratterizzato da uno scontro militare tra Alleanza Atlantica e Patto di Varsavia, e quindi con misure contraeree sofisticate a media ed alta quota e da un'efficace capacità di controllo radar dello spazio aereo da parte dell'avversario, sono stati progettati per operazioni di attacco in profondità attuate a bassa quota per eludere la sorveglianza del radar;

gli aerei *Tornado* non sono forniti di strumentazione elettronica in grado di dirigere sugli obiettivi bombe sganciate da media ed alta quota;

per tali ragioni è ipotizzabile che i *Tornado* nelle missioni militari scendano a bassa quota esponendosi al fuoco nutrito della contraerea e dei missili a corta gittata iracheni;

le Forze Armate italiane non sono dotate di aerei cisterna per il rifornimento in volo degli aerei *Tornado* e quindi risulterebbe anche uno scarso addestramento, condotto solo con aerei cisterna inglesi ed americani, dei piloti italiani —

se le dichiarazioni del Ministro degli esteri De Michelis alla « *Stampa* » del 18 settembre 1990, in particolare quando afferma: « la fine della guerra ed il nostro ruolo di paese sconfitto ha fatto sì che la nostra Costituzione non consideri la possibilità di ricorso alla guerra per superare le controversie internazionali. Di conseguenza il nostro esercito ha una struttura difensiva », possono essere considerate anche come una valutazione del Governo;

se quindi, dato il carattere difensivo delle nostre forze armate, ribadito non solo formalmente ma anche operativamente dalle missioni indicate dal Ministro della

difesa e discusse in Parlamento, non sia ipotizzabile un maggior rischio per militari italiani in relazione al tipo di addestramento e di mezzi di cui dispongono in questa guerra nel Golfo;

se tale rischio è stato valutato, per quale ragione, se presente, non è stato esposto al Parlamento e perché non ha portato a considerare con maggiore responsabilità e realismo la possibilità di non partecipare ad operazioni militari nella guerra contro l'Iraq, anche a prescindere da impedimenti di natura costituzionale e di valutazione politica. (4-23742)

RISPOSTA. — Risponde al vero che le Forze armate italiane, in aderenza al dettato costituzionale e ai conseguenti indirizzi politici generali hanno una configurazione eminentemente difensiva. In tale quadro rientra la condizione dell'aeronautica militare. Ciò non significa però che dal punto di vista operativo essa non sia preparata ad effettuare azioni di difesa attiva, vale a dire operazioni di interdizione e di contraviazione, attaccando un eventuale avversario nel cuore del suo territorio per impedirgli di servirsi dei velivoli o di altre forze per attaccare il suolo italiano. In tale contesto i mezzi, gli armamenti e l'addestramento degli equipaggi italiani sono idonei ad essere rischierati ed impiegati in ambito internazionale, inseriti in un dispositivo complesso quale è stato quello della forza multinazionale nel Golfo. A tale proposito è da ricordare che i velivoli italiani impiegati in rifornimento in volo di giorno e di notte sono stati oggetto di specifica menzione di elogio da parte del comando della forza aerea multinazionale, il quale, peraltro, senza la specifica qualificazione individuale di ogni pilota, non avrebbe autorizzato tali operazioni.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI, SALVOLDI, ANDREIS, SCALIA, RUSSO FRANCO, TAMINO e LANZINGER. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

fra gli aerei impiegati dalle forze alleate contro l'Iraq risulta una percentuale assolutamente anomala di Tornado abbattuti, ben sei (di cui quattro inglesi, uno italiano ed uno dell'Arabia Saudita), percentuale ancora più rilevante se riferita al numero totale degli aerei impiegati in missioni militari;

gli aerei Tornado, appositamente costruiti per uno scenario europeo caratterizzato da uno scontro militare tra Alleanza Atlantica e Patto di Varsavia, e quindi con misure contraeree sofisticate a media ed alta quota e da un'efficace capacità di controllo *radar* dello spazio aereo da parte dell'avversario, sono stati progettati per operazioni di attacco in profondità attuate a bassa quota per eludere la sorveglianza dei *radar*;

gli aerei Tornado non sono forniti di strumentazione elettronica in grado di dirigere sugli obiettivi bombe sganciate da media ed alta quota;

per tali ragioni è ipotizzabile che i Tornado nelle missioni militari scendano a bassa quota esponendosi al fuoco nutrito della contraerea e dei missili a corta gittata iracheni;

le Forze armate italiane non sono dotate di aerei cisterna per il rifornimento in volo degli aerei Tornado e quindi risulterebbe anche uno scarso addestramento, condotto solo con aerei cisterna inglesi ed americani, dei piloti italiani —;

se le dichiarazioni del Ministro degli esteri De Michelis alla *Stampa* del 18 settembre 1990, in particolare quando afferma: « la fine della guerra ed il nostro ruolo di paese sconfitto ha fatto sì che la nostra Costituzione non consideri la possibilità di ricorso alla guerra per superare le controversie internazionali. Di conseguenza il nostro esercito ha una struttura difensiva », possono essere considerate anche come una valutazione del Governo;

se quindi, dato il carattere difensivo delle nostre forze armate, ribadito non solo formalmente ma anche operativamente dalle missioni indicate dal Ministro della

difesa e discusse in Parlamento, non sia ipotizzabile un maggior rischio per i militari italiani in relazione al tipo di addestramento e di mezzi di cui dispongono in questa guerra nel Golfo;

se tale rischio è stato valutato, per quale ragione, se presente, non è stato esposto al Parlamento e perché non ha portato a considerare con maggiore responsabilità e realismo la possibilità di non partecipare ad operazioni militari nella guerra contro l'Iraq, anche a prescindere da impedimenti di natura costituzionale e di valutazione politica. (4-23780)

RISPOSTA. — Risponde al vero che le Forze armate italiane, in aderenza al dettato costituzionale e ai conseguenti indirizzi politici generali hanno una configurazione eminentemente difensiva. In tale quadro rientra la condizione dell'aeronautica militare. Ciò non significa però che dal punto di vista operativo essa non sia preparata ad effettuare azioni di difesa attiva, vale a dire operazioni di interdizione e di contraviazione, attaccando un eventuale avversario nel cuore del suo territorio per impedirgli di servirsi dei velivoli o di altre forze per attaccare il suolo italiano. In tale contesto i mezzi, gli armamenti e l'addestramento degli equipaggi italiani sono idonei ad essere rischierati ed impiegati in ambito internazionale, inseriti in un dispositivo complesso quale è stato quello della forza multinazionale del Golfo. a tale proposito è da ricordare che i velivoli italiani impiegati in rifornimento in volo di giorno e di notte sono stati oggetto di specifica menzione di elogio da parte del comando della forza aerea multinazionale, il quale, peraltro, senza la specifica qualificazione individuale di ogni pilota, non avrebbe autorizzato tali operazioni.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI e SALVOLDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

Gianluca Lodi, nato ad Arezzo il 25 luglio 1968, ha presentato istanza per il

riconoscimento come obiettore di coscienza ai sensi della legge 772/72;

tale istanza venne rigettata con provvedimento notificato il 2 febbraio 1990;

la ragione del rigetto starebbe nel fatto che il Lodi avrebbe presentato anni prima domanda per entrare nel corpo dei Carabinieri. Ciò non corrisponde al vero in quanto il giovane semplicemente si informò e non sottoscrisse alcuna domanda di ammissione al corpo;

Gianluca Lodi impugnò il provvedimento di rigetto in data 8 marzo 1990;

il 4 settembre 1990 gli venne notificata la cartolina precetto con data di presentazione presso il reparto il 26 settembre 1990;

il 7 settembre 1990 viene notificato e successivamente depositato ricorso avente ad oggetto l'impugnazione della cartolina precetto;

in data 27 settembre 1990 il TAR della Toscana non concede la sospensiva alla chiamata alle armi;

il Lodi non si presenta al reparto ed attualmente è in attesa sia del procedimento penale che dell'esito della nuova domanda di obiezione di coscienza —:

se non ritenga che la domanda di Gianluca Lodi debba essere immediatamente accolta, vista l'insussistenza dei motivi che hanno portato a respingere l'istanza per il riconoscimento come obiettore di coscienza. (4-23954)

RISPOSTA. — La nuova domanda di obiezione di coscienza presentata dal giovane Lodi Gianluca dopo che, a seguito del rigetto di una prima domanda era stato denunciato, è stata trasmessa dalla procura militare della Repubblica di La Spezia in data 12 febbraio 1991.

La direzione generale della leva avvierà la pratica non appena la procura indicata, farà conoscere la posizione processuale del pre-detto.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI e SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Tommaso Barnini, nato a Livorno il 2 febbraio 1970, presentò istanza per il riconoscimento come obiettore di coscienza fuori dai termini previsti dalla legge 7727/72;

la sua istanza fu rigettata il 2 giugno 1989;

il 21 giugno 1989 il giovane impugnò il provvedimento di rigetto, che poi tuttavia dovette abbandonare per ragioni di ordine personale;

ricevette il 7 marzo 1990 la cartolina precetto per il servizio militare;

giunto presso la unità di destinazione si dichiarava obiettore di coscienza e veniva rimandato a casa;

nel settembre del 1990 gli veniva comunicata dal tribunale militare di Roma la data del 22 ottobre 1990 quale udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 2 agosto 1990 e relativa al rifiuto di prestare servizio militare;

il giovane ripresentava nel frattempo domanda di obiezione di coscienza;

nell'udienza del 22 ottobre 1990 il giudice rinviava il tutto a febbraio ed il Barnini attualmente è in attesa di conoscere l'esito della sua seconda domanda —:

se non ritenga che l'odissea giudiziaria di Tommaso Barnini dimostri chiaramente i profondi convincimenti del giovane in ordine al suo rifiuto di utilizzare le armi;

se non ritenga quindi di accogliere la domanda di obiezione di coscienza di Tommaso Barnini. (4-23955)

RISPOSTA. — *L'istanza di riconoscimento della obiezione di coscienza prodotta dal giovane Barnini Tommaso ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772*

è stata accolta con decretazione ministeriale n. 3179 del 30 maggio 1991.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI e SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la quarta sezione del Consiglio di Stato ha recentemente denunciato alla procura della Repubblica il Ministero della difesa, nonché la sua quarta divisione reclutamento esercito aeronautica ed il distretto militare di Brescia ipotizzando la commissione, da parte di tali enti, di gravi reati perseguibili d'ufficio in relazione ad una vicenda, alla quale la stampa ha dato notevole risalto, che desta effettivamente non poco stupore. Protagonista, suo malgrado, e vittima del fatto è Giuliano Salvi, militare di leva nato a Zogno in provincia di Bergamo, il quale, prima che gli venisse inviata la cartolina-precetto chiedeva al Ministero l'esonero dal servizio militare ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 958 del 1986 in quanto responsabile diretto e determinante della conduzione di un'impresa familiare, essendone l'unico titolare e produttore del reddito e non essendovi altri familiari in grado di condurre l'azienda, e del mantenimento dei suoi genitori: pensionato il padre e casalinga la madre. Tale richiesta non veniva accolta dall'amministrazione che inviava al giovane la cartolina che lo stesso impugnava immediatamente innanzi al TAR Lombardia. Quest'ultimo respingeva l'istanza di sospensiva obbligando Giuliano Salvi a raggiungere il proprio reparto di destinazione. Il militare però, impugnata l'ordinanza del TAR davanti al Consiglio di Stato otteneva da questo, finalmente, il riconoscimento del proprio diritto ad essere esonerato dal servizio di leva. Dopo un mese dalla decisione il Ministero non vi aveva ancora dato corso, anzi, continuava a trattenere sotto le armi il ragazzo senza alcun titolo. Il Consiglio di Stato, nuovamente investito della vicenda, nominava, allora, il direttore generale del contenzioso del Ministero della difesa commissario *ad acta* affinché si sostituisse all'amministrazione inadem-

piente e rimandasse a casa Giuliano Salvi, provvedendo, nel contempo, ad inviare la documentazione relativa alla sconcertante vicenda alla procura della Repubblica competente —

se il Ministro fosse a conoscenza dell'episodio e quali siano le sue valutazioni sullo stesso;

se non ritenga opportuno compiere tutti gli accertamenti del caso per individuare eventuali responsabilità degli enti periferici della difesa, anche al fine di evitare che episodi come quello narrato in premessa abbiano a ripetersi nel futuro.

(4-24191)

RISPOSTA. — La direzione generale del contenzioso ha dato disposizioni al distretto militare di Brescia per l'esecuzione dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato dal signor Giuliano Salvi.

Il ritardo è da attribuire al fatto che l'ordinanza fu comunicata al Ministero di difesa - gabinetto anziché alla predetta direzione generale, alla quale pervenne pertanto dopo pochi giorni.

La vicenda, che ha dato luogo alla nomina da parte del Consiglio di Stato di un commissario ad acta — il quale poi non ha adottato alcun provvedimento stante che nel frattempo l'ordinanza di sospensione era stata eseguita — è considerata chiusa.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI e SALVOLDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

una nuova pubblicità dell'Esercito italiano presenta l'immagine di un carro armato nel deserto, con un soldato che scruta l'orizzonte e la scritta « Esercito italiano, nuova forza armata. Sei pronto a fare sul serio? »; nella pubblicità radiotelevisiva poi l'espressione « nuova forza armata » è pronunciata con forte enfasi;

il messaggio risulta un'inequivocabile propaganda militarista: « se non hai paura di metterti alla prova e di addestrarti

duramente, il tuo posto è nell'esercito. Ma la missione è difficile: perché l'esercito italiano dovrà intervenire dovunque la pace e gli equilibri internazionali vengano messi in pericolo... »;

l'esaltazione della guerra, che offende le convinzioni morali, civili e religiose della popolazione italiana, fa sì che tale pubblicità configuri una violazione dell'articolo 10 del codice di autodisciplina pubblicitaria —

se non ritengano che la funzione dell'Esercito italiano, così come viene presentata da questa pubblicità, sia in contrasto con la natura difensiva attribuita alle nostre forze armate dalla Carta costituzionale;

se non si intenda ritirare questa pubblicità.

(4-24367)

RISPOSTA. — Non si condividono gli apprezzamenti degli interroganti sui manifesti relativi al concorso per l'accademia di Modena.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI, LA VALLE, CASTAGNETTI PIERLUIGI, MASINA, RUSSO SPENA e SALVOLDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

Amnesty International premio Nobel per la pace 1977, premio delle Nazioni Unite per i diritti umani 1979, dopo una missione di due settimane in Kuwait, dal 28 marzo al 9 aprile, ha reso pubblici il 19 aprile i risultati della missione denunciando che a partire dal 26 febbraio « decine e decine di civili sono stati uccisi e centinaia arbitrariamente arrestati e in molti casi brutalmente torturati dai soldati kuwaitiani e dalle milizie della resistenza;

« queste violazioni stanno continuando e rimangono largamente impunte, che la maggior parte delle vittime sono palestinesi, molti dei quali con passaporto giordano. Tra le vittime figurano anche iracheni, sudanesi e altri stranieri che

vivono in Kuwait senza diritto di residenza permanente e senza diritti civili e politici »;

« le vittime sono state fucilate in pubblico o arrestate, torturate e uccise in segreto. Centinaia di vittime sono state prelevate dalle loro abitazioni, arrestate in strada o ai posti di blocco, torturate nelle stazioni di polizia, nelle scuole e in improvvisati centri di detenzione. Molti arrestati risultano scomparsi »;

circa 600 prigionieri sono stati detenuti in una prigione militare alla periferia di Kuwait City in condizioni deprecabili, privati di cibo, acqua e cure mediche, sottoposti a torture, percosse e scosse elettriche;

le autorità kuwaitiane hanno dichiarato che i prigionieri verranno processati in base alla legge marziale del 1967 per una serie di reati relativi all'occupazione, tra cui l'aver collaborato con soldati iracheni; alcune di queste imputazioni sono punibili con la pena di morte;

Amnesty non ha potuto calcolare l'esatto numero delle persone arrestate, torturate e uccise: le autorità non hanno consentito alla Croce rossa e alle altre organizzazioni umanitarie di visitare tutti i prigionieri e i familiari non sono stati informati sulla destinazione dei parenti arrestati. Così, la sorte di molte vittime rimane sconosciuta: diverse di esse pare siano morte in prigione, altre sarebbero trattenute in centri segreti di detenzione;

la delegazione di Amnesty ha raccolto dettagliate informazioni su oltre 40 persone, tra i 16 e i 60 anni di età, torturate dalle milizie o dai soldati kuwaitiani;

i più comuni metodi di tortura riscontrati da Amnesty International sono stati le percosse con bastoni, tubi di gomma, impugnature dei fucili e le frustate con cavi elettrici. Ma altre vittime hanno anche denunciato l'uso delle scariche elettriche, le bruciature con sigarette, candele e acidi, i tagli con coltelli e altri oggetti a punta, gli abusi sessuali e le minacce di esecuzione —:

se il Governo intenda attivare tramite l'ambasciata italiana in Kuwait un rapporto informativo sulla situazione denunciata da Amnesty International in particolare sulle condizioni dei palestinesi in Kuwait, rapporto da comunicare al Parlamento;

se non intenda promuovere in sede Cee e Onu una delegazione per i diritti umani che chieda al Governo del Kuwait di far cessare ogni persecuzione in quel paese;

se non intenda promuovere una missione di osservatori internazionali che accerti che i processi in corso e futuri si svolgano nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. (4-25348)

RISPOSTA. — Il Governo italiano non ha mancato di seguire con attenzione la situazione del rispetto dei diritti umani in Kuwait, anche dopo la liberazione del paese dall'invasore iracheno. In particolare, la situazione è stata più volte oggetto di esame in sede di cooperazione politica europea.

Sin dallo scorso febbraio la presidenza di turno comunitaria fu informata da qualificati rappresentanti dell'OLP della grave situazione in cui si sarebbero venuti a trovare i palestinesi residenti in Kuwait, genericamente sospettati di collusione con le forze armate irachene. In quella occasione la presidenza lussemburghese stabilì di sensibilizzare, a nome dei Dodici, le competenti autorità kuwaitiane sulla situazione difficile e precaria in cui si trovava tale comunità.

Lo scorso marzo, a seguito di ulteriori segnalazioni — tra cui quella di Amnesty International — l'Italia si è nuovamente occupata, in sede di cooperazione politica europea, del rispetto dei diritti umani in Kuwait. In tale occasione il rappresentante della presidenza ha ricevuto mandato di compiere un passo urgente presso le autorità dell'emirato segnalando la preoccupazione dei paesi europei per la situazione dei diritti dell'uomo nel paese.

In occasione della riunione ministeriale informale del 27-28 aprile a Mondorf les Bains, i ministri degli Esteri dei Dodici hanno conferito mandato alla presidenza di

riprendere contatto con le autorità kuwaitiane per sottolineare ancora una volta l'importanza che la Comunità annette al pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

Il comitato politico del 16-17 maggio scorsi ha chiesto al rappresentante della presidenza del Kuwait di verificare con ogni urgenza la situazione globale in materia di diritti umani nonché, in particolare, la fondatezza delle notizie diffuse in occidente secondo cui il procuratore di Stato kuwaitiano intenderebbe chiedere la condanna a morte per tutti gli accusati di collusione con le forze di occupazione irachene.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

RONCHI e SALVOLDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

Claudio Benvenuti, nato a Firenze il 12 maggio 1969, ha presentato domanda di obiezione di coscienza il 30 luglio 1990;

nell'agosto del 1990 gli veniva notificata la cartolina precetto per il giorno 22 agosto 1990;

recatosi personalmente al 225° battaglione « Arezzo » comunicava al comandante di essersi dichiarato obiettore di coscienza, di essere in attesa di risposta alla domanda presentata e che, nel caso la sua domanda fosse stata respinta, avrebbe ripresentato l'istanza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 772 del 1972;

in data 21 novembre 1990 la sua domanda veniva respinta perché presentata fuori dai termini previsti dalla legge;

in data 3 dicembre 1990 il Benvenuti ripresentava nuova domanda di obiezione di coscienza;

contemporaneamente, essendo iniziato il procedimento penale per il reato di cui all'articolo 8 della legge n. 772 del 1972, veniva interrogato il 18 marzo 1991 dal GIP del tribunale militare di La Spezia;

il GIP prendeva atto di quanto sopra menzionato ma, non essendo previsto dalla legge un meccanismo di sospensione del

procedimento penale, gli comunicava che comunque entro la fine del giugno del 1991 si sarebbe svolto il processo a carico del Benvenuti —:

se non ritenga di dover rapidamente intervenire per far pervenire a Claudio Benvenuti risposta positiva alla sua seconda istanza per il riconoscimento come obiettore di coscienza al servizio militare, visto che la determinazione nell'affrontare anche le conseguenze giudiziarie e penali della sua scelta testimoniano a favore dell'alto grado di convincimento morale ed etico. (4-25404)

RISPOSTA. — La domanda che il signor Claudio Benvenuti ha presentato il 3 dicembre 1990, al fine di ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, è stata accolta con decretazione del 30 maggio u.s.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONCHI e SALVOLDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

Lucio Rino Zecchinato, nato a Seriate l'8 marzo 1968, sta attualmente svolgendo servizio militare presso la Compagnia Trasporti Medi del Battaglione Logistico Orbica;

il padre del giovane Zecchinato è attualmente affetto da invalidità pari al 90 per cento;

l'impresa familiare di cui è membro insieme al padre può essere condotta solo da Lucio Rino Zecchinato, e la piccola azienda corre il rischio di subire notevoli danni economici per l'impossibilità di essere gestita;

Lucio Rino Zecchinato ha regolarmente presentato domanda per essere posto in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, supportando tale richiesta con una più che esaustiva documentazione di appoggio da cui risulta sia la grave situazione di salute del padre sia la necessità che l'azienda familiare sia seguita dal giovane attualmente in servizio militare —:

se non ritenga opportuno accogliere positivamente la richiesta del giovane Zecchinato, data la grave situazione familiare ed economica. (4-25575)

RISPOSTA. — *La domanda di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo prodotta dal militare Lucio Rino Zecchinato, pervenuta in data 27 maggio u.s., non presenta situazioni che comportano la concessione del beneficio invocato, tenuto conto dei redditi da pensione del padre e da lavoro della madre.*

Il Ministro della difesa: Rognoni.

RONZANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che*

nel progetto per la costruenda strada Vallemosso (Vercelli) — 1° lotto Spolina-Parlamento — è stato soppresso l'accesso alla città di Cossato (Vercelli);

contro tale decisione hanno preso posizione il consiglio comunale di Cossato e tutti i gruppi politici in esso rappresentati;

il progetto così formulato penalizza il comune di Cossato e, segnatamente, quella parte della città che è interessata all'accesso che invece si vorrebbe sopprimere —:

se intenda ripristinare il progetto originario che prevede l'accesso alla città in Regione Pratobello. (4-21653)

RISPOSTA. — *L'azienda nazionale autonoma delle strade si è già attivata per ripristinare il progetto che prevede, per la costruenda variante di Vallemosso, l'accesso alla città di Cossato.*

A tal fine è stata predisposta nel dicembre scorso d'intesa con la regione Piemonte, l'Ente ferrovie dello Stato ed il comune di Cossato, una perizia di variante tecnica e suppletiva che prevede il collegamento in questione.

Il Ministro dei lavori pubblici: Prandini.

RONZANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'Amministrazione comunale di Rimella in provincia di Vercelli ha inoltrato presso il Provveditorato agli studi la richiesta di ripristino di una sezione di scuola media;

che tale richiesta tiene conto di una necessità fortemente sentita per un comune di alta montagna come quello di Rimella, sottoscritta tra l'altro dalla maggioranza delle famiglie ivi residenti e dal parroco del paese;

essa si fonda sul fatto che nell'anno scolastico 91-92 è prevista l'iscrizione di alcuni ragazzi e che la conferma della soppressione avvenuta negli anni precedenti produrrebbe notevoli disagi per i ragazzi e per le loro famiglie;

tali disagi sono conseguenti al fatto che Rimella dista da Varallo Sesia (comune presso il quale i ragazzi frequentano attualmente la scuola media) più di 20 chilometri, che le strade nella stagione invernale sono praticamente inagibili e che Rimella è composta da 14 frazioni;

i ragazzi devono ogni mattina fare 10-15-20 e anche 30 minuti di strada a piedi per raggiungere il centro del paese e dovendo frequentare la scuola media di Varallo Sesia sono permanentemente esposti al pericolo di slavine;

il comune di Rimella è un tipico comune di montagna con tutto ciò che questo comporta in termine di maggiore disagio per le popolazioni ivi residenti;

gli abitanti di Rimella appartengono al popolo walzer, che ha una sua tradizione e una sua cultura, se è vero che anche i giovanissimi sono stati avviati all'apprendimento del dialetto Ticcio —:

se in considerazione della particolare conformazione del territorio, del fatto che Rimella è un comune di alta montagna e dei disagi che l'assenza della scuola media continuerebbe a determinare non ritiene di dover ripristinare per l'anno scolastico 91-92 una sezione della stessa presso il

comune di Rimella, cogliendo così la richiesta venuta in tal senso dalla popolazione e dell'Amministrazione comunale.

(4-25064)

RISPOSTA. — Presso il comune di Rimella non ha mai funzionato alcuna sezione di scuola media. Nei decorsi anni scolastici, su richiesta dell'amministrazione comunale sono stati autorizzati corsi di preparazione agli esami di idoneità e di licenza media, mentre per il corrente anno scolastico 1990/91 non è stato possibile autorizzare la prosecuzione dei medesimi in quanto il comune interessato non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso.

Per l'anno scolastico 1991/92 il corso di preparazione agli esami di idoneità e di licenza media presso il comune di Rimella potrà essere riattivato se l'ente locale provvederà ad avanzare la relativa istanza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

ROSSI di MONTELERA. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

la legge 28 febbraio 1990, n. 37 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1989 per i professori e ricercatori universitari, debba essere conglobata nello stipendio iniziale del livello di godimento alla stessa data, una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde;

l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 stabilisce che la misura del trattamento economico è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori e ricercatori che abbiano optato per il regime a tempo pieno —:

per quale motivo la predetta somma di lire 1.081.000 annue lorde, addizionata allo stipendio iniziale, non viene sottoposta all'aumento del 40 per cento per i docenti che hanno optato per il regime a tempo pieno;

se non intende impartire istruzioni più precise ai responsabili locali dell'am-

ministrazione universitaria, affinché nel calcolo degli stipendi la somma di lire 1.081.000 lorde sia anch'essa sottoposta all'aumento del 40 per cento per i docenti che hanno scelto il tempo pieno. (4-23704)

RISPOSTA. — La questione sollevata ha già formato oggetto di particolare attenzione dell'amministrazione in sede di applicazione alle predette categorie della quota di indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge n. 37 del 1990.

Il problema è stato ampiamente dibattuto in sede di concertazione dei criteri applicativi con il Ministero del tesoro per la rilevanza degli effetti conseguenti ad una interpretazione letterale della norma. Alla soluzione prospettata, di operare la maggiorazione del 40 per cento sulla quota inglobata della indennità integrativa speciale, è stato opposto il contrasto normativo con la ratio delle disposizioni legislative sia argomentando sotto il profilo strettamente giuridico, sia sotto quello della quantificazione dell'onere finanziario previsto e della relativa indicazione di copertura. Il Ministero del tesoro, ad una nota di protesta del comitato nazionale universitario (CNU), ha fornito i propri chiarimenti escludendo che il beneficio invocato possa essere riconosciuto amministrativamente in via di interpretazione delle predette disposizioni.

La richiesta applicazione dell'aumento del 40 per cento sulla quota inglobata dell'indennità integrativa speciale determinerebbe, ad avviso del predetto dicastero, l'attribuzione di un beneficio diverso da quello voluto dal legislatore. Si ritiene, pertanto, che quanto auspicato possa essere eventualmente risolto solo in sede legislativa.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

RUSSO FERDINANDO e ARMELLIN. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

non c'è allo stato attuale nel nostro Paese una adeguata informazione sui comportamenti da tenere in casi di emergenza sanitaria;

in diverse regioni sono stati attivati corsi di primo soccorso (supporto vitale di base) che hanno avuto positivi riscontri nei giovani che li hanno frequentati;

tali iniziative si sono dimostrate di grande ausilio per la formazione di una coscienza socio-sanitaria che stimola alla solidarietà e condanna la violenza;

è ridotto l'impegno orario richiesto per tali corsi —:

quali iniziative ritenga di adottare perché, in collaborazione con le USL, la Croce Rossa, i *Club service*, le Misericordie e le altre associazioni del volontariato tali corsi possano essere diffusi nelle scuole, utilizzando, ove possibile, anche le ore di obiezione alla religione. (4-24281)

RISPOSTA. — In materia di tutela della salute e di educazione sanitaria questa amministrazione si è sempre dimostrata particolarmente sensibile tant'è che i programmi della scuola media, approvati con decreto ministeriale 9 febbraio 1979 prevedono espressamente tale disciplina nell'ambito dell'insegnamento delle scienze naturali.

Quanto al più specifico tema dell'emergenza sanitaria si fa presente che gli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia didattico-amministrativa e attraverso il coinvolgimento delle componenti più rappresentative, hanno la possibilità, avvalendosi delle strutture sanitarie locali, pubbliche e private, di avviare ed organizzare corsi di emergenza sanitaria finalizzati a fornire agli alunni adeguate informazioni in un settore così delicato ed importante sotto il profilo sociale. Del resto, in materia di tutela della salute e di educazione sanitaria il ministero si è sempre dimostrato particolarmente sensibile, come è dimostrato dalle numerosissime circolari a tutt'oggi emanate al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

RUSSO FRANCO e GUIDETTI SERRA.
— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989, ad oltre un anno e due mesi dalla emanazione, è stato pubblicato il decreto 7 marzo 1988 n. 577 del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il quale si provvede alla riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e si prevede, in particolare, la preposizione all'Ufficio stesso di un direttore;

nelle note allegate si riporta il dispositivo del decreto ministeriale 11 aprile 1988 con il quale è stato preposto alla direzione dell'Ufficio predetto il consigliere Mario D'Antino, magistrato della Corte di conti, allora, come attualmente, espletante funzioni istituzionali presso la sezione di controllo sugli enti locali —:

se non ritenga che l'incarico suddetto, costituendo rilevante esercizio di amministrazione attiva, sia incompatibile con la funzione di controllo ricoperta istituzionalmente dal consigliere D'Antino;

se non si ritenga che l'assegnazione ad un magistrato di tali delicati compiti di amministrazione attiva sia, quantomeno, inopportuna, anche alla luce delle notizie di stampa e delle polemiche insorte sugli incarichi di collaudo attribuiti a magistrati ordinari ed amministrativi e concernenti pure opere pubbliche della ricostruzione post-terremoto in Campania;

le ragioni del prolungato ritardo nella pubblicazione del decreto, particolarmente grave in quanto solo dalla data di detta pubblicazione l'opinione pubblica e gli interessati sono stati messi in condizione di apprendere, per vie non traverse, importanti mutamenti organizzativi riguardanti la gestione della ricostruzione, che già ha suscitato preoccupanti interrogativi;

per quali motivi, considerato che si è proceduto all'acquisto di un immobile sito in Roma, via Talli, da destinare a sede degli uffici della Corte dei conti e che a tutt'oggi nessun ufficio della Corte stessa risulta ivi trasferito e che a tale acquisto si è proceduto con trattativa privata, addu-

cendo (nel 1984) motivi di urgenza e, quindi, la impossibilità di procedere alla costruzione di un nuovo fabbricato con soluzione più idonea e, soprattutto, più economica, l'immobile sia rimasto del tutto inutilizzato, come si intenda utilizzarlo e a quanto ammontino le somme finora corrisposte per tale operazione (acquisto, attrezzaggio, arredi, custodia, manutenzione, affitti passivi);

se risponda al vero che nel gennaio 1986 sia stato nominato magistrato della Corte dei conti un candidato che non aveva titolo a partecipare al relativo concorso in quanto già condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato contro la pubblica amministrazione;

se e quali iniziative abbiano preso gli organi competenti della Corte dei conti, in particolare, quanto al primo episodio, se l'incarico di direttore dell'ufficio per la ricostruzione sia stato autorizzato dall'organo di governo della Corte ed i motivi per i quali il consigliere D'Antino non sia stato almeno collocato fuori ruolo, sì da attenuare l'oggettiva e pericolosa commistione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva;

in relazione alla vicenda dell'acquisto immobiliare, se la procura generale della Corte abbia assunto le dovute iniziative per l'accertamento di eventuali probabili danni all'erario e l'individuazione dei responsabili. (4-14284)

RISPOSTA. — *Il consigliere Mario D'Antino è cessato dall'incarico di direttore dell'ufficio ricostruzione delle zone terremotate della Campania nel corso dell'anno 1990. Il predetto magistrato era stato autorizzato a tale incarico con ordinanza presidenziale dell'11 aprile 1988, n. 197, prima dell'emanazione della legge n. 117 del 13 aprile 1988, istitutiva del consiglio di presidenza della Corte dei conti.*

Quanto poi alla promozione del magistrato nominato nel 1986, la Corte dei conti ha comunicato che la stessa è stata deliberata a maggioranza dei componenti del consiglio di presidenza della Corte stessa solo

nell'adunanza del 3-4-5 aprile 1990, dopo approfonditi accertamenti che hanno escluso elementi tali da impedire o differire ulteriormente la promozione. Si comunica, inoltre, che lo stesso magistrato non è più in servizio presso il segretario generale della Corte dei conti, essendo stato successivamente assegnato alla delegazione regionale per il Lazio.

Per quanto attiene all'acquisto di un immobile in Roma in via Talli, si precisa quanto segue. La procedura per l'acquisto dell'edificio da parte del demanio dello Stato si è completata in data 6 ottobre 1989, dopo la registrazione del contratto da parte della Corte dei conti avvenuto il 7 luglio 1989 e la consegna dello stabile alla corte stessa.

È stato successivamente interessato il provveditorato generale dello Stato per la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici che saranno ivi trasferiti, salvo imprevisti, a partire dal 15 settembre 1991.

Finora sono state corrisposte le seguenti somme:

1) per spese relative all'acquisto dell'immobile corrispondente nel mese di dicembre 1989 dalla direzione generale del demanio alla società immobiliare CESPÀ ed imputate al capitolo 7901 del bilancio di previsione del Ministero delle finanze: lire 52.479 milioni (IVA compresa); (dal Overbale di consegna, redatto in data 6 ottobre 1989, si ricava che al momento dell'attribuzione l'immobile aveva un valore capitale di lire 77.500 milioni);

2) per spese per il servizio di custodia e vigilanza dei materiali ed attrezzature in deposito, corrisposte, come da contratto, alla società MONDIALPOL, con decorrenza gennaio 1988 fino al 31 dicembre 1990: lire 43.485.613.

3) per spese per canoni telefonici corrisposti alla SIP per affitto linee telefoniche, erogate dal provveditorato generale dello Stato fino al 31 dicembre 1990: lire 119.186.000.

Si fa comunque presente che in relazione all'acquisto ed utilizzazione dell'immobile in argomento è stato aperto apposito fascicolo

istruttorio (n. 320646) presso la procura generale della Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

RUSSO FRANCO, CECCHETTO COCO e LANZINGER. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

dal Manifesto del 15 marzo 1991 apprendiamo che due cittadini detenuti — Pino Badanna e Romeo Santoro — sono stati trasferiti all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia dal carcere Rebibbia di Roma;

Pino Badanna ha scontato 12 anni di carcere a Rebibbia, in un istituto di pena quindi « normale », ed è stato trasferito improvvisamente a Reggio Emilia nel reparto per semi infermi, a soli tre mesi dalla scarcerazione: la causa sembra essere quella della diminuzione della condanna per vizio parziale di mente;

Romeo Santoro, anch'egli detenuto a Rebibbia, ha scontato venti anni di carcere e gliene restano cinque per finire la pena; è stato trasferito a Reggio Emilia anche lui perché condannato con la « diminuzione » di semi infermità mentale —:

quali sono i motivi del trasferimento dei due detenuti, vista la loro lunga permanenza in istituti di pena ordinari;

se non ritenga che tale provvedimento sia in contraddizione con l'articolo 65 del regolamento penitenziario, per cui chi è riconosciuto affetto da una sofferenza psichica, ma non è pericoloso a sé e agli altri, può vivere in istituti di pena ordinari;

se non ritenga urgente e doverosa la chiusura dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari ancora esistenti in Italia, strutture obsolete e in netto contrasto, con la nostra cultura della penale della cura della malattia mentale. (4-24770)

RISPOSTA. — Il detenuto Pino Badan, nato a Este il 1° maggio 1947, è stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione per il reato di tentato omicidio continuato, e alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione per il reato di rapina continuata, per un cumulo di anni 16 e mesi 3 di reclusione, con la diminuzione della seminfermità mentale e la conseguente misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia per anni uno.

Il detenuto Romeo Santoro, nato il 1° marzo 1947 ad Africo (Reggio Calabria), è stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio preterintenzionale ed altro, con la diminuzione della seminfermità mentale e la conseguente applicazione della misura di sicurezza di anni tre di casa di cura e custodia.

Ciò premesso in ordine alla posizione giuridica dei condannati, non sembra potersi condividere quanto lamentato dagli interroganti circa il trasferimento, che vuolsi improvviso e ingiustificato, dei due detenuti dalla casa di reclusione di Rebibbia agli ospedali psichiatrici giudiziari di Reggio Emilia e di Napoli. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976 dispone che: « i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente sono assegnati, per l'esecuzione della pena, agli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche ».

L'enunciata disposizione rivela di puntuale applicazione al caso dei detenuti Badan e Santoro, i quali sono stati condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente e, in forza della sentenza di condanna passata in cosa giudicata, assegnati, con provvedimento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, presso gli ospedali psichiatrici giudiziari di Reggio Emilia e di Napoli in qualità di seminfermi di mente ex articolo 90 del codice penale. Né può sottacersi che il Santoro, espressamente interpellato dalla direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, ha manifestato il desiderio di non essere ritrasferito alla casa di reclusione di Roma-Rebibbia, e che il Badan non risulta avere inoltrato, fino ad oggi, alcuna istanza in tal senso.

L'assegnazione dei minorati psichici ad una sezione speciale istituita presso gli ospedali psichiatrici giudiziari trova rispondenza nell'ordinamento penitenziario, che distingue tra gli istituti per infermi e minorati (ove è possibile espiare pene dimunuite per vizio parziale di mente) e gli ospedali psichiatrici giudiziari, che sono propriamente « istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive ». E l'articolo 65 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 e successive modificazioni) prevede che « i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari ».

Sicché l'assegnazione dei seminfermi di mente in azioni speciali aderisce altresì al disposto legislativo secondo il quale « i singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e gli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi » ai sensi dell'articolo 64 dell'ordinamento penitenziario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a cinque mesi dalla lettura della sentenza di condanna nei confronti di Adriano Sofri, Giorgio Pietro Stefano e Ovidio Bompreschi i giudici Manlio Minale e Galileo Proietto non hanno ancora provveduto a depositare le motivazioni della sentenza;

il ritardo nella pubblicazione delle motivazioni ha superato ampiamente i limiti previsti dal nuovo e dal vecchio codice di procedura penale e sta a dimostrare la difficoltà incontrata dai giudici succitati a tenere in piedi un castello di accuse sulla base delle sole dichiarazioni,

tra l'altro smentite da più di un testimone, del pentito Leonardo Marino —:

se il Ministro interrogato sia al corrente dei motivi di detto ritardo e quali iniziative nell'ambito delle sue competenze ritenga di dover assumere affinché le regole dello Stato di diritto siano al più presto ripristinate, permettendo agli imputati di venire a conoscenza delle ragioni della propria condanna e conseguentemente di organizzare la propria difesa in sede di appello. (4-21766)

RISPOSTA. — *La sentenza nel procedimento contro Marino Leonardo ed altri è stata pronunciata dalla terza corte di assise di Milano in data 2 maggio 1990 e la relativa motivazione, contenuta in oltre 750 cartelle dattiloscritte, è stata depositata l'11 gennaio 1991.*

Riferisce il procuratore generale di Milano che la particolare complessità della vicenda, la mole degli atti processuali, raccolti in 27 volumi, l'entità affatto particolare delle risultanze di un dibattimento svoltosi in 57 udienze nell'arco di quattro mesi con espletamento di perizie sopralluoghi ed escussione di ben 159 testimoni, la vastità della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, attività compendiate in oltre 2.200 pagine di verbale dibattimentale, il numero e la consistenza delle memorie prodotte dalle difese hanno comportato tempi necessariamente e prevedibilmente lunghi nella redazione della sentenza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

RUSSO SPENA, ARNABOLDI, CALAMIDA, FERRANDI e NAPPI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Marino con delibera comunale adottata in data 13 aprile 1989 dà in concessione alla Società Italiana Condotte d'Acqua (gruppo IRI-ITALSTAT)

la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza degli Eroi, finanziato con legge regionale;

la Condotte d'Acqua dà in subappalto i lavori di realizzazione del parcheggio alla società APCAR di Dario Piga;

sul numero di maggio del 1991 della rivista *Castelli*, Dario Piga risulta cognato di Romolo Vaselli, noto costruttore romano coinvolto a suo tempo ed arrestato per connivenze con Vito Ciancimino. La stessa rivista afferma « a Marino per ottenere lavori della pubblica amministrazione bisogna essere parenti di personaggi influenti »;

i lavori a tutt'oggi risultano, imprevedibilmente, non iniziati;

il comune di Marino con delibera comunale in data 28 giugno 1989 concedeva alle Società Condotte d'Acqua e Italtelna del gruppo IRI-ITALSTAT (lavori appaltati a trattativa privata) la realizzazione e la gestione del piano di risanamento igienico-sanitario dell'area del comune di Marino. L'intero piano costa alla regione Lazio 104 miliardi. La prima *tranche* dei lavori, per l'ammontare di 21 miliardi, è stata data in subappalto alla Pacifici Francesco sas. Della società risulta titolare, fino alla fine del 1990, Elio Giovannini, sindaco di Marino. Alla fine del 1990 il sindaco Giovannini esce dalla società ma rimane la moglie Giuseppina De Luca;

già in passato alle ditte « Marino Appalti » e « Pacifici Francesco », di cui risulta agli interroganti essere titolare il sindaco Giovannini, sono stati appaltati lavori che riguardavano: costruzione di condotte idriche, lavori nel canalone di cava dei Selci, analisi dell'acqua, protezione idrica, lavori cimiteriali —:

quali siano i criteri che presiedono le scelte di affidamento di lavori in subappalto da parte di due note società pubbliche, la Condotte d'Acqua e l'Italtelna.

(4-26295)

RISPOSTA. — *Condotte SpA, del gruppo IRI-IRITECNA, ha sottoscritto in data 13 aprile 1984 una convenzione con il comune di Marino per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio sotterraneo in piazza degli Eroi. In attuazione della concessione, Condotte SpA ha avviato le attività di progettazione, sottoponendo i relativi elaborati alle approvazioni previste dalla legge.*

Il progetto prevede l'utilizzo di un sistema meccanizzato multipiano per la fornitura del quale Condotte, previo confronto concorrenziale, ha stipulato apposito contratto con la società APCAR titolare di un brevettato sistema meccanizzato. La scelta di tale sistema è stata dettata dalle caratteristiche tecniche che tale sistema possiede e che sono state valutate idonee, anche in relazione all'utilizzo gestionale.

È infine opportuno precisare che le opere saranno finanziate unicamente con i proventi della gestione e non usufruiranno di finanziamenti regionali o comunque pubblici. Si precisa, inoltre, che i lavori sono regolarmente in corso sulle aree consegnate dal comune a decorrere dal 21 gennaio 1991.

Con riferimento poi al rapporto concessorio relativo alle opere connesse alla realizzazione e gestione del piano di risanamento igienico-sanitario è opportuno ricordare che per le opere in questione è stato chiesto finanziamento sui fondi FIO 1989, e che con delibera CIPE 19 dicembre 1989 è stato assentito il finanziamento di un primo lotto; Condotte ha pertanto iniziato le opere affidando alla impresa Pacifici un primo stralcio esecutivo. L'affidamento alla impresa Pacifici è avvenuto previo confronto concorrenziale e dopo l'acquisizione della certificazione antimafia così come prescritto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda Italtelna SpA del gruppo IRI-IRITECNA, si precisa infine che la parte dell'incarico che la riguarda specificamente inerisce unicamente ai servizi di assistenza tecnica che non sono soggetti a gara, come risulta chiaramente dalla ripartizione dei compiti stabiliti nell'atto di concessione.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali: Andreotti.

SANNELLA e GELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

le ragioni per le quali quasi tutti i Presidi delle scuole superiori della provincia di Taranto hanno comminato a tutti gli studenti che hanno partecipato alle iniziative contro la guerra la sospensione di un giorno dalle lezioni;

se risulta vero che in Italia la stragrande maggioranza dei Provveditori agli studi e dei Presidi hanno assunto un atteggiamento più equilibrato e comprensivo rispetto alle problematiche della guerra e della pace. (4-24114)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti non pare che nei lamentati provvedimenti disciplinari adottati da alcuni presidi di scuole secondarie superiori della provincia di Taranto siano da ravvisare comportamenti censurabili o atteggiamenti estranei all'azione di direzione e di vigilanza, devoluta ai capi di istituto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974. I suddetti provvedimenti, infatti, risultano essere stati adottati sulla base delle disposizioni vigenti allo scopo di arginare le astensioni collettive dall'attività didattica e di evitare le conseguenti ripercussioni negative sullo svolgimento dei programmi di insegnamento.*

D'altra parte, gli stessi capi di istituto, con il loro intervento non hanno inteso limitare il valore della partecipazione democratica degli studenti a problemi di indubbia rilevanza sociale, quali quelli connessi alla crisi del golfo Persico tenuto conto che l'approfondimento di simili ed altre tematiche può costituire oggetto, per gli alunni delle scuole secondarie superiori, di apposite assemblee secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Quanto, comunque agli orientamenti tenuti in genere dalle autorità scolastiche, in ordine alla sofferta vicenda della guerra nel Golfo, si ha motivo di ritenere che la scuola nelle sue varie componenti, abbia saputo fornire, in quella grave e dolorosa circostanza, una risposta civile e responsabile.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

SANNELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito dei progetti di reindustrializzazione, nel 1990 è stata costituita la ITALIMPIANTI SUD S.p.A. con sede a Taranto;

la nuova società, secondo i programmi presentati al CIPI, entro il 1991 dovrebbe occupare 100 unità lavorative comprensive delle 55 unità già in forza alla ex ITALIMPIANTI di Taranto;

la nuova società deve operare prevalentemente nell'Italia Meridionale per iniziative relative alla realizzazione di opere di ingegneria industriale e civile;

fino ad oggi, gli unici lavori acquisiti dalla ITALIMPIANTI SUD sono stati quelli assegnati dalla ITALIMPIANTI di Genova perché la stessa non può partecipare alle gare d'appalto —:

le ragioni per le quali a distanza di un anno dalla sua costituzione la società ITALIMPIANTI SUD non ha ancora chiesto l'iscrizione all'albo nazionale;

se all'origine di questo atteggiamento non vi siano remore da parte della ITALIMPIANTI di Genova, al reale trasferimento delle capacità decisionali e finanziarie alla ITALIMPIANTI SUD di Taranto. (4-25907)

RISPOSTA. — *L'ITALIMPIANTI SUD aveva definito un programma di inserimento di unità lavorative che prevedeva l'assunzione di 13 unità nel 1990, 34 nel 1991, 26 nel 1992 e 27 nel 1993, anno nel quale si ipotizzava il raggiungimento delle condizioni di attività a regime con 152 unità complessive.*

Nel 1990 sono state assunte 18 unità di cui, 8 laureati e 8 diplomati e a maggio 1991 ulteriori 4, con l'intenzione di proseguire il programma così previsto, anche se, si osserva, la selezione del personale è alquanto laboriosa in considerazione dei peculiari requisiti richiesti ai fini dell'assunzione. D'altra parte, trovano al riguardo scarso

riscontro le potenziali disponibilità di ILVA, da cui si sono potute assorbire solamente 5 unità.

Sul fronte delle iniziative assunte, oltre alle commesse trasferite da ITALIMPIANTI Genova, ITALIMPIANTI SUD ha acquisito automaticamente attività significative tra cui il CISI (Centro integrato per l'imprenditoria) di Taranto, il piano particolareggiato del porto di Taranto, il COPRAM (ricerca sui rifiuti ospedalieri), il rifacimento dell'altoforno di Taranto, il rifacimento delle tubulazioni gas miscelato nelle cokerie ILVA di Taranto, lo studio per il recupero del calore dell'impianto di agglomerazione ILVA di Taranto.

Per quanto riguarda l'iscrizione della società all'albo nazionale costruttori, si può ritenere che nell'arco di un anno ITALIMPIANTI SUD sarà nelle condizioni di poterla richiedere, una volta ottenute le certificazioni relative al completamento delle opere attualmente in fase di realizzazione e dimostrata così la sua capacità tecnica.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

SANTORO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

a norma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, gli incarichi presso le Casse rurali ed artigiane sarebbero da considerarsi incompatibili con l'attività del docente;

il Consiglio di Stato, pur non essendosi pronunciato in sede giurisdizionale, ha espresso il proprio parere al riguardo (sezione II, 10 ottobre 1984), rilevando che il fine di lucro, considerato insito nelle attività svolte dalle Casse rurali ed artigiane, inibisce ai docenti la possibilità di assumere incarichi presso le suddette casse;

tale indirizzo non viene peraltro applicato in modo uniforme, dando luogo, spesso nell'ambito della stessa provincia, a situazioni di evidente e inaccettabile disparità —:

se non intenda assumere iniziative ai fini di una nuova pronuncia del Consiglio di Stato in materia, allo scopo di acquisire un quadro definitivo e certo della situazione;

quali provvedimenti, e in quali termini, intende assumere per rendere uniforme l'applicazione della norma suddetta e per evitare odiose e sospette discriminazioni nell'attuazione della legge. (4-25808)

RISPOSTA. — Le generiche indicazioni contenute nell'interrogazione in oggetto non consentono di individuare casi concreti in cui sia stata disattesa la disposizione contenuta nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 che inibisce al personale docente di esercitare attività come quelle derivanti dall'assunzione di cariche presso le casse rurali ed artigiane, in conformità dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato con parere della sezione seconda n. 1357 del 10 ottobre 1984.

Premesso, peraltro, che nessuna deroga risulta al riguardo autorizzata da questo ministero si ritiene opportuno aggiungere che il succitato parere fu a suo tempo; chiesto al Consiglio di Stato da questa stessa amministrazione e portato poi a conoscenza degli operatori scolastici per le eventuali conseguenti determinazioni, con circolare ministeriale n. 23 del 18 gennaio 1985.

Non pare pertanto che la questione relativa all'incompatibilità tra la funzione docente e le anzidette cariche, richieda ulteriori delucidazioni fermo restando che, ove dovessero essere riscontrati o comunque segnalati, comportamenti difformi dal parere di cui trattasi, non si mancherà di promuovere i necessari interventi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

SARETTA, RIGHI, BRUNETTO, ZUECH, ARMELLIN, FERRARI, GOTTARDO e PALMIERI. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

nella stampa locale e regionale sono apparsi allarmanti dati di inquinamento della falda acquifera e dei pozzi, dai quali prelevano l'acqua « potabile » numerosi comuni delle province di Vicenza, Treviso e Padova;

la popolazione chiede, oltre a notizie certe, soprattutto un servizio di distribuzione sicuro e chimicamente puro —;

la reale condizione di potabilità delle falde acquifere alle quali attingono i comuni della Pedemontana Veneta;

quali iniziative concrete di risanamento abbia in animo la regione Veneto;

quali e quante risorse siano disponibili per le amministrazioni locali interessate al fenomeno della atrazina;

se risponde al vero la notizia apparsa sulla stampa di una possibilità di rischio anche per la presenza di trielina.

(4-24263)

RISPOSTA. — *L'amministrazione provinciale di Vicenza, pur non avendo competenze specifiche e dirette di controllo sulle attività produttive insistenti sul territorio — comprese tra i compiti istituzionali dei comuni ed esercitate attualmente dai settori igiene pubblica delle unità sanitarie locali — si è comunque attivata con una molteplicità di iniziative intese a salvaguardare, da un lato, il patrimonio idrico sotterraneo e, dall'altro, la qualità chimico-fisico-biologica delle acque superficiali.*

Immaginatamente, in collaborazione anche con le unità sanitarie locali n. 6 e n. 8 e il CNR, la provincia ha dato il via alla realizzazione di uno studio articolato in cinque anni sugli acquiferi dell'alto vicentino, con i seguenti obiettivi:

1) *stima delle quantità di sostanze potenzialmente inquinanti manipolate ed immesse nel sistema acquifero e della loro distribuzione;*

2) *riscontro dello stato qualitativo e sua evoluzione nel tempo;*

3) *valutazione dei tempi di percolazione verticale e di trasporto in falda delle sostanze*

inquinanti, nonché studio delle trasformazioni chimico-fisiche e biologiche.

I risultati emersi dalla realizzazione delle prime due fasi del programma possono desumersi dalla relazione Indagini e misure di tutela dell'acquifero della zona pedemontana a nord di Vicenza, disponibile presso la provincia. Dalla stessa provincia è stato anche curato il censimento degli insediamenti produttivi, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 319 del 1976, per conoscerne le caratteristiche, con particolare riguardo alle materie prime usate, alla natura ed alle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle caratteristiche degli scarichi.

Il lavoro si è concretizzato in diretti sopralluoghi con successiva compilazione di apposite schede. La stessa amministrazione, infine, avvalendosi di un gruppo pluridisciplinare di esperti, ha dato attuazione ad un programma: Subprogetto suolo, che consiste nella raccolta e verifica in situ dei dati esistenti presso gli archivi provinciali e comunali relativi a cave e discariche. Sono, inoltre, in corso di attuazione alle iniziative espressamente intese ad intensificare i controlli già operanti da tempo:

mappaggio biologico per il controllo dei corpi idrici superficiali;

controllo della qualità dei corpi idrici;

controllo sull'applicazione dei criteri generali per un corretto uso dell'acqua.

Inoltre, sarà valutata l'efficienza depurativa di alcuni fra i più rappresentativi impianti pubblici di depurazione.

Quanto, poi, al fenomeno dell'atrazina, secondo quanto comunicato dalla prefettura di Padova, è risultata dai rilevamenti effettuati presso la pompa idrica di Mottinello Vecchio di Galleria Veneta e Sant'Anna Morosine di San Giorgio in Bosco, una percentuale di poco inferiore ai livelli stabiliti dalla legge; ciò nonostante, prima ancora che fossero raggiunti i livelli di guardia, si è provveduto a sistemare la pompa a maggiore profondità.

Quanto, infine, alla presenza di trielina, non sono pervenute notizie al riguardo.

Si comunica, poi, che il Governo ha reiterato, il 12 luglio 1991, il decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione, con cui si propone di provvedere al sostegno finanziario delle iniziative regionali, senza peraltro aggravare gli oneri di spesa a carico dell'erario.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SAVINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:*

che in occasione della prova scritta del concorso per scuola elementare del 15 febbraio 1991, a causa delle forti neviccate che hanno colpito la Basilicata, un'elevatissima percentuale di candidati si è trovata nella impossibilità di raggiungere le sedi di Potenza e Matera;

che l'esclusione *de facto* dei giovani aspiranti ad una sistemazione anche se non immediata, sarebbe lesiva e di un loro diritto fondamentale e dell'interesse della scuola ad acquisire le capacità migliori —:

se non ritenga di disporre tempestivamente:

la ripetizione della prova scritta nelle suddette sedi — e in altre che avessero subito lo stesso danno — a tutela dei candidati per i quali le amministrazioni locali certifichino la difficoltà di comunicazione per le sedi di concorso nella data sopraindicata. (4-24573)

RISPOSTA. — *Alla prova scritta del concorso magistrale ordinario svoltasi il giorno 15 febbraio 1991 nelle province di Potenza e di Matera, sono risultati presenti rispettivamente, 1.989 candidati Gsu 2.759 e 588 candidati su 909. La percentuale di assenze è stata del 28 per cento a Potenza e del 35 per cento a Matera, di poco superiore alla media nazionale che è risultata circa del 26 per cento di assenze. Si fa, altresì, presente che le disposizioni relative al concorso magi-*

strale prevedono lo svolgimento di un'unica prova scritta da svolgere in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

L'accoglimento delle richieste dei candidati risultati assenti alla prova d'esame del giorno 15 febbraio 1991 nelle province in parola, comporterebbe, pertanto, la ripetizione delle prove stesse in tutte le province e per tutti i candidati. Non è, infatti, ipotizzabile prevedere lo svolgimento di due distinte prove d'esami per una stessa procedura concorsuale in quanto i candidati dovrebbero essere giudicati sulla base di elementi obiettivi non uguali per tutti e ciò contrasterebbe con il rispetto del principio generale della par condicio dei candidati medesimi.

Per le ragioni su esposte e tenuto anche conto dell'elevato onere finanziario che la ripetizione della prova avrebbe comportato, non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta dei candidati assenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Pollica (SA), nella zona denominata « La Punta », in seguito alla concessione da parte del comune stesso, il 23 gennaio 1978 sono iniziati i lavori per la realizzazione di parte di un grosso complesso edilizio (il progetto prevedeva un centinaio di appartamenti;

tale progetto godeva del parere favorevole della soprintendenza ai beni ambientali di Napoli;

la realizzazione del progetto comporterebbe un irrimediabile scempio ambientale e paesaggistico del tratto di costa cilentana interessato, sottoposto peraltro a vincolo idrogeologico;

il complesso edilizio è in contrasto con le norme dell'attuale piano regolatore, in quanto supera l'altezza massima prevista (metri 7.20) e gli indici di fabbricabilità (0.35 metri cubi per metro quadrato) —

valori relativi a zona agricola — ed è stato costruito in palese violazione della legge Galasso;

l'illegittimità del complesso è confermata dalle sentenze penali del 1983 e del 1984 del pretore e del tribunale di Vallo della Lucania e dalla sentenza della Corte di cassazione del 1985;

il comune di Pollica, nonostante le pronunce penali e la decadenza concessione edilizia aveva rilasciato, in data 7 aprile 1989, il nulla osta ambientale, giustificandolo con l'avvenuta parziale realizzazione dell'opera;

la richiesta di rinnovo della concessione edilizia non poteva essere accolta, poiché il progetto presentato per il rinnovo differiva dal quello originario;

il 5 luglio 1990 il comune di Pollica ha emanato un'ordinanza di sospensione dei lavori relativi alla concessione edilizia, essendosi ravvisati gli estremi di violazione delle norme urbanistiche di cui alle leggi n. 1150 del 17 agosto 1942 e n. 10 del 28 gennaio 1977 —:

se i Ministri interrogati siano al corrente dei fatti suesposti e se non ritengano di dover prendere immediati provvedimenti per la tutela della costa cilentana, attivandosi affinché l'ordinanza di sospensione dei lavori venga seguita da un provvedimento che imponga ai titolari della concessione edilizia il ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente. (4-20808)

RISPOSTA. — *La competenza primaria in merito è del Ministero dei beni culturali ed ambientali, tuttavia, avendo il Ministero dell'ambiente assunto informazioni per valutare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 349 del 1986, si comunica quanto segue.*

Secondo quanto riferito dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, risulta che le opere esistenti non possono essere demolite, perché regolarmente autorizzate dal comune di Pollica il 13 febbraio 1982 e che il vincolo di immodificabilità dello stato dei luoghi,

non può applicarsi al caso in questione poiché le opere sono state iniziate prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, come previsto dalla circolare ministeriale n. 8 del 31 agosto 1985.

Si comunica, infine, che i lavori non sono ancora ripresi, poiché il comune di Pollica è ancora in attesa di acquisire i pareri necessari per trarre le definitive conclusioni circa la violazione alle norme urbanistiche.

Presso la procura della Repubblica di Vallo in Lucania è tuttora pendente un procedimento penale.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCALIA e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:*

l'area circostante la città di Terni già da tempo è considerata zona ad alto rischio in quanto largamente degradata dalle industrie esistenti;

si è appreso che è in fase di attuazione uno stabilimento dell'ILVA per la produzione di titanio. La lavorazione di questo metallo utilizza sostanze chimiche ad alta tossicità fra le quali cloro, tetracloruro di titanio e altre. Tutte sostanze che in caso di incidente potrebbero provocare gravi danni alla salute dei cittadini —:

se non ritengano di collocare la fabbrica in una zona meno abitata;

nel caso che si realizzi tale progetto, se non ritengano di adottare validi piani di emergenza ed evacuazione;

se non ritengano che debbano essere prese tutte le misure idonee alla salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente. (4-23123)

RISPOSTA. — *È esclusa la competenza di questo Ministero in ordine alle prescrizioni della normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (cosiddetta « Direttive Seveso ») e alla VIA di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986*

per le cosiddette « Direttive Seveso », poiché il quantitativo delle sostanze pericolose (nel caso di specie il cloro) era tale da ricomprendere l'attività della Titania tra quelle a rischio meno elevato e quindi soggetta alla procedura di dichiarazione di competenza della regione ex articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175.

Per quanto riguarda il giudizio di compatibilità ambientale, il servizio VIA di questo ministero, investito della questione dai competenti assessorati della regione Umbria, con nota del 13 dicembre 1990, precisava che i dati dimensionali risultano inferiori ai parametri stabiliti dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 e pertanto non sussistono le condizioni per l'applicazione della procedura di VIA. Il giudizio espresso dal servizio competente è comunque limitato all'attuale assetto dell'impianto. La regione viene infatti sollecitata a comunicare eventuali successive modifiche che comportino rapporti funzionali con l'insediamento industriale nella cui area si colloca detto impianto.

Inoltre, rilevata la classificazione di industria insalubre di prima classe in area ad alta densità abitativa, questo ministero esortava l'amministrazione regionale e locale ad accurata verifica, sia del rispetto della normativa in materia d'inquinamento sia della ricettività ambientale dell'area, attraverso la previsione di un idoneo programma di monitoraggio e di eventuali interventi di risanamento. La questione è pertanto interamente demandata alla competenza della regione Umbria cui sono state richieste informazioni al riguardo. In tale sede sono stati individuati due gruppi tecnici con il compito di fornire alla giunta, gli elementi per la determinazione in merito al rilascio di autorizzazioni e concessioni ed alla valutazione della dichiarazione, ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Ambedue i gruppi hanno terminato i lavori ed alla fine dello scorso mese di maggio hanno predisposto e presentato le loro determinazioni alla giunta regionale che dovrà deliberare al riguardo. La società ha

aderito alle osservazioni formulate ed alle previste misure ad ulteriore salvaguardia dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCALIA, MATTIOLI, RONCHI e ANDREIS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

dal 17 gennaio 1990 in tutta la Cisgiordania e la striscia di Gaza il Governo israeliano ha imposto il coprifuoco;

tale prolungata imposizione del coprifuoco sta provocando gravi disagi alla popolazione palestinese abitante nei suddetti territori, oltre un milione e mezzo di persone, con la forzata assenza dai posti di lavoro e la conseguente indisponibilità di denaro per acquistare financo i generi alimentari di prima necessità;

risulta inoltre che, secondo quanto affermato dalle stesse autorità israeliane, ci vorranno mesi prima che la distribuzione delle maschere antigas tra i palestinesi sia completata —:

se il Governo non reputerà opportuno attivare immediatamente i canali diplomatici e i competenti organismi internazionali perché la situazione in atto nei territori occupati venga al più presto superata;

se non reputino necessario intervenire tempestivamente per garantire la sopravvivenza della popolazione palestinese con aiuti che assicurino la disponibilità almeno dei generi di prima necessità. (4-23881)

RISPOSTA. — Il Governo è consapevole del grave deterioramento delle condizioni di vita della popolazione palestinese nei territori occupati e condivide, al riguardo, le preoccupazioni espresse nell'interrogazione. Tale deterioramento è conseguenza diretta delle misure di controllo e di coprifuoco adottate il 17 gennaio scorso dalle autorità israeliane, preoccupate dei possibili riflessi tra la popolazione dei territori — che non nasconde la

sua simpatia per Saddam Hussein — dopo l'avvio delle ostilità nel Golfo.

È indubbio che, stante il permanere di una normativa ancora in larga parte restrittiva della libertà di movimento, la vita economica e sociale ne risulti gravemente danneggiata ed i programmi di cooperazione e di aiuto all'esportazione altrettanto compromessi. Il problema è stato oggetto di intense consultazioni nel quadro della cooperazione politica e i dodici hanno svolto un passo confidenziale presso le autorità israeliane per sottolineare la loro preoccupazione per la situazione nei territori e per le misure adottate nei confronti di alcuni dirigenti palestinesi. Essi hanno altresì chiesto che venisse consentita la distribuzione alimentare dell'UNRWA e prospettato un maggiore alleggerimento del coprifuoco.

Circa il problema della maschere antigas, va ricordato che, nell'incontro con l'ambasciatore di Israele, il 22 gennaio scorso, il ministro degli esteri aveva espresso la viva aspettativa italiana affinché il governo israeliano estendesse a tutta la popolazione dei territori le misure di protezione, ivi inclusa la distribuzione di maschere antigas. A tale riguardo, va notato che, su richiesta dei partners comunitari, la Commissione della CEE aveva stanziato la somma di 500 mila ECU per l'acquisto di maschere antigas da distribuire ai bambini palestinesi, avendo le autorità israeliane dichiarato di non disporre di un numero sufficiente di maschere di tale misura.

Sotto il profilo dell'attività di cooperazione allo sviluppo è da segnalare in particolare che l'Italia è attualmente uno dei maggiori donatori in favore delle popolazioni dei territori occupati della Cisgiordania e Gaza e certamente al primo posto nel settore sanitario.

Nel gennaio 1988 si dispose l'invio di mezzi di trasporto ed attrezzature stradali per la municipalità di Betlemme. L'iniziativa, del valore di 700 milioni di lire, è già conclusa.

In data 19 gennaio 1988 venne deliberata la concessione di un contributo all'UNRWA di 1,3 miliardi di lire per l'invio e la distribuzione di aiuti alimentari e medicinali nella striscia di Gaza. Anche questa iniziativa si è già conclusa.

In data 26 gennaio 1988 il comitato direzionale riconobbe l'esistenza dei presupposti di straordinarietà per la realizzazione di un'iniziativa consistente nella ristrutturazione urgente di infrastrutture scolastiche e sanitarie e nella costruzione di alloggi nella striscia di Gaza. Per dare esecuzione a tale delibera è stato concesso all'UNRWA un contributo di 10 miliardi di lire. L'iniziativa è già terminata ed il contributo integralmente erogato.

In data 20 ottobre 1988 il comitato direzionale riconobbe l'esistenza dei presupposti di straordinarietà di un'iniziativa consistente nella ricostruzione di alloggi ed infrastrutture nella striscia di Gaza. Il 4 luglio 1989, il ministro degli esteri firmò la relativa delibera attuativa con cui autorizzava la concessione di un contributo di 10 milioni di dollari all'UNRWA per la realizzazione del progetto. A valere su tale delibera è stata erogata una prima tranche di un miliardo di lire agli inizi del 1990, mentre la seconda ed ultima tranche di 10,4 miliardi di lire è stata decretata il 16 gennaio 1991 e sarà prossimamente erogata.

In data 18 giugno 1989 il ministro degli esteri autorizzò la realizzazione di un'operazione Sud/Sud consistente nell'acquisto di olio di oliva palestinese per circa 32 miliardi di lire ed il suo successivo invio nello Zambia e nei campi profughi dell'Etiopia e del Sudan. La raccolta delle olive è iniziata alla fine dell'ottobre 1990 e sono state così avviate le operazioni che hanno portato all'invio in Zambia delle prime mille tonnellate di olio.

Per quanto concerne altre iniziative decise recentemente in favore delle popolazioni palestinesi dei territori occupati, si segnala che il 20 febbraio 1991 era stata deliberata la urgente fornitura di 10 mila maschere antigas e 20 mila filtri. La procedura amministrativa per l'acquisto del relativo materiale era in corso quando, a seguito dei rapidi sviluppi che hanno portato alla conclusione della crisi, l'invio di dette maschere si è rivelato non più necessario ed è stato sospeso. Si ricorda altresì che è attualmente in corso di esecuzione il potenziamento dell'ospedale governativo di Hebron, realiz-

zato dall'UNDP, al quale il Ministero degli esteri ha concesso un contributo di 2,5 milioni di dollari.

Sono state avanzate richieste di nuovi interventi di emergenza a favore delle popolazioni palestinesi o di estensione di quelli in corso di attuazione. L'esame e la valutazione tecnica di tali nuove richieste è attualmente in corso. Il Governo continuerà ad assicurare la massima attenzione al problema delle condizioni di vita dei palestinesi nei territori occupati, favorendo anche tutte quelle iniziative suscettive di condurre ad un'equa, globale e duratura soluzione delle questioni ancora aperte nell'area.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

SCALIA, SALVOLDI, ANDREIS, TAMINO, MATTIOLI, RONCHI e RUSSO FRANCO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi giorni è in atto una campagna pubblicitaria, sulla stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa, per promuovere arruolamenti nell'Esercito.

I messaggi pubblicitari sono modulati sul rinvio all'attuale conflitto in corso in Medio Oriente, in chiave nettamente promozionale della forza « armata », (si mostra, infatti, un carro armato in azione nel deserto) disposta ad accogliere chiunque sia « pronto a fare sul serio », ponendo evidentemente l'accento sull'uso delle armi contro altri uomini.

In particolare, si afferma che « l'Esercito dovrà intervenire dovunque la pace e gli equilibri internazionali vengano messi in pericolo », affermazione che pare in stridente contrasto con quanto afferma la nostra Costituzione, laddove esclude l'intervento armato come strumento per risolvere le controversie internazionali.

Inoltre, come espressamente indicato, tali messaggi si rivolgono ai giovani di età compresa fra i 17 ed i 22 anni e perciò contrastano con quanto prevede il codice per l'autodisciplina pubblicitaria che prescrive « una cura particolare » nei messaggi rivolti agli adolescenti ed invita a

« non abusare della loro naturale credulità, o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà » —:

se non ritenga opportuno fare quanto in suo potere affinché venga annullata o sostanzialmente modificata questa campagna pubblicitaria. Sarebbe, infatti, senz'altro più rispondente allo spirito ed alla lettera della nostra Costituzione esaltare il contributo italiano all'applicazione dell'embargo piuttosto che il contributo delle nostre forze armate alla fase più triste e distruttiva della crisi del Golfo, quella del combattimento, che, se per qualcuno può talvolta essere necessaria, a nessuno dovrebbe essere consentito esaltare. (4-24366)

RISPOSTA. — Non si condividono gli apprezzamenti sui manifesti relativi al concorso per l'accademia di Modena.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

SCALIA, MATTIOLI, TAMINO, CECCHETTO COCO e CERUTI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il ministro in indirizzo ha annullato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1955, n. 431, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rilasciata dalla regione Friuli-Venezia Giulia al progetto di « valorizzazione turistica » della Baia di Sistiana, progetto che se fosse stato realizzato avrebbe compromesso per sempre il fragile equilibrio ambientale di una delle aree naturalisticamente più importanti della provincia di Trieste;

prima dell'intervento del ministro il soprintendente ai beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia, pur scaduto dall'incarico fin dagli inizi del mese di febbraio in quanto destinato alla sede di Firenze, « concordava » con la società committente alcune modifiche, peraltro del tutto marginali, al progetto citato;

tale comportamento del soprintendente, in quanto ritenuto assolutamente

irrituale e strumentale rispetto all'obiettivo evidente di evitare la bocciatura del progetto in questione da parte del ministro, ha motivato un esposto presentato dal WWF alla procura della Repubblica di Trieste;

risulta che allo scopo di « concordare » le modifiche progettuali di cui sopra il soprintendente si sia recato in « missione » a Genova, presso la sede dell'impresa committente, utilizzando allo scopo un aereo privato messo a disposizione dall'impresa stessa —:

quali siano le valutazioni del ministro interrogato sul comportamento del soprintendente ai beni culturali e ambientali in relazione alla « trattativa » citata in premessa;

se non ritenga che, alla luce dei fatti narrati, siano ravvisabili gli elementi per dar corso ad eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alto funzionario e se non reputi, inoltre, di rivalutare l'opportunità di assegnare il medesimo ad una sede di grande importanza e delicatezza come quella di Firenze. (4-24894)

RISPOSTA. — *I contatti intercorsi fra la società interessata all'intervento di valorizzazione turistica della baia di Sistiana, l'architetto Piano, autore del progetto relativo, ed il soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici di Trieste, architetto Valentino, si avviarono fin dagli ultimi mesi dello scorso anno. Tali incontri furono già allora mirati a seguire, ed eventualmente modificare e correggere, gli aspetti che potevano risultare non conformi con gli interessi di tutela del particolare sito.*

I punti in cui si ritenne di intervenire furono subito individuati ed i successivi incontri, fra cui quello del 2 marzo 1991 tenutosi a Genova presso lo studio dell'architetto Piano e con lo stesso concordato già da fine gennaio 1991, furono stabiliti per esaminare le varianti e le modifiche indicate e rappresentate su elaborati grafici, plastici e materiale vario di rilevante consistenza.

La missione del predetto soprintendente, peraltro debitamente richiesta, ed autorizzata

dall'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di questo ministero, si rese necessaria per poter acquisire tutti gli elementi possibili per l'esame della pratica di annullamento dell'autorizzazione emessa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pratica avviata dalla soprintendenza di Trieste.

Si specifica, inoltre, che la missione in oggetto non ha comportato spesa alcuna per l'amministrazione e che il passaggio formale di consegne fra l'architetto Valentino ed il nuovo soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici di Trieste, architetto Bocchieri, è avvenuto il giorno 2 aprile 1991.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'orario d'arrivo a Roma Termini del treno Udine-Napoli n. 759 è previsto alle ore 06,45; che regolarmente, invece, il suddetto treno arriva inspiegabilmente a Roma Termini con notevole anticipo, fino a quarantacinque minuti, dando luogo, dopo la soppressione del treno Udine-Roma n. 2593 che arrivava alle 08,25, ad ulteriori motivi di scontento per i viaggiatori provenienti da Udine;

sull'oggetto della presente interrogazione ne sono state rivolte altre due e precisamente la n. 4-09475 e 4-15206 rispettivamente del 19 ottobre 1988 e del 13 settembre 1989; che nelle risposte del 18 ottobre 1989 e 3 febbraio 1990 alle su menzionate interrogazioni, il Ministro assicurava che l'Ente F.S. avrebbe impartito le disposizioni necessarie affinché il treno 759 arrivasse a Roma Termini con un anticipo non superiore ai cinque minuti, proposito questo mai rispettato;

i criteri ispiratori della scelta di soppressione del convoglio n. 2593 e della sua sostituzione con quello n. 759 non hanno corrisposto alle esigenze né degli utenti friulani né dell'amministrazione —:

se reputi necessario adottare immediatamente tutte le iniziative rivolte a far rispettare l'orario di arrivo del treno n. 759 a Roma Termini delle 06,45 e soprattutto se ritenga, alla luce della negativa esperienza di questi ultimi due anni, ripristinare una corsa notturna Udine-Roma con un orario di arrivo a Termini compreso fra le 08,00 e le 08,30, che finalmente torni a soddisfare le legittime aspettative ed esigenze dei viaggiatori friulani. (4-21739)

RISPOSTA. — *I collegamenti fra il Veneto e la capitale sono migliorati negli ultimi anni in quanto si è avuta la possibilità di utilizzare tratti sempre più lunghi della linea direttissima Firenze-Roma. La distanza fra Venezia e Roma è infatti, oggi, percorribile in meno di cinque ore, per cui la domanda notturna ha subito una flessione tale da giustificare l'esistenza di non più di due relazioni notturne fra il Veneto e la capitale.*

Poiché nella stazione di Roma Termini, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 8,30 interessata dalle maggiori punte del traffico pendolare, è possibile consentire l'accesso di uno solo dei due predetti convogli notturni, si è data la preferenza all'espresso 751 che assicura il collegamento Trieste-Roma nonché i servizi internazionali mediante carrozze provenienti da Mosca, Belgrado, Budapest e Varsavia.

Per quanto riguarda l'espresso 759, l'eventuale arrivo in anticipo rispetto all'orario ufficiale può verificarsi nei casi in cui non operino gli interventi di manutenzione della linea previsti nelle ore notturne. Tuttavia, poiché il suddetto treno prosegue per Napoli con partenza alle ore 7,08, i viaggiatori in arrivo a Roma possono ritardare la discesa dal treno fino a tale ora.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

SERRENTINO e BATTISTUZZI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere se:*

la BNL si trovi effettivamente sul punto di essere commissariata o se tale eventualità venga usata come arma per

contrastare le legittime aspirazioni di carriera, di trasparenza e di pulizia di dirigenti e funzionari;

la BNL, oltre al « buco » di circa 4.500 miliardi di Atlanta, abbia anche quello del circa 3 mila miliardi della Federconsorzi e quello degli oltre 2.500 miliardi dei contenziosi imputati alla stessa banca, dalle sezioni annesse e dalle varie Holding;

la BNL sia in grado di far fronte a disavanzi di oltre 10 mila miliardi, considerato che a fronte di rischi, scoperti e crediti irrecuperabili c'è — tra capitali versati, fondi di dotazione e riserve ordinarie — un capitale di poco superiore a 2.500 miliardi;

la BNL, particolarmente presso la filiale di Roma, abbia Hun rapporto di insolvenze rispetto ai crediti superiore al 50 per cento;

i prepensionamenti e gli allontanamenti forzosi di dirigenti, voluti dalla direzione generale negli anni 1987-1989, abbiano determinato vuoti di potere, colmati talvolta da sostituzioni con personale non all'altezza della situazione;

il credito fondiario ed edilizio, delegato dalla sezione autonoma di credito fondiario (SACF) alle filiali della banca venga quasi totalmente utilizzato da queste ultime per dismissioni di passività di crediti ordinari spesso privi di garanzie;

le deleghe delle sezioni alle filiali abbiano prodotto benefici in termini economici o se abbiano contribuito all'accrescimento delle sofferenze irrecuperabili;

risulti che una buona parte dei tecnici utilizzati dalle filiali per le perizie di stima dei cespiti offerti in garanzia ipotecaria a fronte di erogazioni di mutui fondiari, edilizi ed industriali, esegue valutazioni più consone alle richieste del cliente che non agli interessi dell'Istituto.

(4-26651)

RISPOSTA. — *Sono destituite di fondamento le notizie in ordine a presunte inizia-*

tive intese al commissariamento della Banca nazionale del lavoro. Per quanto concerne, poi, gli altri quesiti posti, si fa presente che, secondo dati riferiti dalla menzionata banca e sentita anche la Banca d'Italia, l'esposizione per cassa della BNL nei confronti dell'Iraq, non garantita, a seguito dei noti fatti di Atlanta, ammonta a 1.500 milioni di dollari, pari a circa 1.700 miliardi di lire, secondo quanto già risulta dai dati riportati nel bilancio 1990.

Tale esposizione, riferendosi a crediti non ancora scaduti, non rientra fra le poste in sofferenza e ad essa non corrispondono quindi, accantonamenti tecnici specifici. Tuttavia, il gruppo BNL, nell'ambito della propria politica di accantonamenti espressa nel bilancio di fine anno, ha stanziato fondi di riserva pari ad oltre il 50 per cento dell'esposizione nei confronti di tutti i paesi in via di sviluppo, ivi compreso l'Iraq.

Per quanto concerne, poi, l'esposizione della banca e delle sue controllate verso la Federconsorzi, essa ammonta a 224 miliardi di lire. L'esposizione della banca e delle sue controllate verso l'Agri factoring ammonta, secondo i dati forniti dalla medesima awienda, a 346 miliardi di lire.

Secondo quanto risulta dal bilancio 1990, il totale delle sofferenze della BNL, pari a complessivi 1.293 miliardi di lire e che rappresenta il 4,6 per cento della globalità degli impieghi, è fronteggiato da fondi rischi per 1.033 miliardi di lire. Va precisato che le predette sofferenze costituiscono il totale dei rischi in contenzioso, mentre le previsioni di perdita, determinate di volta in volta sulla base di specifiche valutazioni, sono nel loro complesso (930 miliardi di lire) notevolmente inferiori. Poiché i fondi rischi superano tali previsioni di perdita, è evidente che gli stessi, così come gli accantonamenti non specifici (a fronte dei rischi paese, Iraq compreso) risultino adeguati rispetto ai rischi fronteggiati. È, pertanto, da escludere che possa essere intaccata l'integrità del capitale della banca.

Per quanto riguarda l'esposizione delle cinque filiali di Roma della banca, le sofferenze in essere, al 31 maggio 1991, ammontavano a complessivi 290 miliardi di lire, che rappresentano il 6,9 per cento rispetto al

totale degli impieghi delle medesime filiali (4.218 miliardi di lire).

In relazione alla questione dei prepensionamenti dei dirigenti, verificatisi nel periodo 1987-89, essi sono stati effettuati in prevalenza con riferimento a posizioni che non richiedevano l'esigenza di adeguata sostituzione.

Le dismissioni di passività di crediti ordinari attraverso operazioni della sezione autonoma di credito fondiario, poi, sono vietate dalla normativa interna. Nell'ambito del rinnovamento gestionale della banca, viene posta particolare attenzione a questo problema.

Il decentramento operativo della sezione autonoma di credito fondiario, tramite le filiali della banca, è stato attuato nel 1987 con l'obiettivo di ridurre tempi e costi delle istruttorie e sviluppare i volumi di impiego. Dai dati oggi disponibili, non risulta che tale decentramento abbia contribuito all'accrescimento di sofferenze irrecuperabili; infatti, la percentuale delle sofferenze sul totale dei crediti per cassa che, al 31 dicembre 1987 (data del primo esercizio di entrata in funzione della delega) ammontava all'8,65 per cento risulta essere pari all'8,52 per cento alla data del 31 dicembre 1990.

Si soggiunge, infine, che i tecnici utilizzati dalla sezione per le perizie sono professionisti iscritti all'albo e la loro attività è attentamente seguita dalle filiali della banca e dalla sezione.

Il Ministro del tesoro: Carli.

SINESIO. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se risponda a verità la notizia della soppressione del collegamento ferroviario diretto Agrigento-Torino e della cancellazione dei collegamenti diretti Agrigento-Roma e Agrigento-Milano che ha suscitato non poca apprensione tra le popolazioni della provincia agrigentina, per le quali le linee in questione rappresentano le principali vie di collegamento ferroviario con il resto del Paese. (4-22746)

RISPOSTA. — A seguito di verifica sperimentale circa la frequentazione del gruppo di

carrozze in composizione ai treni giornalieri 3814/3815/876 e 877/3818/3819 fra Agrigento e Torino (una cuccetta mista, due vetture di seconda classe ed una di prima classe, per un totale di 264 offerti), che ha fatto registrare una domanda di soli 40/55 viaggiatori al giorno, è stato ritenuto opportuno trasferire il servizio sui treni 1874 e 1875 che circolano nei periodi di punta e sui quali la frequentazione è, invece, risultata soddisfacente. Tali treni circolano nei giorni dal 15 al 22 dicembre, dal 2 al 5 gennaio, dal 27 al 29 marzo e dal 2 al 5 aprile.

Circa i servizi dal per Roma e Milano non sono state apportate variazioni. Essi continuano ad essere assicurati dai treni 785/3817, 3816/784 fra Roma ed Agrigento e dai treni 790 e 791 fra Milano ed Agrigento.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

SOSPURI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere — permesso che:

nel gennaio del 1985 la costa abruzzese — ed in particolare quella della provincia di Teramo — fu colpita da violente grandinate che ne danneggiarono gravemente le colture;

gli agricoltori, tramite i comuni, inoltrarono domanda di indennizzo;

pur essendo ormai ed assurdamente trascorsi oltre sei anni dal verificarsi di quegli eventi calamitosi, solo alcuni interessati hanno percepito « acconti », peraltro irrisori —:

1) se non ritenga dover con immediatezza intervenire per la liquidazione delle somme dovute a tutti gli agricoltori danneggiati;

2) se non reputi dover assicurare che ciò avvenga con assoluta urgenza, non essendo più possibile giustificare i ritardi sin qui registrati con la mancanza dei fondi necessari a provvedervi, peraltro sempre reperibili, qualora vi sia la volontà di farlo, tra le « pieghe » del bilancio.

(4-24393)

RISPOSTA. — Per la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole che si trovano in gravi difficoltà a seguito di eccezionali eventi meteorici o calamità naturali che nel corso dell'annata agraria abbiano inciso negativamente sulle produzioni o sulle strutture agricole, è possibile attivare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 590 del 1981 e successive modificazioni, su richiesta motivata della regione competente per territorio.

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Teramo, sono state dichiarate eccezionali le gelate e le neviccate verificatesi nel gennaio e febbraio 1985 nell'intero territorio provinciale, con il decreto ministeriale 8 maggio 1985, n. 1219 (Gazzetta ufficiale n. 121 del 24 maggio 1985). Il ministero, pertanto, ha provveduto a suo tempo ad assegnare alla regione competente le risorse finanziarie disponibili per gli interventi nei territori danneggiati.

L'erogazione delle provvidenze a favore degli aventi diritto spetta alla regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Gorla.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere:

se risponde a verità che la signorina Isabelle Goldman, ex aspirante attrice, è stata assunta nel 1990 dalla SEAT di Torino con una retribuzione di oltre 75 milioni l'anno oltre ai rimborsi spese ed inserita nella società con la qualifica A/super e con l'impegno a promuoverla dirigente;

se risponde a verità che la signorina Goldman, residente a Milano, figurerebbe come operante a Torino con le conseguenti indennità di trasferta;

quali sono stati i requisiti, oltre a quelli estetici, che hanno indotto la SEAT ad assumere la signorina Goldman alle sopracitate condizioni.

(4-25630)

RISPOSTA. — *La dottoressa Isabella Goldmann, laureata in architettura, corso superiore all'Hardward hiversity in Business communication, master in direzione aziendale alla Bocconi, è stata assunta con la qualifica di Quadro nell'area immagine e della pubblicità, con una retribuzione adeguata al suo inquadramento. L'ipotesi di dirigenza è subordinata ad una valutazione globale delle sue capacità in azienda.*

La dottoressa Goldmann è stata assunta con sede di lavoro a Milano anche in relazione ad una più capillare dislocazione delle relazioni esterne nelle città più significative per le attività connesse all'ambito pubblicitario e di comunicazione. Tuttavia, sia per i necessari introiti in fase di inserimento che per sopravvenute esigenze professionali ed interfunzionali di carattere transitorio, la dottoressa Goldmann ha sinora operato sostanzialmente a Torino senza fruire per tale ragione di indennità di trasferta e di tattamenti aggiuntivi di particolare apprezzabile vantaggio.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

TADDEI e BULLERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in applicazione della legge n. 26 del 1988 e successive circolari ministeriali, il Provveditorato agli Studi di Pisa prevede l'accorpamento di circoli didattici della Provincia;

il Consiglio comunale di Vecchiano, visto il decreto del Provveditore agli Studi 21 503/B del 15 dicembre 1990 con il quale si prevede la soppressione delle I classi della scuola elementare nelle frazioni di Nodica e Avane, ha espresso, all'unanimità, parere negativo alla proposta contenuta nel decreto stesso;

l'accorpamento di classi e la futura soppressione delle scuole di Nodica e Avane lascerebbe sguarnite ampie zone del comune di Vecchiano in cui la scuola è l'unico importante punto di riferimento culturale e di aggregazione sociale —

quali iniziative intende assumere per garantire alle popolazioni delle due frazioni una struttura così importante per l'intera collettività. (4-24959)

RISPOSTA. — *Il provvedimento d'accorpamento delle due prime classi delle scuole elementari di Avane e di Nodica — ambedue dipendenti dalla direzione didattica di Vecchiano — è stato adottato dal competente provveditore agli studi di Pisa, in conformità delle disposizioni vigenti in materia.*

In sede di revisione dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 1991-92 risultavano infatti iscritti alla prima classe nove allievi nel plesso di Nodica e otto allievi in quello di Avane, di molto inferiore al numero minimo richiesto per il funzionamento delle classi. La scuola di Avane, è, peraltro, in via di estinzione, in quanto mancano allievi di seconda e di terza classe. La distanza tra i due plessi, inoltre, è di appena tre chilometri percorribili senza particolari difficoltà.

Il provvedimento in questione, infine, dal punto di vista didattico non può che arrecare un vantaggio agli allievi in quanto i medesimi, essendo inseriti in una classe meno esigua, hanno più stimoli di socializzazione e di apprendimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

TADDEI e BULLERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere premesso che:

la Scuola Media Statale « G. Leopardi » di Vecchiano, ha esclusivamente cattedre di lingua francese;

numerosi genitori hanno ripetutamente richiesto la istituzione di una cattedra di lingua inglese;

il Consiglio comunale di Vecchiano ha approvato, unanimemente, un ordine del giorno che richiede l'insegnamento della lingua inglese in una prima classe a tempo normale della scuola media « Leopardi »;

la mancata istituzione della cattedra di inglese crea disagio ai cittadini di Vecchiano —:

come intende operare per dare risposta alla esigenza dei cittadini e del consiglio comunale di Vecchiano. (4-24960)

RISPOSTA. — *Il problema dell'insegnamento della lingua straniera della scuola media — da tempo all'attenzione di questo ministero — può trovare soluzione soltanto in sede legislativa con una riforma dell'attuale normativa che tenga conto delle richieste delle famiglie degli alunni ma che ovviamente, sia anche finalizzata allo sviluppo di una formazione plurilinguistica.*

Quanto all'insegnamento delle lingue straniere presso la scuola media G. Leopardi di Vecchiano si fa presente che nel corrente anno scolastico presso la scuola in parola funzionano cinque corsi con le seguenti cattedre di lingua straniera:

lingua francese: due cattedre (di cui una a tempo prolungato) e una cattedra orario;

lingua inglese : una cattedra al tempo prolungato.

Per l'anno scolastico 1991/92 a causa del calo delle iscrizioni, sono state previste nella succitata scuola quattro classi prime (di cui due a tempo prolungato).

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di formazione degli organici nelle scuole medie (ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990), la quale dispone che « la previsione del numero delle classi, ripartite secondo la lingua straniera studiata deve tener conto rigorosamente delle cattedre costituite per l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici », saranno costituite due cattedre di lingua francese (di cui una a tempo prolungato) e una cattedra di lingua inglese a tempo prolungato.

Si ritiene di dover fare presente tuttavia, che l'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese anche nelle classi a tempo normale della scuola media Leopardi — così come richiesto dall'interrogante — può essere consentito nel contesto di un progetto spe-

rimentale da adottarsi in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 o attraverso l'istituzione di corsi extracurricolari, ai sensi del sesto comma dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

TAGLIABUE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Como ha disposto l'accorpamento del plesso della scuola elementare di Bulgorello con il plesso di Cadorago (Como);

tale orientamento contrasta nettamente con la volontà del Comune di Cadorago e ha suscitato profondo e diffuso malcontento da parte delle famiglie degli alunni e dell'intera popolazione di Bulgorello nel Comune di Cadorago (Como);

il Consiglio comunale di Cadorago alla unanimità ha chiesto al provveditorato agli studi di Como, sulla base di elementi oggettivi derivanti dal Piano regolatore generale e dal progetto di ammodernamento della scuola elementare di Bulgorello per un costo di 100 milioni di lire a totale carico del bilancio del Comune di Cadorago per l'anno 1991, di rivedere le decisioni dell'accorpamento della scuola elementare di Bulgorello con quello di Cadorago;

è realistico pensare che a partire dall'anno scolastico 1991/1992 si possa recuperare il numero degli alunni mancanti alla prima classe e che negli anni seguenti si possa avere un incremento della popolazione scolastica in forza dello sviluppo urbanistico della frazione di Bulgorello nel Comune di Cadorago;

la popolazione di Bulgorello e le famiglie degli alunni, sostenute dall'Amministrazione comunale, pur di non accedere all'imperativo dell'accorpamento imposto burocraticamente, sono disponibili ad attivare le pluriclassi —:

se non ritenga opportuno, anche in armonia con il processo di riforma dell'ordinamento scolastico, di disporre affinché il provveditorato agli studi di Como assuma un indirizzo tale da conseguire la razionalizzazione attraverso un processo graduale da costruire con il consenso delle popolazioni interessate e delle amministrazioni comunali, correggendo l'attuale impostazione che suscita perplessità e profondo scontento, e, nel caso della scuola elementare di Bulgorello nel Comune di Cadorago, assicurarsi che il provveditorato agli studi di Como riveda urgentemente le decisioni assunte alla luce dei dati *in fieri* emergenti dal Piano regolatore generale e dalle iscrizioni di alunni alla scuola elementare di Bulgorello-Cadorago (Como) per l'anno scolastico 1991/1992 provenienti da zone limitrofe alla scuola stessa.

(4-23681)

RISPOSTA. — *L'ipotesi di accorpamento della scuola elementare della frazione Bulgorello (Como) a quella di Cadorago capoluogo, distante appena due chilometri, è in effetti compresa nel progetto di razionalizzazione della rete scolastica della provincia.*

Il provvedimento, tuttavia, avrà decorrenza dall'anno scolastico 1992/93 allo scopo di consentire all'amministrazione comunale di effettuare piccoli adeguamenti alla struttura scolastica del centro.

La scuola elementare in parola, d'altra parte, risulta oltremodo sottodimensionata a causa del limitato numero di allievi (sei alunni in prima, sette in seconda, otto in terza, 16 in quarta e 12 in quinta), ne' si prevede alcun incremento nella frequenza per gli anni futuri.

Si fa, infine, presente che la proposta in parola ha ottenuto il parere favorevole delle organizzazioni sindacali e degli organi collegiali della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

TAMINO. — *Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — in relazione ad un esposto, presentato presso la procura della Repub-*

blica di Pesaro, nel quale si denuncia l'assenza dall'ultimo registro IVA — che avrebbe dovuto essere depositato nel municipio di Pennabilli — (relativo ai contributi del medesimo comune) dell'Ente mostra mercato antiquariato, che nominalmente si definiva ente —:

se risponda al vero quanto esposto e se ciò sia dovuto al fatto che tale assenza sia da addebitarsi alla mancanza di attribuzione della partita IVA in quanto l'ente, pur ricevendo contributi pubblici, non è stato legalmente riconosciuto;

se risponda al vero, inoltre, come riportato dalla stampa — il Resto del Carlino in cronaca locale —, che durante lo svolgimento della edizione della mostra dello scorso anno si sia sviluppata una sparatoria ad opera di un guardiano notturno e se era stata concessa l'autorizzazione di vigilanza armata. (4-14474)

RISPOSTA. — *Da informazioni assunte presso gli uffici finanziari, risulta che l'associazione mostra mercato d'antiquariato di Pennabilli con sede in Pennabilli, via Salita Valentini n. 1, costituita con atto notarile il 28 aprile 1986, ha in tale data chiesto al competente ufficio IVA l'attribuzione del numero di partita IVA (0099996 041 2) nel contempo dichiarando l'inizio di un'attività commerciale, svolta nell'esercizio di impresa (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), con carattere di abitualità, anche se non in via esclusiva di servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo e specificando la propria natura giuridica come associazione non riconosciuta.*

A seguito di verifica fiscale condotta dalla guardia di finanza su richiesta dell'ufficio imposte dirette di Novafeltria, si è potuto accertare che dal 1° gennaio 1981 al 9 ottobre 1986 l'associazione in parola ha svolto la propria attività istituzionale senza aver posto in essere alcuna documentazione amministrativo-contabile, con addebito di molteplici infrazioni tributarie per gli anni che vanno dal 1981 al 1985 in materia di imposte sui redditi, d'imposta sul valore aggiunto, d'imposta sugli spettacoli nonché

di reati denunciati in apposito rapporto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Pesaro.

A seguito di tale indagine fu rinviato a giudizio tale Giannini Gianfranco responsabile dell'associazione, nei confronti del quale il tribunale di Pesaro, in data 27 giugno 1989 ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Si fa presente inoltre che avverso gli accertamenti surriferiti la detta associazione ha proposto ricorso alla commissione tributaria (è pendente allo stato il procedimento presso la commissione di II grado). Per gli anni dal 1981 al 1985 compreso, la stessa associazione ha presentato in data 17 novembre 1989 le dichiarazioni previste dall'articolo 14 comma 2° bis del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154 per la sanatoria delle irregolarità formali.

Per quanto riguarda l'episodio della sparatoria, il comando dei carabinieri di Penabilli, con rapporto 26 luglio 1987, trasmesso alla pretura di Novafeltria, ha fatto presente che verso le ore 3,00 del 21 luglio 1987 la guardia giurata Franchi Arnaldo, addetto alla sorveglianza dei locali ove era ospitata la mostra, ebbe ad esplodere a scopo intimidatorio due colpi di fucile mettendo in fuga dei malviventi che si erano introdotti nei locali a scopo di furto dopo aver rotto il vetro di una finestra. Il Franchi era fornito di regolare porto di fucile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

TAMINO e RONCHI. — Ai Ministri della difesa e della sanità. — Per sapere — premesso che:

come riportano diversi quotidiani di sabato 2 febbraio, il Pentagono potrà distribuire ai soldati statunitensi, che partecipano all'operazione Tempesta nel deserto, oltre ai normali farmaci in dotazione a tutti i soldati della USA Army, farmaci sperimentali, compresi sieri e vaccini, che dovrebbero prevenire o contrastare gli effetti dei gas nervini e delle armi batteriologiche;

questi farmaci sperimentali fanno parte della dotazione personale di pronto soccorso di ogni soldato, nonostante non abbiano ricevuto l'approvazione della Food and Drugs Administration, l'ente federale per il controllo dei farmaci e degli alimenti, perché non hanno superato le 4 fasi di sperimentazione clinica, e non possono essere somministrati « senza il consenso esplicito del soggetto » —:

se questi farmaci sperimentali siano stati già distribuiti o siano in procinto di essere distribuiti anche ai soldati italiani presenti nel Golfo che operano sotto il comando operativo americano. (4-23929)

RISPOSTA. — Al personale militare italiano presente nel Golfo Persico sono stati distribuiti solo farmaci ufficialmente autorizzati all'impiego clinico e non di tipo sperimentale.

In zona di operazione non vi erano soldati italiani sotto comando operativo statunitense.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TAMINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in alcune scuole dell'obbligo livornesi, come nel resto d'Italia si è avviato un lento processo di sperimentazione scolastica, che ha portato a rendere l'offerta scolastica oggettivamente più qualificata;

la scuola dell'obbligo è oggetto da tempo, in virtù della legge n. 426 del 1988 mirante alla razionalizzazione delle sedi scolastiche in relazione al numero degli alunni, ad un processo di fusione, accorpamento e soppressione di centri scolastici;

tale processo se pur mirante negli intenti ad una maggiore razionalizzazione del servizio scolastico ed a una economizzazione delle spese, fa a volte pagare all'utenza prezzi alti in termini di disagio;

la legge n. 426 del 1988, anche alla luce delle variazioni demografiche in corso, nell'apprezzabile sforzo di raziona-

lizzare ed economizzare, non sempre ha creato operazioni indirizzate al raggiungimento di questi scopi; si sono create a volte situazioni dove il beneficio per la collettività (razionalizzare ed economizzare), è sproporzionato rispetto al sacrificio che si richiede all'utenza scolastica, ciò si è verificato soprattutto nei distretti scolastici interessanti vaste superfici rurali, con bassa densità abitativa;

in alcuni casi, pur con pareri contrari di organismi scolastici quale il consiglio provinciale, si è proceduto a fusioni e/o accorpamenti sopprimendo sedi centrali aventi un numero superiore di classi rispetto ad altre dello stesso livello ed addirittura alle succursali;

in altri casi ancora, sono state disattese le leggi n. 820 del 1971 e n. 517 del 1977, e a volte non si è rispettata la legge istitutiva della scuola media dell'obbligo n. 1859 del 1962 che prevede limiti numerici precisi di alunni per classe —:

se non ritenga di rivalutare il piano di razionalizzazione elaborato dal provveditorato agli studi di Livorno che interessa l'intero territorio provinciale per gli anni scolastici 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, intervenendo sullo stradario e negando quindi l'extraterritorialità delle iscrizioni prevista da circolari ministeriali, accorpando non sempre secondo criteri oggettivi (plessi meno numerosi o al di sotto di un limite minimo) e sopprimendo come nel caso della scuola elementare « G. Pascoli » del comune di Bibbona (Livorno) una prima classe con 14 studenti obbligando le famiglie a trasferirli nella frazione de « La California » costringendo così i bambini ad affrontare un percorso di circa un'ora di pullman all'andata ed altrettanto al ritorno, dato che gran parte degli alunni provengono da località sparse nella campagna circostante; oltre a ciò ragioni di capienza della scuola non consentono la realizzazione della nuova sperimentazione per modulo;

se non ritiene necessario, dopo aver valutato gli atti in possesso dagli uffici del ministero nelle due divisioni scuola ele-

mentare e media di primo grado, negli interessi degli utenti della scuola dell'obbligo, un ripensamento degli orientamenti assunti e delle eventuali decisioni di razionalizzazione, tenendo conto anche di valutazioni negative espresse dai consigli di istituto e di circolo di alcune scuole.

(4-24954)

RISPOSTA. — Per l'anno scolastico 1991/92, in provincia di Livorno non è stato adottato alcun provvedimento di razionalizzazione della rete scolastica relativo alle scuole secondarie di primo grado.

Quanto alla scuola elementare di Bibbona, cui fa riferimento l'interrogante, si fa presente che il provveditore agli studi di Livorno ha provveduto ad istituire un'unica sezione di classe prima che raccoglie 13 allievi di Bibbona e 11 della frazione di Bibbona La California in quanto i due plessi distano fra loro chilometri 4,5 e sono collegati da ampia strada in rettilineo che viene percorsa in pochi minuti da pullmans di linea.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

TANCREDI e CIMMINO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere:

quali sono i motivi per i quali la società Alilauro — che gestisce in esclusiva, con sovvenzioni regionali, il servizio di aliscafi sulle linee Sorrento-Napoli e Sorrento-Capri — pur disponendo di un proprio esclusivo pontile esterno per l'attracco degli aliscafi, contiguo all'area di parcheggio, da qualche tempo ha dirottato l'attracco della sola linea Sorrento-Napoli all'altezza della testata del porto, costringendo gli utenti ad effettuare un lungo percorso a piedi (circa 1 Km.), con il trasporto a mano dei bagagli e con un impiego di tempo che obbliga gli utenti a raggiungere il porto con notevole anticipo rispetto all'orario di partenza;

per quali motivi la delegazione di porto di Sorrento consente da mesi il permanere alla banchina centrale del porto

di Sorrento di navigli in armamento, sottraendo spazio e banchine, alla disponibilità e manovrabilità di altro naviglio da traffico e da diporto. (4-20184)

RISPOSTA. — *La società Alilauro è concessionaria di un pontile metallico situato all'esterno del porto di Sorrento per l'ormeggio delle proprie unità.*

La predetta società ha incrementato nel tempo le corse fino ad arrivare a 35 arrivi e altrettante partenze con inserimento contemporaneo di più unità.

Al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle unità stesse, attesa anche l'immediata vicinanza degli stabilimenti valneari, il titolare dell'ufficio locale marittimo di Sorrento ha ritenuto opportuno, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'articolo 10 dell'ordinanza n. 15 del 1989 in data 15 aprile 1989 emessa dalla capitaneria di porto di Sorrento, di alleggerire il traffico sul predetto pontile, spostando l'ormeggio all'interno del porto sulla testata del molo frangiflutti.

Ciò, anche al fine di garantire la continuità della linea Napoli-Sorrento e viceversa, sovvenzionata dalla regione Campania a beneficio dei pendolari poiché in presenza di avverse condizioni meteomarine, il menzionato pontile esterno non è utilizzabile.

Si pone in evidenza che l'ultimo ormeggio sulla testata del molo frangiflutti dista dalle aree di parcheggio auto circa 280 metri e non un chilometro come indicato nell'interrogazione.

Inoltre la M/n da traffico San Valentino è l'unica unità autorizzata, solo nel periodo invernale, a restare in disarmo nel porto di Sorrento e non risulta sottrarre punti di accosto per unità di alcun genere, poiché neim mesi invernali il traffico diminuisce notevolmente e quello da diporto è pressoché inesistente.

Il Ministro della marina mercantile: Facchiano.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istru-*

zione, di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e del tesoro. — Per sapere:

quali controlli abbia disposto e disponga il Governo, e, per la loro specifica competenza i ministri interrogati, in merito all'assenteismo, protratto o saltuario tra i dipendenti pubblici.

Un caso abbastanza allarmante è quello che vede protagonista una direttrice didattica, della scuola elementare di San Giorgio Piacentino, che nei confronti dei suoi sottoposti affetta durezza ed intransigenza, ma che non ha mancato nel corso dell'anno scolastico 1989/90 di frequentare assiduamente corsi di inglese presso l'istituto British School di Piacenza, comprese le ore delle mattinate di lunedì e mercoledì, tenuti dalla ottima insegnante Clare Kennedy, ed altrettanto nel seguente anno, sino ad un intervento richiesto da una segnalazione del locale provveditorato agli studi; la predetta è inoltre solita effettuare « settimane bianche » soprattutto a Corvara (BZ) nelle Dolomiti;

se siano stati controllati i metodi ed i sistemi con cui la predetta direttrice didattica assegna e distribuisce i fondi dati per l'incentivazione degli impiegati ed insegnanti, e se ad esempio sia tra i criteri indicati dalle superiori autorità, quello di assegnare contributi per corsi di aggiornamento a dipendenti che in realtà non possono seguirli perché si trovano all'estero;

se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria (trattandosi anche di maneggio di denaro pubblico), istruttorie o procedimenti penali, e se i fatti descritti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento ed il rilievo di « responsabilità contabili » conseguenti a omissioni o azioni illecite di pubblici funzionari in proposito. (4-23928)

RISPOSTA. — *L'osservanza dell'orario di servizio, da parte dei pubblici dipendenti, è accertata in genere attraverso appositi fogli giornalieri di presenza (nei quali ciascun*

interessato appone la propria firma all'atto dell'entrata e dell'uscita), oltre che da periodici controlli effettuati dai dirigenti preposti ai vari uffici.

Per quanto concerne, comunque, il caso segnalato, il provveditore agli studi di Piacenza, al riguardo interessato, ha reso noto che, non appena venuto a conoscenza delle assenze effettuate, in orario di servizio, dalla direttrice didattica di cui è cenno nell'interrogazione, ha dato incarico ad un ispettore tecnico di espletare i necessari accertamenti.

Da tali accertamenti — che sono peraltro tuttora al vaglio dell'amministrazione — è emerso in effetti che la direttrice in parola, la dottoressa Notari Pontiggia Paola, in occasione della frequenza di alcune lezioni di lingua inglese, avrebbe tenuto, sia pure in buona fede, un comportamento non del tutto consona ai doveri connessi alla propria funzione, circostanza questa che ha indotto il provveditore agli studi ad indirizzarle, in data 17 gennaio 1991, una formale contestazione di addebito, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli articoli 94 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417.

Le giustificazioni fornite in risposta a tali contestazioni sono state attentamente vagliate dal dirigente dell'ufficio scolastico il quale, in considerazione dei favorevoli precedenti di carriera dell'interessata, ha ritenuto, per il momento, di rivolgere alla stessa un'esortazione scritta affinché, per il futuro, non abbiano a ripetersi situazioni quale quella oggetto di contestazione.

Quanto poi alla regolarità dell'assegnazione, da parte della direttrice in questione, dei fondi di incentivazione ai docenti chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento il provveditore agli studi ha fatto presente che sta ora accertando, sulla base delle risultanze ispettive se sussistevano o meno i presupposti per l'avvenuta erogazione di parte di tali fondi ad una docente, nel periodo in cui la stessa, usufruendo di un congedo per motivi di studio era impegnata a frequentare un corso di lingua inglese.

Si intende che ove l'assegnazione dei suddetti fondi dovesse appalesarsi illegittima lo stesso provveditore agli studi non man-

cherà di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte, ferma restando l'eventuale adozione delle ulteriori misure che dovessero essere ritenute necessarie, a conclusione degli accertamenti in corso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere:

come mai presso la scuola media di Castel San Giovanni « G. Mazzini » sia stato possibile fare la nomina di supplenza a favore di un'insegnante, tale Groppi Maria Luisa, che seguiva altra insegnante Puppo Franca nella graduatoria provinciale per le supplenze.

La insegnante Puppo è, infatti, al dodicesimo posto, mentre la Groppi era al quindicesimo, ed entrambe figurano nella graduatoria cosiddetta del « doppio canale ». Quindi, stanti le disposizioni vigenti in materia di precedenza, non era né legale né lecita la chiamata della Groppi prima dell'avente diritto Puppo. Eppure tale « errore » avvenne e, ancorché segnalato, pur essendo errore dell'ufficio, non venne posto rimedio, e, anzi, il ricorso che venne fatto non appena l'interessata ebbe appena conoscenza della cosa, venne respinto perché ritenuto « tardivo » dalla commissione dei ricorsi. È davvero impensabile che un errore dell'ufficio debba essere corretto « a domanda » dell'interessato, quando costituisce, quanto meno, atto illecito foriero anche dell'obbligo di risarcimento dei danni ex articolo 2043 del codice civile. Se l'errore è dell'ufficio la correzione deve seguire d'ufficio, solo a seguito della segnalazione materiale del fatto. Del resto il preside e il personale di segreteria, alla segnalazione, fecero le scuse, ma poi non provvidero al doveroso rimedio;

se, in proposito, sono in atto inchieste amministrative, procedimenti giudiziari e se il fatto sia noto alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità contabili conse-

guenti ad azioni illecite od omissioni di pubblici funzionari, siano essi di carriera o onorari. (4-24074)

RISPOSTA. — *Il lamentato conferimento di una supplenza temporanea alla docente Groppi Maria Luisa — anziché alla docente Puppo Franca che nella relativa graduatoria, precedeva la predetta collega — risulta essere stato determinato da un'errata interpretazione da parte della scuola media di Castel San Giovanni (Piacenza), delle disposizioni regolanti la materia, contenute nell'ordinanza ministeriale n. 324 del 27 settembre 1989.*

Nella fattispecie infatti, il competente capo di istituto aveva attribuito la precedenza assoluta, prevista dalla citata ordinanza per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, soltanto alla professoressa Groppi, che ne aveva fatto esplicita richiesta omettendo di fare altrettanto nei confronti della professoressa Puppo (che pur avendone diritto non ne aveva fatto espressa richiesta) nell'erronea convinzione che tale precedenza dovesse essere concessa su domanda degli interessati, anziché d'ufficio.

Successivamente, tuttavia, il preside della scuola, sulla base anche dei chiarimenti in proposito forniti dal provveditore agli studi di Piacenza, ha proceduto, avvalendosi del potere di autotutela, a sanare l'errore come sopra compiuto, modificando le graduatorie di istituto, in un primo tempo predisposte, e salvaguardando in tal modo l'interesse concreto dei singoli aspiranti.

Quanto sopra premesso si deve peraltro osservare, con specifico riferimento al caso segnalato, che, parallelamente all'interesse dei singoli, esiste anche e va parimente salvaguardato, l'interesse pubblico generale rappresentato, nella fattispecie, dall'esigenza prioritaria di assicurare comunque, la continuità didattica nella scuola.

Non può sottacersi, d'altra parte, che è cura degli interessati farsi carico della tutela delle proprie aspettative mediante la puntuale messa in atto di tutti gli strumenti che le norme consentono; nel caso in esame, invece, la professoressa Puppo risulta aver proposto ricorso, avverso la mancata no-

mina ben oltre i termini previsti, considerato che l'atto impugnato è stato adottato ed affisso all'albo della scuola il 17 ottobre 1990, mentre il ricorso è stato presentato solo in data 8 gennaio 1991, con un ritardo cioè che le ha impedito di poter conseguire la supplenza temporanea al momento in cui se ne era ravvisata l'esigenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

TEALDI, PAGANELLI, MARTINO, SARTI e SOAVE. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere — premesso che:*

l'amministrazione provinciale di Cuneo ha curato la redazione di un progetto per la realizzazione di una diga-invaso a Macra-Stroppo, in Valle Maira, utile ad accumulare 42 milioni di metri cubi d'acqua, indispensabili per irrigare 18.000 ettari di terreni a Valle (integrazioni e nuove reti per terreni asciutti) per un impianto complessivo di circa 112 miliardi e 317 milioni;

la realizzazione di tale progetto consentirà di incrementare i redditi agricoli per sicuri 10 miliardi annui;

tale progetto completo e « cantierabile » è stato presentato per il finanziamento FIO 1986;

nelle assegnazioni di tale piano sono stati destinati al Piemonte 353 miliardi 336 milioni, di cui appena 4 miliardi e 485 milioni alla provincia di Cuneo (impianto riciclaggio rifiuti) mortificando e penalizzando così la « provincia Granda » sempre negletta, sempre considerata di serie B;

le popolazioni interessate delle vaste plaghe assetate di acque irrigue, sollevano proteste per l'iniquo trattamento loro riservato, vedendo posposte le proprie giuste istanze, per l'incremento del proprio sviluppo economico a vantaggio di iniziative non urgenti e di minore interesse collettivo;

tale situazione necessita di pronto rimedio per evitare perdite di reddito prezioso;

per l'opera *de quo* è stata indicata la possibilità di altre fonti di finanziamento (Ministero agricoltura) non in grado di essere adeguatamente attivate —:

quali provvedimenti urgenti s'intendono adottare in ordine a quanto sopra esposto. (4-01652)

RISPOSTA. — *Il predetto progetto, presentato una prima volta nei 1986 e poi riproposto successivamente nel 1989, è stato ritenuto dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici non ammissibile al finanziamento per carenza del requisito dell'immediata eseguibilità.*

L'istruttoria sul progetto ha posto in evidenza la mancanza di relazioni geotecniche inerenti la variante ad una strada statale, sulla quale non risultava acquisito neppure l'avviso dell'ANAS. Tale variante implicava la realizzazione di tre gallerie e di vari viadotti — alcuni dei quali con pilastri interessati dall'invaso — nonché la necessità, posta in particolare rilievo anche dal consiglio superiore dei lavori pubblici, di apportare modifiche al progetto della strada suddetta persino nelle parti relative ai raggi di curvatura ed alle pendenze.

La provincia di Cuneo, nel novembre 1988, aveva comunicato al ministero proponente di essere in grado di riprodurre il progetto e di poterlo altresì corredare dei pareri espressi dai competenti organi della pubblica amministrazione, da interpellare ai sensi delle vigenti leggi; al termine dell'istruttoria però non era pervenuta alcuna notizia in ordine all'esito di tale iniziativa.

Per quanto riguarda la concessione di derivazione delle acque a scopo irriguo dai torrenti Magra e Varaita va notato che al termine dell'istruttoria non risultava se la relativa domanda, inoltrata dall'amministrazione provinciale di Cuneo al Ministero dei lavori pubblici sin dal 1983, fosse stata accolta.

Quest'ultima circostanza, accanto alle altre in precedenza menzionate, ha fornito un ulteriore elemento di prova sulla persistenza

di notevoli difficoltà tecniche e amministrative in ordine alla realizzazione del progetto.

Inoltre, nonostante le reiterate sollecitazioni istruttorie, non sono state prodotte le necessarie deliberazioni degli enti locali, il cui territorio sarebbe stato direttamente interessato dalle opere connesse all'intervento ed alla relativa funzionalità.

Va poi considerato che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, di attuazione della legge n. 349 del 1986 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), l'opera è rientrata nelle categorie degli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale. Si ricorda, sul punto, che ai sensi dell'articolo 1, lettera 1) e dell'articolo 2, lettera i) del citato decreto tale valutazione è richiesta per i progetti di massima delle dighe (di capacità superiore a 100.000 metri cubi) e degli altri impianti destinati alla regolazione delle acque. La capacità della diga di Stroppa è prevista in 42 milioni di metri cubi.

Dall'istruttoria è emerso che il consiglio provinciale di Cuneo ha approvato, nel dicembre 1988, un ordine del giorno per l'avvio della valutazione d'impatto ambientale, ma non risulta se tale valutazione sia stata effettuata.

In ordine all'analisi economica, poi, il progetto presentava lacune. Con particolare riferimento alla gestione dell'offerta non erano adeguatamente quantificabili né i costi di esercizio né, conseguentemente, l'ammontare dei rientri. Circa gli organi di gestione si faceva cenno nella scheda ad una istituenda federazione di 14 comuni, ma non erano fornite indicazioni sulle fasi di sviluppo di tale iniziativa, che peraltro, allo stato degli atti, non risultava attuata.

Per quanto attiene alla possibilità da parte del Ministero dell'agricoltura di finanziare direttamente l'opera in parola, va segnalato che nel settore irrigazione si è potuto disporre di modesti stanziamenti annuali provenienti dalla legge n. 752 del 1986 — piano agricolo nazionale 1986-1990 —, peraltro vincolati dal CIPE all'esclusivo completamento delle opere in corso alla data del 14 novembre 1986.

Le possibilità di intervento da parte di detto ministero restano condizionate da futuri provvedimenti legislativi che consentano di assicurare al settore irrigazione più cospicue disponibilità.

Infine, per quanto riguarda l'asserita penalizzazione della provincia di Cuneo nella assegnazione di fondi del fondo investimenti occupazione (FIO), si fa osservare che sul fondo FIO 1986-1988 sono stati ammessi al finanziamento, con la deliberazione del CIPE in data 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988 i seguenti progetti per gli importi a margine indicati:

1) Impianto riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (RSU) del consorzio cuneese: 4,485 miliardi;

2) Nuove risorse idriche province di Cuneo, Asti, Alessandria: 16,011 miliardi;

3) Residenze e collezioni sabaude: 27,936 miliardi.

Sul fondo FIO 1989 sono stati ammessi al finanziamento con deliberazione del CIPE in data 19 dicembre 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990) i seguenti progetti per gli importi a margine indicati:

1) Impianto depurazione in provincia di Cuneo — completamento condotte consortili ed ampliamento impianto di depurazione: 8,039 miliardi;

2) Recupero energetico impianto di depurazione in provincia di Cuneo — completamento delle canalizzazioni consortili: 11,000 miliardi;

3) Nuove risorse idriche province di Cuneo, Asti, Alessandria: 2,000 miliardi;

4) Residenze e collezioni sabaude: 17,600 miliardi.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Cirino Pomicino.

TEALDI, RABINO, BRUNI PIERFRANCESCO, RINALDI, ZAMBON, PELLIZARI, BORTOLANI e ZUECH. — Ai Mini-

stri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

per quanto attiene le integrazioni salariali straordinarie, vengono effettuati dal CIPI accertamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sulle proposte formulate dal Ministro del lavoro previa istruttoria tecnica selettiva condotta da apposito comitato come previsto dall'articolo 19, comma 5, della legge 2 febbraio 1986, n. 41;

tali accertamenti tendono a documentare la presenza di una crisi per la quale i presupposti fondamentali sono la specificità e la rilevanza;

per quanto attiene la rilevanza, è ritenuto che non sussista quando trattasi di imprese con meno di 15 dipendenti;

tale norma è palesemente assurda specie se si considera che molte piccole imprese costituiscono l'indotto di grandi imprese, per cui, entrando in crisi dette grandi imprese, ne consegue analoga situazione, se non più grave, per quelle piccole che lavorano per le grandi, le quali si vedono escluse ingiustamente dai benefici previsti per la cassa integrazione guadagni straordinaria;

ciò può essere quasi sempre determinante per far fallire le moltissime piccole imprese, con conseguenti perniciose perdite di posti di lavoro e assolutamente inopportuni riflessi economici e sociali;

inoltre, non trova plausibile giustificazione alcuna la inopportuna disparità di trattamento riservato all'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria tra Nord e Sud (non superiore a 24 mesi per il Sud e 18 mesi per il Nord quando si tratta di aziende fino a 50 dipendenti e 48 mesi per il Sud e 36 per il Nord le aziende con più di 50 addetti);

le medesime su esposte considerazioni valgono per il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 215

del 26 maggio 1978, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

appare quindi necessario porre rimedio con urgenza a tale assurda limitazione, che crea danni, disagi e giustificatissimo malumore nel settore dei lavoratori delle piccole imprese, i quali d'altra parte apprendono da comunicati stampa e radio-televisivi le notizie di cospicui utili dei bilanci di gestione delle grosse imprese tipo FIAT e contemporaneamente la denuncia di presunti cali di vendita con conseguente ricorso alla cassa integrazione —:

quali provvedimenti intende adottare il ministro adito in ordine al problema sopra evidenziato. (4-22431)

RISPOSTA. — *Il criterio di non attribuire rilevanza a situazioni che coinvolgono meno di 15 dipendenti — in via generale e fatti salvi casi particolari meritevoli di un apprezzamento specifico — è stato stabilito dal CIPI nella seduta del 24 marzo 1988.*

Tale scelta si fonda sia sul fatto che nelle aziende con meno di 15 dipendenti il fattore lavoro presenta di per sé aspetti di una maggiore flessibilità, sia sulla considerazione che i processi ristrutturativi che coinvolgono dette imprese sono di entità tale da poter essere superati con normali mezzi di impresa e senza ricorso ad interventi pubblici particolarmente onerosi.

Il CIPI nella stessa seduta — in mancanza di un limite normativo ed al fine di impedire eventuali distorsioni ha ritenuto opportuno stabilire, in via generale, dei limiti temporali alla durata degli interventi dei trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, per quanto concerne la lamentata disparità di trattamento tra nord e sud riservata all'intervento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, si precisa che le decisioni del CIPI sono state adottate sulla base della considerazione della maggiore dinamica occupazionale nel nord che giustifica una previsione di recupero produttivo ed occupazionale più sollecito.

La decisione del CIPI risulta inoltre coerente con il complesso delle normative age-

volative previste dall'ordinamento in favore del Mezzogiorno, oltre che sostanzialmente in linea con il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro attualmente all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda invece il trattamento speciale di disoccupazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto a dettare una serie di disposizioni in materia agli uffici regionali del lavoro in base alla legge n. 215 del 1978.

In particolare il Ministero del lavoro ha fatto rilevare che la citata legge n. 215 del 1978 attribuisce agli uffici un potere di proposta solo in presenza di situazioni di indubbia rilevanza sociale, non riscontrabile in ipotesi concernenti uno scarso numero di unità interessate al trattamento. Pertanto il Ministero ha ritenuto giustificato fissare in via generale un limite minimo di beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione in misura pari a 15 unità, tenuto altresì conto che la richiamata legislazione non è preordinata ad assicurare una copertura salariale per periodi indefiniti. Ha inoltre precisato che le proposte concernenti il trattamento di disoccupazione speciale non potranno eccedere, di norma, i 24 mesi e, per le aree di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, i 36 mesi. Ulteriori proposte concernenti periodi successivi potranno giustificarsi solo in presenza:

di un elevato numero di lavoratori licenziati;

di comprovate situazioni di eccezionali difficoltà nell'area interessata;

della sostanziale impossibilità di reimpiego dei lavoratori licenziati.

Il Ministero del lavoro, infine, ha fatto presente che per le aree di cui al richiamato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, le proposte di proroga oltre i 36 mesi, o quelle interessanti un numero di lavoratori inferiore alle 15 unità, potranno essere prese in

considerazione solo ai fini della concessione di un ulteriore periodo semestrale in via ultimativa.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:
Cirino Pomicino.

TEALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che sono sempre più ricorrenti le allarmanti notizie circa la revisione in corso delle circoscrizioni giudiziarie con riferimento ai Tribunali impropriamente considerati « minori »;

che, tali notizie, destano giustificata preoccupazione e sconcerto, paventandosi che, per motivi esclusivamente ragionieristici sull'ammontare della spesa, si tenda a sopprimere praticamente Tribunali che hanno svolto un' apprezzata e puntuale attività a servizio dell'utenza insediata in vaste e disagiate zone periferiche;

che — a titolo di esempio — va citata la provincia di Cuneo (la « Granda ») nel cui territorio operano, oltre il Tribunale del capoluogo, quelli di Saluzzo, Alba e Mondovì a servizio di lunghe e impervie vallate, plaghe collinari e vaste pianure;

che la Commissione Giustizia del Senato, in sede propositiva, ipotizza al riguardo il riequilibrio territoriale ai fini del mantenimento delle indispensabili strutture giudiziarie, prevedendo — a tal fine — la opportuna consultazione delle Regioni per conoscere il motivato suo parere in ordine al progetto predisponendo dal Governo per delega legislativa;

che è necessario, infatti, tener conto che l'Amministrazione della Giustizia è un servizio essenziale e irrinunciabile e, per il suo mantenimento, non si può ovviamente solo considerare la spesa del servizio stesso, ma si deve tener soprattutto conto della necessità di garantirlo senza imporre eccessivi disagi alle popolazioni servite —:

quali provvedimenti si intendono adottare nel riequilibrio territoriale della

revisione delle circoscrizioni giudiziarie reperendo le risorse necessarie per assicurare il mantenimento delle sedi di Tribunale attualmente in atto. (4-24247)

RISPOSTA. — *In data 10 ottobre 1990 è stato presentato da questo ministero il disegno di legge n. 2478/S concernente revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari.*

Tale disegno di legge prevede l'attribuzione di delega al Governo per la predisposizione di un piano di redistribuzione degli uffici giudiziari (preture, tribunali, corti di appello) sul territorio nazionale, rispondente alla esigenza di garantire la omogeneità degli uffici, quanto alla consistenza dell'organico ed ai flussi di lavoro. La dimensione ottimale degli istituendi uffici dovrebbe corrispondere ad un organico di non meno di otto e non più di venti magistrati per le preture ed i tribunali; non meno di dodici e non più di venticinque magistrati per le corti di appello.

Il criterio principale adottato per procedere alla revisione delle circoscrizioni fonda sulla determinazione di uno standard, — calcolato in base alla media nazionale dei carichi pendenti di lavoro dell'ultimo quinquennio, — al di sotto del quale il mantenimento dell'ufficio giudiziario rivela antisociale. Questo criterio è affiancato da una serie di correttivi, che tengono conto delle specifiche esigenze della utenza in riguardo alla qualità e quantità dei collegamenti viari, alla orografia dei territori, alla consistenza degli insediamenti abitativi ed industriali. A maggior garanzia delle autonomie locali è inoltre previsto, dal disegno di legge, l'intervento dei consigli regionali chiamati ad esprimere il proprio parere in merito al piano di revisione approntato dal Governo (articolo 3 decreto-legge).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

TESSARI, BONINO, STANZANI GHE-
DINI, CALDERISI, ANDREANI e NEGRI.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Roberto Vianello, arrestato il 14 novembre 1988, fu rinviato a giudizio il 14

luglio 1989 ed in seguito gli fu posticipato il dibattimento, causa uno sciopero degli avvocati, al 18 aprile 1990;

la corte di assise di Venezia accolse a sua volta delle eccezioni avanzate in pre-dibattimento determinando così nullità insanabile, per due dei cinque imputati, e rinvio del procedimento nuovamente avanti al giudice istruttore che veniva cambiato;

il nuovo giudice istruttore, dottor Mastelloni, determinava un nuovo procedimento penale, per i due imputati in questione, che è a tutt'oggi pendente in istruttoria senza che sia avvenuto il rinvio a giudizio;

in seguito a questa situazione anomala, al Vianello sono state respinte sino ad oggi tutte le istanze presentate per la cessazione della custodia cautelare preventiva, con il rischio per lo stesso di restare in galera per il doppio del tempo previsto per la fase istruttoria —:

se non ritenga innaturale questa situazione, che vede tre imputati con istruttoria valida e quindi pendente avanti alla corte di assise ed altri due ancora in fase istruttoria, e se non ritenga che si sia di fronte ad una palese violazione dei diritti del detenuto Vianello, che si è visto ripetutamente, al contrario degli altri tre, che hanno le medesime imputazioni, negare la cessazione della custodia cautelare.

(4-22723)

RISPOSTA. — *Il codice abrogato era ispirato al principio della massima concentrazione non meno che dell'economia dei giudizi e pertanto era largamente consentita o prescritta la riunione delle res judicandae. Tuttavia è sempre stato affermato anche il principio dell'autonomia dei rapporti processuali confluiti nel procedimento cumulativo. Da questa autonomia discendevano varie conseguenze: così quella della separazione (ex articolo 46 del codice di procedura penale abrogato) quando nell'istruzione si fosse manifestata per alcuni imputati la necessità di indagini e sussistevano partico-*

lari motivi perché la chiusura dell'istruzione non fosse ritardata per altri imputati.

Più specificamente era stabilito che nei procedimenti con pluralità di imputati la nullità di un singolo rapporto processuale non si estendeva agli altri rapporti processuali connessi salvo non ricorresse l'ipotesi eccezionale di una situazione tanto vincolata da determinare un grave pregiudizio all'attività difensiva. Non ricorrendo tale situazione era quindi perfettamente coerente al sistema lo svolgimento autonomo del processo affetto da nullità con conseguente retrocessione alla fase istruttoria.

Si rappresenta ancora che non esiste un diritto del detenuto o più propriamente dell'imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere, ad ottenere la cessazione di tale forma di custodia solo in vista di una uniformità di trattamento rispetto ai coimputati dello stesso reato.

La remissione in libertà (articolo 277 codice procedura penale) e oggi la revoca della misura coercitiva (articolo 299 nuovo codice) sono sempre ordinate sulla base di un giudizio individualizzato, cioè strettamente attinente all'imputato, che si risolve nel riconoscimento della mancanza delle esigenze cautelari previste dall'articolo 253 codice procedura penale abrogato (273 nuovo codice).

Quanto poi all'eventuale decorrenza dei termini di custodia cautelare il ragguaglio va del pari effettuato distinguendo la posizione processuale dei singoli imputati.

Nel caso in esame, per effetto della declaratoria di nullità erano di nuovo decorsi per il Vianello i termini previsti per la fase istruttoria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Martelli.

TESTA ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il liceo scientifico statale « A. Einstein » di Piove di Sacco (PD) risulta essere a buon livello per gestione didattica e richiesta d'istruzione;

veniva manifestata nei giorni scorsi sulla stampa locale le intenzioni di accorpate il liceo scientifico statale « A. Einstein » di Piove di Sacco (PD) con l'istituto « Duca D'Aosta » di Padova in riferimento alla legge n. 426 del 6 ottobre 1989;

essendo l'istituto « A. Einstein » un liceo scientifico ed il « Duca D'Aosta » un istituto magistrale, non si capisce perché debbano essere accorpate due istituti di indirizzo diverso, creando così problemi didattici e di gestione;

la domanda di istruzione presso l'istituto « A. Einstein » si è notevolmente accresciuta nell'ultimo triennio, rendendo necessaria la creazione di un terzo corso accanto ai due già esistenti;

l'eventuale realizzazione di detto accorpamento creerebbe notevoli disagi agli studenti di Piove di Sacco che dista circa venti chilometri da Padova —:

se sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga un simile provvedimento essere favorevole allo sviluppo della politica scolastica ed alla diffusione dell'istruzione;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare il verificarsi di una situazione lesiva per il livello di istruzione nella provincia di Padova ed indubbiamente disagevole per studenti, professori e personale non docente. (4-23322)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991-1992 non è stato adottato alcun provvedimento di trasformazione del liceo scientifico « A. Einstein » di Piove di Sacco.*

Il liceo scientifico in parola, pertanto, per il prossimo anno scolastico continuerà a funzionare autonomamente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

TESTA ANTONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'uni-*

versità e ricerca scientifica e tecnologica e delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:

il 4 novembre 1981 la società Aeritalia e la società francese Aerospatiale stipularono un accordo che prevedeva la realizzazione su base paritaria dell'aereo da trasporto regionale ATR 42;

le due società assumevano ciascuna la responsabilità di progettazione e costruzione del 50 per cento del velivolo;

in quella sede veniva previsto che l'Aerospatiale avrebbe realizzato una catena di assemblaggio della versione base e l'Aeritalia, a Napoli, quella della versione con portellone posteriore;

successivamente il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese stipularono un accordo con il quale si impegnavano per lo sviluppo e l'industrializzazione del programma ATR con un finanziamento di centinaia di miliardi;

ad oggi la linea di montaggio finale presso l'Aeritalia non è stata realizzata;

va rilevato che, anche se un accordo industriale pone due aziende su posizione paritaria, è l'assemblaggio finale di un aeroplano che qualifica all'esterno una ditta come effettivamente costruttrice l'aereo stesso;

l'Aerospatiale si pone quindi nei confronti degli operatori come costruttrice dell'ATR 42, mentre l'Aeritalia viene relegata ad un ruolo di subalternità —:

1) se siano a conoscenza delle ragioni per cui l'Aeritalia pur avendo beneficiato di un cospicuo finanziamento che doveva porla in un ruolo paritetico rispetto all'Aerospatiale, non ha realizzato la linea di assemblaggio finale presso gli stabilimenti di Napoli;

2) se siano a conoscenza dei fatti suddetti e quali giudizi di merito e di responsabilità formulino;

3) quali iniziative intendano prendere per togliere questa patente di inferiorità

all'azienda italiana rispetto a quella francese, quanti finanziamenti siano stati effettivamente erogati, per quali fini, con quali condizionamenti e quali controlli;

4) quali siano i dirigenti del settore che con le proprie scelte hanno tolto prestigio al nostro paese ponendo l'Aeritalia in una posizione di subordinazione rispetto all'industria aeronautica francese.

(4-25276)

RISPOSTA. — *La Società italiana Aeritalia e la francese Aerospatiale hanno costituito nel 1981 un gruppo di interesse economico (GIE) i cui diritti di partecipazione sono ripartiti fra i membri nel seguente rapporto: Aeritalia 50 per cento, Aerospatiale 50 per cento.*

Tali diritti di partecipazione sono indivisibili e resteranno di eguale importanza per tutta la durata del programma.

Il 4 novembre 1981 le due società hanno lanciato il programma per l'aereo di trasporto regionale ATR 42, ripartendo equamente la divisione dei lavori ed assegnando all'Aeritalia la realizzazione di fusoliera ed impennaggi di coda ed all'Aerospatiale la realizzazione di ali, cabina pilotaggio ed assemblaggio finale.

L'accordo prevedeva inoltre che un'eventuale versione derivata con portellone posteriore per impiego militare, denominata ATM 42, sarebbe stata assemblata a Napoli, qualora il mercato si fosse dimostrato sufficiente a garantirne lo sviluppo.

La versione civile del velivolo ha riscosso notevole successo commerciale ed a tutt'oggi sono stati ricevuti ordini ed opzioni per ATR 42 e versione derivata ATR 72 per un totale di oltre 540 velivoli.

La cadenza di produzione iniziale prevedeva la realizzazione di 4 velivoli/mese, mentre attualmente tale cadenza sta salendo a 6 velivoli/mese ed è previsto un ulteriore incremento fino a 8 velivoli/mese.

La quantità di lavoro apportata da tale ritmo produttivo è risultata quindi superiore alle iniziali previsioni del programma ed ha comportato che le risorse, sia industriali che economiche, venissero concentrate in uno

sforzio teso a consentire al velivolo ATR di essere prodotto nella quantità richiesta dal mercato.

Le versioni derivate dal velivolo base, fra le quali quelle con portellone posteriore, non sono state quindi ancora realizzate, restando la produzione concentrata sulle versioni civili, più richieste dal mercato.

Per quanto attiene ai finanziamenti pubblici per la realizzazione del velivolo ATR si ricorda che i due governi, sulla base di un accordo intergovernativo stipulato il 27 aprile 1982, si sono impegnati ad adottare, nel quadro delle reciproche procedure nazionali, le misure necessarie ad assicurare il successo commerciale del velivolo ATR. Da parte italiana, tale sostegno è stato fornito essenzialmente dalla legge n. 808 del 1985 e l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati per lo sviluppo e l'industrializzazione è stato pari a miliardi 155,4.

Si fa notare che i finanziamenti della legge n. 808 vengono restituiti allo Stato in maniera proporzionale al numero dei velivoli venduti, secondo aliquote percentuali crescenti che determinano la restituzione completa del sostegno ottenuto al raggiungimento del totale delle vendite previste dal programma ammesso al finanziamento. La quota finora restituita nell'ambito del programma ATR è stata di miliardi 4,2.

Ai fini delle garanzie e dei controlli sui finanziamenti erogati a valere sulla legge n. 808, volti ad accrescere il livello di competitività delle aziende italiane partecipanti a programmi internazionali, occorre infine rilevare che è necessario, ai sensi della legge stessa, un esame preliminare della richiesta i finanziamenti ed una deliberazione del CIPE, a seguito della quale il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, sottoposto all'esame della Corte dei conti, previo parere del Consiglio di Stato sul decreto quadro del finanziamento stesso.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali: Andreotti.

TESTA ENRICO e MANGIAPANE. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:*

l'isola di Stromboli, nell'arcipelago delle Eolie in Sicilia, oltre ad essere una delle più belle e integre dal punto di vista naturalistico è un vulcano attivo di altissimo valore scientifico a livello internazionale.

In particolare la frazione di Ginostra, grazie alla sua struttura naturale di piccolo approdo che permette l'attracco di barche di modeste dimensioni, conta solamente 30 residenti (ma gli abitanti effettivi si riducono a 18) privi di auto e motociclette e mantiene così un eccezionale ambiente naturale per molti aspetti ancora integro.

Oggi, in località Secche di Lazzarro, in virtù della legge regionale n. 7 del 1987 è in fase di realizzazione un approdo per mototraghetti. Il progetto prevede la costruzione di un pontile di 58 metri dotato di una piattaforma d'attracco di 13 metri per 20,50 ancorato al fondale per mezzo di 34 pali del diametro di un metro e la realizzazione di una strada di collegamento all'abitato. A Stromboli sono inoltre previsti l'ampliamento del molo oggi operante e, a soli 150 metri di distanza, la costruzione di un altro approdo solo per aliscafi.

Se si considera che l'isola ha un'estensione di poco più di 12 chilometri quadrati, le opere appaiono ancor più mastodontiche e di grave impatto ambientale —

se non si ritenga opportuno sospendere la realizzazione del progetto;

se non si ritenga opportuno richiedere una nuova valutazione di impatto ambientale;

se non si ritenga opportuno, al fine di tutelare l'ambiente naturale dell'isola, impedire tutte quelle opere di urbanizzazione che permetterebbero l'afflusso di un numero di turisti e di mezzi tale da non potere garantire la salvaguardia del patrimonio naturale;

se non si ritenga azzardato il progetto data l'instabilità geomorfologica della zona.

(4-21625)

RISPOSTA. — *Il Servizio valutazione impatto ambientale, senza tuttavia riavere alcuna risposta, ha richiesto, il 4 gennaio 1991, notizie dettagliate alla regione Sicilia circa i progetti di approdo in questione.*

Si fa presente che le opere inerenti il porto di Ginostra e Scari, in quanto nuovi porti commerciali, sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, mentre la costruzione del molo d'alaggio non rientra fra le opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988.

Si precisa, infine, che le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e delle antichità e belle arti sul territorio della regione Sicilia, sono esercitate dalla regione.

A tal riguardo, si comunica che la sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso pareri favorevoli all'approvazione dei succitati progetti, rispettivamente con nota 646/89 del 29 aprile 1989 e nota 2678 del 26 settembre 1990.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TORCHIO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio comunale di Sabbioneta (MN), nella sua ultima seduta, ha approvato all'unanimità un documento nel quale si ribadisce la viva necessità che la prestigiosa insegna del « Toson d'oro », simbolo emblematico della comunità sabbionetana e del Duca Vespasiano Gonzaga, sia restituito alla città, al termine delle operazioni di restauro in corso presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

le espressioni amministrative di Sabbioneta stanno operando al fine di dare concreto seguito alle volontà del Duca Vespasiano che intese indicare nel proprio testamento la necessità di non privare la città di nessun bene o testimonianza gonzaghesca ed a maggior ragione del citato « Toson d'oro », monile con cui ha voluto essere sepolto;

da tempo presso il locale museo parrocchiale è stata predisposta idonea strut-

tura atta a garantire una esposizione sicura della prestigiosa insegna con nessun onere a carico dello Stato —:

se, pur rimanendo chiara la proprietà statale del prezioso monile, non intenda considerare la opportunità di restituire il « Toson d'oro » alla comunità sabbionetana che rivendica storicamente e spiritualmente il diritto di mantenere vivo il ricordo del suo Duca presso i cittadini residenti ed i numerosi visitatori della città;

se non intenda, pertanto, superare inevitabili freni e remore che, pur motivate da un clima non sempre sereno nei rapporti pregressi tra le varie realtà interessate, rischiano di alimentare rinnovate e fondate proteste contro l'autorità statale contraddicendo l'impegno del Ministero in indirizzo e dello stesso Presidente del Consiglio che non hanno voluto riconoscere un cospicuo intervento FIO per il recupero e la conseguente migliore fruizione turistica del patrimonio storico-artistico della città di Sabbioneta. (4-26584)

RISPOSTA. — *L'opificio delle pietre dure di Firenze ha provveduto a ritirare il Toson d'oro, onorificenza concessa dall'imperatore a Vespasiano Gonzaga, dagli ambienti della soprintendenza per i beni artistici e storici di Mantova, dove era custodito sotto sequestro cautelativo, in data 27 settembre 1990, con l'autorizzazione scritta dalla procura della Repubblica di Mantova nella persona del pubblico ministero dottor Domenico Apicella.*

Lo scopo del trasferimento a Firenze era l'esecuzione di una serie di analisi dei materiali (oro e smalti) e la realizzazione di un intervento di restauro consistente in una pulitura delle incrostazioni rimaste dopo il rinvenimento nella sepoltura di Vespasiano Gonzaga.

Espletate le analisi, si sta provvedendo ad ultimare la predetta pulitura in attesa che la procura di Mantova dichiari il dissequestro e autorizzi la restituzione.

Circa la questione attinente alla destinazione del Toson d'oro, essa verrà esaminata a seguito del definitivo restauro.

Per quanto riguarda più in generale gli interventi posti in essere da questo ministero della città di Sabbioneta si sottolinea che, anche in tempi precedenti alla concessione dei finanziamenti del fondo investimenti occupazione (FIO), la competente soprintendenza per i beni artistici e storici di Mantova è intervenuta nel restauro di tutte le decorazioni del teatro Olimpico e di parte del palazzo Giardino ed ha condotto a termine la schedatura completa del patrimonio artistico della cittadina.

Infine per quanto riguarda il progetto denominato restauro città murata di Sabbioneta, finanziato con fondi FIO 1989, si fa presente che il CIPE, con delibera del 19 dicembre 1989, ha approvato con detto progetto un finanziamento di lire 18.000.000.000, con una prima assegnazione di lire 8.350.000.000.

Con atto rep. 317 del 16 maggio 1990, questo ministero ha stipulato con la società italiana per condotte d'acqua una convenzione per il risanamento, consolidamento e restauro del patrimonio culturale della città di Sabbioneta e precisamente:

*mura, fossato e spalti;
Porta Imperiale e Vittoria;
S. Maria e S. Giorgio;
palazzi Ducale, Giardino e Forti;
galleria degli Antichi;
teatro Olimpico.*

In data 17 maggio 1990 è stata effettuata la consegna dei cantieri alla società concessionaria e la commissione di alta vigilanza, appositamente istituita con decreto ministeriale 27 febbraio 1991, ha approvato nella seduta del 13 marzo 1991, verbale n. 2, un primo stralcio progettuale riguardante gli immobili di cui sopra.

Il Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

in successive interrogazioni l'interrogante ha più volte segnalato la grave carenza di trasporti pubblici fra Bergamo e Milano, soprattutto per quanto riguarda il collegamento ferroviario, con tutto l'aggravio che ne segue per i viaggiatori sbalottati, all'arrivo fra tre stazioni, la Centrale, la Garibaldi e Lambrate, con il risultato pratico di lunghe soste per poter usufruire delle coincidenze con le principali linee di grande comunicazione;

con la penuria di treni ce n'è uno che inespiegabilmente viaggia vuoto; difatti il treno composto da diverse littorine, di antico stampo, parte da Carnate poco prima di mezzogiorno e senza effettuare alcuna fermata arriva a Bergamo intorno alle 12,15-12,20 e non scende alcun viaggiatore; il « treno fantasma », così è stato chiamato, attraversa di corsa, senza fermarsi le stazioni bergamasche di Calusco d'Adda, Terno e Ponte S. Pietro prima di arrivare nel capoluogo;

il treno compie il suo tragitto in un orario in cui sarebbe comodissimo per molta gente: dai lavoratori turnisti del pomeriggio, a chi deve raggiungere gli ospedali di Bergamo e Ponte S. Pietro, agli studenti, a chi ha interesse ad arrivare a Bergamo nel primo pomeriggio;

se si tiene poi conto del grande affollamento sulla strada che collega Calusco a Bergamo e del fatto che detto treno impiega soltanto 15 minuti si può ben capire quale importanza avrebbe sull'utenza se fosse possibile utilizzarlo —:

se non intenda, di intesa con la direzione compartimentale delle FF.SS., prendere una decisione immediata, utilizzando il treno nel tratto Carnate-Bergamo e viceversa e mettendolo a disposizione dei viaggiatori. (4-23590)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato, nel premettere che la circolazione di carrozze vuote per viaggiatori è, normalmente, un fatto temporaneo dipendente da cause tecnico-organizzative di natura accidentale, fa comunque sapere che nella tratta Milano-Bergamo, a partire dall'orario estivo 1991 è*

stato inserito un nuovo treno locale interessante, appunto, la fascia oraria indicata nell'interrogazione. La partenza di tale treno da Milano P. Garibaldi è alle ore 11,25 con arrivo a Bergamo alle 12,26.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

TREMAGLIA e PELLEGATTA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — pre-*

presso:

che il Parlamento dovrà discutere il piano di ristrutturazione dell'Esercito;

che secondo le tabelle predisposte dal Ministro dovrebbero essere soppressi sette Comandi di Brigata (Milano, Brescia, Merano, Trieste, Tauriano, Bologna e Portogruaro) 16 gruppi di Artiglieria, 5 Battaglioni del Genio Trasmissioni, 16 Unità Logistiche a livello di Battaglione e 14 Compagnie autonome;

che secondo tale progetto sono previsti anche tagli nell'area logistica territoriale con la scomparsa di 12 Comandi militari di zona, 56 Comandi Provinciali, 7 Distretti Militari, 33 Uffici di Leva, il Consiglio di Leva, 11 Gruppi Selettori, 2 Ospedali militari di Perugia e di Napoli e 39 sezioni e Magazzini storici;

che malgrado l'attuale « congelamento » anche la Brigata Orobica rientra nel piano della soppressione già in corso a Malles e a Glorenza;

che la situazione alla nostra frontiera orientale non può essere « normalizzata » e che anzi diviene a più ampio rischio di fronte alle crisi di grave instabilità in atto in Jugoslavia;

che la situazione internazionale ha dimostrato una volta di più la necessità di Forze Armate bene addestrate e sufficienti, considerato che ad oggi nostri uomini sono impegnati in Arabia Saudita, in Somalia, nel Mar Rosso e in Turchia —

se non ritenga di effettuare un intervento urgente per rivedere un progetto che appare troppo ampio nella sua estensione,

con alcune soppressioni che non trovano motivazioni sufficienti di fronte a precise necessità, a tradizioni gloriose, ad ammodernamenti che sono stati da pochi anni introdotte in alcune unità e che verrebbero vanificati; in particolare non si comprendono le ragioni per lo scioglimento della Brigata Orobica che al di là dei suoi cospicui meriti acquisiti con la attività svolta, trova una precisa rispondenza della sua esistenza nei compiti che devono essere affidati a reparti specializzati nel servizio alpino, nella capacità di svolgere azioni di guerra non convenzionale, e di frontiera. (4-23631)

RISPOSTA. — *La decisione di procedere alla riduzione a quadro della brigata alpina Orobica, come di altre unità similari, è stata adottata in conseguenza delle sempre minori disponibilità della Difesa in termini di risorse, personale e mezzi, che ha da tempo determinato una situazione non facile per le forze armate, ulteriormente aggravata dalle note decisioni del Parlamento di ridurre le spese militari anche mediante una sensibile contrazione del contingente di leva.*

Il riadeguamento dell'esercito alle effettive risorse è stato un provvedimento improcrastinabile che risponde al criterio di migliorare l'efficienza dei reparti da mantenere comunque in vita.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso:*

che nel territorio del comune di Azzano San Paolo è stata scoperta una discarica abusiva;

che sono stati ritrovati 15 sacchi di rifiuti speciali che si ha ragione di ritenere siano tossici, provenienti da una fonderia;

che è già stata presentata una denuncia contro ignoti all'autorità giudiziaria;

che i rifiuti sono all'esame della autorità sanitaria —:

se non ritenga di dover effettuare un intervento urgente, di concerto con provin-

cia e comune di Azzano San Paolo, soprattutto al fine della prevenzione per evitare i ripetuti scarichi abusivi dello smaltimento di rifiuti industriali nella zona e in altre della provincia bergamasca che si sono già verificati negli scorsi mesi.

(4-24935)

RISPOSTA. — *I vigili urbani del comune di Azzano San Paolo (BG) in data 8 marzo 1991, hanno rinvenuto, in via del Folzoni, su terreno di proprietà del comune, attualmente incolto, 14 sacchi del peso di chilogrammi 400 l'uno, contenenti fondi di materiali industriali di fonderia e verniciatura.*

I vigili urbani hanno interessato l'USL competente per i prelievi e le analisi ed il sindaco di Azzano San Paolo ha informato l'autorità giudiziaria.

Alla data odierna non è stato ancora identificato il responsabile dell'abbandono del materiale.

Al riguardo, attesa la competenza primaria dell'ente locale in materia di controllo sull'attività di smaltimento di rifiuti, ed essendo stata, peraltro, la questione deferita all'autorità giudiziaria, non si ritiene, allo stato, di dover adottare alcun provvedimento in merito.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere le ragioni per le quali nel comune di Caulonia (RC) esista un solo sportello del Banco di Napoli, contrariamente alle necessità degli abitanti che auspicano l'apertura di un secondo sportello, nella frazione di Marina di Caulonia, distante dal centro circa dieci chilometri, in pieno sviluppo edilizio e turistico-commerciale.* (4-22047)

RISPOSTA. — *Ai sensi delle norme vigenti in materia, le banche possono decidere autonomamente l'apertura di nuove dipendenze, salvo il giudizio dell'organo di vigilanza sull'idoneità delle singole aziende di credito ad ampliare la propria rete.*

In particolare, la Banca d'Italia valuta le richieste di espansione territoriale presentate

dagli enti creditizi — i quali devono avere un patrimonio utile ai fini di vigilanza non inferiore a lire tre miliardi — dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti minimi di ordinato funzionamento e di idonea struttura tecnica ed organizzativa. La scelta della localizzazione delle dipendenze sul territorio nazionale è rimessa alle banche stesse.

Per quanto riguarda la questione segnalata nell'interrogazione, si comunica che, allo stato, non risultano pervenute alla Banca d'Italia istanze di apertura di nuovi sportelli nel comune di Caulonia.

Il Ministro del tesoro: Carli.

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:*

con decisione della Corte costituzionale del 18 marzo 1991 è stata dichiarata illegittima la norma che prescrive l'allegazione dell'atto notarile di acquisto della prima casa alla domanda di anticipazione sulla liquidazione;

tale decisione sembra debba dispiegare i suoi effetti in tutte le procedure di richiesta di sovvenzione per l'acquisto della prima ed unica casa da parte dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la cessione del quinto dello stipendio da utilizzare per l'acquisto della prima ed unica casa —:

se intenda adeguare con urgenza alla ricordata decisione della Corte costituzionale le disposizioni della circolare n. 621 del 25 gennaio 1991 emanata dalla direzione generale degli Istituti di previdenza, div. 18, servizio sovvenzioni, allo scopo di eliminare differenze discriminanti tra i lavoratori che desiderano utilizzare sovvenzioni per conseguire la proprietà della prima ed unica casa. (4-25746)

RISPOSTA. — *La decisione della Corte costituzionale n. 142 del 18 marzo e del 5 aprile 1991, citata dall'interrogante, fa espresso riferimento ad una richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, finalizzato all'acquisto di una casa con contratto preliminare non notarile, il cui*

diniego comporterebbe una ingiustificata limitazione ad un beneficio incidente sulla pari opportunità tra i lavoratori, contrastando, altresì, con il principio di favore verso la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

A tutt'altra natura giuridica appartengono le sovvenzioni erogate dalla direzione generale degli istituti di previdenza a favore dei dipendenti iscritti alle casse pensioni amministrate.

Trattasi in realtà di un istituto avente carattere di investimento, sia pure con tasso di interesse moderato con spiccate caratteristiche di socialità che (il termine di sovvenzione è estremamente indicativo) consentono di sovvenire coloro che si trovano in stato di urgente ed improrogabile necessità.

Peraltro gli importi che vengono concessi, nel caso di acquisto prima casa, non riguardano l'intera quota cedibile, ma sono limitati nella misura, quale concorso spese sostenute o da sostenere; e pertanto, sono finalizzati soltanto a ripianare esposizioni debitorie già verificatesi o ad integrare una disponibilità economica già sufficiente per consentire l'acquisto definitivo.

Le sovvenzioni quindi non possono essere assimilate né ai prestiti, né ai mutui, né ad anticipazione sul TFR.

Alla luce di quanto sopra, non avrebbe senso la documentazione dell'acquisto di casa in itinere che, oltre a non avere sempre l'attendibile idoneità al raggiungimento del fine dell'acquisto, non modifica comunque il problema economico, in quanto l'acquisto della casa non presuppone inderogabilmente il pagamento integrale del prezzo pattuito, per cui il richiedente non ne risulta danneggiato.

Da ultimo giova rilevare che la normativa relativa alla concessione delle sovvenzioni da parte degli istituti di previdenza, soggiace, per quanto sopra precisato, ad una scelta discrezionale dell'amministrazione in materia di determinazione dei requisiti richiesti (articolo 8 legge n. 1224 del 19 ottobre 1956) che non risponde ad esigenza costituzionale ed i cui presupposti tengono soprattutto conto delle compatibilità economiche in materia di scelte di investimento, proprie della

predetta direzione generale dei lavori pubblici e quindi non assimilabili con altre forme di concessione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

VITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

a tuttoggi non risultano risolti i nodi venutisi a creare a seguito della aggregazione dell'IPAS e IPC di Maratea; operazione questa che ha determinato una sorta di subordinazione dell'Istituto per il Commercio a quello Alberghiero ingenerando, peraltro, confusione e perplessità in ordine alle competenze, alle iniziative del Preside, del Vicario o Collaboratore e agli aspetti formali dei rapporti tra le due Scuole —:

se non intenda impartire precise direttive che riescano a chiarire dettagliatamente la situazione, a precisare la personalità giuridica degli Istituti in parola, i modi e i termini per una quanto più produttiva possibile integrazione tra le due esperienze. (4-24033)

RISPOSTA. — *L'aggregazione dell'istituto professionale alberghiero all'istituto professionale per il commercio di Maratea, disposta nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Potenza, non ha inteso modificare la personalità giuridica e la struttura istituzionale delle due scuole, ma soltanto risolvere il problema della funzionalità del servizio nel rispetto della normativa vigente.*

Per quanto concerne la costituzione e il funzionamento degli organi di governo delle due scuole si fa presente che con circolare ministeriale n. 48 del 25 febbraio 1991 sono stati forniti i necessari chiarimenti circa la disciplina da applicare nel caso di aggregazione tra istituti di istruzione secondaria di II grado dello stesso ordine ma di diversa tipologia.

Nel caso in esame gli istituti appartenendo allo stesso ordine anche se di diversa tipologia avranno a norma dell'articolo 13 dell'ordinamento ministeriale del 5 ottobre

1976 un unico collegio docenti ed un unico comitato di valutazione del servizio insegnanti; sarà unico anche il vicario del preside.

Compete al collegio dei docenti nel fissare le linee di programmazione annuale, indire le attività e le relative modalità di svolgimento nonché le procedure da seguire.

Il consiglio d'istituto interverrà per la parte di competenza.

Si desidera, infine assicurare che il provveditore agli studi di Potenza non ha mancato e non mancherà di seguire l'andamento delle due scuole e di fornire ogni possibile assistenza per questa nuova fase dell'attività scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

VITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

come le cronache hanno riportato e le numerose petizioni e proteste hanno sottolineato, una parte dei concorrenti alle prove di concorso magistrale per la provincia di Potenza, non ha potuto sostenere gli esami a causa delle proibitive condizioni atmosferiche —:

quali provvedimenti si intendano assumere, anche per garantire un diritto soggettivo limitato da eventi di forza maggiore, tenendo conto anche di quanto è stato sancito per analoghe circostanze, quando si è ritenuto, in presenza di eventi imponderabili e gravi, di dare luogo a prove suppletive per la provincia di Firenze (ordinanza ministeriale n. 34 del 15 febbraio 1991). (4-24636)

RISPOSTA. — *Si premette che alla prova scritta del concorso magistrale ordinario, svoltasi il giorno 15 febbraio 1991, nelle province di Potenza e di Matera, sono risultati presenti rispettivamente 1989 candidati su 2.759 e 588 candidati su 909. La percentuale di assenze è stata del 28 per cento a Potenza e del 35 per cento a Matera, di poco superiore alla media nazionale che è risultata circa del 26 per cento di assenze.*

Si fa, altresì, presente che le disposizioni relative al concorso magistrale prevedono lo svolgimento di un'unica prova scritta da svolgere in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

L'accoglimento delle richieste dei candidati risultati assenti alla prova d'esame del giorno 15 febbraio 1991 nelle province in parola, comporterebbe, pertanto, la ripetizione delle prove stesse in tutte le province e per tutti i candidati.

Non è, infatti, ipotizzabile prevedere lo svolgimento di due distinte prove d'esami per una stessa procedura concorsuale in quanto i candidati dovrebbero essere giudicati sulla base di elementi obiettivi non uguali per tutti e ciò contrasterebbe con il rispetto del principio generale della par condicio dei candidati medesimi.

Per le ragioni su esposte e tenuto anche conto dell'elevato onere finanziario che la ripetizione della prova avrebbe comportato non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta dei candidati assenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Misasi.

VITI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso:

che la leva (secondo la documentazione predisposta da comuni e uffici di leva) interessa tutti i giovani che hanno 18 anni (in Italia circa 500.000; in Basilicata circa 5.000) e consiste, soprattutto, nella visita di leva che si effettua, come da decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, in due giorni, presso i consigli di leva, più altri eventuali giorni presso un ospedale militare (dall'aprile 1991 i giovani della provincia di Potenza sono dirottati all'ospedale militare di Caserta);

che il reclutamento avviene per effetto della consegna della relativa documentazione soggettiva da parte dei consigli di leva ai distretti militari i quali, poi, di norma, dopo circa dodici mesi provvedono al reclutamento sulla base di elenchi (tabulati inviati dalla direzione generale della leva di Roma);

che le relazioni funzionali tra leva e reclutamento sono esclusivamente di natura « cartacea » cioè passaggio della documentazione tra consiglio e distretto;

che gli uffici di leva sono costituiti da uno o più (di norma non oltre quattro) commissari di leva, da alcuni impiegati e qualche soldato, mentre i consigli di leva sono composti da un presidente (commissario di leva), 1 medico ufficiale, un perito selettore (ufficiale), un relatore-segretario, dal sindaco del comune di volta in volta interessato, da un ufficiale dei carabinieri con funzioni di consulente, da impiegati e qualche soldato, e decide in merito ai risultati della visita di leva;

che il gruppo selettori (un tempo « autonomo », è ora incorporato nei distretti) composto da alcuni ufficiali, da medici civili convenzionati (specialisti), da impiegati e soldati, e provvede alla visita-selezione degli « idonei »;

che l'organizzazione sancita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 237/64 prevede:

un distretto militare « Principale » in molte province, « Ausiliario » in altre province (la provincia di Matera, ad esempio, ha né l'uno né l'altro !);

un ufficio di leva, nella stessa sede di ciascun distretto;

un consiglio di leva, normalmente coincidente con la sede del distretto militare « principale » (il consiglio di leva di Potenza è stato costituito soltanto nel 1985, pur avendo operato tale distretto sempre con funzioni complete);

che l'organizzazione proposta, invece, con il disegno di legge su « Nuove norme sulla organizzazione del servizio militare di leva », prevede:

un distretto militare completo (ufficio leva, gruppo selettori, consiglio di leva autonomo) per ciascuna regione, escluse quelle con modesta popolazione (Basilicata, Molise, Valle d'Aosta: nonostante tale principio, Forlì pare abbia ottenuto un distretto completo !);

distretti militari ridotti, collegati a mezzo *computer* a quelli completi, nelle province;

che, se attuata, tale organizzazione dovrebbe determinare il declassamento del distretto militare di Potenza con la perdita dei servizi reclutamento, ufficio leva, consiglio leva e gruppo selettori, con quali conseguenze negative per le popolazioni interessate è facile immaginare (ad esempio: i giovani lucani per le visite di leva saranno costretti a recarsi a Bari, quelli della provincia di Matera, e a Salerno quelli della provincia di Potenza);

che le previsioni contenute nel disegno di legge in questione contrastano, almeno per quanto riguarda il criterio della popolazione in base al quale si costituirebbero i distretti completi, con l'articolo 5 della Costituzione che sancisce il più ampio decentramento amministrativo per i servizi dipendenti dallo Stato —:

se non si intenda venire incontro alle particolari esigenze della Basilicata, già fortemente penalizzata, per la sua stessa, particolare conformazione geografica e per la insufficienza dei collegamenti stradali e ferroviari, ripristinando a Potenza il distretto militare completo di tutti i suoi organi sinora egregiamente funzionanti, e se, peraltro, non si ritenga più conveniente ai fini di una possibile razionalizzazione dei servizi in questione, semplificare le procedure, accorpare le competenze e le funzioni accennate in premessa, creando organismi unitari (i tradizionali distretti), moderne strutture al passo con le effettive esigenze delle classi giovanili interessate e con le nuove concezioni che oggi sovrintendono alla formazione dei complessi militari al servizio del Paese. (4-25475)

RISPOSTA. — È attualmente allo studio un vasto programma di riordinamento dell'organizzazione territoriale della leva, del reclutamento e della mobilitazione dell'esercito allo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle strutture esistenti e del loro funzionamento, nonché economie di mezzi e di personale.

L'attuazione del predetto programma comporterà, da un lato, l'accentramento pro-

gressivo delle funzioni tecniche con conseguente ridimensionamento del numero degli organi territoriali, dall'altro, il decentramento delle funzioni sociali, cioè dei servizi di informazione al pubblico, di certificazione e accettazione di istanze e documentazione.

In tale ottica anche il distretto militare di Potenza cederà le funzioni di reclutamento, attualmente molto limitate per il ridottissimo gettito di leva della relativa provincia, conservando peraltro le funzioni connesse all'informazione e alla certificazione.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

VIVIANI. — Ai Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere quali provvedimenti intendono prendere affinché, passata l'emergenza, si eviti che il soldato italiano continui a pulire i gabinetti utilizzati da quei profughi albanesi che si guardano bene dal farlo. (4-24774)

RISPOSTA. — In tutte le strutture alloggiative gestite dall'esercito che ospitano profughi albanesi i servizi di pulizia delle camerate, delle cucine e dei servizi igienici, nonché quelli di smaltimento dei rifiuti, vengono svolti da ditte civili o dai gestori dei campeggi, con i quali sono state stipulate, dall'inizio dell'esigenza, apposite convenzioni a cura delle prefetture competenti.

Non risulta che militari siano stati adibiti alle mansioni cui accenna l'interrogante.

Il Ministro della difesa: Rognoni.

ZOPPI, PORTATADINO, CASINI CARLO, SANESE, GALLI, SANTUZ e FORMIGONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

1) il capitano medico Alberto Rossi, in servizio presso l'ospedale militare di Livorno, effettuò nel 1987 numerose segnalazioni, al proprio direttore ed infine alla procura militare di La Spezia, concernenti reiterate inadempienze di carattere igienico-sanitario (relative, fra l'altro, a militari di leva addetti alla catena alimentare malgrado risultassero non essere stati sot-

toposti alle vaccinazioni ed agli esami di laboratorio previsti per legge, dopo le quali si verificò nell'ospedale militare di Livorno una grave epidemia di salmonellosi nel luglio 1987);

2) in concomitanza con tali segnalazioni, allo stesso ufficiale furono inflitte, per fatti che sembrano palesemente infondati e pretestuosi, le sanzioni del richiamo scritto e del rimprovero, avverso le quali, esperito il ricorso gerarchico, egli inoltrò in data 10 maggio 1988 (con racc. a.r. n. 433 indirizzata alla direzione dell'ospedale militare di Livorno) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

3) decorsi i termini di cui all'articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il dottor Rossi, con atto notificato il 10 maggio 1989, chiese al ministro in indirizzo, nelle forme e nei termini di cui al 2° comma della citata disposizione, di conoscere se il suddetto ricorso era stato trasmesso al Consiglio di Stato;

4) il Ministero in indirizzo non ha fornito al dottor Rossi le informative di cui sopra;

5) il suddetto capitano medico fu fatto segno di ingiurie (per le quali ricorse alla procura militare) da parte di un ufficiale superiore responsabile del settore ove le predette inadempienze si erano verificate (come da relativo atto di querela);

6) benché lo stesso ricoprì le cariche di presidente del Cobar dell'OMLM di Livorno e di consigliere del comune di Fauglia (PI), fu improvvisamente ed immotivatamente colpito da atto di trasferimento al comando brigata « Legnano » di Bergamo, con teledispaccio n. 25/5 - 05961/3 del 23 settembre 1988, avverso il quale propose ricorso al TAR Toscana, il quale ne dispose la sospensiva con ordinanza 1 dicembre 1988, per cui il Ministero annullò detto ordine con tele n. 207761 del 28 dicembre 1988;

7) la procura militare di La Spezia non ha a tutt'oggi definito le responsabilità delle gravi carenze igienico-sanitarie se-

gnalate, la querela per ingiurie, e, per contro, ha recentemente inviato una « informazione di garanzia » al capitano medico Alberto Rossi per ipotesi di reato di « disubbidienza aggravata » -:

per quale motivo non sia stata data l'informativa di cui al punto n. 4 che precede;

se non ritenga necessario disporre accertamenti tesi ad appurare i motivi per i quali le questioni di cui ai precedenti punti 1) e 5) non hanno ancora trovato definizione da parte della procura militare di La Spezia;

se non ritenga pretestuosa ed infondata l'ipotesi di reato contestata al capitano medico Alberto Rossi, alla luce dell'unico documento esistente relativo all'episodio contestatogli ove nessuno ordine appare formulato e quindi nessuna disubbidienza appare emergere, mentre al contrario pare di capire agli interroganti che si pretendesse dal capitano medico il rilascio di un provvedimento di idoneità per il quale mancavano i necessari requisiti sanitari. (4-19258)

RISPOSTA. — Il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal capitano medico Alberto Rossi avverso due sanzioni disciplinari è stato accolto limitatamente a una delle due sanzioni (quella del rimprovero).

Copia del conseguente decreto presidenziale è stata trasmessa all'interessato.

In relazione al provvedimento penale instaurato per il reato di disobbedienza, nei confronti del predetto ufficiale medico, il giudice indagine preliminare (GIP) presso il tribunale militare di La Spezia ha emesso decreto di archiviazione. Lo stesso tribunale militare ha dichiarato l'estinzione per intervenuta amnistia del reato di ingiuria ad inferiore contestato al tenente colonnello Pier Domenico D'Angelo.

Da ultimo si comunica che all'autorità giudiziaria militare non risulta che il Rossi abbia denunciato carenze igienico sanitarie presso l'ospedale militare di Livorno.

Il Ministro della difesa: Rognoni.